CAUSE CELEBRI

DISCUSSE

DAL CAV. COMMENDATORE

GIOVANNI CARMIGNANI

PROFESSORE DELL'I. E R. UNIVERSITÀ DI PISA
SOCIO DI PIÙ ACCADEMIE ITALIANE E STRANIERE

VOL. IV.

PISA
FRATELLI NISTRI
TIPOGRAFI-LIBRAI
1847

INDICE

DELLE DIFESE

ACCUSA

DI

FERIMENTO CON DETURPAZIONE

IN GARA DI CORSA

Multi quidem currunt: unus autem accipit bravium.

Illustrissimi Signori

Note da tempo antichissimo sono le rivalità tra popolo e popolo: tra paese e paese: tra luogo e luogo reciprocamente vicini: l'uno giungendo ad odiare gli oggetti del religioso culto dell'altro.

> . . . . . . *Numina vicinorum*
> *Odit uterque locus.*

Tra' vicini odia l'un gli Dei dell'altro.

Le quali rivalità più calde e più violente si fanno se gl'individui de' due vicini popoli sono in giuoco ginnastico e pubblico, ed al cospetto de' loro compatriotti in gara tra loro.

La emulazione nelle corse di cocchi, e di navi fu nobile presso ai Greci: Omero dipinge un Diomede ed un Menelao guidanti da se medesimi nell'ippodromo il cocchio: Virgilio dipinge Mnesteo, Giante, Sergesto, e Cloanto, gli eroi del l'Eneide, timoneggianti le navi al corso nel mare Trinacrio, essendo le rive coperte di spettatori, come Domenico S....mi timoneggiava il barchetto nel Serchio. L'orgoglio de' senatori e de' cittadini di Roma non permesse loro di farsi cocchieri, o timonieri nelle corse de' cavalli e nelle naumachie. Questi uffici caddero nelle mani del popolo, e la emulazione in questo passaggio prese un diverso carattere. Negli animi popolari le passioni più nobili scendono dalla loro elevatezza, e si avvicinano a quella de' bruti.

La emulazione divien golosia: l'amor della gloria un furore di vincere: la vittoria un orgoglio soverchiatore. L'animo dei concorrenti agitato da queste passioni acquista una naturale tendenza allo izze, alle offese: sicchè riesce difficile in certi incontri di distinguere dal giuoco la guerra.

Un poeta latino, che in tempi a noi più vicini assisteva a corse simili alle antiche, così dipinge i competitori:

Ardescunt, saliunt, timent; timentur
Nec gressum cohibent, sed inquieto
Duratum pede stipitem flagellant.

Ardon, saltano, temon: son temuti,
Nè trattengono il piè: col piè flagellano
Il più duro ritegno.

Nè sono questi voli di fantasia tentati dalla difesa per bene inaugurare una causa, la quale nasce tutta da rivalità di popoli vicini, o da emulazioni lusorie: la storia ne attesta, narrando le gare degli *Albati*, de' *Russati*, de' *Prasini*, de' *Veneti*, o de' *Bianchi*, *Rossi*, *Verdi*, e *Cerulei*, le quali insanguinarono il circo di Roma, e l'ippodromo di Costantinopoli. I *Verdi* e i *Cerulei* divennero colle loro contese fatali alla quiete pubblica. E ciò non pertanto Giustiniano, nostro maestro nel dritto, divenuto nell' ippodromo parteggiatore de' *Cerulei*, reputò le stragi, e i disordini pubblici, de' quali si rese autrice questa faziono, dallo spirito di emulazione scusabili (*).

La grande e furiosa rivoluzione, che la storia segnalò col nome di *Nika*, e che pose sull'orlo d' una completa dissoluzione Costantinopoli, nacque da gare, e da parti di ginnastici giuochi.

Nel medio evo la moda de' *tornei*, o giostre in *campo chiuso* con lancia in resta, delle quali noi possediamo una descrizione classica nelle Stanze del Poliziano, mostrarono più da vicino come tutte le gare d'emulazione tingonsi spesso nel sangue.

Chi abbia in mente la memoria di questi fatti può appena trattenere il riso in udire, che un competitore a una corsa di

(*) È diffusamente narrata da Gibbon all'anno 532 della sua *History of decline and fall of the roman empire, chap.* 40.

barche nel fiume Serchio sia accusato dal proprio competitore come di grave insulto, per averlo, in tempo della corsa, e con animo dalla corsa animato, ferito in un labbro con istrumento spettante alla corsa, nell'unico scopo di non vedersi strappar di mano per una soverchieria la vittoria. E si trattava d'un giovine grosso, e robusto. Peggio accadde ad un vecchio, il quale alla corsa fu con urto del suo competitore rovesciato e fracassato per terra, conforme cantò Silio Italico,

Opposuit currum atque aversum propulit axem
Atlantis senio invalidi.

Strinse il cocchio col cocchio, e giù riverso
Prostese Atlante per vecchiezza frale.

Peggio avvenne ad Eumele, che dal rivale fu gettato a terra e ferito, come narrò Omero (*Iliade lib.* 23. *v.* 392). E peggio ancora avvenne ad Oreste, il quale presso alla meta, stretto dal competitore, cadde e morì, come scrisse Sofocle (*Elettra v.* 726). Ed all'autorità de' classici aggiungerò quella de' Padri della Chiesa. San Giovan Grisostomo, citato dal P. Montfaucon (*Diss. sur les modes, et les usages du siècle de Théodose le Grand etc.*) narra il funesto caso avvenuto nell'ippodromo, compianto da tutta Costantinopoli, d'un giovine, il quale destinato sposo, e avendo fatti i preparativi per lo sposalizio nella giornata, correndo con altri competitori venne a contesa con essi, fu balzato dal carro, e fu dalle ruote degli altri ridotto in pezzi.

Pure per questi tristi accidenti la Grecia non vide processi: niuno fu condannato alla multa, alla carcere, o all'esilio. Strano sarebbe apparso, che il *vinto* nell'*ippodromo* si presentasse ad ottenere, col mezzo de' giudici, una vittoria in *giudizio*.

Tale è il soggetto di questa causa, che Angelo B....glia muove contro Domenico S....mi, non si sa se per dispetto di non aver vinto alla corsa, o se pel dolore della riportata leggiera ferita.

Nel 3 maggio 1837, essendo il sole già volto all'occaso, celebrandosi in Vecchiano la festività della invenzione della Cro-

ce, vi fu palio di barche nel Serchio, fiume sulla destra sponda del quale siedono Vecchiano ed Avane, sulla sinistra la terra del Ponte a Serchio. Tre erano le barche che contendevano. Delle due che si contrastarono la vittoria l'una era montata da Vecchianesi, l'altra da gente di Avane. Le due barche fatalmente rappresentarono la rivalità de' due popoli.

Ma la corsa facevasi a spese de' Vecchianesi: si celebrava con essa una lor festa: il premio ondeggiava al vento sull'antenna di maggior barca, la quale colla sua situazione nel bel mezzo del fiume di faccia a Vecchiano, sembrava un trofeo del paese: una sua proprietà: una specie di corona de' Re Longobardi, colla nota leggenda « *Dio me la dette: guai a chi vorrà togliermela* ».

Erano le due sponde del fiume piene di spettatori. Le tre barche presentavano nella gioventù destinata a far loro più rapidamente fendere le acque del fiume, lo spettacolo, che dopo Virgilio niuno oserebbe descrivere.

Cætera populea velatur fronde juventus:
Nudatosque humeros oleo perfusa nitescit.
Consistunt transtris, intentaque brachia remis
Corda pavor pulsans, laudumque arrecta cupido.

. . . . E gli altri tutti
D'una livrea di pioppo incoronati,
Stavano colle terga ignudi e unti,
Sicchè tra l'olio e il sol lumiere e specchi
Parean da lunge. E già ne' banchi assisi
Tese ai remi le braccia, al suon l'orecchia,
Aspettavano il segno. I cuori intanto
Palpitando movea desio d'onore
E timor di vergogna.

Æn. lib. IV. *Trad. di Ann. Caro.*

Eccole in linea:

Inde ubi clara dedit sonitum tuba, finibus omnes
(Haud mora) prosiluere suis: ferit æthera clamor
Nauticus: adductis spumant freta versa lacertis.
Infindunt pariter sulcos: totumque dehiscit
Convulsum remis, rostrisque stridentibus æquor.

. . . . avea la tromba
Sqoillato appena, che in un tempo i remi
Si toffàr tutti, e tutti i legni insieme
Si spiccàr dalle mosse. I gridi al cielo
Ne andàr de' marinari. Il mar di schiuma
Si asperse intorno, e in quattro solchi eguali
Fu con molto stridor da i rostri aperto
E da' remi stracciato.

Ib. *Trad. di Ann. Caro*.

Correva prima alla meta la barchetta timoneggiata dal S...mi: le fu appresso quella, sulla prua della quale era il giovine Vecchianese destinato a salir per le funi sull'albero della barca stazionaria, in cima al quale era il ramo della vittoria, uso di vincere ignoto agli antichi, e però colle auree parole di Virgilio non descrivibile.

Erano le barchette rivali senza timone, come lo sono quelle sulle quali i pescatori, e i tagliatori di alga percorrono il vicino padule. Accadde in prossimità della meta un intralcio di remi: uno ne perdè la barchetta timoneggiata dal S...mi: le fu tosto innanzi quella ov'era il montator Vecchianese, il querelante Angiolo B....glia, il quale afferrata la fune della barca, che segnava la meta, si affrettò a salirvi: ma gli era di poco addietro il fanciullo A....oni, montator della barchetta timoneggiata dal S....mi, il quale, leggiero ed agile della persona, tosto aggiunse salendo il B....glia.

Il giuoco era di corsa di barca: lo compiva il salir colle mani e co' piedi per una fune. Il B....glia lo convertì in un giuoco del *calcio*, e si fece a menarne forti, e frequenti al fanciullo A....oni, perchè avanti a lui non salisse. Nè qui la soverchieria cessò: perocchè altro Vecchianese, non certo ad altr' oggetto che quello di prestar man forte al B....glia, e gittar nel fiume il ragazzo, si fece a salire per la fune, che trovò sgombra.

Era il ragazzo A....oni figlio di vedova, dalla madre affidato alla cura del S....mi. Assalito da due in quella perigliosa situazione, egli era per correre grave rischio. La qual cosa dal S....mi veduta, lo spinse sulla barca ov'era l'antenna, e là, tentato prima di sciogliere le funi, e riuscitogli inutile il tenta-

tivo, dato di mano ad un remo, che là a caso trovavasi, dette di punta al B....glia per liberare il fanciullo A....oni, e sgomentar l'ausiliario che saliva a congiurar colle sue forze contro di lui, e così operando gli produsse ferita nella mascella inferiore presso al mento, penetrante nella cavità della bocca, e della estensione di un pollice.

Fu quest'atto del S....mi un segnale di guerra. Fremerono, e si agitarono i Vecchianesi. Il ragazzo A....oni gittossi nel Serchio, e a nuoto salvossi, gridando alle acque del fiume, con variazione leggiera, come Leandro a quelle dell'Ellesponto,

> *Parcite dum propero: mergite cum redeo.*
> **Mart.** *Ep.* 25. *Lib. de Spect.*

> A chi fugge siate benigne:
> A chi resta spietate.

Il S....mi guadagnò la sponda amica del fiume, e colla fuga si dileguò. L'antro di Trofonio non avrebbe fatti due più paurosi individui.

Ma la mancata vendetta voleva una compensazione. Il B....glia, non senza istigazione de' suoi, la cercò nella querela presentata in atti contro a Domenico S....mi.

Invano egli, invano amici comuni: invano persone autorevoli usarono ogni lor diligenza per determinare il B....glia a sopir questo piato. Qualunque sacrifizio pecuniario era al S....mi leggiero per placare il poco cristiano sdegno del suo accusatore. Nell'atto stesso del confronto raddoppiaronsi le sue preghiere per una pace. Il B....glia fu avanti agli altari della giustizia ciò che era stato rampicando sopra la fune: o vincere, o porsi sotto i piedi il rivale.

Io, che ho fama di vendere scritte, e pronunziate parole a prezzo d'oro, mercè la tromba che imboccano gl' intriganti, de' quali a disdoro dell'età nostra regurgita il fôro; e che porgo franca, e leale l'opera mia a chiunque o povero, o ricco e senza patti a propria difesa la implora: consultando la santità, e la nobiltà del mio uffizio, richiesto dal S....mi di esprimere legalmente la innocenza del consiglio, col quale a suo grave rammarico offese il B....glia, di buon grado a farlo mi accingo.

La ferita fu dal medico che la curò, dichiarata *leggiera*. Non credo, che dopo una simile dichiarazione dell' arte potesse il Fisco suggerire all'artista la idea della *deturpazione*, la quale, secondochè egli si espresse, condiscese a qualificare *un certo deturpamento, attesa la cicatrice*.

Quando la ferita era stata dichiarata *leggiera*, ella apparteneva a una classe, a una categoria dalla legge indicata. Non era lecito trarnela colla sottile ricerca della deturpazione, parola che il medico non volle neppur nominare. Se il carattere della ferita fu di *leggiera*, questo suo *principale* carattere assorbiva qualunque *accessorio*, e il dritto dell'uno dee, logicamente parlando, essere il dritto dell'altro (2).

Infatti se il *certo deturpamento* altro non è se non la *cicatrice*, la cicatrice è un accessorio alla ferita inerente: ella è la guarigione della ferita. SENECA *Epist.* 2. « *Vulnus ad cicatricem venit* ». CELSUS *lib.* 7. *cap.* 27. *ad fin.* « *Vulnus ad cicatricem tendit* ». *Et cap.* 28. « *Plaga ad cicatricem pervenit* ».

Or se la cicatrice è guarigione della ferita, come potrà ella aver carattere delittuoso sotto il mendicato nome di *certo deturpamento?* Questa formula del medico non ha un significato positivo, assoluto: ella indica un che di *opinativo;* un che, il quale può essere, e non essere. E la guarigione nella cicatrice è certa, assoluta, inoppugnabile. Or come da un evento salutifero certo si può logicamente arguire un evento contrario, opinativo, ed incerto?

Che importa che un marrajuolo, come il B....glia, abbia una appena visibile cicatrice nel mento? È forse costui un Pilade, un Batillo, che sulle scene debba innamorare le romane matrone? E se pur si trattasse di Batillo, e di Pilade, come la *irregolarità* della pelle pel segno della cicatrice potrebbe qualificarsi deturpamento? Roscio il quale si rese celebre a Roma come attor su i teatri, a cui Prassitele fece una statua, e Archita un poema, aveva gli occhi bruttissimi: « *Erat*, dice Cotta, (in *Cicer. De Orat. lib.* 2.) *sicut hodie est, perversissimis oculis* ». E si chiamerà deturpamento in un marrajuolo del Val di Serchio, un difetto minore di quel d'uomo celebrato per i pregi del corpo da più insigni artisti e poeti d'un secolo, in cui Cicerone ha vivuto?

In ogni peggiore ipotesi il problema della maggiore o minore avvenenza del volto escirebbe dalla provincia del *dritto*, ed entrerebbe in quella della *cosmetica*, e della *toilette;* e trattandosi di *maschio*, una *femmina* dovrebbe pronunziarne giudizio. Se chiamaste a pronunziarlo un'Amazzone, ella troverebbe per la cicatrice, segno di ferita, il viso più bello, e v' imprimerebbe, come le madri spartane sulle cicatrici del corpo de' figli, un bacio di trasporto guerriero. Se chiamaste a pronunziarlo un'Aspasia, comecchè l'amore sia in se medesimo capriccioso, la bella potrebbe trovar più vago il viso per la cicatrice come lo trova pel neo, come le Belle de' nostri giorni lo trovano per le favorite, pe' baffi, de' quali sì leggiadramente il Guadagnoli cantò, e per la barba difesa da Tertulliano (3). Lo strabismo degli occhi non è un deturpamento? Eppure agli antichi nelle femine piacque; e Venere, Dea degli Amori, reputò vezzo esser orba.

Minerva flavo lumine est. Venus paeto.
(*In Priap. Lus.* 36. *v.* 4).

Giallo l'occhio ha Minerva: orbo Ciprigna.

Non vi ha dunque da valutare, per istabilire il carattere della ferita, il *certo deturpamento*. La ferita è *leggiera*. Lo ha detto il Medico indotto dal Fisco, nè il Fisco può abiurare una prova, che egli stesso ha conclusa (4).

Il fervore delle popolaresche rivalità suggerì a qualche Vecchianese zelante la idea di denaturare la morale indole del fatto, togliendogli anco il carattere di rissoso, e volendogli imprimere la nota odiosissima della premeditazione. Stolto assunto, e ridicolo!

Eppure a sostener questo assunto si fecero avanti due testimonj maschio, e femmina, perchè fossero coniugi di menzogna. La Dea Laverna parve lor dire:

Conjugio jungam stabili, propriamque dicabo.

Unirò l'uno e l'altra in matrimonio,
Sicchè ciò che è dell'un dell'altro sia.

È antichissima la osservazione, che nelle menzogne e nelle

falsità la *femina* ha più arditezza del *maschio;* e l'arditezza al mentire cresce in lei con la età. Gli antichi mostrarono un gran senno ponendo ne' tempj de' loro oracoli per sacerdotesse donne vecchie. L'Abate Sallier dottamente ha provato, che le due colombe di Dodona erano due vecchie astutissime nel mentire; essendo venuto l'equivoco da colomba a vecchia per una greca parola, suscettibile, secondo la diversa ortografia, de' due significati (5).

La femina di anni cinquantanove si fa a narrare come nella domenica precedente alla festa, essendo per passare, in compagnia del maschio, sulla barca trajettizia il Serchio tra Avane, e il paese che porta il nome del ponte del fiume, vide il S....mi, il quale acconciava una barchetta; e interrogatolo *cosa facesse* (quasi l'acconciare una barchetta non fosse acconciarla), rispose farlo per correre il palio; al che il testimone maschio soggiunse: « ma ce ne potrai, lo vincerai? » (come se il vincerlo fosse stato nella forza delle sue gambe); e replicò il S....mi: « giura D...., se vinco il palio bene; « se non lo vinco, voglio sgarganare il capo festajolo, e qual- « cuno se ne deve ricordare finchè campa ».

Così parla la femina. Se avesse parlato una moglie degli antichi Germani, potremmo dire con Tacito « *inesse fœminis* « *quin etiam sanctum aliquod, et providum putant nec aut* « *consilia eorum aspernantur aut* RESPONSA NEGLIGUNT »; e se avesse parlato una Parca, potremmo con Catullo soggiungere,

Veridicum Parcæ cœperunt edere cantus;

. . . . vero presagio
Incominciàro a modular le Parche;

ma udendo le cose, che ella vomita contro dell'inquisito, sembra piuttosto una Furia che parla

Vobis Furiarum ego maxima pando.
VIRG. *Æneid. lib.* III.

Io maggior tra le Furie, ecco vi dico.

E vaglia il vero. Il fatto da questa donna narrato varia pas-

sando dalle labbra di un sesso a quelle dell'altro. Il maschio non comparso ultroneo in giudizio, ma ultroneo in giudizio parlando narra, essersi trovato insieme colla femina sul Serchio per traghettarlo; aver veduto il S....mi che acconciava la barchetta; averlo interrogato perchè l'acconciasse, avergli il S....mi risposto « acconciarla perchè voleva correre « il palio a Vecchiano; lo voleva correre, lo voleva vincere, « e se non lo vinceva dovevano essere tanti c....tti »; le quali parole dal testimone apprezzato non furono perchè d'uomo da lui come trasone (spaccone) riconosciuto.

Mi piace esser liberale alla femina di tutte le eccezioni, le quali stanno contro il suo sesso,

Che al cambiar dell'età cambiando inganni,

quanto invecchia più, più mendace diviene. E mi piace esser liberale della eccezione della varietà sostanziale del detto de' duo testimonj. Siccome l'accusatore gli ha indotti per concludere la premeditazione del colpo che lo ferì, basti il provare ch'egli ha cercato il nodo nel giunco, ed ha perduta l'opera e l'olio.

È da dolere che il Fisco abbia tenuto dietro a queste quisquilie. Le parole del S....mi, ancorchè si ritenessero come proferite da lui, sarebbero state una vana puerile minaccia, apprezzabile come indizio dello speciale se si fosse trattato di un'offesa dal S....mi impugnata, e di cui non se ne conoscesse l'autore; minaccia in ogni riguardo non valutabile in persona rustica, ed idiota com'egli è (6).

Ma le pretese parole non sono neppure come minaccia apprezzabili. Esse avrebbero significato un animo disposto a prender vendetta del palio perduto; e se si consideri l'accaduto, non vi ha imaginabile relazione tra ciò che avvenne, e ciò che le parole esprimevano. Perchè questa relazione vi fosse, converrebbe che l'accusatore provasse, aver il S....mi preparati, e disposti i mezzi per agire ostilmente contro una intera popolazione qual'era quella de' Vecchianesi: tutti interessati alla vincita del loro compatriotto; e converrebbe di più, che non resultasse dagli atti, essere insorta nel bel mezzo della tenzone una circostanza abile per

se stessa ad avor concitati gli animi a rissa improvvisa. Se il B....glia ritto sull'antenna della gran barca segnante la meta, come San Simeone Stilita sulla colonna, avesse avuto in mano il ramo della vittoria com'ebbe Enea dalla Sibilla quello cho, per dargli passo all'inferno, doveva far tacere i latrati di Cerbero, e che il S....mi per toglierglielo avesse messi in moto i suoi congiurati, aventi come quelli di Sesto,

Vermiglio nastro al destro braccio appeso,

per dar fuoco al Campidoglio, le parole proferite nel tempo di acconciar la barchetta sarebbero stati segni di un animo disposto da lungo tempo a far nascere il trambusto, e sarebbero apprezzabili come prova della premeditazione. Ma essendo tutto il fatto a rovescio, il valutare quelle parole come criticamente col fatto connesse, sarebbe lo stesso che il mettere in campo il mostro d'Orazio,

Cavallina cervice, e capo umano.

Sia pace dunque a quelle parole, e a'due che se ne fecero in atti gl'istoriografi. A punire un uomo le ciance non son valutabili.

Nè creda l'accusatore che la ferituzza, per la quale porta la cicatrice nel mento, possa essere qualificata come prodottagli in rissa. Non scenda, così dicendo, dal grado d'atleta in cui egli era quando fu offeso. Così non fecero i Gladiatori antichi, i quali, consapevoli che le ferite, o date o ricevute, erano il giuoco a cui si destinavano, ancorchè mortalmente feriti; coerenti a se stessi, della ferita non si dolevano, e ogni lor cura ponevano, sebben moribondi, nello spirar l'anima in bello, e coraggioso atteggiamento del corpo, onde meritar il plauso della moltitudine circostante.

La ferita prodotta in rissa presuppone nel feritore il cruccio dell'offesa privata, e l'animo di offendere l'individuo che la inferì. Or qual causa d'ira privata esisteva tra il S...mi e il B....glia? Niuna, e gli atti ne fanno fede.

Non erano in quel frangente il S....mi e il B....glia: erano i giuocatori, e rivali nel concorrere al premio della vitto-

ria: erano sul Serchio nel 1837, ciò che erano, sette secoli avanti l'era cristiana, sul mare lungo il lido Trinacrio Giante, Mnesteo, Sergesto e Cloanto correnti colle lor navi il palio, essendo giudice Enea.

Gli umani delirj come le umane passioni non sono del tempo, ma della specie. Per gli uni e per le altre i secoli coesistono in un momento di tempo. Le Olimpiadi e il Calendario Gregoriano vicendevolmente compenetransi, e formano una sola e medesima epoca. Tra i pazzi di trenta secoli fa e i pazzi d'oggi non vi è differenza di sorta alcuna.

Come le pedate, che il B...glia scagliava al fanciullo A...oni: come la soverchieria del vecchianese Giuseppe A....ini detto *il Nero,* nel salir per la fune, benchè remigante, e non insalitore, onde unir le sue forze a quelle del paesano, per supplantare il fanciullo, e gettarlo a prendere il premio nel fondo del fiumo furono cose connesse col *palio,* furono *mezzi* per vincerlo, così il dar di piglio al remo, e spingerlo verso il B....glia, lochè fece il S....mi, furono cose connesse col palio, e non mezzi per vincerlo, ma mezzi per rimuovere le soperchierie, colle quali i Vecchianesi volevano togliere al vincitor la vittoria. Così avrebbero giudicato i Giureconsulti Romani, i quali, giusti estimatori del vero quali erano, insegnarono doversi i fatti apprezzare non nella loro materialità, ma per la causa di fare, e per la intenzione (7).

È questa, Signori, la vera posizione della causa, nella quale voi, se bene la ravvisate, non scorgete un soggetto o di giustizia pubblica, o di privata giustizia: bensì una sequela di ciò che, lungi dagli occhi vostri, accadeva nel 3 maggio 1837 sulle sponde del Serchio: una prosecuzione del palio, di cui il B....glia ha voluto rendervi testimonj.

E che vuole questo B....glia da voi? Che voi irroghiate al S....mi una pena, che a lui vollero infliggere i Vecchianesi, alla quale egli seppe colla fuga sottrarsi? Che vi facciate mi-ministri del suo cruccio per il palio perduto? Che vendichiate un colpo di remo, che egli provocò co' colpi de' piedi? Che gli restauriate una cicatrice, che gli risparmiò forse l'infortunio maggiore del rompersi il collo cadendo dalla fune su cui erasi rampicato, col far uso de' piedi a calciare altrui perchè grave al salire? Che colla panacea d'una sentenza

condennatoria del S....mi gli calmiate il desio di vendetta, al quale le offerte d'indennità, non dell' *Apio Dorico* (*), che come a vincitore niun Giudice potrebbe concedergli, ma delle spese della sua malattia, e le preghiere non bastarono a dar la calma?

No. Il B....glia non vi farà istrumenti de' suoi vendicativi capricci: non decreterete al S....mi una pena, ma rimanderete la causa al giudizio civile, che sarà miglior clima per lei.

Trattasi di ferita leggiera, nella quale il *certo*, o *tal quale* deturpamento non è apprezzabile. La ferita leggiera per dritto comune non ha emenda nel giudizio penale: lo potrebbe aver nel civile (8).

E sia pure, che per le nostre leggi municipali la leggiera ferita fosse criminalmente punibile. Nella ipotesi all'inquisito più sfavorevole ella sarebbe stata commessa in rissa, e perciò passibile di semplice pena pecuniaria (9).

Ma trattasi di ferita commessa fuori dell'intenzione, perchè l'atto che la produsse era gara di giuocatori, e di palio, era mezzo per impedire che un competitore fosse co' suoi soprusi d'ostacolo all'altro, perlochè anco in questo riguardo la punizione leggiera dovrebbe subire un decremento notabile (10).

Ma due osservazioni finali persuaderanno i dotti, ed ottimi Giudici, che il caso sfugge alla competenza della penale giustizia.

Erano giuocatori, e competitori il S...mi, l'A...oni, il B...glia, e quel *Nero*, il cui malaugurato colore

. . . *hic niger est: hunc tu Romane caveto,*

Nero il volto ha costui: stanne lontano,

parve spargere di augurj sinistri un fatto per se stesso innocente, e che senza il suo tristo intervento sarebbe finito come

(*) Attesta Plinio (*lib.* 19. *cap.* 8.) che con questa pianta avente foglie, sebben più grandi, simili a quelle del prezzemolo, si coronavano i vincitori ne' giuochi Nemei; così detta da *apice*, perchè gli antichi la sommità del capo ai vincitori ne coronavano.

la favola, la quale si chiude col partir della gente ridendo

Solventur risu fabulæ: tu missus abibis.

. . . . La commedia
Finirà in riso, e tu te ne anderai.

Lo scopo della punizione non è quello di vendicar l'offeso. Egli ha nel giudizio civile campo assai libero per ottenere indennità del mal sofferto, se egli ne ha il dritto. Lo scopo della pena è quello d'essere di ostacolo politico al delitto, ed assicurare che almeno non ne piangerà. Or come vuolsi parlar di pena in un affare, che è tutto ridicolo? Infatti: si potrà piangere sopra una ferita prodotta o a sangue freddo, o in rissa; ma come piangere, e non ridere per un guajo che alcuno ha riportato nel giuoco essendovisi volontariamente esposto: avendo promesso di far la parte d'Achille, ed essendogli riuscito di far quella di Margite? Ottimamente a questo proposito scrisse il signor Abate GEDOIN (*Recherches sur les courses des chevaux, et les courses des chars aux jeux olimpiques*) « Car il y a presque toûjours au fond de nostre cœur « je ne sçais quelle malignité, qui nous porte à rire du mal « d'autrui, surtout quand ce mal n'est pas excessif, et qu'il « est la suite d'une entreprise qui n'a que l'ostentation pour « objet. En effet, qu'un homme soit tué à la guerre, ou par « un accident tragique dont nous soyons têmoins, nostre amour « propre, ou, pour parler plus clairement, le propre amour « de nous-mêmes nous inspire un sentiment de pitié; mais « qu'un homme en disputant le prix de la course dans un « carrousel, tombe de cheval, même aux risques de se tuer, « nostre premier mouvement c'est de rire. Quoy qu'il en « soit, Dêmosthene ne feint point de dire qu'aux jeux de la « Grèce, dans les courses de chevaux, rien ne faisoit tant de « plaisir que de voir une partie des combattans faire une triste « naufrage ».

E non vediamo tutto dì al giuoco del pallone, o giocatori o spettatori averne la testa o il petto colpito, restarne tra morti e vivi, e muover le risa de' circostanti? (*)

(*) Cinque anni dopo questa difesa l'Autore rimase tra i caduti ed infranti per la rovina de' palchi al giuoco del pallone. Egli si offerse

E so volete esempio più bello, e madornale di riso, sovvengavi delle corse sugli asini, bestie di dura cervice, nelle quali corse gl'incitatori del tardo animale menando a tutta possa il bastone, non fanno differenza tra la pelle dell'asino e quella dell'uomo; onde spesso avviene, che il *cavaliere,* o se meglio si voglia dir *l'asiniere,* esce dal gioco versando sangue o dal capo o dal volto, in mezzo allo risate de' circostanti.

Se ciò non basta a dimettere assoluto il S....mi, una nuova, e più valida riflessione lo salva. Aveva egli il B....glia dritto a impediro che il suo competitore A....oni proseguisse per la fune il vittorioso suo corso? Niuno lo dirà. Aveva egli il dritto di menar calci contro di lui, inferiore ad esso di età, forestiero a Vecchiano, in situazione pericolosa del piombare a basso, fracassarsi le membra nella barca, o cadere indifeso nel fiume? Sarebbe brutalità l'affermarlo. E le soperchierie del B....glia non erano contro al competitore adoprate? E suo competitore al pari dell'A....oni non era il S....mi? Or dunque le soperchierie contro l'uno, non erano soperchierie contro l'altro? La risposta non è dubbiosa. E se il B....glia dava calci al competitore senza riflettere che egli poteva cadere, e fracassarsi, o annegare, il S....mi spingendo verso al B....glia il remo, senza riflettere che poteva produrgli una ferita nel mento, non procedeva forse con ugual *fatto,* e con eguale *diritto?* Or come il B....glia ha potuto pretendere che il dritto, del quale usava verso del S....mi, non dovesse esser *dritto* quando il S....mi lo usava verso di lui? Contro la regola di cui «*quod quis que juris in alium statuerit ut is eodem jure utatur*».

Imputi dunque il B....glia a se stesso il danno che egli ha sofferto, come quello di cui egli è stato la sola cagione (11).

In ultimo osserverò, che la ferita di cui il B....glia si duole essendogli stata cagionata dall'inquisito per difendere l'onore della sua certa vittoria, ella non può essere considerata meritevole di punizione se si riflette, che l'omicidio, delitto d'un fregio nel mento infinitamente più grave, quando comparve commesso per motivo d'onore fu sempre dai Tribunali con

difensore senza onorario all'Impresario del giuoco, chè molti tra gli offesi lo querelarono.

esemplare mitezza punito, qualunque pur sia la condizione dell'accusato (12).

Nè voglio io qui ripetere l'avvenuto danno da più alte, comunque più vere, cagioni. Non voglio muover querela, che in Vecchiano una gran raunata di popoli, d'umori e d'interessi diversi si facesse, e un palio nel Serchio da barche di diversi popoli si corresse senza assistenza di forza armata, la cui presenza avrebbe tenuto in dovere Vecchiano, e i suoi atleti. Certo non è discreto il punire sconcerti de' quali l'Autorità pubblica ha una innegabile responsabilità; come non fu giusto che Domiziano accusasse di adulterio le Matrone, che egli stesso aveva alle libidini sollecitate.

Laonde ec.

Di Studio li 7 ottobre 1837.

NOTE

(1) PROCOP. *Anecdot. cap.* 17. GIOVANNI MELATA, *vol.* 2. *p.* 147. ALEMAN. *Pref. pag.* 6.

(2) *Cap. access. de regul. jur.* BALD. *in L. fin. cod. sentent. rescindi non posse*.

(3) Il progresso del gusto ai dì nostri ci ha fatti tornare addietro fino ai tempi di Arriano, il quale enumera i popoli che reputavano il tener lunga la barba un grande ornamento. ARRIAN. *Epitet. lib.* 1. *cap.* 16. L'Imperator Giuliano, di cui, non ostante la sua apostasia, i Cristiani dissero

Perfidus ille Deo, sed non et perfidus orbi,

si gloriò della sua lunga barba, e la difese nel *Misopogon* dalle satire degli Alessandrini, sul delicato punto specialmente d'essere stanza tranquilla e grata ai pidocchi.

(4) GABRIEL. *De testibus* concl. 1. *n.°* 13. *et seq.* GRATIAN. *discept.* 552. *n.°* 9.

(5) *Hist. de l'Acad. des Inscript. et Bell. Lettr. vol.* 5. *pag.* 35.

(6) *L.* 1. *cod. si quis Imperatori maledixerit.* BLANC. *De indiciis n.°* 183. CIAZ. *discept.* 27. *n.°* 55. DOLFI *Alleg. civil. et crimin. alleg.* 133. *n.°* 18.

(7) *L.* 3. *dig. de injuriis. L.* 1. §. *ult. dig. eod. L.* 23. §. *excipitur: dig. de Aedilit. Edict. L. pen. dig. ad leg. Jul. de adult. Legg.* 20. 31. *dig. ad leg. Corn. de sicar., L.* 4. *dig. de furtis.* « Non enim factum queritur sed causa faciendi ».

(8) ULPIAN. *in L.* 1. *vers. proinde levis dig. de Aedil. Edict.*, TIRAQUELL. *De jud. in reb. exiguis* §. 10. *op. vol.* 4. *fol.* 89.

(9) *L.* 30 *novembre* 1786 *art.* 72. « E per tutte le altre offese « leggiere, o fatto senz'arme, si puniranno con pena pecuniaria ec. »

(10) *L.* 30 *agosto* 1795, *art.* 14 *in fine*.

(11) *L. is damnum: dig. de regul. juris. L. si ex plagis* §. *in clivo capitolino: dig. ad L. Aquil.*

(12) *L. marito dig. de adulter.* Giurb. *cons.* 86. *in fin.* Caball. *cons.* 300. *num.* 80. 81. Fazius *et* Duarenus *apud Gilhausen. in Arbor. judic. crim. cap.* 2. *tit.* 18. *n.*° 18. *in fin.*

ACCUSA

DI

ESPLOSIONE E FERIMENTO

E

DI COMPLICITÀ

TRA GENITORE E FIGLIO

Illustrissimi Signori

Il padre ed il figlio sono in questa causa colpiti dall' accusa medesima, quasi l'accusa potesse ad ambi intuonare con giusto diritto

Unito fu l'errore,
Sarà la pena unita;
Il giusto mio rigore
Non vi distinguerà.

Eppure bisogna dal figlio distinguere il padre: dichiarar quanto al primo, non esser luogo a procedere: dichiarare a favor del secondo temeraria, illegale, insussistente la inquisizione trasmessa contro di lui dal Tribunale di Pisa.

Semplici, e piani sono in questa causa gli elementi di fatto, che le dettero vita.

Nel 15 febbrajo 1824 giorno festivo, reso ancor più solenne dalle pompe nuziali che aveano accompagnato il matrimonio di Sebastiano B....ni di Vecchiano, il sig. Pietro P....to Tenente nel R. Corpo de' Guardacoste, nel dopo pranzo di quel giorno essendo vestito del proprio uniforme, si avvenne in Angelo L...li addetto al corpo medesimo in qualità di semplice soldato, e gli ordinò di andare a chiamare il Sargente maggiore per un urgente bisogno di militare servizio.

Quest' Angelo L....li, d' ingegno petulante e protervo, uso a resistere alla forza pubblica onde esimersi dal pagamento de' dazj, e a farsi ragione da se stesso coll' ingiuriare, e percuotere altrui, secondò in quella circostanza (forse anco riscaldato dal vino) gl' impeti del proprio instinto; e, anzichè

obbedire agli ordini del suo superiore, lo ingiuriò con oscene parole dirette a fargli conoscere il poco conto in che egli teneva lui e i comandi suoi, nonostantechè i comandi militari fossero, e che non venissero dal sig. Pietro P....to, ma dalla divisa bensì, ch'egli indossava.

Dovette l'offeso Tenente vendicare la vilipesa militar disciplina: trasse fuori il proprio squadrone, e, o minacciò di percuotero, o (lo che meglio si conveniva) percosse il rocalcitrante soldato: il quale, più brutal divenendo quanto più esser doveva sommesso, si avventò al Tenente, afferrò la sciabola ch'egli aveva impugnata, lo disarmò, e andava contro un muro spingendolo, in aria di vittorioso nemico che incalza il vinto per render completa la sua vittoria.

Se il L....li, disarmato il Tenente, e divenuto per cotal modo armato, fosse per abusare della vittoria, o nol fosse: avesse, o non avesse ferito, non è dato vaticinare. Un fatto in questo periglioso, e dubbio frangente sopravvenuto, variò i termini dell'intenzionale problema collocandoli sopra diversa persona, e sopra sentimenti diversi.

Era il luogo della mischia tra il Tenente e il soldato di poco distante dalla casa del primo; n'era appunto uscito il sig. Carlo P....to suo figlio, il quale avendo presso di sè una pistola, a caso tolta, senza accertarsi se carica a materia atta a ferire fosse, o non fosse, onde valersene per i colpi di giubbilo, i quali sogliono per le campagne accompagnare le nozze de' contadini; visto il padre in pericolo, temendo per la sua vita, nè potendo, per la distanza, giungere ad impedire un colpo che l'assalitore del padre poteva ad ogni momento vibrare, trasse la pistola ed esplose contro del L....li ferendolo colla palla, ond'ora quell'arme carica, nella scapula destra, in vicinanza dell'angolo superiore di essa.

Questa ferita fu annunziata dal Chirurgo in principio come pericolosa, sul solo fondamento del timore, che la palla fosse giunta al polmone. Cambiò in seguito il medico vaticinio, e la ferita apparve essere senza pericolo.

Pretende il Tenente sig. Pietro P....to, che, visto il figlio, altro nel pericolo che gli sovrastava non disse, se non « ajutatemi ».

Pretende il Fisco, e alcuni testimonj dell'informativo lo di-

cono, che egli gridasse « tirali » o altrimenti « brucialo »; o, unendo insieme le varie voci onde formarne una più forte, e quindi più atta a nuocere « tirali, tirali, brucialo ».

L'autore di questa voce stentorea, che Omero dice essere stata eguale a quella di cento guerrieri, è di un pigionale disdetto dal sig. Pietro P....to, ed ebbe assai tempo ad acquistare la sua complessione robusta perchè giunse in giudizio assai tardi.

Quattro testimonj presenti al fatto non udirono nè il *tirali*, nè il *brucialo;* ed alcuni ne deposero per pubblica voce; onde alla protesa istigazione restano quattro testimonj, compreso lo stentore, che riunisce le voci *tirali, brucialo*, e il quale perciò mostra d'essere lo storico de' detti altrui, e non testimone di quel ch'egli ebbe o visto, o sentito.

Il sig. Carlo P....to allorchè esplose era alla distanza di un braccio e mezzo dal padre. Un cugino del L....li depone, che egli esplodesse a difesa del padre.

In questa posizione degli atti la voce *tirali,* o *brucialo* nè era necessaria como istigazione, o consiglio, nè apparisce verisimile come fatto.

Non era necessaria come istigazione, o consiglio, perchè se il figlio esplose a difesa del padre, come dicono i testimonj del Fisco, egli è evidente che il padre fosse in pericolo, e che il pericolo fosse dal figlio veduto; e quando parlano i *fatti* non mette il conto di valutar le parole. MART. *Vot. Pisan.* 105. *Thes. Ombros. vol.* 8. *dec.* 18. *n.°* 25. « Sicut enim facta po« tiora sunt verbis ad declarandas res dubius »; *et vol.* 11. *dec.* 16. *n.°* 16. « Plus creditur factis quam verbis ».

Non apparisce verisimile come fatto, perchè la voce *tirali, brucialo* è voce d' offesa non di difesa, e piuttosto di collera che di timore; mentre la voce *ajutatemi,* che il sig. Pietro P....to dice aver pronunziata, è tutto l' opposto; vale a dire è voce di difesa anzichè di offesa, di timore anzichè di vendetta; la qual considerazione unita all'altra che il primo in ordine inquisito era stato dal L....li disarmato, ed era incalzato da lui, rende più verisimile questa voce seconda, e più conciliabile con quel che i testimonj del Fisco, o parenti dell'incolpanto, e querelante depongono d'avere il figlio esploso a difesa del proprio padre, dovendosi sempre seguire le verisimiglianze per includere, o escludere il delittuoso concetto (1).

E quanto alla espressione *bruciato;* come poteva il padre permettersela, quando egli ignorava che il figlio avesse armi da fuoco in dosso? non potendo trarsi la volontà allo incognite cose (2). Quando il fatto, nella peggiore o più strana ipotosi, sarebbe rissoso, tale cioè cho tutto inconsultamente, e senza preventivo apparecchio dovrobbe dirsi avvenuto (3); quando, per confessione dell'accusator L....li, non vi erano nè dissapori, nè altri motivi di offesa tra lui e il dolente?

Non spetta alla causa del padre l'esame se egli si raggirasse, o non si raggirasse in lecita cosa allorchè dette l'ordine al L....li; e allorchè insistè perchè l'ordine fosse eseguito. Ancor quando, per le regole della militar disciplina, il signor Pietro P....to non avesse potuto dar ordini a un soldato rientrato nel numero de' privati, l'ordine dato sarebbe sempre un ordine, e non un'ingiuria o un'offesa, nè l'animo d'ingiurare potrebbo esservi ravvisato. Le contumelie proferite dal L....li contro il suo Tenente vestito del proprio uniforme, reclamavano una subita coercizione delle leggi dell'onor militare, al quale le leggi civili porgono omaggio (4); e il disarmo, e l'aggressione dal Tenente sofferta gli davano dritto a soccorrersi, e a chieder soccorso, essendo a tutti lecito colla forza la forza respingere (5).

Come dunque potè il Fisco accusare il sig. Pietro P....to quasi complice, e come istigatore del colpo di fuoco esploso dal di lui figlio contro del L....li? Un uomo assalito non cova delittuoso progotto: un uomo che assalito chiede soccorso non provoca altrui al delitto; dimodochè manca all'accusa fino l'ajuto del vocabolario per sostenersi.

Manca poi all'accusa contro al sig. Pietro P....to ogni appoggio di diritto.

La espressione *tirali,* che sarebbe la sola provata, poichè quanto all'altra *bruciato* non v'è cho uno screditato, ed inattendibile testimone che ne deponga, ed è por se stessa dalle circostanze dol fatto smentita, non potrebbe ravvisarsi negli stessi nudi suoi termini imputabile nè come *comando,* nè come *consiglio,* nè come *mandato.*

Non como *comando,* perchè esso non è criminalmente imputabile se non quando assume carattere di mandato (6).

Non come *consiglio,* perchè mancherebbe di tutti i caratteri

di suasivo, e idoneo ad esser divenuto causa essenziale, ed efficace dell'azione del figlio (7).

Non come *mandato*, perchè la espressione *tirali* non avrebbe indicato al figlio nè la *ferita*, nè il *mezzo* dell'arme da fuoco non conosciuta dal padre, e quindi non voluta da lui, come sopra osservammo: cosicchè l'eccesso non sarebbe mai giustamente al padre imputabile (8). Nè essere lo potrebbe l'azione comunque men retta del figlio, quando quegli, nella situazione nella quale trovavasi, avea per se medesimo congrua cagione di esplodere come fece. MENOCH. *De arbitr. cas.* CARPZOV. *pag.* 1. *quæst.* 4. *n.*° 27.

Ma è inutile altronde desumer tanto dall'alto i principj opportuni a decider rettamente la causa quanto alla giusta imputabilità dell'azione del padre. Osservammo già che il fatto, nella ipotesi la più sfavorevole agl'inquisiti, fu innegabilmente rissoso. Or niuno è che ignori che il mandato, il consiglio, il comando assumendo carattere di propria, e vera complicità (9), non è della complicità il concetto ammissibile ne' fatti inconsueti, improvvisi, e rissosi, ne' quali gli agenti che vi s' implicano non sono che del proprio fatto tenuti (10).

È doloroso diffondersi in dimostrare cose evidenti per se medesime, e più doloroso è l'assumere a sostenere che l'acclamazione d'un padre oltraggiato a un figlio ch' egli ama, e sa d'esserne corrisposto, voce dettata, e protetta dai sentimenti i più sacri e più cari della umana natura, non è nè una immoralità, nè un delitto.

Il sig. Pietro P....to è un rispettabile padre di famiglia: un uffiziale d'onore. L'ordine che egli dette al L....li fu da lui dato con giusto diritto, e nel senso delle regole della militar disciplina, come ne ha solennemente deposto un Uffizial superiore del rispettabile corpo al quale egli appartiene.

Per tre motivi è temeraria, e nullamente trasmessa la inquisizione che il Fisco avventurò contro di lui.

Ella è temeraria, perchè essendosi il sig. Pietro P....to valso del proprio diritto nel dar l'ordine al L....li, questi divenne suo ingiusto aggressore recalcitrandovi, disarmandolo, e incalzandolo in atteggiamento d'uomo che voleva sopra di esso prender vendetta. Verificato l'estremo dell'aggressione ingiusta, nasceva nel sig. Pietro P....to il dritto a difen-

dersi. Con altro mezzo egli difendere non si poteva che acclamando al soccorso del figlio; e gli dicesse *ajutatemi,* o gli dicesse *tirali,* mentre questa espressione ancorchè incluso avesse il colpo di fuoco, comecchè diretta da un ufficiale ingiustamente dal suo sottoposto assalito, e dalla legge dell'onore impossibilitato a fuggire, sarebbe stata sempre alla sua giusta difesa proporzionata, nè in essa stata sarebbe rata alcuna di eccesso; per lo che l'atto non sarebbe stato per veruna legge imputabile (11).

Ella è nuovamente temeraria se si rifletta, che trattandosi di caso rissoso, non essendovi relazione di complicità tra il colpo di fuoco esploso dal figlio, e la voce *tirali* proferita dal padre, non è mai lecito sopra leggieri motivi trasmettere la inquisizione speciale contro onorate e distinte persone, al decoro delle quali ogni più lieve macchia male si addice (12).

Ella è finalmente nulla la inquisizione contro il sig. Pietro P....to trasmessa, perchè il suo delitto, se pur mai tale dovesse dirsi, non avendo per la indole del fatto rissoso veruna relazione di complicità coll' azione del figlio, fu tutto militare; mentre avendo egli dato come ufficiale regolarmente un ordine al suo subalterno, avendo il subalterno recalcitrato a quest'ordine, qualunque eccesso il Tenente si fosse permesso verso il soldato, comecchè animato sempre dallo zelo della militar disciplina, e denudato d' ogni immaginabile causa di comune delitto, era un militare trascorso coercibile in ogni peggiore ipotesi dalla militar disciplina, nè mai dalla disciplina civile, comecchè avvenuto mentre il Tenente era nell'esercizio delle sue militari funzioni, e quindi come se egli fosse stato nel vallo (13). Dimodochè la inquisizione come incompetentemente trasmessa, è nulla nella sua base (14).

Fin qui della inquisizione trasmessa contro al sig. Pietro P....to. Venendo adesso a discorrere di quella contro il sig. Carlo trasmessa, più cose debbono esaminarsi.

La ferita riportata dal L....li deve ritenersi come avvenuta senza pericolo, o di vita, o di storpio?

Se il Chirurgo la denunziò in principio da pericolo accompagnata, ciò *assolutamente* non disse: egli lo disse *condizionalmente,* al caso possibile che la palla fosse penetrata fino

al polmone, essendo di certo tutte le lesioni del polmone o mortali, o pericolosissime (15).

Veramente, nella incertezza nella quale il Chirurgo trovavasi intorno alla più vera profondità della ferita, dovea piuttosto escludere che includere il pericolo. TEICHMEYERI *Inst. Med. legal. vel forens. etc. cap.* 22. *quæst.* 4. *pag.* 195. « Quando vero dubia est lethalitas, absolutam lethalitatem « non inferunt etc. » Ma il Chirurgo, nuovo forse in questo genere di ricerche, confuse il suo uffizio di *assistente al malato*, coll'altro, e diverso uffizio di *ministro della punitiva giustizia* nella compilazione de' referti. Come medico curante egli dovea, nella incertezza, attenersi al partito del timore, al che lo consigliava l'antico, e notissimo adagio « *matrem timidi flere non solere* »: come ministro della punitiva giustizia, e compilator del referto egli doveva conoscere, che ogni stato di dubbio dee favorire anzichè aggravar l'imputato del materiale di delinquenza. TEICHMEYERI *loc. sup. cit.* « Juxta notum in jure regulam quod nempe in statu du« bio semper mitior sententia sit ferenda etc. »

Ma l'apprensione di qualunque pericolo ben presto cessò, e il Chirurgo fu sollecito di dirlo nel suo secondo referto. Non fu nel primo in modo *assoluto* stabilito il pericolo: si verificò in seguito la notizia che l'avrebbe escluso fin da principio. Bisogna dunque concludere che si tratta di ferita senza pericolo fino dal suo principio, in quanto il secondo referto fu declaratorio del primo, e l'atto declaratorio nulla per se medesimo attribuendo al soggetto che egli dichiara, altro non fa che aprire, e manifestare qual fosse, e sia la sua vera natura, non cangiandola in modo veruno (16).

Il sig. Carlo P....to, sebbene con una pistola carica indosso, non può reputarsi essersi aggirato in illecita cosa; onde per questo lato si possa dir di lui, sebbene abusivamente, ch'egli siasi costituito debitore del fatto accaduto, come se commesso lo avesse con pienezza di dolo (17).

È certo per il deposto di tutti i testimonj dell'informativo, che nel giorno dell'offesa avvenner le nozze d'una sua pigionale, e che egli le corteggiò. È certo di notorietà pubblica l'uso di esplodere con armi da fuoco in simili circostanze, non ostante il contrario disposto de' regolamenti, ed

ordini di polizia. Ed è certo che un uso, sebbene illecito in se medesimo, diventa, se non intrinsecamente lecito, almeno scusabile allorchè esso divenne generale nella città (18).

Il sig. Carlo P....to ha detto, nè il Fisco potè smentirlo, che presa la pistola nella sua casa egli non avvertì di assicurarsi se ella fosse, o non fosse carica di materia atta ad uccidere. Non è questo il luogo di proporre utilmente contro di lui la contraria presunzione, di cui parla l'art. 17 della *Riforma Criminale del* 30 *agosto* 1795 « Gli sgrillettamenti, e le esplosioni *contra hominem* delle armi da fuoco, « che, per essere le più proprie a commettere i misfatti i « più atroci insieme e i più vili, meritano ancora di es« sere le più odiose alla legge, se seguiranno con premedi« tazione, con deliberata intenzione di uccidere, e, come di« cono, a *sangue freddo,* e l'arme, sgrillettata, o esplosa in « una distanza proporzionata a produrre il pieno effetto del « colpo, sarà carica di materia atta ad offendere gravemente, « come dovrà presumersi nel caso che per parte di chi « sgrilletta, o esplode non venga provato in contrario, ancor« chè non abbiano recato veruna offesa, resteranno soggetti « alla pena ec. » L'articolo parla in termini di premeditata esplosione, e non in termini di rissa. Tutto adminicola la verità di quanto il signor Carlo P....to ha detto in giudizio. Niun motivo di offesa risiedeva nel di lui animo: imprevedibile era l'incontro del padre col L....li: fortuito, e non ricercato fu l'intervento del figlio al periglioso incontro del padre. Bisogna dunque ammettere, che il detto dell'inquisito è vero in ogni sua parte, quando altronde lo adminicolano le circostanze del caso, e quando il Fisco non ha potuto smentirlo per la regola, che suffragano al reo le cose tutte, che contro esso non stanno (19).

Fu sdegno, o bisogno della difesa il sentimento che armò la mano dell'inquisito, ed esplose contro del L....li l'arme da fuoco?

Quando pure dir si dovesse che quel sentimento fu sdegno, bisognerebbe dire che esso fu

Sdegno guerrier della ragion feroce,

e quindi non sarebbe dato di trovar circostanza, che più scu-

sabile lo rendesse agli occhi della legge. Nasceva lo sdegno dall' amor filiale, e un sentimento dichiarato santo dalla natura, dalla religione, dalla morale, e dalle leggi civili lo fomentava. Ognun sa non solo essere lo sdegno scusabile, ma aggiungersi a lui nuova, e più potente scusa dalla causa che lo produsse (20).

Il timore, che gli antichi dissero *imperiosa cosa,* è per così dire il tessuto delle passioni che agli occhi della legge rendono o scusabile o affatto impunibile l'azione delittuosa, e la scienza potrebbe del suo vario ascendente sull'animo umano formare una graduabile scala dalla offesa concitata da un bieco volger di sguardo fino a quella, a cui gli estremi del moderame concorrono.

Dimostrammo come il sig. Pietro P....to soggiacque ad ingiusta e brutale aggressione: che ella era pericolosa per lui: che egli ebbe dritto di farla cessare. Era il suo aggressore armato: egli disarmato trovavasi: i suoi sentimenti erano giusti come l'ordine che egli avea dato al soldato: i sentimenti che il cuor di questi agitavano erano d'odio, di vendetta, e di non scusabile sdegno. Chi poteva, in quel frangente, presagire fin dove que' sentimenti avessero spinta la mano armata dell'aggressore? Niuno insegnò mai, che per propulsare l'offesa se ne debba prima aspettare la misura geometrica per geometricamente proporzionare ad essa l' atto della difesa, dovendosi alcuna commiserazione concedere alla difficoltà, all'impeto, e alla situazione connaturale (21). Onde rettamente fu stabilito, che quando la ingiusta aggressione è provata, la equità esige che gli altri estremi del moderame si presumano egualmente provati (22).

Le armi, gli antichi pur dissero, non sono le più acconce ad osservare una perfetta proporzione tra loro. Ella era però tale nel caso del signor Pietro P....to. La sua sciabola nelle mani del suo aggressore che lo incalzava, e che costituiva il pericolo, nel quale trovavasi, non valeva meno ad offendere di quel che valesse per debilitare una pistola alla distanza di un braccio e mezzo. Erano amendue arme, non che atte, destinate ad uccidere: l'uso dell'arme in chi difendevasi era lecito e ad uccidere, e a debilitar l'aggressore (23).

La esplosione assumeva, nelle speciali circostanze del caso,

tutto il carattere di mezzo unico, e necessario a impedire i più micidiali effetti dell'aggressione. Nè il signor Pietro P...to come tenente doveva fuggire, come fu dimostrato qui sopra; nè, quando avesse voluto, avrebbe potuto farlo; mentre il suo aggressoro, armato, incalzava lui disarmato contro ad un muro.

Nè questo sistema, dal quale risulta il pieno concorso degli estremi del moderame nel caso del quale si tratta, può essere dagli accusatori distrutto coll'osservare, che non costa essersi il L....li comportato a guisa dell'assalitore della pudica figlia di Collatino:

Renditi alle mie voglie, o qui ti uccido;
Disse Tarquinio colla spada in alto.

O in alto, o in basso che fosse tra le mani del L....li la sciabola, ella era per certo tra le sue mani: egli incalzava il Tenente: e a che incalzarlo, se non voleva valersi della sciabola contro di lui? Se il disarmo sodisfatto lo avesse, egli, ottenutolo, dovea soffermarsi, e nol fece. Trattavasi d'uomo di violento carattere, ed altre volte punito per aggressioni, ed insulti. Trattavasi d'uomo armato, il quale da un momento all'altro nell'atto brutale, a cui erasi determinato, poteva ferire, se non uccidere. Tutte queste circostanze costituiscono il vero pericolo, il quale anco dal conosciuto carattere dell'aggressore deriva (24).

Se così è, poco rileva che il pericolo al figlio non sovrastasse, quando sovrastava a suo padre. Come il padre avea dritto d'indebolire il proprio aggressore colla pistola, e colla esplosione non diretta ad alcuna nobile parte del corpo, mentre il pericolo del polmone fu un timor panico del Chirurgo, lo stesso dritto ebbe il figlio nella impotenza di lui, essendo certo che il moderame da padre a figlio si comunica, e si rende promiscuo (25).

Indipendentemente dal concorso de' rigorosi estremi del moderame nel padre, la sola verisimile apprensione del di lui pericolo nel figlio avrebbe escluso dal colpo esploso da lui ogni e qualunque intuito di vendetta (26).

Il fatto non fu rissoso nell'animo di questo inquisito. Esso fu informato dal giusto dritto della difesa del padre. La difesa fu proporzionata all'offesa: e, nell'ipotesi a questo inquisito peggiore, la causa dovrebbe risolversi col non dare ad esso ulteriore molestia (27).

NOTE

(1) Bonfin. *In bannim. gen. cap.* 27. *App.* 4. *n.°* 9. « Verisimi-
« litudo siquidem semper est potissime spectanda ad arguendum
« delictum, vel illud excludendum ».

(2) *Argum. L. in leg.* 33. *dig. de contrahend. empt. L. mater* 19.
dig. de inoff. testam. Laurent. Quartra. *Hermeneut. legal. lib.* 2.
cap. 1. §. 22.

(3) Carmani *De jure crim. lib.* 2. *cap.* 5. §. 21. « In rixa enim
« nihil fere consilio omnia casu gesta in universum censentur etc. »

(4) *L.* 8. *dig. de accusat. L.* 18. §. 6. *dig. de jure Fisci.*

(5) *L.* 45. §. *pen. dig. ad L. Aquiliam.* « Qui enim aliter tueri
« se non possunt damni culpam dederunt innoxii sunt. Vim enim
« vi defendere omnes leges omniaque jura permittunt ».

(6) *L.* 20. *dig. de his qui notante infamia. L.* 1. *dig. quod jussu.*
« Sed et si mandaverit pater dominusque videtur jussisse.

(7) *L.* 50. §. *pen. dig. de furtis.* « Consilium dare videtur qui
« persuadet, et impellit, et instruit consilio ». *L.* 16. *ff. de pœnis.*
« Quosque alios suadendo juvisse sceleris est instar ». *L.* 1. §. 3. *dig.
de serv. corr.* « Persuadere autem est plus quam compelli atque cogi
« sibi parere ». Vinnius *Comment. ad instit. jur. civil. lib.* 4. *tit.* 1.
§. 1. « Tertio consilium Strictius accipitur, ut sit idem, quod persua-
« sio, impulsio, simulque instructio ad furtum faciendum, quale est
« esempli causa, si quis furi rationem penetrandi in ædes locumve,
« ubi pecunia reposita est, commonstret: in quo significatu consi-
« lium opponitur operæ, quæ actum proxime ad furtum directum
« auxiliumque, quod in ipso furto præstatur designat. Hæc consilii

« species etsi nullum perto ministerium seu opera accedat consu-
« lentem obligat. etc. » De Simoni *Delitti di mero offetto port.* 2. *cap.* 4. §. 3. « Qual debba essere il consiglio, e suggerimento nei
« loro gradi di civile, e pelitica imputabilità, lo insegna Ulpiano
« *Leg.* 50. §. *penult. dig. de furtis*, diceudo: *Consilium dare videtur,*
« *qui persuadet, et impellit, atque instruit consilio*. Dunque il per-
« suadere, il suggerire, e l'instruire dei mezzi oppertuni all'esegui-
« mento dell'aziene criminesa sono tutti altrettanti requisiti, che
« costituir debbono la reità del consiglio, e suggerimento dato,
« giacchè la loro efficacia non solo deriva dalla verbale persuasione,
« ma dalla facilità de' mezzi suggeriti per conseguire il reo intento
« già premeditato, e determinato tanto per parte del suggestore, o
« consultore, ceme del consigliato. Dalla qual cosa si deduce una
« regola generale che non possa punirsi di consiglio, e suggerimento
« altrui dato a delinquere, chi a questo riguardo usasse termini af-
« fatto generali, e svestiti di alcun motive efficace, o parole dette
« per medo bensì di un passaggero censiglio, ma senza preciso mo-
« tivo di seducente stimolo, e senza alcuna speciale istruzione per
« facilitare i mezzi; o finalmente quando il consiglio, e suggerimento
« fosse concepite con sensi equivoci, oscuri, seggetti a varia inter-
« petrazione, o condizienati. Conciossiachè si fatti consigli, e sug-
« gerimenti non avende per se stessi alcuna forza su l'animo de-
« gli uemini, non sono atti di loro natura a produrre alcun reo ef-
« fetto, e perciò non pessono essere un giusto oggetto della pena
« civile. Perciocchè quantunque l'affetto di chi consiglia, e sugge-
« risce in tal medo pessa essere stato malvagio, e intrinsecamente
« cattivo, non essendo stato vestito di quella seducente efficacia
« esteriore criminosa, se ne rimane nella sfera teelogica dei peccati
« di competenza del selo foro interno ».

(8) *Cap. final. de homic. in* §. 6. « Cum in mandando in culpa fue-
« rit, et hec evenire posse debuerit cogitare ». De Simoni *Delitti di mero affette, part.* 2. *cap.* 5. *pag.* 85. §. 4. « Il mandatario può
« alcune volte aver ecceduti i limiti del mandato, come, per cagion
« d'esempio, quando incaricato di bastenare, o fare qualche altra
« ingiuria e insulto, precedesse più oltre fiee all'omicidio della
« stessa persona. In questa circestanza di fatto pare in buena ra-
« gione che non si potesse imputare al mandante l'eccesso del man-
« datario ».

(9) Renazzi *Elem. jur. crimin. lib.* 1. *cap.* 2. §. 2.

(10) *L.* 17. *dig. ad Leg. Corn. de sic.* « Si in rixa percussus homo pe« rierit ictus uniuscuiusque in hoc collectorum contemplari oportet ». NANI *Principj di giurisprudenza crim.* §. 167. « Quando più perso« ne deliberarono di uccidere, di ferire, o di percuotere taluno, « l'omicidio, le ferite, o le percosse sono egualmente imputabili a « tutti i concorrenti, senza verun riguardo alla qualità degli atti che « ciascuno di loro avesse singolarmente intrapresi. Ma se in una « rissa avvenuta fra più persone, e non premeditata, l'una ferisce « leggermente, e l'altra mortalmente, l'autore della ferita leggiere « non deve parteciparo della maggiore imputabilità di cui è aggra« vato l'autore della ferita mortale, poichè la mancanza di una de« liberazione preceduta esclude dal concorso di questi atti quella « unità di azione per cui il delitto di uno dei rissanti debba comuni« carsi agli altri ».

(11) SPECKHAN. BOEHMER. *ad* CARPZOV. *Pract. crim. quæst.* 30. *obs.* 3. « Solos nobiles et præfectos *militum* excipio, quibus adhuc « hodie num hæret *præconcepta* opinio quasi nefas sit aut inultam « relinquere injuriam, aut ubi data occasio coeundi, tergum vertere. « Nil enim magis solemne est, quam digito eos, si discesserint mon« strare a consortio excludere, ludibrio habere et nescio quot vexas « contra illos excogitare, ac tandem eo adigere, ut vel munus inter « milites deserant, vel a coitionibus publicis inviti se segregent, quasi « derelicti ac notati viventes. Ita, inquam, vivimus, nec spes est, me« dicinam præparatum iri huic malo, quod ipsa edicta duellica gra« vissimis pœnis munita eradicare non potuerunt. Qui ergo vitio « vertendum hujus condictionis personis, si inevitabili malo adducti, « magis suæ integritati invigilare, quam ludificationibus et sarca« smus aliorum se esponere maluerunt. Et quæ ratio judicem movere « poterit in retam *ancipitis* fortis, grave supplicium iis parare, qui « antevertere majus dedecus, quam discedere consilium capiunt? « Atqui talem agnoscunt plerique JC., et nobilibus pariter ac mili« tiæ præfectis, repentina invasione in hanc necessitatem conjectis, « frui jubent *honoris* conservandi exceptione. Qua in re lex Carolina « cit. loc. non obscure iis suffragatur, quæquum non *omnibus* in uni« versum hac exceptione consultum ivit sed in condictionem *singu« larum.* hominum concepta commode de iis accipi potest in quos, « deficiente alio fundamento legali, ex opinione communi probrosus « fugæ metus adhuc cadit, seu quibus conditio metuendi dedecoris « quam maxime convenit ».

(12) Boehmer. *ad* Carpzov. *Pract. crim. part.* 3. *quæst.* 113. *obs.* 1. Cremani *De jur. crim. lib.* 3. *cap.* 14. §. 6. « In personam « bonestam, maleficii insolentem, et publicis honoribus exornatam « iudex multo gravioribus argumentis motus inquiret, quam in eos, « qui sunt fidei et famæ deterioris. Quæ regula pluribus modis de- « fendi potest; in primis quia experientia iam demonstravit facilius « ruere in scelera illius generis homines, quam ceteros, quos au- « teacta vita, et boni mores iamdiu commendant; item quia hone- « stioribus, et honoratioribus maius periculum ex speciali inquisitio- « ne imminet quam vilibus hominibus, qui pudorem quasi abiece- « runt; postremo quia ipsius reipublicæ bonum postulare videtur, « ut iudex benignior sit erga eos qui virtute hactenus excelluerunt. « Nam qui sciverint, aut viderint vitæ honestatem sic prodesse, ut « non solum in puniendo, ceu alibi monuimus, sed et in procedendo, « sive inquirendo nonnihil ex rigore juris civilis ei rimittatur, qui « honestatem per plures annos professus tandem humani aliquid « passus fuerit, ea quidem re ad honeste vivendum non parum se « excitatos sentient uou sine ingenti publici boni incremento. Hinc « apud quosdam populos invaluit, ut de delictis levioribus, quorum « fortasse honestus homo, magistratus et similes arguuntur, non « solemniter, sed summarie cognoscatur, atque ita mala ex speciali « inquisitione imminentia ab eorum capite, quantum æquitas sinit « avertantur. Utilitas namque publica inquisitionem utique probat, « ne scelestum hominem pœna deferat; nulla tamen ratio inquiri « iubet cum iniuria quorumdam hominum, sive cum pœna multo « graviore, quam quæ a publica utilitate exigitur. Quippe inquisitio « specialis existimationi eius, in quem dirigitur, inimicissima est, atque « idcirco ab ea interdum abstineri oportet, maxime si rei veritas non « magis solemni, et ordinaria, quam sommaria, et extraordinaria « inquisitione erui, et sic idem finis, ast modestiori, ac leniori via « obtineri possit. Atqui homo hactenus probitatis laude conspicuus, « et nunc leviora dumtaxat criminis suspectus damna cum ordinaria « inquisitione coniuncta multo magis quam ipsam criminis pœnam « reformidat ».

(13) Ant. Math. *De criminib. ad lib.* 48. *dig. tit.* 13. *cap.* 5. *n.*° 13. « Dixerimus militem qui in castris est non posse accusari « extra vallum nec remitti ad Præsidem ejus provinciæ in qua cri- « men admissit ».

(14) *Tot. tit. cod. si non etc.* Farinacc. *Theor. et prax. crimin. de inquisit. quæst.* 1. *n.*° 33. « Septimum est requisitum, ut debeat « inqnisitio formæ a iudice competenti, alias est nnlla pluribus exor- « nant Osascus post huins liberi primam impressionem habitus. Hinc « est quod reus contra quem inqniritur, debet esse suppositus juris- « dict. inquirentis aut ratione loci originis, vel domicilii ratione « delicti etc. »

(15) Cornel. Celsus *lib.* 5. *cap.* 26. « Vix autem ad sanitatem « perveniunt quibus ulla parte aut pulmo aut jecinoris crassum, aut « membrana quæ continet cerebrum, aut lien, aut vulva, aut vesica, « aut ullum intestinum, aut septum transversum vulneratum est ». Ant. Math. *De criminib. ad lib.* 48. *dig. tit.* 5. *cap.* 3. *n.*° 17.

(16) *Leg. adeo: §. cum quis in fin. dig. de acquir. rer. domin. Leg. hæredes palam: §. sed et si notam dig. de testib.* Surd. *dec.* 70. *n.*° 1. *Sacr. Rot. Rom. Recent. tom.* 1. *part.* 4. *decis.* 391. *n.*° 2. « Et ideo pro interesse Guicciardinornm satis habuit ordinem, ut « expectaretur eorum voluntas, et dum declaravit dictum ordinem « ut supra, non dicitur dedisse novum mandatum, quia qui declarat « nihil de novo facit ». *Et part.* 10. *decis.* 84. *n.*° 21. « Nam qui « declarat, qnod est dubinm non dicitur alicui de novo dare, vel « auferre ».

Bald. *in L. cum testament. n.*° 3. *vers. item nota: cod. de testament. manumiss.* Dec. *in L. edita n.*° 47. *cod. edendo.* Coccin. *cons.* 23. *n.*° 19. *lib.* 4. *note decis.* 458. *n.*° 2. *et* 502. *n.*° 15. *part.* 1. *recent. et part.* 9. *tom.* 1. *decis.* 272. *n.*° 16. « Cujus de- « clarationis natura est, nihil aliud de novo dare sive disponere, « sed quid in præteritum actum sit ostendere ».

Leg. si donatæ 37. *§. sponsus: dig. de donat. inter vir. et uxor.* Oltrad. *cons.* 224. *n.*° 20. Soccin. *junior. cons.* 95. *num.* 72 *e* 76. *vol.* 3. Decio *respons.* 6. *n.*° 30. *vol.* 4. Gratian. *discept.* 464. *n.*° 19. Decian. *respons.* 8. *n.*° 211. *vol.* 1. *et respons.* 6. *n.*° 12. *vol.* 4. Menoch. *cons.* 360. *n.*° 5. *Sacr. Rot. Rom. in Recent. part.* 17. *decis.* 16. *n.*° 7. « Nec essentiam et naturam immutat dispositionis « declaratæ »; *et in part.* 12. *decis.* 293. *n.*° 10. « Et declaratio nihil « de novo indncit sed tantum aperit, quod latebat »; *et part.* 15. *decis.* 159. *n.*° 14. « Declaratio nihil dat, sed datum significat, ut « test. in leg. etc., et nihil de novo disponit, sed quid in præteritum « actus sit ostendit ».

(17) Ant. Math. *De criminib. ad lib. 48. dig. tit. 3. cap. 2. pag.* 258. « Falsum antem est illud axioma: *Quisquis dat operam « rei illicitæ, tenetur de delicto consequuto* ».

(18) *L. si pignore §. fin. ibi: Nam usu hoc evenerat, ff. de pignorat.* Farinacc. *De pœn. temperand. quæst.* 95. *n.*° 3. « Proposi- « tam regulam et generaliter, ut consuetudo actum de sui natura « illicitum et punibilem, faciat licitum et impunibilem ». Tiraquell. « *De pœn. temp. aut remitt. caus.* 42. *n.*° 7. « Id quoque voluit « Ant. Flor. in 1.ª parte Summæ tit. 16. cap. 1. §. 4. ubi postea- « quam retulit id quod supram diximus, videlicet consuetudinem « excusare an pœna temporali, non gehennali, per gl. in. d. ca. « denique confestim id quoque scribit, facientes illud quod alii con- « sueverunt, ob id putantes esse licitum, cum tamen sit prohibitum « iure divino vel naturali non, excusari a peccato mortali, minuitur « tamen gravitas peccati propter consuetudinem. Innuit autem Flor. « imo vero satis expressim videtur dicere in prohibitis de jure posi- « tivo tantum consuetudinem excusare, non solum a pœna corpora- « li, sed et a peccato etc. »

(19) Cason. *De judiciis tract. cap.* 9. Bertazz. *Consil. crim.* 85. *n.*° 17. Dolfi *Allegationes criminal. alleg.* 44. *n.*° 71. « Et omnes « causæ quæ non concurrunt contra reum, faciunt pro reo, ut ex « *Aristotele* comprobat ».

(20) Ant. Math. *De criminib. lib. 48. dig. tit. 18. cap. 4. n.*° 9. « Non tam ira, quam causa iræ excusat ».

(21) Puffendorf. *De jur. natur. et gent. lib. 2. cap.* 5. §. 7. Boehmer. *ad* Carpzov. *quæst.* 30. *obs.* 3. Cremani *De jure crimin. lib. 2. cap.* 5. §. 13. « Siquidem ei non est imputandum, quod non « omnia accuratissime rimatus fuerit, et aliquid eius mentem effu- « gerit, quod ii præcavere solent qui angustus temporis ad defen- « sionem competentis, et subita animi perturbatione undique non « premuntur ».

(22) Cremani *De jure crimin. lib. 2. cap.* 5. §. 15. « Sic produ- « ctis ex gr. testibus, qui periculosam aggressionem in judicio con- « firment, si commodus discessus, commoda fuga, et reliqua mode- « raminis propria ostendi iisdem testibus non possint, quia forte

« tenebræ, aliæve res obstiterint, quominus omnia ipsi oculis vide-
« rent, ex coniecturis Iudex æstimabit, utri magis credendum accusa-
« tori excessum moderaminis cædemoque culposam obiicienti, an
« homicidæ qui plene servatum moderamen affirmat ».

(23) *Leg.* 5. *in princ. et Leg.* 45. Carpzov. *part.* 1. *quæst.* 28. *n.°* 19. « Quod licet tutissimum sit, maxime cum hac de re exient
« discrepantes ac fere innumæ Doctorum opiniones, multifariæ am-
« pliationes, ac limitationes, ita ut uniformem regulam omnibus
« factis ac circumstantiis applicare haud liceat; attamen in genere
« tenendum, moderamen inculpatæ tutelæ consistere in eo, quod
« quis non aliter adversus vim ac injuriam, quæ infertur vel im-
« minet, se tueri, nec aliter mortis, vel alterius gravioris offensionis
« periculum evitare potuerit, quam si adversarium suum ipse inter-
« ficeret vel debilitaret ».

(24) Cremani *De jure crimin. lib. II. cap.* 5. *n.°* 16. « Nonne
« aggressor ille verisimiliter habendus est qui ingenita quadam fe-
« rocia excellit, non qui sic iugiter vivit, ut rumores quoslibet ve-
« reatur, eosque diligentissime fugiat? »

(25) Felin. *in cap. si vero* 3. *extr. de sent. excomm. n.°* 2. *vers. utrum pro defensione proximi*. Carpzov. *part.* 1. *quæst.* 32. *n.°* 1. *et seqq.* « Non enim nos ipsos tantum, sed etiam alios injuste offen-
« sos, et in periculo constitutos defendere eorumque aggressores
« occidere possumus, ut Doctores fere omnes unanimiter statuunt.
« Quod quidem in personis necessariis quibus non solum naturali
« cognatione, sed etiam arctiori sanguinis, pietatis, probitatis, et af-
« fectus singularis vinculo pro reliquis ad necessaria officia obstricti
« sumus, minus dubium habet ob textus manifestos in *L. isti qui-*
« *dem* §. *f. dig. quod met. caus L.* 1. *etc.* — « Veluti sunt *parentes*,
« a quibus summum beneficium nimirum post Deum vitam acce-
« pimus. *L.* 4. *dig. de curat. furios. L.* 14. §. 1. *dig. de bon.*
« *libert.* quare vicissim parentibus pietatem, et reverentiam debe-
« mus. *L.* 2. *dig. de just. et jur. L.* 4. *dig. de in jus vocand.* —
« *Liberi*, in quibus salvatur pater, et paterni nominis diuturnita,
« custoditur. *L.* 220. *et L.* 195. §. *f. dig. de verb. signif.* et cum
« quibus est una caro, ut proinde parens contra stimolos naturales
« faceret, si filiorum tutelam subire renueret. *L.* 36. §. 1. *dig. de*
« *excusat. tutor.* si enim, *Platone teste*, animalia quoque bruta pro

« suis fœtibus acriter dimicant, illosque defendunt, multo magis ho-
« mines naturali ratione præditi suos liberos protegere, et tueri
« debent ».

(26) Bohemer. *ad* Carpzov. *part.* 1. *quæst.* 30. *obs.* 2. « Quod su-
« pra dixi, vix defensionem existere, cui non aliquid vindictæ ac ul-
« tionis mixtum sit, potissimum in hæ specie verum est. Sed hæc
« vindictæ particula plerumque obliteratur *primo* defensionis statu,
« seu in quo læsus *ab initio* constitutus fuit, qui dum innoxius, et
« omni vitio destitutus est, ob intimum cum actibus *subsequentibus*
« nexum, efficit, ut dandum aliquid sit *præcipitantiæ* quoties in fuga
« lethalis noxia fugienti illata. Nam, quum difficilimum sit, justis-
« simum dolorem temperare non potest aliunde, quam ex *imbecil-*
« *litate* humana quæ meram *culpam* continet, quicquid vitiosi emer-
« serit provenire. Quæ ratio efficit, ut puniendus quidem qui alte-
« rum hoc rerum statu trajecit sed *lenissime* quantumcunque occi-
« dendi intentionem ipso cædis momento habuisse perhibeatur etc. »

(27) Cremani *De jur. crimin. lib.* 3. *cap.* 30. §. 7. « Quibus tum
« illud magistratus decretum affine est, quo ipse declarat — *non*
« *esse locum ad procedendum ex præsentibus actibus* — tum proxime
« accedit *absolutio ab observatione judicii* quæ usurpatur, cum ex.
« gr. certum est a Milione fuisse Clodium occisum sed incertum,
« dolo ne, an imprudentia casu necessitate id factum fuerit ».

ACCUSA

DI

ESPLOSIONE CON OMICIDIO

IN

INVASORE DI R. BANDITA

AGL' ILLUSTRISSIMI

SIGNORI PRESIDENTE, E AUDITORI

SEDENTI NELLA R. RUOTA CRIMINALE DI FIRENZE

Una trista e lacrimevole azione avvenne, nella mattina del dì primo ottobre 1837, nell'alveo del fiume Serchio, là dove le sue acque scorrono tra la R. tenuta di San Russorio e la tenuta di Migliarino, e rendono tributo al mare.

Sebben si tratti d'azione sventuratamente *storica*, e non *drammatica;* pure, per le circostanze le quali ritardarono la scoperta della sua vera causa, e tuttora ritardano quella d'uno de' suoi principali protagonisti, ella ha in molto carattere di drammatica: perlochè una gran parte dell'interesse che ella risveglia non permette di abbandonare, nel narrarla, la regola del *colorito locale*.

La qual regola tanto più in questa causa è necessario osservare, in quanto che,

Per una bizzarria dell'accidente,

incontrasi in essa il prodigioso fenomeno che le due opposte rive del fiume, divenute vocali, parlano sul fatto medesimo un diverso, ed inconciliabil linguaggio; simili alla statua di Mennone che gli antichi ammirarono nella Tebalde, la quale al sorger del sole emetteva suono armonioso; volgendo il sole all'occaso, e nelle acque del mare tuffandosi, la statua diveniva muta: il suo silenzio col sorgere della notte facevasi compagno a quello della natura (1).

Due vaste tenute giacciono sulle due opposte rive del fiume. La tenuta di Migliarino, proprietà del Principe Bor-

ghese, occupa la riva destra: la R. tenuta di San Russorio, proprietà de' Granduchi Toscani, signoreggia la riva sinistra.

Amendue le tenute sono bandite regie riservate al dritto privativo di caccia del Principe, imperante supremo in Toscana.

Amendue le tenute sull'una e sull' altra riva si estendono fino al mare, la spiaggia del quale è dall' una e dall' altra per lungo tratto occupata. Nelle grandi commozioni marine il flutto decumano giunge presso alle selve, che antiche e folte cuoprono colle lor chiome l'una e l'altra tenuta.

Albergano nella tenuta di San Russorio, e vi hanno permanente e grata stazione daini, cignali, lepri, fagiani, riservati ai divertimenti del Principe; e se licenze di caccia si danno per la tenuta di Migliarino, l' effetto di queste licenze non si estende alla facoltà di uccidere quadrupedi, o uccelli che non emigrano. I soli aquatici sono esposti alle mire ed ai colpi de' cacciatori.

La estensione della tenuta di San Russorio, confinata dall'Arno, dal Serchio, dal mare e dalla coltivata campagna di proprietà private dalla settentrionale sua parte, è più una provincia che una tenuta. La tenuta di Migliarino, confinata dal Serchio, dal mare, dal lago di Massaciuccoli e dal padulo di Vecchiano, è anch' ella di vasta, se non di maggiore, estensione.

I fiumi e i laghi che le costeggiano, e le dividono somministrano facilità ai clandestini, e furtivi ingressi di chi o amor di caccia (più forte quanto più è vietato l' esercitarvela), o speculazione alletta ad entrarvi.

Vegliano alla cura e custodia delle due tenute Guardie di questo nome, o Campaj custodi de' prodotti del suolo, o Bestiaj incaricati della custodia del bestiame, che sciolto vi pascola, e vi si moltiplica: sebbene non distinguansi, come con esatto terminologie gli distinser gli antichi, in *Aipoloi* o capraj, in *Poimeni* o pecoraj, e in *Bucoloi* o bifolchi, dai quali, come più illustri, s'intitolarono i canti pastorali *Bucoliche*, come osserva Donato nella vita scritta da lui di Virgilio.

Le Guardie della tenuta di San Russorio procedono armate. Le distingue stemma Granducale al cappello, il quale

stemma però è pur portato come segno di attenenza al regio servizio, da Campaj e Bestiaj.

Le Guardie della tenuta di Migliarino procedono armate, ma senza stemma al cappello. L'uso delle armi è appo loro subordinato all'assenso Regio, ed una delle loro attribuzioni è quella di guardar la tenuta dai trasgressori di caccia; al che ordini, che immediatamente dal Principe emananó, gli autorizzano.

Le pene delle Danaidi, quella di Sisifo sono un nulla al paragone di quella di Tantalo; il quale, assetato, ha l'acqua alle labbra; e se a sorbirla le labbra abbassa, gli fugge. Sembra che la mitologia abbia voluto dare una specie di traduzione degli effetti angosciosi di questa orribile pena in quella di Prometeo, che ha il rinascente fegato lacerato dal rostro dell'avvoltojo.

La tenuta di San Russorio, ricca di salvaggiume, è presso a popolata campagna, a popolati subborghi ed a popolosa città. Ella è pe' cacciatori, che molti sono all'intorno, l'acqua alle labbra di Tantalo, avidi sempre di entrarvi e cacciarvi.

Le Guardie di San Russorio passano per dovere del loro uffizio il Serchio, perlustrano la tenuta di Migliarino, e *guardano* le *Guardie* di quella tenuta o perchè non vi esercitino la caccia, o perchè non colludano co' trasgressori.

Rare sono le abitazioni nelle due tenute. Ermi e solinghi vi sono i boschi, le paludi, le pescine, i galanchi, gli sterpi, dai quali i luoghi prendono il nome loro. La notte vi stende sopra più cupe e più terribili le sue ombre.

Le Guardie, i Campaj sorgono, quando più folte sono le tenebre, dai loro letti per vegliare sulla tenuta, e sorprendere i trasgressori, che spesso in bande ed armati la invadono; e la giustizia e la polizia hanno notizie autentiche delle aggressioni, e delle esplosioni dell' arme da fuoco, alle quali frequentemente le Guardie si espongono.

La vastità, la solitudine, il panico timore di que' luoghi aumenta in chi deve guardarli la opinione de' pericoli. La lontananza dai Tribunali fa nascere spesso la necessità di supplire colle forze private alla mancanza delle pubbliche. Le frequenti armate invasioni de' trasgressori, che gli esecutori di giustizia, a tempo avvisati, colla loro strategetica hanno

spesso arrestato in bando, rendendo nelle Guardie necessario il coraggio, lo spingono talvolta sull' orlo della disperazione, colla quale, specialmente negl' idioti, è sempre a contatto.

Un fragore di più esplosioni nella mattina del dì primo ottobre 1857, prima che il sole sorgesse a illuminare l'orizzonte, fu udito sul Serchio tra le due tenute, nel punto in cui giacciono l'uno rimpetto all'altro il calerattino detto *di Buffone,* pel quale le acque pluviali della tenuta di San Russorio sgorgano nel fiume, e il porto *del Lellone,* così detto dal nome d'un agricoltore della tenuta di Migliarino.

Due uomini guadavano il Serchio dirigendosi dalla riva sinistra alla destra del fiume. L'uno, e il più lontano dalla riva sinistra, apparve ferito nel dorso: gittò grido di lamento: non potè reggersi in piede, e stramazzato nell'acque fu dall'altro a stento fatto risorgero, e con l'ajuto di persone accorse tratto sulla riva destra, e posto sul letto dell'agricoltoro vicino, ove nel dì 8 ottobre miseramente cessò di vivere.

Sia pace al suo spirito: sia al suo corpo leggiera la terra: una lacrima di compassione la bagni. Adempito questo ufficio di umanità e di religione, la morte d'un uomo è per lo storico un fatto dell'ordine, o del disordine delle forze della natura: le sue parole mentre viveva sono per la critica una testimonianza, la quale ottiene, non dalla pietà che eccita il suo infortunio, ma dalle leggi della ragione, il grado di credibilità che nelle circostanze conciliasi.

De' due guadatori del Serchio era l'uno Domenico G....ani abitatore della tenuta di Migliarino, agricoltore in quella tenuta medesima, dell' età di anni trentasette per i trentotto: era l'altro Lorenzo T....zi, agricoltore domiciliato a Malaventre, parrocchia alla tenuta di Migliarino contigua, di anni trentuno.

Correva la stagione autunnale. È uso che in quella stagione le Guardie della tenuta di San Russorio hanno l'ordine di dar la caccia ai daini, per diminuirne la specie che a dismisura vi si moltiplica; alla qual caccia le Guardie muovonsi con fucili carichi a palla, projettile a quel cacciar necessario.

Potevasi verisimilmente credere, che la ferita nella parte postergale del corpo d'un uomo in mezzo del Serchio fosse stata l'effetto d' una deplorabile casualità. Una esplosione, o

più esplosioni simultanee verso un gruppo di daini lungo la riva del fiume potevano essere state dirette, ed una aver colpito, senza saputa dell'esplosore, quell' infelice.

Ma la verità si presentò, o credette potersi presentare, a distruggere questa benefica ipotesi della verisimiglianza: per la quale un uomo ferito in quell'ora intempestiva nel letto d'un fiume, in luogo disabitato, in prossimità di boschi, in mezzo a due tenute nelle quali poteano d' ogni lato venir le esplosioni, altro dritto nel proprio infortunio aver non poteva che ripetere il notissimo

Chi è cagion del suo mal pianga se stesso.

Tant' è. Spesso a distruggere un verisimil credibile apparisce una incredibile verità.

Il Fisco, in questo miserando caso, per meglio scuoprirla credè utile di trasferire il santuario della giustizia dal luogo ad esso destinato dalla legge in città, in mezzo alla tenuta di Migliarino. Colà furono prese le prime informazioni del fatto e delle sue cause.

Il ferito G....ani narrò, che levatosi di buon mattino nel 1.° d' ottobre, giorno festivo, ed unitosi al T....zi, s'incaminò con esso lui in traccia di pescatori suoi amici, da' quali sperava guiderdone di pesce: che, fatto proposito di varcare il Serchio onde aver più certo lo incontro, lo guadarono al caterattino di Buffone, perocchè in più basso punto non sarebbe stato tentabile il guado. E qui il T....zi (se pure è lecito mischiare alle triste cose le gaje), fa nascere in mezzo del fiume l' episodio d'un grosso pesce che guizza sotto gli occhi del G....ani, e il suo correre a prendere un legno onde mazzuolarlo e predarlo, contando certo sulla sua docilità ad aspettar d'esser preso, a guisa del celebre rombo dell'Adriatico, che aspettava l'onore di passar pasto alla tavola di Domiziano. Amendue i guadatori soggiungono, che in questo mentre si udì un numero di esplosioni d'arme da fuoco: vederonsi piovere le palle esplose nell'acqua del fiume, ed una in ultimo, disgiuntamente dalle altre esplosa, colpire il tergo del G....ani.

Amendue narrarono esser venute le esplosioni dalla tenuta di San Russorio: dai fucili di più Guardie riunite rivolte

contro di loro. Interrogati se si fossero nella real bandita introdotti, lo negarono: se fossero armati di fucile, il G....ani in principio disse esserne stato armato il T....zi; questi negandolo fino a tacciare il compagno suo di delirio, variò racconto, e depose essere stati amendue disarmati. Interrogati amendue sul motivo che avesse spinte le Guardie a quell'atto di non necessaria ostilità, manifestarono la loro opinione, che un antico rancore concepito dalle Guardie verso di loro per averle fatte punire di arresto arbitrario, ve le avesse determinate. Alla domanda se altri fosse stato presente al fatto, negativamente risposero.

Ma volle fortuna che quattro individui, due sulla riva destra, due sulla sinistra del Serchio, gli uni veggendo, gli altri veggendo in parte, e in parte udendo, potessero fornir la storia del tristo caso.

Giovan Domenico L....mi e Pellegrino C....chi aggiravansi clandestini nella mattina del dì primo ottobre, sul far del giorno, fra le vetrici che vestono la riva destra del Serchio, per tagliarle ad uso delle lor rusticali faccende. Essi udirono i colpi di fucile che partivano dalla sinistra riva: vi scòrsero le Guardie, riconosciute da loro per gli stemmi, in atto di esplodere.

Domenico P....lli ed Antonio D....ti, compagni nell'incaminarsi su per un arginello della riva sinistra del fiume, e per la tenuta di San Russorio verso la Cappella del Fortino allo sbocco del Serchio in mare per atti di religione, udirono le fucilate: intimoriti, in un cespuglio appiattaronsi: ascoltarono le voci ostili di alcune delle Guardie, non molto distanti tra loro: e dal lor nascondiglio le videro indi a poco passar loro d'appresso, dilungandosi dal male augurato loco, e le udirono insieme parlarne.

Ecco dunque sei storici del tristo caso, de' suoi principali attori, delle sue circostanze di tempo, di luogo e di modo, imparziali tutti, e aventi credibilità appoggiata alla testimonianza de' sensi.

Non è controverso, che il tristo caso avvenisse pochi momenti innanzi al sorger del sole. Non è da dire, che

Il primo albor non apparisse ancora.

Era il cielo sereno. Le poche, e leggiere nubi che qua e là in brevi e sottili strisce vi si scorgevano, cransi tinte del piropo che su d'esse spargevano i raggi dell' astro apportatore del giorno. La sua luce rendeva visibili gli oggetti vicini e i lontani.

Collocava il ferito l'avvenimento dopo l'alzarsi del sole, ma si correggeva poi in un suo secondo esame.

Queste sue variazioni frequenti annunziavano un mistero che egli voleva nascondere. Il suo confessor lo saprà. Nel campo Damasceno nacquero cogli uomini i primi peccati: nella valle di Giosafat tutti si scuopriranno.

Furono il G....ani, il T....zi, il L....mi, il C....chi, il P....lli e il D....ati concordi nell'asserire, che le esplosioni erano partite dalla tenuta di San Russorio, erano dirette verso il letto del Serchio, e partenti dai fucili di persone, che agli stemmi riconobbero per Guardie della tenuta: differirono solo tra loro nella causa di scienza, comechè diverse fossero le situazioni nelle quali trovavansi.

Più prossimi al luogo d'onde partirono le esplosioni, e scorgendo gli esplosori in faccia, furono i guadatori del fiume.

Il G....ani asserisce, che tra i sei e gli otto furono i colpi esplosi; che in egual numero erano le Guardie che esplodevano: che esplodendo l'uno dopo l'altro, l'ultimo che esplose fu quello che lo ferì; dandone i connotati col descriverlo « grande quanto lui, e perciò piuttosto alto, grossetto, con pantaloni di bordato lunghi bianchetti, o creduti da lui di bordato vedendoli biancheggiare: con cacciatora, non sa come, e col cappello nero in testa ».

Il T....zi col suo deposto coincide con quello del G....ani, se non che le Guardie sembravangli *dieci;* e, dando i connotati di colui che esplose l'ultimo, dice essere stato uno co' calzoni bianchi, con cacciatora di colore scuro, e col cappello nero in testa.

A Giovan Domenico L....mi le Guardie parvero nove o dieci: in branco tutte. Egli narra come le scariche furono sollecite in numero di otto o nove; che egli, come di tutti gli altri più prossimo, conobbe tra gli esplosori la guardia *Parrino* di stazione in Piaggerta, avendolo veduto o in atto di avere esploso, o in atto di volere esplodere, e descrivendolo

come vestito di roba scura, con giubba più scura de' calzoni, e con cappello nero in testa, senza incerato. Spiegò meglio le cose questo testimone nel suo confronto con quell'individuo, contestandogli di averlo veduto esplodere.

Pellegrino C....chi, altro testimone di vista, è meno preciso nella descrizione del fatto perchè collocato in distanza maggiore che non il L....mi. Fissò a nove o dieci il numero delle Guardie che esplosero, e allo stesso numero le esplosioni; e sembrò stabilire una differenza do' lor distintivi, dicendo aver veduto in alcune lo stemma, ma non poter asserire se tutti gli esplosori lo avessero.

I due individui, i quali inoltrandosi verso al Fortino allo sbocco del Serchio in mare, battevano un viottolo della tenuta, e giunti presso al caterattino d'onde sembra certo esser partite le esplosioni, ed udendole si appiattarono in un macchione, furono Domenico P....lli e Antonio D....ati.

Il P....lli narrò come, camin facendo, udì insiem col compagno una fucilata esplosa verso la volta loro, e intimoritisi si nascosero stesi per terra sotto un cespuglio; alla qual fucilata sette o otto altre successero, alcune l'una dopo l'altra, altre insieme, e dopo l'ultima udirono lo grida del ferito. Soggiunse poi, che, temendo che le esplosioni venissero dalle Guardie, restarono nel lor nascondiglio d'appresso al quale passarono ritirandosi, in numero di otto o nove, le Guardie, e tra loro del ferimento come di grande errore commesso parlando: se non che uno tra loro (ed a lui parve il M....lni) esprimevasi: « L'avete fatta bella; avete fatta una bella bravura! ma il mio degli schioppi è sempre carico ».

Il D....ati è, salvo alcune poche differenze, conteste col P...lli suo compagno di gita. Dal suo deposto si ha più esatta la cronologia delle esplosioni nella direzione del Serchio, delle quali le prime furono tre o quattro insieme, cinque o sei una dietro l'altra, e due altre staccate, essendosi udito dopo l'ultima il lamentar del ferito. Nel confronto, che successivamente questo testimone ebbe con Odoardo B....chi detto *Parrino*, gli sostenne in faccia d'aver udita poco prima delle esplosioni la sua voce gridare: « Figli di cani! tirate, se no tiro a voi altri », e lo vide esploder due volte.

Il confronto facevasi nel 30 novembre, e il Fisco, il quale

avea concepita forse qualche benevola simpatia per il B...chi, si mostrava incredulo a queste obiezioni: le screditava come serotine, e come mancanti di causa di scienza, supponendo fisicamente impossibile, che il D....ati dal suo nascondiglio vedesse il B....chi esplodere. Ma il D....ati, forte nella testimonianza de' propri sensi, sfidava (sebbene senza profitto) il Fisco a un esperimento locale onde stabilire o la verità, o la falsità del suo detto.

Ma il Fisco non accettava questa leale e franca disfida, forse perchè, avendo studiata la satira di Petronio, avea contratto un invincibile scetticismo contro alla testimonianza de' sensi. Infatti il satirico in un luogo si esprime

Fallunt nos oculi, vagique sensus.

Era nel critico ordine della ricerca tendente a stabilire il vero autore del ferimento, che si seguissero le tracce segnate da' sei testimonj mentovati qui sopra; le quali tracce, sebben tenui, nè bene e profondamente calcate, avevano una innegabile direzione contro al B....chi.

Una era la ferita: uno doveva essere il feritore. Per discuoprirlo nella caterva degli esplosori non era valutabile una causa di delinquere desunta da una trasgressione di caccia la quale investiva tutti egualmente, ed aumentava però anzichè diminuir la incertezza. Conveniva rintracciar la causa di delinquere in qualche specialità o di *precedente,* o di *carattere,* la quale ferisse alcuno particolarmente fra tanti.

Fra i precedenti pretendevasi di far valere una condanna del dì 11 aprile 1833, colla quale, a querela del G....ani e del T....zi, la Ruota Criminale di Firenze avea punite di carcere le Guardie di San Russorio per titolo di *carcere privato,* o arresto arbitrario.

Per far valere questa causa era necessario che il Fisco stabilisse, che gli esplosori erano i condannati da quel giudicato. Ciò non era provato allorchè il Fisco si appigliò a rigorosi espedienti; e fu escluso di poi. Formare un' astrazione del corpo morale delle Guardie, ed immaginare una solidarietà tra quelle del 1833 e quelle del 1837, è pretendere, che la causa d'agire ostilmente contro al G....ani e contro al T....zi dovesse considerarsi permanente nel corpo mo-

ralo ancorchè gl' individui ne fossero stati dal 1833 al 1837 cambiati, era un forzar troppo la naturale indole delle cose, e ammetter finzioni, che il dritto penale rigetta (2).

In una parola, il Fisco iniziò i proprj rigori non avendo la prova dell'esplosor feritore, e non avendo, fuor dell'avvenuta ferita, altra più solida prova delle esplosioni *contra hominem.*

Le esplosioni e la ferita, perchè i primordj della inquisizione speciale avessero base giuridica, e potessero promettere sodisfacenti scoperte, volevano essere illuminato dall'accertata causa di delinquere; ma questa causa restava sempre avvolta nella oscurità.

Gli aderenti al Fisco, zelanti a raccogliere, come la Fama,

I veraci rumori ed i bugiardi,

qualificavano il G....ani ed il T....zi come due incorrigibili trasgressori: gli dipingevano entrati con arme alla mano nella R. tenuta: sorpresi dalle Guardie nell' atto d'uccidere con colpi di fucilo un quadrupede.

Ma questa causa di delinquere nelle Guardie, alla quale sarebbe mancata sempre una proporzione coll'avvenuto delitto, sostenuta debolmente da due testimonj nascostisi nel cespuglio, i quali narravano d'una esplosione avvenuta sulla riva sinistra con direzione alla volta loro, era ruinata dalla negativa de' guadatori: dal concorde deposto di tutte le persone accorse alle grida del ferito, le quali dicevano essere stati il G....ani ed il T....zi veduti senz'arme, e dai testimonj interrogati sul tenore di vita del G....ani i quali escludevano non solo l'abitudine di trasgressore, ma anco quella di cacciatore, sostenendo che egli non prendesse il fucile che per cacciare i corvi dal podere, volatili dai giureconsulti assimilati alla tempesta e alla grandine, pel danno che alle raccolte inferiscono (3).

Mancando i precedenti necessari a dare idea del vero morale carattere dell' avvenimento, gli aderenti del Fisco, come barca senza timone, si gettarono in tutti i sensi, ed anco contrari tra loro, secondochè l'aura benefica de' delatori gli sospingeva.

Le ricerche più utili dello speciale sembravano quelle, le quali erano dirette a scuoprire l'autore del ferimento ne' *pre-*

cedenti e nel *carattere* degl'individui, i quali componevano la comitiva delle Guardie, dalle quali tenevasi per certo, che le esplosioni erano partite.

Spinti da questo vento, i navigatori fiscali furono per la forza de' documenti e degli atti gittati addosso alla guardia Odoardo B....chi, uno degl' individui dai testimonj già segnalati.

Il B....chi aveva servito come militare nella quarta Compagnia Real Ferdinando, di guarnigione a Orbetello. Il suo *razionale* (per abuso, e forse per error di scritto generalmente convertitosi in *nazionale*) richiesto dal Fisco, lo dipinge giovine dedito alle risse e alle offese, e sottoposto per eruzioni di questo vulcanico temperamento a punizioni frequenti.

Nè passando dal maneggio delle armi come soldato al maneggio medesimo come guardia dello Regie tenute, aveva il B....chi cangiato costume. Il Tribunale di Prato nel 1852 lo avea processato per offese, e vie di fatto (menzione delle quali fu omessa dalla diligenza solita de' copisti de' registri pubblici), essendone egli scampato per quietanza che gli sortì riportar dall'offeso.

Questo carattere del B....chi proclive alle vie di fatto e alle offese fu fedelmente delineato dai testimonj, i quali lo dipingono iracondo, prepotente, capace di esplodere contro un uomo come contro di un pioppo, e giungendo qualche testimone a dargli il titolo di carnefice.

I precedenti non hanno su questo individuo linguaggio diverso. Molti testimonj depongono delle sue jattanze a spavento de' trasgressori, vantandosi non avere egli la dabbenaggine delle guardie che lo precederono nell'uffizio: aver data l'anima al diavolo, aver fatto proposito di uccidere quattro contadini del Borghese, ripetendo che egli, novello Ercole, avrebbe saputo purgare le stalle d'Augia.

La corrente del *carattere* e de' *precedenti,* che investiva il B....chi, e seco trasportava gli aderenti del Fisco diveniva più furiosa e più rapida nel crescere delle pagine processali.

Fu provata la sua proclività ad esplodere furiosamente, e alla cieca, coll' essersi udito, che essendo egli una notte di stazione in San Russorio con altre guardie mentre la luna splendeva, viste alcune ombre muoversi in distanza a tiro

di fucile, impetuoso si alzò, disse ai compagni essere trasgressori, ed esplose inconsideratamente verso quelle ombre, le quali fu verificato da un de' compagni essere non di trasgressori, ma di cavalle pascenti in un prato.

Impinguavasi la storia delle abitudini del B....chi a esplodere temerariamente, e sul più leggiero motivo, coll'essersi reso noto come nel Marzo 1835, essendo in comitiva con altre guardie alla caccia delle volpi nella R. tenuta di Coltano, gli cadde di capo nel correre il berretto, che avea, di pelle di volpe. Restò il berretto, nel cadere, a piè d'un cespuglio. Altri sopravvenne, e scorgendolo lo credè una volpe rannicchiatasi per nascondersi: esplose, e lo crivellò. Tornato il B....chi indietro dalla sua corsa, e trovato il berretto crivellato dalla esplosione, proruppe, nuovo Salmoneo, in bestemmie: minacciò stragi e ruine; e sebbene gli fosse esibita la dovutagli indennizzazione, tal fu il suo furore, che spianò il suo fucile carico verso la persona che gli avea mal concio il berretto.

Altri depose che egli avesse pubblicamente inveito contro al G....ni come trasgressore abitudinario, e notorio, e che gli avesse presagita trista ventura, se lo avesse sorpreso nella tenuta.

Il L....mi, il quale vide questo B....chi da una riva all'altra del Serchio, lo descrive, almeno quanto al vestito, con connotati identifici a quelli co' quali il ferito avea procurato di designare il suo feritore.

Finalmente il G....ani, già certo del suo morire, disse a'suoi confidenti essergli stata dal B....chi lanciata contro la esplosione mortale, dichiarando che se non avea fatta di questa incolpazione consegna al processo, il suo silenzio negli atti era preordinato a vendicare da se medesimo la sua ferita, guarendo.

Questi particolari non sono da me notati perchè io intenda d'instruire una ragionata accusa contro al B....chi. Chiamato a benedire, non è mio avviso praticare il rovescio del profeta Balaam, il quale, chiamato a maledire dovette finire col benedire. Noto questi particolari per seguitare attentamente e criticamente l'ordito della tela fiscale, ed aver dritto poi di dolermi d'un ripieno a quell'ordito interamente contraditto-

rio, o tale per modo, che mentre l'ordito presenta lo speciale a carico d'un individuo, il ripieno lo esclude, e sostituisce a quello un individuo diverso. I quali prodigj, resi credibili dalla poesia del Ferrarese ne' castelli incantati, e per virtù del magico anello di Alcina, non possono aver credito in un secolo come il nostro, tutto critica e tutto rigor di ragione.

Non vi erano precedenti nè di *atti* nè di *carattere* contro al P....enti. Il M....ni, citato come testimone, negava il fatto da capo a fondo. Il P....enti era stato designato come facente parte della comitiva delle Guardie. Il Fisco non avea curato di conoscere quali, e quante esse fossero in missione nella mattina del primo ottobre, lo che poteasi per mezzo di testimonj evocati da San Russorio facilmente conoscere.

I tre soli indicati individui erano stati dai testimonj di vista riconosciuti. Una sola ferita indicava un sol feritore.

In questo stato di cose non saprei scernere con qual ragione il Fisco iniziasse col mandato di arresto *la speciale inquisizione* contro al P....enti, tale essendo il giuridico carattere di quel mandato (4).

Ma questa ragione di atto di tanta importanza vieppiù maggiormente si ottenebra, se si rifletta che i testimonj di vista non stabilivano con precisione il numero delle Guardie: non osservavano se tutti avessero le armi, se tutti esplodessero, se tutti avessero il distintivo del loro uffizio al cappello. Consta per un documento negli atti, che anco i campaj portavano il distintivo, e il M....ini osserva, che insiem colle guardie anco i bestiaj talvolta armati di fucile si uniscono. Era dunque sommamente incerto chi, escluso il B....chi, avesse esploso, e potevasi giustamente supporre, che un nuovo attore, non guardia, o guardia non conosciuta, avesse esploso.

Reca gran meraviglia che contro al M....ini, riconosciuto tra i componenti la comitiva, non facesse indizio di reità questa circostanza valutata come indizio contro al P....enti, non formando valutabile differenza tra loro il deposto del P....lli e del D....ati, i quali dicevano che il M....ini nel passar loro d'appresso gloriavasi di avere il fucile carico, e rimproverava la esplosione ai compagni: perchè questo preteso indizio d'innocenza tale non era nè nella *sostanza d'indizio,* nè nella *sostanza della sua prova:* non nella sostanza d'indizio perchè

l'aver il fucile carico, e rimprocciare la esplosione ai compagni *ex post facto,* come dicono, o *ex intervallo,* non escludeva che il M....ini esplodesse insiem cogli altri sulla riva del Serchio: non nella sostanza della prova, perchè i testimonj deponevano del *detto,* del *fatto* del M....ini non già, e d'un *detto* che egli avrebbe sostenuto come imputato in giudizio: perciocchè se il dire dell'imputato di non esser reo fosse prova della innocenza, bisognerebbe ammettere che il dire dell'accusatore che egli lo è, è prova della sua reità; conforme in un giudizio penale, a cui presiedeva, l'Imperator Giuliano, sono or più secoli, sagacemente osserva (5).

È per queste osservazioni inoppugnabile la direzione *suggestiva,* che contro al P....enti gli aderenti al Fisco impressero alla informazione processale.

Gli aderenti al Fisco agiscono per istinto. La inconsideratezza talvolta opera peggio della malizia. Chi non direbbe che in questo imperdonabile miscuglio d'un uomo come il B....chi gravemente indiziato del ferimento, d'uno come il M....ni indiziato come il P....enti eppur convertito in testimone, e d'uno come il P....enti avente dritto al par del M....ini ad esser citato come testimone eppur come reo catturato, i segreti istigatori del Fisco non abbiano ordita una preordinazione perchè il gravemente indiziato, impaurito dagl'indizj rivolti contro di lui, ponesse con una mendace ed interessata rivelazione il ferimento a carico di chi ne fu più innocente, e l'imputato colla veste di testimone dasse peso a quella rivelazione?

Sodisfo a un dovere penoso per il mio cuore: ma sacro per la difesa, che schietta e franca all'inquisito giurai.

Questa suggestiva preordinazione della tela fiscale, sia ella l'effetto d'una deplorabile fatalità, o sia l'effetto di qualunque altra si voglia cagione, vizia tutto il processo, e gl'imprime un carattere d'incredibilità, che chi lo dee risolvere non può disprezzare: essendo noto come tutte le suggestive preordinazioni producono l'effetto del non doversi neppur valutare la confessione del reo qualora egli la emettesse negli atti (6).

Le vie dell'errore sono per necessità piene di pentimenti. E si pentì il Fisco allorchè togliendo al M....ini la veste di testimone colla quale lo aveva citato, gl'indossò quella di reo non

d'altro titolo di delitto per certo, che quello d'esplosione e di ferimento.

Ma questa metamorfosi avvalorava la preordinazione suggestiva già impressa al processo. Il M....ini, vedutasi la toga sordida indosso, concepiva un interesse che non avea con quella di testimone, l'interesse a levarsela, e trovare nel P...enti un cappellinajo su cui collocarla.

I pentimenti del Fisco poterono essere innocenti, e sinceri. Ben altro che innocenti poterono essere le segrete vedute degli aderenti, i quali fornivano le fila alla tela fiscale.

La metamorfosi del M....ini da testimone in imputato giungeva *non motivata*, e improvvisa, più giorni dopo la sua carcerazione, la quale aveva titolo di esperimento. Ma l'esperimento era riuscito inefficace. Il M...ini, sebben giurato come testimone, aveva, comecchè incerto del destino della comitiva, di cui aveà fatta parte nella mattina del primo ottobre, e però come imputato, tutto l'interesse a tacere. Il rigor della carcere con titolo di esperimento del testimone sospetto mendace non si poteva più prolungare. Ma prolungavasi a piacimento convertendo il *testimone* in *imputato*. La tortura morale poteva disporlo a secondare le direzioni *suggestive*, che già aveva prese il processo.

La giurisprudenza della tortura ha le sue radici nel cuore umano. Ella si presenta all'animo come tentazione sotto tutte le forme, a tutte le coscienze si accomoda, e, insidiosissima di carattere com' ella è, s' insinua ne' cuori i più leali e più probi, e a suo grado gli volge.

Voglio io medesimo condannar queste congetture come sospetti; ma la tela processale deve correre come acqua limpida e pura, che lascia scorgere i più minuti corpi su i quali passa, o che seco trasporta. Fosse pur di nettare, o di miele Ibleo intorbidata quell'acqua, la difesa avrebbe dritto di rigettarla. La difesa ha dritto di averla come quella del fonte Clitorio d'Arcadia, che gli antichi supponevano sì nel suo genero verginale, che, bevutane, avevasi il vino e ogni altra fattizia bevanda in orrore.

Clitorio quicumque sitim de fonte levavit,
Vina fugit, gaudetque meris abstemius undis.
OVID. *Met. lib.* XV. *v.* 322.

Ma dalla chiamata del M....ini come testimone in giudizio, dalla cattura resa comune al B....chi e al P....enti, il processo nel suo progredire non era altrimenti pura e limpida onda scorrente per la sua natural forza di gravità. Un che di plastico e di fattizio vi si scorgeva: il suo corso non seguiva più la medesima linea, ma volgevasi addietro quasi pentito de' passi già fatti; e se stesso incontrando, se stesso quasi fuggiva. Sicchè potevasi dir di lui

Qual Meandro fra rive oblique e incerte
Scherza, e con dubbio corso or cala, or monta;
Quest' acque ai fonti, e quelle al mar converte,
E mentre ei vien, sè, che ritorna, affronta.

Continuavano a piovere a diluvio gl' indizj sopra il B...chi. Ma gli aderenti al Fisco non si contentavano d' indizj. Era esaurita sulla destra riva del Serchio la miniera de' testimonj. Potevasene sperare dalla riva sinistra, ove altri che Guardie non vi era? E tra le Guardie ritenute dal Fisco come attori nell' avvenimento si potevano, o si dovevano cercar testimonj? Se Paride, costituito sul monte Ida giudice delle tre Dee, le avesse accettate come testimonj onde dirimer la lite, che ne sarebbe avvenuto? Il pomo della discordia, anzichè coll'esser dato ad una dello tre sopirla, ne avrebbe suscitata una nuova, e più fiera, perchè l' interesse eguale in tutte ad averlo, avrebbe cangiate le loro testimonianze in pugnali, che avrebbero le une contro le altro rivolto.

Poichè gl' indizj contro al B....chi non contentavano, era pur duopo appigliarsi a una nuova tattica per ottenere una prova diretta.

Una leggo di Numa prescriveva che un accusato, contro al quale non esistesse titolo sufficiente a infliggergli la pena dalla legge prescritta, ottenesse la sua liberazione, offrendo un ariete su cui la scure della legge colpisse (7). Il P....enti fu *l'ariete* sostituito per la legge di Numa al B....chi; e il M....ini arruotò la scure, che questi avea fornita, per immolarlo.

Il B....chi stretto, incalzato dalle contestazioni degl' indizj, che il processo forniva contro di lui, non potendosene libe-

rare col dedurre prove di falsità de' testimonj che gli fornivano: scorgendo che gl'improperj vomitati contro di loro non gli erano di giovamento: credendosi, come egli disse, e come poi ripetè più volte, sull'orlo della galera, dichiarò di voler finalmente manifestare la *verità*. Il Fisco tese avidamente le orecchie per ascoltarla. La verità, che il B....chi dichiarava voler manifestare, era la indicazione d'un feritore in sua vece; e questo feritore *vicario,* a lui *succedaneo,* fu il detenuto P....enti.

Bella verità invero! Non quella però che sta nel fondo dei pozzi, e cui gran fatica bisogna onde estrarnela. Ella era questa una verità di facile ritrovamento, anzi tanto più facile ad incontrarsi quanto più falso, e più screditato era colui dal cui detto volevasi attingere. Imperocchè se non v'incresca di penetrare o in una galera, o in un bagno, e vi facciate a dire che chiunque do' condannati alla catena indichi fra i suoi compagni un autor del delitto per cui fu condannato, otterrà la sua libertà, non vi sarà uno che non accusi chi più presto gli venga in mente, onde sottrarsi al gastigo sotto al quale si trova.

Infatti il linguaggio del B....chi tradotto suona così, e con questa traduzione il Fisco lo ha interpetrato: perciocchè gl' indizj, i quali militavano contro di lui, non furono più valutabili come indizj: restarono sulla carta ludibrio al vento che soffia, e il loro sorgere fu come quello del fumo, che a poca altezza si rarefà e si disperde. Avevano però prestato un utile uffizio. Dalla funzione di *provanti* contro al B....chi, erano passati a quella di *stimolanti* ad accusar la innocenza. Il Fisco faceva così buon uso della dottrina *stenica* del Brown.

Ma non s'esce impunemente dalla via del vero per gettarsi in quella d'apparenze, che più i nostri desiderj lusingano. È istruttiva, e antica la favola del cane, il quale passando il fiume col pezzo di carne in bocca, illuso dall' imagine che ne scorge nell'acqua, si lascia cader di bocca la carne vera per azzannare la imaginaria. Non muovano il riso però gli aderenti del Fisco, potendo avvenire che lor si addicesse il dettato non meno istruttivo, ed antico,

. . . . . *Quid rides? Mutato nomine, de te*
Fabula narratur.

Qual valore il Fisco ha inteso di dare alle vane parole del B....chi contro il P....ti, allorchè disse, esser egli stato l'ultimo a esplodere, essere il G....ani caduto allo strepito della prima esplosione? Quale appoggio il Fisco ha inteso dedurre alle vane parole del B....chi dalle non meno vane, sebben pronunziate in tuono di missionario, di Giuseppe M....ini?

Mi piace di considerare le parole dell'uno e dell'altro rimaste sole, e come di chi bociò nel deserto, in processo, nel triplice punto di vista

1.° Della personale credibilità d'amendue.

2.° Della intrinseca credibilità del lor detto.

3.° Del critico, e giuridico effetto delle lor ciance, quando pure niun difetto o di *persona*, o di *detto* fosse da opporre a que' due istoriografi della menzogna.

I. Il B....chi non è testimone, perchè il Fisco non lo ha adibito come tale, nè gli deferì giuramento (8). Egli non è correo, perchè il Fisco non lo ha come tale, quanto al ferimento, investito col suo libello (9).

Per tal modo il detto del B....chi non ha carattere nè di *testimonianza*, nè *d'incolpazione* di correo. Non è da spendere inutilmente il tempo per combattere la fede d'un testimone. Non è da sudare per trarsi d' impaccio dalle gravi questioni che si agitano sulla credibilità della incolpazione del correo, e del complice del delitto confessi, ai termini della *L.* 17. *cod. de accusat.*

Che resta dunque alla personal qualità del B....chi, quanto alle sue pretese rivelazioni sullo speciale del ferimento a carico del P....enti? Resta a lui la qualità d'uomo, non che interessato ad esonerar se medesimo, spiccante il salto che la volpe fece sulle corna dell' irco sè dal pozzo salvando, e il balordo lasciandovi,

Homo in periculum simul ac venit callidus,
Reperire effugium alterius quærit malis.
Phædr. *Fab.* ix. *lib.* 4.

Il M....ini *testimone*, e *imputato* per le cure del Fisco, non

è realmente ne l'uno nè l'altro. Come testimone negò e replicatamente negò la interessenza, la esplosione ed il ferimento, e divenne spergiuro. Come imputato denunziò feritore il P....enti, dando a' proprj detti vernice della religione che egli aveva già violata. Ma denunziando come imputato non denunziò come correo perchè scolpato dal Fisco, e per il titolo della esplosione, e per quello del ferimento. Lo spergiuro di cui il M....ini erasi reso debitore nel suo primo esame del 14 novembre e ne' successivi, lo convertiva bensì in imputato di questo titolo di delitto, ma non permetteva che egli fosse costituito imputato per il titolo della esplosione e del ferimento. Lo spergiuro, facendo nascere la necessità di dirigere contro di lui una speciale inquisizione diversa da quella per la quale era stato iniziato, e condotto fino a quel giorno il processo, ne resecava il M....ini, e ne costituiva una specie di corpo ad esso straniero. Nè era dato alla onnipotenza fiscale di far del M....ini nel processo medesimo ora un testimone, ora un imputato, e da imputato convertirlo poi in testimone di nuovo, come il personaggio della metamorfosi or maschio or femina, secondochè talento ne avesse

Modo vir, modo fœmina Scython.

Potrei dichiarare, non esser mio ufficio il misurar la fede personale d'un uomo, col quale la causa non ha più relazione giuridica di sorta alcuna. Pretendere di obbligarmivi sarebbe lo stesso del volere ch' io per difendere il P....enti dovessi parlar de' Pigmei d'Omero, o de' Trogloditi di Erodoto, facendo un viaggio per la estremità dell' Asia, o per quella dell'Affrica.

Laonde io ne parlo come d' una mera curiosità, come il Guadagnoli parlò dell'uomo pipistrollo abitator della luna. Il M....ini, divenuto *anfibio* tra il testimone della esplosione e del ferimento, e l' imputato dell' uno e dell'altro delitto, qual linguaggio potrà parlare? Se d' uomo divenuto una pietra, l'ascolterò come gli antichi ascoltarono il linguaggio della pietra *siderite* o *ofite,* e quello delle pietre *betili*. Ma come uomo, divenuto animale anfibio, la mitologia non che la storia non conosce in esso neppure il linguaggio del montone dal vello d'oro, il quale aveva il dono della parola e del volo.

Il più certo e determinato carattere del M....ini è quello d'individuo spergiuro, ed ipocrita.

E quel d' ipocrita, come d'uomo senza colore e senza carattere, spiega il suo vario linguaggio nel presente processo.

Se tu l'odi contro al P....enti discorrere, ti rammenti quel dell'Ariosto

E parea Gabriel che dicesse ave.

Egli ha lo stile d'un Ferraù convertito, di quel Ferraù che da donnajolo trasformatosi in eremita, eccita la meraviglia di Ricciardetto, allorchè gli soggiunge

Costerà caro a queste pastorelle
Il cercar funghi, e andar per questa via,

con quel che segue, e che qui non è decente ripetere. Ed in fatti costui si fece chiaro per le libidini esercitate prepotentemento da lui nella tenuta di San Russorio, là

Dove de' boschi è più l'orror profondo,

e ne fu assolto non per titolo d'innocenza, ma per quietanza della stuprata, e del suo genitore.

I talenti, e il frasario del pulpito in una Guardia svelano un uomo, il quale, predicando a ventre pieno il digiuno, vuol salvarselo a ogni timor di pericolo. È in questo incontrovertibile moral carattere del M....ini la spiegazione del rovesciarsi ch' ei fece contro al P....enti.

Il B....chi è dipinto da tutti come uomo a cui la vendetta ispira sanguinarj e micidiali progetti, per il quale fucilare un uomo e fucilare un tronco d'albero è la cosa medesima. Otto furono le Guardie attrici in questo deplorabile processo: A niuna tra sette fu attribuito carattere violento, e pronto a spargere il sangue. Al solo B....chi è questo carattere attribuito, o tra le Guardie era noto.

Non v' ha gento del morire più paurosa che gl' ipocriti. I bacchettoni hanno sulle labbra gl' interessi dell' anima, ma hanno fitti nel core quelli del corpo: sembrano aver sempre gli occhi rivolti al cielo, ma non è da temere che caminando avvenga loro, como al Greco filosofo, di cadere, non badando ove va il piede, in un pozzo.

Non vi dispiaccia di esaminare come il M....ini dalla negativa passa alla rivelazione contro al P....enti, non rivelazione di santo, ma rivelazione di mondano, colla divisa descritta da Orazio per tutti i suoi pari,

Securus fio, et mersor civilibus undis.

Gli è contestato, che il B....chi narrò come il fatto del ferimento avvenne. Che risponde il M...ini? Volere che il B...chi esponga colla propria bocca il fatto alla sua presenza. Se il fatto era vero in tutti i suoi particolari, che importava alla confessione di verità d'udirne il racconto dal detenuto B...chi? Era dunque la forza del *detto* di costui, non quella del *vero*, che obbligava il M....ini a parlare. E che mai dava al detto del B....chi questa forza misteriosa, ineffabile? Il suo carattere, e il terrore che nell'animo ne aveva il M....ini. Nè costui poteva ignorare essersi sparsa voce che egli fosse cogli altri armato, e avesse esploso, e che il T....zi, più in grado di tutti gli altri testimonj a distinguere gli esplosori, andava dicendo, come poi disse nel suo secondo esame del 18 novembre, essergli paruto che il M....ini fosse stato l'ultimo a esplodere.

Quindi due sentimenti di prepotente carattere spingevano al pulpito il missionario a predicare contro al P...enti: il timore dell'ira vendicativa del detenuto B....chi, e l'interesse a lavarsi dall'indizio, che contro di esso forniva il testimone T...zi.

Laonde esaminata la personale credibilità del M....ini, ella è di peggior condizione di quella del B...chi. Questi era spinto ad incolpare il P....ti dall'interesse di esonerar se medesimo: quegli eravi spinto da un interesse simile, e più dal timore, che dagli antichi fu detto essere imperiosa cosa.

Ed un terzo motivo di personale incredibilità sorge contro al M....ini dalle izze, e dai dissapori già vegliati tra lui e il P....enti, de' quali parla in più luoghi il processo, ove è da notare la ipocrisia del suo linguaggio inverniciato di evangelica unzione, allorchè dice d'aver taciuto per carità verso un giovine come il P....enti, carico di famiglia. No, no: ritiri pure costui la sua tenera compassione. Non la vuole il P....enti, e lungi la rigetta da sè, memore del

Timeo Danaos et dona ferentes.

Quell'untuoso Magriniano linguaggio era mantello al pugnale, con cui si voleva dare al P....enti più sicura, e più profonda ferita.

Platone si contentava di udire il linguaggio d'un uomo per apprezzarne il morale carattere: facil fatica perchè, come dopo osservò il grande Leibnitz, il linguaggio è lo specchio dell'anima. Meglio assai disse chi osservò come un uomo è tutto nel suo personale carattere; e che, conosciutolo, era inutile udire come egli parlasse. Giove avea convertita una gatta in donzella. Taluno se ne invaghì, e le dette la mano di sposo. Era il dì delle nozze. Sedevano a convito lauto i commensali. La sposa faceva gli onori della tavola. Una voce grida esservi sotto la tavola un topo. Il carattere di gatta si manifesta, e la sposa rovescia la seggiola, si scompiglia, e corre per terra carpone per prendere il topo.

Naturam expellos furca tamen usque recurret.

II. Non è dunque da sperare, o da credere, che le parole del B....chi e del M....ini possano far dimenticare i difetti, che essi presentano nella *persona*.

Giova distinguere ciò che hanno di speciale i detti dell'uno e dell'altro, e ciò che hanno di comune tra loro.

Il B....chi nelle sue pretese rivelazioni affetta d'esser minuto: indica le circostanze più particolari della partenza della comitiva delle Guardie di Piaggerta verso la bocca del Serchio, e del loro ritorno in Piaggerta. Egli si sforza di dare con queste minuzie una vernice di maggiore credibilità al proprio racconto: ma a sua grande sventura egli è come quegli che cade nella fossa, che da se stesso ha scavata. In tutte le artificiose quisquilie del suo racconto è rimasto solennemente smentito.

Lo fu nella narrazione dell'incontro de' pescatori di Viareggio presso al galanchio, che attraverso un caterattino sgorga le acque della tenuta nel Serchio: lo fu nel racconto della interpellazione fattagli da un ragazzo al pozzo di Piaggerta sull'oggetto della sua gita notturna: lo fu nell'altro racconto d'essere stato insiem cogli altri veduto dalla famiglia M....anti prender le briglie, sellare i cavalli, e partirsi dopo l'avvenimento.

Le due più audaci asserzioni del B....chi sono: I. che il P....enti nell'atto stesso dell'avvenuto ferimento si gloriasse di esser egli stato il feritore; II. che in una riunione delle Guardie al Ponte di Tassino, avente l'oggetto di concertar tra loro il silenzio sull'accaduto, il P....enti si conducesse, e fosse considerato come l'autore del ferimento.

Queste due circostanze quanto più erano formidabili per il P....enti, tanto più scuoprirono l'audace menzogna di chi si proponeva farsene testimone.

Lo stesso M....ini negò che il P....enti dopo la caduta del G...ani nel Serchio, dicesse « l' ho avuto io ». Fra sei presenti al fatto, il solo Luigi M....ti sostenne che il B....chi fu il primo a vantarsi d'aver colto il ferito, e che il P....enti soggiunse « no: l' ho colto io ».

Furono il M....ti e il B....chi posti a confronto tra loro. Le regole del confronto volevano, che il M....ti articolasse il primo il suo deposto a carico del B....chi. Il Fisco, che gli era già divenuto benevolo, ed avea meditata la sua scandalosissima scarcerazione, dette ad esso la iniziativa, certamente perchè fosse più coraggioso ad impugnare il deposto che lo aggravava. Ma le cose peggiorarono assai per questo beniamino del Fisco: perciocchè non solamente il M....ti sostenne, e confermò il proprio detto, ma mostrò di credere, che il feritor fosse lui, prendendo argomento a crederlo dal suo carattere, e dalle minacce, che precedentemente avea proferite.

Or come il Fisco, il quale avea nel deposto del D....ati la prova di queste minacce « *figli di cani! ec.* », non fu sollecito d'interpellare il M....ti, se le minacce di cui intendeva parlare, fossero quelle delle quali aveva il D....ati parlato? Bene augurata indolenza! Ella adagiavasi sulla legge di Numa, non riflettendo che sostituire la uccisione d'un ariete a quella d' un uomo non è lo stesso che sostituir l'innocente al colpevole.

Solo tre giorni dopo al confronto del M....ti con il B....chi il Fisco si rammentò del deposto del D....ati, e leggermente al M....ti lo contestò. E il M....ti in questo intervallo di tempo ebbe forse agio, o spontaneo o suggerito, per addolcire il proprio deposto, dicendo che il B....chi non nel frangente della esplosione, ma in tempo anteriore erasi dichiarato

« che trovandosi a qualche fatto, a qualche cosa, sarebbe stato il primo a tirare ».

Il racconto della segreta congrega al Ponte del Tassino non ebbe miglior ventura. È incerto se il M....ini vi si fosse trovato presente, o fosse andato in traccia di qualche ninfa di trivio, divenuta per esso una Driade, ne' boschi di San Russorio. Il solo M....ti depone, che in quella riunione fosse detto « sarebbe per il povero P....enti il peggio », al che questi tacque. Ma gli altri contesti dal B....chi citati, il C....ssi, Ferdinando T....ci, Giovanni T....ci, e Antonio R....belli impugnarono il detto, impugnarono il fatto.

Non è dunque provato, anzi è a luce di giorno smentito, che il P....enti, sia nel frangente della esplosione, sia ne'momenti immediatamente consecutivi, sia nel ritorno in Piaggerta, sia in una riunione avvenuta di poi, fosse mostrato a dito come l'autore del ferimento: perciocchè quanto ai discorsi tenuti nella gita di ritorno, lo stesso M....ini smentisce il B....chi e se stesso, confessando che egli e il P....enti clandestini si ritirarono, lo che fatto non avrebbe se egli lo avesse creduto il feritore.

Il solo M....ti asserisce, che il B....chi e il M....ini preconizzassero la lor cantilena forense. Ma v'è chi dice, che queste incolpazioni fossero proferite in tuono di scherzo negl'incontri reciproci tra le Guardie; e nulla vi ha di più certo in processo, della falsità completa delle asserzioni del B...chi in questo proposito.

Vuolsi vedere fin dove giunse l'audacia in costui? Ad onta del suo provato carattere, ad onta de' provati suoi pregiudizj in materia di violenze e d'offese, ad onta della provata sua proclività alle brutali esplosioni, ad onta delle minacce più volte proferite da lui, ad onta del fatto da lui confessato d'essere armato di fucile carico a palla insieme colle altre Guardie, d'aver fatta causa comune con esso, d'esser corso con esse allo strepito di un'esplosione creduta di trasgressore, ha osato d'impugnar la esplosione, e d'asserire che ne emesse immediata discolpa ai compagni: ricorrendo al perfugio, che egli sgrillettò ma il fucile non prese, smentito in tutto da tutti, e non essendosi curato il Fisco di stabilire la inverisimiglianza di quel perfugio colla prova, che egli maneggiava un fucile a due canne.

Venendo al M....ini domanderò io in primo luogo, qual ragione vi fosse di rincarare sulla causa di scienza fornita dal B....chi della ferita micidiale uscita dal fucile del P....enti, desumendola dall' esser egli stato l' ultimo a esplodere, ed essere il G....ani caduto all'ultima esplosione: col soggiungere di aver veduto il P....ti mirare all'uomo nel Serchio, esplodere, e l'uomo cadere?

L'episodio della mira e della caduta dopo la esplosione mirata non aveva formato soggetto d'interrogazione al M...ini, cosicchè quell'episodio assumeva carattere di *ultroneo* deposto, per questo solo motivo poco credibile: resultando le ultroneità non tanto dalla comparsa senza *citazione* in giudizio, quanto dal detto senza la *interrogazione* riconosciuta da tutti come atto sostanziale del giudizio (10).

Ma l'episodio presentava inoltre il carattere dell' *affettazione*. Quel mirar del P....enti era un ricamo, una rifioritura al lavoro di tappezzeria del B....chi; più modesto in ciò del M....ini. Era d' uopo della franchezza d' un *missionario* per produrla come ornamento retorico del sermone. Ma l' affettata retorica d'un testimone non è una buona guarentigia della sua credibilità, conforme la cognizione del cuore umano e la esperienza del fôro indussero i più assennati a notare (11).

La retorica alla immaginazione e al linguaggio delle passioni è giovevole, non lo è al criterio, e alla fedele dipintura del vero. D'onde avvenne, che il M....ini s'illaqueò in *variazioni*, in *contradizioni*, ed in *inverisimiglianze palpabili*.

Costui *variò* racconto nelle sostanziali sue parti allorchè in un luogo disse aver veduto il P...enti colpire perchè tirò l'ultimo, o in un altro disse averlo veduto colpire perchè mirò all'uomo nel Serchio. Prima disse che le altre Guardie, udita la esplosione di trasgressore, gli corsero avanti, lui indietro lasciando, ed esplosero; e poi soggiunge, che fu presso di essi, e potè vedere chi esplose. Ora disse che in quella confusione era difficile determinare ove chi esplose dirigesse una *botta*, ed ora, ad udirlo, fu in grado di stabilire che uno mirava, o dove mirava. Ora vi dice che in quella confusione non era possibile veder tutto, ed ora vi narra a minuto le circostanze incolpabili dell' inquisito. Ora vi dice che il P...enti fu l'ultimo ad esplodere, ora soggiunge che gli parve essere stato l' ulti-

mo. Queste variazioni mostrano un animo preordinato a inventare, non una mente che si fa specchio del vero (12).

Citerò tra le altre duo sole contradizioni, come scatenti nel deposto di questo ipocrita indefinibile.

Ammesso che egli, più tardo degli altri nel correre, rimanesse indietro agli esplosori; ed ammesso che le esplosioni partendo dalla riva del fiume cadessero in retta linea su i guadatori, conviene ammettere che il M....ini si trovasse al vertice d'un angolo lineare, la di cui base veniva formata dalla linea rappresentata dalle esplosioni. In questa posizione di cose il M....ini doveva trovarsi a una distanza pressochè eguale dagli esplosori e dai guadatori. Ora egli dice di non aver potuto distinguere i guadatori, di non aver potuto distinguere se avessero armi. E come dunque ha potuto distinguere chi tra gli esplosori ferì?

La più manifesta *contradizione* in che il M....ini s'illaquoò è quella, che nel sistema della sua narrativa esiste tra la sua opinione sul vero autore del ferimento, e le parole da lui nel momento stesso dell'avvenuto disastro dirette ai compagni. Egli aveva la certezza, che la esplosione del P....enti come dalle altre distinta, come mirata, come susseguita dalla caduta del G....ani fosse stata la feritrice; e con questa certezza nell'animo rimproverava il ferimento a *tutti*, ed escludeva dal rimprovero sè solamente, mostrando che egli aveva ancor carico il proprio fucile. Un testimone che sì manifestamente si contradice non merita alcuna fede (13).

Quanto agl'*inverisimili*, i quali tolgono ogni credibilità al suo deposto, convien distinguere quelli che sono propri a lui, e quelli che egli ha comuni col B....chi, del quale si costituì bersagliero ausiliario.

Il M....ini asserisce, che lo sparo delle armi fu quasi contemporaneo, e soggiunge d'aver veduto il P....enti mirare all'uomo in mezzo del Serchio. Gli otto armati, secondochè egli dice, occupavano uno spazio di braccia quattordici. Egli relativamente a loro inoltrati nella ripa del fiume, erà indietro. Egli non ha articolato in qual posizione restasse il P...enti relativamente a lui; se laterale, non avendo altri al suo fianco, o altri al suo fianco avendo; se gli esplosori formassero una linea regolare, o se alcuni di loro, relativamente alla ripa del

fiume, fossero avanti, ed altri indietro. Nel primo caso è impossibile, non che inverisimile, che un uomo laterale alla linea possa discernere come da ciascuno partano le esplosioni. Nel secondo è inverisimile che chi trovavasi innanzi volesse esporsi alle esplosioni di chi eragli dietro.

Ma concedendo al M....ini tutte le ipotesi: dandogli la facoltà di disporre a suo capriccio le Guardie, come il re dei diavoli gli dispose nel *Paradiso Perduto* di Milton per mitragliare le porte del paradiso: se, com' egli pur dice, le esplosioni furono pressochè simultanee, come è verisimile, che egli potesse notare separatamente, e distintamente dagli altri il mirar del P....enti? E gli altri non miravano al pari di lui? E gli altri non miravano verso al fiume? Come dunque questo impostore pinzochero ha potuto asserire che il P....enti, a differenza degli altri, mirò all'uomo nel Serchio?

Egli soggiunge con malvagia intenzione preordinata a nuocere al P....enti, che munito d'un fucile a due canne le esplose quasi contemporaneamente. Senza essere agguerriti nel maneggio delle armi è facile concepire, che due esplosioni contemporanee con un solo e medesimo fucile sono un atto pericoloso, al quale chi non abbia perduto il senno non si avventura per certo.

Ma gli altri corsero, ed egli rimase indietro, Martano ignobile di quell'audace falange, e si procurò così un accorto mezzo di ritirata qualora qualche infortunio fosse avvenuto. Ma era egli un capitano d' armata che con occhio di lince vigilasse i movimenti di una linea di battaglia? Egli restò là dunque a contemplare il caso

Spettatore indolente, e senza pena,
Come i casi d' Oreste in finta scena.

Or perchè corse cogli altri? Mostrò col correre che eguale

Sdegno guerrier della ragion feroce

riscaldava il suo animo. Egli dunque mirava ai trasgressori fuggenti, a vendicare il torto della violata tenuta. Or come in queste disposizioni d'animo confessate da lui col confessar di aver corso, potè in un tratto divenire immobile come lo Stilito sulla colonna, o osservatore scrupoloso come un astro-

nomo, che esamini il passaggio di Giove, o Saturno per una stella fissa del firmamento?

Imprudentissimo! griderebbe Cicerono nel suo sdegno oratorio. Tante parole furono da lui pronunziate: tante menzogne escirono dall'antro immondo della calunnia. I suoi detti inverisimili in ogni riguardo, sono in ogni riguardo una imagine viva, e parlante di falsità, giusta il noto dettato del Baldo « *Quod est inverisimile speciem habet falsitatis* » VERMIGLIOL. *cons.* 171. *n.*° 25, e come tali sono incredibili: *L. hac consultissima in fin. cod. qui testam. fac. non possunt.* CRAVETT. *cons.* 75. *n.*° 19. VERMIGLIOL. *cons.* 353. *num.* 10. 11.

Il B....chi e il M....ini hanno di comune tra loro l'asserziono che il P....enti fosse l'ultimo a esplodere, e che l'ultima esplosione fosso la feritrice.

Amenduo confessano cho tutto fu confusione in quel male augurato frangente, che i colpi andarono con grande rapidità nel lor cumulo. Ma la confusione cessa, la rapidità si rallenta quando si tratta di asserire cho il P....enti fu l'esplosore ultimo, e il feritore.

Certochè per farsi storico de' suoni che corron per l'aria è necessario un udito sopraffino, e non ordinario, d'una mente che si occupi di contarli. Tra i testimonj della riva destra del Serchio alcuni notano un'esplosione ultima alle altre, e alcuni non la notano.

I guadatori l'avvertono. Ma chi presta lor fede, quando spaventati già da una prima esplosione, dovettero avero la imaginazione atterrita e sconvolta? E l'ebbero, perchè se avevano il lor sangue freddo, il tuffarsi nell'acqua del Serchio o sparire era facil cosa. Come ad uomini che non ebbero senso comune per provvedere alla loro salvezza, so no vuolo attribuire un tanto squisito da avvertire, e numorare le esplosioni che si succedono?

Quanto ai testimonj che udirono, e non videro, le ripercussioni dell'aria in luogo ermo e deserto: presso a un fiume con ripe opportune a far eco: come prestar loro fede quando parlano d'una esplosione ultima, il cui suono può essere stato l'eco d'una che la precedè?

Passando dalla destra alla sinistra riva del fiume, lo condizioni di un'ultima pretesa esplosione, e dalle altre staccata non divengono migliori.

Fra setto individui armati di fucile, tutti d'appresso al P....enti, due hanno potuto notare che egli fosse l'ultimo a esplodere, e cinque non lo hanno potuto notare. Che significa questo? Ciò significa che cinque dicono la verità, o due mentiscono. O conviene che il B....chi e il M....ini provino d'esser forniti di un senso di più degli altri animali, come il pipistrello per le scoperte di Spallanzani, o debbono cuoprirsi di rossore la faccia, asserendo di aver veduto ed udito ciò che cinque non videro nè udirono.

Nè è da sofisticar qui col distinguere tra il testimone che *afferma*, e il testimone che *nega*, dicendo che più al primo che al secondo si dee prestar fede, conforme i criminalisti avvertono, il novero de' quali è notato da Farinacc. *Praxis crimin. tractat. de testibus quæst.* 65. *n.*° 255.

Distinguo un fatto, al quale i testimonj non ebbero parte, da un'azione, che fu a più persone comune. Che un fatto possa essere, comecchè indifferente a chi, allorchè accade, vi si trova d'appresso, da alcuni notato, e da alcuni no: dimodochè la negativa di questi non possa indebolire l'affermativa di quelli, di buon grado il concordo. Ma che in un'azione contemporanea di otto individui, mossi tutti dalla medesima causa d'impulso, gli uni d'appresso agli altri, facendo la cosa medesima, due possano distinguere il prima, e il dopo d'alcuno nell'agire, e cinque nol possano, questo è ciò che la critica e il senso comune non possono ammettere.

All'effetto che il B....chi e il M....ini potessero sostenere di aver veduto ciò che gli altri non videro, sarebbe necessario che essi allegassero una causa di scienza verificatasi in essi, e negli altri non verificatasi: sarebbe necessario che essi, invece d'asserire all'ingrosso che il P....enti esplose l'ultimo, e ferì, narrassero in qual situazione esplodendo il P....enti, relativamente agli altri trovavasi, per qual ragione fosse l'ultimo a esplodere, e in questa narrazione fossero perfettamente concordi: perciocchè quanto un fatto è più rilevante, ed avvenuto in circostanze di rapido, e tumultuoso carattere, tanto più il testimone, che ne depone come d'un avvenimento isolato, e facile a percepirsi da chicchessia, è tenuto a formare una causa di scienza circostanziata, e specifica, mancando la quale la testimonianza si presenta per se medesima inverisimile (14).

Il Fisco intento tutto a torre d'impaccio il B....chi, e ad illaquearvi il P...enti, ha chiamato a soccorso delle asserzioni del primo, e del suo ausiliario M....ini i deposti de'testimonj della riva destra del Serchio: circolo mostruosamente vizieso: perciocchè que' testimonj o dovevano esser credibili in tutto, o non dovevano esser credibili in nulla; e poichè essendosi ravvisati credibili in tutto il B....chi era il cognito autore del ferimento, i principj della equità e della giustizia non consentivano, che all' oggetto di esonerare il B....chi, ed aggravare il P....enti i loro deposti si accettassero in una parte, e nell'altra si rigettassero, contro la regola di cui *L. legatarius* 38. *dig. de legat.* 1. *L. neminem* 4. *cum seq. dig. de legat.* 2. §. *disponat: Authent. de nupt.* CARD. DE LUC. *de legat. disc.* 28. *n.*° 7. *et disc.* 43. *n.*° 2., specialmente all' effetto di far *variare* direzione al processo, del che niente è alle regole dei giudizj di più contrario (15).

Ho già toccato questo punto delicatissimo della causa. Ho mostrato che i testimonj della riva destra non poterono avere causa di scienza chiara e precisa per farsi storici del numero, e dell' ordine delle esplosioni. Parlai allora per costruire la verità. Or parlerò per difenderla.

Se il Fisco per sostenere contro al P...enti, che tra le esplosioni l'ultima potè dalle altre distinguersi, e che l'ultima fu che ferì, si propone di trar profitto dal deposto di testimonj della riva destra del Serchio, ha l'obbligo di conciliarli prima di tutto con quelli della riva sinistra.

La inconciliabilità degli uni e degli altri deposti è manifesta.

1.° I testimonj della riva sinistra dicono che il G....ani era un trasgressore notorio: i testimonj della riva destra lo negano.

2.° I testimonj della riva sinistra affermano che il G...ani e il T....zi si fossero introdotti nella tenuta: i testimonj della riva destra lo impugnano.

3.° I testimonj della riva sinistra dicono che il G....ani ed il T....zi meditassero di uccidere nel riservo regio un quadrupede, o cignale o daino che fosse: i testimonj della riva destra dicono, che i due individui guadavano il Serchio per profittare d' un arginello della tenuta di San Russorio, e in-

caminarsi verso il mare in traccia di pescatori, dai quali speravano aver donativo di pesce.

4.° I testimonj della riva sinistra asseriscono che il G....ani ed il T....zi fossero armati di fucile: i testimonj della riva destra giurano, che il solo T....zi avesse un pezzo di legno in mano.

Come, in questa posizione di cose, il Fisco ha potuto sperare di congiungere insieme una parte de' deposti de' testimonj della riva destra con una parte de' deposti de' testimonj della sinistra? Alla buon'ora se si trattasse di un' invenzione poetica, e non d'una tela giudiciaria, la quale tiene un uomo in prigione, e lo colloca sull'orlo della galera! E neppure nelle invenzioni poetiche simili arditezze sarebbero perdonabili

> . . . . *Pictoribus atque Poetis*
> *Quidlibet audenti semper fuit æqua potestas.*
> *Scimus, et hanc veniam petimusque damusque vicissim.*
> *Sed non ut placidis coeant immitia, non ut*
> *Serpentes avibus geminentur, tigribus agni.*

Il G....ani ed il T....zi dicono invero, come qui sopra osservai, che all'ultima esplosione l'uno di essi si conobbe ferito. Ma molti de' testimonj stabilirono il numero degli esplosori maggiore di quel che le Guardie narravano; indicarono alcuni esplosori col cappotto in dosso; dissero che alcuni di loro avevano lo stemma Granducale al cappello, lochè significa che altri non l'avessero. A norma di questi deposti è dato congetturare che altri, oltre le otto Guardie, esplodesse: che o ciò facesse senza essere dalle Guardie notato, o, se fu, tutte le Guardie abbiano avuto un grande interesse a tacerlo; e che l'ultima esplosione, che le Guardie in numero maggiore dicono non aver saputo distinguere dalle altre, divenuta la micidiale, da campajo o bestiajo, o altro non veduto o taciuto individuo partisse: il qual possibile opera l'effetto giuridico, che la costante negativa del P....enti di aver ferito non possa essere redarguita di falsità (16).

Questo numero maggiore di esplosori e di esplosioni è confermato dai testimonj P....lli, D....ati, L....mi, e C....chi.

Non è dunque nè sarà mai per sforzo d'ingegno lecito

al Fisco di trarre dai deposti de' testimonj della riva destra del Serchio appoggio alle bugiarde asserzioni del B....chi e del M....ini, congiurati a sostenere che il G....ani fosse dal P....enti colpito.

Sono tanto inconciliabili i deposti degli uni testimonj e degli altri, che referendosi a quelli della riva destra è forza credere che il B....chi fosse il vero, e solo feritore del G....ani. Il D....ati lo vide in atto d'esplodere, ed esplodendo due volte nell'atto stesso dello strepito delle esplosioni, e quando udì la voce lamentevole del ferito. Il deposto del D....ati è sostenuto da quello del L....mi, spettatore del tristo caso da una riva all'altra del fiume: sono questi due testimonj di vista: la lor causa di scienza è ne' loro occhi e non nelle orecchie, scorta fallace per distinguere dallo strepito il prima e il dopo delle esplosioni, e il gridar del ferito o dopo dell'una, o dopo dell'altra.

Segnius irritant animos demissa per aures
Quamquæ sunt oculis subjecta fidelibus.

Or come se il P....enti in situazione da segnalarsi, avesse sulla riva spianato, e mirato al G....ani, il D....ti e il L....mi che ben lo conoscevano, avendo veduto il B....chi non avrebbero lui veduto? Vengono dunque dalla riva destra del Serchio al P...enti altri soccorsi, e più validi: le ragioni d' inverisimiglianza del detto de' calunniatori della sinistra, i quali vorrebbero opprimerlo.

Ma l'argomento d'inverisimiglianza più grande de' racconti di questi calunniatori sorge dal loro silenzio sul vero autore del ferimento dopochè l'infortunio fu conosciuto. Perchè il B....chi e il M....ini non denunziarono subito il P....enti come l'autore della micidiale esplosione? Perchè tutti a una voce gridarono « fuggiamo, fuggiamo? » Perchè unanime fu il concerto di nascondersi alla vista di tutti? Perchè del pari unanime fu il sistema di dividersi, e farsi in luoghi diversi raggiungere dai loro cavalli? Perchè riunirsi per concertare il silenzio, e la negativa delle esplosioni? Perchè tutti uniti passando d'appresso al macchione ove il D....ati e il P....lli si nascondevano, parlar di causa comune, di comune cordoglio, di comune necessità, di comune pericolo? Tutto convince, che

impensato a tutti il ferimento comparve: che ognun riconobbe il possibile d'esserne reputato nel suo particolare l'autore; e si tenterebbe oggi far credere, che il P...enti lo fosse, e come tale fosse reputato da tutti! Le incolpazioni per intervallo di tempo si meditano. Le conquestioni immediate svelano il vero, e genuino stato dell'animo di chi le emette (17).

Tentò invero il B....chi d'insinuare, aver egli e col Capo-Guardia, e colla moglie conquestionato del P....enti come feritore, ma non gli riuscì di provarlo.

III. Fosse pure nelle tumultuose circostanze del caso un fatto a rigore determinabile, che la ultima esplosione dovesse dirsi opera del P....enti, e che le grida, e il cader del ferito avvenissero istantaneamente dopo a quella estrema esplosione. Sarebbe certo per questo che il P....enti fu il feritore del G....ani?

Se ne lusingarono il B....chi e il M....ini; e il Fisco, in ciò troppo credulo, lo pensò. Ma niente è di più lontano dal vero.

Credere che le grida di dolore immediatamente consecutive ad un' esplosione ultima tra più siano prova che la ferita sia stata da quell'ultima esplosione prodotta, presuppone che il dolore nel ferito immediatamente dopo il colpo è sensibile a lui. Or ciò non sussiste. È un fatto accertato da tutti i fisiologi, e da tutti gli scrittori di estetica ideologica, che il dolore della ferita non si sente subito che ella ricevesi, ma è necessario a questo sentimento un intervallo di tempo qualunque, nel quale l'animo del ferito faccia avvertenza alla fisica lacerazione del corpo; e questo intervallo di tempo talora è più lungo, talora è più corto, tale però sempre che durata di tempo sia: sicchè una distanza divida il momento della ferita dal sentimento del dolore, che ella produce.

Odasi a questo proposito l' insigne Cabanis. « Pour sentir, « il faut de l'attention, il faut aussi du temps. Les blessures « reçues dans une bataille ou dans une vive agitation, ne font « éprouver de douleur que lorsque les sens sont rassis. On a « remarqué que non-seulement un soldat blessé ne sentoit « rien au moment du coup, mais qu'il supportoit, sans presque « souffrir, les plus douloureuses opérations; et que les offi- « ciers, plus distraits par les combinaisons qu'ils sont obligés

« de faire, et l'intérêt plus pressant du succès, montroient « encore plus de constance ou d'insensibilité. Dans ma pre« mière jeunesse, je fis une chute de cheval, ou je me fracturai « les têtes des trois os du coude gauche, dont je suis resté « estropié; la contusion et le déchirement furent énormes; « cependant je ne sentis rien d'abord; la douleur ne vint qu'au « bout d'un gros quart-d'heure; ce fut en quelque sorte la « pensée qui l'appela. Montague ne souffrit point à l'instant « de sa chute; il fallut plus de vingt-quatre heures pour que « la fièvre et la douleur s'établissent. La nature avoit eu « besoin de çet intervalle pour reprendre l'équilibre » (18).

Non può dunque stabilirsi in tesi inconcussa, come i calunniatori del P....enti e il Fisco suppongono, che l'acclamazione di dolore del G....ani, avvenuta istantaneamente dopo la ultima esplosione, autorizzasse al noto argomento di logica necessità « *post hoc, ergo propter hoc* » di cui A. Math. *ad lib.* 48. *dig. tit.* 15. *cap.* 6. *n.*° 1., e sulla scorta di questo argomento concludere che l'autore della ultima esplosione fu l'autore della ferita. Bisogna al contrario supporre, che l'ultima esplosione come contemporanea alla manifestazione del dolore, non avesse ferito, ma una esplosione anterioro a quella e di qualche intervallo di tempo fosse stata cagione della ferita, lo che spiegherebbe (supponendo la esplosione del B....chi anteriore) come egli, abilissimo tiratore e di primo tempo, come i cacciatori si esprimono, esclamasse « l'ho avuto io ».

Ma no: non è lecito in tanta oscurità avventurar congetture. Il projettile feritore non era la magica freccia d'Abari, sulla quale costui, scoccatala appena, montava a cavallo, sicchè per tal modo vedeva il punto ov'ella col suo moto giungesse (19). Chi sa quale fra tanti projettili imprudentemente lanciati, aggiungesse il G....ani, e il ferisse! Chi sa, che il projettile scagliato a fior d'acqua non vi balzasse, e di rimbalzo colpisse quello infelice!

Quanto al P....enti, se il Fisco pretende che egli sia l'autore della ultima esplosione, il solo fisico possibile, che il dolore della ferita esiga un tempo qualunque per esser sentita fa mancare a suo carico il *materiale del delitto* (20).

Il Fisco obietta ad Ermanno P....enti nel suo libello, appog-

giato alla querela del Pubblico Accusatore che non parla di lui, il titolo dell'omicidio. Scolpato da questo titolo di delitto, egli non può esser costretto a scolparsi della esplosione. La sentenza che lo assolve dall'uno lo assolve ancora dall'altra, per la ragione che non trattandosi di due fatti separati, e distinti sebben connessi nel contesto di un'azione delittuosa, ma d'un solo e medesimo atto qual è l'omicidio per mezzo di esplosione, la sentenza che assolve dall'omicidio ha implicita l'assoluziono dalla esplosione. In fatti essendo la esplosione qualità aggravante dell'omicidio, l'una resta per necessità assorbita nell'assoluzione dall'altro (21).

Sarebbe dunque inutile della esplosione discorrere. Pure a chiarezza maggiore della innocenza dell' inquisito, poche parole anche su questa parte della causa soggiungerò.

Che il P....enti esplodesse, ed esplodesse nella direzione del Serchio non voglio impugnarlo. Ma esplodere verso un fiume non è esplodere *contro un uomo*. Il P....enti fu costantemente negativo sulla direzione del suo fucile contro i due fuggitivi. Se si eccettui il M....ini, che calunniosamente, e con manifesta contradizione con se stesso, come qui sopra fu osservato, lo stabilisce, niuno lo narra o l' afferma. Neppure il B....chi lo dice, asserendo soltanto, che il P....enti fu l'ultimo a esplodere, e il grido di dolore si udì dal ferito dopo la sua esplosione.

Ma tutto in questo processo convince, che il P....enti esplodesse bensì a intimorire i fuggitivi perchè si fermassero, o si arrendessero, ma non per ucciderli, e nemmeno ferirli, perchè il proposito di uccidoro e di feriro è incompatibilo col proposito d' intimorire; e i concetti incompatibili non stanno insieme, nè possono al reo obiettarsi (22).

I. Qual causa proporzionata a sì atroce misfatto potrebbe il Fisco discernero in lui?

Egli non era nel numero de' puniti per arresto arbitrario a querela del G....ani e del T....zi nel 1833, e non potè in quella punizione aver un motivo di vendicarsi, e d' incrudelire contro di loro. Egli non aveva avuti col G....ani incontri come ve gli aveva avuti il B....chi. Non era suo debitore del prezzo di un cano come lo era il B....chi verso del G....ani.

II. Niuno in processo parlò, como parlò del B....chi, d'ire

inveterate del P....enti contro al G....ani: di minacce, e propositi di sterminarlo se nella tenuta lo sorprendeva.

III. Il P....enti non fu mai, come apparisce essere stato il B....chi, solito ad infierire ed offendere. Che se alcuno insiem con altri lo calunniò di esplosione, e di ferimento, egli non ebbe, come il B....chi, bisogno della quietanza dell'offeso per essere dichiarato innocente.

IV. Niuno ha dipinto il carattere del P....enti, come molti testimonj dipinsero quello del B....chi, focoso, iracondo, proclive a prorompere in vie di fatto, e d'offese contro gli oggetti del suo furore. Niuno disse di lui, come un testimone narrò del B....chi, avergli udito vomitare la esecranda bestemmia di aver data l'anima al diavolo.

V. Il P....enti non esercitò mai, come il B....chi, il mestiere delle armi. La educazione cristiana, la quale abitua l'animo alla mansuetudine, all'amore de' nostri simili, alla pazienza, al perdono delle offese, ed alla vicendevole carità, non ebbe nel P....enti mistura di contrari principj. A lui la militar disciplina non insegnò, come potè insegnare al B....chi, essere il fucile nella man del soldato ciò che è la pialla nella mano del legnajolo, o la vanga tra le mani del contadino: esser l'esplodere contro un uomo, il quale temerariamente e ostilmente oltrepassa la linea di consegna d'un posto, la cosa medesima che cacciare la mosca dalla mensa del principe.

VI. Niuno tra i testimonj della riva destra del Serchio nella fatale azione del primo ottobre vide il P....enti, come vide il B....chi, in atto di esplodere verso il fiume.

E qui mi sia lecito l'osservare, che nel P....enti non furono necessarie le recognizioni alle quali fu sottoposto il B....chi; e che sebbene il vestiario, la corporatura, e l'altezza dell'esplosore, da cui si credè il G....ani ferito, fossero da lui esattamente descritte, la descrizione non quadrò al P....enti: percioechè prescindendo dal color de' calzoni, che quel de' suoi non potè dirsi, il G....ani disegnò nel feritore un uomo di grosse fattezze, e il P....enti si distingue per fattezze in tutto contrarie.

VII. Il P....enti non negò di aver detto dopo le esplosioni, e dopo la caduta del G....ani, « si è avuto ». Potrei ammettere, che egli avesse detto « l'ho avuto io », se ciò non fosse una

falsità del B....chi. La espressione è nell'alternativa « si è avuto » o « si è colto ». La espressione « si è colto » tanto varrebbe sorpresa per infortunio, quanto varrebbe voco di vittoria, e di vanto. La espressione « l'ho avuto » voco di vanto di non mancata esplosione, ancorchè si dovesse ammetter come uscita dalla bocca del P....enti, non concluderebbo come pretesa stragiudiciale confessione del ferimento, sia perchè referibile a un'opinione piuttosto che ad un fatto, per le cose avvertite qui sopra: sia perchè se si volessero valutar come indizj le millanterie converrebbe decapitare tutti i trasoni (e pochi non sono) del mondo, i quali senza coraggio di dar morte a una mosca, si gloriano di averla data ai mille Mirmidoni (23).

VIII. Se il B....chi con animo di esonerar se medesimo como autore del ferimento ne incolpò malvagiamente il P...enti: se un ipocrita pauroso, e d'animo già mal disposto contro di lui, non per emettere una verità, ma per non contradire al B....chi lo denunziò come feritore, cinque individui presenti al fatto, partecipi dell'azione, lo negano: Le regole dell'aritmetica son sufficienti per autorizzare a credere a cinque anzichè a due, senza bisogno di ricorrere a quelle della equità e della giustizia, le quali prescrivono, che a provar la innocenza d'un accusato i testimonj ancorchè mono idonei meritano pienissima fede (24).

IX. Nè titolo ad una punizione qualunque per il P...enti sarebbe la regola, che in fatto rissoso nel quale un uomo dai corrissanti fu ucciso, allorchè è certo che un di essi uccise, ed è solamente incerto chi sia stato l'uccisore tra loro, tutti debbono essere con pena straordinaria colpiti (25).

Non è più in tempo il Fisco a proporre questa regola, ancorchè concorressero nel caso i termini della sua applicazione, lo che non concedo. Quando fra otto individui sette sono stati dichiarati innocenti della uccisione, l'individuo che ne è solo accusato non ha più relazione di delitto, e però di pena cogli assoluti. Gli accusatori hanno *asserita* la uccisione come operata da lui. Quest'asserzione ponendo a suo carico lo *speciale* dell'omicidio, la *contestazione della lite* è in questi termini rigorosi di fatto. Gli accusatori dalla *certezza* implicita a questa asserzione non possono altrimenti

alla *incertezza* ricorrere. Ogni incertezza diviene allora argomento della assoluziono del reo, per la regola di naturale equità che ogni prova equivoca e dubbia è titolo di assoluzione per l'inquisito (26).

Signori! la sorte dell'accusato P....enti è già decisa dalla giurisprudenza, la quale per ciò che concerne il titolo dell'omicidio pose fuori di causa il B....chi. Se, rigettato il suo detto come quello d'interessato denunziatore, ponete su di una parte della bilancia della giustizia, della qualo avete la sacra missione, gl'indizj del ferimento che stanno *contro* al B....chi, e ponete dall'altra quelli che stanno *contro* al P....enti, o come Dante poeticamente si espresse,

Contrappesando l'un coll'altro lato,

vodrete, che il peso degli uni sta a quello degli altri como il peso del piombo a quello del fumo

Sine pondere habentia pondus.

La ragione dell'assoluzione del P....enti in questo stato degli atti è semplicissima, e di prima intuizione. Ella è quella che dice al buon senso d'ogni uomo, che la sorto del più debba essere per logica necessità la sorte del meno: od ogni buon raziocinio deve essero ammesso per l'assoluzione dell'Inquisito: come nel civilo giudizio si ammette per decidерlo a favoro del reo convenuto (27).

Sia lode alla fiscale equità. Altri direbbe, che la tattica processale volle favorito il B....chi, ed oppresso il P....enti. A Dio non piaccia ch'io la pensi così. Il Fisco fu provido, ma non parziale. Accolse, e registrò tutti gl'indizj, e tutte le provo, le quali stabilivano lo speciale del ferimento a carico del B....chi, e dimettendolo, e ritenendo in carcere segreta il P....enti, e rivolgendo contro di questi la obiezione dell'omicidio, agitato dal dubbio, che alcuno fra gli otto potesse per quel titolo di delitto subiro una pena qualunquo straordinaria, commiserando il caso, effetto non di malvagità, ma di sola imprudenza; e volendo l'assoluziono di tutti, assolse di

proprio moto il B....chi unicamente perchè più certa fosse l'assoluzione del P....enti, non senza prevedere con encomiabile sagacità, cho egli assolto dall'omicidio, lo sarebbe stato dalla esplosiono *contra hominem,* e la carcere da lui indebitamente sofferta avrebbe avuto sufficiente compenso in una assoluta, e plenaria liberazione.

Laondo ec.

Li 10 febbrajo 1838.

NOTE

(1) Tacit. *Annal. lib.* 2. *cap.* 61. Strab. *ap.* Rollin *Histoire ancienne, vol.* 1. *pag.* 40.

(2) Carmignani *Juris crimin. Elementa: ed.* 3. *vol. I. pag.* 80. §. 232. *in not.* « Fictiones jus civile recipit: jus vero criminale « facti veritatem tantum respicit etc. »

(3) Gebh. Feltman *Jus Georgicum de inclus. animal. aliisque rei agrariæ argum. cap.* 2.

(4) Clar. *Sentent. lib.* 5. §. *fin. quæst.* 3. *n.°* 2. Boehmer. *Observ. ad Carpzov. quæst.* 113. *observ.* 1.

(5) Libanius *De ulcisc. mort. Jul. n.°* 38. Gibbon *History of the decline and fall of the roman empire, chapt.* 35.

(6) Farinacc. *De reo contest. et convict. quæst.* 83. *per tot.* Clar. §. *fin. quæst.* 21. *vers. retenta*. Biondi *Opuscoli pag.* 63. §. 57. « *su tal proposito etc.* »

(7) Cicer. *In Topicis ad Trebat. Test. cap.* 17.

(8) *L.* 9. *leg.* 18. *cod. de testibus*.

(9) *L.* 3. §. 3. *dig. de libert. leg.* Ant. Math. *De crimin. ad lib.* 47. 48. *dig. Proleg. cap.* 1. *n.°* 11.

(10) Ant. Math. *De criminib. ad lib.* 48. *dig. tit.* 16. *cap.* 1. *n.°* 6. Renazzi *Elem. jur. crimin. lib.* 3. *cap.* 12. §. 12. « Absque « etiam nunc si non rogatus ultra surgat testis vehementem infert « in reum animi suspicionem ingerit, propter quam fides decidit « ejus testimonii ».

(11) Mascard. *De probationibus part. 3. conclus.* 1374. *n.*° 4.

(12) Farinacc. *Praxis crimin. tractat. de testibus quæst.* 66. *n.*° 8.

(13) Nell. *in tractat. de testibus n.*° 116.

(14) Ant. Math. *De criminib. ad lib.* 48. *dig. tit.* 15. *cap.* 4. *num.* 13. 14. Clar. *Sent. §. fin. quæst.* 56. *n.*° 22. Boehmer. *ad Carpzov. quæst.* 114. *art.* 8. Cremani *De jur. crim. lib.* 3. *cap.* 25. §. 10.

(15) Dolfi *Allegat. crimin. alleg.* 44. *n.*° 53. Card. Albitt. *Tractat. de incostant. in judiciis. Præfat. n.*° 27.

(16) Cephal. *cons.* 230. *n.*° 1. *lib.* 1. Mascard. *De probat. concl.* 1221. *n.*° 22. Grammat. *cons. crimin.* 19. *n.*° 3., *et cons.* 30. *n.*° 30. Boss. *tit. de fres. num.* 49. 50. *et* 134. Bertazzol. *cons. crim.* 140. *n.*° 10. Honded. *cons.* 509. *n.*° 14. *et seq. lib.* 1. Vermigliol. *cons.* 198. *n.*° 5. Farinacc. *lib.* 2. *decis.* 121. *n.*° 2. *vers. siquidem*.

(17) Dolfi *Allegat. crimin. alleg.* 52. *n.*° 53. Farinacc. *Prax. crimin. quæst.* 2. *n.*° 19. "

(18) *Note sur l'opinion des MM. Oelsner et Soemmering, et du citoyen Sue, touchant le supplice de la guillotine,* inserita tra le *Mémoires de la Société Médicale d'Émulation séante à l'École de Médecine à Paris, vol.* 1. *pag.* 288. *not.*

(19) Jamblicus *In vita Pythagoræ, pag.* 128.

(20) Vermigliol. *cons.* 13. *n.*° 3. Giurb. *cons.* 21. *n.*° 17. Calderon. *Resol.* 98. *num.* 41. 43. Bonfin. *Ad banuim. dit. eccles. cap.* 65. *Append. unic. n.*° 9.

(21) Gomez. *Variar. resol. lib.* 3. *resol.* 1. *n.*° 26. Farinacc. *quæst.* 4. *n.*° 4. Ant. Math. *De criminib. ad lib.* 48. *dig. tit.* 19. *cap.* 2. *n.*° 6. « Quærunt interpretes, si priore judicio, quo reus « absolutus est, ejusmodi criminis qualitas omissa fuerit, quæ id

« vehementer aggravare possit, an non eo casu reus repeti possit?
« Et respondent plerique recte, non posse ».

(22) Maur. Burg. *De mod. proced. ex abrupto cent.* 1. *quæst.* 48. *n.°* 3. Zuffius *De crimin. process. legitim. quæst.* 92. *per tot.*

(23) Ant. Math. *ad lib.* 48. *dig. tit.* 16. *cap.* 4. *n.°* 15. Renazzi *Elem. jur. crim. lib.* 3. *cap.* 14. §. 10. *n.°* 2.

(24) Farinacc. *Prax. crimin. part.* 4. *quæst.* 76. Renazzi *Elem. jur. crim. lib.* 3. *cap.* 16. §. 9. *n.°* 2.

(25) Noodt *Ad leg. Aquil. lib. sing. vers. ut dixi*. Poggi *Elem. jurispr. crimin. lib.* 3. *cap.* 3. §. 21.

(26) Guazzin. *Ad defens. reor. defens.* 29. *cap.* 1. 2. 3., *ed ivi i concordanti*.

(27) Surd. *De alim. tit.* 1. *quæst.* 44. *n.°* 12. Scaccia *De camb.* §. 1. *quæst.* 7. *part.* 2. *ampl.* 19. *n.°* 15. Barz. *decis.* 97. *n.°* 37. *et seqq.* Fontanell. *De pact. nupt. claus.* 21. *A. un. n.°* 20.

DUE QUESTIONI DI DIRITTO

AMBE PREGIUDICIALI

L' UNA ALL' INGRESSO, L' ALTRA AL PROGRESSO

DEL GIUDIZIO PENALE

DI PRETESA FALSITÀ

AVANTI

LA GRAN CORTE REGIA DI MESSINA

Correva il mese di maggio di questo presente anno: mentre io nella solitudine d'una campagna lontana della città, immerso in grave cordoglio per la feral malattia di nepote a me più cara che figlia, ebbi lettera da estero illustre collega nell'insegnamento pubblico, nella quale era io pregato a risolvere i due seguenti forensi problemi.

I. L'attore in falso incidente civile nel privato giudizio, stabilita in questo giudizio la verità del carattere redarguito di falsità col metodo della comparazione delle lettere, può in questo stato degli atti abbandonar quel giudizio, e, facendosi parte civile nel pubblico, promuover l'accusa di falso principale? Questa facoltà è in lui illimitata, arbitraria, comunque dal modo di esprimersi della legge tal potesse apparire?

II. Sorto il giudizio pubblico, e ridotto al silenzio il privato; avvenuta nuova, e replicata collazione di lettere, e stabilita di nuovo con questo mezzo la verità del calunniato carattere, sarà lecito alla Parte Civile chiedere, ed ottenere che il pubblico giudizio perseveri, per dare ad essa comodo ed agio di accumular congetture ed indizj da servir quasi di materiale fermentabile alla intima convinzione de' Giudici, ed ottenerne un fuoco fatuo di dichiarazione di falsità?

Privo allora d'ogni soccorso di libri: col solo ajuto del tatto pratico acquistato per lunga sperienza negli oggetti del dritto penale, e coll'animo profondamente angustiato, brevemente

risposi, essere stato il passaggio dell'attore nell'Incidente di falsità dal civile al criminale giudizio ed il suo nuovo tentativo in questo secondo giudizio, due mostruose sovversioni dell'ordine de' metodi giudiciarj.

Scampato (oggi 5 settembre) da mortale pericolo, e giacente contuso in letto (poichè l'anno 1842 doveva essere il più infausto della mia vita), riprendo la penna per dare svolgimento più ampio alle osservazioni poche, e rapide che io scrissi su i due divisati problemi: dando però nella non affatto tranquilla, e disagiata situazione nella quale mi trovo, questo parere « *Scritto così come la penna getta* », contento di rendere con semplicità e chiarezza dimostrato

I. Non essere stato in facoltà dell'attore nell'incidente di falso nel giudizio privato di cambiar veste in quella di parte civile nel pubblico;

II. Non essere in facoltà de' Giudici del giudizio penale di lasciar oltre trascorrer l'accusa dopo gli argomenti nati in questo giudizio della verità del calunniato carattere.

ARTICOLO I.

MANCANZA DI FACOLTÀ NELL' ATTORE IN FALSO INCIDENTE CIVILE A FARSI PARTE ACCUSATRICE NEL GIUDIZIO PENALE.

Il falso in scritte parole o *materiale* ed *intellettuale* in un tempo, o meramente *intellettuale* ch'e' sia, fingendosi titolo civilmente obbligatorio di chi si è proposto defraudare, trovasi di natura sua collocato sul confine che divide i due regni del dritto *civile*, e del dritto *penale*.

Il solo possibile che l'interesse ad impugnare una obbligazione legittimamente contratta tolga lo *scritto* dalla sfera di competenza del dritto civile traendolo a quella del dritto penale, ha dovuto render perplessi i Legislatori nel determinare la preponderanza reciproca di prerogativa dell'uno e dell'altro diritto.

La perplessità produsse la confusione, la quale nel dritto romano da cui il nostro moderno, specialmente nelle civili materie, or più or meno discende, è segnalabile in questa forse più che in ogni altra materia.

Fu dissidio tra i giureconsulti romani sull'assorbimento di un'azione penale nell'altra allorchè dal fatto medesimo due diverse azioni dalla legge caratterizzate nascevano, del quale dissidio dottamente, al suo solito, scrisse l'insigne AVERANI *Interpret. jur. lib.* 3. *cap.* 14.

Spenta sotto l'Imperatore Alessandro Severo l'aurea età de' Giureconsulti, e quasi al nulla ridotta la giurisdizione Pretoria dalle invasioni continue dell'autorità Imperiale, i Legislatori, più cospicui di porpora che di dottrina, ripresero quella materia, e vi compresero il delitto di falso, il quale, per le ragioni qui sopra accennate, reclamava una speciale circospezione.

Deesi al buon senso, ed alla giustizia dell'Imperator Costantino la *L.* 2. *Cod. Theod. ad L. Corn. de falsis*, nella quale si stabilisce che la obiezione di falsità debba discutersi, ed esaurirsi nel giudizio civile fino alla sentenza definitiva, ordinando al Giudice di tenersi in una perfetta imparzialità tra l'uno e l'altro litigatore: « *Cum in præterito is mos in judiciis servaretur, ut, prolatis instrumentis, si ea falsa quis diceret, a sententia Judex civilis controversiæ temperaret, eoque contingeret, ut imminens ACCUSATIO, nullis clausa temporibus, PETITOREM, POSSESSOREMVE DELUDERET, commodum duximus, ut etsi alteruter litigantium FALSI STREPITUM INTULISSET, PETITORI TAMEN, POSSESSORIVE MOMENTUM PROLATORUM INSTRUMENTORUM CONFERRET AUCTORITAS; ut tunc civili jurgio terminato, secunda falsi actio subderetur. Volumus itaque, ut primum cesset inscribitio: sed ubi falsi examen INCIDERIT, tunc ad morem pristinum, (quæstione civili per sententiam terminata) acerrima fiat indago argumentis, testibus, scripturarum conlatione, aliisque vestigiis veritatis. Nec accusatori tantum quæstio incumbat, nec probationis ei tota necessitas indicatur, SED INTER UTRAMQUE PERSONAM SIT JUDEX MEDIUS, nec ulla Quæ sentiat interlocutione divulget: sed tanquam ad imitationem relationis, quæ solum Audiendi mandat officium, præbeat notionem: postrema sententia, Quid sibi liqueat, proditurus* ».

Ma la *L. unica Cod. quando civilis actio criminali prejudicet et an citraque ab eodem experiri possit*, la quale ha nel Codice Teodosiano il diverso titolo *victum civiliter crimina-*

liter agere posse, rovesciò il savio sistema di Costantino. La forza prendeva il luogo del dritto:

> . . . . . *Mensuraque juris*
> *Vis erat.*

Il Legislatore, mal calcolando i principj de' vecchi Giureconsulti, stabilì il predominio dell' azione criminale sulla civile: « *A plerisque prudentum generaliter definitum est, quoties de re familiari, et civilis et criminalis competit actio, utraque licere experiri: sive prius criminalis, sive civilis actio moveatur (nec si civiliter fuerit actum, criminalem posse consumi): et similiter e contrario. Sic denique et per vim (de) possessione dejectus, si de ea recuperanda interdicto. Unde vi fuerit usus, non prohibetur tamen etiam lege Julia de vi, publico judicio instituere accusationem. Et suppresso testamento, cum ex interdicto de tabulis, exhibendis fuerit actum, nihilominus ex lege Cornelia testamentaria poterit crimen inferri. Et cum libertus se dicit ingenuum, tam de operis civiliter, quam etiam lege Visellia criminaliter poterit perurgeri. Quo in genere habetur furti actio, et legis Fabriæ constitutio; et plurima alia sunt, quæ numerari non possunt* (meglio era enumerarle, perchè lo specie citate non rilevavano): *ut, cum altera prius actio intentata sit, per alteram, quæ supererit, judicatum liceat retractari. Qua juris definitione non ambigitur, ETIAM FALSI CRIMEN, DE QUO CIVILITER JAM ACTUM EST, ETIAM CRIMINALITER ESSE REPETENDUM* ».

L' Imperator Giustiniano si mostrò vago di chiamare a nuova vita la massima del gius antico (non abbastanza inteso però nelle sue ragioni e ne' suoi effetti) « *De majori re ac pro inde de crimine prius quam de causa civili cognoscendum* »; e per aver egli, come pensò il Gotofredo, vagheggiata codesta massima, fu creduto aver abolita la legge di Costantino, alla quale realmente non dette luogo nel Codice pubblicato nel di lui nome.

Il Cujacio rimase titubante in questa questione; ma vi è motivo di credere che la massima di Costantino a Giustiniano non dispiacesse, se si consulti la *L. 22. Cod. ad L. Corn. de falsis,* in questi termini concepita: « *Ubi falsi examen* IN-

CIDERIT: TUNC ACERRIMA FIAT INDAGO ARGUMENTIS, TESTIBUS, SCRIPTURARUM COLLATIONE, ALIISQUE VESTIGIIS VERITATIS, nec accusatori tantum quæstio incumbat, nec probationis ei tota necessitas indicatur: SED INTER UTRAMQUE PERSONAM JUDEX MEDIUS, nec ulla interlocutione dijudicet, quæ sentiat: sed tanquam ad imitationem relationis quæ solum audiendi mandat officium præbeat notionem, postrema sententia, quid sibi liqueat proditurus ».

La materia de' pregiudizj che il giudizio civile e il penale possono vicendevolmente inferirsi, è rimasta titubante ed incerta anco dopo allo scoprimento recente delle Istituzioni di Gajo, ed ai tentativi dell'insigne Jourdan, troppo presto a danno dello studio del dritto romano tolto dai vivi, nello sue osservazioni al Toullier.

I Compilatori del Codice di procedura civile, sotto l'impero del quale ho motivo di credere esser nato il presente problema, parvero oscillare tra la legge di Costantino e la legge degl'Imperatori Valente, Graziano, e Valentiniano, la quale fa cruda mostra di sè nel Codico Giustinianeo. La prima loro tendenza argomentasi dalla procodura del falso incidente civile: la seconda dalla facoltà concessa all'attore nell'incidente di convolare al giudizio penale.

Ma questa facoltà è forse ella l'arbitrio, il quale non conosce confini, o è l'arbitrio circóscritto, e a meglio dire guidato dalle regole d'ordine e di equità, vale a dire col solo carattere che in esso esigon le leggi? *L.* 78. *dig. pro socio. L.* 58. §. 1. *dig. eod. L.* 137. §. 2. *dig. de verbor. obligat. L.* 4. §. 1. *dig. familiæ herciscundæ*. *L.* 17. §. 5. *dig. de injuriis*. DE SIMONI *Del furto e sua pena* §. 37.

Or queste regole d'ordine e di equità resistevano tutte all'improvvisa risoluzione dell'*attore* nell'incidente di falso civile di cambiar veste, e con nome di *parte civile* suscitare il penale giudizio.

Perchè, generalmente parlando, abbandonare il civile, e ricorrere al criminale? La pretesa falsità non esaminavasi nel primo giudizio al pari che nel secondo? L'attore nell'incidente civile, vedutosi vacillante in ragioni, calcolò di avere nel giudizio penale in luogo di ragione la forza. GOTHOFR. *Ad Cod. Theod. vol.* 3. *pag.* 176. *col.* 2. « *Civilis inquisitionis, et*

judicii sive cognitionis hæc vis et natura est, ut Judex in NEUTRAM PARTEM INÆQUALI HUMANITATE PROPENDEAT: *vice versa, criminalis negotii, et judicii* VIS HÆC EST, UT ASPERIOREM SESE JUDEX REO QUAM ACCUSATORI PRÆBEAT ».

In questo suo tentativo si poteva a lui dire ciò che l'Abate Maury disse a coloro che gli gridavano le voci spaventevoli alla lanterna. « Ebbene: quando sia tratto sulla lanterna, ci « vedrete più chiaro voi? » Così diremo all'Accusatore noi pure: « Invadeste il giudizio penale, e vi cercaste la forza che « reputaste necessaria ad opprimere l'accusato; ma questa « forza cangerà in luce le tenebre nelle quali movete i passi « accusando? »

Ma non che senza ragione, contro la ragione l'attore nell'incidente volse le spalle al giudizio civile, e suscitò il criminale. I Calligrafi aveano risposto per la verità del carattere della singrafa, nuova Gorgone agli occhi suoi perchè gli mostrava un debito da pagare di onze quattordicimila: egli avea articolate congetture di falsità; ed erano state dichiarate inoperose all'intento. Era in imminente spedizione la causa, nè poteva essere incerto contro di lui nell'incidente il suo esito.

La facoltà concessa dalla legge all'attore nel falso incidente civile di rivolgersi alla via criminale è una facoltà di *scelta*, non è una facoltà di *volizione*. Questa facoltà è esercitabile allorchè il giudizio civile presenti argomenti e prove di falsità, nel qual caso è coerente e giustissimo che l'attore il quale ha fatto acquisto di prove sufficienti per avere nel giudizio penale effetti più rumorosi ed intensi della dichiarazione di falsità, ne profitti se vuole. Ma la facoltà non può concepirsi all'attore concessa quando il giudizio civile lo ha già o in tutto o in parte smentito nelle sue asserzioni di falsità, ammenochè non si voglia tacciare d'insensata e di assurda la legge.

Nella specie presente ricorrendo l'attore al giudizio penale egli poneva in pezzi il quasi contratto della contestazione della lite: violava il comando della *L. ubi acceptum, dig. de judiciis:* assumeva aspetto di fuggitivo, e la fuga era indizio di macchiata coscienza: BAJARD. *ad Clar. §. fin. quæst.* 82. *n.°* 60. *Novell. Prax. crim. tit. form. inquisit. pro pu-*

ro homic. n.° 20. CABALL. *Resol. crim.* 288. *num.* 43. 45. BONFIN. *In bannim. gener. cap.* 22. *n.*° 5.: compariva al giudizio penale niun'altra arme avendo se non la accusatrice sua voce, senza indizj valevoli all'ammissione dell'accusa: contro il principio che niuno sarebbe innocente se la voce sola d'un accusatore bastasse, come referendo il detto dell'Imperator Giuliano, di cui è noto l'elogio « *Perfidus ille Deo, sed non et perfidus orbi* »; osserva GAILL. *De pace publica lib.* 1. *cap.* 5. *n.*° 3.

Se a tanto la legge possa autorizzare un uomo, autorizzandolo ad accusare, altri di più emunte narici ne giudichi.

Mio franco e schietto parere egli è, che questa sovversione dell'ordine de' giudizj, effetto dello sfrenato ardimento della Parte Civile, sia titolo ai Giudici per dichiarare nullo ogni atto tendente a provocare un ulteriore progresso del giudizio penale, come consigliano MARSIL. *in L. quæstionis penult. n.*° 31. *dig. de quæst.*, BOER. *dec.* 259. *num.* 1. 2. 3., e per rimandare la Parte Civile a subir come attrice nel falso incidente, la sorte che a lei le leggi preparano nel civile giudizio.

ARTICOLO II.

MANCANZA DI FACOLTÀ NELLA PARTE CIVILE A DARE ULTERIORE PROGRESSO AL GIUDIZIO PENALE.

Due nuovi sperimenti periziali stabilirono nel promosso giudizio penale la verità del calunniato carattere: l'uno co' metodi ordinarj dell'arte calligrafica: l'altro collo straordinario metodo offerto all'arte da un istrumento ottico di nuova invenzione.

La Parte Civile, a dispetto ed in onta a questi due nuovi esperimenti di verità del calunniato carattere, vuol saggiare un nuovo tentativo di scoperta di falsità, promettendone congetture ed indizj, quasi atomi da formarne, da buona Epicurea, un mondo novello nel tenebroso caos dell'intimo convincimento del giudice. Questo progetto ha grande rassomiglianza a quello di abbandonare le molte, e belle edizioni della Eneide: prender tutte le lettere che la compongono: gettarle in un'urna, e pretendere che esse si estrarranno a sorte in modo, da ricomporre il poema come Virgilio lo scrisse.

Questo sistema è inammissibile

1.° Perchè mancherebbe ai Giudici, per la costruzione della prova congetturale, il punto di partenza del *materiale;*

2.° Perchè resisterebbe all'azione pubblica, per l'esperimento della prova morale da farsi, l'ostacolo della prova già fatta.

§. I.

Mancanza del materiale.

La Parte Civile, profuga dal privato giudizio, afferrando il pubblico come il naufragante la tavola, ha fatto, come gli antichi dicevano, *ex omni ligno mercurium,* uso ed abuso dello scetticismo che adombra la credibilità della prova per comparazione di caratteri, o, come gli antichi retori si esprimevano, *per ispezione delle lettere.* (QUINTIL. *Inst. Orat. lib.* 5. *cap.* 5).

Ma la Parte Civile offuscata dal prestigio della forza, della quale si è creduta dal giudizio penale sovranamente investita, è caduta nel difetto dei despoti, i quali, ciechi per la ragione e per la giustizia, tutto vedono e tutto giudicano per la forza.

La Parte Civile, come que' due, de' quali parla Fontenelle ne' suoi dialoghi sulla pluralità de' mondi, veggenti nella luna non ciò che vi è, ma ciò che le lor prevenzioni suggerivano lor di vedere; o come quel pittore che, affetto da itterizia, non dipingeva che con giallo colore, non scorgendo nel proprio debito che falsità e impostura, ha pensato I. Che la incertezza obiettata alla comparazione delle lettere sia *assoluta* non *relativa*. II. Che di egualmente *assoluto* carattere sia l'adagio forense, di cui LA ROCHE *liv.* 6. *tit.* 51. alla parola *Experts, art.* 1. « *Dictum expertorum nusquam transit in rem judicatam* ».

Niuna di queste due proposizioni ha sussistenza di dritto.

N.° I.

Prima Proposizione.

Dire, e ripetere che senza prova del fatto materiale delittuoso è generalmente vietato di procedere alla ricerca di chi ne fu l'autore, è vecchia cosa quanto la celebre disputa tra i dotti di un paese d'Europa, sulle cause della nascita d'un fanciullo con un dente d'oro; disputa risolutasi in fumo perchè il fenomeno non era esistito giammai: onde la leggenda di *senso comune* scritta ne' tempj della punitiva giustizia « *Prius de re quam de reo inquirendum* ».

Non si può nè si dee disputar di cose notissime. Si dee disputare so nel caso di falsità consistente nella imitazione del carattere altrui, di quella falsità che l'Imperator Giustiniano nella *Novell.* 73. ha definita *veritatis imitatio,* siavi, o non siavi materiale di delitto.

La cosa non è sì facile a definirsi, ed io con lealtà e franchezza il concordo. Ma dico, e sostengo che, comunque nel caso di falsità consistente nella imitazione dell'altrui carattero si tratti d'una falsità assolutamente e sostanzialmente *intellettuale,* ella non ha però carattere di quella falsità, che i criminalisti chiamano *vizio invisibile,* che le sole congetture e gl'indizj possono discuoprire nel delittuoso fatto del preteso falsificatore. BONFINI *Ad bannim. gener. dit. eccles. cap.* 31. *app.* 2. *num.* 2. 3., ove i largamente citati.

Nella imitazione del carattere altrui la pretesa falsità deriva da *vizio visibile,* sicchè in essa vi ha sempre un *materiale* percepibile dagli occhi del corpo, non unicamento ed esclusivamente, come la prova morale, dagli occhi dell'intelletto. Sia qual esser si voglia l'artifizio dell'imitatore, egli ha dovuto scrivere, e lo scritto che Blakstone ottimamente dice essere un *fatto permanente* a differenza della pronunziata parola, è un che di *materiale* che ha il suo fisico carattere come lo ha ogni altro delitto di fatto non transeunte: d'onde i dettati « *scribere est agere: scripta manent* ».

Perchè dunque siavi materialo di falsità imitante il vero carattere altrui è necessario che esistano nell'accusato carattero segni di dissomiglianza dal vero sfuggiti alla imitazione

falsificatrice, esclusi i quali lo scritto ritenendo il suo carattere materiale di vero, sparisce, e dileguasi ogni primordio di materiale di falsità. Si verifica allora una invincibile incompatibilità trs il materiale della scrittura e l' accusa di falsità: incompatibilità simile a quella della *verità* e d'una proposizione ad essa contraria, non potendo essere che una sola e medesima proposizione sia vera, e non vera nel tempo stesso.

Tre consecutivi concordi esperimenti escludono dall' accusato carattere ogni atomo d'imitazione dell' altrui. Manca dunque nel caso ogni atomo di materiale di falsità, e quindi ogni competenza a procedere criminalmente: proposizione che l'accurato Bonfini dice accolta, o rispettata dai teologi e da' giuristi, *Ad bann. gener. dit. eccl. cap.* 18. *n.°* 60, ove dietro conducesi una falange di concordanti forensi.

Ma qui si presenta a intorbidsre ls evidenzs di questi principj lo scetticismo sull' esperimento periziale della *comparazione de' caratteri*, e qui consiste tutto l' interessato vaneggiamento della Parte Civile.

È questa la prima volta ch' io odo dire e sostenere, esser dubbia la verità anzichè esser dubbia la opinione di falsità. In fatti tutto ciò che si dice sulla incertezza del giudizio periziale, il quale si forma dalla comparazione de' caratteri, è relativo a ciò che questo giudizio stabilisce di visibile imitazione, vale a dire di tracce di falsità.

La Novella 73 dell' Imperator Giustiniano, recata in campo come vessillo inalberabile dallo scetticismo sull' esperimento della comparazione de' caratteri, muove la sua dottrina da un caso nel quale la comparazione aveva dato argomenti di falsità del carattere di cui poi due testimonj sottoscritti aveano assicurata la verità, e la Novella fu scritta sotto la influenza del timore, che nell'animo dell' Imperatore giureconsulto avea eccitato quel caso, il quale perciò egli chiama inopinabile, e lo dipinge venuto dall'Armenia per lungo e faticoso cammino in un tempo in cui le vetture a vapore non erano presagibili, nè i globi aereostatici de' quali sembra aver poeticamente presagita la invenzione l'Ariosto, nella barchetta aerea data da Alcina per lungo viaggio o difficile al Maganzese.

Si possono a piacimento svolgere tutti i culti forensi e tutti i pratici, i quali occuparonsi nel trattare questo trito argo-

mento della comparazione delle lettere, non se ne troverà uno il quale, distinguendo come pur bisogna distinguere gli effetti civili e i penali, non impugni la credibilità della comparazione al solo effetto di criminalmente inquirere, o di condannare: e non taccia al diverso effetto dell' assoluzione e dell' innocenza dell'accusato.

Ma tutte le autorità, che in questo senso potrebbero addursi e citarsi, non avrebbero nè peso nè rilevanza per la soluzione del problema che ci occupa.

Or se è vero ed inoppugnabile che la incertezza della comparazione è valutabile per non inquirere, e non condannare, allorchè ella ha preteso di scuoprire tracce d'imitazione fraudolenta e di falsità, come questa incertezza potrebbe contro l'accusato rivolgersi, allorchè la comparazione ne esclude ogni traccia, e stabilisce la verità dell'accusato carattere? Se così si facesse si rovescerebbe il caso di Balaam, e chi si è presentato per benedire sarebbe costretto a fulminare maledizioni. Si è sempre detto che ciò che non sta contro l' accusato sta a suo favore. CASON. *De indiciis tract.* 1. *cap.* 9. *n.°* 3. BERTAZZOL. *cons. crim.* 83. *n.°* 17. DOLFI *Alleg. civil. et crimin. alleg.* 130. *n.°* 21. A più forte ragione è da dirsi che ciò che sta in favore degli accusati non può ritorcersi in lor disfavore.

Nè credasi che il dire, esser valutabile la incertezza della comparazione al solo effetto d' inquirere o di condannare, sia massima di equità introdotta a favore della difesa degli accusati, alla quale giova, e suffraga ciò che alla causa dell' accusa non gioverebbe, nè suffragherebbe. RENAZZI *Element. juris crimin. lib.* 3. *cap.* 16. §. 9.

Questa sentenza ha la sua ragione, la sua origine, e il suo appoggio nella natura medesima delle cose.

La causa di dissimiglianza del *dubitato* al confronto dell'*indubitato* carattere può nascere dalle causè eventualmente contingibili accennate da Giustiniano nella *Novell.* 73: il cambiar dell'età, il crescere, o diminuire di forza, lo scrivere con agio o in disagio, meno o più accuratamente di colui che scrisse. La idendità del *dubitato* coll' *indubitato* carattere è l'effetto della natura, e dell' abitudine, che gli antichi dissero essere la seconda nostra natura, e il Bayle dubitò, se ella dovesse dirsi la nostra vera natura.

Vi ha dunque tra la dissomiglianza e la identità la differenza che intercede tra il caso, e il naturale ordine delle cose.

A queste inoppugnabili osservazioni si appoggia la presunzione, dalla Parte Civile non conosciuta, la quale vuole che la scrittura privata, sebbene nuda d'ogni altro adminicolo di prova, si ritenga per le sue sole forze come vera, finchè l'avversario non ne abbia provata la falsità. *L.* 18. *Cod. de probat.* GOTHOFRED. *Comment. ad Cod. Theod. lib.* 11. *tit.* 39. *de fide testium, et instrumentorum. L.* 6. *vol.* 4. *pag.* 280. « *Si falsa scriptura dicatur, quæ in judicio prolata fuit, quaque causa* NITITUR, seu, ut ac *Leg. etc.* dicitur *ex qua res agitur, id est, lis agitatur,* IS PROBATIONE ONERETUR, QUI EAM FALSAM ESSE DICIT, *ALIOQUIN CREDENDUM EI, QUAMDIU FALSI NON ARGUITUR* ». E quindi « *Suam porro sententiam ut adstruat Valentinianus, et enthymemate, et sorite quodam utitur: cujus hæc tandem vis est; PRO SCRIPTURA PRÆSUMI,* QUOD *et Lex etc. CONTRA FALSITATIS ALLEGATIONEM: ideo allegantem probatione onerari. DENIQUE TAM DIU VERAM SCRIPTURAM CREDI, QUAMDIU FALSA AB ADVERSARIO NON DEMONSTRATUR* ».

Ma nella specie presente le singrafe non sono vere per la sola forza della presunzione di verità che le assiste. La lor verità, fatto della natura, ha il suggello del voto dell'arte: lo che fa nascere a loro favore un argomento, per liberarsi dal quale la Parte Civile invano tenterebbe dibattersi.

La comparazione delle lettere è nel giudizio civile un fondamento di verità delle singrafe, che l'attore nel falso incidente non potrebbe impugnare. Se ciò procede nel civile giudizio, a più forte ragione procede per le comparazioni nel giudizio penale, in quanto che l'argomento d'illazione dall'uno all'altro giudizio se non procede *affermativamente,* procede però *negativamente;* non ben dicendosi che ciò che è lecito nel giudizio civile lo è nel giudizio criminale, ma criticamente e giustamente dicendosi che ciò che far non è lecito nel giudizio civile non è lecito neppure nel criminale. ANT. MATH. *De criminib. ad lib.* 48. *dig. tit.* 16. *cap.* 1. *n.°* 5. « *Nec obest, quod in civilibus judiciis ita res obtineat, ut confessio facta*

in uno judicio noceat reo in alio; recte enim ab interpretibus traditum est, argumentum a civilibus judiciis ad criminalia negative quidem procedere, affirmative non æque. Nam cum sint crimina caussis civilibus graviora, recte ita arguemus: SI NON LICET IN JUDICIO CIVILI, ERGO MULTO MINUS IN CRIMINALI. *At, si in civilibus permittitur, ergo id idem permittendum in criminalibus; vitiosa ratiocinatio est* ».

Un errore de' pratici nella interpetrazione della *L.* 3. §. *idem Divus Hadrianus dig. de testibus,* notato dall' insigne ANT. MATH. *De criminib. ad lib.* 48. *dig. tit.* 15. *cap.* 5. *n.*° 1, aprì l'adito allo scetticismo sulla forza provante insita alla privata scrittura, ed alla comparazione delle lettere; al quale esperimento, come più vicino ai metodi della certezza fisica, il culto scrittore pienamente aderì, concedendo allo scritto ciò che la natura gli ha dato: di rappresentare cioè, o non rappresentare la impronta della mano dello scrittore, come i lineamenti impressi dalla natura con meravigliosa diversità nel volto degli uomini, ci dicono se la persona è, o non è quella che vogliamo conoscere.

Bisogna dunque attribuire a interessato delirio della Parte Civile la pretensione di spinger l'accusa di falso contro una verità legalmente provata, e di edificare un castello di tenebre (il secentismo siaci permesso) ove una viva, inestinguibile luce diffondesi.

N.° II.

Seconda Proposizione.

Le perizie, dice l'adagio forense, non fanno mai a cosa giudicata passaggio. Concordo il dettato, ma ne impugno l'applicazione alla specie presente. La impugno ne' termini di singrafa redarguita di falsità, e riconosciuta come vera per comparazione di lettere anco agli effetti civili: la impugno agli effetti della prosecuzione del criminale giudizio.

Ragionando della singrafa redarguita di falsità, e dichiarata vera per comparazione di lettera agli effetti civili, osservo essersi ritenuto dai Tribunali, che la comparazione dà alla singrafa gli effetti medesimi che le darebbe la sentenza declarativa del credito, di cui ella fa fede, vale a dire ipoteca

giudiciaria inscrivibile. RODIÉR, *Questions sur l'ordonnance de* 1667, *pag*. 244. « Mais si une partie assignée en reconnois-« sance de son écriture, en dénie la vérité, et qu'*après la* « *vérification faite par comparaison d'écritures, elle soit dé-* « *clarée veritable, l'* HYPOTHÈQUE SERA ACQUISE DU JOUR DE « LA DÉNÉGATION. Ce seroit faire tort au créancier de ne « la lui donner que du jour du jugement qui, en autorisant « la relation des experts, déclareroit l'écriture pour véritable « et reconnue; parceque la dénégation pourroit être fraudu-« leuse pour donner le temps à un autre créancier d'acquérir « l'hypothêque pendant la durée de la procédure de vérifi-« cation. Telle est la disposition de l'ordonnance de 1539, « article 107 ».

Falla dunque l'adagio forense, e falla per modo, da autorizzare a riproporre qui gli effetti dell'argomento critico dal giudizio civile al penale, dicendo che se alla verità della singrafa dichiarata vera per comparazione di caratteri non può negarsi effetto giuridico nel giudizio civile, molto meno può questo giuridico effetto negarsele nel penale giudizio.

Si potrebbe con effrenata generosità concedere alla Parte Civile che la perizia calligrafica del giudizio civile dovesse considerarsi offuscata da tutte le incertezze, delle quali lo scetticismo la circondò. Questa nenia dell'incertezza sulla giuridica credibilità della comparazione non sarebbe da ricantarsi nel presente penale giudizio, e più ragioni obbligano a renderne persuasi.

In primo luogo è osservabile, diverso essere il dritto del credito del quale nel *privato* giudizio si disputa, e il dritto della innocenza d'un uomo del quale è controversia nel *pubblico*. Ciò che non è idoneo a provare il credito è bene idoneo a provar la innocenza. Ma la Parte Civile, che non vuol pagare il credito dell'accusato, non ha difficoltà di desiderare, e di chiedere, che un abisso si apra nel quale, come Anfiarao col cocchio, i cavalli ed il seguito, restino ingojati e sepolti l'accusato, la sua innocenza e il suo credito. No: ove una prova lasci nel giudizio civile il credito in dubbio, questa prova nel giudizio penale sarebbe a favore dell'accusato una dimostrazione d'innocenza, specialmente ove il dubbio cadesse sul materiale dell'obiettato delitto. ANGEL. *in L.* 2. *n.°* 4. *dig.*

de quæstionibus. HONDED. *cons.* 106. *num.* 83. *et* 84. DOLFI *Alleg. civil. et crimin. alleg.* 10. *n.°* 25.

In secondo luogo qualunque esser potesse la incertezza della credibilità della comparazione de' caratteri, questa incertezza potrebbe proporsi contro un esperimento unico e solo: non la si potrebbe sensatamente opporre contro tre successivi esperimenti periziali concordi: perocchè tutte le autorità cumulate dalla Parte Civile per la incertezza ragionerebbero ne' termini di una unica e sola perizia, e non in quelli di tre concordi perizie, non essendo da opporsi il debole di una sola probabilità alla forza di tre. Nè vuolsi omettere che tutto il valor della prova per comparazione di lettere dipendendo dalla sperienza de' periti nell' arte, in giudizio di mero fatto, la moltiplicità delle sperienze è stata dai metafisici considerata come atta a stabilir la evidenza del fatto del quale si disputa. Così l' HUME riferito da *Josua Andreas* JOUBERT nella diss. *Specimen juridicum de evidentia universe et de probationibus in judicio pag.* 21. « *Experientia, inquit, quæ nonnunquam variabilis est, nonnunquam vere constans, sola nostra est dux in dijudicatione rerum, quæ in facto sunt positæ. Experientia variabilis nonnisi probabilitatem adfert; CONSTANS VERO EXPERIENTIA ETIAM AD PROBATIONEM ADSCENDIT* ».

In terzo luogo nel presente criminale giudizio nell'interesse di chi, e perciò da chi gli esperimenti della comparazione delle lettere furono cimentati, ed esauriti? Nell' interesse, a richiesta, ad istanza della Parte Civile promotrice dell'instaurato giudizio, per la regola che il fatto del giudice è il fatto della parte, che ne ha implorato l' uffizio. BARTOL. *in L. si ob causam cod. de evict.* SURD. *cons.* 49. *n.°* 11. *vol.* 1. *Agm. cons.* 5. *n.°* 1. *Plat. cons.* 13. Gli esperimenti periziali, ed i lor resultati debbono considerarsi come fatti, ed eseguiti dalla Parte Civile e per esperti da lei medesima eletti. Vuol ella dunque la Parte Civile esporsi al ridicolo del Giove di Luciano deriso da Diagora, allorchè in un atto di collera scaglia il fulmine, e invece di ferire il miscredente colpisce un suo tempio? La Parte Civile nel suo interessato delirio spinge le cose fino alla contradizione or chiedendo la comparazione come mezzo atto a determinare la vera indole

del controverso carattere, ora impugnandola come quella che le congetture possono dimostrare fallace. La incostanza ne' giudizj, o civili o penali, non è tollerata: ALBIT. *De inconstantia in judiciis, per tot.* Non si può volere e disvolere in un tempo, e cangiare a capriccio consiglio in danno altrui. *L.* 76. *dig. de reg. jur.* « *Nemo potest in alterius injuriam mutare consilium* ».

In quarto ed ultimo luogo uno degli avvenuti esperimenti fu eseguito col sussidio d'ordigno, che ha nome di *aletescopio*. Con questo nome e con questo carattere l'usò la Parte Civile; e, a guisa di Prefica,

Col cambiar dell'età cambianda inganni,

ciò che ella allora adoprò come istrumento di verità chiama adesso istrumento di falsità; la verità non è più verità, ma errore. In mal punto però, perchè la comparazione delle lettere adibita con le cautele idonee a far tranquilli sulla rettitudine, e sulla piena capacità de' periti stabilisce la verità del calunniato carattere. Fu questo il parere del Bartolo, contro al quale improvidamente si opposero l'Imola, l'Alessandro, il Saliceto, confutati dal Menochio *De arbitr. judic. lib.* 2. *cent.* 2. *cas.* 114. *n.*° 9. « *Imo ipsemet Alexander cons.* 184. *n.*° 3. *lib.* 2. *Bartolum secutus respondit, judicem ex suo arbitrio ADHIBERE POSSE PLENAM FIDEM COMPARATIONI CLARÆ ET MANIFESTÆ, idem docuit Purpurat. in Leg. admonendi n.*° 171, *et hoc est adnotandum ad declarationem Statuti etc., quo est cautum, QUOD HABITA SCRIPTURARUM SIMILITUDINE, PRONUNTIETUR SCRIPTURAM ESSE DE MANU ILLIUS CONVENTI. HOC INTELLIGITUR CUM EXTAT OMNIMODE SIMILITUDO, ALIOQUI IN DUBIO SUO ARBITRIO JUDEX PRONUNTIABIT, ERIT AUTEM CLARISSIMA COMPARATIO SEU SIMILITUDO LITERARUM, CUM IN OMNIBUS CONVENIET* ».

Se fosse lecito alla Parte Civile di sommuovere la verificata sincerità della singrafa sotto pretesto della inevitabile fallibilità de' giudizj periziali, questa obiezione potrebbe proporsi in qualsisia specie di verificazione esclusiva del materiale del delitto, e l'ordine de' penali giudizj sarebbe da capo a fondo sconvolto.

Chi ha mai pretesa la infallibilità de' giudizj periziali nella qualificazione de' fatti che la reclamano allorchè essi ne escludono il delittuoso carattere?

Il materiale dell' infanticidio, del procurato aborto, del veneficio, delle ferite onde decidere a qual delle loro note categorie appartengono, è soggetto di periziale giudizio, ed esiste per la relazione de' pratici dell'arte medica, o chirurgica. Potrà forse la medicina legale pretendere alla infallibilità? Qui si presentano tutte le obiezioni, che alla fede dell'arte medica furono ora in serio, ora in sarcastico modo proposte, da Plinio fino a Leonardo da Capua. Ma dove si udì mai che, tranne il caso d'un madornale error dimostrabile, siasi osato di rigettare, sotto pretesto generico della fallibilità dell'arte, il giudizio medico, per il quale è escluso dal fatto il delittuoso carattere? Per osarlo converrebbe sovvertire la contraria giurisprudenza della quale concordemente depongono ZILETT. *cons. crim.* 112. *n.*° 11. *et seq. vol.* 2., *et cons.* 35. *n.*° 3. *vol.* 1. CLAR. *in* §. *homicidium n.*° 43. BAJARD. *in addit. n.*° 160. *cum seq. relat.* CABALL. *Resol. crimin. cas.* 247. *n.*° 7. GUAZZIN. *def.* 4. *cap.* 12. *per tot.*

Il fòro lascia agli ideologi il faticoso, e lodevol pensiero di rintracciare nelle umane cose un criterio di assoluta certezza, il vero noumenale apodittico. Se altrimenti facesse, le liti durerebbero fino alla consumazione de' secoli. Conviene alla quiete pubblica dar loro termine, e questo termine sta in regole suggerite dalla esperienza, e fondate sopra una maggior somma possibile di probabilità. Fra queste regole vi ha quella, che, stabilita la qualità d' un fatto per il giudizio dei periti, non è lecito più porla in dubbio, per non far della giurisprudenza un Sisifo col sasso, cui non può dar fermo luogo

Sisyphus est illic saxum volvensque petensque.

OVID. Met. lib. IV, v. 177.

§. II.

Inammissibilità della prova congetturale.

Abbrevio per stanchezza e disagio questo estremo, o decisivo stadio del disputabile.

Tre sole regole oppongo all' ammissione delle ostentate congetture di falsità.

La prima ella è, che la falsità del chirografo deve resultare o dalla confessione dello scrivente, o dal deposto di testimonj di vista, o dalla comparazione delle lettere: « *Modo* « *de scriptura constet, vel ex propria confessione, vel ex* « *testium depositione, vel ex comparatione literarum* ». JOUBERT *Specimen juridicum de evidentia universe et de probationibus in judicio, pag.* 67.

Nella specie presente la comparazione delle lettere ha stabilita la verità del carattere della singrafa. La cosa è chiara, e nelle cose divenute per se medesime chiare la prova per congetture non è proponibile, per la divulgata regola di cui *L. ille aut ille, dig. de legat.* 3. *L. continuus* §. *cum ea, dig. de verborum obligationibus. Barz. dec.* 121. *n.*° 50. *Baitel. dec.* 78. *n.*° 30.

Per distruggere questa legale evidenza della verità della singrafa dovrebbe la Parte Civile produrre testimonj, i quali deponessero d'essere stati presenti alla imitazione falsificatrice. Allora sarebbe luogo alle congetture nel conflitto della comparazione, e de' testimonj

Littora littoribus, pugnantia fluctibus undas,

conforme pondera il Menochio (*De arbitr. cas. jud.*) nel luogo qui sopra citato.

La seconda regola ella è che ripetendo la Parte Civile l'antico lamento, di cui GOTHOFRED. *ad Cod. Theod. vol.* 3. *p.* 174. *col.* 1. « *Nihil est falsario subtilius: ingeniosa res est fraus,* « *et falsitas* », e volendo desumere la prova di falsità da cose pertinenti al solito, alla fortuna, alla condotta, all'arte mitridatica d'imitare il carattere altrui, del suo creditore, ella propone la prova di una pretesa falsità nascente da *vizio invisibile,* per la quale (in specie contro accusato di buona reputazione) le congetture non bastano, a meno che tali non siano da dipingere alla mente del Giudice l'accusato nell'atto fragrante di configurare la falsità, e perciò in peso di credibilità quasi equivalenti alla evidenza fisica. MENOCH. *De præsumpt. lib.* 1. *quæst.* 99. *n.*° 19. *in fin.* FARINACC. *quæst.* 152. *num.* 17. *et* 41., *et cons.* 109. *num.* 12. 13. *et* 14. RAYNALD. *cap.* 18. *in rubr. n.*° 91. *et sub n.*° 95.

Or come esser possono di questo calibro le congetture, delle quali la Parte Civile parla, quando queste congetture medesime furono per se sole e indipendentemente dalla comparazione delle lettere dichiarate insufficienti nel giudizio civile, in cui il solo sospetto di falsità equivale alla prova? FARINACC. *quæst.* 152. *n.*° 10. *et seq.* GRATIAN. *cap.* 752. *n.*° 5. *et cap.* 877. *n.*° 26. *Thesaur. lib.* 1. *quæst.* 47. *num.* 1. 2. POST. *resol.* 71. *n.*° 22. CASTALD. *cons.* 136. *n.*° 4. *et cons.* 137. *n.*° 2. TRANCHEDIN. *cons.* 24. *n.*° 27. *et seq., cons.* 105. *n.*° 2. *cons.* 106. *num.* 4. *lib.* 1. ROCCA *Select. disp.* 46. *n.*° 17. *Rot. Rom. cor. Cavaler. dec.* 455. *n.*° 1. CELSO *dec.* 289. n.° 14. CERRO *dec.* 267. *n.*° 4. PAMPHIL. *dec.* 653. *n.*° 11. PRIOL. *dec.* 398. *n.*° 8. *dec.* 23. *n.*° 3. *part.* 10. *et dec.* 272. *n.*° 10. *part.* 11. *dec.* 155. *n.*° 4. *part.* 13. *et dec.* 52. *n.*° 7. *et seq. part.* 16. *Recent. Rot. Florentin. in Florentina successionis* 12 *septembris* 1692. §. *Nec dicatur, etc.*

La terza regola per esser bene apprezzata esige ch'io faccia un'ipotesi, della quale chiedo all'accusato anticipatamente perdono.

Lo scrittor della singrafa volle col titolo del debito palliare un donativo che egli si era proposto di fare della somma che la singrafa esprime, a chi egli poscia la consegnò. Recato in campo indizj quanti pure potete: non giungerete mai ad escludere questo concetto possibile esclusivo dolla falsità. E chi ignora che non si dà nè può darsi o *materiale,* o *speciale* di delitto provato finchè sta un possibile che lo escluda? Perocchè un solo proponibil possibile contro la reità è valevole ad escluderla, come distinguendo nella valutazione de' possibili la causa dell'offesa, e la causa della difesa concordemente rispondono GUAZZIN. *Ad defens. reor. def.* 29. *cap.* 1. 2. 3. FARINACC. *cons.* 75. *n.*° 67. VERMIGLIOL. *cons.* 72. *n.*° 11. DOLFI *Alleg. civil. et crimin. alleg.* 118. *n.*° 11, *et alleg.* 129. *n.*° 2. DYNI LICIN. *Dec. crimin. dec.* 1. *n.*° 98. « *Et ad exclusionem* « *delicti quando aliquid potest fieri cum scelere vel sine sufficit* « *contraria possibilitas* ».

Tutte queste regole oppongonsi all'ammissione della Parte Civile a schierar la sua aerea falange di congetture di falsità, per il noto principio « *frustra probatur quod probatum non relevat* » *L. ad probationem. Cod. de probationibus.*

Seguo il precetto d'Orazio, *ad eventum festina*, e concludo.

I. La fuga dell'attore nell'incidente civile di falsità mostra la sua coscienza d'ogni mancanza di dritto: mostra che la protesa falsità fu tutta nella sua immaginaziono alterata all'aspetto di un debito di onze quattordicimila: che egli non era spinto ad agire dal dolore di un'offesa sentita: che egli andava cercando ciecamente projettili per conquidere il suo creditoro.

II. Tre comparazioni di lettero hanno stabilita la verità dell'impugnato carattere. Se la Parte Civile voleva combattere coll'arme delle congetture, doveva ad esse attenersi, e opporsi alle comparazioni. Ella no sperava una prova di falsità; e questa speranza palesava in lei il poco conto, che il suo stesso criterio faceva della prova congetturale. I Giudici ammettendola le darebbero un peso, cho la coscienza dell'accusato stesso ha smentito.

III. L'effetto giuridico dolle tre comparazioni di carattere, per le cose qui sopra esposte, esclude per *qualificata presunzione*, per *posizione di dritto*, contro la quale prova in contrario non può cimentarsi, HUBER. *Ad Pandect. lib.* 22. *tit.* 3, ogni fisica traccia di falsità de' chirografi calunniati. La prova per congetture non fu mai ammessa o a supplire la mancanza della prova fisica del fatto delittuoso, ove senza operazione corporea il delitto non siasi potuto commettere, o molto meno a smentirla. MANS. *cons. crimin.* 109. *n.°* 29. FARINACC. *quæst.* 38. *n.°* 111. CREMANI *De jure crimin. vol.* 3. *pag.* 132. *not.* 2.

IV. Tutte queste regole costruite sulla esperienza de' secoli, consecrate dalla ragione, dalla coscienza della umanità, e dall'uso costante de' Tribunali del mondo incivilito, guarentigie della individual sicurezza, al rispetto della quale un comune interesse, ed identico unisce insieme accusati, accusatori, e giudicanti, non possono come pietre angolari dell'ordine de' giudizj essere o sovvertite, o sommosse, nè dall'interesse che spinge un debitore pertinace a tentar di estinguere il proprio debito nell'accusa come col pugnale si estinguerebbe nel sangue del creditore: nè da prestigi di congetture, che lo stesso lor nomo qualifica come slanci temerarj dell'umano pensiero: nè dalle vane speranze di una condanna

uscente dall'intimo convincimento del Giudice, come una combinazione fortuita da un giuoco di ventura. « *Neque alia* « *hujuscemodi,* direbbe Tacito, *stolida, vana, si mollius acci-* « *peres, miseranda* » (*Annal. lib. II*).

Le quali cose scritte da me dal letto ove giaccio, non con animo d'offendere chicchessia, ma per puro e schietto amore per la giustizia, in nome e nell'interesse della quale la libertà dello scrivere le leggi divine ed umane autorizzano, rispettosamente sottometto alla considerazione degli ottimi e sapientissimi Giudici, i quali avranno a risolvere i problemi giuridici, della soluzione de' quali ho forse (dopo che celebri e valorose penne ne scrissero) con soverchia prolissità ragionato.

Pisa 11 settembre 1842.

INDICE

PARERE PER LA VERITÀ

A RICHIESTA

DEL SIGNORE

CAV. AVV. IGNAZIO BOZOLI

ED A SOSTEGNO

DEL RICORSO IN REVISIONE

CONTRO LA SENTENZA

DEL TRIBUNALE DI FERRARA

DEL 25 NOVEMBRE 1843

« *Chi campa si ritrova a cose strane,* disse leggiadramente Niccolò Carteromaco. Quel verso graficamente dipinge le umane vicende in tutte le condizioni, dal trono alla capanna: e fino nella ragione, soggetta a risplendere quasi luce divina, e ad oscurarsi nella caligine delle preconcepite opinioni: ad abbracciare l'errore più facile che non a cercare pazientemente la verità: e nello zelo che facendo a se stesso illusione in buona fede travia, e traviando quanto più crede esser giusto, più dalla giustizia dilungasi.

Il sig. Ignazio Bozoli, convertito per opera di accuse calunniose e per error giudiciario da cavaliere e avvocato in falsario, deve, sospirando, applicare a se stesso quel verso.

Ed io, consultore nella difesa di lui, dovetti pur farne a me medesimo applicazione dacchè con grave sorpresa e doloroso rammarico lessi una sentenza portante la data del 25 novembre 1843, la quale condannava il sig. Cav. Avv. Ignazio Bozoli come autore di falsità in pubblico notariale istrumento ad anni otto di obbrobriosa galera.

Doveva io credere a' miei occhi leggendo quella sentenza? Quanto più grande era la stima da me professata per l'illustre e venerabil Tribunale di Ferrara, dal quale quella sentenza emanò, tanto maggiormente era in me invincibile la incredulità a quella condanna: non altramente che al misero di cui narra l'Omero Ferrarese, al fissar gli occhi in una leggenda che lo faceva certo d'un fatto da lui creduto impossibile, e che gli opprimeva il core, e gli gettava

disordine e sconvolgimento nell'animo.

Tre volte, e quattro e sei lesse lo scritto
Quello infelice: e pur cercando invano
Che non vi fosse quel che v'era scritto;
E sempre lo vedea più chiaro, e piano.

Ma se grande fu il rammarico in leggere quella sentenza, animata (sia all' ufficio della difesa permesso il dolersene) da uno zelo flagrante di trovar colpevole il condannato, zelo il quale porta sempre di sè in se stesso la scusa, non fu minore il conforto del poter di nuovo stendere a lui una man soccorrevole, e facendo tacere il doloroso senso della condanna impugnar l'armo della ragione, e rendere evidente come, interposto contro quella sentenza lo straordinario rimedio di revisione, tutto in essa dimostri il carattere di un documento, al quale le più purgate regole di ragione negano lunga e durevole vita.

La causa adesso si presenta in un aspetto novello, e dal suo valoroso difensore in Ferrara non presagito. Egli batteva la via che conduce alla verità. Spetta a me il più penoso incarico di sgombrar questa via dall'errore. Egli navigò per un mare nel quale gli fu libero di scegliere la direzione che più credeva opportuna per giungere allo scopo del suo viaggio. Io debbo navigar tra gli scogli, tra i quali la sentenza del 1843 ha sventuratamente trasportata la causa: scogli non certo acroceraunj, ma tali che obbligano a tenere ad ogni passo lo scandaglio alla mano, perchè la causa eviti un nuovo naufragio.

Non potrei meglio adempire il mio nobile ufficio d' interpellato consulente dell'Accusato, che coll'imprendere a dimostrare, non potersi come atto legittimo, e come pronunzia di sociale giustizia sostenere la sentenza condennatoria del 25 novembre 1843 per tre segnalati vizj, che le tolgono questo carattere.

I. La violazione delle leggi de' pubblici giudizj, e dello regole di ragione che gli governano.

II. La falsa applicazione della legge in quella parte, la quale stabilisce verificarsi nel caso un dolitto di falso in pubblico ed autentico documento.

III. La non meno falsa applicazione della legge nell'aver dichiarato improponibile nel 1843 la prescrizione di un pretoso delitto di falso in scrittura privata, la quale porta l'epoca del 1828.

Assumendo a dimostrare questo tre tesi non mi farò forte col ragionamento soltanto, ma pagherò un giusto tributo all'uso forenso avvalorando le mie deduzioni con armamentario giuridico-dottrinale, sebbene l'autorità della ragione sia dai forensi dichiarata superiore a quella dello leggi medesime. LUC. DE PENNA *in proœm. ad Cod. rubric. explicit. lib.* 9. *n.*° 4. MANS. *consult.* 595. *n.*° 15. *vol.* 6. POLIT. *De fideic. dissert.* 40. *n.*° 35. COSTANT. *vot. decisiv.* 487. *n.*° 10. 26. *et seqq.*

ARTICOLO I.

VIOLAZIONE DELLE LEGGI DE' GIUDIZJ PUBBLICI, E DELLE REGOLE DI RAGIONE CHE GLI GOVERNANO.

Fu dalla sentenza del 25 novembre 1845 violata la leggo de' giudizj in più maniere.

I. Ammettendo l'accusa di falsità del chirografo del 1828, rigettata come eccezione nel giudizio civile.

II. Disprezzando la presunzione di verità colla qualo la legge assisteva quel chirografo del 1828.

III. Sovvertendo l'autorità della cosa giudicata.

IV. Male applicando la regola la quale permetto ai Giudici non di valutaro la cosa giudicata appoggiata a falsi documenti.

§. I.

Rejezione dell'accusa di falsità nel giudizio civile.

Una sentenza del 4 novembre 1831 canonizzava il credito di scudi 950 d'un Guidetti contro un Francesco Bighi, resultante da un privato chirografo del 18 gennajo 1828, e dal Guidetti girato a un Dal Passo.

Nel 1838 gli Eredi di Francesco Bighi, ne' precedenti anni defunto di vita, intimati al pagamento proposero eccezione d'incompetenza, o dedussero aver presentata al Tribuna-

le criminale accusa di falsità contro al chirografo del 1828. Una sentenza del 26 aprile 1838 dichiarò la denunzia di falsità inammissibile, e ordinò la esecuzione della sentenza del 1831.

In questo stato di cose, duo regole de' giudizj resistevano al concetto della falsità opposta per via di accusa nel 1842.

La falsità opposta in linea di *eccezione* (lo che non era praticabile che agli effetti civili) non era soggetta alla prescrizione. *L.* 5. *cod. de except. L.* 5. *in fin. dig. de dol. mal. et met. except. L. ult. cod. ad leg. Jul. de adult.* ANT. MATH. *De crimin. ad lib.* 48. *dig. tit.* 19. *cap.* 4. *n.*° 10. « Ad « hæc, si crimen exceptionis modo objiciatur, id semper fieri « potest; sunt enim exceptiones sua natura perpetuæ, potest- « que sine vitio ad crimina porrigi illa juris regula. Tempo- « rales ad agendum, perpetuæ sunt ad excipiendum ». L'essere stata opposta la querela di falsità per via di accusa agli effetti penali, era segno evidente che l'accusatoro cercava dalla *forza* un appoggio che non sperava dalla ragione.

Era stata rigettata nel giudizio civile come serotina la eccezione di falsità; ed era ciò coerente alle regole di quel giudizio. MERLIN, *Répertoire universel de droit vol.* 6. *pag.* 129. *col.* 2. « Lorsqu'une fois il est intervenu un jugement défini- « tif, l'inscription de faux n'est plus recevable ». Ma una regola fondamentale comparativa del giudizio civile e del criminale giudizio diceva, che ciò che non era ammissibile nel primo non era ammissibile nel secondo. ANT. MATH. *De crimin. ad lib.* 48. *dig. tit.* 16. *cap.* 1. *n.*° 5. « Nec obest, quod « in civilibus judiciis ita res obtineat, ut confessio facta in « uno judicio nocet reo in alio; recte enim ab interpretibus « traditum est, argumentum a civilibus judiciis ad criminalia « negative quidem procedere, affirmative non æque. Nam cum « sint crimina caussis civilibus graviora, recte ita arguemus: « si non licet in judicio civili, ergo multo minus in crimina- « li. At si in civilibus permittitur, ergo id idem permittendum « in criminalibus; vitiosa ratiocinatio est ».

Questa regola assicurava ai debitori un grande vantaggio se la eccezione di falsità avesse avuto presso loro solide e buone ragioni per sostenerla nel libero e leale contradittorio del creditore. Bastava a questo effetto avere appellato

dalla sentenza del 1831, e aver proposta in causa d'appello la eccezione.

Ma l'accusa di falsità nel criminale giudizio trovavasi in condizioni peggiori che non la eccezione di falsità nel civile.

Non è scritto per gli accusatori l'adagio « *melius sero quam nunquam* »: l'accusa portava in fronte la macchia di una rejezione. Ella aveva fisonomia di corvo, non di colomba. Ella era serotina, e questo carattere solo induceva a sospettare in essa la coscienza del proprio torto.

§. II.

Presunzione di verità della singrafa del 1828.

Le sentenze del 4 novembre 1831 e del 26 aprile 1838 erano fondate non tanto sulla finta contestazione della lite nascente dalla contumacia del reo convenuto nella prima sentenza, e nella obiezione serotina di falsità nella seconda, quanto nella presunzione di verità, colla quale la legge assisteva il chirografo del 18 gennajo 1828. *L.* 18. *cod. de probat.* GOTHOFRED. *Comment. ad Cod. Theod. lib.* 11. *tit.* 39. *de fide testium et instrument. l.* 6. *vol.* 4. *pag.* 280. « Si falsa scriptu« ra dicatur, quæ in judicio prolata fuit, quaque causa ni« titur, seu, ut hac *Leg.* dicitur, *ex qua res agitur,* id est, lis « agitatur, is probatione oneretur, qui eam falsam esse dicit, « alioquin credendum ei, quamdiu falsi non arguitur ». E quindi « Suam porro sententiam ut adstruat Valentinianus, et en« thymemate et sorite quodam utitur: cujus hæc tandem vis « est; pro scriptura præsumi, quod et docet *Lex etc.* contra « falsitatis allegationem: ideo allegantem probatione onerari « *Leg.* Denique tamdiu veram scripturam credi, quamdiu « falsa ab adversario non demonstratur ».

La sentenza del 1845 o non apprese, o non rispettò queste regole, in faccia alle quali la denunzia di falsità prendeva fisonomia di fatua disperata calunnia.

Una singrafa del 1828 esposta alla pubblica vista de' Tribunali, divenuta soggetto di sentenze, o di esecuzioni, confessata implicitamente vera dal debitore, riconosciuta tale

dagli eredi suoi, come sarà accennato iu appresso, come poteva nel 1843, vale a dire dopo un lasso di anni quattordici, ottenere una dimostrazione di falsità?

Dirò di più. Come, dopo il lasso di anni quattordici, era lecito opporre al portatore la falsità, quando egli in quello spazio di tempo poteva aver perduti i mezzi opportuni a provarne la sincerità? Posizioni al debitore in quello spazio di tempo defunto di vita: testimonj in quello spazio di tempo mancati dai vivi, i quali avrebbero potuto essersi trovati presenti alla firma della singrafa, o avere udite le stragiudiciali confessioni del debitore: congetture desumibili da fatti dei quali in quello spazio di tempo si presume la memoria perduta.

§. III.

Cosa giudicata.

Una sentenza con rinunzia all'appello per la parte del debitore in ordine al chirografo del 1828, dichiarato falso dalla sentenza del 1843, costituiva la *cosa giudicata. Cap. quod ad consultationem de sent. et rejudicat. cap. cum dilecti in fin. de decr. auth. hodie C. de appellat. Thesaur. Ombros. vol.* 11. *dec.* 5. *n.°* 3. « Quod eo magis in casu nostro procedit, quia « sane a secunda sententia appellatum non fuit, et successive « hoc in capite, in judicatum transivit ».

Se l'accusa di falsità nel giudizio criminale poteva proporsi dal Bighi in luogo dell'appello dalla sentenza che lo condannava a pagare, non poteva però da lui essere presentata dopo aver colla renunzia all'appello dato carattere, ed efficacia di cosa giudicata a quella sentenza.

La cosa giudicata sulla verità, e sulla sussistenza del credito rendeva improponibile l'asserzione, che il credito fosse falso: perocchè la cosa giudicata ha a tutti gli effetti carattere di verità, ed è noto l'adagio forense, che ella fa « *de albo nigrum* ». *Textus in L.* 1. *dig. de re judic. et vulgata. L. res judicata dig. de reg. jur. Sacr. Rot. in Recent. part.* 15. *dec.* 127. *n.°* 1., *part.* 18. *dec.* 509. *n.°* 15., *part.* 19. *dec.* 145. *n.°* 18., *et dec.* 251. *n.°* 41. *et seq. Rot. coram Emerix jun. dec.* 337. *n.°* 7., *et coram Caprara dec.* 289. *n.°* 1. *part.* 1., *et*

dec. 610. *n.°* 18. *part.* 2., *et coram Crispo dec.* 58. *n.°* 1. *tom.* 1., *et dec.* 312. *n.°* 8., *et dec.* 318. *n.°* 3., *et dec.* 228. *n.°* 3., *et dec.* 502. *n.°* 4. *tom.* 2., *et dec.* 470. *n.°* 2., *et dec.* 489. *n.°* 3. *tom.* 3., *et Rot. Florentin. in Fivizzanen. evictionis* 17 *augusti* 1731 *coram Calderono inter recollect. in Thesaur. Ombros. vol.* 7. *dec.* 28. *n.°* 35. « Quam per sententiam, et rem « judicatam, quæ facit rem claram et manifestam, ens de non « ente, et pro veritate habetur, itaut amplius non veniat per- « missum illam impugnare, juxta nota principia, de quibus « est *Textus etc.* ». Ed a più forte ragione, dopo che un erede Bighi erasi alla sentenza del 1831 volontariamente acquietato. *L.* 1. *et L. filiæ. Cod. familiæ erciscund. Boer. dec.* 214. *n.°* 1. *Thesaur. dec.* 242. *n.°* 4. *Thomat. dec.* 124. *n.°* 13. *Gratian. discept.* 643. *n.°* 9. *tom.* 4.

La sentenza del 1843, in aperta contradizione colla cosa giudicata, dichiarando falso il credito nascente dal chirografo del 1828, che per la cosa giudicata era vero, pose le leggi in contradizione con se medesime.

Se le cose potessero passar così, ne avverrebbe che a Ferrara i Giudici avrebbero un potere che supera la onnipotenza Divina, quello di far sì che una sola e medesima cosa sia vera, e falsa nel tempo medesimo.

Il Cavalier Bozoli in questo stato di cose si trovò in una incomprensibile posizione. Per i Tribunali di Ferrara egli fu da un lato vero, liquido, e legittimo creditore degli Erodi Bighi di scudi 950 che aspettano pagamento in numerata pecunia, e per l'altro un fraudolento sottrattore di quella somma, degno di anni otto d'ignominiosa galera.

I Giùdici criminali, tolta di mezzo l'antica *restituzione in intiero,* non avevano autorità di calpestare la cosa giudicata. Il solo PRINCIPE colla sua autorità poteva farlo. *L.* 1. §. *Si quis dig. de quæst. L. divi fratres* 127. *dig. de pœnis. Bart. Natta cons.* 445. *n.°* 14. *Surd. cons.* 199. *n.°* 25. *Guid. Pap. dec.* 238. *per tot. Rot. Florentin. in Florentina liquidationis damnorum* 15 *octobris* 1660 *coram Polo, inter recoll. in Thesaur. Ombros. vol.* 3. *dec.* 7. *n.°* 30. *et seq.* « Tum quia « nobis tradita non fuit facultas de illus validitate, seu invali- « ditate cognoscendi, et solum ad Principem spectat tollere « rem judicatam, et nullitates, et confirmare sententias nul-

« las, *Vant.*, tanto magis quia post rem judicatam non potest « amplius opponi de notoria justitia, et nullitate, *Rot.* ut ideo « quicquid sit quoad retractationem sententia, quæ est nulla, « seu notorie injusta non transeat in rem judicatam, quod « executionem transit *Auth. etc.*, et hoc ut advertit idem *Ca-« stren.* ubi supra, ne judicia essent ludibria, et elusoria, ideo « sententia, quæ transitum fecit in rem judicatam non retra-« ctatur, nisi rescribatur a Principe, et Princeps gratiam « faciat ».

Gli Eredi Bighi non potevano essere ammessi a querelare di falsità il Cavalier Bozeli senza aver chiesta al Pontefice la grazia di poter presentare la querela non ostante la cosa giudicata favorevole all'accusato. Che avrebbe risposto alla lor supplica il Principe? « Avete piegato il capo alla « cosa giudicata: non avete appellato: ne avete sofferta la « esecuzione, e di fronte alla *prova provata* della verità del « chirografo del 1828 mi chiedete di essere ammessi a de-« durre *congetture* di falsità? Siete debitori che non volete « pagare il debito. Il Sovrano non si fa istrumento passivo « de' vostri impudenti raggiri. Non posso credere che una « verità che ha fatto nascere dal 1831 citazioni, sentenze, « atti esecutivi, possa cangiarsi in una falsità ».

In questo stato di cose tutto cospirava a tenersi alla sentenza del 1831 avente carattere di cosa giudicata, piuttostochè al fallace esperimento della comparazione de' caratteri, il quale di cosa giudicata non acquista la forza giammai. *La Roche liv.* 6. *tit.* 51. alla parola *Experts, art.* 1. « Dictum expertorum nusquam transit in rem judicatam ».

Che avvenne dall'ammettere la querela di falso, e la comparazione de' caratteri di fronte alla presunzione di verità della singrafa del 1828, e di tante circostanze le quali si opponevano al cimento della prova contraria? Avvenne che i Periti nella lor relazione dettero manifesto, ed indubitato segno delle lor preconcepite opinioni della falsità della singrafa, scusabili in questo perchè, vedendo ammessa la comparazione dopo anni quattordici non ostanti le sentenze, per le quali la singrafa aveva carattere di verità, attraverso le perdite che in sì lungo lasso di tempo avea il creditore sofferte, dei mezzi opportuni a provarla, dovettero credere che i Giudici la rite-

nessero già falsa, e che non dichiarandola tale avrebbero fatta cosa che ai Giudici non andava a grado. Tutti innocenti: scusabili tutti: ma tutti diretti da prevenzioni sinistre sventuratamente concepite contro dell'accusato.

Prova della suggestione, sotto la influenza della quale i Periti operarono, e poi referirono, è il tuono assertivo col quale si espressero, dichiarando senza alcun dubbio falso il carattere attribuito nella singrafa al Bighi. Il testimone, il quale ha per causa di scienza la fisica certezza de' sensi, deve esprimersi in tuono assertivo. I Periti calligrafi, i quali opinano, e non sono storici di ciò che udirono, o videro: che giudicano, e non depongono: debbono esprimersi, relativamente alla qualità del fatto che esaminarono, coll'antica formula de' giudizj = VIDERI = *Siam di parere* = *Éléments de la Procedure criminelle vol. 2. pag. 430. not.* 10. « ivi » Mais, quel ar- « gument plus foible que celui de concluro de la vraisem- « blanco à la verité? Celà est vraisemblable; donc celà est. « Aussi, LES EXPERTS NE DÉPOSENT QUE DE LEUR SIMPLE OPINION, « ET NON AFFIRMATIVEMENT QUE L'ÉCRITURE EST DE LA MÊME « MAIN: LEUR RAPPORT EST PLUTÔT UN JUGEMENT QU'UN TÉ- « MOIGNAGE, *magis judicium quam testimonium* ». *Paoletti, Istruzioni per compilare i processi criminali ec.* §. 8. *pag.* 35. « ivi » La perizia similmente di due scrittori sarà una prova « della reità di Tizio nella composizione d'un cartello in- « famatorio, o ingiurioso, ovvero nella costruzione d'un do- « cumento, o ricapito falso, se gli scrittori in vista del carat- « tere indubitato di Tizio GIUDICHERANNO che chi ha scritto « l'uno abbia anche scritto l'altro. — La maniera di far que- « ste perizie sarà descritta nelle formule XIII e XIV. Ma l'av- « vertenza del Ministro processante dovrà consistere in istar « vigilante, a fine di non restar sopraffatto DAL TROPPO ZELO, « CIO CHE È FACILE A SUCCEDERE NELLE COSE CHE CADO- « NO SOTTO GLI OCCHI: imperocchè, senza questa avvertenza, « PUO DARSI CHE LA PERIZIA PROVI TROPPO, O PO- « CO, ED ANCHE NULLA. — Proverebbe troppo, SE I PE- « RITI INVECE D'OPINARE AFFERMASSERO; e proverebbe « poco o nulla, se la loro opinione non fosse appoggiata a « fondamenti particolari ed esistenti ».

È dunque evidente, che tre inoppugnabili leggi regolatrici

de' giudizj furono dalla sentenza del 1843 o ignorate, o espugnate.

§. IV.

Falsa applicazione della L. 4. Cod. si ex falsis instrum. etc. judicatum sit.

Il Bighi nel 4 aprile 1833 comparve negli atti del Tribunale che lo aveva condannato a pagare al Dal Passo la valuta del chirografo del 1828; e, *premessa la confessione del debito*, chiese dilazione, e rinunziò all'appello.

Un erede Bighi, lui defunto di vita, si fa a subornar testimonj per accumular materiali di calunnia contro al Cavalier Bozoli, asserendo falso il chirografo del 1828. Questi porge nel dì 8 luglio 1841 querela contro all'Erede Bighi onde sventare i suoi calunniosi raggiri. E nel 17 dicembre di quell'anno medesimo l'Erede del Bighi alla presenza di tre testimonj emette scritta dichiarazione sulla realtà del credito nascente dal chirografo del 1828: smentisce la denunzia di falsità da lui esibita negli atti del Tribunal criminale nel 5 aprile 1838: la dichiara a lui suggerita dal desiderio di non pagare: o rende giustizia alla riconosciuta probità e lealtà del Cavalier Bozoli: confessa aver ottenuto da lui, a mediazione di qualificate persone, indugio al pagamento, e stralcio del debito per la somma di scudi 300.

Che un uomo gravemente ferito per scolpare il feritore non possa impugnare d'essere stato ferito ognun lo intende, come facilmente s'intenderà che il ferito non possa a suo grado dir che la ferita non è ferita, non essendo egli padrone delle sue membra com' è padrone del suo patrimonio.

Ma tutti intenderanno facilmente che un uomo possa con pieno diritto asserire che una somma anzichè essergli stata sottratta con una falsità forma a lui debito, come potrebbe col dritto medesimo dire che una cosa mobile è di suo consenso passata nelle mani di un terzo, e non essergli stato commesso un furto, conforme contro al parere di Pomponio sostenne Ulpiano nella *L.* 46. §. 8. *dig. de furtis,* e lo confermò Giustiniano *Instit. tit. de obligat. quæ delict. nascuntur* § *sed et si*.

Era dunque una regola di ragione, che essendo stato dai debitori confessato il debito nascento dal chirografo del 1828, non si potesse più dire che il chirografo era una falsità diretta a sottrarre la somma che come debito in quel chirografo figurava. Gl'interpetri a quella legge stabiliscono, che quando la dichiarazione della legittimità dell'esistenza della cosa pretesa sottratta procede per la parte di chi si potrebbe doler del furto l'azione pubblica, questa non può essere altrimenti promossa. FARINACC. *De furtis quæst.* 174. *n.°* 156.

L'Erede Bighi il quale nel 17 dicembre 1841 genuflettevasi ai piedi del Cav. Bozoli confessandosi denunciator calunnioso, ed implorando pietà da un creditore giustamente irritato, si alza improvviso nel 1842, e gli getta di nuovo in faccia il rimprovero di falsario.

Ciò non dee recar meraviglia a chi conosce le umane tendenze. Gran tempo è già che non solo ne' fòri, nelle piazze e ne' trivii, ma ancora nelle pagine degli scrittori del dritto della natura è riconosciuto che il pagamento del debito non gradisce. BARBEIRAC *ad* PUFFEND. *Le droit de la natur. et des gens, liv.* 8. *cap.* 3. §. 4. *n.°* 4. *not.* 8. « La plus part des « gents ont beaucoup de peine a s'y resoudre (à payer), et il « faut avoir recours aux voies de la force ».

Ma non dovevano i Giudici del 25 novembre 1843 cuoprir col manto della sociale giustizia questa infelice tendenza umana. L' Erede Bighi che avea dichiarato vero il chirografo del 1828, non potova egli altrimenti più mutar parore a danno del Cavalier Bozoli. I Giudici secondando la denunzia di quell'erede Bighi calpestarono la regola di ragione, di cui la *L.* 75. *dig. de div. reg. jur.* « Nemo potest in alterius inju« riam mutare consilium ».

Non poterono i Giudici, i quali proferirono la sentenza del 25 novembre 1843, con sicura coscienza procedere nel concetto della falsità del chirografo del 1828 se non facendosi forti coll'autorità delle leggi del Codice sotto la rubrica « *Si ex falsis instrumentis vel testimoniis judicatum sit* ».

Quattro leggi stanno sotto quella rubrica.

La prima ammette la prova di falsità non ostante la cosa giudicata, perchè nel caso non era stato mai parlato di falsità « *quia nondum de falso quæsitum est* ». E nel caso del

sig. Bozoli prima del 1843 ne era stata contro di lui proposta la obiezione due volte.

La seconda legge ammette la querela di falso non ostante la cosa giudicata, se ella ebbe titolo di appello non interposto: « *et qui non provocaverunt* ». Nel caso del sig. Bozoli vi fu renunzia all' appello.

La terza legge rigetta la offerta prova testimoniale per concludere la ingiustizia della cosa giudicata, e stabilisce che la sola dimostrata falsità del documento sul quale la cosa giudicata si appoggia può stornarne la esecuzione: lo che dimostra la diffidenza colla quale la legge riguarda le prove della falsità quando il suo effetto sarebbe quello di rovesciare la cosa giudicata.

La quarta legge finalmente contempla il caso in cui il giudice sia stato col documento falso maliziosamente circonvenuto, ed ammette l'accusa di falsità quando abbia di manifestissime prove l'appoggio « *manifestis probationibus fuerit ostensum* ».

Ma niuna delle quattro leggi contempla il caso che la cosa giudicata sia stata come tale riconosciuta e accettata da colui il quale dopo l' agnizione e l'accettazione propone di provare la falsità del documento a cui la cosa giudicata si appoggia.

E tale appunto è il caso del sig. Bozoli: diguisachè quest'accettazione per la parte dell' Erede Bighi rendevano improponibili tutte le leggi qui sopra allegate, e non concedevano che tutto ciò che avanti que' due atti era stato detto ed opposto fosse altrimenti contro al creditore allegabile.

ARTICOLO II.

FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE NELLA QUALIFICAZIONE DI *FALSO PUBBLICO* NEL CONTRATTO DEL 28 DICEMBRE 1837.

Il *dritto*, a differenza del *fatto*, ha un carattere di certezza sua propria che lo sottrae al prepotente dominio della *intima convinzione* del giudice. Che le infelici abitudini di questa intima convinzione, sulla quale ho scritto come quel- l'Antico sul cratere del Vesuvio « *Posteri posteri, vestra*

res agitur » (*), trascinino spesso i giudici di più retta coscienza ad invadere la provincia del dritto nella giuridica qualificazione de' fatti, ciò può accadere; ma accadendo non è nè regolare, nè giusto.

L'errore è facile in molti delitti: facilissimo nei delitti di falso, ne' quali dalla menzogna splendida d'Ipermestra sj può passare per un immenso numero di atti alla imitazione del carattere altrui, del che facevasi un vanto Artaserse Longimano. L'insigne Antonio Matheo parlando del delitto di falso non dubitò di scrivere: « Quid sit falsum difficile dictu est: « nec paulo facilius intelligitur quam oratione definitur, etc. » *De criminibus ad lib.* 48. *dig. tit.* 7. *cap.* 1. *n.*° 1.

Non è dunque da meravigliare che un atto nel quale la menzogna o la simulazione è visibile, sia a prima giunta, e senza più matura indagine, reputato falso punibile.

Il delitto di falso non ha come l'omicidio, la ferita, lo stupro in non viripotente, nel suo materiale l'impronta della delittuosa sua qualità. Non vi ha nè vi può essere in un foglio scritto, *corpo*, come i criminalisti s'esprimono, *di delitto presuntivo:* non vi ha niente che dir si possa, come nell'omicidio o nella ingiuria, cosa di sua natura turpe. *L.* 1. *Cod. ad L. Corn. de sicariis*. *L.* 5. *Cod. de injuriis*. ANT. MATH. *ad lib.* 48. *dig. tit.* 16. *cap.* 1. *n.*° 20. Nella materiale immutazione o soppressione del vero può starci la ignoranza, l'errore, la imprudenza, il semplice falsiloquio, la innocua simulazione, ed altra qualunque non delittuosa cosa. Le sole leggi e le sole risposte de' prudenti o le cose giudicate possono determinare i veri caratteri della punibile falsità.

I Tribunali di Francia, dai quali noi Italiani, fatti *imitatores servum pecus,* abbiamo imparata la *falsa applicazione di legge* come titolo di cassazione della sentenza, anteponendo il rispetto per l'*autografia legislativa* a quello per la difesa de' sacri diritti dell'uomo e del cittadino, che da ogni lato può sorgere, i Tribunali di Francia hanno dovuto spesso giudicare di quella specie di *falso,* al quale essi dettero nome di *escroquerie,* e che è facilissimo di confondere o col *falsiloquio,* o con l'abuso di fiducia, o con una accortezza non avente carattere di frode singolare.

(*) *Teoria delle leggi della sicurezza sociale, vol.* 4. *cap.* 11.

E tutte le volte cho un atto per se medesimo, immutatore del vero bensi, ma non avente carattere di frode singolare, è stato qualificato abusivamente, erroneamente, e per zelo di condannare *scroccheria*, il giudicato è stato reputato titolo di ricorso in cassazione per falsa applicazione di legge. I molti esempj di simili giudicati son riferiti dal MERLIN, *Répertoire universel du droit, vol. 4. p.* 487. « Qu'en appliquant à ce fait « cet article, la Cour de justice criminelle du département de « la Seine en fait une fausse application, et par suite a violé « les règles de compétence établies par la loi; la Cour casse « et annulle »: *et pag.* 848. « Qu'il y a dans l'un et dans l'au- « tre la même *immoralité;* mais que le premier comme le « second ne presente aucun des caractères auxquels la loi « de 1791 reconnait le delit d'escroquerie, dès que, par son « art. 35 elle ne qualifie ainsi que l'abus de crédulité opéré « par dol, ou à l'aide de faux noms, ou de fausses entrepri- « ses, ou d'un crédit imaginaire, ou d'espérances et de crain- « ces chimériques; que ces observations s'appliquent égale- « ment aux deux chefs de la plainte de Marais; qu'aucun des « faits articulés dans cette plainte, n'étant rangé par la loi « dans la classe des délits, ni pouvait donner lieu au renvoi « de Lefebure devant un tribunal de police correctionnelle, et « lui faire infliger les peines prononcées, soit par l'art. 35 de « la dite loi de 1791; que l'incompétence de ce tribunal était « radicale et absolue; qu'ainsi, peu importe que Lefebure « n'ait, ni en première instance, ni sur l'appel, proposé de dé- « clinatoire; qu'en confirmant le jugement de Bernay, au lieu « de l'annuller, et de renvoyer les parties se pourvoir à fins « civiles, la Cour de justice criminelle de l'Eure, a, comme « le premier tribunal, fait une fausse application de la loi « du 22 juillet 1791, a statué sur une matière totalement « étrangère à ses attributions, et commis un excès evident de « pouvoirs; par ces motifs, la Cour casse, et annulle »: *et pag.* 489. « Qu'ainsi, le Tribunal criminel, en jugeant cor- « rectionnellement cet affaire, qui, par sa nature, était pure- « ment civile, a, tout à la fois, fait une fausse application de « l'art. 35 de la loi du 22 juillet 1791, et commis une con- « travention aux régles de compétence, en prononçant comme « tribunal correctionnel sur un objet dont la connaissance est

« expréssement attribuée par la loi aux tribunaux civils; par « ces motifs, le Tribunal casse, et annulle »: *et pag.* 581. « Et « que malgré cette connaissance, Lemonnier avait bien voulu « transigor; que, par défaut de déclaration de la part de la « Cour d'appel sur les faits decisifs de l'abus de la credulité, il « en résulte, dans l'état, une fausse application de l'art. 35 de « la loi du 19 juillet 1791; et qu'il convient, dès-lors, des ren- « voyer l'affaire a un nouvel examen; la Cour casse, et an- « nulle ».

Quante mai sono le falsità le quali o innocenti, o non alterative lo stato materiale e giuridico d'un dritto, sebbene alla morale contrarie, possono presentarsi nel complicato movimento degl'interessi sociali degli uomini! Se un giudicato stabilisce in queste non vendicabili specie di falso il carattere di falsità esemplarmente punibile, diversamente non fa da ciò che fa colui cho giudica *escroquerie* una specio che non ne merita il titolo.

Dissi esser nel giudizio del delitto di falso l'error facilissimo. La storia del dritto giustifica ad esuberanza questa mia asserzione. Dalla legge Cornelia alla pratica de' dì nostri si è progressivamente aumentata la serie de' falsi. I giureconsulti romani trovandosi inondati da nuove specie non preveduto dalla legge di Silla, dai senatusconsulti, e dalle costituzioni de' Principi, ebbero ricorso al falso *innominato*, che essi e dal *falso* della legge Cornelia, e dal *quasi falso* delle successive legislative sanzioni, come meglio per lor si potè distinsero, ma titubanti sempre ed incerti, senza potere stabilire il tipo caratteristico di questo falso innominato. N'è testimone Ulpiano nella *L.* 3. *dig. de crimine stellionatus*.

Altro classico esempio dell'accennata difficoltà sono le due opposte sentenze di Ulpiano nella *L.* 3. *dig. de crimine stellionatus*, e di Paolo nella *L. qui duabus* 21. *dig. ad L. Cornel. de falsis*, sulla cosa medesima a due o ipotecata, o venduta, opinando Ulpiano per lo stellionato, Paolo per la falsità, e non essendo riuscito agl'interpetri di dare a quel dissidio una sodisfacente conciliazione.

Se i giureconsulti romani, che per l'esattezza nel determinare le giuridicho qualità de' fatti furono da Leibnitz paragonati ai geometri, e dal moderno Comte ai medici ippocratici,

titubarono nel fissare nelle specie sottoposte al loro esame i caratteri della punibile falsità, como potrebbero i giudici di oggigiorno, per sapienti che siano, presumere di giudicar del falso con un'arbitraria originalità, credendo di giudicar coll'arbitrio che ad essi concedon le leggi, o che il giureconsulto Paolo nella *L.* 13. *dig. de judicat. solv.* dichiara ammissibile, purchè se ne usi « *sub auctoritate juris scientiæ?* »

Fontenelle ha bene effigiate le illusioni, che le prevenzioni producono, in que' due che contemplando le macchie della luna vi scorgono, ognuno, ciò che più si confà alle abituali inclinazioni della lor vita. Non è raro trovar negli umani giudizj interpetrate le macchie della luna o como campanili, o come amanti in dolci colloquj tra loro.

Ma non guardando nella luna, e guardando nol bujo, peggior cosa è prendore per oggetti reali quelli che i movimenti fortuiti del nervo ottico producono, e vedere tra questi oggetti delitti galerabili cho non sussistono.

Deplorabile esempio dell'error giudiciario è la sentenza del 23 novembre 1843, là dove ravvisa falsità in un contratto nel quale alcuno (e sia pure con scienza della falsità d'un credito) no acquista con titolo di cessione le ragioni da un altro.

L'errore addensa attorno al vero tali ombre, che luce artificiale per dileguarle non basta. Fa duopo, senza curar quelle ombre, penetrar fino al vero, e farne uscire la naturale sua luce, all'apparir della quale le ombre dell'errore necessariamente dileguansi.

Vera redit facies: dissimulata perit.

Ma per tal modo operando non conviene aver rossore di risalire ai principj benchè elementari, e notorj essi siano. È necessità che a questo procedimento costringo, e chi l'adotta non è altrimenti redarguibile di volersi far procettore di chi vanta maggiori lumi de' suoi.

Sappiamo tutti,

« *E ciascun lo sapea fin da bambino,*
« *E il numero dicea delle peccata,*
« *Ed il maestro davagli il santino,*

como il Forteguerri leggiadramente cantò, che nel delitto di

falso tre sostanziali estremi, come la scuola si esprime, richiedonsi.

1.° La immutazione, o in fatti o in parole, del vero.

2.° Il dolo.

3.° Il danno altrui.

Così almeno insegna uno Scrittore, del quale i Giudici del 25 novembre 1843 non potevano, come di moderno, aver diffidenza. CREMANI, *De jure criminalibus lib.* 2. *cap.* 7. *art.* 8. §. 3. « ivi » Ex falsi definitione colligitur hujusce criminis na- « turam in tribus consistere: ut nempe quis veritatem immu- « tet: ut id faciat sciens, non deceptus probabili errore; ut « inde damnum alterius sequatur ».

Or nel contratto del 23 dicembre 1837 non vi ha alcuno di questi tre estremi del delitto di falso, come con ogni possibile brevità mi accingo a provare.

§. A.

Della immutazione della verità, o dell' INGENERE *del preteso falso.*

Non vi ha nel contratto del 1837 l'estremo della immutazione del vero, ed ogni più grosso cervello può scorgerlo.

Non vi ha la immutazione *materiale* del vero, perchè l'atto fu scritto tutto dal Notaro che ad esso prestò il proprio rogito: le firme del cedente e del cessionario sono le vere: e vere pur sono le firme de' testimonj adibiti all'atto.

Non vi ha *virtuale* immutazione del vero, o, come generalmente suol dirsi, sebbene assai scorrettamente, *falso intellettuale;* e qui tutto l'errore della sentenza condennatoria consiste.

La sentenza ha proceduto nell'erroneo supposto, che nel contratto sia stato dedotto come vero un credito falso.

Gli autori di quella sentenza condennatoria non posero mente allo stato giuridico, nel quale il credito, o vero o falso che fosse, trovavasi allorchè fu ceduto.

La sentenza del 1831 canonizzandolo, e condannando il debitore a pagarlo aveva operata una *novazione* nell' azione del *credito,* essendo in suo luogo nata l'azione del *giudicato.*

L. 29. *dig. de novat.* HEINECC. *Recitationes in Elementa juris civilis secundum ordinem Institutionum lib.* 3. *tit.* 30. §§. *MXI. e MXIX.* « ivi » Alia est (novatio) necessaria quæ fit etiam ab « invito per litis contestationem; exempli gratia debui 100 « ex mutuo, actio instituitur, judex jubet me litem conte« stari, eo facto (quod fortassis me invito fit) statim nova« tio contigit, et quum antea ex mutuo debebam, jam ex « quasi contractus litis contestationis debero incipio, et hinc « condemnatus non convenior condictione certi ex mutuo, « sed actione judicati, quæ ex quasi contractu est ».

Poteva essere quanto pur vuolsi insussistente il credito del 1828. Dopo la sentenza del 1831 non potevasene più parlare altrimenti. L'azione del giudicato, da quella sentenza nascente, era una verità di per se stante, inoppugnabile, irremovibile.

Fu dunque nell'istrumento del 1837 dedotto un subietto vero, reale, e legittimo di contrattazione, vale a dire l'azione del giudicato del 1831, e non vi fu nè nelle parole nè nell'animo de' contraenti immutazione di sorta alcuna del vero.

Ebbe dunque il contratto un punto di partenza di *verità,* il quale non concedeva che esso potesse altrimenti come falso considerarsi. Lo stabilisce la *L.* 76. §. 3. *dig. de legat.* 2.° « ivi » Illud non dicitur falsum quod adjuvatur pri« mordio veritatis ». E venendo per tal modo a mancare al preteso delitto il suo *materiale,* o il suo *ingenere,* non è altrimenti lecito intraprender dispute sul suo formale. FARINACC. *cons.* 38. *n.°* 22. *vers. præsertim, lib.* 1. BONFINI *In bannim. gener. cap.* 65. *Append. unic. n.°* 9.

§. B.

Del Dolo.

Escluso il *materiale,* l'*ingenere* del falso, ogni ulterior discussione, dicevamo, diverrebbe inutile.

Ma pur si possono, a guisa de' Retori e degli Eristici, discutere umbratili ed accademiche controversie.

Per asserire il delitto di falso la immutazione, o mate-

riale o intellettuale, del vero non basta. In tutto ciò che vediamo, udiamo, e sentiamo le menzogne ci affollano. C'inganna la vista: c'inganna l'udito: sovente il tatto stesso, detto il senso filosofico, ci fa sembrar vero ciò che non è. Recentemente in un giornale si son fatte con molto spirito categorie di menzogne, assegnandole a tutte le condizioni, a tutte le professioni, ed a tutti i mestieri: di guisa che, secondo quelle categorie il mondo profano sarebbe un cumulo di menzogne.

Perchè la immutazione del vero costituisca il delitto di falso è necessario che ella sia animata, o, come i forensi si esprimono, informata dal *dolo malo,* vale a dire da una suprema, e singolare malizia: perlochè la imprudenza comunque diffusa non basta a caratterizzare il delitto. ANT. MATH. *De criminib. ad lib.* 48. *dig. tit.* 7. *cap.* 2. *n.*° 3. « Quod si culpa dumtaxat, non dolo peccatum sit, de pœna « certant interpretes, dum alii ignoscendum, alii arbitrio ju-« dicis puniendum peccatum censent. Mihi prior sententia « serior videtur ».

La cessione convenuta nell'atto notariale del 25 dicembre 1837 ebbe *pubblicità* di *dritto,* ed ebbe *pubblicità* di *fatto*. L'ebbe di dritto perchè ciò che è dedotto in un atto pubblico non può sensatamente dirsi clandestinamente architettato. Il contratto ebbe pubblicità di fatto: fu esso celebrato alla presenza di testimonj: doveva far la sua comparsa ai registri pubblici per pagamenti di dazio: doveva essere, come lo fu, al debitor ceduto per mezzo di atti pubblici notificato: e doveva finalmente alla inscrizione della ipoteca giudiciaria del credito ne' pubblici libri dell'Uffizio della Conservazione apparire il passaggio di detta ipoteca dal domicilio del cedente a quello del cessionario.

Il criterio ha le sue leggi, che ai giudici non è dato di sovvertire; ed è una legge di sano criterio che ciò che pubblicamente si fa escluda il sospetto, che sia stato fatto con dolo. *L. si quis fugitives* §. *Labeone dig. de ædit. action.* FARINACC. *quæst.* 89. *num.* 62. *et* 63. BONFINI *In bannim. gener. dit. eccles. cap.* 50. *Append. unic. n.* 58. « Neminem quidem latet ex « actu palam gesto præsumi non posse dolum, immo penitus « excludi ».

Nel contratto del 23 dicembre 1837 si cedeva da Dal Passo al Cavaliere Avvocato Ignazio Bozoli l'*azione del giudicato* nascente dalle sentenze del 1831. Quest'azione, finchè quelle sentenze non erano revocate col toglier loro il carattere della cosa giudicata, spettava incontrovertibilmente al Dal Passo, a favor del quale le sentenze erano state proferito: l'azione del giudicato era un dritto del quale come di cosa sua patrimoniale il Dal Passo poteva disporre. Un'altra legge di sano criterio dice che chi si vale del proprio diritto non agisce con dolo. *L. 55. dig. de diversis regulis juris* « ivi » Nullus videatur dolo facere qui suo jure utitur ».

§. C.

Del Danno.

Il dolo animativo della falsità è posto in evidenza dal danno che ella è preordinata ad arrecare ad altrui.

Ed è qui dove gli autori della sentenza del 1843 commessero lo sbaglio più grave, supponendo che il decidere se un uomo deve andare in galera sia lo stesso che decidere un caso di coscienza: perocchè potrebbe sussistere tutto ciò cho essi hanno immaginato di raggiro, di menzogna e di simulazione nel contratto del 1837, e tutto questo potrebbe svelare ne' contraenti una immorale condotta (alla quale però non siamo disposti a credere), e ciò non pertanto non vi sarebbe in quel contratto carattere di punibile falsità.

La lealtà del contratto del 1837 fu luminosamento provata dall'egregio difensore del sig. Bozoli in Ferrara.

Io non mi farò ripetitore dello sue parole; ma dimostrerò che i Giudici del 1843 non poterono ravvisare nel contratto del 1837 l'estremo del danno, che sovvertendo le più volgate ed elementari regole di dritto.

Domanderò qual danno abbia arrecato agli Eredi Bighi il contratto del 1837? O che gli atti in forza delle sentenze del 1831 si facessero da Dal Passo, o si facessero dal Cavalier Avvocato Bozoli, ora affatto indifferente per i debitori. Le loro eccezioni, senza cangiar di carattere e senza niente perdere della loro pretesa legittimità, tanto potevano essere opposte

al Dal Passo, quanto esser lo potevano al suo cessionario. *Bartol., Paul., Soccin. Arism. Tepat. variar. tit.* 441. *cap.* 10. *vers. oppositiones. Monter. e Cuena decis.* 25. *n.°* 1. *Surd. cons.* 353. *n.°* 16. *Decius. Natt. Chephal. Milanens. Olea, De cessione jur. tit.* 6. *quæst.* 11. *n.°* 2. « ivi » Cum cessionarius « una, et eadem persona cum cedente censeatur, et in ejus « jura succedat, ejusquo imago sit, ut in exordio hujus tituli « diximus: inde est ut passim dici soleat, EXCEPTIONEM OMNEM, « QUÆ OBSTARET CEDENTI, POSSE OBJICI EJUS CESSIONARIO ». Non esclusa la eccezione del *dolo*, BARGAL. *De dolo, lib.* 4. *cap.* 2. *n.°* 29. *et seq.*

Ma a persuadersi che la cessione non arrecava danno di sorta alcuna agli Eredi Bighi basta riflettere che le *ragioni dirette* del credito rimanevano, non ostanto la cessiono, inerenti alle ossa ed al sangue del Dal Passo, e nol Bozoli la cessione altro non trasferiva cho l'esercizio delle dirette, ed *utili ragioni,* sicchè il cessionario si considera come procurator del cedente in cosa propria. OLEA, *De cessione jurium tit.* 1. *quæst.* 2. *num.* 36, 37. *et seq.*

Si è fatta grande, e fuocosa disputa sulla numerazione del prezzo della cessione. L'egregio difensore del Cavalier Bozoli ha, per sostenerla avvenuta, aggiunti numeri di critica credibilità a quelli che l'atto autentico per se solo somministrava.

I Giudici autori della sentenza del 25 novembre 1843 non la vollero creder vera? la vollero simulata? Sia loro concesso l'averlo pensato, creduto, e deciso. Qual danno arrecava ai debitori ceduti la simulazione dello sborso del prezzo della cessione tra cedente e cessionario? Veruno. La simulazione dello sborso sarebbe entrata nelle vedute del cedente e del cessionario: il debitor ceduto non aveva alcuno interesse in questa bisogna: egli restava qual era, o debitore, o accusatore di falsità. Tutta la colpa sarebbe stata del Notaro, il quale non avrebbe dovuto far dire al contratto che lo sborso avvenne, mentre non era avvenuto. E neppure il Notaro per questa simulazione, non nociva dell'interesse del terzo, sarebbe stato debitore di falso in scrittura pubblica.

Il Muyart de Vouglans è un criminalista divoto agli antichi, che gli autori della sentenza del 1843 appassionatamente vagheggiano. Egli fu bersaglio in Francia ai filosofi del seco-

lo XVIII per la severità delle sue opinioni, e per la ruggino de' suoi principj. Eppure scrivendo un' opera diretta a far pendente a quella dell'insigne Domat, e figurando il caso del contratto con simulazione tra i due contraenti senza danno del terzo, non manda in galera neppuro il Notaro. MUYART DE VOUGLANS, *Traité des crimes tit.* 6. *cap.* 2. riferito nella decisione di cui MERLIN, *Répert. univ. de droit, art. Faux, vol.* 5. *pag.* 117. *col.* 1. « Il y à cependant une espèce de faux moins « punissable, que commettent les notaires, savoir, lorsque, par « condescendance pour les parties qui contractent, ils se prê« tent à déguiser les contrats, ou à y insérer des clauses evi« demment contraires à la vérité, commo en déclarant qu'un « homme est présent lorsqu'il ost absent, ou QU'IL A PAYÉ AR« GENT COMPTANT EN PRÉSENCE DU NOTAIRE, LORSQU'IL N'Y A « POINT EU DE NUMÉRATION RÉELLE. — Co crime, qui se com« met le plus souvent pour favoriser les banqueroutes frau« duleuses, est connu propromont sous le nom de SIMULATION: « il peut être plus ou moins grave, suivant les circonstances « qui y donnent lieu, et suivant la quantité des sommes ou « LE DEGRÉ DE PRÉJUDICE QUI PEUT EN RÉSULTER, quoiqu'il ne « soit jamais puni aussi sévèrement quo celui du faux, qui se « commet par l'altération et le changement d'un acte même. « La peine la plus ordinaire, en ce cas, est celle de l'admoni« tion, du blâme, ou du bannissement contre le notaire, et « celle des dommages-intérêts contre les parties qui ont eu « part à cotto simulation, dont les notaires sont encoro eux« mêmes solidairement responsables, et en outre la nullité des « actes ».

Sia puro stato tutto il contesto dell'atto una *menzogna,* una *simulazione*. Poichè nè la menzogna nè la simulazione potevano *arrecar* pregiudizio ai debitori ceduti, deteriorare le lor condizioni, alteraro lo stato giuridico del credito dedotto in cessiono, la menzogna e la simulazione sarebbero state moralmente reprensibili, prave, ma non sarebbero state falsità in pubblico, ed autentico atto.

Così in proposito della menzogna stabilisce la *L.* 23. *dig. de leg. Cornel. de falsis* « ivi » Quid sit falsum quæritur? et vide« tur id esse, si quis alienum chirographum imitetur, aut li« bellum vel rationes intercidat vel describat, NON QUI ALIAS

« IN COMPUTATIONE VEL IN RATIONE MENTIUNTUR ». Così i Tribunali, animati dall'amore della giustizia non dallo zelo di flagellar gli accusati, decisero, a testimonianza di MERLIN, *loc. cit. pag.* 114. *col* 2. « ivi » Or dans la *loi* 23. *dig. de L. Cornel.* « *de fals.* il est dit formellement QUE CE N'EST PAS COMMETTRE « UN FAUX QUE DE MENTIR DANS UN ACTE ».

Così in proposito della simulazione non nociva ad alcuno i Tribunali egualmente decisero. MERLIN, *loc. supr. cit. p.* 111. *col.* 2. « ivi » Considérant, quant à Christophe Floris, qu'en per« suadant son beau-père à signer chez Géorges Seyler un acte « préparé, qu'il avait dit à Hoppeblein n'être qui une décla« ration insignifiante, et qui était dans le fait un acte de com« promis et un jugement arbitral; qu'en faisant ensuite enre« gistrer, declarer exécutoire et *conserver* (inscrire au bureau « des hypothèques) ce jugement à l'inçu, et contre la volonté « hautement déclarée du pretendu créancier, son beau-père; « qu'en surprenant aussi contre la véritable intention de Hop« peblein, la signature du compromis et du jugement, il a com« mis sans doute une action repréhensible, et donné lieu à un « acte mensogner; que le tissu d'intrigues, et de faussetés « consignées à sa charge dans les pièces de la procédure, sur« tout la feinte d'un vol considerable, qu'il a dit avoir eu lieu « chez lui le lendemain 5 pluviose, font même naitre la plus « forte présomption d'avoir voulu cacher une partie de sa « fortune réelle, et préparer par ces intrigues, soit une ban« queroute frauduleuse, soit quelque autre fourberie; que ce« pendant l'obligation résultante de l'acte, ne grevant que la « propre fortune de Florix, et la loi ne punissant pas l'intention « de commettre un crime (qu'on ne saurait qualifier *tentati« ve*, que lorsqu'elle a été manifestée par des actes extérieurs « et suivie d'un commencement d'exécution), il en parait re« sulter que la prévention existante contre Florix, n'est pas « celle du crime de faux proprement dit; QUE L'ACTE, QUOIQUE « CONTENANT UNE SIMULATION, PEUT PLUTÔT ÊTRE QUALIFIÉ DE « FRAUDULEUX QUE DE FAUX; et que, selon la pureté des prin« cipes puisés dans la sagesse des dispositions des lois romai« nes, toutes les simulations n'étant pas indistintement frap« pées de l'anathème de la loi, qui distingue même entre un « acte frauduleux et un acte faux, il ne parait pas que la pré-

« vention du crime de faux, proprement dit, soit suffisamment « établie contre Christophe Florix pour donner lieu à un ar- « rêt de compétence ».

ARTICOLO III.

FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE, QUANTO ALLA PRESCRIZIONE.

Ben disse la sentenza del 1843 allorchè disse che il discutere sulla misura di anni tre nella prescrizione del falso in scrittura privata era, nel caso presente, una questione accademica. Tale, nel sistema di quella sentenza, la rendeva la dichiarazione di un falso in scrittura pubblica nell' istrumento del 1837.

Ma mancando il carattere di falso pubblico in quel contratto, per le cose dimostrate nel precedente articolo, è luogo a discutere se ammessa in impugnata, ed impugnabile ipotesi la falsità del chirografo del 18 gennajo 1828, questa falsità sia rimasta prescritta nel 3 aprile 1838 giorno della presentata querela dal Talassi, o nel 25 novembre 1843 giorno della sentenza condennatoria.

Tre fondamenti di dritto si fanno valere per escludere la prescrizione.

1.° L'autorità della legge Pontificia.

2.° Il carattere di delitto continuato.

3.° L'efficacia degli atti, i quali, intervenuti dopo il 18 gennajo 1828, hanno interrotta la prescrizione.

Questi tre fondamenti d'una condanna a otto anni di galera saranno dimostrati infetti d'errore di dritto, e quindi titoli di falsa applicazione di legge in appoggio del ricorso in revisione interposto.

§. I.

Disposizioni del Codice penale Pontificio.

Il sistema delle prescrizioni nel Codice penale Pontificio, senza imbarazzar la ricerca colla citazione degli articoli, è concordato dalla sentenza del 1843, ed è il seguente.

I. I delitti puniti con pene di durata perpetua, restano in trent'anni prescritti.

II. I puniti con anni venti di galera, in dieci anni.

III. I puniti con opera pubblica, e certe individuate specie delittuose, in cinque anni .

IV. E finalmente TUTTI GLI ALTRI DELITTI, IN TRE ANNI.

Il delitto di falso privato è dalla legge punito con pena straordinaria dai tre ai cinque anni.

Se sembrasse duro, che il delitto con pena d'*opera pubblica* restasse prescritto in cinque anni, e il delitto con pena straordinaria dai tre ai cinque anni in soli tre anni, risponderei con ULPIANO *L.* 19. §. 1. *dig. qui et a quib. manumiss. etc.* « Quod « quidem per quam durum est, sed ITA LEX SCRIPTA EST ».

E in realtà la lettera della legge è chiara. O il falso privato non ha prescrizione, e il dirlo sarebbe bestemmia, o esso è tra *tutti gli altri delitti* che in tre anni prescrivonsi.

Tutte le regole di legale interpetrazione coartano a credere che il falso privato si prescrive in tre anni.

Così significa il testo litteral della legge. Il falso privato non è nella prima, nè nella seconda, nè nella terza categoria. Dunque esso è nella quarta. La frase *tutti gli altri delitti* indica i non mentovati nelle categorie delle prescrizioni. La parola *omnes* non concede di fare eccezioni, *L.* 1. *dig. de novat. L. distinguemus* §. *si plures dig. de arbitr.* GRATIAN. *Discept. forens. cap.* 662. *n.°* 1. MODERN. *De substit. quæst.* 480. DEC. *cons.* 84. *n.°* 3. *usq. ad n.°* 33. *lib.* 3. MENOCH. *cons.* 334. *n.°* 8. *Rot. Roman. in Divers. pag.* 5. *decis.* 216. *n.°* 6., *et part.* 6. *dec.* 119. *n.°* 11., *et p.* 7. *dec.* 248. *n.°* 4. CYRIAC. *controv.* 96. *n.°* 48., *et Rot. Roman. in Recent. part.* 9. *tom.* 2. *dec.* 385. *n.°* 12. « Nam verba illa, et si omnes dicti ejus filii, « et hæredes prædicti etc. tanquam universalia sunt apta « comprehendere omnes filios in conditione positos, cum dictio « illa universalis, *omnes* neminem excludat *Leg.* ». E la parola *altri* denota assimilazione del falso privato a tutte le specie delittuose della quarta categoria. *L. Julianus dig. de legat.* 3. CEPHAL. *cons.* 150. *n.°* 8. DEC. *cons.* 94. *n.°* 31. *Sacr. Rot. Roman. in Recent. part.* 11. *decis.* 242. *n.°* 14. « Ponde« rando verbum illud *omnia alia*, quod est aptum secundum « propriam illius significationem comprehendere omnes deci« mam minutam cujuscumque speciei illa sit ».

Gli autori della sentenza del 1843 si sono eretti in legislatori

per costituirsi giudici oltre misura severi: essi hanno aspirato alla non invidiabile gloria di spiegaro una soverità, della mancanza della quale hanno fatto alla legge rimprovero. Desidero loro l'onore d'un seggio ne' consigli del Principe, e là avrò ragione di non essere del loro parero nelle materie legislative, non avrò certamente quella di dolermi che essi convertano in *autocrazia* la *giurisprudenza*.

Quando la grammatica della legge per se sola stabilisce la sua intelligenza, la grammatica non può perdere la sua prerogativa cedendo il passo a una interpetrazione la quale nelle cose per se medesime chiare non è mai proponibile. *L. continuus* §. *cum ita, dig. de verbor. obligat. L. ille aut ille* §. *cum in verbis dig. de legat.* 3. *Rot. penes* Merlin. *dec.* 411. *n.°* 22. Mantic. *lib.* 1. *tit.* 5. *n.°* 21. *versic. et quidem*.

Ma quale interpetrazione propone la sentenza del 1843? Una interpetrazione *estensiva*: una interpetrazione la quale amplia anzichè restringere ciò che la pena ha in se stessa di odioso, contro la regola la quale dice, che nelle materie interpetrative il senso più benigno e più pio è da preferirsi a quello che meno lo è. *L. semper* 56. *L. in omnibus* 90. *L. rapienda* 168. *pr. L. ea quæ* 192. §. 1. *L. quoties* 200. *dig. de reg. jur. L. cancellaverat* 2. *L. proxime de his quæ in test. delent. L. placuit* 8. *cod. de judic.*

La lettera della legge deve piegar la fronte al dimostrato suo spirito. Non tutti concorderanno la massima, nè mi avventurerò a citar Beccaria perchè agli autori della sentenza del 1843 i criminalisti moderni non vanno a grado. Mi giova anzi tenermi agli antichi, e al più accreditato tra loro, ad Antonio Matheo.

Lo spirito della legge per non concedere che la prescriziono del falso privato è il triennio: che il falso privato entra nella categoria di *tutti gli altri delitti*, como la leggo si esprime, si fa sorgere dalla prescrizione quinquennale assegnata ai delitti punibili coll'opera pubblica, pena della galera assegnata al falso privato men grave.

Incomincio dall'osservare, non esser legalmente vero che la opera pubblica debba considerarsi pona meno grave della galera, ammettendo, come conviene ammettere, cho la galera

de' tempi nostri sia la cosa medesima che il metallo del dritto romano. Ulpiano, nella *L.* 8. §. 10. *dig. de pœnis,* equipara la *calcaria* e la *sulfuraria* (amendue *aliud opus publicum*) al metallo.

Proseguo ad osservare, che se si tratta di giudicare della diversa intensità delle pene, non vi ha materia nella quale gli stessi romani giureconsulti sieno andati tanto in discordi sentenze tra loro, come ne è un esempio nella *L.* 17. *dig. de pœnis.*

E chi è che possa erigersi in pesatore della ragion della legge nella determinazione delle specie penali, le une paragonate colle altre? Se il legislatore ha scelta per il falso privato una pena *straordinaria* la quale non è nè può esser mai o quella de' delitti della sua prima categoria, o quella de' delitti della categoria seconda, come negare che esso abbia formata una specie penale per un delitto che egli, non assomigliandolo ai più severamente puniti, lo ha voluto in minor tempo prescritto?

Se il legislatore ha creduto più dannoso all'esempio pubblico il falso privato dell'adulterio (e certamente male avvisato non si sarebbe se così avesse pensato), e se quanto meno un delitto è nocivo al pubblico esempio, tanto più presto se ne perde memoria, come trovare inconcepibile che il falso privato abbia avuta prescrizione più breve dell' adulterio?

È inutile andar dietro all' indole del delitto quando si tratta di prescrizione. Antonio Matheo si scandalizza delle leggi romane, le quali stabilirono all' adulterio una prescrizione più breve che all'omicidio. *De criminibus ad lib.* 48. *dig. tit.* 19. 4. *n.°* 8. « ivi » De æquitate qui pugnare volet, il« lud potius arguat, inique constitutum esse, ut adulterium « perimatur quinquennio; cædes, falsum, et reliqua crimina « vicennio; cum alienum lectum concutere non levius cri« men sit, quam hominem occidere ».

Abbandonando la lettera della legge, e seguendo lo spirito che alla sentenza del 1843 è piaciuto prestarle, che ne avverrebbe? Che il falso privato non perseguitato nel triennio avrebbe, spirato il triennio, una pena. E questa pena d'onde prenderebbe il suo titolo? Dalla legge non già, ma

dall' arbitrio che ha dato alla legge una estensiva interpetraziono. La interpetrazione diretta a introdurre una pena dalla lettera della legge non indicata, non è di ragione ammissibile. Così interpetrando la *legge perspiciendum* 11. *dig. de pœnis,* l' insigne Antonio Matheo ammette la interpetrazione estensiva da persona a persona, o da fatto a fatto, ma non l'ammette da pena a pena. *De criminibus ad lib.* 48. *dig. tit.* 18. *cap.* 4. *n.°* 5. « ivi » Ex quo Marciani responso di-« scimus, non omnino verum esse, quod interpretes commu-« niter tradunt, extensionem legis pœnalis non admitti; nam « si genus pœnæ respicias, utique verum est, legem pœna-« lem non esse facile extendendam; at si personas, si cri-« men ipsum, falsum ».

§. II.

Preteso carattere di delitto continuato nel delitto di falso.

Trattisi di delitto o *ripetuto,* o *concorrente,* o *continuato,* o *reiterato* (carattori di differenza che i criminalisti designano), perchè la ripetizione, la reiterazione si verifichi è necessario, che l'atto nel quale il delitto consisto possa essere rinnovato in tutti i suoi materiali o morali elementi. Così, per esempio, l' adulterio può essere ripetuto, e può essere roiterato, ma non può esser continuato: ripetuto, se l'adultero pecca con maritate donne diverse: reiterato, ne' concubiti che egli ha colla donna maritata medesima. La continuaziono non si verifica che nel delitto di usura, percipendo di scadenza in scadenza i frutti del capitalo medesimo oltre il modulo dalla legge prescritto; e si dice il delitto continuato perchè sul capitalo medesimo si continua, di mese in mese o di anno in anno, a percipere la medesima indebita usura. Cremani, *De jure criminali lib.* 1. *part.* 1. *cap.* 7. §. *ult., et part.* 3. *cap.* 4. §. 11.

Ma se si prescinda dalla usura è impossibile trovar l'esempio d'un continuato delitto. Si ruba in un atto, si falsifica in un atto, si ferisce, e si uccide in un atto; ma, consumato l'atto nel quale il delitto consiste, non si può andare più oltre; e si troverà bensì il delitto ripetuto in altri posteriori furti dallo stesso ladro commessi, in altre falsità, in altro ferite, ed in

altre uccisioni, ma non si scorgerà nel primo delitto continuazione: vi sarà cioè delitto *ripetuto*, continuato non mai.

Altro è usar del delitto di già nella sua specie perfetto: altro è un continuato delitto. Colui che fa uso del documento che egli ha falsificato non continua a falsificare come l'usurajo continua a percipere le indebite usure, nel che il suo delitto consiste. Così il ladro il quale fa uso della roba furtiva non continua il furto, perchè l'uso della roba furtiva non è un furto, ma è un profitto del furto di già commesso. Nè altrimenti può dirsi del falso, che i criminalisti antichi e moderni dicono essere un accortissimo furto. DAMOUHEDER. *Prax. crim. cap.* 119. MELCH. *Del falso e dello spergiuro, cap.* **2.** *n.*° **12.**

Il documento falsificato è un delitto perfetto nella sua specie: esso è delitto per il danno che contiene in potenza. L'uso che fa il falsificatore della falsità da lui architettata si verifica nel danno ad altri arrecato. Finchè questo danno non è ottenuto, il chirografo falsificato, per la più comune sentenza de' pratici antichi e moderni, è un attentato straordinariamente punibile. CARPZOV. *Praxis crimin. Saxon. quæst.* **93.** *num.* **12.** *et* **14.** CREMANI, *De juris criminalis lib.* **2.** *cap.* **7.** *art.* **8.** **§. 3.**

Ed in questo caso il delitto non si considera commesso allorchè il danno ad altri è arrecato, ma si considera nella falsità configurata per meglio arrecarlo, vale a dire si considera il delitto nella fabbricazione del falso, non negli atti di uso che se ne fa. MELCHIORR. *Del falso e dello spergiuro, cap.* **14.** *n.*° **6.** « ivi » Dubitar si potrebbe, se chi compone una carta « falsa, e poi della stessa fa uso, debba rispondere di due delitti; « e se convenga doppiamente punirsi chi commise più falsità, « ma tutte tendenti al medesimo fine. Il Guazzino esemplifica « questo caso in un tal reo, che una falsa lettera fabbricò, poi « presentolla in atti pubblici, poi la fece riconoscere da testi- « monj subordinati, indi usò la stessa in giudizio, e dice, che « tutto questo fu, secondo la mente do' Dottori, calcolato PER « UN SOLO DELITTO, e però punito con una sola pena, cc. »

L'uso del chirografo falsificato come atto separato e distinto dalla fabbricazione della falsità è valutato, e punito in colui che sebbene non falsificatore, pure consapevole della falsità, ne fa uso in altrui danno: ma non si troverà esempio

e dottrina nella quale siasi detto cho l' uso del falso por la parto dol falsificatore è una continuazione della falsità.

Se l'uso del falsificato chirografo noll' autoro della falsità costituisse continuazione di delitto, converrebbe dire che costui, pentendosi dell'architettata falsità, e prendendo, dopo il lasso del tempo abile a prescrivere, il chirografo per gettarlo in un fuoco che a quest' oggetto ha acceso, interromperebbe con quest' atto la prescrizione.

Ma ogni dubbio, in questa materia del delitto di falso, è escluso dal rescritto degl' Imperatori Diocleziano e Massimiano Primo nella *L. 12. Cod. ad leg. Corneliam de falsis.* « Querela falsi temporalibus præscriptionibus non excluditur, « nisi viginti annorum exceptiono: SICUT CETERA QUOQUE FERE « CRIMINA ».

§. III.

Degli atti abili ad interrompere la prescrizione.

Professo la mia gratitudine agli autori della sentenza del 1843, per le espressioni onorevoli che hanno voluto generosamento elargirmi; ma non posso mancare al mio uffizio di difensore dell'accusato, mostrando che essi hanno seguito fallaci scorte nel dire che qualunque atto, benchè senza carattere di sentenza, o decreto di giudice, è abile a interrompere la prescrizione.

Le ragioni della prescrizione nelle materie civili sono affatto diverse dalle ragioni della prescrizione nelle materie penali, nè conviene a me d' instaurare qui una dissertazione per esporle.

Dirò soltanto, che la prescrizione nelle materie civili forma ostacolo all'*attore:* nelle materie penali ella forma ostacolo al *giudice,* il quale è dalla leggo oltre il limite del tempo alla prescrizione assegnato, spogliato di giurisdizione a conoscerne, e ciò perchè il reo non viva in angoscia perpetua. ANTON. MATH. *De criminib. ad lib.* 48. *dig. tit.* 19. *cap.* 4. *n.*° 1. « Extinguuntur etiam crimina præscriptione temporis, nam « quemadmodum in civilibus caussis præscriptio temporis ne- « cessaria visa est, ut esset litium aliquis finis, nec semper « incerte cives do dominio rerum suarum; ita eadem neces-

« saria visa est in caussis criminalibus, ut accusationum, ali-
« quis finis esset, nec semper incerta spe atque expectatione
« penderent, quicunque criminis alicujus insimulantur ».

Se un atto qualunque dell'accusatore interrompesse la prescrizione, la legge abbandonerebbe l'accusato al suo capriccio e al suo arbitrio. Se la prescrizione resiste al giudice non all'accusatore, il solo giudice sentenziando la può interrompere, non formando ostacolo alla pronunzia della sentenza la contumacia del reo. O bisogna dunque ammettere che gli atti dell'accusatore non interrompono la prescrizione, o bisogna rigettare il principio di dritto, che la prescrizione forma non tanto all'accusatore quanto al giudice ostacolo. ANT. MATH. *De criminib. loc. cit. n.*° 8. « Illud quoque controverti « a nonnullis video, solumne accusatorem, an et judicem « excludat hæc præscriptio? Sed controvertunt profecto id « sine justa caussa. Quæ enim ratio diversitatis reddi potest, « ob quam excludendus sit accusator, non sit excludendus ju- « dex, qui officii ratione in rerum vult inquirere? qua lege « id confirmatur? Nulla profecto: at cum JC. docent omnem « quæstionem fiscalem, si non alia sit præscriptio, XX annorum « silentio perimi *Leg.*, nonne eo ipso innuunt, vicennium etiam « judici obesse, qui fisci plerumque jura tuetur ».

Conseguenza del qual principio ella è, che neppure la *confessione del reo* è abile a interrompere la prescrizione. BALD. *in cap. fin. col. pen. de offic. de leg.* NANI, *Animadv. ad Math. loc. sup. cit. n.*° 4. Quamvis proprie ex præscriptione nonnisi « exceptio nascatur, attamen hæc inter eas exceptiones nu- « meranda videtur, quæ etiam non oppositæ prosunt, quasque « judex officii sui necessitate attendere cogitur. In publicis « enim judiciis impleta temporis præscriptio ipso jure crimi- « nalem inquisitionem perimit cum elapso annorum cursu le- « ge definito, vetitum sit quærere de crimine, cui ea tantum « cohærenti quæ facto naturaliter insunt. Existimo itaque rec- « te Baldum tradidisse, in delictis etiam notoriis, et quæ ipse « reus confessus fuerit, si de eorum præscriptione judici con- « stet, nullimode hanc confessionem delinquenti nocere, cum « id confiteatur, de quo adversus eum publica actio amplius « non est ».

E corollario della indicata conseguenza si è, che il solo fatto

del giudice non il fatto dell' accusatore può la prescrizione interrompere. CREMANI *De jure criminali, lib.* 1. *part.* 3. *cap.* 4. §. 13. « Præscriptioni nihil magis contrarium, quam « interrumptio, ut vocant, qua cursus temporis sistitur, quæ- « que non modo in civilibus, sed et criminalibus caussis præ- « scriptionem impedit. Et jure romano præscriptionem inter- « rumpi postulatione aperte docet Paulus quinquennium acci- « piendum esse scribens, *ex quo* quis admissum usque ad « diem, quo *quis postulatus est*. Postulatum vero hodie dice- « rem, non quidem cum, contra quem libellus oblatus, aut « denunciatio facta, nec qui in viricula conjectus pendente ju- « dicio erupit, sed demum, qui sententia judicis damnatus est, « sive is præsens fuerit, sive absens, atque edicto solemniter « vocatus parere noluerit ». E §. 14. « Quod affirmandum esse « inde patet, quia, ut dixi, sententia, non ceteris judicii acti- « bus præscriptio interrumpitur ».

CONCLUSIONE

Concordo che accademiche siano tutte queste questioni.

Il momento della causa, la quale aspetta la sua medicina dal colpo micidiale, che ella ebbe a Ferrara, dai Supremi Giudici della sua Revisione, consiste nelle seguenti insuperabili tesi.

I. Resisteva alla inquisizione della pretesa falsità del 1828 la cosa giudicata del 1831.

II. Resisteva alla denunzia di falso l'agnizione del debito del Bighi nel 1828, o la ripetuta agnizione fattane dal suo erede nel 1838.

III. Non esiste carattere di falso nel contratto del 1837.

IV. E resisteva alla sentenza del 1843 la prescrizione triennale, perchè non trattandosi di delitto a cui convenga il carattere di *continuato*, il preteso falso del 1828 rimase prescritto nel gennajo 1831, non essendovi stata in quell' intervallo di tempo nè accusa, nè sentenza che interrompesse la prescrizione.

Questo è il mio parere in senso di verità.

Pisa li 23 marzo 1844.

INDICE

ACCUSA DI SEVIZIE

A TITOLO DI SEPARAZIONE

TRA CONIUGI

AVVERTENZA

Da molti scrittori di procedura, e specialmente dal sig. PIGEAU, *prudentemente s' insinua ai forensi di non dar pubblicità alle loro memorie nelle cause di* Separazione, *e di* Divorzio. *La signora C...ini, come attrice, avea dato l'esempio della circospezione; il sig. S...ini ha voluto mettere il pubblico a parte della contesa. L'estensore della presente memoria dovè sacrificare al dovere i sentimenti e i principj che sempre alieno lo resero dalle questioni obiettive. Estimator sincero de' meriti dell' eloquente e dotto Causidico che scrisse e parlò per il sig. S...ini, estraneo ai risentimenti delle parti, e ai fatti che le interessano, certo di avere esaurito ogni tentativo per sopire il dissidio fra i coniugi, quando tale si è dichiarato egli ha pagato il suo debito, qualunque sian per essere i sentimenti che la presente memoria potrà risvegliare.*

Illustrissimi Signori

FATTO, E STATO DELLA QUESTIONE.

Felici que' tempi, de' quali i mitologi (non meno credibili degli scrittori delle favole convenute che la più remota profana istoria della umana specie compongono) andaron narrando essere stato il giusto e l'onesto abituale istinto dell'uomo senza il soccorso di leggi; e mentre aura perpetua di primavera porgeva alimento ai fiori, onde spontanea si ammantava la terra, e mentre di miele ibleo le querci stillavano, e di latte dolcissimo spumeggiavano i fonti, essere stata tra gli individui di sesso diverso la maritale consuetudine un laccio soave che gli amori indissolubil tesseano, cosicchè in quei tempi beati

Erano un nome sol marito e vago.

Ma narrano quegli stessi mitologi colla verità e colla franchezza di storici, che le delizie, la giustizia, e la pace dell'età dell'oro,

Du siècle d'or qui dura quelques jours,

dall'oro medesimo venne alterata e sconvolta

. . . . itum est in viscera terræ
Quasque recondiderat Stygiisque admoverat umbris
Effodiuntur Opes irritamenta malorum.

E fu allora che all'amore successe negli auspicj matrimoniali Imeneo *croceo velatus amictu,* emblema, secondo che

qualche bello spirito rifletteva, de' mortali dolori do' quali è beno spesso cagione, e dell'itterico velo, con cui il volto dei coniugi talvolta sfigura.

Ciò che in proposito delle triste e miserande vicissitudini dell'amor coniugale finse la favola, non di raro nelle cose de' tempi nostri verificato veggiamo; e più specialmente il veggiamo ove non il fremito di due cuori l'un dell'altro invaghiti, non il moral sentimento di una stima reciproca, ma basso amor di guadagno accese infausto le tede matrimoniali.

Nè d'altra luce brillarono quelle, che al talamo nuziale furono di scorta per la donna infelice, che or dolentissima, e bagnato il volto di pianto, a piè degli altari della Giustizia scorgete abbracciarne le bende, ed invocare dai Magistrati soccorso contro il flagello, di cui armato la insegue un inesorabil marito.

Se dall'unghia si conosce il leone, e dall'aurora il giorno si presagisce, non vi sia discaro, o Signori, di udire quali segrete vedute, e quali disposizioni d'animo questo marito condussero ad affrettare una unione, di cui dipoi si pentì, facendo cadere i tristi effetti di tal pentimento sulla sua infelice compagna.

Se il signor S....ini ascoltiamo, si rinnovaron tra noi, a sua gran ventura, gli usi matrimoniali, di che i viaggiatori parlarono, tra gli Otaitiani e gli abitanti dell'Isola Formosa. Egli non fu che al signor Gaetano C*** la figlia chiese in connubio: fu la figlia che lui ricercò, sedusse, e di migliore unione disperando, impegnò al matrimonio. E a sua modestia attribuir forse dobbiamo se più minutamente ei non c'informa della seduzione, a cui dovè nella inesperienza della età sua soccombere, e delle accoglienze, che a lui *sposa novella*, nella casa della consorte divenuta *marito,* si usarono.

Ma se il signor S...ini potè anche nel vestibulo del santuario della Giustizia lusingarsi d'imporne con studiati racconti ai Magistrati ed al pubblico, la verità, più forte di lui e de' suoi tentativi impotenti, emergerà vittoriosa dagli stessi suoi scritti, onde informarci quali furono le vere circostanze che a un malaugurato imeneo sventuratamente condussero.

Vivea la signora Luigia C....ini nella casa del padre contenta di sè, del solo suo Genitor soddisfatta, e ogni risorsa

trovando nelle occupazioni di spirito, a cui una educazione premurosa l'avea di buon'ora iniziata. Il padre, ricco di beni di fortuna, avea in lei concentrate, come unico rampollo suo, le sue più care affezioni. Niun incentivo nelle circostanze, nelle quali trovavasi, aveva la signora C....ini a una sollecita unione matrimoniale.

Giunse alle orecchio del padre un bisbiglio, che uom d'alto affare e di fortuna ricchissimo aspirava da Lucca alla mano di sua figlia. Interposte persone accreditarono la opinione delle fortune e delle risorse di un tal pretendente, e il nome del signor Filippo S....ini annunziarono.

Tirata la cortina dal nome, non fu tirata però dalle morali ed economiche prerogative del nominato. Molto all'orecchio si disse su queste prerogative, ma ciò che diceasene non eccedeva il mistero; quasi che poste alla piena luce del giorno, soffrir non potessero, come sacra cosa, l'occhio indagator de' profani. E quali annunzj su tai prerogative dalla vocal cortina si udirono?

Era il signor Filippo S....ini un giovine, la forza del di cui genio nelle speculazioni mercantili erasi di buon'ora con manifesti segni annunziata. Egli non facea che saggiare questo suo genio in un traffico aperto nelle malsane paludi di Camajore, e questo traffico era brillante, e di più grandi profitti foriero. Avea il signor S....ini in un pingue paterno patrimonio, e come privilegiato donatario di un tal patrimonio, la certa speranza di combinare col traffico un vasto possesso di latifondi. Era al signor S....ni pervenuta una trasversale eredità, che lo mettea al coperto in ogni evento dai colpi di avversa fortuna, e lo facea proprietario di un ragguardevole patrimonio.

Ma la vocale cortina, da cui tutte queste magnificenze sbucavano, inculcava mistero e silenzio onde troppo apertamente divulgate non fossero, e ridotte al lor giusto valore. Esibiva il signor Filippo S....ini, di suo proprio carattere scritta, una nota di beni stabili da lui posseduti; e in questa nota solennemente mentiva, poichè o vi descrivea beni che a lui non appartenevano, o v'indicava beni che non esistevano, o vi ponoa terreni de' quali il prezzo non era stato in niente sborsato. Accreditando la idea di portare

in un più vasto e più condegno teatro le speculazioni mercantili, illudeva la sposa fino al segno, d'impegnarla a commettere a persona di sua relazione a Livorno la provvista di un ampio quartiere. Così, in proposito degli slanci suoi commerciali, nella sua lettera del 19 decembre 1807 all'amica Luigia: « *Ma devo dirvi con il solito stile di mia sincerità che per ora sì gli affari domestici come quelli di più di commercio, benchè le piazze estere siano per ora in stagno* (notisi la pompa di questa espressione nella bocca di un *propola* di Camajore) *non mi permettono assentarmi dalla città essendo alla cadenza dell'anno* (epoca memorabile per il commercio!) *perchè sono solito di far vedere* AL SIGNOR PADRE *la scrittura in pari sì di casa come quella di commercio e poi passare al* BILANCIO GENERALE » (magnifico passo!). E nella lettera di cui non si conosce la data: « *Se per caso avete occasione scrivere al M.... diteli che vi avvisi se ha niente in veduta* RIGUARDO AL QUARTIERE *perchè prima di fissarlo desidererei che lo potessimo vedere per lunedì sera ec.* ». Così, in proposito del misterioso silenzio che dovea tenersi e sul patrimonio paterno e sulla eredità trasversale, e sul traffico, basta leggere la lettera che nel dì 8 maggio 1808 scriveva il signor S....ini al futuro suo suocero: « *Sono colla presente a trasmettervi l'incluso foglio della descrizione de' beni stabili che possiede il* SIGNOR PADRE, *della quale vi prego caldamente che nel farne uso procuriate un mezzo che niente si possa interpetrare per qual fine voi desiderate questo schiarimento, che in verità mi sembra indificile, che voi nel chiedere, e nel ricercare ciò non si abbia da vociferare una qualche ciarla che per questo ne sto sopra animo ec.* »

Ma era forse l'amore timoroso di vedere distrutto il progetto di matrimonio per discoperta povertà dell'amante, o era piuttosto il segreto disegno d'illudere la vigilanza del suocero per impadronirsi della dote della sposa, e profittare delle sostanze di lui, che impegnava il signor S....ini a insistere, e reclamare in ogni sua lettera per questo misterioso silenzio? Egli ce 'l dica, cui in mezzo alle studiate apparenze d'amicizia e d'amore per la sposa, nella impazienza di afferrare la sua preda, sfuggì incauto il vero motivo del matrimonio. Scriveva egli all'amica nel 10 febbrajo 1808 *dal Burrò della*

Gran-Guardia di Lucca (poichè, o la cospicuità del luogo ove trovavasi, o la importanza dell'oggetto, di cui occupavasi, doveva dar risalto al tenore delle lettere sue), e così lo sfuggitogli vero oggetto del matrimonio tentava di mascherare. « *Passo in massima fretta a riscontrare la carissima vostra dell'* 8 *corrente, e mi sembra di rilevare con piacere che siete persuasa de' miei sinceri sentimenti, che tali credeteli con sicurezza. Rilevo pure che a torto avete preso equivoco, che io volessi posporre l'amore ad un soverchio interesse, e mi dispiace altamente che vi abbia fatto dispiacere perchè vi siete figurata una cosa totalmente falsa della mia maniera di pensare. Credo al certo che dovessete essere più che persuasa che in quest'affare non è l'interesse che mi domina, ma sarebbe il piacere d'unirmi con voi avendo rilevato le vostre buone qualità, e sincerità del vostro bel cuore. Amica perdonate dunque se ho azzardato di parlarvi d'interessi perchè ne è stata colpa della equivocità che supporre mi facevano i comuni amici* ».

Con tutte queste studiate apparenze di cordialità e di affetto andavasi sostenendo la brillante prospettiva del patrimonio paterno, della eredità trasversale, delle commerciali risorse; ed accusandosi per parte del padre dello sposo un religioso ribrezzo per l'atto civile del matrimonio, a cui bisognava soggettarsi in Toscana dal primo maggio in poi, attesa la pubblicazione del Codice Napoleone, che tal atto esigeva, affrettavasi con ogni impegno il momento di questa union maritale.

E l'artificio poi di non far comparire le cose nel loro vero stato prima del matrimonio, fu per parte del coniuge e de' parenti suoi così sottilmente tessuto, che i molti debiti, che l'uno e gli altri aggravavano, muti in prima, circospetti e discreti, vennero in un momento, dopo la celebrazione del matrimonio, come turbe di famelici insetti, a gettarsi sulle esangui reliquie del patrimonio a sbramarli già destinato.

In fatti, se si voglia gettare un'occhiata sulle inscrizioni prese a carico dei signori S....ini, è sorprendente cosa il vedere come tutte dopo il maggio 1808 comparvero, e il matrimonio era stato dalle premure loro affrettato negli ultimi giorni del mese di aprile.

Ogni diligenza era dunque inutile, per parte del signor C....ini, onde appurare il vero stato patrimoniale della fami-

glia S....ini, poichè da un lato il futuro genero dava falsi riscontri del quantitativo de' possessi della famiglia, e dall'altro nascosti tenevansi i debiti che lo aggravavano. Che se la distanza di poche miglia, e il solo valicare il monte

Perchè i Pisan veder Lucca non ponno

sembrano ai meno informati circostanze, che al signor C....ini la scoperta del vero stato delle cose facilitavano, non posson tutti però conoscere le arti, la scaltrezza e i raggiri, co' quali il signor S....ini, prima del suo matrimonio colla figlia di lui, giunse a ingannare la vigilanza di questo avvedutissimo padre.

Se la prospettiva, che per parte del signor S....ini negli affari suoi e nelle sue personali qualità si accennava, si fosse in effetto verificata, nodo più dolce e felice non potea risvegliar le speranze di giovine sposa. Ma questa lusinghiera prospettiva, tostochè il matrimonio fu celebrato, dileguossi come larva notturna a' primi albori del sole.

Larva fuggitiva comparve il pingue patrimonio paterno, che a pochi sassi e a poche zolle di debiti ricoperte ridussesi: larva fu l'eredità trasversale, che esile o smunta da gravi e numerosi litigj si mostrò circondata: o larva fu il traffico di Camajore, poichè, misero ne' suoi assegnamenti, sterile ne' suoi profitti, lacerato e malconcio per gl'impegni che lo affliggevano, dovè, finita la parte sua nella protasi del dramma, chiudersi per ultimo scampo. Restavano le personali industriose risorse dello sposo: ma esse, anzichè rischiarar la scena, di nuovo orror la cuoprirono: e tutte disperate speculazioni essere si ravvisarono, atte, anzichè a dargli un sollievo in tanto dissesto, ad aprir piuttosto sempre più intorno a lui la voragine de' debiti, che il patrimonio, il traffico e la eredità trasversale ingoiavano.

Comparve allora il vero oggetto del matrimonio, che il signor S....ini, coll'opera di tante illusioni, erasi affrettato a concludere colla signora Luisa C....ini. Si vide allora che in questo matrimonio il signor S....ini erasi con fiducia abbandonato a una speculazione mercantile, poichè

On a du goût pour son premier metier,

che l'amor per la moglie era stato in lui un complimento di

circostanza: che la santità del vincolo era una cosa rispettabile, ma subalterna: che il vero scopo erano le pezze cinquemila seicento ben sonanti, e ben conte della dote della consorte, e l'appetito sollecitato dalle pecuniarie risorse del suocero.

Nè guari andò che afferrata in parte la dote, che poi al commercio fu pascolo, incominciarono per parte del genero affettuoso le domande di pronto soccorso al non ancor disingannato suo suocero. Soccorso implorava il dissesto della famiglia, e le paterne ville non meno: soccorso implorava la eredità trasversale omai preda de' causidici, e degli esperti: e soccorso implorava l'affamato traffico nelle lagune di Camajore, immemore de' bei presagi, che a lui splendida e più ampia sede destinavano sulle sponde del mar Tirreno.

Ma il suocero pronto a soccorrere col consiglio, e colla mano all'estremo guardingo, molta circospezione ponea in tutte le elargità, che i riguardi suoi per la figlia negar non poteano.

Deluso il signor S....ini ne' proprj calcoli, e scorgendo di non potere invadere, come lusingato si era, la dote intera della moglie, e gli assegnamenti del suocero, incominciò a sentire il peso delle matrimoniali catene; nè minore ne' parenti suoi fu la nausea di tal matrimonio.

Quindi i cattivi trattamenti, che la signora C....ini ricevè da tutta la famiglia degli affini suoi, decorsi appena pochi giorni dopo i primi amplessi del coniuge: quindi la freddezza del signor S....ini in reprimere questi evidentissimi segni e presagi di una guerra più crudele ed aperta: quindi le parole contumeliose, che incominciarono a vomitarsi da lui contro la moglie: quindi le minacce e gl' insulti, gl' incusi spaventi, le apparizioni notturne, la denegata prestazione del vitto, e de' soccorsi di umanità nel tempo del parto e del puerperio: gli attentati, e i modi tirannici, le invasioni della casa maritale con armi ed armati, lo spoglio di essa, ed ogni genere di trattamento ingiurioso e crudele.

Ma impugna arditamente il signor S....ini e le contumelie e le crudeltà, contrasta alla moglie l'azione in separazione contro di lui per ultimo suo scampo intentata: e mal soffrendo di vivere dalla sua pingue dote disgiunto, lei vuole astretta al

ritorno nel coniugal domicilio, e di romanzo e chimera taccia la storia lacrimevole, che de' suoi patimenti ella tesse alla religione de' Magistrati.

Fuggiva questa sposa infelice dal maritalo soggiorno, come da incendio si fugge, seco per unico bene in tanta sciagura portando il frutto di una unione sì infausta: restava il marito signoreggiator della casa: e col pretesto di diritti sopra mobilia non sua, provocava un solenne inventario: ma non permetteva poi che in questo inventario le molte carte si descrivessero, che più che a lui alla moglie spettavano. Quindi queste carte appropriavasi, e dal carteggio epistolare della moglie col padre suo pretendea desumere le armi, onde combattere la verisimiglianza de' fatti, che ella articolava in giudizio, onde provare gli eccessi, le gravi ingiurie e le sevizie, che lei obbligarono a chiedere una separazione.

Trenta lettere a quest'oggetto in atti figurano, non altro nella massima parte provanti se non che la instancabile sofferenza di una moglie docile, e rassegnata ai capricci, alle vertigini, alle brutalità e alle sevizie di uno snaturato consorte.

Ma poichè il signor S....ini pretende di rivolgere contro la moglie le stesse virtù di lei, e formarne tante armi, che nell'intrapreso giudizio al giusto suo intento resistano, noi vendicheremo la verità e la giustizia de' suoi reclami; noi proveremo che i fatti d'eccessi, d'ingiurie gravi e sevizie articolati da lei nell'atto del dì 17 agosto 1812 onde appoggiare la sua domanda di separazione, invocandone la prova per mezzo di testimoni, non possono dalla saviezza del Tribunale rigettarsi: 1.° nè sotto il rapporto della inverisimiglianza, 2.° nè sotto il rapporto della impossibilità della prova, 3.° nè finalmente sotto il rapporto della non pertinenza e della irrilevanza loro al bisogno della questione: nè di ciò contenti, discuteremo in un quarto articolo la eccezione d'inammissibilità, che per il capo di una sopravvenuta riconciliazione tra i coniugi ha il signor S....ini proposta.

ARTICOLO I.

DELLA CREDIBILITÀ DE' FATTI ARTICOLATI.

Comunque importante, venerabile e sacro sia il vincolo matrimoniale, non è da dire però che la separazione da un coniuge domandata per gli eccessi, ingiurie gravi e sevizie dell'altro coniugo possa riguardarsi come persecuzion d'una pena, che l'uno contro l'altro reclama. La separazione è un rimedio che le leggi, d'accordo col diritto della natura, concedono al coniuge berssgliato: nella separazione non vi ha pena per il coniuge, contro cui vien essa invocata. Egli ha mostrato nella sua condotta a riguardo del coniugo offeso come desiderio, ciò che il coniuge offeso reclama a riguardo di lui in giudizio come bisogno. Le loro volontà sono perfettamente d'accordo su questo punto; con questa differenza soltanto, che il coniuge offensore non vuole il matrimonio perchè vuole una vittima, e il coniuge offeso non vuole il matrimonio perchè è un supplizio per lui.

Non perseguendo colui che la separazione reclama una pena, non v'è sufficiente ragione di stabiliro in principio, che nell'esame della credibilità delle osservazioni del coniuge reclamante, la bilancia debba preponderare piuttosto contro di lui che contro il coniuge, che alla separazione resiste. E se preponderanza per niuno di essi, in questo esame della credibilità delle osservazioni dirette a provocare la separazione, non può aver luogo, subentra in questo esame la regola critica, che colui il quale allega la incredibilità di un fatto, come quello che implicitamente ne obietta la falsità, dee, e come attore in questa eccezione, e come quello che obietta il delitto, concludentemente provarlo (1): e se luminosamente nol provi, la presunzione di verità, che egli non ha saputo elidere, e che assiste l'asserzione del coniuge reclamante, dee rimanere a di lui prò in tutta la naturale sua forza, ed operare la credibilità di asserzione sì fatta (2).

Ciò premesso, inutile stato sarebbe per noi l'assunto diretto alla prova della credibilità dei fatti articolati dall'attrico inquantochè questa credibilità dalla presunzion di ragione era assistita, se per parte del signor S....ini non ve-

niva attaccata. Ond'è che, reso impotente l'attacco, la credibilità de' fatti è provata; lo che convince non potersi per noi con altro metodo in questo esame procedere, che con quello dal signor S....ini istesso tenuto.

Uno è il fonte, da cui egli trae i mezzi tendenti a impugnare la credibilità dei fatti articolati dalla di lui consorte, ed è questo il carteggio: due sono i metodi, co' quali a tale uopo di questi mezzi si vale. Trae dal carteggio prove d'inverisimiglianza de' fatti articolati: ne trae prove dirette di falsità. La inverisimiglianza è da lui dedotta da ciò, che dal carteggio rilevasi in proposito del carattere de' due coniugi, quasichè protervo, altero, intollerante di giogo e d'offesa essendo quello della signora Luisa C....ini, umile, flemmatico, timoroso, e codardo quello del signor Filippo S....ini, le soverchierie, gli eccessi e le crudeltà, che a questi dalla moglie si obiettano, conciliabili non siano nè coll'uno nè coll'altro carattere. La prova diretta poi della falsità è dal signor S....ini dedotta dalla chiarissima incompatibilità in cui si trovano i fatti articolati dall'attrice colle confessioni sue e con quelle del padre, quali sulle precise circostanze de' fatti nel carteggio s'incontrano. Quindi la necessità di suddividere per chiarezza maggiore questo articolo, e purgare i fatti articolati dalla doppia obiezione d'inverisimiglianza e di falsità.

§. I.

Della inverisimiglianza obiettata ai fatti articolati nel rapporto del carattere de' coniugi.

La favola ci ha dipinto il più stupido e il più paziente degli animali sotto la pelle del re delle fiere: ma la favola non è giunta a fingere che il leone si sia giammai mascherato da asino. Il signor S....ini ha voluto aggiungere qualche cosa alle invenzioni d'Esopo, ed ha in questo allargata la sfera delle nostre cognizioni e de' nostri divertimenti.

Se noi lo ascoltiamo, non vi ha umiltà, non vi ha neppur bassezza, che quella del suo carattere agguagli. Noi saremmo inclinati a credergli, in vista de' sacrifizi che il suo amor proprio fa per esser creduto. Ora egli è l'uomo penetrato

dalla moderazione evangelica, che porge la destra guancia a chi a lui la sinistra percosse: ora egli è l'uomo assuefatto fin dalla sua prima infanzia alla subordinazione, alla carità, all'annegazion di se stesso; cosicchè se tu il vedi e contempli,

Ti parea Gabriel che dicesse ave.

Ora, passando dal sacro al profano, egli è il Margite d'Omero, lo sciocco per tale conosciuto da tutti: ora è Epimenide addormentato nella spelonca: ora è l'uom sopraffatto, che sbalordito e confuso, quasi da lungo sonno, sbuca dall'antro di Trofonio: ora è finalmente il Martano dell'Ariosto, incapace d'un sentimento intrepido e coraggioso

. . . . *Nihil ille nec ausus*
Nec potuit.

E chi per tale il dipinge? La sua consorte in tempo non sospetto, e nel familiare carteggio. In fatti ella a lui rimprovera nella lettera del 27 agosto 1808 « *Che troppo dormiva, che si facea mangiare il suo, che gli sarebbe poi convenuto passar per sciocco, che agiva con freddezza* ». Sapea ben egli perchè dormiva, e perchè la freddezza giovavagli nel non terminare la causa della divisione colla sorella, e il patto di famiglia col padre.

Era questa la stupidità di Bruto, non la stupidità di Margite. Condotta al termine la divisione della eredità trasversale, appurato e concluso l'attivo e il passivo domestico per concludere il patto di famiglia col padre, la magnificenza delle ville e de' latifondi, di che nella nota mandata al suocero da Lucca a Pisa, la pompa del commercio, di che nella lettera del 19 decembre 1807, tutto svaniva e dileguavasi; e dileguavasi pure o svaniva ogni mezzo d' illusione per il suocero, o ogni pretesto di attrarre i denari suoi, oggetto caro e primario di tanti artificj, e con tante pene tessuti.

È veramente singolar cosa o speciosa, che da un rimprovero d'indolenza e di freddezza in una causa, fatto da persona, che in questa causa prende il più vivo interesse, si possa in buona fede desumere un argomento di bontà, di mansuetudine e di docilità di carattere di colui, al quale il rimprovero è fatto. Questo rimprovero altro non prova, se non che il signor S....ini non era un di quei noiosi clienti, che al canto del gallo infestavano a Roma la casa del causidico, e di cui

Orazio

Agricolam laudat juris legumque peritus,
Sub galli cantum consultor ubi ostia pulsat.

Odasi dunque per intero codesta lettera del 27 agosto 1808, per conoscerne il vero oggetto. « *Ti accludo la lettera scrittami da M.... che tu farai leggere a tuo padre acciò che veda che da lui dipende la quiete della famiglia: a te poi dico che se continuerai a dormir tanto, ti farai mangiare il tuo, e ti converrà poi sentirti dire che siei stato sciocco; e siccome io non voglio questo ti avverto che se tu non solleciti il signor P.... a fare al più presto quei passi necessarj per ottenere questa divisione, e che continui come fai ad agir con freddezza, io parto al più presto per Pisa, perchè non voglio espormi à sentirmi dare dei titoli che non merito, e che neppure mai ho ascoltato con freddezza darli a nessuno. Io porto rispetto a tutti, e voglio che mi sia portato, ed in conseguenza se al signor suocero non preme questo, non voglio neppure interessarmi per loro. Te solo m' interessi, ma l'onore m' interessa ancora. Io non m' inquieto ti aspetto, e dietro le misure che prenderai al tuo ritorno agirò in conseguenza* ».

Ma il signor C....ini, in una sua lettera del giorno medesimo alla figlia, caratterizza il signor Filippo S....ini per *troppo onesto, e degno di migliori parenti*. Riflettasi che nel 27 agosto 1808, e così tre soli mesi dopo il celebrato matrimonio, durava pur sempre la illusione, che al signor S....ini era sortito di eccitare, sul proposto delle sue personali qualità, nella mente di questo padre di famiglia. Ma sentiamo il signor C....ini a illusion dissipata, come la donna macedone reclamava da Filippo male informato, a Filippo meglio informato. Leggasi a quest'oggetto la lettera, che il signor Gaetano C....ini scrive alla figlia nel 12 settembre 1810, ove parlando del genero le fa riflettere: « *È da compatirsi per essere un furibondo il quale non sa nè ciò che operi nè ciò che dee operare stante l'essere scoperto il suo inganno, e per ora bisogna aver pazienza, nè io stesso mi confondo colle sue sciocchezze le quali o dovranno avere un fine, o si prenderanno quei temperamenti giusti e convenienti onde tu possa avere la tua tranquillità. Esso mi ha scritta una lunghissima lettera, alla quale io non rispondo, e il mio silenzio gli farà ben comprendere il mio disprezzo* ».

Ma che giova provare al signor S....ini la finzione d'un carattere, che a lui non si addice, col combattere i fondamenti, sui quali questa finzione è basata? Alla prova indiretta subentri trionfale e incavillabile la diretta prova di questa ipocrita alterazion di carattere. Parli egli stesso: parlino i suoi parenti. Testimonj classici e superiori a qualunque eccezione son questi. Suonan ben altro i detti loro che le tronche mutilate espressioni di una lettera, che a tutt'altro, che a pittura di carattere, si riporta. Vengano in campo irrefragabili documenti, che nel preciso tema del carattere del signor S....ini ragionano. E prima di tutti venga a rassegna egli stesso: egli che si dipinse agnello incapace a dilaniare la tigre: egli che al giudizio si appellò di Pisa e di Lucca per far pubblicamente costare della sua *dabbenaggine, benchè di talenti fornito,* odasi come accolse il suocero in quella città di Pisa, che dovea essere il testimone della sua mansuetudine, ed odasi qual sia il vero temperamento di lui. Ecco com' egli, pentito d'uno dei trascorsi, ai quali era si facile ad abbandonarsi, scrive al suocero nella sua lettera del 3 agosto 1808: « *Io temo che giustamente lei abbia a essere in collera con me, e perciò le scrivo queste due righe per pregarlo a scusare di perdonarmi giacchè io non ero in me quando jeri si portò da me perchè con tutta sincerità li devo confessare che sono quasi a due mesi a questa parte, che io sono di molto inquietato, e di molte bili cagionate* (PERCHÈ SONO DI SANGUE *ec.*) *dalle voci false che da questo paese si sono vantati di farle capire a Lucca a parecchie persone ec. e di più poi dal vedere la freddezza che mi usa il signor padre, e le parole ingiuriose dei due birbanti di Lucca che usano pubblicamente sparlare nei caffè, e nelle spezierie, e in altri pubblici luoghi della città contro di me, che tutto questo mi è stato riferito da qualche mio amico, e nell'ultima gita fatta a Lucca con il signor M.... mi sono state di più esagerate. VS. non può credere cosa ho sofferto, e soffro, e quanto doveva essere il mio cattivo umore; spero che lei vorrà perdonarmi la mala creanza, o per meglio dire l' ingiuria che li feci jeri* ».

Alla testimonianza del signor S....ini contro se stesso aggiungasi quella de' suoi parenti. Il suo carattere non può esser meglio lumeggiato e dipinto di quel che lo è nella lettera

della signora Anna S....ini sua zia del 13 giugno 1809, diretta al signor Gaetano C....ini. « *Li farà forse sorpresa vedere che io scrivo a VS. questa mia, ma attese le circostanze in cui noi ci ritroviamo, meritano che lei ne sia inteso, giacchè avendo più volte sperimentata la di lei sagacità, e prudenza è bene che lo metta in giorno d'un successo per noi stravagante e nuovo. Lunedì scorso venne Filippo mio nepote, e suo genero a Camajore, pieno già come il suo solito di stravaganze e di cattive, e sperverse pretensioni, principiò a discorrere con dell'arroganza con quanti eramo in casa. Da poi andiede a mangiare all'osteria, senza nulla curare nè l'affetto del Padre, l'amore delle Zie e del Fratello, nè tampoco l'ammirazione della gente che vede, e che osserva. Dopo che ebbe pranzato, come già dissi, all'osteria, tornò nuovamente in casa turbato, e burbero, e diede ordine che fosse portato un buratto in sala, e perchè l'Angela Teresa mia sorella disse che il buratto in sala non ce lo voleva, li diede una spinta, la dipinse nel muro, e li fece sbalordire il capo. Lascio considerare a lei, come tutti rimasemo attoniti, e perchè Pietro il suo fratello la riprese giustamente per la Zia dicendoli che era padrone quanto lui, e non si deve metter le mani addosso a nessun, particolarmente ad una zia, s'arrabbiò, inveì contro il fratello, e si presero di parole e ci mancò poco che non ci nascesse uno sconcerto tale da fare affliggere qualunque persona; consideri un poco lei come persona prudente, e di cognizione se queste son cose da farsi, se questi sono principj d'una buona educazione, oppure un fare da bettolante, da capriccioso, e poco timorato di Dio. In fine poi li faccio sapere, come dai trentuno agosto all'epoca d'oggi non è stata mai pagata la dozzina per il ministro; io i patti l'ho fatti con lei, e non con Filippo perciò lo prego a dar ordine al signor Gaetano suo nepote che siami pagata la mia dozzina, e ogni qual volta richiederò i denari per detta dozzina mi siano prontamente sborsati. Lo prego di più giacchè il negozio è suo se vuol vedere i suoi interessi spettanti alla bottega venga lei in persona che sarà accolto benignamente da tutta la nostra casa, come VS. ben lo merita, ma non mandi mai più il Nepote Filippo, perchè dell'arroganze, degli strapazzi, e delle bestemmie ne abbiamo assai* ».

E se ai domestici documenti, che il vero carattere del signor S....ini comprovano, aggiunger si vogliano i giudiciali, porremo in campo il processo verbale dell'Usciere Felice Pepi del dì 12 maggio 1812, da cui resulta, che in occasione della comandata consegna di certi mobili dovuti dal signor S....ini al signor C....ini, l'intimato assalì con percosse l'intimante, benchè dall'Usciere assistito, e contro di lui in verbali ingiurie proruppe.

Dopo queste irrefragabili prove del carattere protervo, iracondo, cupo, proclive alle ingiurie del signor S....ini, noi non crediamo prezzo dell'opera il discendere a parlare di ciò che il carattere della signora C....ini concerne. Questo carattere, ancorchè voglia passarsi com'è dal signor S....ini dipinto, non sta altrimenti a rendere inverisimili in questo rapporto i fatti articolati. Tutto al più potrà rendere più o meno verisimile, che i trattamenti duri, crudeli e violenti, de'quali contro di lui la moglie si duole, siano stati con maniere troppo franche da lei occasionati talvolta: ma tutto ciò ha relazione alla controprova: e sarà poi in questo rapporto soggetto di questione, se ciò, che intorno al carattere della moglie dal suo istesso carteggio, e da quello del padre può resultare, sia un sufficiente adminicolo di questa supposta causa de' trattamenti ingiuriosi e crudeli.

Restituito al suo vero giorno il carattere del signor S....ini, resta intatta però la questione relativa ai talenti, di cui non intendiamo defraudargli la lode; poichè sebbene lo stile del suo carteggio potesse far sospettare del contrario, non dobbiamo, difensori della consorte sua, obliare su tal proposito il precetto del Satirico

Non habeat matrona, tibi quæ juncta recumbit
Dicendi genus: aut curtum sermone rotato
Torqueat enthymema, nec historias sciat omnes:
Sed quædam ex libris et non intelligat: Odi
Hanc ego quæ repetit, volvitque Palæmonis artem
Servata semper lege et ratione loquendi;
Ignotosque mihi tenet antiquaria versus,
Nec curanda viris Opicæ castigat Amicæ
Verba: SOLECISMUM LICEAT FECISSE MARITO.

§. II.

Della pretesa falsità de' fatti articolati.

Ogni ragionamento necessariamente consiste, o nella discussion d'un principio, o nell'applicazione di un principio ad un fatto. Bisogna dunque, per non disputar senza intendersi, vizio che Locke insegna a evitare con ogni scrupolo, bisogna prima andare insieme d'accordo del principio, e quindi convenire nel fatto.

Il signor S....ini pone in tesi precisa, che coll'aiuto del carteggio della signora Luigia C....ini a lui, con quello di lei al padre, e con quello del padre all'uno ed all'altra sia dimostrata *positivamente* la falsità dei fatti articolati.

Altro è discorrere d'inverisimiglianza, altro è discorrere di falsità: altro è ragionare d'indizj, ed altro è ragionare di prove; confondere gli uni colle altre è un confondere i naturali rapporti delle cose.

Quando si dice che un fatto narrato è inverisimile, altro in buona critica non si dice se non che tra le probabilità che possono stare contro, o a favore della verità del fatto in questione, le primo hanno una preponderanza: ma lo stato dell'animo in rapporto alla verità o falsità della proposizione non eccede il grado della semplice probabilità.

Ma quando si dice che un fatto è positivamente falso, ogni possibile della verità di un tal fatto è escluso, e questa esclusione è coartata nel caso dal completo concorso dei mezzi di prova, che la certezza istorica in eminente grado concludono.

Per giungere a questo critico resultato, in cui la convinzione della verità o della falsità di un fatto risiede, sebbene o col mezzo di testimonj o colla confessione di quello, a cui il fatto si attribuisce, o per mezzo d'istrumenti e di lettere, o finalmente per mezzo di presunzioni ed indizj ciò possa ottenersi, fa d'uopo che o la prova artificiale o la inartificiale concorra in tutti i suoi numeri ad operare questo effetto.

Le semplici analogie a questo effetto non bastano: poichè niun principio autorizza a tacciare altrui, sopra semplici analogie, di menzogna e di falsità.

Qual è il mezzo di prova con cui il signor S....ini pretende, in questa parte della causa, sostener la tesi della positiva falsità de' fatti articolati? Tutto si riduce al carteggio, sia della signora Luisa a lui, sia della stessa signora Luisa al padre, sia finalmente del padre a lui, e alla figlia. Critico mezzo in vero per coartare la falsità dell'articolato, sia ne' rapporti del luogo, sia in quelli del tempo! Ma quando pure il carteggio percuotesse precisamente il fatto in questione, e una proposizione fissasse direttamente all' articolato contraria: quando pure il carteggio fosse di mano, e carattere dell'articolante, neppure in questo caso durissimo potrebbe legalmente dirsi, che la positiva falsità dell'articolato ne è coartata e conclusa, sì perchè se si ponderi la provanza della scrittura in se stessa considerata, una lettera anche dalle parti riconosciuta non costituisce una prova piena e perfetta del suo contenuto (3): sì perchè se come indizio si ponderi altro più non importa, che ciò che in linea di prova importar potrebbe una stragiudicial confessione: nè la stragiudicial confessione al grado di piena prova ha potuto elevarsi giammai (4).

E molto meno poi potrebbe parlarsi di prova positiva, e completa della falsità de' fatti articolati quando nel tema si fosse di lettere che, scritte dall'articolante, immediatamente e per propria confessione questa falsità non provassero; ma d'altri essendo, avessero meramente al fatto in questione un illativo, ed artificiale rapporto (5).

Rettificata così, e a più giusta moderazione ridotta la tesi del signor S....ini, e mostrato col presidio delle più certe teorie critiche, che il suo assunto diretto a impugnare la credibilità de' fatti articolati dall'attrice dee perpetuamente raggirarsi nella sfera del verosimile, nè può elevarsi al grado della certezza a cui la tesi francamente aspirava; il metodo avrebbe voluto, che nella discussione degli argomenti d'inverisimiglianza dei fatti articolati nel loro rapporto perpetuo col carteggio, non la serie di collazione e di tempo di questi articoli, ma la importanza relativa di questi argomenti avesse somministrate le basi della divisione della materia, di quelli in primo luogo parlando, che più gravi e più significanti di ogni altro dalle lettere della signora Luisa al consorte si voglion

desumere, e in progresso de' men gravi tessendo l'esame, che dalle lettere del padre di lei, a quest'uopo si attingono.

Ma obbligati a questa specie di discussione dalle obiezioni del signor S....ini, il piano suo dee necessariamente esser la nostra indeclinabile guida, cosicchè lui nella intrapresa disamina passo a passo seguiteremo.

Dice l'articolo primo « *Che fino da quando la signora Luisa si portò a Lucca al domicilio del suo consorte non essendo ancora decorsi che pochi giorni dal suo matrimonio: e precisamente nel mese di maggio* 1808, *in questa epoca tanto suo marito quanto gl' individui di sua famiglia d'accordo con lui e instigati da lui la caricavano replicatamente, e quasi ogni giorno d' ingiurie trattandola .....* » Ed il secondo articolo: « *Il signor S....ini si espresse replicatamente averli detto la sua sorella che la signora Luisa apparteneva a gente di canaglia e che essa era ......* »

Contro la credibilità di questi due articoli oppone il signor S....ini due argomenti di genere affatto diverso. Oppone un fatto, ed oppone il carteggio che all'intero mese di maggio si riferisce.

Il fatto consiste nella gravidanza, di cui ebbe colmo il ventre la signora Luisa negli ultimi del mese di maggio.

> *. . . . . . . Venere bella,*
> *Degli uomini piacere e degli Dei,*
> *Qualor deposto il freddo ispido manto,*
> *L'anno ringiovanisce, e la soave*
> *Aura feconda di Favonio spira,*
> *. . . . .*
> *Di piacevole amore i petti accendi,*
> *E così fai che si conservi il mondo.*

Della qual gravidanza, inconciliabile colle divisioni e colle inimicizie tra i coniugi, si deduce la falsità dalle parole contumeliose delle quali a quell'epoca l'attrice si duole.

Primeggia nel carteggio una lettera del signor C....ini alla figlia del 5 maggio 1808, in cui il padre le dice: « *Ricevo la grata tua e sento con piacere le grate e sincere accoglienze fatte a te dal tuo signor suocero e altri tutti di famiglia; che sei però contenta e che ti lusinghi di un felice avvenimento*

che io ti bramo come già sai ec. »; dal che s'inferisce la falsità degli articoli soprannominati.

Prima di scendere a calcolare la forza dell'uno e dell'altro argomento di falsità de' due articoli giova preliminarmente osservare quale impressione eccitar poterono i fatti in essi narrati nell'animo della signora C....ini, per determinar poi con giusta critica se inconciliabili con queste impressioni esser poteano e gli amplessi reciproci col marito, e il tenore del contemporaneo carteggio del padre.

O si supponga che le parole contumeliose fossero pronunziate nei primi giorni del mese di maggio, o prima della metà di tal mese dal 5 al 16, questione di tempo che il solo carteggio può risguardare, egli è certo che tutti i motivi di disgusto che la signora C....ini ebbe in quella circostanza dal coniuge in mere parole si sostanziarono. Queste parole, ingiuriose in vero o indecenti, non poterono, pronunziate le prime volte, rivestire quel carattere di gravità che assunsero poi nella loro continuazione, e nella loro frequenza nel decorso del tempo. Offeso dovè esser per certo l'animo della signora C....ini all'udire quelle invcrecondo parole. Ma le impressioni che in lei si eccitarono potevan pur essere non profonde, nè permanenti. Potè sperare che da pravo uso, anzichè da pravo animo provenissero. Potè sperare che la oblivione, e il perdono d'un primo trascorso potesse impediro il secondo, e disarmare così il coniuge traviato, e i parenti suoi. Altrondo la educazione di cui era fornito lo spirito della signora C....ini, educazione concordata ed anche encomiata dal coniuge suo, potè dar norma al suo cuore, farle dissimulare con lodevol prudenza l'ingiuria, facendole sovvenire dell'antico adagio « *optimum injuriarum remedium oblivio* ».

Quindi non dee recar meraviglia che ella, benchè ingiuriata, agli amplessi maritali non si negasse, nulla al padre di tali ingiurie traspirar poi facesse, ed anche a favor del coniuge e della famiglia sua col padre sagacemente mentisse annunziandoli cortesi quei trattamenti e quelle accoglienze, che indecenti e villane avea ricevute. Per lo che potendosi questi due fatti a diverse cagioni attribuire, non è dato di desumere dai medesimi indizj valovoli per l'assunto di chi gli allega (6).

Ma quando pure si voglia ammettere, che tanto la gravi-

danza quanto lo stato del carteggio alle cause da noi sopra indicate referir non si possano, come potrà ciò non pertanto per necessario conseguente inferirsene la falsità de' fatti narrati ne' due primi articoli?

In quanto alla gravidanza ammetteremo di buon animo, che i favori di Lucina tra le coniugali risse e gli sdegni difficilmente sorridono: ma quanti mezzi ha un marito, anche meno amoroso, di ottenere o di strappare ben anche un favore alla moglie sua, benchè di lui non contenta? Questo argomento della falsità dello allegato ingiurie dedotto dal fatto della contemporanea, o consecutiva gravidanza, quanto criticamente sarebbe proponibile dalla moglie convenuta in separazione contro il marito, altrettanto è debole, insignificante, quando è dal marito proposto. Questo argomento in quanto alla moglie non si eleva al di sopra di quello, che all' istesso effetto si vuol talvolta dalla coabitazione desumere. Dovea forse la signora C....ini, per non perdere i diritti alla prova di quelle prime ingiurie contro di lei proferite, abbandonare il marital domicilio, fuggir da Lucca, e correre scarmigliata o dolente tra le braccia del padre? Gli effetti son sempre proporzionali alle loro cagioni: e se a tanta disperazione abbandonata per quelle ingiurie si fosse, ciascun potea giustamente rimproverarle, come mai da lei si facea

Per sì lieve cagion sì crudel guerra.

Altronde restando, come restar prudentemente dovea nel marital domicilio, come meravigliarsi, se non di letto divisa, poichè non ampio o spazioso palazzo era del signor S....ini la casa, fo' nuovamente il marito di sue bellezze tiranno? Per lo che gli stessi autori dal signor S....ini allegati, questo fatto della gravidanza contro la verità degli articoli poco valutano, se di coniugi non si tratti che nuotin negli agi e nella opulenza del domestico vivere, lo che per certo non verrà in mente al signor S....ini di presumere di sè, la cui moglie scriveva talvolta al padre, o che pochi cucchiai da tavola, per non farla arrossire, a lei somministrasse, o che men rozze lenzuola di quelle, che la casa del marito forniva, a lei spedisse da Pisa (7).

Nè più valida congettura di falsità contro i fatti enunciati negli articoli primo e secondo può lusingarsi il signor S....ini desumere dall'allegato carteggio.

Restava egli nel 19 febbrajo 1812 padrone, ed arbitro di tutte le carte, che la moglie lasciava, partendo dalla casa coniugale, conforme resulta dall' inventario di tutto ciò che in essa trovavasi, fatto in quel giorno per opera del notaro imperiale signor dottor Eduardo Bertelli, cui non ingiungeva nè di suggellare in plico le lettere, nè di enumerarle.

L'articolo primo accenna l'epoca de' primi del mese di maggio, e con proprietà di locuzione, primi giorni di un mese direbbonsi quelli, che dal cinque al dieci decorrono. Nel breve periodo della ultima metà del mese di maggio fino al tre giugno, cinque lettere compariscono in atti scritte dal sig. C...ini alla figlia, ed al genero. Questa frequenza di lettere si scorge intermessa dal cinque al sedici di detto mese in quell'epoca appunto in cui, se la figlia conquestionò nelle sue lettere al padre de' trattamenti indecorosi ricevuti nella casa S....ini, le risposte del padre doveano essere a lei pervenute. Come altronde un padre che più presso di se non avea l' unica figlia sua: che lei colle lettere e cogli affetti seguiva fin nella casa del coniuge: che a lei, partita il tre di maggio da' Bagni di Pisa per Lucca, scriveva il cinque: cui quasi giornalmente, o direttamente, o indirettamente pel mezzo del marito scriveva di poi; come questo padre nel maggior fervore del suo rammarico per l' assenza della figliuola, ha potuto lasciare un intervallo di lettere e di comunicazione dal cinque al sedici maggio?

Per lo che se è inverisimile, che sussistendo le ingiurie, delle quali parlano gli articoli primo e secondo, la signora C....ini non ne abbia nelle lettere al padre conquestionato, non avendo egli dato nel suo carteggio del maggio alcun segno di tali conquestioni (poichè a questa illazione d'illazione tutto il contrario argomento riducesi) inverisimile altresì è, che lettere del padre alla figlia, o al genero non si trovino dal cinque al sedici maggio, e questo inverisimile fa congetturare la sottrazione di queste lettere, e questa sottrazione fa del pari congetturare, che tali lettere cose non equivoche contenessero relative alle ingiurie di che negli articoli in contro-

versia. Resta dunque l'indizio da contrario indizio distrutto: la congettura da egual congettura battuta.

Mulciber in Trojam: pro Troja stabat Apollo:
Æqua Venus Teucris: Pallas iniqua fuit.

E nel tema di prova desunta dal carteggio, che verisimilmente non apparisce prodotto in intiero, ricorre la regola, che questa prova dee rigettarsi come affettata, espiscata, e modellata a capriccio o comodo di colui che la deduce (8).

Nè giova, dopo tali riflessi, perder l'olio e l'opera in combattere gli argomenti di falsità che contro gli articoli primo e secondo deduce il signor S....ini dal carteggio, dal sedici maggio al tre giugno. Qualunque sieno le espressioni di civiltà, di attaccamento e di encomio, che il signor C....ini ha potuto in questo carteggio profondere al genero, e a' parenti suoi, ciò appella a un nuovo ordin di cose. Composti i dissidj cagionati dalle prime ingiurie col carteggio, che noi verisimil mostriamo tra il cinque e il sedici maggio, la prudenza del suocero dovea smorzare ogni ulterior causa di dissapore: dovea anzi moltiplicare i riguardi, benchè per ventura non dovuti: e una lettera tra le mancate dovea aver detto opportunamente alla figlia — poni fine alle lacrime: torna ad abbracciare il tuo sposo,

E vadano in oblio le andate cose. —

Poichè le nausee, che la redazione dell'articolo terzo eccita nel signor S....ini, sono unicamente motivate dalla indeterminazione di ciò, che non all' argomento di falsità, ma a quello d' irrilevanza riportasi, nulla adesso diremo di quell'articolo. Parla il quarto della violenza usata dal signor S....ini alla moglie nel 9 agosto 1808, allorchè volendola impegnare a chiedere per di lui conto al padre una rilevante somma di denaro, ed avendoli ella rimostrata la necessità di una cauzione, egli discretamente la esibì in due pistole cariche, che in aria minaccevole voltò al di lei petto.

Due lettere si oppongono alla verisimiglianza di questo racconto; l'una del 20 maggio scritta dal signor C....ini al genero, nella quale rammentandoli che ebbe da lui richiesta, fin prima del matrimonio, di una somma di denaro, si duole di

non averne avuta più menzione da lui, e di non potersi perciò mettere in grado di usargli servizio: l'altra del 27 agosto scritta dalla signora C....ini al marito, nella quale gli dice lui essere la sola interessante persona per essa, e gli chiede nel tempo stesso licenza di ammettere alla sua conversazione un militare francese.

L'articolo è in vero posto fra due fuochi: ma questi fuochi sono anzi che no lontanetti dal loro bersaglio.

Qual relazione aver può l'antecedente della lettera del 20 maggio con un fatto accaduto nel 9 agosto? Perchè nella lettera si parla di offerta di denaro, una domanda di denaro posterior di tre mesi è inverisimile? Sì, se quella lettera fosse stata l'anello di Gige, il dono fatto a Mida, o la filosofica pietra, col cui presidio il signor S....ini avesse potuto o magicamente, o divinamente, o chimicamente far oro a suo bel talento. Ma i denari di che nella lettera del 20 maggio, erano stati sborsati, ed erano miseramente finiti nel 9 agosto o in quel torno. Nè nel 9 agosto l'animo del suocero era nelle buone, e generose disposizioni de' precedenti mesi a riguardo del genero, sia perchè nulla avvi sfortunatamente di stabile nelle umane cose, sia perchè a seconda de' casi i savi variano, e altrimenti dispongono i lor consigli.

Maggior relazione col fatto del 9 agosto non sappiam scorgere col susseguente della lettera del 27, scritta dalla signora C....ini al marito. Ella era sempre pur moglie: ella abitava seco pur sempre nel coniugal domicilio. Se questo argomento evince la inverisimiglianza del fatto, l'effetto stesso potrà a questa lettera attribuirsi. Ma se la continuata coabitazione del coniugo offeso coll'offensore suo coniuge non è valido argomento d'inverisimiglianza della offesa, a che perpetuamente ricorrere ad un carteggio, il quale, tranne la coabitazione, altro di più non prova?

Ma la moglie in quella lettera ha scritto al marito, che egli sol la interessa. Ohimè! A quali riflessioni conduce quella espressione mal misurata! Una sposa ancor nel fiore degli anni suoi: di gentili ed educate maniere: fornita di grazie e di spirito (tale appunto il signor S....ini medesimo la dipinge): accanto a uno sposo *pusillanime, sciocco, che sempre e tutto dorme* (sono le espressioni del signor S....ini sul pro-

prio conto), incontra al passeggio un giovane militare che a lei chiede l'onore di appressarsele, e di conversar seco lei. Se questa sposa scrive al marito per non veder dalle sue furie turbata questa novella sua relazione, unica risorsa al suo spirito, quali ingiurie non dee ella dissimulare? Di quali dolci espressioni non dee valersi per rendere questo marito mansuefatto, e trattabile? Penelope non avrebbe certo scritto ad Ulisse. Ma la signora Luisa doveva scrivere, e teneramente scrivere al signor Filippo S....ini.

L'articolo quinto, che narra essere stata la signora Luisa nel 13 agosto, e nel suo ritorno a Lucca, nuovamente ingiuriata con parole dagli affini suoi, essere stato lo sposo indifferente a questa scandalosissima scena, e averla anzi minacciata, se da lei fosse stato fatto reclamo, non sembra al signor S....ini verisimile, I. perchè se ella fosse stata dagli affini ingiuriata nel maggio, non sarebbe tornata tra loro in agosto: II. perchè dalla lettera del signor C....ini al genero del 3 giugno si deduce, che egli andava col suocero e colla moglie d'accordo contro le pretensioni della sorella, del fratello, e del soggettino ecclesiastico: III. perchè l'istesso signor C...ini nella sua lettera del 27 agosto alla figlia le dice « *tu hai fatto bene a toglier Filippo d'ogni impegno* ».

Il primo motivo d'inverisimiglianza ha avuto già da noi replica in altro luogo. Il secondo motivo adminicola, anzichè distruggere la verità della narrazione dell'articolo. Il terzo motivo potea risparmiarsi se il signor S....ini avesse riportata per intero la lettera del signor C....ini, poichè in essa francamente si dice alla figlia, che « *Filippo dovea vendicare l'onor di lei, ed il proprio* », dal che s'inferisce che comunque ingegnosa la figlia, e sempre parziale pel marito, benchè immeritevole, non seppe dissimular sì bene al padre il vero stato delle cose, da non far traspirare ciò che poi ha francamente dovuto narrar nell'articolo.

Gli articoli sesto e settimo, ne' quali si narra come nel 20 settembre ed in occasione d'essere i coniugi nella campagna di Mutigliano, il signor S....ini coartò la moglie collo stile alla mano a scrivere al padre per averne denaro, ed altre simili tenerezze, sono attaccati dal signor S....ini, per il capo della impossibilità della prova, e per il capo della inverisimiglian-

za. Ad altro luogo ciò che concerne la prova: la sola verisimiglianza dee adesso occuparci.

Inverisimili questi articoli, 1.° perchè non è concepibile la recidiva *in eodem genere mali,* e si cita l'articolo quarto; 2.° perchè le lettere del suocero al genero del 28 e 30 settembre, epoche che includono quelle dell'articolo sesto, mostrano che il signor S....ini avea in quel tempo vistosi fondi in Lucca e in Livorno; 3.° perchè il linguaggio di queste lettere ci fa conoscere la tranquillità de' coniugi, e quella del suocero e del genero in quell'epoca.

Al primo motivo si risponde, che se fosse buono, sarebbe per se solo bastato a finir la questione; poichè siccome in ventinove articoli la signora C....ini ha dipinto il consorte come recidivo nelle ingiurie, negli eccessi, e nelle sevizie; se la recidiva rendesse i fatti inverisimili, la causa sarebbe finita, e non metteva nemmeno il conto di cominciarla: poichè le sevizie dovendo essere abituali, e frequenti per divenir giusta causa di separazione, l'abitualità resultando dalla repetizione degli atti del medesimo genere, sarebbe stato difficile l'appigliarsi a un partito.

Il secondo motivo non ha base nel fatto, come non l'avevano i fondi vistosi, ch'egli imagina, a mero comodo del caso, avere avuti a Lucca e a Livorno nel settembre 1808, o che in niuna parte della terra nè in alcun tempo ebbe mai. Le lettere del signor Gaetano C....ini del 28 e 30 settembre di quell'anno sono amendue relative alle provviste necessarie al negozio di Camajore. Si duole in esso il signor C....ini col genero, che dopo averlo fatto impegnare in una provvista di grani, tenti poi di romper l'impegno facendo difficoltà di riceverli.

Il tenore di queste lettere non annunzia fondi di sorta alcuna di proprietà del signor S....ini, o in Lucca o in Livorno: si parla, è vero, di una spedizione d'olio a questa ultima città. Ma quest'olio è assai problematico per poterne dedurre, che era per divenire un capitale a disposizione del signor S....ini in Livorno.

E se mai la esistenza di questi vistosi fondi di pretesa pertinenza del signor S....ini si volesse desumere dallo scorgersi, che il suocero a sua commissione provvedeva de' grani in Pisa, si sappia che per accreditar le provviste si faceano esse

in nome, e per conto del signor C....ini, come in nome, e per conto suo stava aperto nominalmente il negozio di Camajore; poichè altrimenti il signor S....ini non avrebbe avuto credito d'una tratta nè in contanti, nè in generi in qualsisia piazza toscana. La verità di questi fatti resulta dalle confessioni istesse del signor S....ini emesse nel chirografo del dì 8 settembre 1811, convenuto tra lui e il suocero.

Oltrepassando l'articolo ottavo, come presuntivamente, e per ora insignificante, e vago, o riunendo insieme gli articoli 9. 10. 11. ne' quali si parla delle angustie di sostentamento, nelle quali gettò il marito la moglie nel tempo del parto e del puerperio, e d'inaudite fierezze contro essa egualmente usate in tal critica, e compassionevole circostanza, si sofferma il signor S....ini sul solo articolo del negato sostentamento, e di menzogna lo taccia, citando a quest'uopo il bilancio di Dare e Avere passato tra lui e il signor C....ini suo suocero, da cui resulta, che oltre avere egli profuso nell'alimento della famiglia lo rendite de' proprj beni, avea speso altresì nel breve periodo di due anni la rilevante somma di lire fiorentine tremila ottocento trentanove, e soldi undici.

Si prenda questo bilancio, si esamini, e si veda, come in buona fede può referirsi agli articoli.

Questi articoli designano un'epoca che non oltrepassa il maggio dell'anno 1809. La partita del bilancio invocata per convincere la falsità degli articoli, sebbene alla citata somma corrispondente, si riferisce a un'epoca assai posteriore: « ivi » Somministratili contanti per supplire alle spese di casa dal 28 « decembre 1809 a tutto agosto 1811, come da ricevuta, e « dalla bacchetta di tali spese, lire 3839. 11. »

E se si consulta l'articolo 18. relativo, come i tre precedenti, alla mancanza del vitto, si scorgerà che anche questo articolo si riporta al mese di novembre 1809, non al tempo incluso nella partita dell'obiettato bilancio.

L'articolo 26. ritorna in vero sul blocco della mensa operato dalla crudezza del signor S....ini, a danno non solo della moglie, ma della figlia o de' servi, o d'ogni altro animale domestico. Che anzi questo articolo convince sempre più la sevizia del coniuge; poichè fa osservare la tirannia di questo

blocco, non ostante che il suocero desse a larga mano con che supplire ai bisogni di casa. Ma qui l'inverosimile, o, per usare le frasi del signor S....ini, la falsità dell'articolo resulta dall'inventario del notaro signor Bertelli, da cui apparisce, che nel 19 febbrajo 1812 esisteva nell'ingresso di casa *un cassone di legno con toppa,* con entrovi circa un sacco di farina.

E si poteva rincararè l'inverosimile col riflettere, che dall'inventario medesimo parimente apparisce, che in casa S...ini esistevano in un *salvadenaro due o tre piccole monete d'argento,* rilasciandosi alla sottigliezza degli antiquarj il fissare, se fossero crazie o antiche monete.

Ma il cassone aveva una chiave; e l'inventario non dice se fosse in tasca alla moglie. Ma l'articolo parla del settembre 1811, e l'inventario fu fatto nel febbrajo 1812. Ma quel sacco di farina non era un sacco miracoloso in cui il comestibile restasse, non ostante il consumo di casa, ripieno sempre dal 1811 al 1812. Ciò che è certo è, che in casa, come resulta dall'inventario, esisteva una collezione di libri, di pertinenza però del suocero signor C....ini, e può dirsi che la signora Luisa avea in essi dalla liberalità del marito, liberalità che a lui nulla costava, con che divertire la fame sua, quella della figlia, e de' servi, ad esclusione degli animali domestici, che voglion pane, e non lettere.

La verisimiglianza degli articoli 12. 13. 14. 15. è a senso del signor S....ini conflittata dalle lettere a lui scritte dalla consorte nel 10 giugno, nell' 8 luglio, e nel 25 agosto 1809. In questi articoli, fatti si narrano che son sequela di quelli che ne' precedenti articoli si contengono: il più notabile è l'accaduto sotto le cortine del letto geniale, di cui avremo a parlare in appresso; fatto altronde non improbabile, come il signor S....ini sostiene, in quanto che dal carteggio apparisce essere egli stato in quel tempo qualche volta a Lucca, quasi l'articolo dar gli volesse due corpi, o tanto formidabile rendesse la sua brutalità, da aver potuto, essendo in Lucca, assalire la moglie nel letto in Pisa; poichè non precisando l'articolo il giorno dell'accaduto, e non essendo Lucca, come l'istesso signor S....ini c' insegna, situata fra i Tropici, conciliabile è il fatto colle sue gite alla patria, nè l'articolo con ebraico supplizio lo sega in due, nè lo converte in un mago.

Non possiamo impugnare però, che le lettere sopraindicate sieno fino a un certo punto affettuose: esse almeno non danno sentore delle triste e dolorose impressioni, che nel cuor dell'attrice eccitar dovevano i pessimi e brutali trattamenti del coniuge ne' precedenti mesi. Ma questa sventurata esciva da una malattia lunga e penosa: l'esaurimento delle sue fisiche forze avea operato quello delle morali. Se epoca ne' giorni dell'infausto suo matrimonio vi fu che le rendesse necessario un ultimo tentativo per disarmare un consorte inumano, quella fu certo. Ed in fatti tutto convince, che si operasse tra loro in quel torno una riconciliazione: noi veggiamo ne' fatti articolati una laguna che dal giugno si estende al settembre, e vediamo in questo intervallo appunto lo quattro sole lettere veramente affettuose, che la moglie diresse al marito. Ma questo tempo di pace fu rapido, e breve. Nuove nubi si addensarono sul capo della infelice consorte, d'onde poi le tempeste proruppero, che la lunga sua sofferenza, e penosa al termine estremo ridussero.

Lasciato per ora a parte l'articolo 17. come redarguito d'irrilevanza, scaglia il signor S....ini i fulmini della sua critica sugli articoli 17. e 18. ne' quali le contumelie, i notturni spaventi, e il blocco della mensa coniugale si narrano, con che egli maltrattò la moglie nella villeggiatura d'Empoli offerta loro dalla condiscendenza del suocero. Sembra da prima il signor S....ini mostrarsi incredulo a questo cambiamento di scena da Pisa alla campagna d'Empoli, e sembra desumere il primo inverisimile degli articoli dalla presenza del suocero in quella villeggiatura.

Fortunatamente esiste presso il signor C....ini una lettera scrittagli dalla figlia da Empoli nel 12 novembre 1810, non sospetta, perchè avente data certa dal marchio postale, da cui incavillabilmente più cose ed importanti resultano: 1.° che il signor S....ini era stato con lei in quella campagna; 2.° che il suocero non vi era mai stato; 3.° che i cattivi trattamenti del signor S....ini aveano omai, come sopra avvertimmo, stancata la sofferenza della consorte. « *Circa a mio marito sono di nuovo a replicargli che io sono di sentimento che lui commetterà una birbata, e già la macchina da lungo tempo: io poi ho deciso che con lui non voglio*

più starci; questa è cosa fissata, E MI PARE DI AVERE SOFFERTO ABBASTANZA INNOCENTEMENTE *sicchè io penso di sentire al mio ritorno qualche avvocato, e portare le mie ragioni ai Sovrani acciò decidino questa lotta* CHE IO SONO STANCA ».

Or via; si creda, dopo un tal documento, allo lettere dell'attrice al marito del 28 febbrajo e de' 29 marzo 1810, col presidio dolle quali, benchè a dir vero non affettuose del tutto come al signor S....ini rassembrano, egli vuol combattere la verisimiglianza degli articoli che sono adesso in esame.

Non è nuova altronde in queste cause di separazione la questione sull'ammissibilità de' fatti articolati dall'attrice in quanto possono essere apparentemente combattuti, e resi inverisimili da un carteggio o precedente, o contemporaneo, o successivo a' fatti medesimi; o sul riflesso appunto che una moglie prima di determinarsi al rimedio estremo della separazione doo molto soffrire, e mostrare al coniuge traviato un affetto cho più non sente, questo motivo d'inverisimiglianza è stato costantemente dai Tribunali rigettato (9).

Cambia in questo stadio degli articoli improvvisamente la tattica del signor S....ini nell'oppugnarli; e non trovando più nel carteggio stabil terreno, ove puntare la batteria della inverisimiglianza, scuopre in un tratto quella che gli articoli fulmina como futili, irrilevanti, e spregiabili.

Ma sia prima lode alla verità, e quindi al signor S....ini risposta. Avvertivamo noi che nel giugno 1810 erasi realmente operata una riconciliazione tra i coniugi: che questa riconciliazione era per parte dell'attrice l'ultimo tentativo per disarmare, e per affezionarsi il consorte: ed avvertivamo, che quest' ultimo tentativo riescito inutile, la guerra domestica non ebbe più tregua, e la infelice donna bersaglio di questa guerra altro scampo a sua salvezza non ebbe se non la domanda di separazione intentata.

Questo stato di cose è a meraviglia provato dalla lettera di lei del 12 novembre 1810 di sopra allegata, e dalla total posteriore interruzione di ogni carteggio tra lei e il consorte: tra il suocero e il genero.

Ma avverte il signor S....ini che la domestica guerra fu

dalla consorte sua provocata: che ciò resulta dalla lettera a lei scritta dal padre nel 17 settembre, nella quale le dice che *non deve urtare il marito,* quasi i consigli d'un padre alla figlia potessero degenerare in attestati contro di lei, quasi un padre non dovesse per esortarla alla pazienza, e a una indefinita subordinazione al marito, giungere ad esser ingiusto con lei fingendo, e supponendo giusti motivi di rigore nella condotta del suo consorte, e in lei causa somministrata a questi rigori. Ma la obiettata provocazione in quanto dal carteggio si vuol desumere resta luminosamente smentita dalla lettera della figlia, la quale in tempo non sospetto, quando ancor non ferveva nè era introdotta la lite, protestava *la propria innocenza,* e la impossibilità sua a più lunga sofferenza mostrava.

Sembrano al signor S....ini i fatti posteriori a questa epoca irrilevanti; e omesso qui ciò che da questa pretesa irrilevanza deducesi ne' rapporti della precedente riconciliazione, di cui saremo a parlare a suo luogo, noi a questa obiezione replichiamo nel solo bisogno della questione di verisimiglianza che adesso ci occupa.

Neghiamo in primo luogo la obiettata irrilevanza do' fatti. Ma quando pure i nuovi fatti men rilevanti fossero degli antichi, non potrebbe per questo arguirsene la inverisimiglianza di questi; poichè se la sensibilità dell' attrice potè superare se stessa, e resistere pazientemente all' azione de' fatti antichi, questo sforzo per le leggi organiche degli esseri viventi dovè rendere viepiù squisita, e delicatissima la sua sensibilità, dimodochè ciò che poteasi tollerare senza codesto sforzo non potè altrimenti esser più tollerato in appresso (10).

Qual è il resultato critico di questa minuta discussione degli articoli nei rapporti della loro verisimiglianza? Non quello certamente a cui aspiravano le mire del signor S...ini allorchè per la lor rejezione insisteva. Imparavamo è vero ne' primi rudimenti della critica del fôro, che la inverisimiglianza è la imagine della falsità, e che tutto ciò che questa imagine ci presenta dee come incredibile rigettarsi. Ma più adulti imparavamo, che nelle ricerche morali ed istoriche, nelle quali non di oggetti fissi, e determinati come nelle speculative si tratta, la varia luce che gli oggetti della

ricerca ricever possono dai mezzi di prova che al loro esame si adoprano, può far loro cambiare di aspetto. Molte cose da noi si dissero per distruggere la obiettata inverisimiglianza dei fatti articolati. Molte, se non tutte, devono persuadere che la cognizione di nuovi fatti può far cambiar d'opinione sulla apparente inverisimiglianza de' controversi.

Ma quando ancora alcuni di questi fatti nella mente dei più prevenuti restassero inverisimili nel loro rapporto col carteggio, ciò non ne escluderebbe la prova testimoniale. La verisimiglianza dirige il giudizio nella mancanza d'altri mezzi diretti a scuoprire la verità: ma quando altri mezzi vi sono, la buona critica e le regole di giustizia ingiungono che il mero verosimile non sia di base al giudizio (11). E la massima, intuitivamente vera in dialettica, non cessa d'esser vera in giurisprudenza. La obiezione della inverisimiglianza de' fatti non ha potuto mai formar questione d'inammissibilità, ma un'eccezione soltanto più o meno fondata nel merito dolla domanda (12).

ARTICOLO II.

DE' MEZZI DI PROVA DE' FATTI ARTICOLATI.

Non tutti i fatti dall'attrice narrati come ingiurie, eccessi e sevizie usate contro di lei dal consorte sono dal signor S...ini redarguiti quasi di prova non suscettibili. I soli articoli 6. 12. 14. 17. sono da lui riguardati di questo capitale difetto investiti per l'istesso loro litterale tenore.

Giova qui trascrivere nel suo pieno contesto l'articolo 6. « *Verso il venti di settembre la signora Luisa fu condotta dal S....ini da Lucca a Mutigliano campagna di Lucca. Pochi giorni dopo arrivata colà la rinchiuse in camera, avendone seco le chiavi onde alcuno non vi potesse penetrare, e con uno stile alla mano minacciando di ucciderla se non gli obbediva, l'obbligò a scrivere una lettera al padre onde impegnarlo a spedirli trecento filippi, la signora Luisa spaventata gridò per chiamar gente al proprio soccorso, ma invano; ella dovè scrivere il biglietto al padre, le persone di casa sentirono le sue grida, e la videro in seguito uscire dalla stanza sopraffatta*

dallo spavento, e piangente. Ella conquestionò immediatamente sull'usatale violenza ».

Osserva il signor S....ini essere di questo articolo impossibil la prova, a meno che un Dio non sconda ad articolarla in giudizio: e noi, memori dell'Oraziano precetto

Nec Deus intersit, nisi dignus vindice nodus,

mostriamo a lui con somma facilità che l'articolo non per via di macchina, ma per i soli consueti mezzi di prova può restar confermato.

Tre circostanze nella redazion dell'articolo minutamente si avvertono, che alla suscettibilità e alla qualità della prova si riferiscono: la prima concerne le grida della assalita consorte che dall'interno della stanza, ove accadea la tragica scena, si udivano dai domestici: la seconda consiste nel pallore, nello spavento, e nel pianto che sul volto di lei dalla stanza fuggente, segno non equivoco dell'accaduto, videro i domestici istessi: la terza finalmente riguarda le conquestioni immediate che della violenza dalla signora C....ini si emessero.

La signora Rappally non avea così articolate le violenze delle quali doleasi contro il marito: il suo racconto escludeva non tanto la prova diretta quanto l'artificiale di tali violenze, ed è per ciò che a tutta ragione la eloquenza del signor Cochin fulminava la credibilità del racconto.

Ma a differenza della signora Rappally, più giusta e più sincera di lei la signora C....ini, se nel modo con cui articola il fatto esclude il possibile della prova diretta per non declinare dal vero, indica però le basi sulle quali può la intima convinzione del giudice per mezzo di prova artificiale formarsi, e decidere per la credibilità dell'articolo. Il delitto fugge ordinariamente la luce del giorno, e la vista dei testimonj: la coscienza, o il timor del gastigo non abbandona l'animo di colui, che alla infrazion della legge si accinge. A che la legge, nella sua previsione prudentissima, ammesse nelle cause di divorzio, e di separazione la prova testimoniale dei parenti, de' domestici, e de' familiari? Perchè le scene scandalose che queste cause necessitano, non nelle piazze e ne' trivii, ma nel segreto delle domestiche mura succedono (15).

Se il fatto narrato nell'articolo sesto si dà per successo tra il marito e la moglie faccia a faccia, solo a sola in una chiusa stanza, cosicchè testimonj del fragrante dall'articolo stesso rimangano esclusi, scende l'articolo a enumerare gl'indizj che del fatto concorrono; come circostanze accessorie del fatto che verosimilmente col fatto principale connettonsi (14), e come incognite verità, che colla incognita di cui si ricerca si uniscono (15). Indizio sono, nel caso, le strida udite al di fuori (16): indizio lo spaventato aspetto, ed il pianto della dolente (17): indizio finalmente le immediate conquestioni di lei sulla violenza inferitale (18).

L'istesso dee dirsi del contenuto nell'articolo 14, ove si narra: « *Non era appena cessata la malattia sopraindicata alla signora Luisa, ed ella era tuttora occupata dalla tenerezza materna in allattare la sua figlia, che in occasione di essere nella casa coniugale due forestieri, ed avendo dovuto il signor S....ini, per far loro comodo, dividere una notte il letto per ragione della di lei salute, essendosi chiuso in camera in tempo di notte, la assalì con uno stile alla mano, minacciandola, ed esigendo da lei quello che la sua situazione non le permetteva concedergli. E ciò seguì nel giugno* 1809 ». Soggiungendo l'articolo 15: « *In questa occasione la signora Luisa acclamò a grandi grida; corse la donna di servizio, che dormiva nella stanza vicina, e volendo soccorrerla non potè avendo trovati serrati gli usci della camera. Questo avvenimento suscitò nella signora Luisa convulsioni fierissime, dalle quali potè riaversi appena dopo non breve spazio di tempo* ».

Le circostanze idonee a provare la verità dell'articolo indipendentemente dalla prova diretta di cui manca pel suo tenore, sono, come nel caso di già narrato, le grida e le acclamazioni: sono pur anco le convulsioni che la violenza eccitò: sono, e possono essere tutti gli schiarimenti che i testimonj daranno della lor causa di scienza del fatto, non esclusi i frequenti lamenti che di tal violenza l'attrice proferì in sfogo del suo cordoglio (19).

Gli articoli 12. e 17. per ciò che ha relazione alla obiettata insuscettibilità della prova con pari passo procedono. Il primo stabilisce: « *Queste ingiurie e questi cattivi trattamenti alterarono notabilmente la salute della signora Luisa, il suo*

latte sofferse altresì un'alterazione, lo che ridondò in una malattia della piccola figlia, l'alterazione della madre giunse al segno che ella sofferse una gravissima malattia di petto, che la tenne inferma per tre mesi consecutivi. Il signor S....ini non volle pagare i medici, i quali dovettero essere soddisfatti dalla generosità del di lui suocero ». Il secondo afferma: « *Nel settembre di detto anno essendo andata la signora Luisa, insieme col signor S....ini, per concessione del di lei padre a passare qualche mese nella casa di campagna, che egli possiede nelle vicinanze d' Empoli, il signor S....ini anche là continuò a maltrattare in più e diverse circostanze la moglie con i titoli di..... Egli per spaventarla si dette a esplodere colpi di fucile, e di pistola di notte tempo nell' interno della casa, lo spavento fu tale, che la piccola figlia non potè per una intiera notte acquietarsi dal pianto, e dalle grida, essa ne contrasse altresì una malattia d'intestini, e che la pose in pericolo di vita.*

Impossibile rassembra alla critica del signor S....ini come il tenore di questi articoli possa essere adeguatamente provato. Si chiameranno a quest'uopo medici, o testimonj? I primi, avvegnachè si tratti di malattia che più non esiste, non potranno decidere nè sull'indole nè sulle cause di quei malori. I secondi, destinati dalla legge e dalla buona critica a deporre della materialità del fatto, come potranno deporre delle di lui qualità?

E noi diciamo che utilmente, e criticamente, o legalissimamente e i testimonj o i medici o anche i soli medici si adibiranno, purchè quelli sieno che la malattia curarono. Come? Agli effetti odiosissimi della pena si supplisce alla certezza fisica del material del disastro, e delle sue preternaturali cagioni colla morale per mezzo delle congetture e della fama, e ciò non sarà lecito agli effetti della separazione e del divorzio? Che dunque divenne la critica de' fatti controversi? Null'altro, se il signor S....ini si ascolta, se non se l' egiziana statua di Mennone, che, silenziosa in tempo di notte, proferiva suono melodioso al primo spuntare de' raggi solari.

E che senza timore di rejezione possano tanto i testimonj, quanto i medici indursi alla prova della malattia e delle sue vere cagioni lo insegnano, dopo il *Testo nell'Authent. multo*

magis ood. de sacros. Eccles., ANCHARAN. *cons.* 588. *n.*° 3. ZACCHIÆ *Quæst. medic. leg. dec.* 24. *n.*° 23. « Unde si sola medici attestatio infirmitatem probet a fortiori hoc in casu eam « probabit cum simul cum ea concurrat depositio aliorum « testium etc. »

È altronde una questione prematura e intempestiva quella che qui si promuove onde opporsi all'ammissione de' fatti articolati, sul vano pretesto che ne sia la prova impossibile. Osservammo che sebbene in qualche parte gli articoli esprimano e narrino fatti accaduti in segreto, narran però ed esprimono circostanze abili a forniro presunzioni ed indizj dei fatti medesimi. E come lusingarsi di presagire con sottili ragionamenti un resultato che dee intieramente dipendere dalla intima convinzione e dalla coscienza del giudicanti? Ogni presagio è male avventurato in questo riguardo, ed ogni ragionamento inutile ove dal deposto del testimono non si abbia tutto ciò che a illuminare l'indizio, o a determinare la presunzione valevole sia; certissimo essendo che in fatto di umane presunzioni le personali qualità de' testimonj, il modo con cui essi del fatto depongono anzichè il loro numero, alla scoperta del vero conduce (20).

ARTICOLO III.

DELLA PERTINENZA E DELLA RILEVANZA DE' FATTI.

A Dio non piaccia che immemori o men che devoti della santità del vincolo coniugale, noi possiam pur tentare d'indebolirne con riflessioni inopportune il rispetto e la forza. Potè l'inglese Milton accingersi a dimostrare, che la dissociazione di questo vincolo ora dalle divine ed umane leggi voluta qualora gli umori de' coniugi incompatibili fossero, o qualora una causa qualunque reso lo avesse insopportabile: ma noi, ammirando il suo Paradiso Perduto, deploriamo però la sua perduta salvezza; e, fedeli interpreti della legge, in essa sola i principj attingiamo regolatori della materia.

Altro tempo, e altra causa ci chiamò nella integrità dell'ufficio nostro a discutere questi principj, e riflettevamo allora che se le leggi romane poterono stabilire che il vincolo ma-

trimoniale dalla sola man del carnefice potea disciogliersi nel colpo vibrato sulla testa del facinoroso marito; se il gius pontificio esigeva per condizione rigorosa della separazione nella oltraggiata consorte la total perdita della opinione della sua personal sicurezza nel maritale consorzio; più dolce, più alla umana debolezza conforme, e più all'aumentata sensibilità livellandosi, la giurisprudenza dell'Impero non esigeva, per autorizzare la moglie alla separazione o al divorzio, che il marito divenisse il carnefice suo, o in tal pericolo di vita la conducesse, che vano a lei fosse ogni ricorso alla tutelare giustizia.

E la ragione di tal differenza per noi desumevasi dal considerare che se ai termini del gius pontificio il solo meto grave incusso dal coniuge offensore nell'animo del coniuge offeso era giusto motivo di separazione, gl'interpetri al Codice Napoleone, e gli stessi compilatori di questa legge fra le cause di separazione ammettevano pur quelli eccessi, ingiurie gravi e sevizie, che la vita comune resa avessero all'offeso coniuge insopportabile (21).

Ed in fatti non per la sola via della incussione del meto grave può giungere un coniuge a rendere all'altro coniuge insopportabile il comune consorzio. Sforzavasi, è vero, l'antica giurisprudenza di trovare nelle ingiurie, ne' frequenti, e continuati jurgii motivati dal coniuge traviato la incussione del meto grave nell'animo del coniuge oppresso. Ma ammesse dalla legge nella linea delle cause del divorzio, e della separazione le gravi ingiurie, la interpetrazione in meno ristretti limiti si ritrovava, e i termini delle analogie erano a più vasto campo cresciuti.

Quindi non le sole verosimili apprensioni del coniuge tiranneggiato, ma la di lui più o meno squisita sensibilità venne in calcolo per determinare la gravità della causa della separazione; e sebbene a noi si obiettasse dai meno accorti, che una teoria andavamo fabbricando tendente a dare, non che a ogni nazione, a ogni individuo e ad ogni sua fase organica una regola particolar di divorzio, Magistrati pe' loro lumi o per le loro virtù commendabili da quel seggio istesso, da cui gl'interessi della legge assistevano, applaudivano a questi principj, benchè sull'applicazione dissentissero.

Pensammo allora che, inutile in cause sì fatte ogni teoria ne' suoi generali elementi, la sola intima convinzione de' Magistrati a niuna certa legge, a niuna regola indeclinabil soggetta, era la norma dell'esito de' giudicati; poichè nelle cause nelle quali il problema consiste nel determinare principalmente un dato sentimentale, a cui i sentimenti in controversia debbono riportarsi per istituirne il confronto, regola non essendovi, nè potendovi essere che il sentimento definisca, e precisi quello, che dalle circostanze del caso si svolge, e che attualmente opera ed influisce, è il solo e vero regolatore della quistione (22).

Molte cose, e dotte e ingegnose e non comuni, furono e in voce e in scritto proposte dall'egregio, e da noi altamente stimato difensore del signor S....ini per far inclinare a suo prò la maggiore dell'argomento che è in controversia tra noi, nè il minor luogo tennero le autorità che in larga copia si addussero. Ma le autorità in questo genere di controversie altro non sono che i passaporti de' ragionamenti dello scrittore: deboli, e lontane analogie si ravvisano tra i casi decisi o il caso controverso: se un fatto appare a prima vista identico, la diversità degli aggiunti fa sparire a un tratto la identità.

Nè tali riflessi possono sembrare intemperanze di ragionamento, a chi bene abbia ponderata la cosa. Esaminando attentamente le autorità in contrario allegate niuna può scorgersene che, prescindendo dalla generalità della regola, possa dirsi perfettamente al caso nostro adattabile, sia per la qualità de' fatti, sia per la qualità delle circostanze, sia finalmente pel carattere delle persone.

Santo, e protetto dalla morale e dalla politica è il vincolo matrimoniale. Niuna leggiera causa può discioglierlo: le brutali crudeltà, gli atti atroci del coniuge a danno dell'altro coniuge possono soli operar questo effetto: ma non si tratta già delle brutalità delle tigri, nè della crudeltà dei Cannibali: non delle atrocità di Busiride o di Mesenzio. La brutalità, la crudeltà, l'atrocità di un atto sono termini sentimentali, il cui significato non è fisso e costante, ma dipende dalla idea che ci siamo formata della sensibilità dell'essere che vediamo soffrire. Una sola parola dura, e contumeliosa proferita dal marito nel recinto delle mura do-

mestiche in presenza dei servitori contro l'onor della moglie, bastò alla religione de' Magistrati per pronunziare la separazione tra la Marchesa O.... e il suo consorte (23). Quali ragioni condussero quei Magistrati a questa esemplare pronunzia? Crederono che a quella Signora insopportabile fosse divenuto il matrimonio con un coniuge che l'aveva oltraggiata. Tutto dunque si riduce in questa materia a un calcolo sentimentale, e un dato di questo calcolo è la presunta sensibilità del coniuge oltraggiato, desumibile dalla considerazione del suo modo di vivere, dalla sua condizione, e dalla educazione che potè formare il suo cuore e il suo spirito (24).

Vediamo il carattere, che della sua consorte ci delinea l'istesso signor S....ini. Egli è che parla: « *Se chiediamo conto in Pisa della signora Luisa, ci si dirà, che la natura le fu prodiga di vivacità, e di spirito; che questi doni, sviluppati con un'educazione molto elevata la fornirono di un coraggio virile, la resero intollerante di qualunque torto, e non suscettibile del più lieve avvilimento* ».

Due qualità in questo sviluppo del carattere della signora C....ini meritano somma attenzione nella controversia a cui ci accingiamo: alto, e squisito senso d'onore: spirito formato da non comune educazione. Veggiamo adesso come il signor S....ini ha nella sua condotta a riguardo della consorte corrisposto a queste due qualità, che pur poteano elevarlo al disopra del volgo degli sposi ordinarj.

Poichè la legge enumerando le cause della separazione fra i coniugi parla di eccessi, d'ingiurie gravi e di sevizie, noi, per porre un ordine anche nella trattazion del disordine, a queste tre distinte classi, tenteremo di richiamare i cattivi trattamenti, dei quali l'attrice contro il convenuto ebbe causa di lamento; e siccome tanto l'ingiurie quanto le sevizie e gli eccessi denudati di gravità non possono esser sostegno all'azione di separazione, noi, ne' fatti a quest'intento articolati dall'attrice, la gravità ne calcoleremo nei separati rapporti della loro indole, del carattere del coniuge seviente, della loro abitualità, e degli effetti, che a danno dell'attrice ne derivarono.

§. I.

Delle Ingiurie.

Quasi nulla mancar dovesse a completare in tutte le sue specie possibili questo genere di male nella condotta del signor S....ini in aggravio della propria consorte, ingiurie verbali, ingiurie scritte, ingiurie reali, ingiurie dirette, ingiurie indirette da fatti articolati sviluppansi. Nell'affluenza della materia noi le une dalle altre distingueremo.

Gli articoli 1. 2. 5. 7. 11. 17. 19. 23. le ingiurie verbali contengono. Consistono esse per la massima parte in contumelie, ma senza convicio, o, come altri dicono, senza diffamazione. Giorno non sorse nè si tuffò nelle onde dal maggio 1808 a tutto il 1810, che il signor S....ini non si contaminasse le labbra caricando la moglie d'indecorosi titoli, di qualificazioni umilianti più specialmente tendenti ad obiettarle in un implicito modo l'infame quèsto del corpo, e una brutalità che fa inorridire in un tempo e la morale e la natura.

Minuzie son queste, a senso suo, di cui il pretore non debbe curarsi.

. . . . *Hæ nugæ seria ducunt*
In mala,

potremo noi dirli, quando pure per bagattelle tai sozze cose ed infami passar si dovessero. Sia pure che questi indecorosi umilianti titoli non siano stati proferiti contro la moglie in pubblico, e con convicio. Sia pure che non involvano la obiezione di un fatto speciale o dalla natura, o dalla morigerata opinione degli uomini condannato. Il generico carattere d'ingiurie però non può essere a questi sozzi titoli contrastato.

Si usi grazia, se così si vuole, ad espressioni men che gentili sfuggite in un momento di collera e di vivacità: si usi grazia, se così piace, a parole dure cagionate da un istante di male umore: e si usi pur anco grazia al lubrico della lingua a cui una prava consuetudine può aver dato motivo talvolta, e lascisi impunemente dire al signor S....ini

. . . *hanc veniam petimusque damusque vicissim.*

Ma non si usi però grazia ad una continuazione di vituperj contraria del pari alla morale ed alla quiete domestica, e più contraria alla dolcezza ed alla stima con cui due coniugi debbon trattarsi: ma non si usi grazia a una serie di contumelie, che si succedono coll'alternare dei giorni, e che, poco scusabili nelle famiglie della infima classe del volgo, non sono tollerabili tra persone di educazione più accurata (25).

Il signor S....ini non nega alla moglie squisito senso d'onore, anima che difficilmente all'avvilimento si piega: e ardisce poi sostenere che gli epiteti, e le qualificazioni dirette a obiettarle l'infame quèsto del corpo e il vizio orribile contronatura minime coso sono, e spregevoli: tali sono questi forse i termini del suo consueto frasario, e son questi i vocaboli del suo dizionario di conversazione? Con sua pace si dica. Non le sole ingiurie che obiettano un fatto turpe speciale, ma pur anche gli epiteti ignominiosi e le qualificazioni vituperevoli vengono talvolta in linea di grave ingiuria poichè dirette a obiettare la scostumatezza (26).

Che se dagli aggiunti, e dalle circostanze del caso la gravità della ingiuria può talvolta dipendere, non sarà osservazione oziosa al bisogno il riflettere come gl'indecorosi e sozzi titoli de' quali poco fa ragionavamo, si proferivano appunto contro la moglie quando più ella al bene suo e a quello della famiglia s'interessava, narrandoci l'articolo 19. che questi epiteti con eguale liberalità contro la moglie da lui si vomitavano allorchè ella impegnava il padre a supplire con i suoi mezzi alle angustie domestiche, e sovvenire ai bisogni nei quali la imprudente condotta del signor S....ini avea gettata la casa: ingratitudine che dà risalto alla ingiuria, e vie più grave ne mostra il carattere (27).

Dalle ingiurie verbali passiamo alle scritte. L'articolo 28. esprime le lagnanze della signora C....ini per essere stata nel marzo 1812 attaccata dal signor S....ini anche nella casa paterna, essendole stato da lui imputato in un atto giudiciale o solenne di averli sottratte varie stoviglie, e mobilia.

Doveva in vero quest'atto giudiciale prodursi anzichè farne soggetto di fatto articolato, e di prova testimoniale: ma la copia ne fu smarrita, come all' uopo potrebbe essere dimostrato. Non è questa però la eccezione, che il signor

S....ini dà all'articolo. Egli dice che intimando la moglie a restituire le cose a lui indebitamente sottratte valevasi del proprio diritto; che a niuno fa ingiuria quegli che del proprio diritto fa uso; che finalmente in questa controversia di mobili e di mobilia, portata in seguito al Tribunale, il suo diritto è stato in parte riconosciuto.

Dobbiamo prima stabilire la verità del fatto, e farci carico poi di dimostrarne la gravità.

Una causa relativa alla proprietà de' mobili, che la casa maritale fornivano, fu agitata in vero dal signor S....ini avanti questo Tribunale col suocero bensì, non mai colla moglie. Resta dunque sempre al signor S....ini il carico di provare che la imputazione è vera: che la moglie a lui sottrasse i suoi mobili: e che della sottrazione dolendosi usò de' proprj diritti.

Le quali cose così essendo, come vorrà il signor S....ini elidere, ed impugnare la ingiuria scritta, e la sua gravità? Dirà forse egli che non essendo proponibile tra moglie e marito l'azione famosa per causa di furto la obiezione è in se stessa leggiera e di poco momento, quasi la gravità della ingiuria più dalla opinion della legge, che dalla opinione degli uomini debba dipendere! Si va d'accordo che egli abbia intentata, come intentar dovea contro la moglie a cagione de' mobili a lui supposti sottratti, l'azione *rerum amotarum*, e che civilmente l'abbia intentata. Ma deesi pure andare d'accordo che egli ha desistito dall' azione proposta, e che in questo appunto la ingiuria consiste, perchè dall' istesso suo fatto resulta la calunnia della sottrazione obiettata (28).

Gran mercè che il signor S....ini non abbia, a viemaggiormente ingiuriare la moglie, giudicialmente, e esplicitamente a lei l'adulterio obiettato! Ma se non colle parole, co' fatti però ha egli indecorosamente rimproverata a lei, oltre il furto, anche la violazione della fedeltà coniugale. Ascoltiamo a tal proposito per intero la narrazione del fatto contenuta nell'art. 24. « *Nel settembre* 1811 *e precisamente verso il venti di detto mese il signor S....ini presso le ore dodici della notte ha invaso la casa coniugale assistito dalla Giandarmeria, da un Aggiunto del Maire, da un commissario di polizia, e da*

testimonj, non si limitò a chiedere l'assistenza della forza per rientrare in casa d'onde niuno lo scacciava. Egli ha penetrato con tutto questo seguito fino alla camera dove la moglie riposava colla piccola figlia. Ha gettata l'una, e l'altra nello spavento, ed ha portata l'indecenza al segno in questa circostanza da invitare la forza armata di perquisire oltre tutta la casa fino sotto il letto della consorte. Egli ha posta in assedio la casa ed ha impedito che la moglie, o alcuno dei domestici ricorresse al padre di lei per avvisarlo di questo sconcerto, altronde il signor S....ini era stato nel giorno, e nella sera premurosamente ricercato in più luoghi, senza che si fosse potuta avere contezza di lui, dimodochè non poteva concepire alcun sospetto che gli fosse negato l'ingresso di casa ».

Sembra al signor S....ini d'essere stato in quella circostanza anzichè no moderato e benigno. Finge una proibizione a lui dal suocero e dalla moglie intimata di entrare nel suo domicilio: allega a quest'oggetto pubblici documenti che visti noi non abbiamo, e niuno ha veduto con noi.

Ma si ammetta in ipotesi questo discarico che il signor S....ini pretende dare al violento suo operato. A che invadere la camera ove la moglie giaceva colla figlia? A che instigare la polizia, e guidarla ad alzar le cortine del letto, a perquisirne i più umili nascondigli? Hanno anche i fatti il loro espressivo linguaggio:

Les faits sont-ils muets? n'ont ils pas leur langage?

Non era questa la visita che Psiche faceva ad Amore coricato. Era il sospetto ingiurioso.... ma che dissi il sospetto? Era la intenzione colpevole di pinger la moglie capace d'infrangere la fede coniugale sull'ara istessa, su cui più dolci se ne colgono i frutti: era il progetto di accreditare l'accusa traendo partito da menzognere apparenze.... Ma la innocenza smentì la calunnia, e non apparvero

. . . . I bianchi
Lini scomposti, e la notturna veste
Tinta e macchiata ancor del suo delitto.

E di simile indegno ed umiliante sospetto erasi reso reo contro la onestà della moglie il signor Lapourielle, ed egli

pure concitava la polizia a perquisire la casa ov'ella abitava, e queste perquisizioni faccansi, e la innocenza della consorte ne resultava, e la Corte d'Appello di Amiens nella sua saviezza calcolava l'enorme gravità di questa reale ingiuria, e la facea primeggiar tra le cause che impegnavano a divider per sempre il signor Lapourielle dall'infelice compagna (29).

§. II.

Degli Eccessi.

Esistono sventuratamente nelle caratteristiche della natura umana certe qualità, che se non odiose e temibili per le loro cagioni, altamente il sono però pe' loro effetti funesti. Passioni che tenacemente si attaccano al loro oggetto, e tutto distruggono ciò che tra via tenterebbe loro contendere il passo: slanci feroci di un carattere immoderato che ciecamente l'impulso segue delle volizioni e degli appetiti: volontà indomabile che non sapendo far uso della sua libertà invade e schiaccia l'altrui: ecco la pittura fedele degli eccessi in quanto dalle sevizie distinguonsi: gli uni posson nuocere senza il disegno premeditato di nuocere: afferrano la sevizia come mezzo per pervenire al loro scopo soltanto: le altre dirigonsi a nuocere per il solo disegno di nuocere, e sono a se medesime e mezzi e fini: negli eccessi tutto la legge comprese ciò che contro la sicurezza e la tranquillità di coniuge, sia in se, sia, ne' suoi beni, sia ne' suoi figli, può dalla brutalità del coniuge esser commesso (30).

Quindi è che trovando noi in queste considerazioni la ragion della differenza stabilita dal linguaggio della legge tra gli eccessi e le sevizie, avventurammo di formarne la base del penoso trattato che ci occupa.

Gli articoli 4. 6. 14. fraternizzano in indole come storia di questi eccessi nella causa presente. Narra il primo che il signor S....ini essendo colla consorte in Pisa, lei costrinse a scrivere al padre onde averne una somma di denaro; e che rimostratagli la necessità di una cauzione, quella offerse con due pistole cariche e rivolte contro di lei. Narra il secondo una scena consimile accaduta a Mutigliano nella campagna di

Lucca nel 20 settembre 1808, di cui già altra volta parlammo. E narra il terzo il brutale assalto che dal marito armato di stile la signora C....ini sofferse nel letto geniale mentre pur durava il suo puerperio, mentre grave malattia l'affliggeva, di cui parimente in altro luogo facemmo menzione.

Ma tutti questi eccessi nel concetto del signor S....ini non sono che semplici minacce le quali poco rilevano. Questi eccessi sono rari e lontani di tempo tra loro. Questi eccessi non partirono da odio abituale da lui concepito contro la moglie (non sovvenendosi della definizione degli eccessi posta dal signor *Locré,* il quale dice che la legge in essi non pondera nè lo scopo nè il principio): cause meramente accidentali gli produssero: poichè or fu di denaro il bisogno, or il diritto giustissimo di domandare alla moglie ciò che a marito non negasi.

E così le tigri d'Affrica si giustificherebbero, se chiamar si potessero a render conto delle stragi colle quali insanguinano la foresta. Lasciamo a parte per ora quel che ha rapporto alla impugnata abitualità degli eccessi, poichè ciò sarà il soggetto di un separato paragrafo in questa trattazione di pessimi trattamenti. Prima si parli di questi eccessi in se medesimi considerati, e si esamini in seguito qual peso merita la scusa che il signor S....ini ne adduce per denudarli del carattere di gravità che eminentemente rivestono. Gli articoli in questo luogo non parlano di semplici minacce: parlano di vere ed innegabili violenze: di attentati alla personal sicurezza della consorte. Alcune di queste violenze tendevano ad estorcere da lei in una brutal maniera il debito coniugale, e questo è eccesso e sevizia in un tempo, secondochè almeno opinano alcuni illustratori del *Cap. Literas de restitut. spoliat.* riferiti dal SANCHEZ *De matrim. lib.* 10. *de divort. disp.* 18. *n.*° 17, il quale sebbene impugni la teorica, attesochè, come egli si esprime, « Licet in modo sit ali« qualis injuria, at non est tanta ut sævitiæ tribuenti caus« sam divertendi adscribenda sit eo vel maxime quod si « uxor sponte debitum reddat nulla erit vis, si autem dene« get jus habet maritus cogendi »; implicitamente poi e per l'argomento *a contrario sensu* la approva, allorchè avverte non essere il coniuge da astringersi al pagamento del de-

bito coniugale quando ciò può ridondare in danno di sua salute. *De debit. conjug. lib.* 9. *disp.* 24. *n.*° 2. « Neuter « conjux tenetur alteri debitum reddere cum detrimento « propriæ salutis: conclusio est dom. Thom. et ab omnibus « admittitur probatque eam quia rectus et naturalis usus « matrimonii sequitur rectum ordinem naturæ: ordo postu- « lat proprii individui incolumitati prius consuli quam prolis « generationi ».

Altro di questo violenze tendevano a estorcere alla moglie scritture dirette a ottener denaro dal suocero. E queste violenze si chiamano dal signor S....ini minacce, o autori si citano, e decisioni per provare che le memorie non somministrano causa congrua di divorzio. E ciò rettamente procede quando si tratti di semplici verbali minacce, non essendo infrequenti i Trasoni, che colla lingua trafiggono i cento Macedoni, ed i mille Mirmidoni; e ciò rettamente procede quando l'uso dell'armo non fa che rendere più drammatica la minaccia: ma non procede con rettitudine quando la minaccia riveste l'indole d'attentato, quando cioè nella minaccia concorrono e la prava intenzione diretta all'illecito scopo, e l'uso del mezzo idoneo a conseguirlo (31). E non procede neppure, quando la minaccia è per se grave, cioè tale che involve incussione di meto determinabile sempre sul dato della sensibilità della minacciata persona. « Le mi- « nacce fatte dal marito alla moglie non possono essere d' « ordinario motivi bastevoli a reclamare la separazione di « corpo ec. Se però fossero *minacce gravi e dirette a persone* « *le quali per la loro condizione fossero assai delicate e sensi-* « *bili, potrebbero benissimo determinare l'arbitrio del Giudice* « *ad accordare la separazione* (32). » E nei precisi termini di minacce dirette ad estorcere denari e fogli di credito *la Corte d'Appello d'Aix, dec. del 7 febbrajo* 1809 (*Giurisprud. del Cod. Nap. n.*° 51. *vol.* 24. *pag.* 10.), la quale articolando la signora Sicard « ivi » che il marito volle forzarla a sotto- « scrivere un contratto di società; che avendo essa ricusato « nulla dimenticò per ispirarle il terrore necessario ad otte- « nere il suo intento: che a quest'oggetto percosse senza mo- « tivo i suoi figli (la signora C....ini non ne avea nell'agosto, e « nel settembre 1808), e minacciò in sua presenza un mendi-

« cante con un fucilo (il signor S....ini non si perdè in queste « digressioni), che in fine la obbligò a far questa firma, con « una pistola alla mano ec. » decise « ivi » che presentando i « fatti il carattere di gravezza che a quest'oggetto esige la « legge, era necessario ordinarne la prova ».

Nè vale ad attenuare la brutalità, e l'atrocità di violenze sì fatte lo scusarsi col dire che esse non partirono da odio del minacciante coniuge contro il coniuge minacciato, ma da cause accidentali e passeggiere, che il ritorno di tali violenze non rende temibile, sì perchè quando pure ingiusta fosse stata la causa del rifiuto che per parte della moglie occasionò l'eccesso del coniuge, un tale eccesso sarebbe a lui ciò non pertanto imputabile (33), sì perchè la giustizia del rifiuto occasion dell'eccesso svela in grado sublime nell'animo del coniuge traviato la brutalità o la ferocia (34).

L'articolo 8. ci dipinge la casa maritale continuamente agitata e sconvolta dalle altercazioni degli individui della famiglia S....ini tra loro, dalle ingiurie da lor vomitate contro la signora C....ini ora instigate, or dissimulate dal coniuge, or da lui contro essa in qualità di ausiliario della sorella e del fratello spessissimo proferite. Veda ciascuno qual dolce vivero, qual pace domestica, quale affettuosa reciprocità di riguardi e di officj tra i coniugi ha trovato l'attrice nel marital domicilio, a cui con voce flebile l'afflitto desolato compagno la richiama impaziente (35).

E perchè nulla manchi anche per il lato della singolarità, a porre il colmo agli eccessi de' quali il signor S....ini a perpetua costernazione della moglie si rese colpevole, ricorre alla mente il fatto narrato dall'art. 21, il quale ci dice che *egli ad oggetto di angustiare con nuovi mezzi la consorte ha frequentemente ubriacata la di lei piccola figlia, nonostante che i medici le avessero inibito l'uso del vino*.

Cantava Orazio che il battersi tra i bicchieri è costume di Tracia. L'ubriacar gli schiavi per far conoscere agli uomini liberi i tristi effetti del vino fu costume di Sparta. L'ubriacar le figlie infanti per angustiare le mogli è costume del signor S....ini.

Nuova finezza dell'amor maritale! Eppure se non per marital tenerezza, per atto indifferente almeno, e tra gli eccessi

non proponibile, è sembrato a qualche critico anche straniero alla causa codesto fatto. Non così però la pensiamo noi, sia che in questo eccesso calcolar si voglia l'affetto, sia che l'effetto se ne voglia apprezzare. L'affetto preordinato ad angustiare la moglie od affliggerla è nel litterale tenore dell'articolo, ed è abbastanza conosciuta la regola di cui la *L. 14. dig. ad leg. Corn. de sicar.* « In maleficiis voluntas « spectatur non exitus »; l'effetto è del pari innegabile se si rifletta che i danni inferiti alla prole rimbombano nel cuore della madre: se si ponderi che l'abuso del vino può, specialmente in corpo ancor tenero e gracile, produrre effetti mortali (36): e se finalmente si avverta che non i soli eccessi dal marito direttamente contro la persona della moglie esercitati, ma quelli ancora che indirettamente contro lei egli si permette sulla persona de' figli non possono non esser riguardati come giusta causa di separazione, conforme in termini di eccesso a cui il marito si abbandonò in aggravio de' figli alla presenza della consorte, non mancò di avvertire la già allegata *Decisione della Corte d'Appello di Aix* (37).

Innegabile è dunque la gravità di questi eccessi ancorchè in se stessi vogliano considerarsi ed indipendentemente dal corteggio che dalle ingiurie e dalle sevizie ricevono, corteggio altronde inseparabil da loro, e nel di cui rapporto l'attento ed imparziale osservatore non può non misurarne la indole ed apprezzarne le conseguenze.

§. III.

Delle Sevizie.

A tre sommi capi riduconsi i molti atti di crudeltà che nel solo progetto d'infierire contro la moglie si è permessi il signor Si...ini contro di lei: strapazzi in tempo della di lei gravidanza e del parto, e del di lei puerperio: denegata prestazione di vitto, e spoglio della casa maritale di biancheria e mobilia: ostentazione d'armi, esplosioni, e spaventi notturni.

Gli articoli 9. 10. 11. 16. si riferiscono al primo genere di sevizia, e ci dipingono il signor S....ini insensibile alla marital tenerezza in un tempo in cui lo stato della moglie dovea vie-

più risvegliarla, riducendola in tempo della sua gravidanza alla penuria di tutto, negandole alla occasione del parto un tenue restaurativo di vino bianco, mentre, novello Spartaco, avea racchiuse nella sua cantina bottiglie di vin generoso, inveendo ed infuriandosi contro chi da pietà mosso volea a lei porger soccorso, annunziandola di questo soccorso immeritevole, e caricandola de' consueti indecorosissimi titoli, e via cacciando con improperj e minacce due donne a lei ben affette, che nella penuria del latte suo, il loro porgevano alla comun figlioletta.

Erano queste le affettuose premure colle quali il sig. S...ini sprimacciava l'origlier maritale alla moglie allorchè ella portava in seno il frutto de' loro amplessi ed il pegno di ben diverso destino onde ella più tranquilli e più dolci traesse i sonni, che o il frutto di tanto amore condur doveano alla sua completa maturità, o a lei ristorare le indebolite sue forze.

Il ribrezzo in questo luogo succede alla nausea: la mano vacilla nel delineare questo lacrimevole quadro: e la ragione smarrita cedendo ai sentimenti che l'aspetto di tanti orrori risveglia, perde di vista la teoria e arrossisce d'essere astretta a provare coll'autorità un effetto attestato dall'intimo senso de' men pietosi. « L'on dompte les animaux les plus féro-« ces par l'approche d'une des leurs femelles. Le tigre n'est « plus tigre auprès de la sienne, un homme quelque emporté « qu'il soit devient modeste et traitable auprès de sa « femme » (38).

Gli articoli 18. 20. 22. 26. delineano nelle sfumature sue le più leggiere e squisite la pittura dell'amor coniugale del signor S....ini verso la sua consorte allorchè negavale, dice l'articolo, il necessario sostentamento, allorchè si ricusava al pagamento de' medici e delle medicine in occasione delle sue malattie, allorchè lasciavala ne' primi mesi del 1811 senza biancheria da letto, da mani, e da tavola; allorchè finalmente spogliava nel precedente anno la casa maritale de' mobili impiegandoli in vergognose speculazioni.

A questo proposito, o nell'oggetto di attenuare la gravità di questi fatti, vien riportata in contrario la decisione della Corte d'Appello di Turino del 15 germinale anno 13.° nella causa Falletti, in cui, fra le altre cose, si disputò se la non curanza

del marito in soccorrere ai bisogni domestici della moglie possa procedere in linea di sevizia, alla qual questione i decidenti negativamente risposero.

Ma le circostanze di quel caso in nulla somigliano a quelle del nostro. Falletti avea lasciata, per confessione dell'attrice in divorzio, la casa maritale, a ciò dalla moglie obbligato in quanto si andava da' coniugi pienamente d'accordo d'una convenzionale separazione. Falletti giustamente diceva, in proposito della distrazione de' mobili, che dopo la seconda separazione con sua moglie egli non pensava a più riunirsi con lei, e che avendo determinato di vivere scapolo, avea venduta una gran parte de' suoi mobili; ma asseriva, e provava che in occasione d'essersi portata la moglie di nuovo nella sua casa nulla mancava alla decenza, e al comodo dell'abitazione: relativamente alle porte e alle finestre sbandate dicea lo stesso Falletti che erano stati questi ripari asportati dal proprietario della casa, poichè trattavasi di abitazione condotta, e non propria del coniuge.

Se si riguardi il fatto della mancanza de' mobili esso era in quanto al marito sufficientemente giustificato, poichè ne facea egli la vendita nel concetto della separazione dalla moglie, e d'una interruzione totale di ogni rapporto con lei, cosicchè in questo suo operato non vi era violazione de' doveri coniugali. Se si riguarda il fatto dell' asportazione delle imposte, degli usci e delle finestre, oltrechè dovea la moglie, nel sistema del concertato col marito, provvedere da se stessa al suo bisognevolo, la condotta del Falletti anche nel diverso concetto della perseveranza de' coniugali doveri, altro più non presenta che un fatto negativo giustamente referibile a mancanza di attenzione anzichè a intenzione dolosa.

Ma lasciando a parte la questione de' mobili e la inapplicabilità della decisione, non comparirà tollerabile certamente la condotta con cui il signor S....ini privò la moglie del necessario sostentamento, e negò di pagare i medici e le medicine in occasione delle sue malattie (39).

Gli articoli 16. 17. 22. 24. presentano il signor S....ini in faccia alla moglie in quel truce e minaccevole aspetto che a tante fierezze suo ben si addiceva. Ora egli abitualmente colloca sotto l'origliere del letto geniale stili e pistole per incu-

tere spavento alla sua compagna; e pregato da lei colle lacrime agli occhi di abbandonare questo costume brutale, vi si ricusa, e persiste. Ora in mezzo alle tenebre e nel più cupo silenzio delle ore notturne,

> . . . . *cum medio volvuntur sidera lapsu*
> *Cum tacet omnis ager: pecudes, pictæque volucres*
> *Quæque lacus late liquidos, quæque aspera dumis*
> *Rura tenent somno positæ sub nocte silenti,*

impugna un fucile e per le stanze della casa maritale lo esplode, la moglie spaventando e la tenera figlia, che non sa poi acquetarsi dal pianto. Ora, non già come il soldato glorioso di Plauto, ma dominato pur sempre dal tristo affetto di umiliare, e deprimere la moglie, entra in casa armato di fucile con bajonetta, lo percuote ferocemente sul suolo, e la fantesca obbligando a seguirlo, e illuminare i suoi passi, quasi rettile che a' primi raggi del sole nascente delle lucide squamme insuperbisce, tutta la casa perlustra, e in aria minaccevole si appresenta, orrendo a vedersi. Or finalmente, come in altro luogo ed a diverso oggetto narravamo, suscita armi ed armati, e l'atterrita consorte sicura di sè e della propria innocenza, tranquilla perchè dal suo fianco per poco divisa, ferocemente assale e conturba.

Ed ancor questo è nella economia domestica del sig. S...ini uno scherzo innocente di menzione non degno, poichè come pensare, o immaginare che egli abbia voluto spaventare la moglie? Passarono i tempi ne' quali s'inculeva spavento a sì buon mercato, e ne' quali la umana immaginazion paventava

> *Somnia terrores magicos: miracula: sagas*
> *Nocturnos lemures, portentaque:*

alle quali cose tutte ed a ciascuna di esse, la Dio mercè, al dì d'oggi

> *Nec pueri credunt, nisi qui nondum aere lavantur.*

Ma al trattato sui lemuri del signor S....ini poco badando, e strettamente al bisogno della causa tenendoci osserveremo, che i notturni spaventi, le apparizioni notturne vengono senza affettazione in linea di sevizie: così calcolavansi nella causa

della signora Ant....., di cui MERLIN *Répert. universel de Droit, mot* Séparation, §. 1. « La nuit loin de ramener le cal« me ne servait qu'à redoubler l'orage par les bruits, les ap« paritions, les fantômes et d'autres scènes stravagantes qu'il « affectait toujours de réserver pour ce temps de ténèbres »; e che la ostentazione delle armi, quando che si tratti di coniuge pronto altrettanto alle mani che alle parole, in linea di sevizia parimente si annoveri, lo avverte dopo il testo nella *l. quoties dig. qui in potest.* e nella *l. innoxa dig. de noxalib. action.* SANCHEZ *De matrim. lib.* 4. *disput.* 5. *n.*° 5. « Idem « dicendum est de metu armorum: est enim cadens in virum « constantem licet portans arma eis non utatur. Idem dicen« dum est licet portans arma ea deponat: cum enim iis possit « uti nihil eorum depositio refert etc. »

Inutile assunto, e superfluo sarebbe quello di cui volessimo a noi far carico per dimostrare che tanto agli eccessi quanto alle sevizie narrate fin qui meravigliosamente si adatta quella seria, e temibile indole di gravità che dal solito del coniuge di portar le minacce ad effetto, e dal carattere suo suole nelle questioni di separazione desumersi. Assai dice su tal proposito l'articolo 29. che ci dipinge il signor S....ini di carattere cupo e collerico, proclive alle ingiurie, e turbolento: che ci racconta avere altra volta ammenato un colpo alla sorella nel petto, da cui essa contrasse gravissima malattia, ed avere spesso inseguito il proprio fratello con uno stile alla mano. Assai ne dice in prova di questo articolo la lettera della signora Anna S....ini sua zia del 15 giugno 1809, da noi già riportata. E assai noi stessi già ne dicemmo nel primo articolo di questa discussione penosa, allorchè del carattere del signor S....ini parlavamo nel rapporto colla verisimiglianza dell'articolato.

Senza che ci arresti o ce ne imponga la replica che non può all'effetto in questione inferirsi dalle sevizie usate dal signor S....ini contro la sorella e il fratello co' quali era in dissidio, alle possibili contro la moglie con cui era in pace perfetta, poichè abbiamo già noi veduto di qual tempra fosse codesta pace, che niun coniuge, per rozzo ed insensibil ch' ei fosse, desidererebbe perpetua.

§. IV.

Della gravità degli eccessi e delle sevizie nel rapporto della loro frequenza, e de' loro effetti.

Gli eccessi e le sevizie, diceva un eloquente al par che dottissimo Magistrato che siede fra voi vindice della maestà della legge, gli eccessi e le sevizie debbono per il divorzio includere il carattere di gravità o per loro stesse, o per la frequenza con cui vengono praticato.

Potrebbe a noi sembrare di aver pienamente soddisfatto all'assuntoci impegno e di avere in ogni rapporto del disputabile provata la giustizia della domanda dell'attrice, avendo provato che i fatti di eccessi e sevizie articolati da lei sono in se stessi rivestiti di quel carattere di gravità che agli effetti del divorzio e della separazione dalla legge richiedesi. Ma perchè nulla resti in questa controversia intentato, noi siamo a mostrare che quando pure le ingiurie, gli eccessi, le sevizie obiettate per dritto di sua giusta difesa dall'attrice al consorte non includessero il carattere di gravità considerate in se stesse, lo includono ad esuberanza se nella lor connessione e nella loro frequenza si esaminino.

Delle ingiurie parlammo già anche nel rapporto della loro continuazione; ma quando dubbio nascesse sulla lor gravità anche in questo rapporto, sarebbe qui il luogo opportuno di richiamarle a rassegna come parte di quel doloroso ed orribil tessuto onde formossi la maritale consuetudine offerta sempre dal signor S....ini all'attrice.

Il matrimonio di questi coniugi fu ratificato in faccia alla Chiesa ne' 28 d'aprile 1808. Partì la signora Luigia C....ini dal coniuge nel febbrajo 1812. Quattro non completi anni di matrimonio furono una serie continuata di afflizioni, di sacrifizi, di pene, e di avversità per questa infelice consorte.

Non sono appena decorsi i primi giorni della sua convivenza col marito, la discordia si manifesta nella sua famiglia; e se ella tenta comporla, contumeliosi e vituperevoli titoli la ricuoprono. Così passavasi il mese di maggio o quello di giugno del 1808. Nel luglio, chiamata col marito a Pisa dalla liberalità, e dagli affetti del padre, ella è assalita, e per la

prima volta scorge balenare sotto i suoi occhi, e rivolgersi contro il suo petto armi omicide. Ritornata da Pisa a Lucca in quel mese medesimo è dagli affini vilipesa, oltraggiata; e il marito anzichè porgerle aiuto, come doveva, contro lei si rivolta, o benchè gravida la minaccia.

Si rinnuova in settembre la violenta scena della coazione con armi impugnate, o la campagna di Mutigliano, che nell'aspetto quieto e ridente della natura sembrava dover corroborare tra i coniugi i vincoli della loro unione, ode ripetere gl' ingiuriosi titoli che erano il ceremoniale destinato alla sposa novella.

Il ritorno a Pisa alla fine di autunno non fe' nascere migliori auspicj. Entrava l'anno 1809. Incominciò allora il blocco della mensa: ed indi successero i brutali trattamenti, che in tempo del parto e del puerperio furono tanto funesti alla salute della puerpera. Cessano appena i tristi effetti di una sì travagliata situazione, e la brutalità del marito, non contento di contradire la moglie, vuole in lei a forza anticipare i voti della natura: il letto maritale presentava intanto l'aspetto di un deposito d'armi. Il loro fragore perturbava il riposo delle notti nell'interior della casa, ed inculeva spavento. I mezzi di sussistenza diminuiti in principio interamente alla moglie negavansi, e così tristamente l'anno 1809 volgeva al suo termine.

Il breve intervallo di quiete di cui godè la signora C....ini ne' primi mesi dell'anno 1810 da lei si dovè alle lunghe permanenze che fece il signor S....ini in Lucca, mentr'ella a Pisa continuava la sua dimora, e alle distrazioni che i di lui eccessi colà riceveano dalle molestie de' suoi creditori. Ma il suo ritorno a Pisa fu il segnale di nuove angustie alla moglie: ora si rinnuovavano gl'indecenti titoli a lei dal complimentoso coniuge destinati: or si angustiava cogli eccessi usati sulla piccola figlia, ed or la casa maritale di ogni mezzo di comodo tirannicamente si denudava.

L'anno 1811 non dava migliori speranze: ne' primi mesi di quest' anno si esauriva il saccheggio del marital domicilio: e, chiuso il cuore a qualunque tenero sentimento per la consorte, davasi l'ultimo crollo a pochi mezzi di sussistenza, che scampati erano dal naufragio del negozio, del patrimonio

paterno, e della eredità trasversale: e perchè più crudeli fossero le punture che nel cuore della infelice consorte eccitava la vista di un sì tristo spettacolo, continuavasi a farla soccombero sotto il peso dell'avvilimento con nuovi ingiuriosi titoli, e col toglierle la debol risorsa di trovar ne' domestici chi lei compiangesse.

Gli ultimi periodi di quest' anno 1811 videro la violenta ed insopportabile scena della notturna invasiono della casa maritale, della perquisizione indecorosa ....

Ma quai cose tralascio, e quai ridico?

Ove potè incontrarsi mai una serie sì ordita, sì continua sì frequente di oltraggi usati da un marito contro la moglie?

Sian pur leggieri questi oltraggi in se stessi, so così lo scetticismo forense pretonde; ma la gravità loro anche in questo rigoroso sistema non resulterà dalla loro frequenza, e dalla loro continuazione? (40)

La gravità delle ingiurie, degli eccessi e dello sevizie praticate dal signor S....ini contro l' attrice resulta viemaggiormente dai tristi e penosi effetti che snlla sua sensibilità, e in aggravio della salute di lei e della figlia no derivarono.

L'articolo 5. ci annunzia cho la signora C....ini, per l' effetto dei pessimi trattamenti a lei usati dal coniuge, fu attaccata da insulti nervosi in tempo della sua gravidanza. L'articolo 12. narra che per l' effetto medesimo in tempo del suo puerperio il suo latte sofferse una alterazione: che una forte malattia di petto no fu conseguenza, e che la piccola figlia ne fu del pari malata. L' articolo 15. ci dipinge la signora C....ini per non dissimil cagione in preda a convulsioni fierissime, ed irrequiete. L' articolo 17. ci tesse l'istoria della malattia d'intestini a cui soggiacque la figlia, e del pericolo di vita in cui cadde per i notturni spaventi dal signor S....ini nella casa eccitati. La religione de' Giudici non può esimersi dal valutare tutti questi disastri, e dal cercarne la vera cagione; e se da eccessi, sevizie, ingiurie dipendono, pronunziare la separazione de' coniugi (41).

Per lo che da qualunque lato noi ci volgiamo, la gravità de' pessimi trattamenti, che all'attrice porse in avvelenata tazza Imeneo, per ogni modo, per ogni parte, per ogni argomento si manifesta.

ARTICOLO IV.

DELLA RICONCILIAZIONE.

Privo il signor S....ini dell'arme del carteggio por tutto il tempo che dal luglio 1810 al febbrajo 1812 trascorse, arme da lui con tanta destrezza impiegata per distruggere la credibilità de' fatti articolati dall'attrice, ad altre armi per quel tempo si appiglia. Reclama gli effetti di una riconciliazione accaduta fra i coniugi nel primo degl'indicati mesi: taccia d'irrilevanti i fatti accaduti posteriormente, e tira così una linea di separazione tra i fatti antichi, ed i nuovi, osservando che come sopiti ed estinti sono dalla riconciliazione gli antichi, così inoperosi ed inattendibili sono i più recenti a sostenere l'azione in separazione: consueto compenso dei mariti ingegnosamente crudeli, che alla oppressa consorte mezzo non lasciano onde sottrarsi alle loro sevizie.

Parlammo già della rilevanza de' fatti articolati nel loro complesso, e mostrammo in qual modo anche i posteriori al luglio 1810 rivestono quel carattere di gravità che dà causa al divorzio, e alla separaziono.

E, sia reso al vero giustizia, tra i fatti posteriori a quell'epoca, e capaci a suscitare le giuste lagnanze del coniuge offeso, omessi i men gravi, primeggiano, e in spaventevole aspetto alla immaginazione si affacciano, e la invasione della casa coniugale in tempo di notte con armi ed armati: e la chiamata de' capi, e satelliti della polizia nell'istesso maritale cubicolo e sotto le cortine di quel letto, ove anzichè l'occhio indagatore e curioso di gente straniera dovesse ammettersi profanamente, dovean gli Amori piuttosto stendere il velo misterioso, entro a cui feconda Lucina i maritali tenacissimi amplessi: e vi primeggia la denegata prestazione del necessario sostentamento, senza di cui fredda diventa venere, e illanguidisce: e fra gli altri non infimo si accenna il fatto della imputazione di furto lanciata dal signor S...ini in faccia alla moglie in un atto giudiciale e solenne.

Questi fatti posteriori dunque hanno operata la reviviscenza dell'azione in separazione anche per il capo de' più anti-

chi, ed ogni disputa su tal proposito inutil sarebbe, e a mero dispendio di tempo.

E fossero pur leggieri e di minor rilievo codesti più recenti fatti, non sarebbe questa circostanza un motivo d'inammissibilità della domanda di separazione, poichè all'oggetto che il coniuge vi sia autorizzato col farsi forte de' fatti anteriori alla riconciliazione, non è necessario che i fatti alla riconciliazione sopravvenuti, ancorchè vogliansi supporre isolati, siano di tal carattere da porger soli alla domanda sostegno (42).

Inutile sarebbe del pari il discutere se nella circostanza d'essersi la signora C....ini trattenuta presso il marito dal settembre 1811 fino al febbrajo 1812, da questa consecutiva coabitazione si possa indurre argomento di riconciliazione, e in conseguenza di perenzione d'azione, anche per ciò che riguarda i fatti accaduti tra il luglio del 1810 e il settembre del 1811; poichè è omai invariabile la massima che la sola coabitazione, indipendentemente da altri riscontri di reciproca remissione d'ingiuria, e di vicendevole ravvicinamento tra coniugi, non è bastante argomento di riconciliazione tra loro (43).

CONCLUSIONE

Se i fatti articolati dall'attrice non sono altrimenti un tessuto di menzogna, di romanzo e di favola, ma inoppugnata presentano la verità che presiedè alla lor redazione sia nel rapporto del carattere de' due coniugi, sia nel rapporto del carteggio in atti prodotto; se di questi fatti e di alcuno di essi non si può vaticinare impossibile la prova; se il carattere di gravità dalla legge voluto nelle ingiurie, negli eccessi e nelle sevizie onde siano giusta causa di separazione, emerge innegabile da questi fatti, o considerati in se stessi, o calcolati nella lor connessione, e nella loro abitualità, o calcolati per gli effetti che nel coniuge offeso produssero: se una riconciliazione a questi fatti intermedia non ha potuto nè perimere l'azione in separazione all'attrice, nè impedire che nel rapporto della domanda l'importanza de' più recenti si ponderi; nulla ormai più resiste all'ammission d'una prova reclamata nel caso dalle più certe regole di forense critica, dalla massima di giudicare nella soggetta materia prevalsa,

non meno che dalla umanità, dalla ragione, dalla universale giustizia. A che differire più oltre la separazione di due coniugi, fra i quali arse continua ed inestinguibile la face della discordia, all'uno non essendo giovata la sofferenza per disarmare il rancore dell' altro, a questi mezzo intentato non essendo rimasto per lacerare il cuore del primo, e portarvi per ogni via la nausea della vita, lo spavento e il terrore? Le armi già balenarono; e, giusta il detto dell'Oratore filosofo, lo scampo è voluto dalla voce della natura, della legge più forte. « *Nec se expectare jubet cum ei qui expectare velit ante injusta pœna luenda sit, quam justa repetenda* ».

Laonde ec.

Di Studio 19 marzo 1813.

NOTE

(1) *L*. 2. *L. verius est* 21. *dig. de prob. L.* 2. *L. frustra* 8. *LL.* 9. 13. *Cod. de probationibus*.

(2) Ant. Math. *De criminib. ad lib.* 48. *dig. tit.* 7. *cap.* 6. *n.°* 3. « Adiiciunt nonnulli quod in hac accusatione non soli accusatori « tota probationis necessitas incumbat sed medius inter utramque « personam judex etiam reo probationem innocentiæ injungat. « L. ubi falsi etc. — verum id in dicta lege non invenio. Judex qui- « dem inter utrumque medius esse debet ut suppleat quod ab alte- « rutro fuerit omissum at ut reo probationem injungat id neque di- « citur nec rationi consentaneum foret ».

(3) Jo. Corasi *in Repert. ad l. admonend. n.°* 37. *versic. ipse tamen. Innocent. in cap. cum pub. Tabell. de fid. istrum.* Mascard. *De probationibus vol.* 2. *conclus.* 627. *n.°* 38. « Hujusmodi tamen « taciturnitatem ad plenam probationem non sufficere contra scri- « bentium sententiam arbitrabor eo quod epistola sit scriptura pri- « vata cui ut detur plena fides, expresso etiam partium consensu, « fieri non potest ».

(4) *L.* 1. §. *ult. dig. de quæstionibus*. Ant. Math. *De criminib. ad lib.* 48. *dig. tit.* 16. *cap.* 3. *n.°* 10.

(5) Desquiron *De la preuve par temoins, pag.* 94. « La première « consiste en ce que la pièce qui sert de titre doit contenir, et « *prouver immediatement* le fait dont il s'agit etc.; car si le titre ne « contenait rien du fait dont il est question et qu'on voulait seule- « ment s'en servir pour tirer des conséquences, et des inductions « par conjectures, cette preuve n'est plus la preuve littérale du fait, « mais bien la preuve littérale d'une conjecture, et par suit elle ne « forme plus elle même qu'une conjecture et un indice ».

(6) Bald. *in Rubr. ad leg.* 22. *Cod. de probationibus*. Dasquiron *Traité de la preuve par temoins, pag.* 100. « A l'égard des tous « les effets qui peuvent être imputés à des causes diverses, on ne « peut pas soutenir que ce soit des indices indubitables parce que « ils ne forment jamais de science mais des simples doutes, c'est « pourquoi on les appelle equivoques avec d'autant plus de raison « que pouvant également signifier deux choses diverses ils tiennent « toujours l'esprit partagé entre les deux ».

(7) Pigeau *La Procedura civile dimostrata per principj, vol.* 6. *part.* 2. *pag.* 513. « Ma quando si fa uso d'una tal prova tra le « persone di distinzione ha un maggior peso, perchè i coniugi « non essendo sempre astretti dalle loro urgenze a vivere insieme, « stante l'essere dissipati dalla società, il marito trovando altrove « nell'ozio di una vita comoda e tranquilla *e nelle sue ricchezze* « una facilità di darsi in preda ai disordini, la nascita dei figli non « può essere che l'effetto di una reciproca tenerezza, che dee far « presumere la falsità dei fatti prodotti riguardo ad una tal' epoca ».

(8) *Corte d'Appello di Aix, dec. del* 6 *febbrajo* 1809. (*Giurispr. del Codice Napoleone n.*° 51. *vol.* 24. *pag.* 21). « Considerando « che il signor Sicard non ha pienamente provata la di lui corri- « spondenza colla sposa, e che è probabile, che non abbia sotto- « posto alla corte, se non le lettere favorevoli al suo si- « stema di difesa ec. ».

(9) *Corte d'Appello di Aix, decis. del* 7 *febbrajo* 1809. (*Giurisprudenza del Codice Civile n.*° 51. *vol.* 24. *pag.* 22). « Che al- « tronde, generalmente parlando, le lettere prodotte dal marito in « simili affari costituiscono ben di rado una prova abbastanza forte « di amicizia da rendere inammissibile la prova testimoniale. Una « moglie pria d'intentar quest' azione deve molto tollerare, deve « perdonare gli oltraggi finchè spera di calmare il marito; e quan- « do ha fatto il sacrifizio del suo sdegno, egli è ben naturale che « non lasci più scorgere traccia veruna di corrispondenza ».

(10) Pigeau *La Procedura civile dimostrata per principj, vol.* 6. *part.* 6. *pag.* 515. « La seconda specie d'inverisimiglianza si trae « da un fatto possibile, ma che a motivo che accade rare volte o « a cagione di mille circostanze è più o meno credibile, secondo la

« natura, il numero, e la forza delle circostanze suddette; tale è
« quella, che il marito conclude dacchè sua moglie dopo avere ar-
« ticolati dei fatti che gli ha perdonato, vuol farli rivivere col met-
« tere in campo de' fatti nuovi meno reprensibili. Come?, potrebbe
« dirsele, voi siete rimasta in silenzio per fatti atroci, mentre ora
« lo rompete per altri assai meno disgustosi? Ma questa inverisimi-
« glianza non è sempre vittoriosa, perchè il vero non è sempre ve-
« risimile. Si osserva in fatti, che non comportiamo sempre il se-
« guito di un'azione come pare, che si dovesse fare. Se fosse di
« mestieri il presumere, che giacchè si è fatta una tale azione, si è
« necessariamente commesso quelle, che ne sono la conseguenza,
« ne seguirebbe, che non avremmo più la libertà che nelle prime;
« poichè una volta che avessero avuto luogo, ci sentiremmo stra-
« scinati nostro malgrado a quelle, che ne sarebbero la conseguenza.
« Dall'altro canto, ciò che pare inverisimile al primo colpo d'occhio
« non lo è il più delle volte quando si sono bene analizzate le ra-
« gioni, e tutte le circostanze. Per esempio, nella specie allegata
« il perdono di fatti antichi gravi non è una prova di falsità nè di
« inverisimiglianza di fatti posteriori meno considerabili. La moglie
« ha potuto soffrire i primi, e procurarsi con la sua pazienza un av-
« venire più avventuroso, ma non è sempre in nostro potere l'istes-
« sa quantità di forze; dimodochè quello che ha sofferto da prima
« l'eccesso dei mali i più violenti, può in seguito, spossato dall'im-
« pressione che ha ricevuta, non essere più in grado di sopportare
« i più leggieri. Questa inverisimiglianza non esclude per ciò la ve-
« rità. Essa non fa rigettare l'offerta della prova testimoniale, se
« non qualora le circostanze facciano assai presumere i fatti falsi,
« o dettati dal desiderio per parte dell'attore di scuotere il giogo
« coniugale affine di vivere nell'indipendenza ».

(11) De Felice *Dictionnaire universel raisonné de justice naturelle et civile, vol. 13. pag. 681. col. 1.* « L'usage le plus naturel
« et le plus général du vraisemblable est de suppléer pour le vrai:
« en sorte que là où notre esprit ne saurait attendre le vrai, il at-
« teigne du moins le vraisemblable pour s'y reposer comme dans
« la situation la plus voisine du vrai ».

(12) *Corte d'Appello di Besanzone, dec. del 1.° febbrajo* 1806,
(*Giurisprudenza del Codice Civile n.° 86. vol. 11. pag.* 205).
« Considerando che il motivo il quale, secondo l'appellante, resulta

« dalla inverisimiglianza e dalla contradizione, o variazione de'fatti « articolati dalla sua sposa non produrrebbero un motivo d'inam- « missibilità, ma un' eccezione relativa al merito stesso della do- « manda ».

(13) Pigeau *La Procedura civile dimostrata per principj, vol. 6. part. 2. pag.* 512. « Negli esami si possono sentire i prossimi pa- « renti ed affini, ed i domestici. Il parente o affine in linea retta di « una delle parti non può neppure esser citato come testimono. Ma « queste regole soffrono l'eccezione nell'azione di separazione dei « corpi non meno che nell'azione di divorzio. I parenti de'conlugi « e i loro domestici sono quasi sempre i soli testimonj delle inte- « stine dissenzioni e delle riconciliazioni. Se pertanto la loro testi- « monianza potesse essere rigettata dalla parte contro cui depongo- « no, i Giudici si troverebbero il più delle volte privi di qualunque « mezzo valevole a scoprire la verità. Ecco perchè i parenti dei « coniugi e i loro domestici non possono essere ricusati per causa « della parentela o della servitù che prestano; ma il Tribunale avrà « quel riguardo, che sarà di ragione alle loro deposizioni ». *E la suprema Corte di Cassazione decis. 8 maggio* 1810 (*Giurispr. del Cod. Civile, vol.* 29. *n.*° 253.*pag.* 31). « Attesochè il legislatore de- « cidendo che si potrà intentare la domanda di separazione perso- « nale nel caso in cui vi sarà luogo a domandare il divorzio per « causa determinata non ha stabilita la differenza del modo di pro- « vare in un caso come nell'altro de' fatti che sono eguali, e che non « si può dire che l'articolo 307 del Codice Napoleone, e l'arti- « colo 879 del Codice di Procedura pronunziando che la domanda « di separazione personale attitata, e giudicata nelle forme stabilite « per le altre domande si sieno spiegati sulla qualità de' testimonj, « nè sopra le cause, che possono allegarli a sospetto, rigetta ec. «

(14) Boehmer. *Element. Jurisprud. crimin. sect.* 1. *cap.* 6. §. 108.

(15) Desquiron *De la preuve par temoins, pag.* 313. « Les indi- « ces sont fondés sur la liaison naturelle qui existe entre la vérité « connue et la verité que l'on cherche » .

(16) Blanch. *De indiciis ad leg. fin. dig. de quæstionibus.* Carrer. *in pract. crim. in* 2. *tractat. de indiciis*. Bald. *in leg.* 1. §. *po-*

tuisse per illum dig. ad SC. Sylan. Farinacc. *De indic. quæst.* 52. *n.*° 157. « Indicium oritur ex acclamatione aut vociferatione: si « enim mulier aut alius in aliqua domo auditus fuit clamare seu « auxilium implorare, nascitur indicium quod ipse vim patiatur de « vulnere, de percussione etc., aut quid simile ».

(17) Mascard. *De probationibus v.* 2. *conclus.* 1417. *n.*° 26.

(18) Paoletti *Instit. theor.-practicæ criminales, vol.* 2. *lib.* 6. *tit.* 2. *pag.* 168.

(19) *Card. cons.* 9. *n.*° 7. *vers. coadjuvat etiam.* Julius Capon. *Controv. forens.* 61. *n.*° 10. *Sacra Rota in Recent. part.* 4. *dec.* 155. *n.*° 15. « Tunc ex lamentationibus ejusdemmet uxoris sæpius iteratis « cum propriis consanguineis etc. iteratæ enim istæ uxoris lamenta- « tiones tamquam consecutiva et habentia causam a præfatis verbe- « rationibus, satis in necessarium antecedens illarum frequentiam « coadiuvant ».

(20) *L.* 21. §. 3. *dig. de testibus.* « Non enim ad multitudinem « respici oportet, sed ad sinceram testium fidem, et testimonia qui- « bus potius lux veritatis adsistit ».

(21) *Corte d'Appello di Besanzone,* (*Giurisprud. del Codice Civile vol.* 7. *n.*° 85. *pag.* 373). « Considerando che secondo i prin- « cipj sviluppati all'epoca della redazione del Codice Civile dall'ora- « tore del governo non è necessario, per ottenere il divorzio, che « la moglie abbia incorso pericolo di vita; ma che basta che le se- « vizie, ed i mali trattamenti sieno stati abituali, e gravi per ren- « dere insopportabile fra essa e il marito la comunanza della vita ».

(22) Paudhon, *vol.* 1. *pag.* 290. *n.*° 2. « Mais quels sont les excès, « les sévices, les injures capables de justifier l'action en divorce ? « Cette question ne peut être décidée que d'après les faits leurs « suite et la condition des parties. La loi n'a pu que s'en rapporter « à la prudence des Tribunaux ».

(23) Merlin *Répert. Univers. de Jurispr. mot* Séparation.

(24) Delvincourt, *vol.* 1. *pag.* 149. « Mais bien entendu que

« pour ce qui concerne les sévices ou injures tout est relatif. Tel « acte serait sévice ou injure grave à l'égard des personnes d'un « rang honnête qui ne le serait pas à l'égard d'autres personnes « d'une plus basse condition ». MERLIN *Répertoire de Jurisprud. vers.* Séparation. « Tout ce qu'on doit remarquer, c'est que tels « faits qui sont insuffisans pour séparer des époux de la classe in- « digente, et laborieuse du peuple; prennent entre personnes d'un « état plus ou moins relevé un caractère de gravité qui peut devenir « un moyen légitime de séparation. Les uns, nés dans la bassesse, « ont contractés des mœurs et un genre de vie conforme à leur « état. Accoutumés de l'enfance à un langage grossier, les propos « les plus outrageans les trouvent presque toujours insensibles; les « emportemens d'un mari brutal ne laissent aucune trace de ressen- « timent dans le cœur d'une femme, et le calme le plus profond « succede toujours à ces orages passagers. Les autres, au contraire, « élevés avec tendresse et douceur au sein de l'opulence sont deli- « cats, et sensibles à l'excès: pour eux rien n'est innocent; un ge- « ste, un regard sont des outrages; souvent un mot seul s'imprime, « et se perpetue dans leur pensée; ce sont moins les paroles que « l'intention qui les offense; et les discours en apparence les moins « outrageans ont pour leurs cœurs des pointes déchirantes; elles y « laissent des cicatrices qui ne se ferment jamais. De là ces longs « ressentimens, ces haines irreconciliables, qui plus d'une fois ont « rendu deux époux insopportables l'un à l'autre, et nécessité leur « séparation. Ainsi dans toutes les occasions où il s'agit de séparer « deux époux, les excès et les dangers sont appréciés avec prudence « et discernement. On admet des différences, des nuances pour ain- « si dire, entre les excès que peut souffrir telle ou telle femme: et « ces nuances suivent la gradation des différens ordres de la hie- « rarchie civile. Ce n'est pas que les magistrats, par cette distinction, « fasseut mepris de la partie de citoyens la plus obscure, mais peut « être la plus utile, la plus intéressante à l'humanité, et celle qui a « des droits plus particuliers à la protection des lois. Cette distin- « ction est la suite d'une observation qui n'a echappé à personne. « La classe inférieure du peuple, livrée à des travaux serviles et pe- « nibles, ne s'affecte que peu, ou même point du tout de cette sorte « de sensibilité morale qui mine et détruit souvent l'existence des « hommes bien nés. Chez les gens de cette classe la grossiereté des « manières et la rudesse des mœurs semblent liées à la franchise du « caractère. Ce sont des défauts qui tiennent à une vertu précieuse,

« mais qui occasionnent des éclats dans les ménages. Ils en trou-
« blent l'harmonie sans détruire l'union des cœurs; et souvent
« ceux, qui paraissent les plus agités, sont au fond les plus heureux.
« Les querelles amenent presque toujours les moyens de réconci-
« liation, et avec eux de nouveaux accès de tendresse et de cor-
« dialité ».

(25) *Giurisprud. del Cod. Nap. vol. 6. pag.* 147. Locré *Esprit du Cod. Nap. vol. 4. pag.* 152. « Cette règle au surplus suffit. Les
« circonstances et les faits sont tellement variés, qu'on ne pouvait en
« donner une précise. *Des paroles et des qualifications grossières*
« *employées habituellement* ne sont, dans une certaine classe d'indi-
« vidus, que le langage ordinaire: dans la classe des personnes
« mieux élevées deviennent des outrages ».

(26) *Corte d'Appello d'Amiens.* (*Giurisprud. del Codice Civile n.*° 163. *v.* 16. *pag.* 218). « Poichè secondo la intelligenza delle
« persone bene educate e di un antico magistrato, *gli epiteti e le*
« *qualificazioni* basse e vergognose delle quali detta Couchot si la-
« gna (erano questi epiteti *sguajata, gran p. . . . .*) non possono
« significare che una donna interamente scostumata ec. »

(27) *Rot. Rom. in Recent. part. 4. tom.* 3. *n.*° 17. « Hæc sævitia
« habuit admixtam ingratitudinem ita ut nec per cautionem de bene
« tractando potuerit illi mederi ».

(28) Così ne' precisi termini d'azione *rerum amotarum* intentata dal marito contro la moglie, da cui poi avea desistito, *la Corte d'Appello di Besanzone dec.* 1.° *febbrajo* 1806 (*Giurispr. del Cod. Civile v.* 11. *n.*° 86. *pag.* 206). « Considerando in merito che l'ap-
« pellante si è reso colpevole verso sua moglie d'ingiurie gravi, e
« di mali trattamenti: le ingiurie resultano I. dall' accusa calunniosa
« da lui intentata, quantunque civilmente, per spogliare la convenuta
« de' fondi commerciali; la desistenza fattane in seguito dall'appel-
« lante essendo sufficiente per determinare la detta ingiuria ec. » *E la Corte suprema di Cassazione dec. de'* 14 *luglio* 1806 (*Giurispr. del Cod. Civil. n.*° 14. *pag.* 154). « Perchè se il carattere del marito
« è sì violento come l'attrice li pretende, era molto difficile che ella
« finchè trovavasi nelle sue mani prestar potesse un libero assenso
« di riconciliazione; o poi perchè questa non poteva essere real-

« mente sincera per parte di un marito che preparava il dì nove un
« atto che fece l'indomani intimare alla moglie, che *è forza di ri-*
« *guardare cotale intimazione come una nuova ingiuria, perocchè*
« *tendeva a infamare la condotta di sua moglie, e a farla compa-*
« *rire in faccia al pubblico come dissipatrice de' beni del marito* ».

(29) *Giurisprudenza del Codice Napol. n.° 163. vol. 16. p. 224.*
« Che il sig. Lapourielle si recò presso il sig. Heudon commissario
« di polizia onde farlo andare alla suddetta casa come luogo so-
« spetto ec.; che rifiutando ciò il sig. Heudon, il sig. Lapourielle
« si recò presso il sig. Legsy, il quale deferendo alla sua istanza vi
« si recò con un ispettore di pubblica sicurezza, *fece la perquisi-*
« *zione richiesta senza dubbio dal sig. Lapourielle*, e si ritirò senza
« stendere processo verbale, almeno in apparenza: in conseguenza
« la Corte ammette la signora Couchot a provare questi fatti ec. »

(30) Locré *Esprit du Code Napol. vol. 4. pag.* 157. « L'attentat
« s'y trouve deguisé sous le nom d'excès, expression générique qui
« comprend tous les procédés capables de compromettre la sureté
« de la personne *sans en distinguer le but ni le principe* ».

(31) Filangieri *Scienza della Legislaz. lib. 3. part. 2. pag.* 178.

(32) Nani *Note all'Analisi ragionata del diritto civile francese del signor Gin, vol. 1. part. 2. pag.* 284.

(33) *Gloss. in cap. quia diversitatem in verb. suspens. de concess. præt. in cap. si concupiscentiæ quæst.* 1. Paris. *cons.* 55. *n.°* 13. Mascard. *De probation. vol. 2. conclus.* 1018. *num.* 4 *et* 5. « Pri-
« mo amplia ut maritus tunc etiam sævire dicatur quando huic sæ-
« vitiæ mulier caussam præbuit quia licet alicujus culpa quid evene-
« rit non tamen imputandum est ei quod ex illa culpa procedit cum
« id quod culpa factum est non fuerit factum eo consilio ut cætera
« inde sequantur ».

(34) *Rot. Rom. in Recent. part.* 14. *dec.* 514. *n.°* 10. « Timor
« futuræ sevitiæ resultat ex jurgiis et dissentionibus quæ insurrexe-
« runt eo quod noluit uxor implicare pecunias dotales in emptionem
« officii vacabilis in personam viri ob quam recusationem illi vene-
« rat in mentem aliquid moliri in necem ipsius uxoris ut ex deposi-

« tione testis asserentis eum sibi dixisse *che gli erano venuti pen-*
« *sieri di strangolarla: se lei non mi comprerà questo uffizio, mi*
« *farà fare questo sproposito:* fidem quæ comprobat epistola in qua
« talia minatur contra uxorem, *io sono persona che tutto il mondo*
« *mi è paese, e ti farò in modo che non sarai più donna,* quæ verba
« prolata et scripta a viro QUI NATURA AD IRACUNDIAM PROCLIVIS EST
« ut dicunt testes et solitus sævire justum et rationabilem metum
« incutiunt in mulierem etc. »

(35) SANCHEZ *De matrim. lib.* 10. *cap.* 18. *n.°* 11. « Hinc dedu-
« citur justam hujus divortii ratione sævitiæ caussam esse *molestam*
« *cohabitationem* discordias, et jurgia gravia frequentia inter con-
« juges: metus enim hujus mali in virum constantem cadit ».

(36) ZACCHIÆ *Quæstiones medico legal. cons.* 25. *n.°* 13. « Pi-
« tuitam a nimia vini copia commotam cerebri ventriculos obstrue-
« re, et apoplexiam licet et absque hac dispositione et solum ex im-
« modico vini potu apoplexia aliquando et repentina mors exci-
« tatur ».

(37) *Giurisprudenza del Codice Civile, n.°* 51. *vol.* 24. *pag.* 10.

(38) VENETTE *De l'amour conjugal, part.* 3. *cap.* 2. *pag.* 339.

(39) *Text. in cap. ex transmissa, vers. si autem. cap. literas in fin. de restitut. spoliator.* AYM. *cons.* 31. *n.°* 4. *et seqq. Sacra Rot. Rom. in Recent. part.* 1. *vol.* 1. *dec.* 706. *n.°* 1. « Maxime quia
« adsunt etiam testes qui deponunt quod mulieri gravitor ægrotanti
« non solum non adhibuit ullos medicos et medicinas necessarias,
« sed etiam eam domi . . . . . reliquit absque alimentis quæ etiam
« requisitus pluries ei negavit subministrare etc., adeout non sit
« amplius committenda cautionis fragilitati, sed omnino sit facienda
« separatio ».

(40) PIGEAU *La Procedura civile dimostrata per principj, vol.* 6. *part.* 2. *pag.* 485. « Ma altronde fa di mestieri avere altrettanto ri-
« guardo alla frequenza non meno che alla gravità de' fatti di cui
« un coninge si è reso reo verso l'altro. La esperienza giornaliera
« c'insegna, che la continuazione durevole, e la frequente rinnova-
« zione di un dolor fisico sebbene leggiero, è spesso più insopporta-

« bile di un dolore acutissimo, ma passeggiero. La stessa cosa av-
« viene nel morale. Si sopporta con più coraggio una disgrazia ef-
« fettiva, che una folla di piccole avversità che si accumulano, e si
« succedono senza interruzione. Se dunque un marito fosse con-
« vinto di aver cercato di render la vita insoffribile a sua moglie
« con persecuzioni per verità mediocri ma studiate, costanti, la se-
« parazione de' corpi potrebbe essere pronunziata contro di lui ».

(41) Merlin *Répert. Universel de Droit, mot* Séparation §. 1.
« En outre il fut ordonné qu'elle serait visitée par deux médecins et
« chirurgiens pour reconnaître la nature de sa maladie, s'expliquer
« sur les progrès qu'elle pouvait avoir, et déclarer les effets que
« pouvaient produire en pareilles circonstances les mouvements des
« passions violentes de l'âme, surtout du chagrin, de la tristesse,
« ainsi que de frayeurs subites etc. »

(42) Sirey *Recueil général des lois etc. ann.* 1808, *part.* 1.
pag. 20. « Que d'ailleurs la loi n'ayant point defini ces expressions
« excès, sévices, injures graves, s'en remettait sur l'appréciation des
« faits et sur leur qualité à la conscience des juges etc. Que par la
« même raison les tribunaux pouvaient decider sans violer la loi
« que les faits posterieurs à la reconciliation étaient asses graves
« pour faire revivre les anciennes causes eteintes par la réconcilia-
« tion, *sans qu'il fut nécessaire que les faits postérieurs considérés*
« *isolement fussent asses graves pour autoriser la prononciation du*
« *divorce* ».

(43) Sirey *Recueil général des lois et arrêts. Supplement, pag.* 189.
« Considerant que la seule cohabitation des deux époux après la
« connaissance des faits d'adultère, sans être accompagnée d'autre
« circonstances qui annoncent le pardon, ne suffit pas pour éta-
« blir la preuve d'une reconciliation survenue, telle que l'exige la
« loi, pour eteindre l'action en divorce, que pour en induire cette
« preuve, il faut de plus que cette cohabitation ait été paisible et
« marqué par des signes exterieurs de paix, d'union et d'accord, qui
« puissent faire présumer l'oubli du passé à le rapprochement des
« epoux ».

INDICE

ACCUSA

DI

STUPRO VIOLENTO

Illustrissimi Signori

Sebben Cicerone abbia detto che i benefizj mal collocati sono da riputarsi quasi maleficj, pur non ricuserò io e leale e gratuito il mio uffizio di difensore a Giovan Battista P....ia che lo implora da me, sebbene liberato dalla catena che in galera portò per delitti di furto, or che pende sul di lui capo un'accusa di stupro in infante di anni quattro ancor non compiti, ed a lui di fratello nepote. Orribile cosa a dirsi, se il delitto esistesse; e se, esistendo il delitto, fosse segnalabile il delinquente.

Il Fisco assegna al delitto un' epoca memorabile e luttuosa. Più spaventevole in volto che nella indole inesorabile, *il cholera-morbus,* come usanza medica lo denomina, gittavasi a guisa di genio malefico sopra Livorno, e si attorniava per le case e per le vie della desolata città di pianti, di terrori, e di stragi. E il terrore, malattia degli animi d'indole più espansiva e più rapida di quella de' corpi, sull'ali della fama, che più che morte fatta erasi spaventevole, spandevasi nelle lontane contrade della Toscana non che nelle più vicine di Pisa, ove la irresistibile moltitudine (*irresistibile vulgus*) fuggendo dall'assalita città refluiva, e tetto ed asilo e soccorso vanamente implorando, la paura del mal raddoppiava.

Narra la Fortunata P....ia, madre della inconsapevole eroina di questo dramma di nuovo carattere, che nel 7 settembre 1835 viemaggiormente imperversando in Livorno, luogo di suo domicilio, il malore, divisò sottrarne la sua piccola figlia Rosa, tenera di anni quattro, mandandola, come pur fece, a Pisa al suo cognato Gio. Battista P....ia.

Non più tardi del 5 novembre, restituita la bambina a' suoi genitori in Livorno, un referto chirurgico annunziò aver ella dilatato l'orifizio dolla vagina per azione di corpo estraneo, e presentare uno scolo di natura apparentemente venerea.

Nel dì 11 del mese medesimo la pargoletta fu sottoposta a nuovo medico esame, dal quale si disse risultare varj segni indicanti l'accaduta deflorazione, ed un *flusso molto sospetto perchè avente i caratteri delle blenorragie veneree.*

Il Fisco ritenne che questo scolo fosse venereo, del che ci rendo certi la cura che egli si prese nel 18 novembre di sottoporre l'inquisito P....ia a visita piucchè domiciliaria, onde conoscere se egli, libando a Venere, anzichè scegliere la nata nel mare Egeo, avesse urtato in quella che a noi venno dai mari d'America. Questo scrutinio però non favorì le mire del Fisco, e tutto in una Priapea ebbe fine.

Nel 30 novembre tentò il Fisco chiarire i suoi dubbj sull'indole dello scolo onde la bambina era affetta. Un nuovo giudizio medico fu provocato su questo problema, il qual giudizio sebbene non escludesse il possibile che lo scolo fosse cagionato da duro corpo nella vagina a forza introdottosi, lasciava però traspirare la sua inclinazione a crederlo affezione venerea. Il giudizio in sostanza tre cose stabilì: 1.° Che tre cagioni hanno le infiammazioni delle parti vergognose muliebri, le quali producono scolo d' umore mucoso degenerato; o l'azione degli stimolanti, o quella di corpi contundenti o laceranti, o il veleno venereo. 2.° Che lo scolo proveniente dalla seconda causa allor si distingue dagli altri quando esista lacerazione o contusione nelle parti. 3.° Che nel caso si dovesse attribuire lo scolo alla cagione seconda quando non si provasse la contagiosa sua provenienza, vale a dire, facendo uso di miglior senso, quando la provenienza contagiosa fosse esclusa dal Fisco.

Cosa notabile per la retta decisione dolla presente causa ella è, che niun perito seppe stabilire, neppur per approssimazione, la vera epoca della frattura del claustro verginale della bambina.

Con questi auspicj del *materiale* furono intraprese le cure dirette a stabilire lo *special* del delitto.

La bambina, in tempo del suo soggiorno in Pisa, era nelle ore

del sonno giaciuta in letto coll'inquisito, ed egli ingenuamente lo confessava. Negli esami che se le fecero subire (sempre però colla pedagogia della madre) o non rispose affatto, o non dette a tutte le domande risposta, o incalzata con *suggestiva domanda,* se mentre era in letto il zio a lei alcuna cosa facesse, prima tacque, sul collo della madre volgendosi; poi, bersagliata da nuove *domande,* il tenor delle quali non si conosce, si espresse aver il suo zio Bista prima agito col dito, poi colla parte del corpo che ella, con linguaggio visibilmente suggeritole ad arte, chiamava *pipino,* e di cui indicava la situazione accennando la parte del proprio corpo, che ella designava feminizzando quel nome.

Ma l'effetto delle suggestioni a quella misera venne a risultar chiaramente nel confronto a cui ella fu esposta coll'inquisito, allorchè questi interpellandola se le cose relative al *pipino* e alla *pipina* le fossero state dette o da babbo o da mamma, ella ingenuamente rispose « ivi » Babbo no: mamma « si e zia Rosa ». Tanto è vero il detto del salmo « *In ore in-* « *fantium et lactentium perfecisti laudem propter inimicos* « *tuos, ut destruas inimicum et ultorem* ».

Reputo inutile discorrere della eloquenza colla quale la madre tentò supplire all' interrotto e male articolato linguaggio della sua figlia. Proverò la innocenza dell'accusato con brevi e decisivi ragionamenti.

Non dirò che la effrazione del claustro in vergine non viripotente prova bensì che un corpo duro vi si è introdotto, ma non quale, e di qual natura. Può essere la deflorazione casuale, può essere stata colposa nello scherzare, nel rissare della pargoletta con individui della età sua, per mezzo di qualsisia altro istrumento che non il virile. ZACCH. *Quæst. medico legal. lib.* 4. *tit.* 2. *quæst.* 3. « Dato il preteso delinquente N.... è « necessaria la prova della deflorazione; ma data la deflora- « zione, non è necessaria conseguenza il credere ch'ella sia « stata l'opera di violento stupratore. Anzi avendo il delitto « tutte le presunzioni della natura contro di se, più umano e « più giusto è opinare per la colpa e pel caso, tanto più pre- « sumibile quanto più inesperto e più tenero è l'individuo su « cui cadde il disastro ».

Sarebbe questo il pensiero di mio gradimento; ma non pre-

tendo che il Fisco sacrifichi a' miei i suoi gusti, nè argomenti mi mancano per dimostrare il suo errore adottando i suoi principj medesimi.

Non è certa l'epoca della rottura del claustro, e non è perciò escluso che questa rottura preesistesse al dì 7 settembre 1835, giorno in cui la pargoletta dalle mani de' suoi genitori passò a quelle dell'inquisito. Tutto anzi induce a credere che quella misera fosse viziata prima di quel passaggio. I referti medici altro non determinarono nelle vergognose sue parti se non, 1.° la dilatazione; 2.° lo scolo dell'umore sospetto di veleno venereo. I referti esclusero le enfiagioni, le lacerazioni, segni di non antica azione di duro corpo. Lo scolo, ancorchè non fosse venereo, o fosse effetto dell'avvenuta e preternaturale dilatazione del claustro, non era segno di recente violenza: imperciocchè malattie simili una volta prodotte, durano e si mantengono, non che interi mesi, anco pel corso d'interi anni: della qual cosa come notoria ho creduto inutile stabilir la prova negli atti, potendo il Giudice di cose notorie prendere anco da se, e stragiudicialmente, notizia. *Tesoro Ombros. tom. 5. dec. 21. n.° 74.*

Il Fisco in questa delicata e decisiva materia ha proceduto con una manifesta petizione di principio. Dalla comodità che l'inquisito aveva di deflorare la pargoletta, indizio referibile allo speciale, ha preteso arguire la prova della vera epoca della deflorazione, lo che referivasi al materiale; non sovvenendosi che quando il tempo, come nel caso, è della sostanza della prova, ella debbe esser conclusa separatamente e disgiuntamente da tutto ciò che allo speciale si riferisce. DOLFI *Alleg. crim. alleg. 67. n.° 17.*

Poichè la sola prova della vera epoca della deflorazione o stabiliva o toglieva la relazione dell'inquisito con essa, vale a dire o era base giuridica dello speciale, o faceva mancare ogni titolo ed ogni pretesto a parlarne, il solo possibile che la deflorazione avvenisse prima del 7 settembre faceva mancare, relativamente all'inquisito, il corpo o materiale del delitto. BONFINI *In bannim. gener. cap. 65. App. n.° 9.* VERMIGLIOL. *cons. 13. n.° 3.*

Non saprei come dopo questa osservazione, la quale supplanta fin dalla sua base il processo, fosse necessario ragionare

del valor degl'indizj che il Fisco ha accumulati onde costruire la fabbrica della *specialità* del delitto a carico dell'inquisito. Pure a questo assunto, sebbene senza bisogno, pazientemente sodisfarò.

Apparisce da una voluminosa serie di documenti i quali riempiono il processo, che l'inquisito abbia dal 19 novembro 1814 al 4 dicembro 1834 subite vario condanne, in parte ordinarie, in parte economiche. Se colla prova di queste condanne il Fisco ha voluto stabilire nell'inquisito l'indizio della mala qualità, è andato lungi dal vero. Le condanne sono tutte per titolo di furti, o per trasgressioni a precetti economici motivati da furti. Niuna ve ne ha per titolo di libidini; onde non è qui luogo all'aforismo notissimo « *semel malus, semper præsumitur malus in eodem genere mali* ». Dire per forza l'aforismo, e trarlo al caso presente, che la deflorazione è un furto perchè è l'ablazione del fiore della verginità, sarebbe una inammissibil metafora; non essendo le figure retoriche abili a mandare alcuno in galera. E se si volesse dire, sempre metaforicamente però, che deflorare è rubare un piacere, replicherei che un addestrato ladro, quale i pregiudizj dipingono l'inquisito, astuto e destro come la volpe, non è da credere che praticasse diversamente dal modo che questo furbo e ladro animale suol praticare, rubando uva immatura ove della matura è tanta abbondanza. RENAZZI *Elem. jur. crim. lib.* 4. *part.* 2. *cap.* 1. §. 8. « ivi » Præsertim cum excusari « nullo pacto possit qui in tanta maturæ uvæ copia immitis « cupidinem noluerit ex animo abiice ».

I momenti di pubblico terrore e di pubblico lutto non sono i più opportuni e propizj allo sfogo del piacere de' sensi, e molto meno degli aborriti dalla natura. In questi momenti, che dal settembre all'ottobre tra noi lungamente durarono, il cuor dell'uomo, anco il più indurito al delitto, si serra: le idee di religione riprendono il loro impero: la prostrazione degli animi è generale. Come è verisimile che l'inquisito in que' momenti si abbandonasse a un pervertimento d'istinto quale è ad esso obiettato? E se inverisimile è questo supposto abbandono, esso non è vero per certo. VALENZUOL. *cons.* 121. *n.°* 119. TRANCHET. *cons.* 37. *n.°* 1. BARBOS. *axiom.* 225. *n.°* 7.

Non è luogo, nel caso presente, a parlar d'incesto, sia per-

chè mancherebbero i termini della commistione de' sangui, sia perchè il delitto più grave assorbirebbe il meno grave. Ma non posso omettere la circostanza della congiunzione del sangue tra l'inquisito e la deflorata, onde con speranza miglior di successo rispondere all'indizio che il Fisco vuol trarre dalla *comodità* che l'inquisito si suppone avere avuta a consumare l'esecrando misfatto. La venuta della deflorata a Pisa, la sua coabitazione, la sua comunanza di letto coll'inquisito, la permanenza nella sua casa, tutto congruamente si referisce ai vincoli di parentela e di sangue; e quando una circostanza può criticamente e discretamente referirsi a onesto e lecito fine, non è dato di trarla con interpetrazione sinistra a fine delittuoso, essendo uno dei principali caratteri dell'indizio quello d'essere univocamente non equivocamente referibile a delitto, ed essendo anzi la parentela tra l'accusato e la pretesa stuprata persona circostanza del delitto esclusiva. *L. eum qui Cod. de episc. et cler. cap. a nobis in fin. extr. de cohab. cler.* TORRE *De stupr. arg.* 25. *n.*° 11.

Si obietta in linea d'indizio all'inquisito il suo preteso silenzio sul malore della deflorata a' suoi genitori. Ma egli non tacque in Pisa su questo delicato proposito. Era noto il malore a sua madre, alla sua sorella, ed alla Caterina P...na che ne depose. Era opinione di tutti che si trattasse di scolo proveniente da calore, solito a verificarsi nelle piccole bambine, di facile guarigione, e però incongruo soggetto di denunzia, o di viva querela.

Non farò rimprovero al Fisco di non avere indotta con testimonj la sorella e la madre, benchè a discarico ciò far si potesso; ma dirò che si dee presumere che quelle due donne avrebber deposto a seconda de' voti dell'inquisito, stando contro al Fisco i testimonj che esso non ha indotti, potendolo fare. BONFIN. *In bann. gen. cap.* 42. *App.* 1. *n.*° 11.

Resta a debole, e periclitante sostegno del libello fiscale la incolpazione della deflorata, la quale si vuol ripetuta in più circostanze, ed a varie persone.

Domanderò in primo luogo perchè questa incolpazione venne sì tardi, sicchè il clima di Livorno non quel di Pisa fosse necessario a farla sbocciare come il fiore di primavera. Se la bambina era stata violentata in Pisa, come, dopo un sì cru-

dele strazio, qual ella dovette soffriro, non se ne dolse immediatamento? Ella non se ne dolse: dunque lo strazio esisteva: dunque ciò cho ella dice del dito dello zio si deve intendere come lo zio ne ragiona, allorchè narra che le astergeva colla camicia l'umore insalubre nelle vergognose parti del corpo.

Come in una casa ove coll'inquisito erano sua madre ed una sua sorella, la pargoletta, se avesse da lui sofferto lo strazio, non se ne sarebbe immediatamente doluta, so non con la voce co' gesti, essendo il linguaggio d'azione si naturale ai fanciulli? Come essendo stato l'inquisito autore della preternaturale dilatazione, la pargoletta, tostochè ella avvenne, non riguardò lo zio con odio, con timore, con ribrezzo, sentimenti che la natura ispira anco ai bruti privi d'intelligenza contro tutto ciò che è loro causa di dolore? Come nell'atto stesso del confronto questi sentimenti nella bambina non risvegliaronsi, accadendo ai bruti medesimi di sovvenirsi del dolor che soffersero al solo aspetto di chi ne fu loro cagione? Come la pargoletta potè designare il membro laceratore con la frase diminutiva *pipino*, e porlo in proporzione colla sua ancor non formata capacità, designata da lei col nome *pipina?* Non vi ha bisogno d'intelligenza: il senso solo è bastante per comprendere la proporzione delle coso che al senso si riferiscono. Se la idea del membro laceratore dell'inquisito era idea corrispondente al fatto nell'animo della bambina, la sentita sproporzione dell'ingrediente all'ingresso, il senso di dolore che dovea cagionarne il volume, tutte queste cose espresse dal frasario dolla bambina non poteano, e non doveano in esso perdere la lor naturale importanza; e la persero, e così il linguaggio si pose in contradizione col fatto, lo che ne mostra e la suggestione e la falsità. *Roc. dec.* 73. *n.°* 19. *P.* 19. *vol.* 1.

Ammetto di buon grado che nella prova degli atti venerei aborriti dalla natura sopra teneri e innocenti individui, il loro contegno in faccia a chi brutalmente ne fece abuso sia critico ed accettabile mezzo di prova contro dell'accusato: onde il solo silenzio del figlio di L. Metello constuprato dal Tribuno Scantinio bastò a' giudici per condannarlo. Ant. Math. *De crim. ad lib.* 48. *dig. tit.* 13. *cap.* 3. *n.°* 1. Ma tale non fu il contegno della bambina al cospetto dello zio nel confronto.

Dialogizzò con esso senza orrore o senza ribrezzo: espresse ingenuamente, o con segnalabile discretiva tra il padre e la madre, la suggestiono del frasario cho erascle reso abituale per servir d'arme all'accusa: onde se il Fisco produce negli atti la pargoletta per provare il materiale della deflorazione, deo per logica o giuridica necessità approvaro ciò che ella ha detto, por provare la suggestione che animò le incolpatrici sue formule; non essendo lecito, relativamonto all'atto o al documento medesimo, approvarlo in una parte e rigettarlo nell'altra. *Thes. Ombr. tom.* 11. *dec.* 42. *n.°* 9. De Luc. *De leg. disc.* 28. *n.°* 7. *e disc.* 43. *n.°* 2.

I roferti chirurgici hanno dichiarato veementemento sospetto di origine venerea lo scolo del quale la bambina era affetta: hanno dichiarato meramente possibile la sua origine da violenza fatta al suo claustro: nè il Fisco può rigettare le provo che per lo suo curo sono state concluse negli atti. Bonf. *In bann. gen. App. fin. n.°* 58. *in fin.* Alex. *cons.* 121. *n.°* 6. Paris. *cons.* 7. *n.°* 21. Cavagnol. *dec.* 62. *n.°* 10. *lib.* 2.

L'inquisito è immune da venereo veleno, come il Fisco modesimo ha cogli esami de' suoi Medici verificato. È dunque escluso che l'inquisito avea viziata la pargoletta. Se nel sistema del Fisco la osservazione indecorosa del corpo dell' inquisito dovea far prova del suo delitto, se egli era affetto da gonorroa, ragion vuole che quella ossorvazione divonuta inutile divenga proficua all'inquisito, non essendo stato in lui niun venoroo malore verificato, e cho sia argomento d' innoconza a di lui favoro. Cason. *De indiciis tract.* 1. *cap.* 9. *n.°* 5. Bertazzol. *Cons. crim.* 85. *n.°* 17. Dolfi *Alleg. crimin. allegat.* 131. *n.°* 20.

Diffidi dunque la società dell'inquisito in tutto ciò cho concerno la difesa del dritto di proprietà, ma non elevi sospetto contro di lui nella difesa di una nascente verginità. Così facendo la società sarà salva, e al giustizia non avrà da piangere sopra un error giudiciario.

Laonde ec.

Di Studio li 20 del 1830.

ACCUSA

DI

SUBORNAZIONE DI TESTIMONJ

Illustrissimi Signori

Voce lamentevole di accusato, valicando i confini e lo spazio i quali separano i felicissimi Stati di Modena dai non meno felici della Toscana, mi chiama a riprendere il per me non più frequente esercizio dell'ufficio di difensore de' rei. Dura, penosa, delicata, difficile impresa quando il fedele e leale disimpegno di questo nobile e sacro ufficio obbliga, ove l'accusato sia stato tale costituito col metodo inquisitorio, a proporre gravi censure contro la tela processale che per avvilupparlo gli fu attorno tessuta!

Prende allor la difesa carattere di men rispettosa per il Magistrato inquirente, e per la Magistratura del paese al quale appartiene; lo che non fu mai nel mio animo. Ciò che deriva dalla necessità dell'uffizio, ancorchè altrui non gradisca, è da rimprovero immune (1); e le leggi le quali paragonano la professione di avvocato alla professione delle armi (2), e dichiarano indegno di questo nome chi manca di coraggio nel sostenerla (3), parlano in modo generico, nè fanno eccezione a riguardo di alcuno.

La libertà della difesa non è libertà, ma giustizia; onde i nostri antichi maestri nel dritto insegnarono che questa libertà neppure al diavolo può negarsi, nè l'Imperante può toglierla (4).

Possano queste brevi preliminari parole esser di scusa all'inquisito che sceglie una difesa in estero stato, e al difensore il quale ne impugna le armi in stato non suo. La giustizia

è della umanità, non de' popoli e degli stati e de' loro diversi regimi. In faccia ad essa spariscono le differenze di usi, di costumi, di clima, di condizione tra gli uomini.

Ogni delitto come ogni fenomeno di disordine nella natura ha il suo metodo di osservazione e il suo criterio di credibilità. Come sonosi con molta cura classati i parti mostruosi, così sonosi con egual cura, ma non ancora con eguale successo, classate le azioni delittuose; e ciò si fece perchè ciascuna come sociale disordine avesse la sua vera e propria specie caratteristica a miglior guida del magistrato, non tanto per il modulo della pena quanto per il valor critico della prova, non essendo da credere o lusingarsi che la prova criminale abbia un criterio unico d'assoluta certezza, e non cangi di credibilità a seconda della varia indole de' delitti, siccome il collo della colomba varia di colori a seconda della sua esposizione diversa ai raggi del sole, come cantò Lucrezio (5); e più poeticamente del latino scrittore l'immortale Torquato (6).

Per lo più gli officiali incaricati della delicata e terribile indagine, la quale fa pendere il rigore della legge penale sulla testa d'un cittadino, hanno una fede lor propria infusa loro nell'animo da infelici abitudini, la quale sebbene abbia nome di fede *fiscale*, non meritò mai quello di fede *giuridica*.

L'errore logico di questa fede, nascente da zelo encomiabile sì, ma d'indole che alle regole logiche non appartiene, consiste nel credere disinteressata l'accusa, interessata la difesa; l'una la verità, la menzogna l'altra; tutto ciò che forma corteggio alla prima degno d'incoraggiamento e fiducia; ciò che appartiene all'altra oggetto di avvilimento e di diffidenza.

Or questa critica, la quale a tutte le accuse indistintamente si piega, presuppone, come ognun vede, che tutti i delitti ammettano nella loro verificazione un solo criterio, convertendo un pregiudizio in dogma inflessibile di verità.

La scienza distingue i fatti di loro natura materialmente turpi, quali sarebbero gli omicidj e le ferite (7), e i detti i quali, conformemente alla latina etimologia della parola, altro non sono se non percussione d'aria (8); insegnando che nei

primi è inclusa la presunzione della intenzione malvagia (9), mentre ne' secondi è duopo di una grande circospezione nel giudicare della loro qualità delittuosa, perchè nulla vi ha di più lubrico della parola (10), e nulla vi ha che più della parola vada a fallaci e calunniose interpetrazioni soggetto (11). Lo che somministra alla calunnia facili mezzi di cospirazione a danno dell' innocente.

Fu detto invero poter la lingua divenire omicida (12); ma non è da paragonarsi la morale ferita che può produrre la lingua, alla fisica che può produrre il pugnale. Questo è micidiale nelle mani di chicchessia: quella prende carattere da mille incalcolabili, e spesso indefinibili circostanze, ma principalmente dal carattere della persona dell'accusato e dell'accusatore, e dalla posizione nella quale l'uno rispetto all'altro si trova.

Di qui avvenne che spesso si videro calunniati uomini non che d' irreprensibil costume, forniti pur anco di pubbliche e private virtù, venuti in odio appunto per le qualità morali che più doveano conciliar loro la pubblica stima, e fin anco per essersi mostrati modelli di lealtà e di giustizia, come avvenne a Cimone, ad Aristide e ad altri sommi de' quali lungo farebbesi il novero; senza che qui sia bisogno di citare esempj simili in uomini divenuti bersaglio della calunnia per invidia delle loro ricchezze, sebbene legittimamente acquisite: poche essendo le vite immuni dalle procelle della invidia, come Cicerone esprimevasi (*Or. pro Cluent. cap.* 56.), nè mostro sbucato di Stige peggior della invidia vi sia:

Invidia Siculi non invenere tyranni
Majus tormentum.

Hor. *Epist. lib. I. ep.* 2. *v.* 58.

Queste osservazioni dovevano essere un necessario preambulo alla causa ch'io mi accingo a discutere, nella quale non d'altro che di parola con titolo di preteso delitto si disputa, e che non è indegna di celebrità per questo solo, perchè un uomo il quale forniva valide ed irrecusabili garanzie della sua probità nelle magistrature che egli aveva nel proprio paese coperte, e con gradimento del Principe esercitate, non menochè nella sua qualità di depositario della pubblica fede

come notaro, si trova (cosa inaudita negli annali delle cause penali) colpito colla obbrobriosa taccia di subornatore di testimonj a macchiarsi di falsità da voci, le quali uscendo da taberne vinarie, e dalle fauci d'intemperatissimi bevitori, meritavano d'esser materia di ditirambo piuttostochè di una severa ed imparziale ricerca del vero, in un'accusa ispirata dall'interesse di vincere meglio colla calunnia che colle ragioni una lite civile, ed appoggiata a detti o suggeriti o estorti di testimonj degni più di pietà che di fede.

Onde meglio discifrare i tenebrosi nodi di questa causa esporrò

1.° La narrativa de' fatti che le dettero più pretesto che origine e titolo.

2.° La breccia che l'accusa dovette aprirsi, violando le regole e l'ordine de' giudizj, onde colpir l'accusato.

3.° L'abuso del metodo giudiciario che il Magistrato inquisitore fu costretto a permettersi per avere un fantasma di prova d'una sognata subornazione di testimonj, subornatori di se medesimi.

§. I.

Esposizione de' fatti.

Viveva ne' primi giorni dell'anno 1837 in Redizzano, villaggio presso a Carrara, il fu signor Jacopo Schizzi, il quale divideva le cure sue tra le private di proprietario di fondi rustici, e le pubbliche di notaro.

Testimonj imparziali porgono giusto tributo di lodi a quell'uomo, il quale seppe dare a' suoi figli Isidoro e Pellegrino tal premurosa educazione, da dar merito al primo d'essere eletto Arciprete di Redizzano, ed all'altro di divenire un giureconsulto distinto.

E viveva pur sempre nell'anno 1837 col fu signor Jacopo Schizzi la moglie sua, e respettivamente madre de'due prenominati suoi figli.

Tra i possessi rustici del fu signor Jacopo Schizzi uno ve n'era concesso ad Antonio e fratelli Dell'Amico, e da essi ritenuto con titolo di colonia parziaria.

Tutti sanno e tutti conoscono che tra proprietario e colono vegliano conti, i quali si dicono *in corrente* se si referiscono a

somministrazioni fatte dal proprietario ai coloni, o *di stima* se si riferiscono a spese ed incassi di compre e vendite di bestiame, concimi, paglie ed altri generi necessari o al mantenimento de' bestiami o alla cultura de' fondi.

Trovavasi il fu signor Giacomo Schizzi nella grave età di oltre gli anni settanta; era affetto da paralisi, e quindi nell'assoluta impossibilità di tenere esatta e regolare scrittura co' suoi coloni. Egli, colpito da feroce malattia nel 6 gennajo, mancò dai vivi nell' 11 di quel mese.

I conti di dare ed avere de' Fratelli Dell'Amico col fu signor Giacomo Schizzi erano senza scritte memorie. La moglie sua però, ad esso superstite, dicevasi consapevole come nel 4 gennajo 1837, e però due soli dì innanzi all'ultima mortal malattia del consorte, era stato Antonio Dell'Amico, amministratore e capo della famiglia colonica, a tavolino col proprietario, e due convenzioni diverse, sebbene senza scritto per le ragioni qui sopra accennate, erano intervenute tra loro. La prima stabiliva il debito del Dell'Amico verso il fu signor Giacomo Schizzi in francesconi ottantacinque: la seconda consisteva nella volontaria renunzia che il Dell'Amico faceva del dominio utile di due livelli, il diretto de' quali spettava al signore Schizzi per la divisata somma del liquidato suo debito, e nel pagamento che questi a quegli faceva di quattordici quadruple di Genova a titolo di caparra ed anticipato pagamento del prezzo d' un terreno olivato, e d'un castagneto che il Dell'Amico obbligavasi a vendergli.

Avveniva la vendemmia del 1839. Essendo il signor Avvocato Pellegrino Schizzi alla sua campagna udì un colloquio del Dell'Amico con altri, nel quale questi ripetendo la confessione del suo debito in francesconi ottantacinque, aumentato in seguito di altri cinque, conveniva di rilasciare, senza bisogno di atti giudiciali, ai debiti tempi la colonia dei beni di proprietà del prenominato signor Avvocato Schizzi.

Queste convenzioni diverse tra proprietario e colono non avevano prova scritta; e non è di stile che alcun padre di famiglia, il quale abbia contadini, metta fuori carta penna e calamaro per redigere in scritto, e in forma probatoria solenne tutte le convenzioni che intervengono tra lui e i coltivatori delle sue terre.

La società insita al contratto colonico tra il proprietario e il coltivatore (13), il fraterno carattere di questo contratto operano spesso l'effetto che le convenzioni che ne derivano, o ciò che con simili convenzioni è connesso, con fiducia reciproca alla reciproca fiducia commettasi; lo che tanto più è verisimile, quanto dagli atti apparisce la cordialità, dal Fisco non smentita, la quale tra proprietario e colono vicendevolmente passava.

La contestazione che il signor Avvocato Schizzi ebbe a fare del suo credito al contadino operò l'effetto che con gente simile tali contestazioni debbon produrre. Chi ha contadini alla mano, avrà per esperienza veduto che essi non vanno mai persuasi d'aver debito col padrone; e se si vedono in procinto di esser dimostrati debitori, si gettano ad immaginare crediti da contrapporre. La innocenza del secolo d'oro che si imagina nelle campagne e ne' loro abitatori, non ebbe mai realtà nè ne' tempi antichi nè ne' moderni. Non negli antichi perchè gli Arcadi, tra i quali fu quella innocenza sognata, furono un popolo di ladroni; e non tra i moderni perchè la fina malizia del rustico o lavoratore colono è stata segnalata dagli scrittori del dritto (14).

I Dell'Amico anzichè confessarsi debitori del signor Avvocato Schizzi si proclamarono suoi creditori per conti di stima, per generi ad esso consegnati della lor parte, per miglioramenti fatti a loro spese ne' di lui beni, i quali in realtà erano deterioramenti piuttosto, e per altri titoli, impresumibili tutti in persone le quali dalla lor condizione son costrette a vivere di ciò che raccolgono, e sono miserabili reputate (15).

Non dee recar meraviglia che il signor Avvocato Schizzi in queste circostanze riconvenisse i suoi coloni per il pagamento delle somme qui sopra pur or rammentate, e con separato giudizio intimasse la disdetta della colonia e lo sfratto dal suo podere.

Mancava al signore Schizzi la prova del credito e dello sborso del 4 gennajo 1837, e credeva d'aver quella della convenzione dell'epoca della vendemmia del 1839.

Quanto alla prima, egli, usando della prudenza che ogni padre di famiglia avrebbe usata nel di lui caso, si dette a indagare chi fossero le persone le quali, come pratiche della

sua casa e del di lui genitore defunto, potessero aver notizia dell'avvenuto nel 4 gennajo 1857.

Quattro individui si palesarono a lui come trovatisi presenti in quel giorno all'accaduto ed al convenuto tra il fu signor Giacomo Schizzi e Antonio Dell'Amico: Clemente Attaioni, Pietro Cannoncini, Maria Antonia, e Maria Domenica madre e figlia Bernacca.

Quanto alla seconda prova pensò il signor Avvocato Schizzi di aver pure a concluderla con testimonj nelle persone di Andrea Barbieri e di Agostino Colombi.

I due fidefacienti Attuoni e Cannoncini emessero attestato de' fatti de' quali si dicevano consapevoli, con atto del 30 agosto 1841, ricevuto ne' rogiti del Notaro Cabrini: le donne Bernacca lo emessero in egual modo nel dì 22 settembre del medesimo anno avanti lo stesso notaro. I fatti attestabili dal Barbieri e dal Colombi furono articolati in capitoli, su i quali i testimonj dovevano essere esaminati in giudizio.

Era ben naturale che de' fatti più antichi quali erano quelli del 1837, e della loro verità siccome della loro memoria nei testimonj, il signore Schizzi volesse una garanzia negli attestati avanti notaro, e non volesse avventurarsi all'incerto esito de' capitoli, e che questo secondo modo d'induzione de' testimonj fosse da lui adottato per la giudiciale verificazione de' fatti più moderni.

Furon prodotti gli attestati nel giudizio di dare ed avere, e furono prodotti i capitoli nel giudizio di disdetta. Gli uni aspettavano la lor giudiciale conferma: gli altri le giudiciali interrogazioni: amendue l' esperimento degl'interrogatorj, proponibile dai Dell' Amico. L'Avvocato Schizzi non aveva nulla di positivo e di certo nell'uno e nell'altro mezzo di prova. La sola solennità degli atti giudiciali poteva fornirglielo. È possibile imaginare uomo al mondo sì fatuo, il quale volesse avventurare una falsità di sì incerto e problematico effetto?

Era contestato tra le due parti l'uno e l'altro giudizio, ma il corso dell' uno e dell' altro venne inopinatamente ad essere non che sospeso, affatto troncato.

Il litigatore nel giudizio privato non ha altra forza che quella del proprio diritto. In questo giudizio il Giudice pesa

con eguale bilancia le ragioni dell' uno e dell'altro litigatore: egli è quasi il pernio del peso relativo su di quelle ragioni, e sta, como si esprime la *L. 2. Cod. Theod. ad L. Corn. de falsis*, « MEDIUS INTER UTRUMQUE ».

Il litigatore nel giudizio penale prendendo veste di accusatore può avere, in luogo di dritto, la forza fiscale tutta a lui favorevole. Sebbene il proprio pecuniario interesse lo muova, egli accusando si atteggia in vindice della pubblica disciplina, e tutte le prevenzioni fiscali lo assicurano che le sue ragioni acquisteranno una luce ineffabile dal carcere tenebroso entro del quale ogni individuo che non parlava a suo grado sarà gettato, perchè il dolore e il natural desiderio di abbreviarne i momenti divenga il criterio di verità de' suoi detti.

Sembra che tali cose, alla posizione dei Dell'Amico propizie, fossero loro da voce soccorrevole suggerite, mentre vedesi che costoro volgendo improvvisamente le spalle al contestato giudizio civile, presentarono al Giudice criminale una querela nella quale arditamente asserivano aver lo Schizzi, con promessa di prezzo, sollecitati i testimonj indotti da lui ad asserir falsamente ciò che i capitoli e gli attestati dicevano.

E a formarsi idea della imparzialità e della rettitudine colla quale accoglievasi l'atto iniziale d'un giudizio pubblico animato dallo scopo di tagliare la già ordita tela del giudizio privato, due sole riflessioni sono bastanti.

La prima ella è che la querela presentavasi dal solo Antonio Dell'Amico, il quale dichiarava presentarla anco nell' interesse de' suoi due fratelli Giulio, e Jacopo, quasi nel giudizio penale chiunque accusa, sottoponendosi alle conseguenze ed alle pene della calunnia, non debba presentarsi in persona, e possa farlo o per mezzo di procuratore o per mezzo di gestor di negozj (16).

La seconda riflessione ella è che l' accusatore non espresse neppure formale ratifica del libello di accusa che egli, da altri scritto, comecchè illiterato, presentava in giudizio: non si esigeva giuramento da lui, e si aspettava a chiamarvelo alla sua nuova comparsa in giudizio nel 25 febbrajo 1842.

Queste due circostanze mostrarono di buon'ora con qual docile orecchio e benigno il Fisco accoglieva l' accusa, ed

erano, per così dire, l'ugna che svela il leone, e l'aurora che annunzia il giorno.

Nè qui cessano gli auspicj funesti, sotto la influenza dei quali instauravasi contro l'accusato il processo.

La querela, della quale sarà a suo luogo discussa ed apprezzata la veracità, venne presentata nel 18 settembre 1841.

Da quel giorno al 7 ottobre il Fisco, senza curarsi della pendenza del giudizio civile, avea a sazietà sodisfatto al suo istinto inquisitorio coll'esame di dodici testimonj fiscali, ed udita la ritrattazione del Cannoncini, della quale sarà parlato in progresso.

Tale era nel signor Avvocato Schizzi la coscienza della sua rettitudine e del suo buon dritto, che in quel giorno medesimo 7 ottobre egli reputandosi sempre sul terreno del giudizio civile, intimò a'suoi avversarj Dell'Amico l'esame del testimone Attuoni, e delle due donne Bernacca, e non fu turbata nè atterrita la sua coscienza dall'annunzio della ritrattazione dell'incostante, e puerilmente ridicolo Cannoncini.

Si crederebbe? Nel 18 ottobre nasce un decreto col quale è ordinata la sospensione dell'esame de' testimonj, ed in conseguenza quella del giudizio civile. Con questa inaudita risoluzione si stabiliva che nella fede fiscale vi fosse una verità per il giudizio civile, ed una verità per il giudizio pensle sopra il medesimo fatto: che si credeva più a questa che a quella: che il giuramento del testimone nel giudizio civile è una vana formalità: che il timor della carcere, e le privazioni che in essa si soffrono sono il crociuolo nel quale si affina l'oro del vero, e se ne tolgono le eterogenee macchie ed impure.

O piuttosto era quel decreto una specie di oriflamma, un labarum, nel quale era scritto a lettere cubitali = pei Dell'Amico la certezzs della vittoria =.

Prese allora il processo criminale un ruinoso andsmento. La religione del giuramento avea mostrato che nel giudizio civile i testimonj deponevano ciò che sapevano, e non deponevano ciò che ignoravano. Questo andamento del giudizio civile doveva render cauti nel valutare la credibilità dell'audace detto dell'accusatore, il quale incolpava l'Avvocato Schizzi di subornazione. Il processo prese un aperto, e terri-

bile carattere di suggestione diretta a ritener come false le testimonianze, e ad inoltrarsi per questa via alla prova della subornazione, non riflettendo che la falsa testimonianza può essere senza la subornazione, nè quella è la prova di questa.

Le interessate querele dei Dell'Amico, e la incomprensibile condotta del Cannoncini agirono sulla opinione popolare: le testimonianze furono false nella opinione prima d'esserlo nel giudizio civile o nel criminale: una ingiusta e gratuita diffamazione nacque contro all'accusato dalle interessate vociferazioni dell'accusatore: si fece uso strabocchevole della forza per far cambiare ai testimonj linguaggio, ora spaventandoli come complici, ora accarezzandoli come testimonj, ora non deferendo loro il giuramento allorchè sosteneron la verità degli attestati: ora deferendolo loro quando gli ritrattarono: non sapendosi in qual carattere i firmati ai certificati fossero adibiti dal Fisco, e non sapendosi (lo che è ancora più scandaloso) se il giuramento tolto e sommosso dalla sua purità fosse divenuto un pretto e mero istrumento fiscale per dar la vernice di religione a deposti estorti coll'abuso dell'esperimento del carcere: rompendo e conculcando la unità del processo col condannare disgiuntamente, e separatamente un fidefaciente per falsa testimonianza alla pena di un anno di carcere, coll'unico scopo di far divenire il terrore un criterio di verità.

Ma il criterio dominator del processo era la infausta preoccupazione della reità dell'Avvocato Schizzi. Gli atti andavano come le paralelle preordinate ad assalire una fortezza di difficile assalto. Senza legali tracce di una propria e vera subornazione, senza garanzie all'accusato per ricondurre i fidefacienti sulle cose e sui fatti de' quali aveano ultroneamente attestato: senza alcun tentativo diretto a conoscere se l'amore del vero o altro qualunque motore gli avesse determinati alla ritrattazione: considerando in essa non la prova della turpitudine del testimone, ma come atto degno d'esser premiato d'impunità, si giunse allo scopo al quale gli atti visibilmento tendevano, alla cattura dell' accusato, calpestando ogni regola di naturale equità, e conculcando il savio avvertimento della *L. 1. dig. de custod. reor.*, nella quale, per la trasmissione di quel rigore che ha seco la ignominia congiun-

to, calcola le patrimoniali facoltà dell'imputato, quasi abbia voluto insegnare che cattura non deve trasmettersi quando apparisce che il reo da citarsi ha nelle sue patrimoniali facoltà un interesse più grande a restare, di quel che nella pena del delitto lo abbia a sottrarsi.

E come questa infausta cattura venne dedotta all' atto? Quasi si trattasse di sorprendere un facinoroso abituale, spavento e terror del paese, munito di forze a resistere, si scelsero le tenebre della notte: s'invase una casa parrocchiale: si andò fiutando il letto nel quale credevasi che l' Avvocato Schizzi fosse giaciuto: si calcolò ne' lenzuoli il calore lasciatovi da un recente decubito: e con questo argomento critico del calorico si giunse a consumare la non difficile conquista di un uomo, il quale aveva il presentimento delle trame che contro il suo onore, e contro la sua libertà da lungo tempo si ordivano.

§. II.

Irregolarità del processo.

L'Imperator Giustiniano abolendo la giurisprudenza proclamata dall' Imperator Costantino nella *L. 2. Cod. Theod. ad L. Corneliam de falsis*, volle far ritorno al gius antico in forza del quale era invalsa la massima di cui *L. 7. dig. ad L. Jul. de adult. L. 5. §. 1. dig. ad L. Juliam de vi: L. 20. dig. ad L. Corn. de falsis*, la qual massima si esprimeva « ivi » De « majori re ac proinde de crimine priusquam de causa civili « cognoscendum ».

Ma l'Imperator Giustiniano con questo principio di dritto nè potè nè volle alterare e sconvolgere la natura medesima delle cose.

La massima per la quale il giudizio civile dee dormire allorchè il criminale sorge vegliando, procede quando per il medesimo fatto compete l'azione pubblica a perseguitare il delitto, e l'azione privata all'indennità a favor dell'offeso che diccsi *civile nascente ex crimine*.

Questa medesima regola si verifica anco nel giudizio civile mosso da un fatto o da un patto non avente qualità e carattere di delitto pubblico, ma viene dal convenuto opposto al-

l'attore un delitto per il quale il legislatore abbia ordinato che la sua sola obiezione sospenda il giudizio, e la obiezione sia conosciuta dalla giurisdizione penale, come, quanto alla eccezione d'usura, prescrisse il legislatore Toscano all'art. 84 della Riforma del 30 novembre 1786, ossivvero quando è opposta a un documento pubblico la eccezione di falsità, come ha prescritto lo stesso Toscano legislatore all'art. 427 e segg. del Regolamento di procedura civile del 1814.

La prima disposizione fu animata dall'odio esemplare che il legislatore Toscano spiegò contro il delitto d'usura: la seconda lo fu dalla natura medesima delle cose, perchè il falso *materiale* somministra di sè la prova da se medesimo, e non ammette nè possibili della sua *verità*, nè possibili della sua innocente ed inoffensiva natura, essendo in esso la infrazione della pubblica fede di cui l'ufficiale che ne fu redattore si rese reo.

Diversifica e di tutto il cielo distante è il caso della obiezione della falsa testimonianza in pendenza del giudizio civile. Se questo giudizio non è esaurito colla sentenza la quale o assolva o condanni l' attore contro il quale il convenuto ha opposta la eccezione della falsità de' testimonj, e se la sentenza che esaurisce il giudizio non condanna l' attore, nella qual sentenza è implicita la dichiarazione della falsità del fatto dai fidefacienti in giudizio accertato, non si può dire che concorra *materiale* di falsa testimonianza; e mancando il *materiale,* il giudizio criminale non può aver titolo a sorgere.

Sia pure che l' attore ottenga nel giudizio civile favorevol sentenza contro al convenuto per motivi, e ragioni diverse dall' attestato redarguito di falsità. La sentenza a lui favorevole prova che l'attestato fu l'effetto della imprudenza e della fatuità, perchè al convenuto condannato a pagare come realmente debitor dell' attore non arrecò danno di sorta veruna. In questo caso l'attestato prende carattere di atto nullo, inutile a farsi valere in giudizio, ed è di regola che la nullità dell'atto falsificato lo rende assolutamente impunibile, perchè come nullo incapace di arrecar nocumento ad alcuno, conforme concordemente e senza contradittori i forensi insegnano (17).

Poteva l'Avvocato Schizzi trovar documenti da' quali risultasse la prova dell'avvenuto e del convenuto tra il fu defunto suo genitore e il Dell'Amico nel 4 gennajo 1837? Poteva egli trovar testimonj i quali, non veduti, avessero udite le dichiarazioni del Dell'Amico all'occasione della vendemmia del 1839? Poteva egli deferire ai Dell'Amico suoi avversarj e contradittori, il giuramento decisorio per il mezzo sussidiario delle posizioni, ed ottenere da loro la confessione dell'una contrattazione e dell'altra? Tutti questi possibili mostrano che la querela di falsa testimonianza e di subornazione non poteva dar vita al giudizio criminale prima che dalla sentenza, che dava fine al giudizio, non fosse resultato che la falsità era idonea a dar la vittoria a chi l'aveva architettata e prodotta (18).

Soggiungerò col coraggio che inspira l'amor del vero e del giusto, e il dovere del nobile uffizio di difensore dell'accusato, che il decreto del 18 novembre 1841 fu un atto arbitrario per le regole del diritto civile, o fu un atto suggestivo a danno dell'accusato per le regole del diritto criminale.

La questione del pregiudizio che l'azione criminale forma all'azione civile ha i suoi abili termini nel caso che la prima sia intentata e proposta o dall'uffizio del Giudice, o dal Pubblico Accusatore. Nel caso era il privato il quale querelava di falsità i testimonj, e di subornazione l'Avvocato Pellegrino Schizzi. Nè il privato accusando mostrava all'uffizio del Giudice nel penale giudizio il *materiale* d'un delitto pubblico visibile agli occhi del corpo come il cadavere e la insanguinata veste di Cesare mostrata da Antonio al popolo nel fòro di Roma antica. Egli provocava una prova che ancora non esisteva, che non esistendo impediva all'uffizio del Giudice di procedere di proprio moto. Egli era un privato il quale si presentava a perseguitare nel giudizio penale la ingiuria propria e quella de' suoi. Come privato egli, già litigatore nel giudizio civile, ed obbligato a restarvi fino all'esito del giudizio dalla contestazione della lite (19), non poteva, privato sempre, portar la materia del contestato civile giudizio al giudizio penale, il quale suscitato dall'*accusa* e non iniziato per uffizio del giudice, per-

dova ogni suo privilegio d'inquisitorio, e non aveva valore da far tacere il giudizio civile, e togliere all'altro litigatore in questo giudizio gli effetti della contestazione della lite, e con essi il *dritto quesito* al regolare esame de' testimonj, e ad ogni altro mezzo di prova della verità de' suoi diritti. Il processo aveva carattere d'*accusatorio* (20), suscitato da *accusa privata,* nè poteva l'accusatore *privato,* essendo *litigatore* nel giudizio civile, suscitar due giudizj sopra un solo e medesimo fatto, per la regola di cui la *L. ubi acceptum, dig. de judiciis* (21).

Era il decreto del 18 ottobre 1841, per le regole del dritto penale, un atto suggestivo a carico dell'accusato, perchè sospendendo il giudizio civile per la sola pendenza dell'accusa di falsa testimonianza e di subornazione, si presupponeva provato l'uno e l'altro delitto; si dava ai detti dell'accusatore un' anticipata preponderanza; si spaventavano i testimonj e si spingevano alla ritrattazione degli attestati; si avviliva e si deprimeva la condizione dell'accusato, e si suggeriva contro di lui una pericolosa diffamazione: il qual carattere d'indissimulabile ed innegabile suggestione nel divisato decreto del 18 ottobre 1841 nella sua immediata influenza nel criminale giudizio lo rendeva in ogni suo atto nullo, e destituto di giuridica credibilità.

E ciò non basta. Quel decreto conturbava, e sovvertiva tutte le regole de' giudizj.

Tre questioni rigorosamento civili vegliavano fra l'Avvocato Schizzi e i Dell'Amico. Il debito loro verso di lui come coloni: il patto sulla renunzia al dominio utile del livello, e sulla vendita del fondo di lor libera proprietà: l'altro patto dell'abbandono della colonia senza bisogno di disdetta.

La decisione di queste tre questioni, prettamente civili, qualora fosse stata contraria all'Avvocato Schizzi, poteva bensì fornir titolo all'accusa di falsa testimonianza o di subornazione, ma non poteva l'accusa portare al giudizio criminale queste tre questioni civili articolando la falsa testimonianza e la subornazione, perchè la decisione di quelle tre questioni a lui favorevole fosse la conseguenza della dichiarazione di que' due titoli di delitto: inquantochè se il

Giudice criminale può conoscere della *questione civile* che trovasi col delitto connessa, egli non ha giurisdizione a deciderla (22).

E dovevasi realmente prima che decidere la falsità, e la subornazione, decidere sulla influenza che la falsità per il progresso degli atti della causa civile aveva sul dritto in riconvenzione allegato dall'accusato, e sul dritto alla disdetta in tronco che egli, in linea d'azione, egualmente in giudizio civile aveva allegato.

Restringendo in poche e perentorie parole questa importante e pregiudiciale parte del disputabile, il giudizio criminale non poteva essere iniziato senzachè la sentenza nel giudizio civile avesse dichiarato insussistente il dritto in appoggio del quale i testimonj a sostenerlo erano stati indotti, perchè la sola sentenza civile stabiliva negli attestati l'*in genere* della falsità, sicchè il criminale giudizio potesse decidere del *suo formale* (23).

La qual conclusione ha la sua ragione e il suo appoggio nella osservazione facile a farsi, che avendo potuto la sola sentenza civile escludere ogni morale e legale possibile della verità del dritto asserito dall'accusato, in mancanza di questa sentenza il possibile sussisteva, e sussistendo non era la querola di falsità e subornazione ammissibile (24).

§. III.

Della prova della pretesa subornazione.

Sconvolte dall'accoglienza data dal Fisco all'accusa privata di Antonio Dell'Amico e dal decreto del 18 ottobre 1841 tutte le regole de' giudizj, ed impresso da questo stato di cose al processo criminale un manifesto carattere di suggestione, sarebbe inutile assumer l'incarico di valutare il giuridico peso della prova che il Fisco, sempre credulo ai proprj trionfi, pensa aver conclusa della reità dell'accusato.

Lo dirò a lode del vero, e senza animo d'ingiuriar chicchessia, molto meno l'Istruttor del processo, il quale per la natura della sua posizione ha dovuto cedere a un impulso di cui non potevasi far cognitore. Processo non vidi mai nel

mio lungo esercizio della professione di difensore degli accusati, nel quale, come in quello istituito contro all'Avvocato Schizzi, rendasi manifesto il maleaugurato proposito di deprimere un'invidiata reputazione, ed un'invidiata fortuna.

La indole di questo processo è tale, che il suo vero e giusto valore vuol essere ponderato dai Giudici decidenti, non dagl'istruenti che ebbero parte nella sua infelice e deplorabile compilazione.

Se si parla della prova della pretesa subornazione, e dei fonti da' quali nacque lusinga di attingerla, l'argomento è ben tosto esaurito. Esso è tutto in una formula sola: « *mentita est iniquitas sibi* ».

Infatti non si saprebbe determinare il linguaggio che questa supposta prova fornisce: sia se si consideri per il lato della sua credibilità: sia che si consideri per i suoi resultati nella inammissibile ipotesi che ella fosse credibile.

Per farsi strada alla subornazione bisognava necessariamente passare per la provata falsità della testimonianza. Dov'è questa prova negli atti?

Non si parli della sentenza condennatoria proferita nel 24 maggio 1842 contro ad Andrea Barbieri testimone esaminato nel giudizio civile. Questa sentenza proferita nel contradittorio dell'accusato, senza sentire le sue difese per la connessione che la causa del Barbieri aveva colla sua, a lui non notificata, ha tutto il carattere di cosa *inter alios acta,* e perciò inutile a fare stato contro di lui (25), e in ordine a questo testo, ritenuto da tutti i Dottori per litterale, conferma il non pregiudizio della sentenza sulla falsità a colui che ad essa citato non intervenne (26).

È dunque una voce vana e vuota di senso quella della precitata sentenza, là dove in essa si dice « ivi » Ritenuto « che il Barbieri è confesso di essersi, dietro le insinuazioni e « promesse dello Schizzi, indotto a deporre nel giudizio civile « promosso contro questi, per crediti diversi, dai Fratelli Del- « l'Amico, circostanze a lui ignote, e per le quali si doveva « provare avere stragiudicialmente dichiarato in certo deter- « minato incontro, uno dei fratelli Dell'Amico, di essere nei « conti di mezzadria debitore anzichè creditore dello Schizzi, « ed obbligato inoltre a sortire ad ogni talento di questi dalla

« mezzadria stessa; e di essersi infine procurato un conteste
« di tale falsa deposizione nella persona del Colombi, circo-
« stanze tutte, benchè non vere, che depose in solenne, e giu-
« rato esame sostenuto in quest' uffizio il 30 settembre 1841. —
« Ritenuto che tale confessione è amplamente verificata in
« atti, sì in genere che in specie ».

Se la sentenza condannò il Barbieri sulla sua confessione d'aver omessa falsa testimonianza giurata, questa confessione pregiudiciale a lui, non può essere all'Avvocato Schizzi pregiudiciale. Questa confessione relativamente all'accusato si risolve in incolpazione di reo contro al preteso suo complice, ed in questo punto di vista dev' essere giuridicamente considerata: perocchè non è chi ignori, che la subornazione a testificare il falso allorchè la testimonianza dal preteso subornato è stata emessa, è in questo titolo di delitto complicità.

Non vi ha perciò differenza alcuna di dritto tra la incolpazione del Barbieri e la incolpazione del Cannonciui, dell'Attuoni, e delle due donne Bernacca.

Prima di discutere la credibilità di tali unisone incolpazioni, ci sia permesso osservare esser cosa affatto nuova nel fôro penale che una causa di coaccusati per il medesimo titolo di delitto, a preteso danno del medesimo accusatore, sulla sua unica querela, e *connessa* per lo scopo *identico* che l' accusatore dette ai coaccusati per nuocergli nelle cause civili coll'Avvocato Schizzi, siasi per così dir fatta in pezzi, e interpolatamente decisa, ora quanto al Cannoncini, ora quanto all'Attuoni, ora quanto al Colombi, ora quanto alle due donne Bernacca, ora quanto al Barbieri, ed in ultimo quanto all'Avvocato Pellegrino Schizzi, quasi egli fosse il culmine a cui per tutti questi gradi di progressiva ascensione si volesse giungere per meglio colpirlo.

Questa scissione d'una sola e medesima causa in sette separate e distinte pronunzie, alcune facenti figura di espedienti *ordinatorj* degli atti, come lo furono quelle concernenti il Cannoncini, l'Attuoni, le due donne Bernacca o il Colombi, ne formano un mostro d' ignota ed indefinibil natura. La connessione della causa fra le persone qui sopra indicate era fra i fidefacenti per il delitto medesimo a preteso vantaggio della persona medesima, a preteso danno degl' istessi individui: era

di delitto di complicità relativamente all'Avvocato Schizzi. La scissione violava le più note regole del diritto (27).

E non è da diro che queste regole siano speciali al giudizio civile. Quando la legge nel giudizio civile vieta « *ne continentia causæ dividatur* », questa proibizione si comunica al giudizio penale, per la nota regola che l'argomento dal giudizio civile al penale affermativamente non procede, negativamente bensì (28).

Fu dunque questa mostruosa ed arbitraria scissione una preordinazione novella alla condanna dell'accusato: uno sconvolgimento, il quale trae necessariamente alla *nullità* del processo.

Nè qui l'arbitrio ebbe un limite. I cinque accusati Cannoncini, Attuoni, Colombi, e le due donne Bernacca sono nei primi loro esami uditi come accusati, e ne' consecutivi, dopo la ritrattazione de' certificati, uditi come testimonj. Nella prima lor qualità s' interrogano e si ricevono le loro risposte senza delazione di giuramento: nella lor qualità seconda è loro deferito il giuramento a deposto già ricevuto, e registrato negli atti.

È questa la prima volta che in un processo le forme del quale debbono procedere colle regole dalla legge determinate, la mano plastica, anzi onnipotente, dell' Istruttore faccia a suo grado e disfaccia le qualità giuridiche delle persone che v'intervengono, e ne cambi il carattere, come Scitone cambiava sesso. « *Modo vir, modo fœmina Scython* ».

Queste irregolarità nella tessitura degli atti, senza parlar di quelle che in larga copia s'incontrano nel modo di esaminare specialmente i quattro primi fidefacenti, senza neppure esibir loro i certificati da essi concordati e giurati: senza moniti del pericolo che incorrevano collocandosi fra due giuramenti diversi: il rigore allorchè mostravano di aderire ai loro certificati, e il favore loro concesso allorchè gli ritrattavano, queste irregolarità inducono la insanabile nullità del processo; cosicchè non vi può essere Giudice d'illibata coscienza che possa prestare un grado qualunque di fede alle prove che si è preteso con esso configuraro (29).

Su queste nullità energicamente insistiamo; nè si pensi che scendendo a parlar della credibilità della prova noi intendia-

mo in un modo implicito rinunziarvi. Non vogliamo nè dobbiamo supporre nell'Istruttore degli atti sinistre vedute in odio dell'accusato. Ma l'irregolare andamento degli atti mostra un animo fatalmente prevenuto contro di lui. Voglionsi tali irregolarità attribuire a un sospetto, che se al privato era lecito concepire, non poteva divenir però il criterio d'un processante. Il sospetto, come interna e indefinibile modificazione dell'animo, fu dal numero e dalla categoria degl'indizj bandito dagli scrittori del dritto (30), e fu segnalato come mostro dal Ferrarese.

Il Sospetto, peggior di tutti i mali,
Spirto peggior d'ogni maligna peste;
Che l'infelici menti de' mortali
Con venenoso stimolo moleste;
Non le povere o l'umili, ma quali
S'aggiran dentro alle superbe teste
Di questi scellerati, che per opra
Di gran fortuna agli altri stan di sopra.

Cant. agg. al Fur. Cant. II. St. 8.

Discutere i mezzi di prova cimentati dal Fisco a danno dell'accusato è inoltrarsi nelle stalle d'Augia, colla buona intenzione di purgarle.

In tutto e per tutto s'incontra una decisa e potente predilezione per l'accusatore: una prevenzione sinistra contro dell'accusato.

Se si getta uno sguardo sulla culla nella quale emesse i suoi primi vagiti il processo, si manifestano queste infelici e disastrose tendenze.

Alla voce accusatrice d'un villano impegnato coll'accusato in un giudizio civile, animato dal livor della lite, dall'ira implacabile del debitore verso il suo creditore, interessato dalla sua posizione a mentire, alla sua asserzione delle querele di lacerata coscienza del vinoso Cannoncini, che si doveva rispondere? Che il giudizio civile era aperto ai testimonj per ritrattarsi, se così la loro coscienza dettava: che il Tribunal criminale avrebbe poi a suo luogo e tempo esaminato lo stato delle cose sulle pretese falsità, e sulla pretesa subornazione: che tutto era disputa tra lui e l'accusato: che egli non chia-

mava la giurisdizione criminale a un *visum et repertum* di materiale di misfatto: che egli non presentava neppure un documento di cui per mezzo di periti calligrafi si fosse potuta verificare. E niente era di questo. Si trattava di ripetere

Sunt verba et voces: prætereaque nihil.

E contro chi si lanciavano queste vane parole? Contro un vecchio Magistrato già giudice, contro un Magistrato già persecutor de' delitti: contro un Magistrato gratificato dal Principe po' servigj da lui resi ad esso e allo stato: contro un uomo che la sola qualità di notaro poneva al coperto di un'accusa di falsità. In caso perfettamente simile al nostro esclama Monsignor DOLFI (*Allegat. civ. et crimin. alleg.* 83. *vol.* 1. *pag.* 437. *n.°* 13.) « Quis enim admittet falsitatem ullam « notiri VIRUM PROFESSIONE NOTARIUM, alioquin BONÆ FAMÆ, « INTEGRIQUE OFFICII, ut fuit probatum; NOTARIUM ÆTATE CANA « PROVECTUM, qui numquam alias talia commisit, aut admisit; « NOTARIUM, JUXTA SUI CONDITIONEM, SUFFICIENTER DIVITEM, « qui nullius est indignus tutumphæ, aut astus ad pecuniaria « conquirenda, vel extorquenda subsidia, ut vitam traducat « uberiorem, familiamque sustentet, cum hæc omnia ad satie- « tatem præstet allodiale patrimonium? »

È doloroso il vedere le arti fiscali dirette a distruggere questa presunzione esclusiva dell'accusa nascente dalle qualità e dal carattere dell'accusato.

Non vi ha testimone udito in processo al quale il Fisco non facesse domande sul carattere personale dell'accusato. Domande simili fatte non furono a que' testimonj, che nell'esame mostravano ne' loro deposti qualche scintilla d'imparzialità.

Non s'incontra negli atti interrogazione sul carattere dell'accusatore Antonio Dell'Amico, giacchè il Fisco indulgente e benevolo a' suoi due fratelli, gli tenne sotto l'ombra delle sue ale, e si contentò che Antonio si facesse lor porta-voce.

L'accusatore era dunque nel sistema del Fisco un Focione, un Aristide perchè accusatore, perchè questa qualità dava ad Antonio Dell'Amico un carattere di famiglia cogli agenti fiscali.

Non credo che gli ottimi Giudici approveranno questo con-

tegno. Se il processo era accusatorio, le condizioni dell'accusatore e dell'accusato dovevano essere eguali, e l'uffizio del Giudice doveva esigere dall'uno o dall'altro la prova della opinione che l'uno e l'altro riscuoteva dal pubblico: e fosse pure il processo o accusatorio, o inquisitorio, o misto, esso era sempre una imparziale ricerca del vero. Adottandosi come elemento di prova il carattere delle persone, le interrogazioni dovevano essere sul carattere dell'accusatore come sul carattere dell'accusato.

Chi fra l'Avvocato Schizzi, e i Dell'Amico era tenuto a provare la opinione del pubblico sulla sua probità e sulla propria condotta? Il primo forse il quale aveva questa prova nella sua sola qualità di notaro, sicchè l'obiettargli un carattere proclive alla falsità era un rimprovero al Principe che lo avea eletto magistrato e notaro; o piuttosto i secondi, rustici, e come rustici presunti maliziosi dalle regole del dritto, siccome vedemmo qui sopra, o come rustici presunti poveri, conforme pur qui sopra vedemmo, e però dalla povertà spinti al mal fare, come fin dai tempi di Virgilio credevasi,

Et male suada fames, et turpis egestas?

Se si considerano le relazioni nelle quali l'accusatore ed il reo si trovavano nel giudizio civile, questi attore, quegli reo convenuto, da questa loro posizione relativa nasceva un nuovo motivo di diffidenza verso dell'uno, e di fiducia verso dell'altro. Il primo era dalle leggi ammesso a giurare per completare col giuramento la imperfetta prova del proprio diritto: non vi era ammesso il secondo (31), certamente perchè è più inverisimile che un uomo si faccia creditore d'un altro se tale non fosse, di quel che non lo sia che un debitore impugni il suo debito.

Formando qui la statistica de' giudizj emessi dai testimonj sul carattere dell'Avvocato Schizzi, gli atti somministrano diffamazioni suggerite dal livore, censure le quali non possono avere influenza di sorta veruna sulla retta risoluzione della causa, se si riflette che la subornazione ad attestare la falsità, delitto che tutto in una profonda malizia consiste, non può partire che da animo profondamente malvagio, ed abituato alla immoralità.

Il primo ad imboccare la tromba della diffamazione contro l'Avvocato Schizzi è Pellegrino Pelliccia, suocero di Giulio Dell'Amico, uno degli accusatori interessato nell'accusa.

Egli altro dir non potendo, refrica il tempo nel quale l'accusato era Priore della Madonna della Pietà, ed esattor delle rendite; e dice, senza provarlo, che fu contro sua voglia da quella ingerenza remosso. Ciò prova il livore che spinge il testimone a cercare il nodo nel giunco per nuocere all'accusato, senza aver vizj o colpe da obiettargli.

Il secondo testimone nominato dall'accusatore nel suo primo libello è Michele Caffaggi, amico intimo di sua famiglia, e cugino. Questo testimone allarga il quadro del carattere dell'accusato. Egli *ha sentito dire* che l'Avvocato Schizzi è *molto interessato* (vale a dire non prodigo), che munge la povera gente (niuno è comparso a mostrare le mammelle vuotate da questo caprimulgo), e si fa pagare i generi commestibili più degli altri: (bisognerebbe provare che gli vendesse in tempo di carestia, e che egli fosse un monopolista).

Inorridisco in leggere come l'Istruttor del processo abbia potuto registrare negli atti questi vomiti del livore, questi tentativi diretti a denigrare un uomo, i quali mostrano l'assoluta mancanza di mezzi per farlo con qualche successo. E perchè l'Istruttor del processo non chiese a questi maldicenti, anzichè testimonj delle pretese male qualità dell'accusato, l'articolazione precisa de' fatti, e la laudazione dei testimonj che poterono darne contezza? Egli sapeva o doveva sapere, che le regole del dritto ai Giureconsulti pratici che le insegnano hanno prescritto, che non si valutino, e come insopportabili maldicenti rigettinsi i testimonj della pretesa mala qualità dell'accusato, i quali non dichiarano quando, dove, come, e da chi ebbero notizia de' fatti che allegano a sostegno della mala qualità della quale depongono (32).

Il quadro acquista nuovi colori sotto il pennello di Giuseppe Gattini, altro testimone laudato dall'accusatore. Quanto a lui, lo Schizzi non ha fatto nulla: è però (notisi la coerenza) uomo che non ama il suo prossimo (contro il decimo precetto): compromette la povera gente colla *fede falsa* (già

falsa prima d'esser conosciuta, e il Dell'Amico divenuto il genere umano); eccede i legali limiti della usura nel cambio (non ve n'è traccia in processo): tien mano ai giuochi nelle sue cantine (rimprovero alla Polizia, e calunnioso rimprovero): dà ai giuocatori denaro, e fatto con essi credito, poi gli spoglia (si noti la conclusione): insomma è un uomo perfido.

L'Autorità Pubblica ne' felicissimi Stati Estensi giudicherà se l'Istruttor del processo, udite obiezioni di pravità usuraria, e di favore a giuoco in luogo pubblico, non dovesse d'uffizio chiedere al testimone la prova di simili incolpazioni, e lo dovesse dimettere come un oratore il quale avesse parlato d'un Caligola, e d'un Nerone.

Il quarto diffamatore dell'accusato dall'accusatore prodotto è Marco Pelliccia, figlio del primo di questo cognome, il quale ripete il favore dato al giuoco non più in cantina, ma in casa; e dichiarando di non poter egli detrarre dell'accusato, lauda il paese che molto male ne dice.

Pallidi sono i colori delle Verrine, delle Catilinarie, e delle Filippiche al confronto di quelli co' quali il certo Domenico Morelli dipinge il carattere dell'accusato. Egli nel detrarre (non già nell'attestare di lui) giunge al segno di qualificarlo come *mostro da doversi togliere dalla società*, come rovina di Redizzano.... Vien qui fatto di domandare, se un suddito di S. A. I. e R. il Duca di Modena, senza essere stato incoraggiato dall'Istruttor del processo, poteva impunemente permettersi di detrarre per tal modo non dello Schizzi, ma del Governo; quasi, se questo mostro fosse esistito, non avesse avuto il volere e la forza di liberarne il paese.

È inutile andar oltre nell'esame de' testimonj, i quali eccedendo fino i limiti della verisimiglianza svelano la *animosità* loro contro dell'accusato. Questa loro manifesta animosità obbliga a far sì, che ai loro deposti, anzichè le pagine processali, sia luogo condegno

L'acqua del fiume che fa l'uom dormire.
Ariost. Caot. agg. II. St. 21.

Nè altrimenti le leggi e le regole di ragione stabiliscono sulla fede de' testimonj che animosamente depongono (35).

Se dai testimonj uditi in processo sul carattere dell'accu-

sato si eccettuino gli animosi, tra i quali non vuol essere dimenticato il Calchini, i meno a lui favorevoli lo dicono *avaro:* alcuni non possono dirne nè bene nè male: altri, e sono i più imparziali e più probi, non furono sul carattere interrogati; e finalmente alcuni dicono la diffamazione nata dopo il processo.

Dando a ciascuna di queste diverse opinioni sul conto dell'accusato il suo giusto valore, niuna può stabilire una diffamazione contro di lui; anzi alcune positivamente la escludono.

L'avarizia della quale alcuni testimonj fanno all' accusato rimprovero, non è stata mai valutata come prava qualità da inferirne indizio apprezzabile di delitto. L' avarizia non sarebbe un fatto specifico determinabile: sarebbe piuttosto un modo di provvedere a' proprj interessi senza leder gli altrui: sarebbe difficile tirare una linea divisoria tra un' economia giudiziosa e l'avarizia: nè bisogna confonderla colla cupidigia dell' altrui, coll'*alicui appetens* di Catilina notato da Sallustio, coll'*amor sceleratus habendi* notato da Ovidio. L'avaro è tutto concentrato in se stesso e nel suo: egli è prudentissimo e circospetto, e tutto convince che questa passione dell'avarizia, ove pure alligni, non può essere nè conosciuta nè apprezzata se non dal fòro penitenziario, e dal giudizio del Supremo scrutatore delle coscienze e de' cuori.

Chi sono i testimonj i quali rimproverano all' Avvocato Schizzi l'avarizia? Quelli che tendevano insidie a' suoi denari: che gli chiedevano impresti senza dar garanzia della restituzione, e che aveano avuta alle loro inchieste repulsa. Se è avarizia il non voler fare impresti a chi non può renderli, tutti gli uomini di giudizio saranno macchiati del peccato mortale dell' avarizia, e il diavolo avrà più prede da fare di quelle che Giotto ha dipinto nel suo quadro dell'universale giudizio. L'accusato, a cui dell'avarizia non fu fatta contestazione, citò i testimonj che avevano ricevuta da lui repulsa per domande di denaro. Poichè il Fisco non si è data cura di smentire il suo detto, essa fa piena prova a di lui favore, per la regola che ciò che non sta contro al reo sta a favore di lui (34).

Niccolò Del Gatta è uno di que' testimonj i quali dichia-

rano non poter dire nè bene nè male dell'accusato. Questo solo deposto di testimone indotto dall'accusatore fiscale, e però irrecusabile, toglierebbe alla diffamazione il carattere di generale ed univoca che ella, per esser diffamazione, dee aver sempre (35).

I testimonj che per la loro condizione possono considerarsi non plebe (non dicendo per decenza *canaglia*), quali sono il Dott. Francesco Menichinelli, il Notaro Andrea Cabrini, Leopoldo Pelliccia, Ferdinando Viola, non ebbero dal Magistrato inquisitore interrogazioni sul carattere dell'accusato. Questi quattro testimonj debbono, perchè non interrogati dal Fisco sul carattere dell'accusato, ritenersi come avendone favorevolmente deposto, per la stessa regola che ciò che non sta contro al reo sta a di lui favore.

Finalmente alcuni testimonj citati dall'accusatore, eminentemente fiscali, e però irrecusabili e non sospetti, quali fra gli altri sono Michele Maberiani, Gio. Antonio Giusti, e la Bianchina Colombi, dichiarano la diffamazione contro l'Avvocato Schizzi nata dopo al processo, vale a dire dall'accusatore suscitata, la quale accertata origine la rende come opera dell'animosità, e dell'interesse a nuocere (se non si dee aggiungere della malvagità), la rende inattendibile, dispregevole (36).

Sono queste le regole che le leggi protettrici della individual sicurezza, dettate dalla umanità e dalla giustizia, stabilirono onde giudicare della credibilità de' testimonj, i quali invece di farsi organi imparziali della retta opinione pubblica sul carattere d'un cittadino, recano in giudizio il fetore delle cloache nelle quali furono usi a prender materia alle loro parole.

Non temano dunque i Giudici sapientissimi di scatenare, assolvendo come assolver debbono l'accusato, una vittima destinata dall'odio pubblico al sacrificio. La sua assoluzione riuscirà di rammarico ai miserabili, i quali hanno preteso di far dell'accusato un perfido colla loro perfidia.

Sono questi gl'istrumenti de' quali l'accusatore ha fatto uso per cospurcare colla infame taccia di falsità, e di subornazione alla falsità un antico Magistrato, un depositario della pubblica fede.

Tostochè il Fisco aveva concessa tutta la sua fiducia ai Dell'Amico ed ai lor fautori, denunziati per tali dall'accusato ne' suoi costituti, il giusto e sano criterio della ricerca poteva dirsi perduto.

Le presunzioni favorevoli all'accusato, le quali dovevano dare alla ricerca un andamento circospetto e guardingo, non vi ebbero influenza veruna. Il Fisco non calcolò nulla di ciò che poteva condurlo ad apprezzare al loro vero calibro i detti de' testimonj indotti dall' accusatore colle sue incessanti querele, i quali a guisa di torrente trascinarono l' accusato dall'altezza della sua posizione sociale nel fondo d'un carcere.

Il Fisco vide la falsità e la subornazione nelle interessate asserzioni dell' accusatore, come i solitarj del monte Athos vedevano sulla punta del loro naso la increata luce del Tabor; nè seppe o non volle distinguere altra esser la prova del delitto il quale ha un *materiale* dal suo formale distinto, altra esser la prova d'un delitto che le parole pronunciate fanno e disfanno, come è la attestazione falsa e la subordinazione ad emetterla, in conformità delle cose che noi nel principio di questa difesa avvertivamo.

Tanto era possibile che gli attestati fossero veri, quanto era possibile che gli attestati fossero falsi. Tanto era possibile che l'accusato avesse istigati i testimonj a falsamente emetterli, quanto era possibile che l' accusatore avesse istigati i testimonj a falsamente ritrattarli, sebbene emessi sinceramente e in coerenza de' fatti e veduti ed uditi da loro. Tutto dipendeva dalla credibilità delle verbali dichiarazioni emesse o in un senso o nell' altro.

In questo stato di cose il Fisco, per procedere con imparzialità, doveva aver presenti più regole di forense criterio nella soggetta materia di pretesa falsità verbale, e di pretesa subornazione.

I. Che la qualità di Notaro nell'accusato era una presunzione la quale resisteva alla credibilità dell'accusa (37).

II. Che la falsità per se medesima e in qualunque si sia persona è impresumibile, e che per escluderla non solo ogni ragionamento è ammissibile, ma ogni sottigliezza d'ingegno debbe mettersi in opera (38).

III. Che i fidefacenti potevano avere emessi attestati falsi senzachè l'accusato fosse consapevole della falsità, in quantochè poteva aver reputato vero ciò di che aveva richieati i fidefacenti a far fede, essendo nel fôro indubitata la regola, che è scusato dal delitto di falso chi, sebbene dica cose non vere, pur vero le reputa (39); per la evidente ragione che la falsità, delitto tutto d'intenzione malvagia, esige il *dolo malo,* la *suprema e raffinata malizia* (40).

Questi tre principj, sulla verità de' quali non è da opporre alcun dubbio, dovevano in questa causa dare all'azione fiscale una direzione diversa da quella che ella ciecamente ricevè dall'accusatore.

Questa infausta direzione si manifestò nel primo limitare del processo. Il Fisco con avido orecchie e benigne ascoltò l'accusatore, e registrò la querela presentata da lui. Egli perseguitava invero la ingiuria propria e quella de'suoi, ma nella sua querela non pronunziava cose le quali potesse asserir vere di fatto proprio, come se si fosse trattato di parole ingiuriose contro di lui proferite, di furto, o ferita da lui sofferta. Egli era un proprio e vero accusatore nel senso grammaticale e legale della parola. E ciò non pertanto il Fisco lo ammesse a giurare, ed a giurare lo ammesse sempre nelle nuove parole da lui presentate, delle quali poteva ripetersi l'« *uno avulso non deficit alter* », o quel del Tasso

E mentre spunta l'un, l'altro matura.
Gerus. C. XVI. St. 10.

Riteneva dunque il Fisco l'accusatore Antonio Dell'Amico come espositor veritiero de' fatti da lui narrati nella querela: lo riteneva come testimone: e perchè? per aver nel suo detto (e non parlò, ma si referì alla scritta querela ch'egli certo come rustico non aveva composta, ed era fattura di qualche togato) un punto d'appoggio alla inquisizione che voleva a ogni costo intraprendere, e per non incutere all'accusatore il timor delle conseguenze della calunnia, timore che egli era tenuto a fargli presente, ed ammonirvelo (41).

Fu nuova ed esemplare la usanza di far giurare il conte-

nuto in uno scritto senza farlo al giuratore esprimere In voce. Così il Dell'Amico non era testimone perchè non deponeva, e non era accusatore perchè giurava, sia perchè il giuramento a lui deferito non era della calunnia una volta in uso, *L.* 8. §. 5. *dig. quis satis dare cogantur,* sia perchè non devesi all'accusatore, assai vincolato dal timor della calunnia, deferir giuramento (42).

Fu questa l'aurora del processo, che a guisa di giorno infausto sorgeva per l'accusato.

E le tenebre di questo giorno si rendevano più triste per lui, perchè tradotto in carcere sul detto d'uomini i quali, per le cose da dirsi in appresso, usurpavano e profanavano il santo nome di testimonj, isolato dal mondo e dagli uomini, colla sola compagnia della propria coscienza, era negli esami ai quali arbitrariamente si sottoponeva, bersagliato da interrogazioni tortuose e spesso inutili affatto, onde stancarlo: travolto in dispute puerili ed inette sopra de' nienti, all'oggetto unico di avvilirlo e sgomentarlo, come sull'aver visto prima o dopo il Cannoncini: l'aver saputo, o non aver saputo da lui la sua ritrattazione; redarguito di mendacj, non che non provati, vertenti sopra materie indifferenti alla causa come nell'affare del Calchini, nel quale mentitore appariva l'accusatore: o assalito da contestazioni di fatti smentiti dagli atti, come la pretesa ubriachezza dal Cannoncini, e la sua andata alla bettola prima di passare dal Notaro Cabrini; ciò non pertanto espose tutto ciò che riferivasi ai certificati e ai capitoli con una franchezza e semplicità che doveano essere al Fisco argomento della sua retta coscienza in tutto quel suo operato, ed una prova che si era dall'accusatore cospirato contro di lui per opprimerlo nel litigio insorto tra loro.

Non poteva il Fisco reputar l'Avvocato Schizzi macchinatore di falsità, per il principio esposto qui sopra, se non provava che egli conosceva falsa la convenzione del 4 gennajo 1837, e la confessione stragiudiciale del Dell'Amico del settembre 1839.

A quest'oggetto il Fisco doveva concludere,

I. Che le due convenzioni erano di tutta certezza false;

II. Che l'accusato le conosceva tali, cercando attestati e articolando capitoli.

Come il Fisco ha provato quel primo imprescindibile assunto? Colle ritrattazioni che i testimonj fecero di ciò che di quelle convenzioni avevano certificato, vale a dire per nude pronunziate parole. Ma se un testimone il quale ha asseriti e giurati o fatti, o patti potesse colle nude sue verbali dichiarazioni toglier ad essi la fede che coll'attestato ha data loro, non vi sarebbe più fatto o patto al mondo, sul giuridici effetti del quale si potesse contare.

Ed infatti niun forense ha mai concordato che la sola dichiarazione di subornazione fatta dal testimone lo provi, esigendosi a questo proposito che la subornazione sia con altri mezzi provata (43).

Giova adesso prescindere dalla credibilità delle dichiarazioni revocatorie degli attestati, e de' deposti sopra i capitoli. È da osservarsi però che quando pur si trattasse di dichiarazioni emesse da testimonj ineccezionabili, queste dichiarazioni, perchè nude e senz'altro appoggio di fatto, screditerebbero per se medesime il testimone, e non toglierebbero la fede a' suoi precedenti attestati. Infatti, perchè credere all'una piuttosto che all'altra dichiarazione? Perchè la prima fu chiesta dall'accusato? E la seconda fu estorta colla tortura del carcere; la seconda fu ultronea nel Cannoncini: ma vedremo quale infelice istrumento sia per il Fisco costui.

Convien piuttosto esaminare quale delle due dichiarazioni sia più circostanziata: se la prima o la seconda. Nella prima i fidefacenti indicano partitamente luogo, modo, tempo, e causa di scienza: nella seconda dicono nudamente che ciò che hanno attestato non è la verità. Per parlar della preghiera dell'accusato ad attestare, sebbene alcuni escludano ogni uso di mezzo pravo per farlo, creano una solitudine attorno di sè: mancano affatto di conquestioni, se non altro co' lor familiari, co' quali se la richiesta dell' attestato fosse sembrata delittuosa avrebbero certamente conquestionato. Ma per corroborare il lor detto cosa far dovevano, a modo d' esempio, le donne Bernacca, una delle quali (sia detto qui *per transennam*, sebbene si tratti di cosa alla causa sostanzialissima) conquestionò fuor di giudizio della verità del fatto del 4 gennajo 1837? Dovevano provare non essere stato vero il motivo della costituzione della dote per andare dal

fu Notaro Jacopo Schizzi: dovevano provare non essere state nel 4 gennajo 1837 nella casa di lui, ma essere state altrove; e altrettanto relativamente al luogo ed al tempo indicato nelle prime dichiarazioni doveano fare gli altri testimonj. Allora la dichiarazione seconda avrebbe avuto una prova, dalla quale sarebbe per necessità di concetto resultata la falsità della prima.

Ma che vado io concedendo al Fisco, sulla possibilità di valutare le dichiarazioni colle quali i fidefacenti ritrattarono i già emessi certificati? Queste dichiarazioni posteriori a nulla rilevano,

I. Perchè distruttive della fede dell'atto autentico nel quale gli attestati furono emessi.

II. Perchè l'accusatore doveva attaccare di falsità gli atti autentici, e dovea farlo nel giudizio civile allorchè erano prodotti.

III. Perchè il solo Giudice del giudizio civile doveva decidere se si dovesse toglier la fede all'atto autentico, su di che gravi difficoltà si sarebbero presentate, conforme pondera MELCH. *Del falso e dello spergiuro, cap.* 14. *n.°* 21. *e seg.*

IV. Perchè la dichiarazione di verità de' fatti attestati fu dai fidefacenti geminata, e la ritrattazione fu unica. La prima fu geminata perchè emessa nell'atto autentico, e ripetuta poi nel primo esame del testimone nel giudizio penale; e si dee più credere all'atto geminato che all'unico.

V. Perchè l'attestazione fu libera, e la ritrattazione fu effetto del timore della continuazione del carcere, il quale per imputati di falsità fu breve troppo, e per testimonj sperimentati lungo soverchiamente.

VI. Perchè illegalissimo e senza titolo fu l'esperimento de' tre fidefacenti per i rogiti Cabrini, inquantochè le dichiarazioni del Cannoncini non erano nè potevano essere considerate come verità dimostrata, o come indizio idoneo alla carcerazione di que' tre testimonj, in quanto la loro perseveranza negli attestati nel principio de' loro esami obbligava a credere più alle loro asserzioni che a quelle del Cannoncini, o almeno a far nascere il dubbio da qual parte stesse la verità.

VII. E perchè la prima dichiarazione dai fidefacenti emessa nel loro primo esame giudiciale dee essere alla ritratta-

zione in credibilità preferita (44), ancorchè la dichiarazione seconda fosse emessa dopo l'esperimento del carcere, che in oggi sta in luogo dell'abolita tortura (45).

Stando dunque alle sole ritrattazioni, non può ragionevolmente dirsi provata la falsità delle attestazioni se si riflette, (al che il Fisco non ha pensato) che la falsità specialmente in detti e non in fatti, consistente cioè in vizio invisibile, non può per presunzioni e congetture provarsi neppure agli effetti d'una pena straordinaria, ma deve essere concludentemente provata, specialmente quando si tratta d'un accusato di reputazione distinta (46).

E sia pure che le attestazioni debbano reputarsi false. Poichè esse son tali, deriverà dalla loro falsità la conseguenza logica che l'accusato ne fosse consapevole? Serbando a luogo opportuno il discutere se sia o non sia provato se egli usò mezzi di corruzione per aver gli attestati, e supponendo che ad averli abbia usate istanze e preghiere, se egli aveva la opinione che i fatti sui quali gli attestati, che da lui si cercarono, fossero veri, cercando testimonj che ne accertassero, pregandoli ad attestarli come presunti lor noti, ed essendone avvenuta la falsità o per condiscendenza soverchia del testimone, o in grazia di lui, o colla mira di trarne vantaggi, potrebbe egli aver proceduto con leggerezza, con imprudenza bensì, non mai con intenzione di commettere una falsità: perchè l'alterazione del vero, o la istigazione ad alterarlo avvenuta per leggerezza o imprudenza, non costituisce falsità nè subornazione alla falsità (47).

Esaminando la causa nella ipotesi della falsità delle attestazioni, si può francamente asserire non essere stato provato dal Fisco, anzi essere escluso dagli atti, che l'accusato non considerasse come *veri* i fatti de' quali si procurò gli attestati.

Il Fisco ha trovato inverisimile che la convenzione del 4 gennajo 1837 avvenisse come l'accusato ha narrato che ella avvenne, ed ha trovato inverisimile che se l'accusato avesse conosciuta quella convenzione, avesse indugiato fino al 1841 a farla valere: siccome se fosse stata vera, non fosse stato ricercato il perito Giuseppe Passani per la valutazione de' terreni de' quali la convenzione parlava.

Rispondo che gl' inverisimili non sussistono; e se sussistessero, altri inverisimili starebbero contro al concetto fiscale.

Non sussiste il primo inverisimile, se si rifletta allo stato di salute e di vita del fu Notaro sig. Jacopo Schizzi nel 4 gennajo 1837, e alla fiducia reciproca che intercedeva tra proprietario e colono, e non che fiducia affezione per la parte del primo verso il secondo, circostanze asserite tutte dall'accusato, o dal Fisco non smentite.

La prima circostanza è altronde provata dalla morte sollecita del fu signor Jacopo Schizzi (*). Un mortale malore come quello che nel dì 6 gennajo lo assalì, non viene in un tratto: le sue più remote cagioni hanno una influenza sensibile sull'organismo di chi poi ne resta la vittima, specialmente in uomo già paralitico com'ora il fu signor Jacopo Schizzi. La mente del malato non va esente da debolezza, e i moti abituali di volontà divengono il suo solo criterio, e la volontà *fa* ma non *scrive*.

La circostanza seconda è convalidata da quanto in principio avvertimmo sul solito farsi tra proprietario e colono, e dall'altra dell'essere Antonio Dell'Amico illiterato. S'immagini una richiesta presunta per parto sua delle quattordici quadruple di Genova, motivata da un presente bisogno, e si decida se un vecchio paralitico affezionato verso del richiedente, abituato a trattar gli affari fiduciariamente con lui, possa pensare ad esigere che lo sborso ed il patto si facciano per ministero di un notaro, e di due testimonj espressamente rogati in un luogo di campagna.

Quanto all'inverisimile, che il Fisco pretende dedurre dal non essere stata data al Passani la commissione della stima dei fondi, de' quali parlava la convenzione, ho motivo di compassionare la debolezza della critica fiscale. Primieramente il rimprovero del non aver data la commissione al Passani si risolve in quel dell'indugio, al quale è stato risposto. In secondo luogo la laudazione del Passani come perito prova la opinio-

(*) *NB.* Non è da omettersi che l'accusatore nella sua querela addizionale aveva indotto testimonj per provare due falsità:

1.° Il solito del fu signor Jacopo Schizzi di registrare i denari che dava.

2.° La sua malattia e la sua morte avanti l'epoca assegnata alla convenzione.

ne che l'accusato aveva della verità del trattato; perocchè se avesse avuta la coscienza della sua falsità, non sarebbe stato si goffo da laudare il Passani, il quale poteva in parte smentirlo.

Non sussiste il secondo inverisimile per il verisimilissimo discarico dato all'indugio dall'accusato. Aveva egli in faccia un rustico, la di cui malizia, ad esso connaturale, fu da noi con buone autorità già provata: non trovava mezzo di aver la prova della convenzione del 4 gennajo 1857, e n'era in traccia: dovea necessariamente agir con destrezza, volendosi disfar del colono, e dovea tantare tutti i mezzi possibili di condurre la cosa senza spese, e strepito di giudizio con lui. Se si volge l'occhio alla storia, vediamo progetti di ben'altra mole che quello del quale si tratta, tenuti sospesi da chi voleva eseguirli, per ben altro spazio di tempo che di quattro anni. David, Ulisse, Bruto non solo indugiarono, ma si sforzarono nell'indugio di cuoprir con arte i progetti da lor concepiti.

Quanto alle stragiudiciali dichiarazioni della vendemmia del 1859, giova osservare che nelle coso esposte nel capitolato era, per confessione del Colombi, un principio di verità; e dove è principio di verità, non è da discorrer di falso (48). Quanto all' indugio ricorrono le osservazioni fatte qui sopra.

Se lambiccati ed aerei sono gl' inverisimili che il Fisco immagina per escludere che l'accusato ritenesse per veri i fatti ed i patti col Dell'Amico, provati dagli altri sono gl' inverisimili ch' egli avesse questa prava e delittuosa coscienza nel cercar gli attestati.

Egli appena in esame richiestone, ed interpellato delle ricerche che egli ne fece, nulla dissimulò, nulla nogò: tutto confessò. È possibile imaginare che un uomo colla coscienza di aver mal fatto, volesse confessar tutto, e fin le premure datesi per aver gli attestati; e non che queste premure, anco il pagamento delle indennità ai fidefacenti? Simili confessioni sono state sempre dai buoni criminalisti considerate come quelle che « *habent excludere dolum* » (49).

La subornazione alla falsità va compagna come complicità. Gli atti suggeriti da una prava e delittuosa coscienza cercano il nascondiglio: la complicità si concerta col delitto con segrete e tenebrose confabulazioni. L' accusato in tutto ciò che

riferivasi agli attestati, tutto fece apertamente, pubblicamente: non v'è prova che egli, o nella sua casa o nel suo studio, chiudesse le porte quando ammesse i fidefacenti a trattar seco: parlò co' fidefacenti per le strade e per le piazze. Egli adunque agiva colla coscienza della verità de' fatti sopra i quali chiedeva i certificati, non essendovi cosa la quale sia indice di retta coscienza nell'agire quanto la pubblicità con cui si agisce (50).

L'accusato nominò nella persona del Belli un testimone col quale non aveva avuti precedenti concerti: mentovò la così detta *Maccherona,* parlando dell'avvenuto alla Raglia nella vendemmia del 1839. Egli dunque procedeva nella opinione de' fatti allegati da lui, ed il Fisco gli rinfacciava la negativa del Belli, quasi l'indurre un testimone il quale poi non corrisponda all'intento dell'inducente sia indizio di falsità, mentre lo è d'ingenuità e d'innocenza; e poichè l'accusato nel mentovare que' due individui agì con fiducia nella verità e non con intenzione malvagia, si dee presumere che così agisse con gli altri fidefacenti, per il critico argomento che nasce dal solito (51).

Se l'accusato avesse cercato i certificati colla coscienza della lor falsità, come reputar verisimile che egli cercasse testimonj fuor de' pretesi da lui subornati? Eppure, per nominarne alcuni, egli interpellò la Francesca Secchiani moglie di Angiolo Figà, e l'accusatore (sebbene mentendo al suo solito) pretese che egli avesse interpellata a testificare la Bianchina Colombi.

E poichè è caduto in acconcio di parlar di femine, come è verisimile che l'accusato, colla coscienza della falsità, cercasse, e ricevesse l'attestato delle due donne Bernacca, quando aveva quello del Cannoncini e dell'Attuoni, e sapeva e doveva sapere che nulla vi ha di più vario e di più mutabile della femina,

> . . . . . . *Varium et mutabile semper*
> *Fœmina ?*

E molte e molte altre cose potrebbonsi aggiungere a dimostrare che l'accusato nella ricerca degli attestati agì colla coscienza della verità de' fatti a cui si referivano, le quali

cose per brevità si tralasciano, rimettendo alla difesa orale il lor più minuto ragguaglio col processo alla mano (*).

Il filo unico di speranza, che al Fisco resti per sospettare che l'accusato ricercò gli attestati colla coscienza della lor falsità, è ciò che alcuni testimonj dicono delle offerte di pagamento da lui fatte ad essi perchè attestassero.

Osservo primieramente, che la promessa di denaro ed anco il riceverlo per dire il vero, e non il falso, non è a senso de' pratici falsa testimonianza (52); e così essendo, non potrebbe considerarsi subornatore alla falsità un uomo il quale, colla coscienza della verità de' fatti sui quali cerca testimonianza, dasse denaro al testimone che si esibisce deporne.

Ma si adotti pure la più severa sentenza di reputar subornazione il promettere, o dar denaro. Se bene si apprezzino le cose che dagli atti resultano (comunque, per quanto già dicemmo, per se medesimi destituti affatto di forza provante) queste promesse di denaro non son provate, anzi sono esse luminosamente escluse.

In questa ricerca convien distinguere i testimonj, che a senso del Fisco non si lasciarono subornare, e i testimonj che a senso suo alla subornazione cederono.

Ma prima di tutto convien conoscere quale *generalmente* fosse il contegno dell'accusato nel chiedere le testimonianze, per apprezzare al lor giusto valore le *specialità* di offerta di denaro, che adesso si obiettano.

E di buon grado tralascio di parlare delle offerte di denaro, delle quali depongono alcuni testimonj come udite dai fidefacenti, per la notissima regola, che non è da concedersi maggior fede alla copia di quella che all'originale concedesi (53).

Domenico Belloni è il primo a comparir sulla scena parlando di richieste di attestato fattegli dall'accusato. Questo testimone, non certo all'accusato benevolo, perchè ebbe da lui il rifiuto di scudi 200. richiestili a impresto, non parla di offerte di denaro: parla d'istanze e preghiere: articola unicamente la offerta fattagli del pagamento delle indennità del quarto della giornata perduta; lo che è giustizia, non ordigno di corruzione.

(*) *NB*. Si abbia attenzione a questo remissivo modo, col quale finisce il paragrafo.

Il testimone Antonio Belli interrogato sulle promesse e su i tentativi di subornazione, positivamente esclude le une e gli altri.

La Francesca Figà esclude pur essa offerte e promesse per la parte dell'accusato nel richiederla d'un attestato.

Le offerte e le promesse sono del pari escluse dalle due donne Bernacca.

Il campione delle offerte e delle promesse è Giovanni Antonio Giusti, il quale viene alla coda de' molti testimonj fiscali, quindi serotino, e perciò poco credibile (54); annunziato dall'accusatore in una sua addizionale querela, in quella querela nella quale aveva mentito in proposito del deposto della Figà e della Bianchina Colombi che lo smentirono, e però guidato in giudizio dalla menzogna: deponendo delle sue conquestioni delle offerte col fratello Domenico non citato e non sentito dal Fisco, e però da reputarsi averlo smentito (55). Inverisimile perchè ci mostra l'accusato a guisa di fatuo, il quale ha sul tavolino monete d'oro e d'argento come rena da versar sullo scritto per farlo seccare.

Ma il deposto di Giovanni Antonio Giusti non seconda le vedute fiscali, non tanto per le eccezioni che lo screditano, quanto perchè, anco dovendogli prestar fede, egli non deporrebbe di offerta a dire il falso, ma deporrebbe piuttosto di offerte fatte dall'accusato onde attestasse di fatti da lui ritenuti per veri, ed a notizia del testimone.

Nè qui vuolsi omettere una osservazione importante, esclusiva delle pretese offerte di pagamento e di premio dalla parte dell'accusato, alle persone da lui credute informate de' fatti che egli si proponeva di far valere nel giudizio civile, osservazione presentata dai deposti di quei medesimi testimonj, sulla credibilità de' quali noi siam per gettare una densa oscuratrice caligine.

Tutti i fidefacenti, senza eccezione di alcuno, dichiarano di aver avuto dall' accusato pagamento d'indennità per le giornate da essi spese nel testificar delle cose delle quali si supponevano poter deporre.

Questo pagamento d'indennità, che forse il Fisco ha giudicato essere un mezzo di corruzione, è anzi, come qui sopra accennammo, un atto di rigorosa giustizia. Non sono in Eu-

ropa rari i paesi ne' quali si paga dal Governo ai testimonj in contanti la indennità del tempo che perdono venendo a deporre in giudizio. Non è baratteria ciò che si dà al Giudice d' indennità delle sue stragiudiciali fatiche (56).

Or come può credersi, che uomini della tempra de' fidefacenti, poveri, per lo più dediti al vino, e per vino tracannato indebitati, se le generose promesse fossero state loro fatte dall'accusato, vedendosi porre in mano poche *svanziche* a titolo d' indennità, se ne sarebbero contentati, e non avrebbero detto all'accusato « voi ci pagate adesso a rigor di tariffa; come possiamo credere che voi ci rimunererete poi con generosità? Se vi contenete ne' limiti del vostro debito, come volete farci credere che elargirete? » Come possono stare insieme la idea di debito e la idea di donazione? In questo stato di cose le pretese promesse sarebbero state vane parole e non più, e al fine dell'affare si sarebbe verificato il detto di quel Pontefice, il quale avendo, prima d'esserlo, promesso a un cherico un benefizio, divenuto pontefice e richiesto dal cherico a conferirglielo in coerenza della promessa avutane, gli rispose: « Io vi ho dato parole, e non promesse ». E uomini miserabili si sarebbero contentati di premj e parole, e dopo i certificati non sarebbero andati dall'accusato a farsele mantenere, del che non vi è traccia di prova negli atti. Tali cose regurgitano d' inverisimiglianza, e la inverisimiglianza è immagine di falsità (57).

Eccoci finalmente giunti sull'orlo della cloaca, dalla quale il Fisco pensò dover estrarre preziosa materia ad opprimere l'accusato: ai testimonj che in tutto, o in parte come il Colombi ritrattarono o i loro attestati, o i loro deposti, fra i quali noi intendiamo comprendere anco il condannato Barbieri.

Viene il primo, ed a tutti sovrasta, Pietro Cannoncini in aria di penitente, o di confitente le proprie colpe per avere emesso l'attestato dell'agosto 1841. Costui come quegli che dette moto alla macchina dell'accusa, merita un esame speciale. Lo riporremo poi nella folla dalla quale or ci giova dividerlo, per dimostrare da quali origini fu inspirata la persecuzione mossa contro dell'accusato.

Questo giovinastro è dedito al vino: per tale dipinto non che dall' accusato, anco da un irrecusabile testimone fiscale,

il Clemente Attuoni, si può dire innanzi a tutto che egli ha la fede di testimone ne' fiaschi che vuota.

Egli è comparso ultroneo in giudizio, e come tale, ancorchè testimone, e non lo è, inattendibile nel suo deposto (58).

Egli sottoscrisse l'attestato emesso per i rogiti del Cabrini, e come testimone sottoscritto, a differenza ch'egli fosse nell'atto Cabrini semplicemente scritto, non può essere ammesso a ritrattare ciò che di sua mano firmò (59).

Egli è provato mendace nelle cose sostanziali del suo deposto: mendace sull'alterazione dal vino allorchè si presentò ad emettere l'attestato, sulla quale pretesa ebrietà il notaro, i due testimonj istrumentali all'atto e l'Attuoni sono contesti e concordi in smentirlo: mendace sulle sue repugnanze ad attestare avanti al Notaro: mendace nel pretendere di non aver giurato: mendace nel sostenere d'essere stato alla bettola prima di emettere l'attestato, mentre dopo, e non prima vi andò: e come mendace in tante e sì rilevanti cose, stomachevole non che rigettabile in tutte (60): onde non è da credere che egli non ricercasse l'accusato per attestare dei fatti del 4 gennajo 1837, e non è da credergli in nulla.

E meno è da credergli quando asserisce che l'accusato oltre ad avergli dati sette barboni a titolo d'indennità della giornata perduta, soggiunse che gli avrebbe condonato il suo debito di vino bevuto, debito che, mentendo, egli non aveva coll'accusato ma col suo cantiniere.

È, in proposito del vinoso Cannoncini, notabile una nuova amorevolezza fiscale verso di questo eroe della penitenza. Il Fisco non si sa come lo accolga: lo fa discorrere senza deferirgli il giuramento, e senza farlo giurar lo dimette. Se egli non doveva giurare era un reo, e come reo non doveva dimettersi. Se egli era testimone, doveva giurare. Cosa era mai dunque costui nel concetto del Fisco? Un essere ambiguo, o per dir meglio un'arme a due tagli, messa in riserva per ferire, secondo le circostanze, l'accusato. Bisogna credere che il Fisco, inebriato di contentezza in udirlo vomitare addebiti contro dell'accussato, non sapesse decidere se egli fosse o reo, o complice, o testimone.

Riponendo il Cannoncini nella folla alla quale appartiene, senza escludere il Colombi, sciaurato abbastanza per dare a

un'elemosina ricevuta dall'accusato il titolo di premio, ed offerta a tradire il vero, non vi sarà Giudice al mondo, il quale penetrato della santità del suo ministero, familiare colle regole del dritto sulla credibilità de' testimonj, non pensi, e non giudichi che il Cannoncini, l'Attuoni, le due donne Bernacca, il Colombi, e il Barbieri siano indegni di ogni giuridica credibilità per il Magistrato; comunque possa pensarne l'uomo, al quale non parlo, nè parlerei, non conoscendo il grado delle sue cognizioni, le sue prevenzioni, le sue relazioni, il suo modo non che di sentire, di digerire; e su quale scala di probabilità egli misuri la fede delle testimonianze, non conoscendo io altra critica che la forense, per le regole che le leggi e i dottori ne hanno, coll'appoggio di una lunga esperienza, tracciata; memore di ciò che essi dicono, che il valor della prova deve esser modulato sulle regole di ragione, e non sul privato arbitrio dell'uomo, conforme, contro il diverso parere del Farinaccio, e del Rainaldo (che come pecora gli va dietro) opinano in materia di prova di falsità, anco agli effetti civili, altri giureconsulti (61).

Si vogliono tutti i mentovati individui considerare come confessi del loro delitto con complicità dell'accusato? Lo nego: perchè come complici insieme dell'accusato a commettere il falso, se tali fossero stati considerati, essi dovrebbero esser tutti come l'accusato in prigione.

Quanto al Barbieri di già condannato, non riconosco la sua confessione attendibile: erra il Fisco quando la dice verificata: ho detto come avrebbe dovuto verificarsi; e non lo fu. In ogni peggiore ipotesi egli avrebbe parlato come complice dell' accusato: la sua confessione del falso lo cuoprirebbe d' infamia: sarebbe inverisimile di fronte alla presunzione che assiste l'accusato: lo sarebbe di fronte alle giurate sue asserzioni nel giudizio civile: sarebbe vario per avere nel giudizio criminale or detto una cosa, or l'altra: sarebbe convinto di aver incolpato l'accusato per il suo personale interesse, e il Fisco ne ha data la prova col dimettere gli altri fidefacenti, e col dare al Barbieri la speranza di un simile trattamento (62).

Tutti gli altri son testimonj, e lo sono perchè il Fisco gli ha ammessi negli atti a giurare.

Prendendo a parlare della credibilità di questi testimonj per i quali il vero ed il falso furono abili da cambiarsi a piacimento secondo le circostanze, o secondo la moda, premetto una regola di ragione, sulla verità della quale niuno può decentemente promuover dubbio, e questa regola di ragione ella è, che per provare la falsità esigonsi testimonj classici, idonei, non difettosi nè nella persona nè nel detto, superiori a qualunque eccezione (63).

Posta questa regola, per procedere con esattezza e col rigor de' principj è duopo correggere la giurisprudenza fiscale, troppo lassa, e peccante di probabilismo, nella delicata materia del giuramento.

Questa giurisprudenza si è data a credere, che il giuramento assunto dai testimonj avanti notaro non sia come giuramento apprezzabile: non parlando del Colombi, che giurò nel giudizio civile. La giurisprudenza è accorta, perchè ha forse presagito ciò che siam per esporre sulla fede di tutti questi testimonj, sacrificando per brevità tutte le speciali eccezioni, delle quali son pur tutti respettivamente passibili.

Il Notaro, come pubblico officiale di volontaria giurisdizione ha dalla legge la ingiunzione di deferir giuramento alle parti, per dare autentica forma a' suoi atti; e negli attestati dell'agosto e del settembre 1841 le parti comparse avanti al notaro Cabrini erano i fidefacenti. Fu loro deferito il giuramento, ed essi lo assunsero. Come intrude qui il Fisco la inopportuna avvertenza, che il Notaro non cerziorasse i fidefacenti sulla santità, e sulla importanza del giuramento? Essi giurarono: il fatto non si può estinguere; ed avendo giurato, del che gli atti notariali fanno fede, il giuramento ebbe il suo vero, e naturale carattere d' invocazione di Dio in testimone, e vindice della verità della emessa asserzione (64). Imperocchè sono messi alla pari dalle regole di ragione, e il giuramento deferito dal Giudice e il giuramento deferito dai Notari (65).

E ciò tanto è vero, che il Fisco ritenne come testimonj spergiuri i fidefacenti, e gli citò come rei; lo che non avrebbe fatto, nè far poteva, se i fidefacenti avessero emessa non giurata la loro attestazione avanti persona non autorizzata a deferir giuramento.

È dunque fuor di ogni dubbio, che gl' individui do' quali si

tratta si trovarono tra due giuramenti in opposizione tra loro; l'uno assunto avanti al Notaro, l'altro assunto avanti l'Istruttor del processo penale. I deposti di testimonj collocati tra due opposti giuramenti son disprezzabili, e niente rilevano (66).

Questa teoria della incredibilità del testimone fra due tra loro opposti giuramonti, più specialmente si applica al Barbieri, il quale giurò il capitolato nel giudizio civile. Dissi che la sentenza condennatoria che lo colpì non pregiudica all'accusato. Ma di fronte a lui, e al dritto che egli aveva acquisito nel deposto del Barbieri nel civile giudizio, la sentenza condennatoria tagliò il nodo Gordiano colla spada d'Alessandro. L'accusato riconoscerà quella sentenza come giusta avendo punita una falsità (certamente senza sapersi però se commessa nel giudizio civile, o commessa nel giudizio penale), e quindi come sentenza la quale rende incredibile la incolpazione del Barbieri a carico dell'accusato (67).

Ma nuove, e più rilevanti incapacità a far fede colpiscono que' testimonj. Essi furono uditi tutti *remotis arbitris*, e lontani dalla presenza dell'accusato. L'Istruttor del processo non fu neppur cauto di domandare a ciascun d'essi, se avessero sostenuto il loro deposto al cospetto, ed in faccia dell'accusato. Perchè il loro detto potesse giovare alla causa del Fisco, conveniva che essi o subissero il confronto dell'accusato, o fosse ad esso commesso di esperimentarli con interrogatorj, o ripeterli.

Il Fisco ha proclamata di moto proprio la *pubblicazione* degli atti, nè pensò alla loro *legittimazione*, un modo della quale è il confronto de' testimonj coll'imputato (68).

E sebbene si concordi che il confronto non è solennità interessante la validità degli atti, esso è però un mezzo utile per rintracciare la verità, e perciò da tutti i criminalisti, quanto al reo negativo, come fu l'accusato, creduto necessario (69). E non che de' testimonj, anco de' pretesi correi coll'imputato (70).

E la ripetizione de' testimonj è pure un mezzo di legittimazione degli atti (71), ed è a miglior chiarimento della verità dai Dottori richiesta (72). Nè meno esige questa ripetizione la legge sovrana degli Stati Estensi del 1815, la quale chiamò a nuova vita i Carraresi Statuti.

CONCLUSIONE

Do qui fine ad una difesa, la quale per il bisogno dell'accusato poteva ben essere più breve; per il bisogno di svelare tutte le irregolarità del processo, e tutte le turpitudini dell' accusatore e de' suoi testimonj doveva essere più prolissa.

Il vizio capitale del processo è quello di aver preoccupato il giudizio civile, e d'averlo fatto tacere; mentre dal solo esito di quello poteva nascere il titolo, o la competenza a promuovere non la privata accusa, bensì o l'accusa pubblica, o la inquisizione di uffizio. Il sorgere del processo criminale contro all'Avvocato Schizzi dee considerarsi come un fulmine formatosi tra le nuvole, ed afferrato da mano magica, ed invisibile per colpirlo. Una manifesta tendenza ad avvilirlo, ed opprimerlo è il vero carattere di quel processo.

L'altro vizio, egualmente capitale, è la scissione d'una sola e medesima causa in sette cause diverse, e separatamente, e disgiuntamente decise. Fu separata la causa del Barbieri da quella degli altri fidefacenti, perchè fu introdotta una distinzione novella, ed originale tra il giuramento assunto avanti notaro, e il giuramento assunto in giudizio; mentre oltre le osservazioni già fatte è da reflettere, che fondandosi sul solo giuramento la giurisprudenza è erronea; e se il giuramento si considera come subordinato alla falsa testimonianza, la causa del Barbieri non era in molto dissimile da quella degli altri fidefacenti. Sembra piuttosto che la condanna del Barbieri fosse una specie di manto, con cui si volle cuoprire la irregolarità dell' assoluzione, e della dimissione degli altri.

Se si dovesse ammettere come provante un processo, il quale per le regole di ragione non lo è, questo processo non avrebbe atomo di prova spendibile anco per una condanna straordinaria dell'accusato: neppure per una dichiarazione di processo aperto, o di sospensione degli atti,

1.° Perchè non consta dell'*in genere* della falsità, non costando se i dritti all'appoggio de' quali l'accusato produsse certificati sussistano, o non sussistano, lo che il solo giudizio civile poteva stabilire: il criminale giammai.

2.° Perchè la incertezza della sussistenza de' dritti del-

l'accusato verso i Dell'Amico oltre al far mancare l' *in genere* della falsità, ne fa mancare ancora il *formale*, essendo impossibile di accertare che l'accusato non cercasse gli attestati colla ferma opinione della verità de' fatti, in prova de' quali ne andava in traccia.

3.° Perchè al confronto della presunzione esclusiva di falsità, la quale sta a favore dell' accusato come notaro: le presunzioni di falsità che d'ogni lato circondano l'accusatore e la ciurma de' suoi testimonj, l'accusa non può non comparir calunniosa, non che temeraria.

Giova dunque sperare, che i dotti ed integerrimi Giudici della causa restaureranno con un'assolutoria definitiva sentenza un onore iniquamente, e impudentemente calunniato.

Laonde ec.

Pisa li 5 settembre 1842.

N O T E

(1) Cremani *De jure crimin. lib. 2. cap. 7. art. 7.* §. 4. Antonio Matheo *De criminib. ad lib. 48. dig. tit. 17. cap. 3. n.° 7.*

(2) *L. 14. cod. de advocat. divers. judic.*

(3) *L. 7. sod. de postulando.*

(4) Menoch. *cons. 383. n.° 2. et seq. vol. 4.* Decian. *cons. 35. n.° 47. vol. 1., cons. 14. n.° 84. vol. 3.*, e più latamente Guazzin. *defens. 29. cap. 4. num. 2. 3.*

(5) *De Rer. Nat. lib. II. v. 800.*

(6) *Gerusalemme. Cant. XV. St. 5.*

(7) Antonio Matheo *De criminib. ad lib. 48. dig. tit. 16. cap. 1. n.° 20.*

(8) Quintil. *Inst. Orat. lib. 1. cap. 6. ad med.*

(9) Antonio Matheo *De criminib. loc. supr. cit.*

(10) *L. unic. cod. si quis Imperatori maledixeris.*

(11) Blackstone *Coment. on the laws of England. B. 4. cap. 6.*

(12) Thomasius *Dissert. vol. 2. dissert. 41.*

(13) Romus. *De re agraria, respons. 18. n.° 11. et pass.*

(14) Bonacoss. *Tract. de servit. quæst. 140.* Carpan. *ad Stat. Mediol. cap. 386. n.° 24.* Constant. *ad Statut. Urb. ann. 29. not. 6. n.° 1.* Romusius *De re agraria, resp. 6. n.° 7. et resp. 14. n.° 11.*

« Cum aliter fraudatus idem prædii dominus præsumi possit ab ipso « colono partiario, QUORUM RUSTICORUM GENUS CONTRA tamen scripta « E Pacion., SUBDOLUM VALDE ESSE CREDITUR ».

(15) Lo notò OVIDIO (*Trist. lib. III. Eleg.* 10.) *Ruris opes parvæ*, e lo notò la *Gloss. verb. ex libellis*, *et verb. ex cibariis*, *in L. servis urbanis* 117. *dig. de legat.* 3. TIRAQUELL. *Tractat. de nobilitate cap.* 20. *n.*° 142. ROMUSIUS *De re agraria resp.* 6. n. 18. « CUI RUSTICORUM PAUPERTATI confert M. T. Ciceronis sententia pro Roscio Amerino scribentis, AGRICOLUS SEMPER ITA VIVERE, UT QUÆSTUM NULLUM NOSCANT, fructum autem eum solum, quem « labore peperint ET ADEO UT PLURIMUM PAUPERES CENSERI « hujusmodi rusticos, ut dici soleat, quod omnis minima res, est « magna rusticis » . *Et in adnot. ad dict. num.* « De RUSTICORUM « PAUPERTATE meminit Ovidius ob idque non utuntur pane albo « nec pullis, aliisque delicatis cibariis, sed pane grosso, caseo, cœpia « et fabia ».

(16) CREMANI *De jure criminali lib.* 3. *cap.* 3. §. 3. « Nec tamen « negaverim inspiciendum esse, an is crimen, vel acceptam iniuriam « deferre generatim velit, an specialim, certumque hominem desi- « gnet, in quem judex inquirat. Si primum, non video cur illius « procurator admittendus non sit; secus, si alterum. Quippe tunc « periculum est, ne id per calumniam fiat; qua semel probata in « hujusmodi deferentem animadverti pœnis oportet, quæ reliquos « calumniatores expectant, et a quibus is se subtrahere facile posset, « si ei quemquam nominatim deferre per procuratorem liceret ».

(17) SURD. *decis.* 282. *n.*° 18. *et seq.* VULPELL. *cons.* 229. HONDED. *cons.* 109. *n.*° 40. *et seq. lib.* 1. FARINACC. *quæst.* 150. *n.*° 338. VERMIGLIOL. *cons.* 236. *n.*° 7., *cons.* 230. *n.*° 11., *cons.* 259. *n.*° 12., *et cons.* 499. *n.*° 3. GILANS. *in arbor. jud. crim. cap.* 2. *tit.* 26. *de falso n.*° 15. *et seq.* DOLFI *Allegat. crimin. allegat.* 165. *n.*° 7. *vol.* 2. *pag.* 270. « Ad hoc facit *Doctorum* sententia, qui dicunt, « falsantem instrumentum nullum non teneri pœna falsi, utpote quia « RATIONE NULLITATIS ACTUS NEMINI NOCERE POTEST ».

(18) GARRON. *ad novas Constit. Mediolani lib.* 4. *tit.* 6. *de pœnis art.* 55. *n.*° 3. DOLFI *Allegat. crimin. alleg.* 83. *n.*° 14. *vol.* 1. *pag.* 437. « Quando mandatum istud NEC LITEM IPSAM VINCEBAT,

« nec jus aliquod, aut sibi, aut communitati adquirebat, aut superad-
« debat; NEC TALE QUID ERAT, UT EX EO SOLO CONDEMNATIO SEQUI
« POSSET, SEU LITIS VICTORIA PENDERET, QUOD NECESSE
« FORET, *ad considerata* per *Garron.* ».

(19) *L.* 11. *dig. de judic. L.* 7. §. *dig. de ereditat. petition. L.* 37. *dig. de negot. gest.*

(20) CLAR. *Sentent. lib.* 6. §. *fin. quæst.* 3.

(21) TOSCHUS, *litt. I. conclus.* 407. BARBOS. *Axiom.* 132. *n.°* 1. *et seq.* GABRIEL. *Communes concl. lib.* 2. *tit. de judiciis concl.* 1. SABELLI *in Summa* §. *judicium n.°* 4.

(22) *L.* 4. §. *si dicantur ff. finium regundorum. L.* 3. *cod. de judiciis. L.* 1. *cod. de ord. judic.* ANT. MATH. *De criminib. ad lib.* 48. *dig. tit.* 17. *cap.* 2. *n.°* 1. « Itaque si incidat in criminale ju-
« dicium de re pecuniaria quæstio, judex de crimine cognoscens,
« cognoscet, quidem etiam incidenter de re familiari, non tamen
« pronuntiabit ».

(23) CARMIGNANI *Juris criminalis Elementa*, *edit.* 3. *pag.* 70. §. 812. « Quacumque demum ratione falsum testimonium quia di-
« xerit, id per definitivam sententiam in eo judicio, in quo testis,
« falsum asseruit, resultet oportet, adeout PRIUS NON LICEAT
« ACCUSATIONEM, IN FALSUM TESTEM PROPONERE ».

(24) CEPHAL. *cons.* 230. *n.°* 21. MASCARD. *De probat. concl.* 1221. *n.°* 22. GRAMMAT. *cons. crimin.* 19. *n.°* 3. *et cons.* 30. *n.°* 3. BOSS. *tit. de fals. num.* 49. 50. *et* 134. CIAZ. *discept.* 24. *n.°* 105. *ad* 110. *et n.°* 167. BARTAZZOL. *cons. crimin.* 140. *n.°* 10. HONDED. *cons.* 109. *n.°* 14. *et seq. lib.* 1. SURD. *cons.* 132. *n.°* 20. VERMIGLIOL. *cons.* 198. *n.°* 5. FARINACC. *lib.* 2. *dec.* 121. *n.°* 2. *et dec.* 267. *n.°* 7. *ad fin.* DOLFI *Allegat. crimin. alleg.* 85. *n.°* 20. « Nihilominus quia possi-
« bile est, multos dari casus, quod necesse sit novum papirum sup-
« ponere, vel quia antiqua, forte fortuna lacerari contingat, vel com-
« buri, vel atramento, aliave simili materia ista turpari, vel confun-
« di, ut characteres dignosci nequeant, ideo hæc sola possibilitas
« reo suffragari debet, per regulam, quod, data possibilitate in con-
« trarium, nulla sequitur necessaria falsitas; in crimine namque fal-

« si probationes debent de necessitate concludere, itaut aliter esse « non possit ».

(25) *Text. in L. 2. cod. quibus res judicata non nocet:* « Res inter alios judicatæ neque emolumentum afferre his, qui judicio non « interfuerunt, neque præjudicium solent irrogare », il che procede tanto nei giudizj civili, quanto nei criminali, come spiega la *L. 3. cod. quibus res judicata non nocet:* « Juris manifestissimi est, « et in accusationibus qui congressi in judicio non sunt, officere « non posse, si quid forte præjudicii videatur oblatum ».

(26) Bald. *in L. si uteris n.° 3. ibique Addent. litt. L.* Bartol. *in L. denunciasse §. quæritur dig. ad L. Jul. de adult.* Felin. *in cap. cum Joannes n.° 45. vers. sed forte de fid. instrument.* Corn. *cons.* 261. *n.°* 27. *lib.* 4. Roland. *cons.* 13. *num.* 14. 15. 16. *lib.* 2. Surd. *cons.* 173. *n.°* 81., *et dec.* 135. *n.°* 3. *et n.°* 78. Sol. *ad consuetud. Sabaud. tit. de falsit. gloss.* 5. *n.°* 4. *Rot. dec.* 338. *n.°* 7. *et dec.* 501. *n.°* 3. *part.* 4. *tom.* 2. *Recent.*

(27) *L. nulli* 10. *cod. de judiciis. L. cognitio* 8. *§. si plures dig. de lib. caus. cap.* 1. *de caus. poss. et propriet. cap.* 1. *de sequestr. poss. et fruct.* Carleval. *De judiciis tit.* 2. *disput.* 2. *per tot.*

(28) Ant. Math. *De criminib. ad lib.* 48. *dig. tit.* 16. *cap.* 1. *p. mihi* 49. *n.°* 5. « Neo obstet, quod in civilibus judiciis ita res ob« tineat, ut confessio facta in uno judicio noceat reo in alio; recte « enim ab interpretibus traditum est, argumentum a civilibus judi« ciis ad criminalia negative quidem procedere, affirmative non « æque. Nam cum sint crimina caussis civilibus graviora, recte ita « arguemus: si non licet in judicio civili, ergo multo minus in cri« minali. At, si in civilibus permittitur, ergo id idem permittendum « in criminalibus; vitiosa ratiocinatio est ».

(29) *L.* 1. *cod. de sent. et interloc. omn. jud. L. si accusator cod. de accusat. cap. fraternitatis de frig. et malefic.* Vant. *De nullit. sentent. rubr. ex def. proc. n.°* 54. *et seq.* Farinacc. *quæst.* 11. *n.°* 38. *et cons.* 86. *n.°* 2. Tusch. *litt. L. concl.* 269. *n.°* 2. *et seq.* De Luc. *de dote disc.* 24. *n.°* 9. Astil. *decis.* 386. *n.°* 3. *et seq.* Franc. *decis.* 668. *n.°* 4. Clar. *§. fin. quæst.* 52. Valli nel suo *Trattato della difesa dei rei cap.* 11. *num.* 1. 2. 3. « Allora-

« quando nei processi appariscono delle irregolarità, e delle omis-
« sioni sostanziali, resta con gli atti viziata ancora la loro formazio-
« ne; quindi è che perdono tutta la forza ed il valore, ed addiven-
« gono nulli, come che sospetti, per il giustissimo motivo, che es-
« sendo state individualmente prescritte alcune formule, e cautele
« ai processanti, reputate necessarie per l'ordine della buona, retta,
« e vera giustizia, qualora non stiasi nei termini già ordinati, e sta-
« biliti dalle leggi, rimane vulnerata di tal maniera la forma del
« giudizio, che ogni minima mancanza, o difetto, che in ciò si acuo-
« pra, ne produce una total nullità. — Deve perciò il difensore
« nell'assumere la clientela del reo, aver premura di esaminare
« attentamente l'offensivo, per rilevare se nella fabbricazione del
« medesimo si è tenuto, ed osservato l'ordine voluto dalla legge, e
« se vi sono omissioni, e irregolarità che lo rendano dalla me-
« desima difforme, portando esse di sua natura la nullità dell'atto,
« mercè che quello non apparisce fatto, neppure può dirsi atten-
« tato. — Questo genere di nullità non può certamente esser ne-
« gletto dal giudice, poichè essendo egli un semplice esecutore
« di quanto dal provido legislatore viene ordinato, deve onnina-
« mente obbedire a tutto ciò che trova prescritto, come in termini
« non di semplice processo, ma di sentenza fissano sempre i Dot-
« tori per l'assoluta nullità, rilasciando nel giudice al più la sola
« facoltà di riassumere gli atti per conoscer di nuovo del delitto, in
« specie quando il reo contumace, o volontario o coatto, si trova in
« forza della giustizia, dovendogli in tal caso suffragare quel gius
« da lui già acquistato sovra la nullità incontrata; sebbene fosse
« estrinseca, e non resultante dalle viscere del processo ».

(30) Ant. Math. *De crimin. ad lib.* 48. *dig. tit.* 15. *cap.* 6. *n.°* 3.

(31) *L.* 1. *L.* 5. §. *dolo. L.* 9. §. 1. *L.* 25. *L.* 30. *L.* 31. *dig. de jurejur. L.* 3. *cod. eod. tit.*

(32) Conciol. *verb. fama resol.* 9. *n.°* 4. Farinacc. *De judiciis quæst.* 47. *num.* 216. *et* 229.

(33) Bartol. *in L.* 3. *dig. de testibus*. Carmignani *Juris criminalis Elementa, ed.* 3. §. 497. *n.°* 4.

(34) Cason. *De judic. tract.* 1. *cap.* 9. *n.°* 3. Bartazzol. *cons.*

crimin. 85. *n.*° 10. Dolfi *Allegat. crimin. vol.* 1. *alleg.* 44. *n.*° 71. *pag.* 215. « Et omnes causæ, quæ non concurrunt contra reum, « faciunt pro reo ».

(35) Bursatt. *cons.* 216. *n.*° 79. Farinacc. *De judic. quæst.* 47. *n.*° 170. *Rot. Roman. in Burgen. Abbatiæ* 16 *junii* 1589 *cor. Pegna, et in Tallen. Monasterii Sancti Mansueti* 2 *junii* 1597 *cor. Pegna*.

(36) Cyriac. *controv.* 603. *n.*° 3. *lib.* 4. Conciol. *alleg.* 88. *n.*° 61. Caball. *Resolut. crimin. cap.* 200. *n.*° 132.

(37) *Gloss. singul. in L.* 2. *cod. de falsis.* Bald. Boss. *tit. de fals. n.*° 58. Surd. *cons.* 173. *n.*° 47. Nevizan. *cons.* 68. *n.*° 31. *et seq.* Hondeo. *cons.* 99. *n.*° 8. *lib.* 2. Cæpoll. *cons. crim.* 21. *n.*° 24. Ciaz. *discept.* 24. *n.*° 1. *et* 29. Giurb. *cons. crimin.* 78. *n.*° 2. *Thesaur. quæst. for.* 49. *n.*° 10. *lib.* 1. *Rot. decis.* 610. *n.*° 5. *part.* 1. *in Noviss.*

(38) *Ad congesta per* Farinacc. *quæst.* 153. *num.* 192. *et* 198., dietro al quale Monsignor Dolfi *Allegat. civ. et crimin. alleg.* 86. *vol.* 1. *n.*° 16. « Ubi quod ut falsitas evitetur omnis subtilitas est « adhibenda ».

(39) Foller. *Prax. crim. part.* 2. §. *item quod commisit falsitatem n.*° 73. Boss. *Tit. de falsit. n.*° 137.

(40) Ant. Math. *De criminib. ad lib.* 48. *dig. tit.* 7. *cap.* 1. *n.*° 1. Melchiorri *Del falso e dello spergiuro, cap.* 7. *n.*° 2.

(41) *L.* 2. *cod. de exhib. et transmitt. reis. L.* 5. §. *Item subscribere. L.* 7. *princ. et* §. 1. *dig. de accusationibus*.

(42) Ant. Math. *De crimin. ad lib.* 48. *dig. tit.* 15. *cap.* 7. *n.*° 2.

(43) Vermigliol. *Consil. crimin. ad defens. cons.* 171. *n.*° 23. « Attentatio quoque subornationis, ejusdem *Sabelli* et aliorum mi- « nime probatur ad delicti conclusionem nam licet *Baldus, Aretinus,* « et alii quos allegat ipse *Farinaccius*, velint testes dicentes se fuisse « tentatos corrumpi si noluerint falsum deponere, laudandos esse

« non illis diminuendum de fide, tamen intelligendum hoc est quan-
« do attentatio corruptionis probatur aliunde, quam ex dicto ipso-
« rum asserentium se tentatos, cum alioquin esset in cujusque fa-
« cultate sic dicendo homines vexare, et ex occulto forsan odio
« damnificare, ut bene declarant *Grammatica* et *Cephalius*, quos
« etiam sequitur idem *Farinaccius*, qua ratione neque etiam ad
« torquendum inditium facit depositio prætensi mandatarii, sive man-
« datum acceptaverit ad delinquendum, sive non, ut firmant *Marsi-
« lius, Clarus*, ubi de communi et in praxi observata opinione, *Ro-
« landus* admittens, et attestans etiam hanc esse magis receptam,
« cum aliis pluribus per eumdem *Farinaccium*, ubi etiam de com-
« muni, etiamsi testes dicantur plures, concurrentibus aliis defectibus
« ipsorum testium, ut per eumdem *Farinaccium* ».

(44) Clar. *in pract.* §. *final. quæst.* 53. Menoch. *De arbitr. lib.* 2. *cas.* 108. *num.* 9.10. Farinacc. *De testib. quæst.* 66. *num.* 124. 127. « Regula sit quod quando testis in uno examine dicit contrarium « ejus quod dixerat in alio, tuno non secundum, sed primum dictum « attenditur ».

(45) Dini *Dec. crimin. dec.* 1. *n°* 21. « Cum etiam non supposita « amicitia doctores dicant primum dictum attendi, quia secundum « præsumitur emanatum per subornationem *Peregrin.*, et de secundo « dicto facto verisimiliter ad conducendum partibus, *Gramm.*, ubi « etiam dicunt, quod non attendatur, etiamsi confirmetur in tortura ». *Et n.°* 25. « Cum prima attendatur magis sincera, non secunda, quia « quæ fiunt ex intervallo non carent machinatione ». *Et n.°* 30. « Et est infallibile, si primum dictum sit ad defensam ob ejus privi- « legia, tunc etenim in dubie non attenditur secundum ».

(46) Menoch. *De præsumpt. lib.* 1. *quæst.* 99. *n.°* 19. *in fin.* Farinacc. *quæst.* 152. *num.* 17. *et* 41. Dolfi *Alleg. civil. et crimin. alleg.* 83. *vol.* 1. *pag.* 439. *col.* 1. *n.°* 19. « Et certum est apud *Do- « ctores*, quod quando agitur de hujusmodi suspicionibus ex vitio in- « visibili, et latente provenientibus neque conjecturæ, neque præ- « sumptiones sufficiunt ad condemnandum, non solum in pœnam « ordinariam, sed neque in extraordinariam, prout expresse do- « cent etc., præsertim cum si simus in homine bonæ famæ ».

(47) *L. nec exemplum* 20. *cod. ad L. Corn. de fals. L. cum au-*

tem 23. §. *Excipitur dig. de Edilit. Ed.*, *L. Divus Pius* 31. *dig. ad L. Corn. de fals.* Ant. Math. *De crim. ad lib.* 48. *dig. tit.* 7. *cap.* 2. n.° 3. *pag.* 375. « Habet autem pœna ita locum, si dolo admissum « sit crimen, non si culpa *Leg.* Et difficile sane dictu falsum culpa « committi, cum vox ipsa dolosam veritatis imitationem significare « videatur. Quod si culpa dumtaxat non dolo peccatum sit, de pœ- « na certant interpretes, dum alii ignoscendum, alii iudicis arbitrio « puniendum peccatum censent. Mihi prior sententia verior vide- « tur, præjudicio non solum a D. Marco, *Leg.*, sed et a D. Augusto « confirmata, referente Svetonio in ejus vita: cum enim de falso « testamento ageretur, omnesque signatores Lege Cornelia teneren- « tur, non tantum duas tabellas, damnatoriam, et absolutoria simul « cognoscentibus dedit: sed tertiam quoque, qua ignosceretur iis, « quos fraude ad signandum, vel errore inductos constitisset ».

(48) *L. cum filius* 78. §. *hæres meus*. Bart. *de L.* 2. Follér. *Prax. crimin.* §. *Item quod commisit* n.° 33. Vermiglioi. *cons.* 256. n.° 10. *et cons.* 251. n.° 10. Farinacc. *quæst.* 150. *num.* 336. *et* 338. Cravett. *cons.* 46. n.° 8. Corn. *cons.* 26. n.° 15. *lib.* 2. Dolfi *Allegat. civ. et crimin. vol.* 1. *alleg.* 82. n.° 46. « Sic enim dici so- « let, quod, stante primordio veritatis, cesset falsitas ». *Et alleg.* 83. *vol.* 1. n.° 18. « Ad stipulatur enim et alia juris conclusio commu- « niter admissa, non posse dici falsum id, quod adjuvatur primordio « veritatis ».

(49) Port. *cons.* 95. Bratazzol. *consil. crim.* 193. n.° 14.

(50) *L. si quis fugitivus*: §. *quod Labeone ff. de Edilit. Ed.* Farinacc. *quæst.* 89. *num.* 62. *et* 63. Bonfin. *Ad banniment. general. dit. eccles. Append. ad cap.* 60. *pag.* 399. *col.* 2. n.° 58. « Nemi- « nem quidem latet ex actu palam gesto præsumi non posse dolum, « immo penitus excludi ».

(51) Costantin. *decis.* 102. *num.* 15. 16. Staiban. *Jun. res.* 25. n.° 16. *et seq.* Surd. *dec.* 231. n.° 18. Castill. *Controv. lib.* 5. *cap.* 80. n.° 3. *et seq.* Franch. *dec.* 55 n.° 9.

(52) Clar. *Sentent.* §. *falsum* n.° 18.

(53) *Cap. licet ex quadam de testibus*. Farinacc. *quæst.* 69.

n.° 85. Vermigliol. *cons.* 765. *n.°* 21. Conciol. *Alleg. forens.* 84. *n.°* 23.

(54) Borr. *decis.* 42. *n.°* 20. Mascard. *concl.* 253. *n.°* 9. Guazz. *defens.* 4. *cap.* 6. *n.°* 15. Farinacc. *cons.* 80. *n.°* 21.

(55) Vulpell. *cons.* 40. *n.°* 2. *vers. Rursus et fuss criminaliste omnes*.

(56) Paoletti *Instit. crimin. theor. pract. vol.* 1. *pag.* 111.

(57) Bonfini *Ad bannim. general. dit. eccles. cap.* 12. *n.°* 80. *et Append.* 2. *ad cap.* 31. *n.°* 52. *et seq.*

(58) *L. si quando cod. de testibus. Surd. cons.* 312. *n.°* 17. Mascard. *conclus.* 1311. *n.°* 43.

(59) Savelli *in Summ.* §. *testes n.°* 37. Capic. *dec.* 192. *n.°* 7. *Rot. Rom. in Recent. dec.* 263. *part.* 4. *tom.* 2. *n.°* 24. *et seq*, *et part.* 13. *dec.* 4. *num.* 15. *et* 16. *et dec.* 553. *in ead. part.* 13. *n.°* 20. Martinenoic. *dec.* 96. *n.°* 27.

(60) *L. servus:* §. *si persuaseris: dig. de dolo.* Decian. *Respons.* 83. *n.°* 15. *vol.* 3.

(61) Menoch. *De præsumpt. lib.* 1. *quæst.* 99. *sub n.°* 19. *vers. et propterea debet judex.* Seraphin. *dec.* 1267. *n.°* 4.

(62) Cremani *De juris criminal. lib.* 1. *part.* 2. *cap.* 9. §. 15. Farinacc. *quæst.* 43. *n.°* 192. Cyriac. *Controv. forens. contr.* 418. *n.°* 62. Conciol. *Resol. crimin. verb. socius, resol.* 2. *num.* 18. 20. Sabell. *in Summa* §. *societas n.°* 49. Raynald. *Observ. crimin. cap.* 33. *n.°* 136. Carpz. *Prax. crimin. part.* 3. *quæst.* 121. *n.°* 34. Mascard. *De probat. concl.* 1313. *n.°* 118. « Ampliatur quarto con- « clusio ut procedat etiam ubi essent plures socii criminis qui « idem deponerent, qui adhuc dici non potest, ut faciat indicium sal- « tem ad torturam, cum numerus non tollat inhabilitatem, nec sup- « plementum inducat, nec duo imperfecta in sua specie possunt « unum perfectum facere *Leg.*, ita etiam declarat *Blanch.* ubi dicit, « quod ex dictis plurium sociorum criminis tantum resultat, quan-

« tum ex uno, et non plus, quia una tantum est qualitas judicii *Rot.*
« et hic est, quod si sint tres, qui dicant vulnerasse, et alium etiam
« simul inculpent, contra eum non faciunt majorem fidem quam si
« essent unus solus *Bald.*, idem est de pluribus contra mandantem,
« ut voluit *Mars.* »

(63) Boss. *Tract. var. tract de fals. num.* 45. 46. *et seq.* Farinacc. *quæst.* 158. *n.*° 11. Vermigliol. *cons.* 251. *n.*° 8. *et cons.* 252. *n.*° 4. Dolfi *Alleg. civil. et crimin. all.* 83. *vol.* 1. *pag.* 436. *col.* 2. *n.*° 9. « Præterquod nonnulli etiam, quia principalis debitores sunt,
« suspecti redduntur; certissimi namque juris est, quando agitur de
« pœna falsi, testes debere esse omni exceptione majores, et de hoc
« nemo dubitat, etiamsi sint instrumentarii, ut acriter tuetur *Boss.* »

(64) Cicer. *De offic. lib.* 3. *cap.* 23. Malchiorri *Del falso e dello spergiuro, cap.* 1. *n.*° 2.

(65) Melchiorri *Del falso e dello spergiuro, cap.* 1. *n.*° 11. « La
« solennità del giuramento legale, che noi ne' giudizj, e ne' contratti
« prestiamo, consiste, rispetto ai laici, nel tocco delle scritture esi-
« bite dal giudice, o dal notaro: nel tocco del petto rispetto ai
« sacerdoti: nel tocco della croce rispetto a' vescovi, co' quali atti
« corporali, non accompagnati da alcuna parola, s' intende impe-
« gnata la religion del giurante, tanto quanto se avesse chiamato
« con la voce Iddio in testimonio, e toccato con la mano il libro
« de' suoi santi evangelj ».

(66) Conciol. *Resol. crim. v. Testium: miscellanea resol.* 3. *in princ.* Dolfi *Alleg. civil. et crimin. alleg.* 141. *vol.* 2. *n.*° 9. « Vel
« dictum talis testis utpote inter duo juramenta constituti, nihil
« probat ».

(67) Malchiorri *Del falso e dello spergiuro, cap.* 14. *n.*° 30. « Du-
« bitar pur si potrebbe, e della fede da deferirsi, e della pena da
« imporsi ad un testimonio, che implicato si ritrovasse fra due op-
« poste deposizioni di peso eguale, perchè entrambe giudiziarie, e
« giurate. Il testimonio, che o nel medesimo processo, o in due se-
« parati processi, eziandio che l'uno fosse incamminato al fôro ci-
« vile, l'altro al criminale, più volte esaminatosi intorno allo stesso
« soggetto, abbia deposto, e giurato particolari essenzialmente con-

« trari; lascia molto da questionare da quai parte abiti la verità, che « si cerca. Fra' Giuristi altri antepongono la fede della prima depo- « sizione, da cui rassembra aver la parte acquistato qualche *gius* da « non dover perdere più per l'incostanza di chi si è ritrattato; al- « tri, ambedue le deposizioni reputano indegne di credito; e tutti « poi convengono, che simile testimonio sia caduto nella pena del « falso ».

(68) Caball. *cons.* 269. *num.* 15. *et* 16. Scacc. *De judiciis lib.* 1. *cap.* 86. *n.°* 53. *vers. sed etiam, et n.° seq.* Vermigliol. *cons.* 257. *in princ.* Guazz. *defens.* 20. *cap.* 21.

(69) Clar. *L.* 5. *sentent.* §. *ult. quæst.* 45. *n.°* 14. Farinacc. *De testib. tit.* 8. *quæst.* 72. Carpzov. *Prax. crimin. Saxon. part.* 3. *quæst.* 114. *n.°* 75. « Depositio testium in præsentia inquisiti repe- « tenda est. In practica namque observatur, ut testes cum inquisito « confrontentur, ac in pæsentia ejus repetant et confirment ea, quæ « prius dixerunt, *Clar.* — Hæque confrontatio testium cum inquisito « potissimum tunc fieri solet, quando eorumdem depositio con- « traria est dicto ac confessioni rei in examine factæ ».

(70) Carpzov. *loc. cit. n.°* 77. « Eaque causa est, quod inquisi- « tus crimen fateri nolens cum socio criminis confesso confrontetur, « quo veritas ex confrontatione, mutua colluctatione, variatione; « aliisque signis faciiius eruatur ».

(71) Zuffius *De legit. proc. quæst.* 177.

(72) Calvin. *De æquit. aliique relati per* Conciol. *Resol. crim. verb. testis quoad exam. resol.* 6. *n.° fin. et in addition.*

INDICE

LA MEDESIMA

ACCUSA DI SUBORNAZIONE DI TESTIMONJ

PARERE PER LA VERITÀ

IN REPLICA ALLE DEDUZIONI FISCALI

A SOSTEGNO DELL'ACCUSA

§. 1. Tolgo ad esaminare nell'interesse dell'inquisito le deduzioni fiscali, che con atto 10 ottobre 1842 ha cimentate il sig. Vicegerente di Carrara, all'effetto di sostenere la inquisizione contro l'Avvocato Schizzi, in espettativa della sentenza del Giudice di prima istanza del successivo dì 11 novembre.

2. E tolgo pure ad esaminare i motivi dell'appello, dalla prelodata sentenza dedotti dal Procuratore fiscale di Massa e Carrara con l'atto del giorno stesso della sentenza.

3. Ho prima di tutto dovuto esaminare la sentenza colla quale il sig. Avvocato Schizzi fu *decretoriamente*, e non *definitivamente* assoluto per il capo della mancanza di prova, e per la regola « *actore non probante, reus absolvitur* » (1).

4. La sentenza non adottò tutti i rilievi della difesa; ma si concentrò nella considerazione della prova, che non valutò idonea ad altri effetti, che a quelli *d'inquirere*.

5. E la sentenza infatti colla formula « ivi » ha decretato, e « decreta non costare abbastanza del delitto contestato all'Av« vocato Pellegrino Schizzi, e doversi dimettere il medesimo « dalle carceri » non *circondò* la inquisizione, ma la tenne ferma all'oggetto di non pregiudicare a nuovi sopravvenienti possibili indizj. Si trattò di un'assoluzione *ab instantia*, non di un'assoluzione *a crimine;* gli effetti del qual modo di assolvere lasciano l'inquisito esposto al pericolo di essere nuovamente perseguitato per il titolo del delitto per il quale non ebbe condanna (2).

6. Su questa sentenza due capitali osservazioni sono da farsi, amendue favorevoli agli Accusatori ed al Fisco, ed all'Avvocato Schizzi men favorevoli.

7. La prima osservazione ella è che in quella sentenza, ancorchè ammettere si volesse, che si potesse passar sopra ai difetti alla procedura obiettati, non erano da trascurarsi

I. La incompetenza del suo primordio per la pendenza del giudizio civile nel concreto di accusa di falsa testimonianza.

II. La suggestiva tendenza, che ad essa fu data coll'arresto dell'Avvocato Schizzi senza indizj valevoli alla cattura, ed alla custodia segreta.

III. La irregolarità tenuta con i coimputati, estorcendo da essi o con promesse, o con minacce velate coll'abuso degli esperimenti per mezzo della carcere, le ritrattazioni degli attestati già emessi.

IV. Il livoro da tutto questo complesso di cose spiegato dal Processante contro all'Avvocato Schizzi, livore che più smascherato si manifestò ne' costituti ai quali fu sottoposto.

8. Ciò non pertanto quella sentenza, forse per amore di brevità, omesse pure di ponderare

I. Che niuno de' testimonj pretesi subornati dall'Avvocato Schizzi, dette, tranne l'asserzione sua, prova di sorta alcuna della subornazione.

II. Che le insinuazioni a deporre, qualora fossero state provate, non costituiscono subornazione, a ciò richiedendosi per la parte del subornatore mezzi atti, ed idonei a sommovere la volontà del testimone, e determinarla a tradire la verità.

III. Che per quanti sforzi il Fisco abbia fatti per concludere o promesse, o dazioni di denaro, questi turpi mezzi sono esclusi da molti testimonj, e asseriti senza appoggio di prova da pochi.

IV. Che se qualche testimone ha osato parlar di promesse, e di mostra di denaro, il lor detto da Giudice coscienzioso non era valutabile, sia perchè è manifesta l'animosità del testimone contro all'Avvocato Schizzi; sia perchè è d'inverisimiglianza somma, che sulla semplice promessa per la parte d'uomo, che que' medesimi testimonj qualificano come

avaro, si determinassero alla falsa testimonianza, e non esigessero, per farla, sborso effettivo di numerata pecunia; sia perchè finalmente tali testimonj, col parlar di promesse tendono a esonerare se medesimi, ed a far credere, che illusi, e non corrotti, si determinarono a falsamente deporre.

V. Che comunque i fatti de' quali i testimonj a richiesta dell'Avvocato Schizzi deposero, fossero stati falsi, ciò non bastava a qualificarlo come subornatore, essendo stato a ciò necessario l'escludere, che egli avesse la opinione della lor verità, o che reputasse lecito il cercarne la prova.

VI. Che il preteso inverisimile del silenzio dell' Avvocato Schizzi su i diritti suoi contro i Fratelli Dell'Amico, inabile a distruggere que' dritti nel giudizio civile, non poteva dirsi abile a fornire indizio della loro inesistenza nel giudizio penale; e mille ragioni potè avere il creditore di differire a domandarne la sodisfazione, sia per riguardo alle affezioni, che per i Dell'Amico aveva nutrito il defunto suo genitore; sia per la pendenza del conto corrente tra lui, e i suoi mezzadri; sia per il fiduciario deposito, che eglino dicevano avere a lui fatto; essendo inoltre da ponderarsi, che tutte queste cagioni cessavano d'avere influenza sull'animo dell'inquisito alle prime ostilità, che i Dell' Amico manifestarono contro di lui.

9. La seconda osservazione da farsi ella è che il modo *decretorio,* e non *definitivo* col quale il Giudice pronunziò il suo giudicato, non toglieva ai Dell'Amico il dritto di ritornare al giudizio civile, e far valere in quello le prove di pretesa subornazione, e di pretesa falsità, che nel penale giudizio non aveano sufficienza idonea per la condanna. CREMANI *De jure criminali lib.* 3. *cap.* 30. §. 9. *not.* 1. *pag.* 285, il quale sebbene parli di disposizione della Riforma Leopoldina del 1786, è certo però che essa fu animata dalla uniforme sentenza de' pratici, come può riscontrarsi nel COSTANTIN. *Vot. crimin. vol.* 6.

10. E ciò non pertanto i Dell'Amico si resero, e si costituirono appellanti dalla sentenza del dì 11 novembre, lo che gli dimostra animosi, ostili contro l'Avvocato Schizzi, pertinaci nel desiderio di nuocerli, anco ove il loro vero, e ben calcolato interesse non lo esigeva; in quanto che per lo stato degli

atti e della loro risoluzione non potevano essi temere di essere perseguitati dall' assoluto decretoriamente per la calunnia (3).

11. Premesse queste osservazioni sulla sentenza del dì 11 novembre, m' inoltro ad esaminare il peso, ed il merito dei motivi, che servono di appoggio alle insistenze del Fisco Carrarese per la condanna.

12. Accetto in primo luogo la ingenua confessione del sig. Vicegerente, allorchè dichiara di aver percorsa in fretta la mia allegazione a difesa dell'Avvocato Schizzi: « ivi » Visto il « processo, e scorsa l'allegazione del Cavalier Professore Car« mignani con la sollecitudine che mi fu fatta, restringo la « mia relazione votiva ai seguenti fatti e rilievi ».

13. Previa questa accettazione, il soggetto della quale può anco essere di scusa alla incomposta indole de' rilievi, che mi accingo ad esaminare; ecco come, dopo la esposizione delle resultanze degli atti, or surrettizie, ora orrettizie, e sempre agli accusatori parziali, ecco come il sig. Vicegerente in primo luogo si esprime.

14. La difesa Carmignani pretende che non vi sia prova; e se ve n' ha alcuna, nullo essendo il processo per i vizj che conta, non sia giuridica, ed attendibile. — Questi vizj consistono nella sospensione della causa civile al sorgere della criminale, sostenendo, che senza una sentenza la quale avesse condannato i Dell'Amico, non potea dirsi stabilito « l' ingenere « della falsità. — Fonda questa dottrina sul danno. Il danno « nel delitto di falso è il modulo della pena. Se i diritti al« l'appoggio dei quali lo Schizzi produsse quei certificati sus« sistono, come con altri mezzi di prove suppone che avrebbe « potuto dichiarare la sentenza, il danno non sussiste. Dunque, « conclude la difesa, non vi ha crimine di falso. Ma la conse« guenza non è questa, sì piuttosto che il delitto non sarebbe « punibile, perchè se il danno col dolo servono di misura alla « prova dei delitti, non ne conseguita che un delitto perda « anche il titolo di delitto perchè per estranee combinazioni « non apportò danno, e così non sian false le deposizioni dei « testimonj, che attestano di sapere ciò che non sanno. Inol« tre se la difesa ammette, e non potea contrastare la massi« ma, che quando per il medesimo fatto compete l'azione pub-

« blica a perseguitare il delitto, e l'azione privata all'in-
« dennità, il giudizio civile deve tacere al sorgere del cri-
« minale, dico che questo è il caso nostro; poichè proposta
« l'azione criminale dal privato per le sue indennità, sorge
« la pubblica di uffizio del giudice, mentre il delitto inte-
« ressa l'ordine pubblico; e trovo che lo Statuto al cap. 55.
« dispone, che per la falsità del testimone l'inducente in pena
« perda anche la causa, dal che si rileva apertamente, che
« deesi prima conoscere della falsità. Di più il decreto 28
« ottobre sospese gli esami non la causa, e questo decreto fu
« confermato in appello ».

15. Sarebbe difficile fare una costruzione logica di questa diceria; nè voglio, per servire alla brevità notare, allorchè in più luoghi si dice — Il danno nel delitto di falso è il modulo della pena — La mancanza del danno renderebbe impunito il delitto, ma non gli toglierebbe il carattere di delitto — Il danno, e il dolo servono di misura alla *prova* del delitto — ed altri simili errori, che deturpano questo primo rilievo. Si ha diritto di esser giudicati da giudici istruiti, dappoichè la divina Sapienza disse « *Erudimini qui judicatis terram* ».

16. Facciasi dunque la costruzione di ciò che articolò la difesa sul proposito del non potersi per titolo di falsa testimonianza in materia civile promuovere l'accusa finchè l'esito del giudizio civile non avesse mostrato il torto manifesto del producente i falsi attestati, o indotti i falsi testimonj.

17. La difesa premetteva una tritissima regola di dritto criminale, quella cioè che stabilisce che la *falsità innocua* non è delitto. È dunque dell'essenza del falso, che esso ridondi in danno di colui contro il quale è stato configurato. La definizione del delitto lo dice (4).

18. Ed è per questa inoppugnabile definizione, che per costituire il delitto di falso è necessario provare, 1.° la immutazione del vero; 2.° la malizia colla quale il vero venne immutato; 3.° il danno, che la falsità ad altri inferì.

19. La falsità della testimonianza nel giudizio civile è preordinata per la parte del falsificatore a vincere il *dritto* del quale disputa col suo avversario litigatore. Se egli vince il dritto per altri mezzi, che quello de' testimonj pretesi falsi, o per mezzo di documenti da lui provati, o per mezzo di giura-

mento da lui deferito all'avversario, la pretesa falsa testimonianza diviene indifferente al giudizio: sarà una immoralità, una menzogna o falsiloquio, una imprudenza, un delitto di falso non mai. Convien dunque che il giudizio, nel quale la falsa testimonianza è prodotta, sia spinto al suo termine; e se la sentenza dichiara la competenza del dritto del litigatore contro colui che voleva vincerlo co' falsi attestati, allora si verifica il *materiale* della falsa testimonianza, ed allora regolarmente, e congruamente con questo *materiale*, dalla sentenza provato, si va al giudizio penale, nel quale si esamina se la falsità abbia, quanto alla intenzione dell' agente, il carattere di delitto punibile, come in materia di calunnia, la querela non è proponibile che dopo l'assoluzione del reo calunniosamente accusato (5).

20. Questa dottrina non è cervellotica, o nuova. La difesa la sostenne e l'avvalorò con buone, ed incensurabili autorità, che per somma grazia dovrebbero essere riprese in esame; alle quali autorità è adesso opportuno di aggiungere quella del Deciano (6): « *Non etiam punietur de perjurio sin in lite* « *civili agenda probatam est perjurium, nisi accusetur denuo,* « *vel contra eum inquiratur* ».

21. La obiezione fiscale desunta dal decreto del Giudice civile del 28 ottobre col quale furono sospesi gli esami dei testimonj, niente rileva alla presente ispezione. Il Giudice civile decretò la sospensione degli esami perchè ebbe notizia che erasi dai Dell'Amico instaurato il processo di falsità contro i fidefacenti, e che alcuno di essi, fra i quali il Cannoncini, era stato esaminato, ed avea fatta ritrattazione del suo attestato.

22. Che dovea fare il Giudice civile in questo stato di cose? Egli sapeva, e conosceva, che nel giudizio penale l'accusato è in più umili, e dure condizioni dell'accusatore, mentre nel giudizio civile la condizione dei due litigatori è perfettamente eguale (7). Quindi le condizioni del giudizio civile erano totalmente sovvertite, e sarebbe stato follia il proseguirlo.

23. Non si è mai detto per la parte della difesa, che il Giudice civile avesse commessa una irregolarità; si è detto che la irregolarità era stata commessa dal giudizio criminale instaurato pendente sempre il giudizio civile; ed è un mero

cavillo fiscale il pretendere di salvare il processo penale coll'osservare, che il giudizio civile fu sospeso con decreto di quel giudizio: come è pure un cavillo peggiore assai il dire che non fu sospeso il giudizio civile, ma furono sospesi gli esami, quasi il giudizio civile senza gli esami potesse continuare, e quasi instaurato il giudizio penale, il civile potesse avere ulteriore progresso.

24. Ma è sorprendente il vedere che il reclamante, per evadere alla giusta censura della difesa, si getta a riflettere che il falso facendo nascere due azioni l'una pubblica alla pena, l'altra privata alla indennizzazione, il giudizio civile poteva continuare fomentato da questa, e il criminale poteva istituirsi fomentato da quella.

25. Spropositi madornali di questa fatta non mi è mai avvenuto incontrare, e molto meno poi per sostenere una ingiusta condanna.

26. La osservazione del Fisco non sarebbe buona nemmeno ne' termini di delitto privato, ne' quali termini il danneggiato se ha scelta la via civile, non può rivolgersi alla criminale.

27. Ma l'errore è madornale ne' termini di delitto pubblico, quale è il delitto di falso, non vi essendo chi non sappia, che in questo genere di delitti l'esercizio dell'azione civile nascente *ex crimine*, o privata alla indennità, è rigorosamente subordinata all'azione pubblica; e sorta questa il giudizio civile, sebbene introdotta, deve tacere, e la difesa lo disse citando la *L. 7. dig. ad leg. Jul. de adult. L. 3. §. 1. dig. ad leg. Jul. de vi. L. 20. dig. ad leg. Cornel. de fals.*

28. Il giudizio civile nel caso dell'Avvocato Schizzi non doveva essere condotto a termine in riguardo all'azione privata all'indennità, ma lo doveva perchè la sentenza sola poteva stabilire se la falsa testimoniale aveva carattere di dannosa, o non dannosa.

29. Soggiunge in seguito il reclamante: « Altro vizio trova « nella scissione della causa criminale, mentre essendo sette « gli accusati, e tutti *rei* come lo Schizzi, fu decisa a brani. — « Noto qui una differenza, ed è che posta la regola ammessa « dalla difesa, che il subornatore è complice nella falsità, lo « Schizzi non è imputabile di una, ma di sette falsità, mentre « ciascun testimone non è all'incontro responsabile che della

« falsità della sua deposizione. — Ecco quindi una ragione di
« più per giustificare la decisione della causa degli altri ac-
« cusati prima di quella dello Schizzi, onde non avessero a
« soffrire pena maggiore della da essi meritata, od eguale a
« quella dello Schizzi. — Convengo, ed era mia intenzione, che
« la causa Barbieri fosse decisa con una sola sentenza; ma
« per essere il Barbieri stato giudicato con separato decreto,
« non convengo sulla dedotta nullità del processo. Il processo
« era finito; la sentenza del Barbieri non farà stato a danno
« dello Schizzi; ma il processo è valido, perchè non vi ha, nè
« si troverà mai legge, che dichiari nulli gli atti, perchè es-
« sendovi dei consorti di lite, o correi non furono giudicati
« tutti da una sola sentenza. D'altronde se per l'Attuoni, Co-
« lombi, e le due Bernacca errai nel ritenerli abbastanza pu-
« niti col carcere sofferto, la procura fiscale, che vide il pro-
« cesso prima della sua legittimazione, e l'ha riveduto ora,
« poteva, e può sempre domandare la loro realizzazione, e
« così correggere quelle irregolarità, che senza annunziarle
« sanziona lodando la difesa ».

30. Il Fisco si trova stretto da questa seconda obiezione che la difesa ha proposto contro la tela processale dimostrandola ordita dalla parzialità, per tutto ciò che poteva fare la rovina dell'accusato, e da una rivoltante prevenzione sinistra contro di lui. Ma il Fisco invano si dibatte fra le catene, tra le quali trovasi avvolto, nè sa sbrogliarsene. Lo sforzo a sottrarsene, e la vanità del tentarlo appariscono dai *cavilli*, che si pongono avanti per ottenerlo.

31. È un impudente cavillo il pretendere di divider la causa in tante parti quante furono le attestazioni redarguite di falsità.

32. Le accuse dei Dell'Amico colpivano l'Avvocato Schizzi, e fondamento all'accusa fornivano le attestazioni pretese estorte con subornazione da lui. La unità dell'accusato determinava la unità del processo; e in realtà un solo, e medesimo processo vi fu. Non vi furono nè accuse, nè atti separati, e distinti quante erano le attestazioni.

33. La pretesa subornazione, e la pretesa falsità erano intimamente connesse fra loro, nè si potevano separare. Per separarle conveniva dividere l'Avvocato Schizzi in tre; uno

per l'attestato Attuoni, e Cannoncini; uno per l'attestato delle Bernacca; l'altro per il capitolato Barbieri, e Colombi.

34. Comecchè la cosa apparisca assurda a chi abbia buon senso, la stranezza del concetto del Fisco è provata dall' assurdo; argomento critico di cui non è dato di trovare il più poderoso.

35. Il Fisco confessa che la punizione del Barbieri, e *quindi* le sue *confessioni* non pregiudicano all'Avvocato Schizzi. Lo prendo in parola. Se all'accusato non pregiudicano le confessioni del Barbieri, e le condanne subite da lui, molto meno gli pregiudicheranno le confessioni dell' ubriaco Cannoncini, dell'Attuoni, del Colombi, e delle Bernacca, perchè suggerite dalla speranza d'impunità, e rese inattendibili dalla impunità da essi ottenuta; mentre se gli atti regolarmente si conducevano, tutti costoro dopo le ritrattazioni *dovevano tenersi in carcere* per esperimentare la veracità delle loro ritrattazioni, purgare il sospetto, che contro di essi nasceva dall' essersi collocati tra due giuramenti opposti tra loro, uno de' quali doveva essere stato conculcato, e spregiato, e sotto l' esperimento del carcere dovevano sostenere la ritrattazione degli attestati in confronto coll'accusato.

36. Se il Cannoncini, l'Attuoni, il Colombi, le Bernacca erano complici, correi, socj di delitto dell'accusato Schizzi; se come complici, correi, o socj lo aggravavano in questa lor qualità colle loro dichiarazioni, e le dichiarazioni loro dovevano servir di base alla sentenza condannatoria di lui; fosse pure che essi dovessero esser dimessi attesa la carcere sofferta, ciò nondimeno la natura, e lo stato degli atti esigevano che essi dovessero restare in causa con lui, che un solo, e medesimo decreto dovesse decidere la sorte di tutti.

37. Ma il sig. Vicegerente osserva, che con questo la carcere de' socj di delitto si sarebbe prolungata oltre il merito delle loro condanne. Dunque egli aveva giudicato la causa prima che gli atti ne fossero stati esauriti. Ecco dunque il sig. Vicegerente confesso delle sue preoccupazioni, delle sue prevenzioni nel presiedere alla compilazione del processo. Ecco il processo dimostrato un'arme a un taglio solo, mentre lo doveva essere a più tagli, e il taglio solo arrotato contro lo Schizzi.

38. E se, dimessi i ritrattanti, l'Avvocato Schizzi avesse dedotti de' fatti comprovanti la verità degli attestati da essi per timor della carcere ritrattati, cosa avrebbe fatto in questo nuovo stato di cose possibili? Avrebbo richiamati agli atti i ritrattanti? Ma rotto, quanto ad essi, il segreto perchè scarcerati, come potevano essere di nuovo sottoposti al segreto? Il processo inquisitorio non avrebbe perduto il suo giuridico carattere? Vi sarebbe stato più processo? No certamente, perchè una cosa non può essere e non essere nel tempo stesso.

39. È inutile dunque, per non dire insensato, ciò che il Fisco soggiunge, che *ex post* potevano gli atti legalizzarsi. Per la natura medesima delle cose più processo non vi era; e tutti sanno essere inutile parlare di qualità giuridiche, o passate o presenti o future, di ciò che non è (8).

40. Prosegue il sig. Vicegerente, collo scopo di confutar la difesa: « Un terzo vizio è di non aver deferito il giuramento « agli accusati nei primi loro esami criminali, ma bensì dopo « le ritrattazioni ritenendoli allora accusati, poi testimonj. Ma « domando, le loro ritrattazioni non furono geminate? Il com- « plice confesso non fa la figura di testimone per gli altri com- « plici, e non gli si deferisce il giuramento *quoad alios?* »

41. Rispondo al sig. Vicegerente co' suoi principj medesimi. I complici furono citati come tali, e a come tali non fu deferito il giuramento. Dunque ai complici il giuramento non deferiscesi. Dopo la da lor fatta ritrattazione, come di complici divennero testimonj; e potè loro deferirsi il giuramento? Ciò si faceva dall'Istruttor dol processo per evitare le eccezioni, che al detto de' complici avrebbe opposte la difesa, e però tentò di cangiarli in testimonj. Ma l'Istruttor del processo non troverà dottrina, uso, o consuetudine la qualo permotta che si deferisca giuramento ai complici, correi, o socj, ove non si deferisca all'imputato.

42. Avvi un'altra importante riflessione da fare. L'Istruttor del processo deferì ai complici il giuramento per convertirli in testimonj, dopo l'esamo dimetterli, onde nel progresso della procedura, e contenti d'essérne scampati, non variassero la loro ritrattazione. Anzi l'Istruttor del processo agì contro al proprio interesse. Il detto del complice non rileva affatto,

se dallo stato degli atti apparisce, che egli abbia confessato a carico dell' imputato il delitto mosso da veduta, o speranza d' impunità, come sarà da me dimostrato a più opportuno luogo.

43. Sussegue una lunga diceria, nella quale più cose tra loro diverse si mostrano come erroneamente dedotte dalla difesa.

44. « Non osservo gli altri vizj, che obietta, come sarebbe « di aver ricevuto in scritto anzi che fare esprimere in voce « l'accusa, giurando della calunnia anche in nome del fra- « telli; di non avere interrogato i testimonj Menchinelli, Ca- « brini, Leopoldo Pelliccia, e il calzolare Ferdinando Viola « (i quali separa dalla canaglia) sul carattere dello Schizzi, « poichè basta averli annunziati per giudicare della loro in- « sussistenza. — Quando il Dell'Amico pronunziò l'accusa di « falsa testimonianza, e di subornazione, giurò di non calun- « niare gli accusati, presentando uno scritto in cui mi asseri- « va di avere esposto i fatti ai quali appoggiava, ed ai quali si « riferiva; egli dichiarava virtualmente di essere sciente dello « scritto, e però sarebbe stata frivolezza leggerlo per doman- « darne, come si vorrebbe, la conferma; questo metodo poi è « in uso presso questo Tribunale, ed è ammesso dai Pratici.... « Mente la difesa, che non si sia interrogato il Pelliccia della « qualità dell'accusato, e questo testimone da essa laudato si « avrà occasione di citarlo. Non si è interrogato il Cabrini « rogante della falsità, ed interessato, come ognuno facil- « mente può capire, a proteggere l' accusato. — Il Viola « perchè disse di non averne conoscenza che di nome. — Il « Menchinelli perchè era anche di troppo stabilito il carattere « dell'accusato da tanti altri, e non pochi onesti testimonj. — « Il Dell'Amico si querelò anche a nome dei fratelli, perchè « essendo anch'essi interessati nella causa civile, gli attestati « dello Schizzi in essa prodotti di comune loro pregiudizio, ma « accusatore non era che lui, esso solo si sottoponeva alle « conseguenze della calunnia, nè il processante poteva respin- « gere la querela in mancanza dei fratelli, nè d'uffizio doveva « cercare di farli sottostare alle stesse conseguenze, quando « che sin dalle prime pagine del processo appariva, che tali « conseguenze non erano avvenibili ».

la difesa avvertì sul carattere della pretesa diffamazione, e sullo regole critiche atte a ben valutarla.

58. Dalle vindicie del processo il sig. Vicegerente passa alla discussione della prova.

59. « Passando poscia la difesa a discutere della prova, os« serva che non può il Fisco riputare l'Avvocato Schizzi ma« chinatore di falsità se non è provato, 1.° che la convenzione « del 4 gennajo 1837, e la confessione stragiudiciale del « Dell'Amico del settembre 1839 erano false: 2.° che lo « Schizzi le conosceva tali cercando attestati, e articolando « capitoli. — Rispondo: può esser falso un attestato rispetto « agli attestanti, se depongono ciò che non sanno, senza che « sia falso ciò che attestarono. — Dalla falsità degli attestanti « è però indotta anche la falsità dei fatti attestati, massime « quando consta della subornazione; ma qui non si tratta di « mere induzioni. — Lo Schizzi conosceva la falsità della con« venzione del 1837; egli se l'era ideata, comi si era ideata « la confessione del Dell'Amico del 1839. — Infatti lo Schizzi « sostiene di aver udito il diverbio sostenuto dal Dell'Amico « colla Maccherona, e di avere udito la di lui confessione di « debito fatta ai Barbieri, e Colombi, come articolò nei capitoli. « Ma questo diverbio, questa confessione fu fatta? se non fu « fatta, la poteva udire lo Schizzi? Non v'ha chi lo possa asse« rire. Ora consta, che lo Schizzi disdisse le sue terre alla « Maccherona altro cho nel 1840. Manca quindi la causa per « cui essa adirata contese col Dell'Amico, come fu articolato. « La Maccherona attesta di non avere nel settembre, e duran« te la vendemmia del 1839 veduto il Dell'Amico, con lui « questionato mai, nè alla capanna dello Schizzi, nè altrove, « nè per la causa suddetta, nè per alcun'altra, e di non avere « tampoco veduto il Barbieri, ed il Colombi alla capanna « dello Schizzi in nessuna mattina della vendemmia del 1839.— « Il Colombi, ed il Barbieri in ripetuto esame confessan di « non avero inteso, e neppure essersi trovati colla Macchero« na, e Dell'Amico a quella capanna, dichiarando falsi i pre« cedenti deposti, ed emessi a suggestione dello Schizzi. — « La moglie del Colombi prima della ritrattazione del marito « riporta la confessione di falsità e di subornazione, che le « aveva fatto in confidenza anche rispetto ai concerti avvenuti

« tra lui, il Barbieri e lo Schizzi, ammessi, e concordati dai
« primi, ed in gran parte anche dall'ultimo, onde attestare la
« macchinata falsità. — Come dunque lo Schizzi potè udire
« quel diverbio, quella confessione, se non vi fu diverbio, e
« confessione? Le spontanee, ingenue, e limpide confessioni
« dei suddetti Barbieri, e Colombi fatte già stragiudicialmen-
« te alla propria moglie, e verificate dal deposto della Mac-
« cherona, e dalla falsità della disdetta lei intimata in quel-
« l'anno, non somministrano forse una prova legittima, e pie-
« na di falsità contro lo Schizzi? Io lo ritengo, ma su questo
« si avrà da ritornare — . Posto intanto che architettata dallo
« Schizzi sia la confessione del Dell'Amico, e falsa; osservo
« che essa lega, ed abbraccia nel senso del falso, anche la
« convenzione della sera del 4 gennajo 1837. Ed in vero detta
« confessione si riferiva alla convenzione del 1837 avvenuta tra
« il Dell'Amico, e il padre dell'Avvocato. In quella sera fu-
« rono definiti tutti i conti, in quella sera il N.... Jacopo
« Schizzi creditore a pareggio di francesconi 85, sborsava 14
« quadruple (nome ignoto a tutti i fedefacienti), e in quella
« sera il Dell'Amico assumeva tutte le obbligazioni, che ab-
« biamo accennato senza scritto, perchè lo Schizzi aveva il pa-
« ralitico, il figlio Arciprete era malato in letto, presenti testi-
« monj, che sanno scrivere, senza fare scrivere ad essi per il
« Dell'Amico una ricevuta almeno di quel denaro. — Mi si
« può opporre, che la convenzione può esser vera, non ostante
« sia falsa la confessione del Dell'Amico, tutto che questa a
« quella si riporti. È giusto l'obietto, ma per altro nessuno
« potrà non convenire, che la falsità della confessione di
« Dell' Amico non riverbera una grande ombra di falsità
« sulla convenzione, massime quando non ha alcun appoggio
« di fatto, nè di ragione, onde non si abbia a ritenere egual-
« mente ideata dall'inquisito per difendersi nella causa civile
« coi Dell'Amico, e come egli stesso diceva per spaventarli. —
« Ed in vero esso sa questa convenzione dalla propria madre,
« che non è più tra i vivi. Non cura di domandare se v'era-
« no testimonj, non la manifesta ad alcuno, non ne ricerca il
« Dell'Amico, anzi stipula nuove convenzioni nell'anno stesso,
« non gliela obietta nel maggio 1839, allorchè disgustato era
« in procinto di disdirli la mezzadria, gli intima poi questa

« disdetta nel maggio 1841 con atto giuridico, rinunziando al
« favore della convenzione; gli è mosso libello dai Dell'Amico
« per debiti dipendenti dalla mezzadria, per la restituzione
« di un deposito, e per sostenere nulla la disdetta. Ed esso
« tace sulla disdetta, li riconviene per diversi crediti tacendo
« quello degli ottantacinque francesconi, e sue conseguenze.
« Solo quando ebbe in pronto le prove, o diciam meglio tro-
« vati i testimonj, che di un colpo tagliassero il nodo, ed in
« quanto alla disdetta, ed in quanto al deposito, ed altri cre-
« diti affacciati dal Dell'Amico (poi e posteriore si portò la
« di lui confessione stragiudiciale fatta alla Raglia, e fu ripe-
« tuta nella cantina della Lorenza, coll' aggiunta, che il di lui
« debito si era aumentato di cinque scudi di Milano, d'enco-
« mj allo Schizzi, ed esternazioni di volerlo pagare presto),
« allora solo esso insorse, affacciando e la convenzione
« del 1837 e la confessione del settembre 1839, ripetuta come
« si è detto ».

60. Due furono gli interessi, e le convenzioni intercedute tra l'Avvocato Schizzi e i Dell'Amico, l'una del 1837 col suo genitore defunto, l'altra del 1839 con lui medesimo; l'una nella casa paterna in Redizzano, l' altra alla capanna di sua campagna.

61. Senza tante tortuosità di fatto, che il sig. Vicegerente prende come vangelo da testimonj immeritevoli di alcuna fede, la difesa osserva, che per sosteuere l'accusa era necessaria ai Dell'Amico

I. La prova della falsità delle due convenzioni, e quindi della falsità delle attestazioni, che ne parlavano.

II. La prova che l'accusato avesse la opinione della falsità di simili convenzioni, e non avesse scusabile credulità della lor sussistenza.

62. Sulla prima prova la difesa soggiungeva, che i testimonj non davano alcun riscontro della falsità del loro attestato, se si prescinda dalla lor nuda asserzione, di guisa che se la loro sola asserzione era da attendersi, non si sapeva decidere se vera fosse la prima emessa nell'attestato, o vera fosse la seconda emessa nella ritrattazione.

63. Per provare la falsità delle convenzioni, e quindi dell'attestato, il testimone avrebbe dovuto provare, che egli non

poteva essere nè nel luogo della prima, nè nel luogo della seconda nel giorno, e nell'ora nelle quali si dicevano poste in essere.

64. Quanto alla prova seconda necessaria ad escludere la scusabile credulità dell'accusato della verità delle convenzioni, bisognava concluderla con quella della inverisimiglianza massima dolle due convenzioni, se non si poteva aver la prova diretta, che l'escludesse.

65. Ma se si prescinda dalle asserzioni de' testimonj, o spergiuri nell'attestare, o spergiuri nel ritrattare; non vi era nulla negli atti, che escludesse nell'accusato la scusabile credulità della sussistenza delle due convenzioni.

66. Il pretendere, che la falsità di quella del 1839 avesse una prova nella disdetta della *Maccherona* nel 1840, anzichè nel 1839, agli effetti di concludere la falsità, è cosa più che ridicola, specialmente nella circostanza che di un diverbio in genere alla capanna ne parla il Barbieri, e sembra non escluderlo affatto il Colombi.

67. Ma se si tratta di disdetta conveniva provarne la vera epoca non col detto di una donna, ma coll'atto giudicialmente trasmesso, e colla prova de' fatti relativi all'abbandono delle terre disdette.

68. Disserti pure quanto vuole il sig. Vicegerente; dica contro le regole della logica, che provata la falsità dell'attestato è provata la falsità della convenzione; soggiunga, che la falsità dell'attestato ha la prova nella sua ritrattazione senza ajuto di riscontri, indizj, o adminicoli, che la sostengono, non vi sarà giudice al mondo, il quale in buona e retta coscienza non senta che il possibile

I. Della verità delle convenzioni,

II. Della credulità dell'accusato sulla lor verità non può dirsi escluso; e se il possibile dell'una cosa e dell'altra sussiste, questo solo possibile è sufficiente all'assoluzione del reo (11).

69. Insiste però il sig. Vicegerente, e soggiunge: « Ma non « è soltanto agli inverosimili, che la premessa asserzione si « appoggia. Perchè l'Avvocato Schizzi non esibì il libro dei « conti tra il fu suo padre, e il Dell'Amico? Se non vi era « segnata la liquidazione del 4 gennajo stante che il di lui pa-

« dre negli ultimi giorni di sua vita era affetto da paralisi, e
« non poteva scrivere come si allega, vi saranno però state
« segnate le partite, che portavano quel reliquato a carico del
« Dell'Amico, tosto che il di lui padre era uomo che segnava
« perfino la canapa che dava a filare. — Non asseriva l' Avvo-
« cato Schizzi al Colombi, e Barbieri, che questo debito *et reli-*
« *qua* l'avea trovato scritto nei libri di suo padre? È mai possi-
« bile che si siano ideato od abbiano concertato da stare alle
« segrete questa circostanza? Qual mozzo migliore della produ-
« zione di questo libro per somministrare un principio di pro-
« va alle prodotte fedi, smentire la ritrattazione dei fidefa-
« centi, e preservarsi dall'accusa? Se dunque non l' esibì, ed
« esisteva, come ancho la difesa Carmignani ammette, e ri-
« tengon tra gli altri testimonj il Pelliccia: se l' Avvocato
« Schizzi negò di averlo, e lo disperse, è evidente che non lo
« produsse, onde non essere smentito col fatto, ed in quanto
« al debito del Dell'Amico, ed in quanto a quel mezzo di sug-
« gestione usato verso i testimonj subornati. Quindi da questo
« libro io ripeto nell'Avvocato Schizzi la piena scienza della
« falsità del debito del Dell'Amico di francesconi 85 da un
« documento, che venne in sua mano, e nel quale, se non era
« scritta la pretesa dispunzione de' conti del 4 gennajo 1837,
« vi erano notate le partite a debito, e a credito delle parti,
« e da queste era facile rilevare il debito, o il credito di esse
« a pareggio ».

70. Non credo, o non è da credersi al Barbieri, e al Colombi quanto dicono dell'allegazione de' libri della scrittura paterna pretesa ad essi fatta dall'accusato.

71. Il sig. Vicegerente in proposito del Barbieri si contradice. Aveva concordato, che le *dichiarazioni* sue non affliggessero l'Avvocato Schizzi; ora si ritratta, o gliele obietta.

72. Resterebbe solo il Colombi a provare questa allegazione; ma è stabilito, e si stabilirà, che niuno de' correi è testimone che meriti fede.

73. Oltracciò l'allegazione delle scritture paterne è al sommo inverisimile,

I. Perchè se l'Avvocato Schizzi avesse asserito di aver la prova della convenzione del gennajo 1837 nelle paterne scritture domestiche, il Barbieri e il Colombi gli avrebbero

replicato che quel mezzo di prova bastava, perchè tra proprietario e colono la scrittura domestica fa piena prova.

II. Perchè non essendo stati richiesti il Barbieri e il Colombi di attestare di quella convenzione, è inverisimile che l'Avvocato Schizzi ne tenesse loro proposito.

III. Perchè la paralisi, e la malattia sopravvenuta immediatamente dopo la convenzione al padre dell'accusato (lo che i Dell'Amico si sono con falsità accinti a smentire) rendevano a lui fisicamente impossibile di registrarla a' suoi libri, come faceva della canapa data a filare.

74. Udiamo la conclusione con cui con esemplare fiducia il sig. Vicegerente chiude le sue critiche deduzioni sulla falsità delle convenzioni, e contro la credulità dell' accusato della loro verità. « Dimostrata così la falsità del debito di france« sconi 85, si tiri la conseguenza sullo sborso delle quadruple, « e patti succedanei, sempre in rapporto alla scienza, e co« scienza dell'Avvocato Schizzi, riflettendo alle maggiori im« probabilità che circondano il fatto, e alle persone tra le « quali si pretende succeduto; un contadino maligno, e mise« rabile, come lo dice la difesa; un notaro cauto circospetto, « e tale da non fidare il suo danaro senza scritture, ed in« teresse ».

75. La difesa è scritta; le sue parole fisse nello scritto rimangono; e se gli ottimi Giudici dell'appello si degnano considerarla, vedranno se ella è lealmente, e legalmente scritta.

76. Voglio però col sig. Vicegerente esser giusto, quanto le regole di ragione concedono.

77. Se il sig. Vicegerente dice, e sostiene, che le convenzioni sarebbero riconosciute inesistenti agli effetti di ottenerne la esecuzione in via civile, io sono perfettamente concorde con lui; ma se pretende di sostenere che le convenzioni inesistenti agli effetti civili si debbano considerare inesistenti agli effetti penali, sbaglia all'ingrosso. Antonio Matteo gli rammenta, che ciò che prova nel giudizio civile non prova nel giudizio penale, perchè l'argomento dall'uno all'altro giudizio negativamente procede bensì, affermativamente non già (12).

78. Passa il sig. Vicegerente alla prova della corruzione de' testimonj, ossia alla vera, e propria subornazione. « Eccoci

« alla corruzione. Ella non è provata, esclama il Cavalier
« Carmignani; gli individui, che si ritrattarono, non fanno
« prova contro l'Avvocato Schizzi subornatore, e complice della
« lor falsità; i loro deposti stanno tra due giuramenti, uno
« davanti a notaro, l'altro davanti a giudice, e deve credersi
« più al primo che al secondo deposto. — Nel delitto dunque
« di falsa attestazione giurata, la confessione di falsità del te-
« stimone non conta nulla, ma dovrà piuttosto attendersi la
« sua falsa deposizione? Buono per i testimonj falsi! Al com-
« plice dunque limpidamente confesso non si dovrà più defe-
« rire il giuramento rispetto al complice negativo? Buono per
« i rei di ogni genere! Questi principj per altro non sono
« quelli che il L. C. insegna, od almeno insegnava una volta,
« e ne' suoi scritti, e dalla cattedra ».

79. Non vi fu al mondo uomo coerente nei propri principj scientifici, come io lo fui. Sfido il sig. Vicegerente a citarmi una mia difesa nella quale lo abbia allegate regole, e dottrine contrarie a quelle, che io spiegai dalla cattedra, finchè piacque al Benefico Principe mio Sovrano di concedermi un riposo, fra quanti mai ne concesse il più onorifico, aggiungendovi a titolo di benemerenza la decorazione di Commendatore del R. Ordine di S. Giuseppe.

80. Ho trattata la teoria complicata, e difficile della *interrogazione*, e della *credibilità* della *incolpazione* (non attestazione come il sig. Vicegerente la crede) de' correi, e dei complici; ho trattata questa materia secondo le dottrine de' *culti*, e secondo quelle de' pratici, ed ho insegnato sempre

I. Che la interrogazione de' complici deve farsi con grande circospezione.

II. Che la loro incolpazione è, generalmente parlando, incredibile.

III. Che allora ella acquista forza d'indizio (di prova mai) quando è *circostanziata*, e verificata nelle circostanze che l'accompagnano, ed apparisce dagli atti, che ella non sia stata suggerita dalla speranza d' impunità.

81. Non parli dunque il sig. Vicegerente di *numero*, non parli di *testimonj*. Il complice è sempre complice. Fossero i complici mille a parlare, parlerebbe sempre la complicità,

turpe, infame in se stessa come i pratici la qualificano, e però sempre, generalmente parlando, *incredibile*.

82. Ed è qui che io, non tanto come difensore dell'Avvocato Schizzi, quanto come difensore di me medesimo dal rimprovero di contradizione, che il sig. Vicegerente si degna farmi, sono in dovere di ridurre alla di lui memoria le teorie, e le dottrine invalse nel fòro sulla credibilità della *incolpazione* de' socj di delitto, che egli, animato dal desiderio di opprimere l' Avvocato Schizzi, vagheggia come *testimonianza*.

83. Mi sia permessa una necessaria prolissità nello sviluppamento della teoria della credibilità della incolpazione del *reo* a carico del preteso suo *complice*, e mi si conceda che io supplisca alla mancanza della prima difesa in questo delicato proposito, perchè in essa mi piacque di procedere nel concetto del signor Vicegerente, e mostrare, che anco considerando i rei di falsa testimonianza confessi di sè, e incolpanti l' accusato, come testimonj i loro deposti non avevano sufficienza di prova per sostenere la *speciale inquisizione* contro l'accusato trasmessa.

84. Incomincio dall'osservare che le leggi diffidarono sempre della incolpazione del *reo confesso* a carico del preteso suo complice, e la reputarono più spesso falsa che vera. Per lo che non ammessero che il reo confesso fosse interrogato dei pretesi suoi correi, o complici, o socj di delitto (13).

85. Tra gli scrittori criminalisti quegli, che meglio di ogni altro si esprime sulla dubbia fede della incolpazione de' correi è il già da me citato Mario Pagano (14).

86. È questa la regola generale. M' inoltro alla specialità, e comincio dal corifeo, dal capotamburo della schiera dei confessi di falsa testimonianza, dal Cannoncini, il quale comparve *ultroneo* in giudizio, e che appunto per essersi presentato ultroneo perdè affatto veste *d' incolpante*, e di *testimone*, e assunse quella di *denunziante*, immeritevole che il suo detto fosse in linea di prova all' Avvocato Schizzi obiettato (15).

87. Ma o abbiano i rei del delitto del quale si disputa incolpato il complice, il socio ultronesmente, o non ultroneamente, la loro incolpazione non si eleva mai al grado d' indi-

zio idoneo a sostenere la inquisizione speciale, non che a formar merito di tortura, in luogo della quale oggi è stata, dopo l'abolizione della tortura, sostituita la pena straordinaria, e non eccede quello di titolo a *generalmente inquirere,* ancorchè la incolpazione fosse, come nel caso, di più, e di molti (16).

88. Il *supremo Magistrato Toscano, nella decisione in causa « Porciano del* 12 *febbrajo* 1803 *cor. Paoletti, Fabbroni, e « Urbani, al n.°* 21 *del Giornale* 27. « ivi » Sono canoni ricevuti, e fissati nell'odierno foro criminale, che l'incolpazione del compagno nel delitto isolata apre soltanto la strada « ad inquirere generalmente.

89. Ma questo lievissimo indizio fornito dal reo incolpante il correo, il complice, il socio, sparisce, 1.° se l'incolpante oltre al difetto, che gli ridonda dal confessato delitto, soffre altri difetti nella persona; 2.° se l'incolpazione sia semplicemente asserita; 3.° se abbia incolpato con speranza d'impunità.

90. Gl'incolpanti lo Schizzi nella causa presente, o sono donne, o sono persone dedite al vino, alle bettole ed ai bagordi, o sono uomini della feccia del volgo, e sono tutti spergiuri, perchè assunsero due giuramenti l'uno in opposizione dell'altro. Per questi difetti essi divengono viemaggiormente incredibili (17).

91. Questi incolpanti non hanno fornita veruna prova, veruno adminicolo della verità della loro ritrattazione, e quindi della falsità dell'attestato, e molto meno delle istigazioni malvage dell'accusato per indurli a tradire la verità. Questa circostanza lascia la incolpazione nel suo originario merito d'indizio ad inquirere generalmente, poichè la sola adminicolata incolpazione eleva l'indizio a grado maggiore di critica credibilità, niente rilevando il numero degli incolpanti, non potendo il lor numero servir di adminicolo alla lor credibilità respettiva (18).

92. Ma ciò che toglie agli incolpanti ogni grado di fede è la speranza convertita in certezza d'impunità colla quale si deve presumere che essi confessassero il delitto, e ne denunziassero complice l'accusato.

93. Eccettuo per ora il Barbieri, il quale avendo subita una separata, e distinta condanna, non è nelle sue incolpazioni da opporsi all'accusato, non citato, non udito, privo di mezzi di

difesa relativamente alle offensive dichiarazioni di quel condannato, essendo certo che «*res inter alios acta tertiis non nocet*» (19).

94. Ma quanto al resto degl'incolpanti, quando essi dopo le incolpazioni ottennero la loro impunità col rilascio, e coll'assoluzione intempestiva prima della decisione della causa, chi è che non vede, che essi ritrattarono l'attestato, e articolarono la incolpazione di subornazione animati dalla speranza d'impunità, quando essi effettivamente l'ottennero?

95. E in questo caso la incolpazione da essi emessa perde ogni sua credibilità, e si riduce a una voce di chi grida nel deserto senza che alcun possa udirla.

96. In appoggio di questa massima potrei addurre autorità e dottrine da riempire un volume. Si consultino tutti i pratici, e si troverà la massima adottata da tutti (20).

97. È inutile dunque il dire, come il sig. Vicegerente vorrebbe in giurisprudenza concludere, che il correo nella incolpazione se ha seco altri incolpanti, fa fede quanto ad essi *quoad alios*; la qual proposizione si ridurrebbe ad asserire, che il numero de'correi è adminicolo della verità del detto di tutti, quando colle regole forensi alla mano ho provato, che il numero non rileva a render credibile la incolpazione di chi ha indosso la infamia del confessato delitto.

98. Concludasi dunque, che io non esposi nella difesa dell'Avvocato Schizzi dottrine nuove, ad opportunità di causa, ed in opposiziono a quelle che io ho esposto nelle mie opere scrivendo, o sulla cattedra dicendo.

99. Chiude il sig. Vicegerente la discussione della prova colle parole che seguono.

« In vero avvedutosi di non potere all'appoggio di essi
« far breccia nella fattispecie di sei individui confessi con
« complicità dello Schizzi del loro delitto, finisce con dire,
« che come complici insieme allo Schizzi a commettere il
« falso, se tali fossero stati considerati esser dovrebbero
« tutti come lo Schizzi in prigione. Ma che importa siano,
« o non siano tutti in prigione per determinare il grado
« della prova, che dalla lor confessione risulta contro lo
« Schizzi? Non furon tutti in prigione o condannati? Esso
« sostiene pure, che la sentenza, che condannò il Barbieri

« non nuoce allo Schizzi. Così dica degli altri complici, se
« ravvisa tenue la loro condanna. Sei individui confessi di
« falsità a subornazione dello Schizzi. Tre testimonj inecce-
« zionabili stati tentati dal medesimo a deporre il falso in-
« torno a fatti identici, ed aventi stretta relazione tra loro,
« il denaro ad essi dato, od offerto, i generi somministrati, i
« crediti rimessi, la relazione, dipendenza di tutti verso di
« lui, e gli scaltri modi usati per sedurli costituiscono a mio
« avviso un insieme di prova giuridica, e tale da doversi
« ritenere pienamente convinto del delitto contestatogli ».

100. Si posson gettare in massa dei sassi contro un misero condannato alla lapidazione; ma non si usa, nè si può usar così ragionando con un accusato.

101. Se i ritrattanti erano complici, la lor sorte non doveva esser dissimile da quella dell' accusato: egli in carcere segreta; essi in egual posizione. Ciò ricade nella questione della connessione, sulla quale è stato discorso abbastanza.

102. Se si voleva spendere la ritrattazione come incolpazione bisognava difenderla dal sospetto di essere stata suggerita dalla speranza d' impunità, e però i ritrattanti dovevano essere in carcere, e doveva esser loro contestata la complicità.

103. Importava dunque, e moltissimo, che i complici restassero in carcere, e non ne escissero donati di corona civica, per questo solo, perchè avevano incolpato lo Schizzi.

104. Il sig. Vicegerente con conosce la teoria della complicità, e cangia con libertà, che le leggi o le regole di ragione non gli concedono, *i complici* in testimonj, relativamente ai quali certamente poco importa cho siano in prigione o non vi siano.

105. Impugno poi virilmente, e in appoggio della mia impugnativa fo appello agli atti del processo, che resulti di tentativi fatti dall' accusato per sedurre testimonj a deporro il falso. La difesa ha mostrato, che si trattò sempre di semplici interpellazioni, lecite a tutti quando si tratta di cercar testimonj, e domandar loro se posson deporre di un fatto di cui è necessaria la prova.

106. Impugno virilmente, e me ne appello agli atti, che apparisca dal loro complesso, cho l'accusato corrompesse, o

cercasse corrompere i testimonj. Egli si limitò a promettere, o a dare indennità per il tempo, e per le gite che far dovevano per costituirsi avanti notaro, o avanti giudice, nel che niente d' illecito.

107. Se essi attestarono il falso, essi furono corruttori di se medesimi, cercando di acquistar grazia presso dell'Avvocato Schizzi.

108. L' esempio delle due donne Bernacca è luminoso, e mostra essere l'Avvocato Schizzi che cercò testimonj per provare convenzioni, che credeva vere e sussistenti, e non usò nè preghiere malvage, nè lusinghe seduttrici, nè donativi co' testimonj, che interpellò.

109. Ciò che resta delle conclusioni (certamente poco concludenti) del sig. Viccgerente si riferisce alla pena, sulla quale non ho bisogno di ragionare. Se ne ragionassi la crederei nel caso possibile, e non la credo.

110. Avrei potuto discorrerne ne' rapporti della denegata facoltà della difesa a piede libero all'accusato. Ma ciò che è fatto non si disfà, e sarebbe inutile che io mi occupassi in discutere un articolo di legge già interpretato e deciso.

---

111. Dissi del sig. Vicegerente, e delle sue deduzioni abba stanza. Mi volgo a dar replica alle deduzioni del sig. Procurator Fiscale.

112. Queste deduzioni presentano un carattere totalmente diverso da quello delle già da me confutate. Regna in esse un tuono di candore e di moderazione, al quale conviene render giustizia. Molto in esse è di *fatto;* l'ultima loro conclusione è di *diritto*. Sarò breve, e remissivo nel discuter le prime: più diffuso nel discuter l'ultima.

113. Omett o il quadro degli addebiti obiettati all'Avvocato Schizzi dal sig. Procurator Fiscale, e passo all'esame de' suoi incolpativi ragionamenti. « Contro la costante negativa dello « Schizzi, a fronte anche delle più incalzanti contestazioni, si « hanno le rispetti ve parziali, e giudiziarie confessioni delli « correi Cannoncini, Attuoni, Barbieri e Colombi, i quali avendo « ritrattato, quanto ai primi, le due fedi giurate pei rogiti « Cabrini, e li ultimi due le loro deposizioni sostenute in giu-

« rato esame, dichiararono le une e le altre insussistenti e « false, a cui dissero essersi prestati a subornazione dello « Schizzi, senza avere mai avuta positiva scienza dei fatti ai « quali si riferivano confessioni, che giurate *quoad alios,* si « convertono in mezzo di prova contro lo Schizzi, servendo « l'una di sussidio all'altra per la stretta connessione che han- « no relativamente alle persone, al fine cui erano dirette, ai « fatti e circostanze alle quali si riferivano ».

114. Premetto che del valor della prova in questo processo, e per le leggi de' felicissimi Stati di Massa e Carrara se ne dee giudicare dal *cognoscente,* sia egli giudice, o accusatore, non con l'intimo convincimento, il quale, per esprimermi colle frasi dell'insigne Antonio Matheo, *in pectore alieno situs est;* ma cogl' indizj, i quali *ex re ipsa nascuntur,* e colle regole di credibilità stabilite dal dritto romano, dal dritto canonico, ove lo modificò, e colle autorità dei Dottori.

115. In fatto osservo, che non ammetto e non ammetterò, che i testimonj i quali ritrattarono i loro esami niente sapessero de' fatti de' quali attestarono. Essi circostanziarono i fatti di luogo, di tempo, di causa di scienza, e di più minuti ragguagli.

116. Il Fisco non interrogò i testimonj donde tutte queste circostanze sapessero, e conoscessero; ove, e per quali mezzi, e da chi fossero istruiti. Questa oscitanza del Fisco mi autorizza a credere verisimile che i fatti esistessero; che i testimonj li conoscessero; che per la verità ne attestassero, e che impauriti o sedotti, gli attestati loro ritrattassero.

117. In dritto osservo che il numero di coloro tutti confessi di aver tradita la verità, e di essersi macchiati d' infamia: la lor concordanza nel dire che gli attestati emessi eran falsi, e nel narrare come l'accusato gli chiese, non giovano a nulla per sostenere la loro credibilità,

I. Perchè quanto alla dichiarazione di falsità dell'attestato tutti dovevano necessariamente esprimersi, come si espressero.

II. Perchè quanto al modo della richiesta dell' attestato non vi è concordanza tra loro, ed anzi le donne Bernacca escludono che l' accusato usasse male arti per indurle ad attestare.

118. Soggiunge il sig. Procurator Fiscale: « Concorrono a so- « stenere le fatte ritrattazioni, e confessioni l'inverisimiglian- « za, che il fu Notaro Jacopo Schizzi padre del prevenuto, e « qualificato in processo per un diligente padre di famiglia, « affidasse a semplice verbal convenzione il finale resultato « di un reso conto di mezzadrla, che avrebbe avuto luogo in « di lui casa la sera del 4 gennajo 1837 col suo colono Anto- « nio Dell'Amico, in cui appariva, e si confessava questi de- « bitore pel titolo suenunciato di non piccola somma in Fi- « lippi 85, e della quale ne dava al suo debitore un condono, « perchè obbligavasi di cessare senza uopo di formale di- « sdetta, e ad ogni suo cenno, dalla colonia. Inverosimiglianza « resa anche maggiore non solo dalla facilità che avrebbe avuta « di ridurre almeno a scritta privata quanto ec., se presenti « aveva quei testimonj Cannoncini, ed Attuoni, ma più ancora « delle ulteriori convenzioni, che fra essi avrebbero contem- « poraneamente avuto luogo, giacchè lo Schizzi avrebbe inol- « tre sborsata la non indifferente somma di Filippi duecento « in quattordici doppie di Genova al Dell'Amico, come anti- « cipato parzial pagamento di alcuni fondi, che obbligavasi « alienarli, e senza almeno che ne avesse per sè, o col mezzo « di altri tenuta annotazione, e memoria nel libro di fami- « glia, o in quello dei coloni; lo che non essendo stato dal « prevenuto indotto, nè vedendosi in atti i libri, porge motivo « a ritenere, che non vi si trovassero questi fatti notati, e « quindi non sussistessero ».

119. Ai pretesi inverosimili della convenzione del 4 gennajo 1837 ho risposto adeguatamente qui addietro, nè conviene che io mi ripeta.

120. Ma agli allegati inverisimili il sig. Procurator Fiscale ne aggiunge de' nuovi. « Qualificato il prevenuto in processo « per uomo destro, e molto interessato, e ammesso, che degli « enunciati emergenti ne fosse avvertito dalla propria geni- « trice nel giorno stesso dell' obito del padre, alla quale ven- « ne in pensiero nel vedere il Dell'Amico entrare in loro casa, « è certo che non avrebbe omesso di ricercarla, in seguito al- « meno, sul punto più importante, cioè sul mezzo di consta- « tare i fatti medesimi sulle persone, che vi si potessero esser « trovate presenti, e non avrebbe quindi aspettato, che il caso

« gli offrisse propizia occasione solo nel **1841**, dopo le già in-
« stradate cause civili a scoprire le persone, che ne fossero in-
« formate, informazione che pure ottenere poteva da altri di
« sua famiglia, quando in fatto li nominati fedefacienti si fos-
« sero trovati presenti ».

121. Non posso ammettere, che l'accusato debba conside-
rarsi avere il carattere, che a lui vien qui attribuito. Ragio-
nai lungamente su questo proposito, ed osservai come le mal-
dicenze emesse contro di lui non avessero prova legale di
sorta veruna.

122. Quando pur si ammettesse nell'accusato l'*avarizia*,
sarebbe essa un *peccato*, non una mala qualità.

123. E sul silenzio dal **1837** al **1841** detti adequato di-
scarico.

124. Un altro indizio dell'insussistenza della convenzione è
così dal sig. Procurator Fiscale obiettato. « La troppa preci-
« sione colla quale i fidefacienti nelli emessi certificati addi-
« mostrano di rammentare i fatti co' discorsi, che dissero av-
« venuti in casa Schizzi, la marcata, e quindi sospetta unifor-
« mità nell'indicare la precisa sera del **4** gennajo **1837** dopo
« un lasso di anni **4** e mesi **7** ».

125. Gli attestati non erano stati scritti dai testimonj; essi
gli avevano ratificati. Non bisogna attribuir loro ciò che è
da attribuirsi all'estensore.

126. Le regole di ragione suppongono la dimenticanza del
testimone nel corso di anni dieci, non di anni quattro e mesi
sette; e tutti gl'indici forensi ne attestano.

127. Altro indizio di falsità degli attestati nel sistema del
sig. Procurator Fiscale. « Le pratiche tenute dallo Schizzi col
« Belloni, e col Giusti per indurli ad attestare ciò che loro
« non era noto in ordine al medesimo soggetto ».

128. Il chiedere ad alcuno attestati è pratica lecita. La di-
fesa ha parlato dei colloquj dell'Avvocato Schizzi col Belloni
e col Giusti, ed ha dimostrato questi due testimonj animosi
contro di lui.

129. Ma il sig. Procurator Fiscale non si è fatto carico di
dimostrare, che l'accusato non potesse avere opinione della
verità della convenzione del **1837**. Gli inverosimili di quella
convenzione già combattuti, non escludono certamente il pos-
sibile della credulità della convenzione nell'accusato.

130. Continua il sig. Procurator Fiscale: « La esclusiva della « questione avuta con Dell' Amico alla capanna della Raglia « da Mariantonia Mascardi detta la Maccherona, la quale ne« ga assolutamente questa d'altronde per essa indifferentissi« ma, col che esclude la presenza del Colombi, e del Barbieri « in luogo, e quindi fa ritenere non avvenuti i discorsi del « Dell'Amico con questi sulli quali erano stati dallo Schizzi « capitolati ».

131. Anco su questo dramma avvenuto alla Raglia abbastanza ho detto poc' anzi, e non poco nella difesa.

132. Il deposto della Maccherona non prova, che l'avvenimento non sia vero, ed osservai che i testimonj medesimi che lo impugnano, dicono loro malgrado circostanze che vi si riferiscono.

133. Altronde, per aggiungere una osservazione di più, come è concepibile, che lo Schizzi uomo istruito avendo coperto il seggio di Giudice, se voleva architettare una falsità avesse scelto un luogo di scena in una campagna, in una capanna in occasione di vendemmia, e avesse mentovata persona disdetta da lui de' terreni, che di sua proprietà coltivava?

134. Prosegue il sig. Procurator Fiscale: « La gita del Bar« bieri alla casa Colombi di commissione dello Schizzi, a trat« tarle di quanto si riferiva ai capitoli, che poi furono prodotti « e la contemporanea loro andata allo Schizzi, per l'oggetto « medesimo, come confidò immediatamente il Colombi alla « moglie, la quale fu puro presente, allorchè Barbieri portossi « a far ricerca al di lei marito di quanto, come dessa in giu« rato esame ne depone ».

135. Se si fosse trattato della ricerca di un attestato vero le cose non sarebbero procedute altrimenti, specialmente trattandosi di attestazione per risposte ai capitoli.

136. Ciò che il sig. Procurator Fiscale non ha osservato si è, che niun de' testimonj asserti subornati ha detto che lo Schizzi gli istigasse a *tradir la verità;* egli cercava l' attestato dicendo, che le convenzioni erano *vere*. Spettava al testimone a protestare che vere, o non vere, per esso tali non sussistessero.

137. Le rivelazioni del Colombi alla moglie niente rilevano. Ma se egli ne stava male, ciò non prova che male l'accusato ne stasse.

158. Il ragionamento perpetuo dell' accusatore è questo: Le convenzioni non hanno prova, dunque son falsi gli attestati che le accertano: la falsità degli attestati prova la subornazione in chi li chiese. Ma la prova vittoriosamente esclusiva delle convenzioni non vi è: si *presumono* inesistenti, dalla *presunzione* d' inesistenza dello convenzioni si passa a *presumere* la falsità degli attestati: o da questa seconda *presunzione* si passa a *quella* della coscienza di falsità nell'accusato. Ma presunzioni di presunzioni non possono in buona coscienza ammettersi!

159. Più prolissamente il sig. Procurator Fiscale prosegue: « La falsità colla quale lo Schizzi in pendenza della detenzio-« ne di Attuoni somministrò senza pagamento alla moglie di « lui del grano, che fu consegnato alla Francesca Secchiari in « Figà, la quale di commissione della moglie di Attuoni si « portò a tale oggetto dallo Schizzi. Non si hanno d'altrondo « dati positivi in processo, che spieghino, quai motivi deter-« minassero gli fedefacienti, e testimonj da Schizzi indotti nel « giudizio civile, a ritrattare i loro deposti, ed attestati, tanto « più che volendosi per rapporto al Barbieri le due qualità di « colono, e debitore dello Schizzi avrebbe avuto interesse « quasi diretto a favorirlo, anzichè mostrarsegli contrario. E « rispetto al Colombi, che nell'esame civile si tenne negativo « sulli fatti capitolati, e che nel suo primo esame criminale « intese di correggerlo mostrandosi informato dei fatti mede-« simi, introducendo che da prima non se li era rammentati « apertamente, dà a divedere, come altrui consiglio, od isti-« gazione lo guidasse; e siccome ciò che aggiungeva non era « che in favoro Schizzi, parlando della questione avuta dalla « Maccherona con Dell'Amico alla capanna della Raglia, e « dei discorsi successivamente fatti da questi sul debito che « pretese avesse collo Schizzi, così ne nasce non lieve presun-« zione, che lo Schizzi stesso ne fosse il subornatore: come « nel secondo esame criminale contestò il Colombi; ritrattan-« do quanto nel primo aveva introdotto in favore dello Schizzi, « a correzione del suo esame civile ».

140. Il sig. Procurator Fiscale ebbe la gentilezza di dire di aver letta la mia difesa. Mi spiace dover osservare, che egli non dà replica a quanto in tutte lo circostanze qui sopra esposte io ragionai.

141. I fatti escolpativi dell'accusato notati da me sono tutti taciuti.

142. I fatti i quali svelano le triste, e calunniose brighe dei Dell'Amico andate a vuoto, lo che fa conoscere, che tutti i deposti a carico dell' accusato siano stati da essi comprati, sono passati sotto silenzio.

143. A me non piace, nè piacque mai l' « *itque, reditque viam toties* ». Mi riporto alla difesa che io scrissi, e prego gli ottimi Giudici a voler su di essa benignamente, e per somma grazia volger lo sguardo.

144. Appoggia in seguito il sig. Procurator Fiscale la credibilità de' correi nella loro incolpazione dell' accusato colle osservazioni che seguono. « La verosimiglianza, che li testimo-« nj e fidefacienti correi anzichè offrirsi spontanei allo Schiz-« zi, si presentassero a testificare il fatto al seguito di sedu-« zione, di subornazione dello Schizzi medesimo, con essi loro « praticata, è mai possibile, che quella rustica gente sognas-« sero, che lo Schizzi fosse mancante di mezzi a sostenere la « causa contro i Dell'Amico, e potesse ire in traccia di chi « secondare dovesse le sue viste, e azzardassero a un cessato « Magistrato, ad un Avvocato, e Notaro, ad un uomo di spec-« chiata probità, come lo decantano i certificati, e il sig. Di-« fensore, di offrire l'opera loro ad una falsità? È dunque « nella sfera della probabilità maggiore quella, che questa. — « Molto importante era la causa impulsiva dello Schizzi a de-« linquere, non solo per difendersi dalla lite che i fratelli « Dell'Amico gli avevano intentata per crediti di mezzadria, e « refusione di miglioramenti, ma più ancora per sostenere « quella di riconvenzione contro di loro proposta, la quale « difettava di mezzi di prova, come egli accenna in suo esa-« me, che solo nel 1841 se gli sarebbero presentati. — Dalle « quali circostanze, e amminicolative, se ne trae fondato argo-« mento per riguardare al vero appoggiate le confessioni par-« ziali dei correi alle loro ritrattazioni ».

145. Tutto questo discorso potrebbe procedere se si potessero distruggere le regole giuridiche sulla incredibilità della incolpazione de' correi specialmente nel caso in cui, come in questo, oltre all'essersi mostrati proclivi al delitto colla confessione di un falso attestato, e l'esser divenuti spergiuri, incolparono animati dalla speranza d'impunità.

146. I verisimili, e gl'inverisimili facilmente s'immaginano. Ciò che sostiene la credibilità de' correi, è la verificazione per mezzo di prove concludenti e perfette della loro incolpazione, lo che manca affatto nel caso presente.

147. Mi piace di non lasciare inosservata un' ultima deduzione del sig. Procurator Fiscale. « Comunque siano, giacchè « ragionevoli i rilievi fatti dal sig. Difensore Carmignani sulle « diverse irregolarità, che nel corso del processo si ravvisano, « nullameno a termini delle leggi vigenti in questi dominii non « portano la nullità del processo da lui implorata, bensì aver « devonsi a calcolo nello stabilire qual grado di prova abbia « contro lo Schizzi pelli enunciati titoli criminosi, e nell'ap« plicazione della pena.

148. Non saprei come

I. La mancanza o a meglio dire il disprezzo delle forme sacramentali dell'accusa per cùi fu il giudizio iniziato;

II. La instaurazione del processo criminale per falsa testimonianza in giudizio civile, prima che il giudizio civile fosse esaurito, e si avesse dal suo esito la prova della falsità *in genere;*

III. L'aspetto suggestivo, che con questo sistema si dette agli atti processali, lo che fece nascere la *diffamazione* a carico dell'accusato;

IV. L'esaminare ora come imputati, ora come testimonj gli stessi individui;

V. Il dividere una causa unica perchè instaurata contro di un unico accusato per delitti di falso aventi un unico scopo, possano essere immuni da nullità per le leggi delli Stati di Massa e Carrara, quando lo sono per le più volgate, universali, e costanti regole di ragione.

149. E se il Procurator Fiscale ammette, che le irregolarità influiscono sulla prova, egli deve esser meco d'accordo, che la prova irregolarmente quesita prova non è.

150. Crede finalmente il sig. Procurator Fiscale, che l'Avvocato Schizzi debba considerarsi *urgentemementc indiziato,* e però *straordinariamente* punibile.

151. Ripeto ciò che io già dissi, non potere il Giudice di proprio arbitrio dar peso agl'indizj; dovergliclo dare a tenore delle regole di ragione (21).

152. Sarebbe stato desiderabile, che il sig. Procurator Fiscale invece di asserire senza enumerazione d'indizj, senza indicazione del loro merito di remoti, o di prossimi, e senza appoggio di autorità l'*urgentemente* indiziato, ci avesse dettò per quali giuridiche deduzioni egli era giunto a quella conclusione severa.

153. Compilerei un volume se volessi qui stabilire la gradazione tra il numero degli urgentissimi necessarj alla convinzione, l'*urgentissimo* idoneo alla pena straordinaria di primo grado, e l'*urgente*, titolo a pena straordinaria più mite.

154. Vi sarebbe stato bisogno di tutta questa dottrina per stabilire l'indizio urgente nel caso; non ve ne ha alcun bisogno ad escluderlo.

155. Ecco le mie brevissime, e stringenti osservazioni a questo proposito.

I. Ne' delitti i quali si propongono un lucro, non vi è da parlare di *causa di delinquere;* e questo appoggio manca nella disquisizione indiziaria della presente causa.

II. La mala qualità dell'accusato fornirebbe un indizio *remoto;* ma nel caso dell'Avvocato Schizzi si è ad esso obiettata, ma non si è conclusa. Niuno ha detto che egli fosse dedito alla falsità, e la mala qualità dee, come tutti sanno, consistere in *eodem generali mali;* la pretesa mala qualità nel caso non regge nè nella *sostanza d'indizio* per le cose avvertite qui, nè nella *sostanza della prova* per le cose avvertite nella difesa.

III. Tutto dunque nella causa presente si riduce alla incolpazione de' correi, la quale per le cose dimostrate poc'anzi non può nemmeno aver carattere d'indizio idoneo a *generalmente inquirere*.

156. Ma l'indizio *urgente* si costituisce di due *indizj prossimi* almeno. Dove sono nel caso, se non ve ne è neppure un remoto?

157. Si aggiunga il carattere dell'accusato, investito come Notaro della pubblica fede: si ponga mente alla impresumibilità della falsità in individuo rivestito di questo carattere, cose tutte avvertite nella difesa: si aggiunga il modo irregolare, e suggestivo con cui furono quesite contro questo inquisito le prove, e mi si dica se contro di lui esiste titolo da sostenere il reato contro di lui trasmesso.

158. Si osservi in fine, che trattandosi di falsità *intellettuale* non *materiale,* e però di delitto di fatto *transeunte,* i testimonj i quali depongono dell' *ingenere,* e dell' *inspecie* debbono essere superiori a qualunque eccezione sia nella *persona,* sia nel *detto.*

159. Mi si dirà, che nelle speciali circostanze del caso apparisce *possibile* che l' accusato abbia macchinato per aver falsi attestati. Il suo carattere di Notaro allontana questo *possibile:* pure io l'ammetterò; ma un mero possibile non è indizio urgente idoneo a una straordinaria condanna (22).

160. Questo è il mio parere schietto, leale, e coscienzioso nella causa presente, il quale sarebbe stato corredato da me di più diffuse e più speciali autorità, se la ristrettezza del tempo, al lavoro assegnato, me lo avesse concesso.

Laonde ec.

Pisa li 12 Dicembre 1842.

N O T E

(1) Ant. Matth. *De crim. ad lib. 48. dig. tit. 16. cap. 4. n.° 16.*

(2) Cremani *De jure crimin. lib. 3. cap. 30. §. 8. vol. 3. pag.* 281. « Idem Antonius Mattheus singulas differentias notat quæ « sunt inter veterem ampliationem causæ, et hodiernam absolutio- « nem ab instantia. Cum ampliatur caussa, inquit ille, eadem in- « stantia idem judicium manet, cum ab instantia reus absolvitur, « agi in eum non potest, nisi nova instantia, novum judicium inter- « veniat; ampliata caussa, reus qui e vinculis caussam dixit, in vin- « culis manet, facta absolutione ab instantia, solvitur interim vin- « culis, et abire quolibet ei concessum est; denique inter primam, « et sequentes actiones, quæ post caussæ ampliationem institui solent, « breve admodum temporis spatium intercedit; at reus qui ab in- « stantia absolutus fuit, aliquando numquam, aliquando elapsis jam « pluribus annis ob eamdem caussam denuo in judicium vocatur; « interea tamen de salute sua incertus, metuque suspensus vivere « cogitur. Ex quibus si non omnes, saltem præcipui absolutionis « ab instantia effectus factis cognoscuntur ».

(3) Cremani *De jure crimin. loc. supr. cit.* §. 14. « Hæc ad eum « spectant, qui se innocentem post susceptam inquisitionem osten- « derit, non ad cæteros, qui ideo absolvuntur quia satis jam carcere « quo pendente judicio custodiri eos oportuit, aliisve judicii inco- « modis puniri censentur. Qui quidem de calumnia conqueri non « possunt, atque insuper damna, quæ dederint, reparare obligantur, « eorum vero, quæ subierint, repetitionem non habent. Hæc pari « modo, et de iis dicenda videntur, qui ob præscriptionem, singula- « remque Principis clementiam dimissi incolumes, et judicio fue- « runt. Nam beneficia reis tributa ita accipi non debent, ut reo, « cui pœna indulgetur, cætera quoque indulta præsumantur, quæ « nominatim rescripto Principis non comprehenduntur ».

(4) ANTONIO MATHEO *De crimin. ad lib. 48. dig. tit. 7. cap. 1. n.° 1.* MELCHIORRI *Del falso e dello spergiuro, cap. 1. n.° 1.* CARMIGNANI *Element. jur. crimin. vol. 2. pag. 175. §. 1047.* « Falsi « crimen sensu politico acceptum, nam morali sensu latius patet, « recte definitur *fraudolentia veritatis immutatio in alterius dam-* « *num facta*: falsi reus efficitur, qui falsitate ab alio condita scien- « ter utitur. Hic falsi crimen constituunt: I. factum quo veritas im- « mutetur; II. fraus; III. alterius damnum sive *actu*, sive *potentia* ».

(5) *Leg. 1. dig. de SC. Turpill. etc. §. 3.* « Sed non utique, qui « non probat, quod intendit, protinus calumniari videtur; nam ejus « rei inquisitio arbitrio cognoscentis committitur, qui, reo absoluto, « de accusatoris incipit consilio quærere, qua mente ductus ad ac- « cusationem processit: et si quidem justum ejus errorem reperе- « rit, absolvit eum; si vero in evidenti calumnia eum deprehende- « rit, legitimam pœnam ei irrogat ».

(6) *Tractat. crimin. lib. 6. cap. 11. n.° 36.*

(7) GOTHOFRED. *Ad Cod. Theodos. vol. 3. pag. 176. col. 2.* « Civi- « lis inquisitionis et judicii, sive cognitionis hæc vis, et natura est, « ut judex in NEUTRAM PARTEM INÆQUALI HUMANITATE PROPENDEAT; « vice versa, criminalis negotii, et judicii VIS HÆC EST, UT ASPERIO- « REM SESE JUDEX REO QUAM ACCUSATORI PRÆBEAT ».

(8) *Leg. ejus qui in provincia, dig. si cert. petat. Leg. nec ullam §. si absentes. Angel. dig. de petit. hæredit. Bald. in Leg. omnium n.° 1. in fin. cod. de testam. Sacr. Rot. Roman. in Recent. part. 2. dec. 228. n.° 1.*

(9) ANT. MATH. *De criminib. ad lib. 48. dig. tit. 6. cap. 2. n.° 2.* « Inscriptio nihil est aliud, quam professio accusatoris, qua profite- « tur, se exempli gratia Milonem deferre lege Cornelia de sicariis « eumque reum a se per actum iri. Id autem sit vel libello judici « porrecto, vel in codice publico querela deposita *Leg.* — Jungitur « porro inscriptioni subscriptio qua is qui libellum accusationis por- « rexit, testari debet, se professum esse; vel alius pro eo, si literas « nesciat. Sed et eadem subscriptione ad talionis pœnam se obligat, « si calumniæ convictus fuerit *Leg.* Adparet igitur interesse aliquid « inter scriptionem, et subscriptionem hanc illius partem esse, ta-

« men etsi multis aliis locis promiscue capiantur ut apud Senecam
« loco jam adducto etc. »

(10) Ant. Matheo *loc. super. cit.* n.° 8. « Illud quoque omittendum non est si forte libelli inscriptionem legitime ordinati non
« fuerint, quid fiat? Paulus in *Leg.* respondet, rei nomen aboleri,
« eumque ex integro repeti posse. Hic quærunt interpretes utrum
« rei nomen aboleatur, etsi de vitio libelli quæreiam non proposuerit, an potius, si tacuerit reus actori vitium in probationum
« cursu emendare liceat. Bartolus in ea fuit sententia, non convalescere libellum, etiamsi vitium reus non objecerit; solemnia enim
« legibus præscripta examussim observanda sunt, nec aliter accusatio procedit nisi inscriptione rite facta etc. »

(11) Farinacc. *cons. num.* 75. 77. Vermigl. *cons.* 72. *n.*° 11.
Dolfi *Alleg. civil. et crimin. alleg.* 129. *n.*° 2. « Cum possibilitas
« stet in contrarium, et a possibili in criminalibus inferatur ». Guazz.
Ad defens. reor. def. 29. *cap.* 1. 2. 3. Dolfi *loc. cit. alleg.* 118.
n.° 11. « Possibilitas solo pro reo ad excludendum delictum adduci
« potest, cui et dubia probatio suffragatur ».

(12) *De criminib. ad lib.* 48. *dig. tit.* 16. *cap.* 1. *n.*° 5. « Nec
« obest, quod in civilibus judiciis ita res obtineat, ut confessio facta
« in uno judicio noceat reo in alio; recte enim ab interpretibus traditum est, argumentum a civilibus judiciis ad criminalia negative
« quidem procedere, affirmative non æque. Nam cum sint crimina
« caussis civilibus graviora, recte ita arguemus. Si non licet in ju-
« dicio civili, ergo multo minus in criminali. At, si in civilibus per-
« mittitur, ergo id idem permittendum in criminalibus; vitiosa ra-
« tiocinatio est ».

(13) *L.* 16. *dig. de quæst.* « Is qui de se confessus est in caput
« aliorum non retorquebitur ». *Cap.* 1. *extr. de confess.* « Cum se-
« cundum utriusque juris statuta, de se confessi super aliorum con-
« scientiis interrogari non debeat ». *Et cap.* 15. *quæst.* 3. « Nemini de
« se confesso super aliorum crimen credi oportet ». Mario Pagano
Principj del Codice penale. Teoria delle prove, cap. 13. « Egli è
« pur vero che qualche volta il suo labbro additando il complice
« esprima il vero. Ma più d'ordinario avviene, che la sua nomina
« sia lo strumento della vendetta, della malignità, o della sperata

« protezione, vale a dire, che la nomina del correo più spesso con-
« tiene il falso che il vero, avvegna che in bocca dell'uomo reo
« più spesso si trova il mendacio, che la verità ».

(14) *Opera e luogo superiormente citati*. « La nomina del com-
« plice forma parte della confessione del reo. I criminalisti tutti
« affermano, che la chiamata del correo forma un indizio, ma tutti
« non convengono sul valore di quello. Il disparere è figlio della
« mancanza di principio. Questi bravi nomenclatori, che si glo-
« rian di citar mille nomi, e si vergognano di produrre una sola
« ragione, surrogano al sillogismo l'autorità, e gli usi alla evidenza,
« e perciò variano gli usi secondo i capricci, e le opinioni sono
« sempre discordi. I dispareri producono l'arbitrio del Giudice,
« la miseria degli accusati; ma non solo le opinioni, le stesse
« leggi sembrano discordare tra loro sul valore della nomina del
« correo. Altre niuna fede accordano al detto reo *Leg.* avendo
« per vero, che la integrità ed il delitto non vanno giammai uniti.
« Altre talora ammettono il correo a provare se permettono di
« ascoltarlo talora. Solleviam lo sguardo alla luce della ragione, e
« le tenebre della opinione rimarranno dileguate. Rechiamoci per-
« tanto alla memoria l'esposte teorie. — Un reo che chiama il com-
« plice, per quante ragioni può ciò fare? Ei dovendo perire pel suo
« misfatto, spesso vuol trarre come sè i suoi nemici nella sua ro-
« vina. E mentre perde la vita vuol sodisfare almeno alla vendetta,
« la più terribile delle passioni umane, e spesso organo della ca-
« bala serve di strumento all'interesse del potente, e spesso uno
« scellerato cerca sollievo al suo male nel malo altrui; simile a quel
« mostro di crudeltà, il quale desiderava, che tutto l'uman genere
« avesse un collo solo, perchè quando la natura lo costringeva a fi-
« nire potesse con un sol colpo reciderlo; o diceva nel suo scelle-
« rato cuore: pera con me la natura intiera. Talora nella incolpa-
« zione d'illustri socj cerca la propria discolpa, perchè il credito di
« quelli renda inverosimile il suo delitto, o la difesa salvi anch'esso.
« La speranza di compensare col merito della denunzia il delitto,
« anima non di rado i rei a finger complici col quali sperano divi-
« der la pena. Per tutte le anzidette ragioni può talora un reo
« nominare il socio. Tutti sì fatti casi ricorda la *L. ult. cod. de*
« *accusat.*, la quale perciò vieta d'ascoltarsi il socio contro il so-
« cio — *Nemo tamen sibi blandiatur obiecta cujuslibet criminis*
« *de se quæstione confessus, veniam sperans propter flagitiam*

« *adjuncti vel pro communione criminis consortium personæ su-*
« *perioris optans, aut inimici supplicio in ipsa supremorum suo-*
« *rum sorte satiandus, aut eripi se posse confidens, aut studio, aut*
« *privilegio nominati, cum veteris juris auctoritas de se confessos,*
« *ne interrogari quiquidem de aliorum conscientia sinat. Nemo*
« *igitur de proprio crimine confitentem super conscientia scrutetur*
« *aliena* — ».

(15) Mario Pagano *loc. super. cit.* « E perciò conviene che il
« socio non abbia spontaneamente confessato, ma che essendo con-
« vinto abbia nominato i correi. Perciocchè il reo il quale spon-
« taneamente confessa, e nomina i complici, considerar si deve co-
« me un denunziante. E quasi sia accusatore, non merita qualsiasi
« fede. Oltre a che quel reo, che di sua voglia confessa, è un di-
« sperato; e chi della sua salute dispera, come dice Paolo, non dee
« poter recare un periglio ad altri — (*Confessus ultro non est in-*
« *terrogandus in socios, quin timendum, ne tam facile alios one-*
« *ret, quam facile de se confessus est. Convictus in socios interro-*
« *gari potest, quia credimus non facile innocentes oneraturum, qui*
« *ne nocens quidem confiteri voluit,* Ant. Math. *cap.* 5. *tit.* 16.)
« perchè hassi a temere, che altri con tanta facilità non incolpi, con
« quanta prontezza ha se stesso accusato ».

(16) Ant. Math. *De criminib. ad lib.* 48. *dig.* Conciol. *Resol.
crim. verbo socius, resol.* 2. *n.°* 18. Raynald. *Observ. crim. cap.* 33.
n.° 38. Mascard. *De probation. conclus.* 1313. *n.°* 18. « Ampliatur
« quarto conclusio ut procedat etiam ubi essent plures socii cri-
« minis qui idem deponerent, qui adhuc dici non potest ut faciat
« indicium saltem ad torturam, cum numerus non tollat inhabilita-
« tem, nec supplementum inducat, nec duo imperfecta in sua specie
« possunt unum perfectum facere. *Leg.* ita etiam declarat *Blanch.*
« ubi dicit, quod ex dictis plurium sociorum criminis tantum resul-
« tat, quantum ex uno, et non plus, quia una tantum est qualitas
« judicii. *Rot.* et hinc est, quod si sint tres qui dicant vulnerasse, et
« alium etiam simul inculpent, contra eum non faciunt majorem
« fidem, quam si essent unus solus *Bald.*, idem est de pluribus con-
« tra mandantem ut voluit *Mart.* »

(17) Mario Pagano *Principj del Codice penale. Teoria delle
prove, cap.* 13. « In primo non dee il socio di altra imputazione

« oltre la presente essere gravato *Fabr.* Quanti difetti sono in lui,
« altrettanti argomenti sorgono della poca fede che merita. Se il
« delitto che ha confessato lo rende degno di poca fede, se il Giu-
« dice per punire i complici crede al reo, come potrà prestargli
« fede se altri acciacchi aggravano il difetto dell'infamia, che spar-
« ge sopra a lui il delitto? Se la fede degli inabili testimonj si av-
« valora cogl'indizj che diconsi *adminicoli* dai forensi, gli argo-
« menti, che sorgono dai loro difetti, non abbatteranno in tutto il
« di loro dotto? » *E il prelodato Magistrato Toscano nella decisione della causa Tedeschi, decis. del* 10 *settembre* 1801 *avanti Stradetti Baldi, e Pardini:* « Posto che l'incolpazione del socio di delitto
« adminicolato non ponga in essere nulla più che un indizio a tor-
« tura, veramente sarei stato molto dubbioso sul punto di condan-
« nare il Tedeschi anche nel caso che il Bartellini non fosse
« stato soggetto a verun altro difetto fuorchè a quello che resulta
« di natura sua dalla società, o partecipazione al delitto; ma ciò
« che mi ha tolto ogni dubbio su tal proposito consiste nell'osser-
« vare, che stando, come conviene, attaccati religiosamente alle re-
« sultanze del processo, si manifestano degli altri difetti rilevantissi-
« mi contro il deposto del predetto Bartellini, che lo rende sempre
« più indegno di fede ».

(18) *Il prelodato Supremo Magistrato nella già citata decisione Porciani:* « Nè in rapporto al correo possono oggi valutarsi le opi-
« nioni, che nei passati tempi erano state adottate per dare un peso,
« ed un tuono maggiore alla di lui incolpazione, sì perchè, conforme
« insegna il celebre *Anton Matteo,* il detto del socio è sempre so-
« spetto, e sì perchè ancora le suddivisate opinioni erano inco-
« stanti al segno, che là dove alcune sostenevano che la incolpa-
« zione del correo anche senza adminicoli facesse indizio a tortura,
« o adminicolata col detto di più compagni bastasse per condannare
« in pena ordinaria, altri poi riportati dal *Savelli* avvertono che una
« tale opinione veniva riprovata come contraria alle regole di ra-
« gione comune, a forma delle quali ancorchè i compagni fossero
« mille non bastano a condannare nella suddetta pena ordinaria,
« avvalorando un tal contegno con una rejudicata del soppresso
« Magistrato degli Otto del 1663 approvata con Rescritto Sovrano ».
E nell'altra *decisione in causa Pasquali del* 4 *decembre* 1779 *coram Paoletti, Urbani, e Biondi, al n.°* 467. *del Ris.* 23. « La incolpa-
« zione di due correi adminicolata da qualche altro speciale riscontro

« non vi è dubbio, che presso di noi sia stata reputata bastante-
« mente per condannare il terzo reo negativo in una pena straor-
« dinaria; e quando l'incolpazione di due correi è corredata da in-
« dizj prossimi, ben provati, con la tendenza al medesimo fine, di-
« modochè tutto insieme induca quella moral certezza, che quieta
« l'animo di chi deve giudicare, allora si è condannato il reo seb-
« ben negativo, alla pena ordinaria assegnata al delitto di cui si è
« reso debitore. La massima è tanto vera, che non ha bisogno di
« essere autenticata nè da dottrine, nè da decisioni, delle quali ab-
« bondano i nostri Tribunali ».

(19) *L. sæpe: dig. de re jud.*

(20) Mario Pagano *Principj del Codice penale. Teoria delle prove, cap.* 13. « Per secondo niuna fede merita quel reo, che dalla
« impunità allettato, altri per suoi compagni additi. Perciocchè la
« impunità comperandosi a prezzo della denunzia de' delitti e del
« complici, sovente il reo cerca la sua salvezza fingendo delitti, ed
« immaginando complici, non altrimenti, che quegli, che dee pro-
« cacciarsi il vivere spende la falsa, se non ha la vera moneta ».
Beccaria *Delitti e pene* §. 14. Filangieri *Scienza della legislazione lib.* 3. *cap.* 67. §. *Molto meno ec.* Cremani *De jure criminali lib.* 1. *part.* 2. *cap.* 9. §. 15. Guazzin. *Ad defens. reor. def.* 20. *n.*° 3. Farinacc. *quæst.* 43. *n.*° 192. Cyriac. *Contr. forens. cont.* 448. *n.*° 62. Conciolo *Resolut. crimin. verb. Socius, resol.* 2. *num.* 18. 20. Sabelli *Summ.* §. *Societas n.*° 49. Raynald. *Observ. crim. cap.* 33. §. 1. *n.*° 136. Carpzov. *Prax. crimin. part.* 3. *quæst.* 121. *n.*° 34. *La decisione Tedeschi sopra citata* « ivi » È regola incontrastabile,
« che un socio di delitto, che si muove a scoprire il suo consocio,
« colla speranza di ottenere la impunità, non merita alcuna fede, per-
« chè si considera corrotto da questa lusinga; e se a questo difetto
« si unisca l'altro che resulta di natura sua dalla società del com-
« messo delitto, non fa alcuna prova, come insegnano *Farinacc. ec.* »

(21) Carpzov. *Prax. Rer. crimin. Saxonic. quæst.* 123. *n.*° 31.
« Dixi autem in regula anteposita qualitatem indiciorum, an suffi-
« cientia sint; nec ne justo judiciis arbitrio committendum esse: ne-
« que enim hac in re judex *pro lubitu; ac propria sponte arbi-
« trari potest;* sed judicium dispositioni juris, rectæque rationi con-
« formari debet: *Brunn.* ubi dicit, quod in hoc casu judicis arbitrium

« debeat esse conforme, *vel dispositioni juris vel approbatis DD.*
« *doctrinis*, unde necessario sequitur, *judicem nova indicia ex cere-*
« *bro suo inducere non posse*, sed ea jure approbata esse debere ».
Addend. ad De Amoen. de delict. observ. 25. *sect.* 2. *n.°* 56. « Tan-
« dem monendi sunt judices, ne tam temere indiciis indubitatis ad
« capitale descendant judicium nimis confisi *sine certitudine morali*
« *ad eorum abitum percepta* siquidem TEMERARII SUNT ILLI
« QUI PROBATIONIS DEFICENTIAM EX PROPRIA CREDULI-
« TATE SUPPLERE PRETENDANT ».

(22) *Text. in leg. Non hoc: Cod. unde cogn. cum si nil.* Vermi-
gliol. *cons.* 34. *n.°* 11. *et cons.* 76. *n.°* 21. Dolfi *Alleg. crim. al-
leg.* 5. *n.°* 5. « Quod est possibile, non potest pro constanti poni, et
« ex hoc judicium criminale desumi non debet; non enim probat
« hoc esse, quod ad hoc contingit abesse. Pitaval *Cause celebri,
vol.* 3. *pag.* 357. « Noi abbiamo veduto, che una possibilità dub-
« biosa, e indeterminata è stata quella ragione, che è anima del
« giudizio, per la quale fu condannato alla morte. Chi non si stupi-
« rebbe di così fatto sbaglio? Ma si accrescerà lo stupore quando si
« consideri, che per dar qualche colore di verisimiglianza a questa
« possibilità, si è fatto, come si osservò, un secondo processo ver-
« bale ec. ».

LA MEDESIMA

ACCUSA DI SUBORNAZIONE DI TESTIMONJ

REPLICA

AI

MOTIVI DELLA SENTENZA CONDENNATORIA

Dopo due allegazioni (e non brevi) da me scritte a difesa del sig. Avvocato e Notaro Pellegrino Schizzi, accusato di subornazione a falsa testimonianza da due suoi nemici, perchè aventi lite con lui (1), con adesione all'accusa per parte del Fisco di Carrara, è doloroso per me dovere per quell'accusato medesimo, nella medesima causa, su i medesimi addebiti e sopra gli stessi risultati degli atti riprender la penna per riproporre il *crambe repetita*, e dar luogo al rimprovero *itque, reditque viam toties*.

Dovendo nell'interesse dell'accusato, e nel bisogno della verità e della giustizia, da me in questa causa vivamente e lealmente sentite, cimentare osservazioni di fatto, e regole e principj di dritto per dimostrare quanto vi ha di *orrettizio* e *di surrettizio*, e quindi *d'ingiusto* nella sentenza del Tribunale di Massa del dì 11 febbrajo 1843 condennatoria dell'accusato, lo farò protestando il mio alto rispetto ai Giudici che la pronunziarono, e per brevità referendomi alle mie due allegazioni precedenti.

Ma prima di esaminare i motivi della sentenza dell'11 febbrajo 1843, mi sia permesso di notare i generali e manifesti caratteri de' difetti di *orrezione* e di *surrezione*, che la fanno, senza bisogno di più minuta discussione, ravvisare una pronunzia suggerita da preconcepita opinione della reità dell'accusato.

La difesa aveva con buone ragioni, e migliori autorità provato, non potersi criticamente e legalmente procedere contro l'Avvocato Schizzi per la pretesa subornazione di testimonj a deporre la falsità per il bisogno di un giudizio civile, se una sentenza assolutoria di quello, a danno del quale la subornazione e la falsità si supponevano preordinate, non era stata proferita.

Era evidente la ragione di questa posizione di dritto.

I. I testimonj pretesi subornati non avevano ancora in giudizio deposto. Potevano, chiamati in giudizio, non confermare il loro attestato, giacchè le loro stragiudiciali attestazioni per il giudizio non rilevavano. Si faceva allora luogo alla regola, che la istigazione al delitto non è punibile, se il delitto non è stato consumato (2).

II. Quanto al Colombi esaminato nel giudizio civile, altri mezzi di prova potevano essere dall'Avvocato Schizzi cimentati, i quali sostenessero, e rendessero credibile il suo deposto; e questo solo possibile, di niun conto per l'accusa, bastava a scolpar l'accusato (3).

III. Finalmente la sola assolutoria sentenza dei Dell'Amico poteva porre in essere il materiale della falsità, e da questo punto il giudizio criminale poteva prendere il suo legale principio per stabilire commessa con dolo la falsità, e con essa la subornazione.

La difesa aveva, con l'autorità alla mano, provata la irregolarità degli atti, e quindi la incredibilità di qualunque prova, che a carico dell'Avvocato Schizzi se ne fosse voluta desumere.

Le irregolarità della procedura erano oltre ogni modo patenti.

I. Era irregolare l'ammissione dell'accusa non solo perchè pendeva il giudizio civile, e tutta la pretesa falsità era nel di lui detto, ma perchè presentata in nome di due, uno solo compariva in giudizio.

II. Era irregolare perchè l'ammissione della querela sulla sola voce dell'accusatore tendeva a dare al processo il carattere di suggestivo.

III. Era irregolare perchè di un giudizio contro un preteso subornatore di più testimonj se ne formavano più giudi-

zj, sicchè la pluralità operava l'effetto, che la pretesa subornazione restasse provata in un giudizio al quale il preteso subornatore non era stato citato, nè era potuto intervenire.

IV. Era irregolare perchè i pretesi subornati ora erano interrogati come complici, ora come testimonj, e non si deferiva, o si deferiva loro il giuramento secondo che si dava loro ora questa, ed ora quella qualità.

Le quali irregolarità furono da me notate tutte anco nella seconda difesa, dal §. 20 al §. 56.

La sentenza dell' 11 febbrajo 1843 non ha parola che distrugga queste due fondamentali basi della difesa dell'accusato.

Tanto basterebbe per dichiararla infetta di nullità e di manifesta ingiustizia.

Ma (senza abbandonare però queste due perentorie osservazioni) io noterò più d'appresso gli errori, gli equivoci, le inesattezze di fatto e di diritto, che in essa s'incontrano.

Non riporterò materialmente, e per intero i motivi di quella sentenza, ma ne darò il sunto o l'estratto con candore ed ingenuità, e alle precedenti allegazioni mie, per modo di relazione ad esse, farò talvolta rispondere.

CONSIDERAZIONE I.ª

Questa prima considerazione parte da un falso, e pernicioso principio. Non avevano i Giudici d'appello da esaminare i soli motivi dell'appellata sentenza. Potevano essere que' motivi incompleti, inadequati, inesatti, e la sentenza assolutoria per le deduzioni della difesa poteva esser giusta.

Se si legge la sentenza dell' 11 febbrajo 1843 da capo a fondo, si scorge che i Giudici non onorarono neppure di uno sguardo gli scritti presentati a difesa dell' accusato; lo che è ben altro, che ciò, che Tacito narra di Tiberio, e il rimprovero che gli fa, di « *excipere vultu truci defensionem* ». Si scorge in vero ne' *visis* della sentenza dell' 11 febbrajo 1843 la menzione delle difese; ma il dire ad uno semplicemente « vi ho visto » come Napoleone disse al Mattei, che voleva udienza da lui, può essere un complimento evasivo, ma non è accogliere, e ponderare i detti della persona, che ha dritto ad essere udita.

CONSIDERAZIONE II.ª

Questa considerazione intende a stabilire le limitazioni alla regola della incredibilità della incolpazione del socio di delitto.

Le limitazioni sono:

1.° Allorchè il delitto non si potesse altrimenti che colla incolpazione provare.

2.° Allorchè la incolpazione è altronde adminicolata.

3.° Allorchè il socio incolpante confessò il delitto.

4.° Quando il socio non aveva interesse a incolpare mentendo.

5.° Quando il subornato non ha deposto la falsità.

6.° Quando più articolano la incolpazione per *eadem verba*.

Questa lunga serie di limitazioni altro non prova che i Giudici volendo a tutto costo condannare l'Avvocato Schizzi, hanno scartabellati gl'indici, e sono andati razzolando quelle limitazioni, alle quali altre potevano aggiungersi, senza ponderare se fossero al caso dell'accusato applicabili.

Ai §§. 79—103 del secondo mio parere a difesa dell'accusato esposi ne'suoi veri termini la teoria della credibilità della incolpazione del socio di delitto, paragrafi che io prego gli ottimi, ed integerrimi Giudici del supremo Tribunale revisore di quella sentenza ad onorare per somma grazia di un loro sguardo.

La sentenza non ha fatta precedere alle sue deduzioni sulla credibilità della incolpazione del socio di delitto una osservazione, la quale esercita una grande influenza nella retta soluzione di questo dibattuto problema.

Questa osservazione concerne il carattere dell'incolpato dal preteso suo socio di delitto.

Se l'incolpato non ha in avanti commessi altri delitti, resiste alla credibilità della incolpazione il noto adagio forense « *nemo repente fit pessimus* ».

Se l'incolpato non soffre diffamazioni, anzi prova la buona opinione, che si ha di lui, la incolpazione incontra un nuovo motivo d'incredibilità, perchè cresce in questo caso la forza della presunzione d'innocenza, della quale la legge assiste

ogni cittadino, e snerva affatto gl'indizj cumulati contro di lui (4).

E che l'accusato redarguito da alcuni testimonj dell' informativo di avarizia, rimprovero di peccato, non di delitto, come osservai nella prima difesa, abbia distrutto codesto rimprovero lo dicono gli attestati da lui prodotti nel defensivo, de' quali eccita la meraviglia il non esserne stato fatto conto veruno.

Questi attestati pongono in essere:

1.° Una incensurabile moralità nell'accusato.

2.° Il suo zelo nel farsi conciliatore di controversie, e dissidj fra terze persone.

3.° La sua tendenza a fare impresti gratuiti a molti, e specialmente ai più bisognosi.

4.° L'uso suo, nella sua qualità di Avvocato e Notaro, di non farsi pagare delle sue funzioni, e di anticipar lui le spese di carta bollata e registro.

Che se il Fisco ha trascurato di sottoporre a formale esame i testimonj firmati in piè di questi attestati, ciò significa o che egli gli dà per esaminati, o che egli non li abbia voluti esaminare, temendo che confermassero gli attestati; di modo che nell'una e nell' altra ipotesi debbono considerarsi come se formalmente a favor dell' accusato avessero deposto in giudizio (5).

E negli specifici termini d' incolpazione di falsità, quando ella, come nel caso, investe una persona onorata della pubblica fede qual è un Notaro, le prove che a sostenerla si adducono contro di lui perdono grandemente del loro valore, come con autorità dimostrai nella prima difesa.

Il primo difetto di orrezione della sentenza del dì 11 febbrajo 1843 nasce dal non aver ella mai fatta parola del carattere dell'accusato, circostanza la quale aveva una sostanziale influenza nella retta, e giusta risoluzione della causa.

Venendo adesso all'esame delle sei pretese limitazioni della regola tra i Dottori concorde della incredibilità della incolpazione del correo, non avendo essa altra efficacia giuridica, che il dar titolo ad *inquirere* generalmente, non mai a *punire;* io anderò partitamente, e segnatamente ponderando il merito di ciascuna.

1.° La prima limitazione sembra referirsi ai delitti occulti, e di prova difficile: ma tali sono i commessi di notte; i commessi nell'interno delle pareti domestiche; quelli ne'quali il materiale si è potuto distruggere o bruciandolo, o sommergendolo.

Niuno di questi caratteri si verifica nel caso presente. La falsità si sarebbe commessa *publice et palam* in città, percorrendone le vie, nell'uffizio d'un Notaro. La pretesa subornazione avrebbe dovuto seguire con premura il subornato, perchè non mancasse di effetto. Niun sentore ne dettero la città, le vie, l'uffizio del Notaro.

2.° La seconda limitazione è francamente, e lealmente ammessa da noi come insegnata dal Cremani (6).

Che questa limitazione seconda non abbia termini di applicabilità al caso presente lo dimostrerò nell'esame della considerazione seconda della sentenza dell' 11 febbrajo 1843.

3.° La terza limitazione si fa consistere nella circostanza, che il socio abbia confessato contro se stesso il delitto di cui incolpa il consocio; e si cita il Farinaccio (7).

L'autore citato parla del caso specifico del testimone che ha deposto la falsità, e della sua incolpazione a carico del subornatore. L'autore discute l'articolo all'oggetto di stabilire se il testimone, il quale ha confessata la falsità possa essere interrogato dal subornatore, lo che al caso presente non rileva, perchè la interrogazione al falso testimone sul conto del preteso subornatore fu fatta in giudizio.

Ma il Farinaccio citato dalla sentenza, parlando, nella *Questione* 43, dell'indizio che questa incolpazione del falso testimone *confesso* contro il preteso subornatore produce stabilisce, come la sentenza assolutoria ha osservato, che l' indizio non giunge al merito della tortura; dunque neppure a quello di una pena straordinaria (8).

Ma che la confessione del socio a danno di se medesimo non lo renda più credibile nella incolpazione di un altro lo stabilisce il più grande, il più dotto, il più giusto di tutti i criminalisti, il quale non si persuase neppure che la incolpazione del *convinto* fosse indizio a tortura (9).

4.° La quarta limitazione dicesi procedere quando l' incolpante non aveva interesse a incolpare.

Non vi fu causa al mondo nella quale i testimonj testificanti a favore dell' accusato abbiano avuto tanto interesse, quanto a confessare la falsità, ad incolpar l'accusato. Il timor d' una pena ingiusta e d' una lunga carcerazione se avessero persistito negli emessi attestati, la speranza di una pronta dimissione dalle carceri se confessavano la falsità e incolpavano l'accusato, determinarono que' testimonj alla incolpazione.

Nella seconda difesa ai §§. 91. 92. 93. 94. 95. ho con buone, ed inoppugnabili autorità dimostrato non essere da prestar fede veruna al preteso socio di delitto incolpante il suo socio preteso, se vi ha riscontro che la incolpazione sia stata suggerita dalla speranza d'impunità; su di che egregiamente ragiona il Cremani (10).

5.° La *quinta* limitazione è in contradizione manifesta colla *terza*, di cui qui sopra, ed è in contradizione col fatto.

Ella è in contradiziono colla *terza*, perchè ove in essa si dice, che il testimono confesso della falsità della testimonianza diviene per la sua confessione credibile nella incolpazione del subornatore, lo che suppone il delitto dal testimone commesso: qui, al contrario, si dice che il testimone, il quale non ha emessa la falsa testimonianza diviene per questo credibile nella incolpazione del subornatore.

Ma è segnalabile ed esemplare il modo col quale la sentenza dell' 11 febbrajo 1843 contorce, e denatura le autorità, cho cita per convertirle in armi contro l'accusato.

La sentenza pretende che il detto del testimone subornato incolpante il subornatore è contro di lui credibile, ed idoneo alla condanna quando il subornato non ha deposta la falsità suggeritagli dal subornatore, e cita in appoggio il Mascardo, il Magonio, e il Bonfini.

Le autorità procedono nel caso in cui la subornazione sia avvenuta con tentativo accompagnato da *sborso di denaro*, nel qual caso stabiliscono, che il detto del subornato fa fede contro il subornatore ancorchè questi non siasi valso del falso attestato, o il subornato non l'abbia voluto emettere. Basti citare l'autorità del Bonfini (11).

E altronde chi vi ha tra i sei testimonj, che non abbia deposto il preteso falso? il solo Colombi. Tutti gli altri lo deposero o avanti notaro con giuramento, o in giudizio.

È dunque evidente, che a ragione dello *sborso del denaro* (non della preghiera, o istigazione la quale dall'autore, nominata in principio, è omessa poi quando parla della credibilità del testimone corrotto) la credibilità della incolpazione è ammessa.

Ma dov'è nel caso un testimone, il quale parli di avere incassato denaro dall'accusato?

Ella è in contradizione col fatto perchè il Cannoncini, il Colombi, le due Bernacca testificarono a favore dell'accusato avanti il Notaro Cabrini, e giurarono.

Provai nella prima difesa che l'attestato giurato avanti al Notaro era un attestato equivalente alla deposizione in giudizio.

La limitazione è per altro lato contraria al fatto, perchè non sussiste, che i testimonj i quali dovevano, a richiesta dei Dell'Amico, essere sperimentati nel giudizio civile, vi comparissero, e comparsi negassero di confermare l'attestato. Essi lo ritrattarono nel giudizio penale sotto l'ascendente del timor della carcere, o stanchi dalle nausee di una lunga carcerazione.

Ed è notorio fra i criminalisti l'effetto, che il carcere produce su chi vi è ristretto: non essendo da credere a ciò che il carcerato dice, togliendo il carcere fin l'intelletto (12). Onde i criminalisti concordemente asseriscono, che il deposto del testimone coartato dal carcere deve ritenersi come emesso da lui contro la propria volontà (13).

6.° La ultima limitazione dicesi verificarsi allorchè molti essendo i testimonj tutti depongono *per eumdem præmeditatum sermonem,* e si citano autorità sulle quali io non ho nulla da dire.

Ma questo discorso canta fuori del coro, e non ha niente che far colla causa.

Sta benissimo, che essendo più testimonj a deporre di un fatto, se tutti vengono in giudizio a parlare colla medesima cantilena essi si presumono *falsi,* e voglio anche soggiungere *subornati*.

Ma la regola parla di un delitto dal testimone narrato: non di un delitto dal testimone commesso, com'è il caso di una testimonianza falsa di cui egli si accusi debitore.

Cosa a che far qui la regola che il deposto per *eadem verba* è sospetto di falsità, e subornazione? L'attestato avanti notaro, come quello che i testimonj doveano emettere e giurare, conteneva certo espressioni nelle quali i testimonj dovevano convenire. Ma l'*eadem verba* erano dell'estensore dell'attestato, e del notaro rogante. Erano parole *scritte* e non parole pronunziate dai testimonj.

Se un attestato disteso da uno, e firmato da più si dovesse prendere per un deposto di testimonj per *eadem verba*, e per tal motivo sospetto di falsità e di subornazione, o non vi sarebbero più attestati scritti, o tutti gli attestati scritti sarebbero testi di falsità e di subornazione: lo che è assurdo a pensarsi, non che a proferirsi.

La considerazione seconda dopo avere stabilite le limitazioni addotte alla regola generale della incredibilità giuridica della incolpazione del socio di delitto, si dirama in due membri.

Nel primo si tenta di trovare nel fatto, e nelle sue circostanze, termini di applicabilità delle limitazioni.

Nel secondo si tenta raccogliere da alcuni deposti testimoniali nuovi riscontri di subornazione a carico dell'accusato.

È prezzo dell'opera l'esaminare qual peso meritino queste considerazioni di fatto della sentenza dell' 11 febbrajo 1843.

I. Il primo membro riflette

1.° Che i deposti de' pretesi subornati testimonj hanno tutto il carattere di verità, di sussistenza, od almeno di probabilità.

2.° Appariscono verificati da conformi stragiudiciali dichiarazioni.

3.° Sono bene circostanziati.

4.° Gente idiota non poteva sì ben concertarsi.

5.° Non eravi inimicizia tra i pretesi subornati, e l'accusato.

6.° Egli aveva tutto l'interesse a subornare per rimaner vittorioso nella lite co' Dell'Amico.

Su queste osservazioni di fatto, che nulla alla credibilità della incolpazione rilevano, come dimostrerò in appresso, non si riscontrano, nè si ravvisano le *sei limitazioni* esposte dalla sentenza.

Si è avuta la sagacità di far corrispondere il *numero* delle *osservazioni di fatto* al *numero delle limitazioni;* ma tutto nelle osservazioni si riduce ad una limitazione sola, vale a dire alla limitazione, che ha luogo nel caso, in cui la incolpazione sia non nuda, ma *vestita,* cioè circostanziata, e sia sufficientemente nelle narrate circostanze *verificata.*

Io ho concordato questa limitazione, ma mi piace osservare come, e per qual modo la incolpazione possa, e debba verificarsi.

Quanto alla necessità della incolpazione circostanziata, è chiaro, e litterale il testo nella *leg.* 1. *dig. de quæstionibus* « ivi » Cum quis latrones tradiderit, quibusdam rescriptis con-« tinetur non debere fidem haberi in eos, qui eos tradiderunt; « quibusdam vero quæ sunt pleniora, hoc cavetur, ut neque « districtos hoc habeatur, ut in cæterorum persona solet, sed « causa cognita existimetur habenda sit fides, nec ne ».

Ma che circostanze gl' incolpanti narrano, le quali dipingano, come pur dovrebbero, graficamente la pretesa subornazione?

Ove sono i segreti colloqui? Ove sono le istigazioni, le sollecitazioni, le preghiere e le promesse? Ove sono gli artifizi del subornante necessarj sempre a determinare alla falsità animi innocenti, non abituati al delitto, e restii? Dunque il dire ad un individuo « conoscete voi il tal fatto? e se lo conoscete vi prego a deporre in giudizio, a farmene certificato avanti notaro » è circostanza, è azione delittuosa. E il soggiungere « v' indennizzerò del tempo, che come testimone per testificare potrete perdere » è pur circostanza delittuosa, azione turpe, modo illecito di subornazione?

E dove sono nelle incolpazioni le repulse dai testimonj richiesti ad attestare i fatti su i quali erano invitati, se loro erano noti, a testificare? Ove sono i tentativi per vincere la repulsa? Ov' è il modo col quale la repulsa fu vinta?

Nulla vi è di questo nelle incolpazioni. Vi è nuda la richiesta, per la parte del sig. Schizzi, dell'attestato. Vi è anzi tanto da credere, che la richiesta fu animata da buona fede e da credulità, che il fatto attestabile fosse vero.

Non vi è dunque nella incolpazione articolazione di circostanza alcuna, clandestina, delittuosa.

Concludo dunque, che la incolpazione fu nuda; vestita non già.

Quanto alle circostanze verificate sarebbe vano il discorrerne, quando circostanze delittuose nella incolpazione espresse, e narrate non sono.

Ma le regole della verificazione delle circostanze espresse nella incolpazione sono scritte nel testo *al cap. 5. tit. de hac red. del* 5. *delle Decretali,* non ostante che negli eretici privilegi la prova *in fidei favorem,* e per favorir la fede, accordi fede ai socj, che non la meritano; pure soggiunge « ivi » Si ex « verosimilibus conjecturis, et ex numero hostium, aut perso« narum tam deponentium quam coram contra quos deponi« tur qualitate, ac aliis circumstantiis sic testificantes, falsa « non dicere præsumuntur »; e lo sono dagli scrittori di qualunque colore si vogliano. Prenderò due colori, l'uno diametralmente all'altro contrario: Mario Pagano, e il fu Consiglier Cremani, dell'amicizia del quale per me mi rammento, e mi glorio (14). E ne' precisi, e specifici termini di testimone confesso di aver deposto il falso, e incolpante alcuno come subornatore, il Vermigliolo già citato da me nella prima difesa, e che è indispensabile ch' io qui nuovamente riporti (15).

Le riferite autorità insegnano, e prescrivono che gli adminicoli, o a dir meglio gl' indizj idonei a verificare, e render credibile la incolpazione del socio di delitto, debbono derivare da fatti aventi due essenziali caratteri, quello cioè di essere cose diverse dalla incolpazione, estrinseche ad essa, ed idonei per se soli, e indipendentemente dalla incolpazione, a far considerare se non provata, almeno probabile la operazione delittuosa dell' incolpato.

Esamino con questo irrefragabil criterio alla mano le osservazioni di fatto della sentenza del dì 11 febbrajo 1843, come convergenti alla verificazione della incolpazione articolata contro l'accusato da' pretesi subornati da lui.

1.° Il dire, come dice la osservazione prima, che i deposti degl' incolpanti hanno carattere di verità, e dire che la incolpazione del socio per se sola, e nel suo litterale tenore è credibile; è una pretta petizione di principio, ritenendo per vero ciò, che indipendentemente dalla incolpazione deve esser provato. Non si troverà causa d'incolpazione di so-

cio di delitto, nella quale questa incolpazione sia stata valutata per il carattere di verisimiglianza che ella ha. Il romanzo ha il suo verisimile, come ha la storia il suo vero. Si dirà per questo un romanzo è credibile quanto una storia? La verità della incolpazione deve cercarsi altrove, che nella sua litteral giacitura.

2.° Il soggiungere che la incolpazione è verificata dalle stragiudiciali dichiarazioni degl' incolpanti, è dir cose, che sono dagli atti smentite, ed è nuovamente incorrere nella petizione di principio.

Il dirlo è smentito dagli atti, perchè se si prescinde dal Cannoncini e dal Colombi, relativamente ai quali sonovi speciali osservazioni da farsi in appresso, niun altro testimone ha stragiudicialmente detto di avere attestata a favore dello Schizzi la falsità, ed essere stato da lui subornato.

Il dirlo è incorrere nuovamente nella petizione di principio, perchè o l' incolpazione sia giudiciale o sia stragiudiciale, ella è sempre incolpazione; si tratta sempre d' incolpazione, e di quelle parole medesime, che l'articolano.

Se la incolpazione stragiudiciale verificasse la giudiciale, ne avverrebbe che la incolpazione potrebbe verificar se medesima, lo che è contrario alle regole di ragione, e alla *Leg.* 1. *dig. de quæstionibus,* la quale parla di nomina del socio fatta stragiudicialmente nell'atto di designarlo alla forza pubblica, e ripetuta poi in giudizio.

3.° Asserire, che le deposizioni degl' incolpanti sono bene circostanziate, non è dire altronde verificate. Il carattere di circostanziate si esige nella incolpazione, purchè essa sia nelle circostanze, che esprime, verificata con mezzi però, che la incolpazione stessa non siano.

4.° La osservazione, che gente idiota non poteva sì ben concertarsi per incolparo di subornazione l' accusato, ripropone la petizione di principio, e non ha appoggio negli atti.

Ripropono la petizione di principio, perchè si risolve nel dire che il detto degl' incolpanti è credibile perchè è concorde, perchè è d' idioti, vale a diro degl' incolpanti. Se questi ragionamenti valessero, quanti più fossero i socj incolpanti, e più la incolpazione sarebbe credibile; lo che le regole non ammettono, come provai nella difesa seconda al §. 86.

La osservazione non ha appoggio negli atti, perchè non vi fu concordia tra gl'incolpanti nell'incolpare. Alcuni ultroneamente incolparono, altri dopo condanna.

La concordia fu dunque nella opinione de' Giudici, che proferirono la sentenza dell'11 febbrajo 1843, e non nel fatto.

Che se la concordia si vuol desumere dall'essere stati cinque gl'incolpanti, ed aver tutti detto di essere stati subornati, rispondo, che la ragione desunta dal numero non ha peso di sorta alcuna.

5.° Riflettere che non vi era inimicizia di sorta alcuna tra gl'incolpanti e l'incolpato, è dire che non esiste una causa da togliere ogni credibilità alla incolpazione; perchè se fosse tra l'incolpante e l'incolpato esistita inimicizia, non si potrebbe parlare d'incolpazione.

Per lo che la osservazione si risolve col dire non che vi è una circostanza la quale verifichi la incolpazione, ma che ne manca una, concorrendo la quale la incolpazione sarebbe totalmente incredibile.

6.° Finalmente il riflettere, che l'accusato aveva interesse alla falsa testimonianza perchè lo aveva a vincer la lite coi Dell'Amico, non è trovare un indizio il quale verifichi la incolpazione.

Questo indizio desunto dalla causa di delinquere non è come tale ammissibile, perchè se fosse ammesso bisognerebbe dire, che tutti quelli i quali hanno liti si debbon presumere aver tentazione, e causa di subornare. La causa di delinquere non deve esser generica, ma dev'essere speciale alla persona, ed al caso. Tutti gli uomini hanno il desiderio di aumentare le proprie sostanze. Si aumentano rubando: dunque tutti gli uomini hanno in cuore la causa di commettere il furto. Chi tollererebbe questo modo di ragionare? D'onde la regola che la *causa* di delinquere non deve essere mediata, o remota, ma prossima, ed immediata (16).

II. Ho repugnanza a riferire il membro secondo delle osservazioni di fatto della sentenza dell'11 febbrajo 1843.

Non sussiste l'obiettato tentativo di subornazione del Belloni, del Giusti e della Figà, non deponendo questi testimonj di sollecitazioni per la parte dell'accusato fatte loro perchè attestassero la falsità, come ho osservato nella prima difesa.

Non sussiste che la Maccherona sia un testimone indotto dall'accusato, nè la Maccherona depone di tentativi fatti da lui per subornarla. La Maccherona fu indotta dal Fisco per provare la falsità dell' attestato del Barbieri, e non per deporre della subornazione; e della irrilevanza di quella testimone, anco per la prova della falsità, più cose dissi nella difesa seconda ai §§. 63 e segg.

Non sussisto che la Maccherona sia un testimone indotto dall'accusato, nè la Maccherona depone di tentativi fatti da lui per subornarla. La Maccherona fu indotta dal Fisco per provare la falsità dell'attestato del Barbieri, e non per deporre della subornazione; e della irrilevanza di quella testimone anco per la prova della falsità, più cose dissi nella difesa seconda ai §§. 63 e segg.

Fa meraviglia, che Giudici i quali nel decider le cause debbono sovvenirsi di aver Dio testimone, abbiano potuto trovar tentativi di subornazione, ove non sono.

Ma perchè di subornazione si parla: poichè si fa caso della incolpazione di pretesi subornati a carico del preteso subornatore, non posso esimermi da fare un' avvertenza necessaria a questo momento della questione.

Il Fisco o gli accusatori procedono nel concetto, che la sola domanda di un attestato in cosa della quale l' interpellato non può per la verità deporre, sia subornazione. Se così è, i subornatori sono i Dell' Amico e non l'accusato.

Chi fu il primo testimone a vociferare la falsità doll' attestato? Il Cannoncini giovano, come altra volta osservai, dedito al vino e ai bagordi. Qual fu la vera causa della sua ritrattazione dell'attestato emesso a favore dell' accusato? Non già la coscienza del vero; bensì le insiuuazioni dei Dell'Amico.

Pellegrino Pelliccia suocero di Giulio Dell' Amico è pregato dal genero a svolgere il Cannoncini e l' Attuoni dall'attestato a favore dell'Avvocato Schizzi. Il processo narra qual fosse l' esito di quella preghiera « ivi » In quanto al Cannoncini glielo promise, ma per l'Attuoni non volle inca« ricarsene ». E nella successiva domenica il Pelliccia mantenne la parola: perocchè, a guida o sollecitazione di Marco Pelliccia figlio di quel Pellegrino, il Cannoncini fu condotto

in sua casa, ove, per svolgerlo, intervenne pur Giulio Dell'Amico. In quel conciliabolo fu convenuta la ritrattaziono dell'attestato, e Giulio Dell' Amico fattosi padrone dell' animo di quel giovanastro, lo accompagnò ad emettere la ritrattazione dell'attestato.

Il Michele Caffaggi affine di Giulio Dell' Amico, e il Domenico Morelli manovrarono per impegnare il Cannoncini alla ritrattazione.

Se si riflette cho quella ritrattazione, e la gentilezza colla quale il Fisco trattò il Cannoncini dovette operare un effetto poderoso nell'animo degli altri fidefacenti, facilmente vorranno persuaderci, che non gli attestati, ma la loro ritrattazione fu effetto di raggiri, di cabale, e di subornazione.

Questa circostanza è almen valutabile per togliere ogni grado di fede alla incolpazione de' pretesi subornati contro di lui.

L'accusato produsse negli atti a difesa due alberi genealogici, per mezzo de' quali provavasi la parentela cogli accusatori Dell'Amico de' testimonj che più manovrarono per la ritrattaziono del Cannoncini.

CONSIDERAZIONE III.ª

Questa terza considerazione presuppone sufficienti gl'indizj nella precedente dedotti a dare alla incolpazione de' socj la forza giuridica, e il titolo a straordinaria condanna dell' accusato.

Ma ad esuberanza nuovi indizj soggiunge, che ella enumera come segue.

1.° L'aver l'accusato mantenuta la famiglia dell' Attuoni, e soccorso lui medesimo in carcere.

2.° Il carattere del fu Notaro Giacomo Schizzi attentissimo padre di famiglia, carattere, che rende Inverisimili le somministrazioni in contanti ai Dell' Amico, senza prenderne appunto nella sua scrittura domestica, e senza adibizione di testimonj.

3.° L' avere l' accusato parlato ai testimonj de' libri domestici, che mai non si videro.

Se le due difese scritte a favore dell'accusato fossero state

lette dai Giudici, che proferirono la sentenza dell' 11 febbrajo 1845, questi sforzi d' ingegno per trovare un delinquente non vi si leggerebbero.

Ma non ricuserò di dimostrar nuovamente la insussistenza de' tre pretesi indizj di falsità: osservando però che se gl' indizj sussistessero, essi sarebbero relativi alla falsità, ma non potrebbero estendersi alla subornazione, perchè si dovrebbe sempre presumere, che i testimonj non istigati, non subornati, ma spontanei si fossero offerti all' attestazione, dicendosi falsamente informati del fatto del quale attestarono.

I. È un'asserzione gratuita il dire, che l'accusato mantenesse la famiglia dell'Attuoni, e lui medesimo in carcere, perchè egli perseverasse nel preteso falso attestato.

Quando ancora fosse provato il soccorso all'Attuoni, e alla famiglia somministrato, converrebbe osservare, che la somministrazione non sarebbe stata fatta come pagamento, o premio della perseveranza nell'attestato. Or come supporre una comunicazione tra l'accusato, e un detenuto in carcere segreta? Ove gli atti provano un preventivo concerto tra loro? Niente vi ha di tutto questo negli atti.

Osserverò di più, che se la somministrazione sussistesse tutto escluderebbe, che ella fosse avvenuta con delittuoso proposito, o bisognerebbe attribuirla a domando con titolo di carità fatte all'accusato per ottenerla.

Immaginando l'accusato premuroso di mantenere con sovvenzioni i testimonj nel concerto della falsità, come non avrebbe egli fatto somministrazioni ai contesti dell'Attuoni, i quali dovevano ratificare l'attestato, che egli ratificava?

Ma che resulta dagli atti di queste pretese somministrazioni?

Si sarebbe trattato di una coperta spedita in carcere all'Attuoni. Si pretendeva che latrice fosse stata la Figà. Ma ella lo impugna. Si vuol toccar con mano il calunnioso carattere di questa novella? Se la coperta fosse stata portata per darsi all'Attuoni carcerato, ella per giungere a lui doveva passar per le mani del carceriere. Perchè il carceriere non è stato esaminato sul preteso fatto di questa coperta?

La moglie dell'Attuoni era inferma. Mandò a chiedere un soccorso di due secchie di grano all'accusato. Questi doman-

dò se lo pagava. La donna rispose, che quando si fosse alzata si sarebbe portata da lui. Or quando costa dal processo, che l'accusato chiese pagamento per la somministrazione di due secchie di grano a una madre di famiglia inferma, come si può in coscienza dire, che egli facesse quella somministrazione, perchè il marito di quella donna perseverasse nella falsità di un attestato? Come il marito in carcere segreta poteva aver notizia del grano, che l'accusato dava alla moglie?

II. Sulla pretesa inverisimiglianza dell' essere stati dàti denari in quadruple di Genova dal fu sig. Giacomo Schizzi ai Dell'Amico, ed essere stato liquidato il conto corrente tra loro in scudi ottantacinque, senza che l'una e l'altra somma fosse registrata ne' libri, o fossero testimonj presenti, la difesa rilevò, e la sentenza dell' 11 febbrajo 1843 ha taciuto:

1.° Che i Dell'Amico nella loro querela addizionale calunniarono, e tentarono una falsità inducendo testimonj per provare

I. Il solito del fu Giacomo Schizzi di registrare i denari che dava.

II. La sua malattia, e la sua morte anteriori all'epoca assegnata allo sborso, e al conteggio.

2.° Che poco dopo all'uno ed all'altro il fu sig. Giacomo Schizzi sorpreso da repentina fierissima malattia morì, lo che rende verisimile, che egli non avesse tempo di prenderne registro.

3.° Che grande era la fiducia, anzi le affezioni del fu sig. Giacomo Schizzi pei Dell' Amico, lo che rende verosimile, che egli corresse la lor buona fede, e disposto a passare regolare contratto, della convenzione relativa ai livelli non prendesse registro.

4.° Che trattandosi di sborso, e conteggio con mezzadri co' quali il proprietario ha conto corrente, il quale non si pone in regola che all' occasione de' saldi reciproci, questa circostanza rende verisimile, che nè lo sborso, nè il conteggio avessero immediato registro ai libri.

III. Se qualche testimone ha detto, che l'accusato asseriva, che lo sborso e il conteggio resultavano dai libri, il testimone ha mentito.

Se l'una e l'altra pendenza era provata dalla scrittura do-

mestica, e l'accusato l'avesse ai testimonj asserito, essi dovevano rispondere che l'attestato loro richiesto era inutile perchè la scrittura domestica, specialmente tra proprietario e colono, può fare contro questi pienissima fede, come i Tribunali spesso decisero nella Toscana nostra, del che fanno fede le decisioni ruotali della Capitale nella *Florentina salarii dei* **21** *giugno* **1764** *avanti Niccolini, §. Faceva ec.; la confermatoria de'* **22** *dicembre* **1774** *avanti Brogiani, §. Ma siccome;* e nella *Pisana seu Pecciolen. crediti de'* 18 *marzo* 1780 *avanti Vernaccini, §. Ma siccome ec.*

L'accusato si espresse sempre, che la notizia dello sborso e del conteggio gli era stata comunicata dalla sua genitrice.

Ma i Giudici i quali condannarono, non avvertirono, che sebbene si concedesse aver l'accusato asserito ai testimonj da lui ricercati per attestare lo sborso, il conteggio, e la convenzione del 1837, che ne esisteva la prova ne' paterni registri, ciò non pertanto questa asserzione non avrebbe sufficienza per esser considerata come delittuosa subornazione. Per apprezzare in un atto questo odioso carattere conviene che sieno stati usati mezzi per indurre il testimone alla falsità, i quali mezzi debbono aver agito talmente sulla volontà di lui da indurvi la corruzione, e la indifferenza a dire il falso, siccome il vero. Se il testimone ha creduto l'attestato vero sulla semplice asserzione del richiedente che egli ne ha prova, egli è stato un credulo, ma non è stato un subornato; e l'aver data causa altrui di creder vero ciò che non è, sarà peccato per certo, ma non delitto, esigendosi per questo che l'atto sia efficacemente *cooperativo*, nè bastando che esso abbia potuto essere semplicemente *impulsivo* (17).

CONSIDERAZIONE IV.ª

Questa considerazione accumula contro l' accusato nuovi indizj di reità.

1.° L'inverosimile che egli, attivissimo nel realizzare i propri crediti, volesse tardar più anni a reclamare la somma della quale dicevasi creditore dei Dell'Amico.

2.° La povertà dei Dell'Amico suoi debitori.

3.° Il non essere egli contento di loro.

4.° La sua tardanza, se non nell'esigere, almeno a procurarsi la scritta prova del proprio credito.

Ai quali rilievi soggiunge la considerazione

1.° Aversi dagli atti congetture tali, da servir di titolo alla condanna straordinaria dell'accusato.

2.° Aver la condanna un nuovo titolo nella qualità di avvocato e di notaro nell'accusato.

3.° Essere estese troppo, e dannose le conseguenze della falsità in un avvocato e notaro.

Voglio credere che tutte queste induzioni si facessero dai Giudici in buona fede, ma non posso esimermi dal dimostrare, che niuna ha sussistenza di dritto. Andrò esaminando partitamente queste deduzioni della sentenza dell' 11 febbrajo 1843, osservandone la divisione in due sezioni diverse da me proposta.

SEZIONE PRIMA.

1.° Il *quandoque bonus dormitat Homerus* basterebbe a replicare alla pretesa inverisimiglianza del ritardo di un attivissimo creditore a farsi pagar del suo credito.

Non vi è uomo al mondo, il quale non abbia nel corso della sua vita qualche ragione di agir fuori del suo carattere specialmente in materie indifferenti, com' è il trascurare la esazione di un credito.

Ma questa pretesa sollecitudine dell' accusato nell'esigere i proprj crediti è un sogno della sentenza dell' 11 febbrajo 1843.

Il testimone Giusti, avverso all'accusato perchè suo debitore, lo è dall'anno 1836. Gli vendè una cavalla in quell' anno per il convenuto prezzo di scudi quaranta. Il Giusti fu moroso al pagamento. L'accusato indugiò fino all'anno 1840 a richiederglielo giudicialmente, e ottenuta la dichiarazione del credito non è stato sollecito di accendere esecuzione contro di lui.

Il Calchini vomitatore d'improperj e d'ingiurie contro dell'accusato, si valse dell'ufficio suo di notaro per due rogiti. Egli è sempre debitore delle funzioni e delle spese di un rogito. Pretese bensì il Calchini, che l'affare dovesse comporsi con un rogito solo, dottor sottile per non pagarne uno, e per mentire, e calunniare l'accusato. Tra gli atti prodotti a

difesa esiste un certificato del Notaro Cancelliore, custode e depositario degli atti notariali dell'Avvocato e Notaro signor Pellegrino Schizzi, col quale si fa fede che non uno, ma due rogiti egli interpose per il Calchini; l'uno della compra della casa cho abita da certo Pelli di Vinca: l'altro di pagamento, e saldo del prezzo di detta casa, che il Calchini non aveva pagato nell'atto di compra. Come mai due atti separati di tempo tra loro potevano racchiudersi in un rogito solo?

Ma i certificati prodotti a difesa, de' quali poc'anzi parlai, non lo rappresentano come indulgentissimo di dilazioni a' suoi debitori?

2.° La povertà dei Dell'Amico non è vera in fatto; e se pur fosse vera produrrebbe conseguenze contrarie a quelle, che la sentenza condennatoria ha preteso desumere in aggravio dell'accusato.

Non sussiste in fatto la povertà, perchè se i Dell'Amico altro non possedessero, avrebbero il dominio utile di alcuni terreni, i quali quanto al diretto spettano alla famiglia dell'accusato, ed hanno i lucri delle mezzadrie, che esercitano. Non credo che essi sieno comparsi nel giudizio civile, nel quale senza pagar, non si litiga, colla *fede di povertà*.

Ma non nascerebbero dalla povertà dei Dell'Amico le conseguenze, che ne trae la sentenza condennatoria, anzi ne nascerebbero delle favorevoli all' accusato, perchè se i Dell'Amico eran poveri, qual ragione vi era di affrettar contro di essi una dispendiosa dichiarazione del credito, che essi non avrebber avuto mezzi sufficienti a pagare? Conveniva piuttosto, e la prudenza lo consigliava, aspettar dal tempo, che essi venissero in miglior fortuna.

3.° I Giudici, che condannarono, asserirono che l'accusato non era contento dei Dell'Amico. Non lo fu certo quando essi si fecero impudentemente suoi creditori. Molto meno lo fu quando l'accusarono calunniosamente. Ma chi disse ai Giudici, che l'accusato fosse malcontento dei Dell'Amico nel tempo anteriore? Erano mezzadri del padre suo nel 1837. Lo furono di lui dal 1837 fino al momento in cui contro lui si rivoltarono. È possibile che un uomo d'ordinario buon senso tenga la società di mezzadria con uomini de' quali non è contento?

4.° Non meno irrilevante è l'obiettata tardanza dell'accusato nel fornirsi di prove scritte del proprio credito.

Se si riflette alla sua posizione, mancante di prova del credito: se si riflette alla convenzione della rinunzia ai dominj utili, che col credito commettevasi: se si riflette che un proprietario col suo colono il quale ha in proprio potere i frutti de' suoi terreni, è spesso suo malgrado costretto a dissimulare per non dargli motivo di defraudarlo in que' frutti: se si rifletta, che l'accusato nelle affezioni del defunto suo padre pei Dell'Amico aveva una ragione di usar loro riguardi: se si rifletta, che la veduta di aver la renunzia ai dominj utili, convenzione complicata assai più che un credito, e debito, l'obbligava a dovere sperar più dal tempo, il quale scioglie i più complicati problemi, che dagli atti i quali indispongono la esecuzione di quella renunzia: l'inverisimile della tardanza dileguerà ogni attitudine a convertirsi in indizio, se pure anco essendo sinistramente interpretabile meritasse mai questo nome.

SEZIONE SECONDA.

Questa sezione seconda non è relativa agl' indizj. Ella gli suppone esistenti, e verificati dagli atti. Questa sezione, supponendo aver materiali al bisogno, costruisce l'edifizio della condanna straordinaria, e intende di elevarlo all'altezza della qualità della persona, che si propone di chiudervi.

1.° Non so come senza ragionamenti, e senza autorità abili a dar carattere ai fatti esistenti negli atti, il carattere d'indizio *remoto* o di *prossimo*, la sentenza del dì 11 febbrajo 1843 abbia potuto gratuitamente asserire, che gli atti somministrano congetture sufficienti a una *straordinaria condanna*.

Dovetti nella difesa seconda al §. 150 osservare, che il Giudice non può di proprio cervello creare, o valutare gl'indizj; che gl' indizj debbono esser *legittimi*, vale a dire tali, che la legge e le regole di ragione abbiano dato ai fatti provati questo carattere. Ed all'autorità in quel paragrafo riferita posso aggiungere Mascard. *De probat. lib.* 1. *quæst.* 3. *n.°* 25. Ursaya *Instit. crimin. lib.* 4. *tit.* 2. *n.°* 5. *Rot. coram Seraphin. dec.* 290. *n.°* 2.

È questa una regola insita indeclinabile nel processo inquisitorio; nè può il Giudice dare alle prove il peso, che a lui piaccia ponendo avanti la intima convinzione sua, che le autorità riportate da mo altamente rigettano.

Non basta il dire, che concorrono congetture da autorizzare a una straordinaria condanna; ma conviene enumerarle, e con buone autorità stabilire, che esse o nella loro respettiva singolarità, o nella loro critica riunione formano l' *indizio prossimo* cho fu reputato dai pratici idoneo alla tortura (18), ammettendo, che la pena straordinaria, come alcuni opinarono, sia succeduta in luogo e vece dell'abolita tortura.

Or dov' è, nel caso dell'accusato, questo prossimo indizio?

Ed è di regola, che per devenire alla pena straordinaria esigonsi indizj di merito oltro quello della tortura (19).

Or dove sono nel caso questi urgenti indizj, che autorizzino alla condanna straordinaria dell'accusato?

Il Fisco di Carrara dovè concordare che della incolpazione del Barbieri non era contro l'accusato da fare alcun caso.

Ed io sarei per concedere, che il Barbieri sebbene facente parte d'una procedura all'accusato straniera, venisse in linea cogli altri cinque incolpanti.

La incolpazione di quattro confessi del proprio delitto, per le autorità riportate da me al §. 86 della seconda difesa, non vale più dell'incolpazione di un solo.

Dimostrai al §. 90 dolla predetta difesa seconda, che l'incolpazione non aveva circostanze ad essa straniere, che verificate le servissero d'appoggio, ed ho dimostrato in questa l'assunto medesimo.

Tutto si riduce, nel presente processo, alla incolpazione dei testimonj i quali ritrattarono i loro attestati, la quale incolpazione, se circostanze non concorressero, che la screditano e la fanno condannare al disprezzo, altro merito giuridico non avrebbe, che quello di autorizzare a *inquirere generalmente,* come osservò il Giudice di prima istanza, ed alle autorità cumulate da lui possono aggiungersi le allegate nella seconda difesa.

Infatti questa incolpazione non ha merito d' indizio, nè nella sua *sostanza,* nè nella sua *prova*.

Non lo ha nella sostanza per cinque grandi, e poderose ra-

gioni già dedotte dalla difesa, e dalla sentenza dell' 11 febbrajo 1845 orrettiziamente non valutato.

I. La mancanza di prova, che l'accusato nel chiedere gli attestati procedesse nel concetto della conosciuta falsità dei fatti pe' quali chiedevali, e perciò con delittuosa coscienza: potendo essere, che egli tenesse per veri e sussistenti quei fatti, come ha sostenuto sempre di aver creduto, e di credero.

II. La mancanza di prova diretta della falsità de' fatti dei quali l'accusato richiese attestati, altra gli atti non avendone, se non quella de' testimonj, che gli emessero, e gli ritrattarono. Ne' quali termini del caso gli accusatori dovrebbero costruire la obiezione di subornazione con un vizioso circolo di presunzioni di presunzioni, così ragionando: La incolpazione si deve presumer vera; da questa presunzione nasce quella della falsità degli attestati; da questa quella della subornazione, circolo viziosissimo, che le regole di ragione rigettano (20).

III. I riscontri esistenti in processo della verità de' fatti de' quali parlano gli attestati, riscontri i quali sarebbero giunti al grado di prove piene e perfette se il compilator del processo avesse dato sfogo alle indicazioni date dai testimonj ne' loro esami, e dall'accusato ne' suoi costituti.

E vaglia il vero. La Bianchina Colombi esaminata dopo il primo costituto dell' accusato, depose aver saputo lo sborso fatto dal defunto suo genitore al Dell'Amico dalla Teresa Colombi. Ma questa testimone non fu interrogata nè della circostanza, nè del tempo, nè del luogo, ove ella ebbe quella notizia, nè la Teresa Colombi fu esaminata.

La Francesca Figà depose essere stata informata del divisato sborso dalla madre del carcerato Michele Attuoni, ma neppur questa fu citata, ed udita in giudizio.

E qui ricorre il principio, che avendo potuto il Fisco, e dovuto citare, e interrogare que' testimonj, e non avendolo fatto, essi debbono ritenersi come avendo deposto a favore dell'accusato, e nel senso della verità degli attestati da lui ai testimonj richiesti.

IV. La mancanza di prova d'una propria e vera subornazione per mezzo di sborso di danaro per corrompere i testimonj.

V. La domanda dell'attestato fatta dall' accusato *publice et palam* avendolo in luoghi pubblici richiesto a più, ed anco per interposte persone, fra le quali il sacerdote Giovanni Landini incaricato da lui di officiare il Belloni perchè attestasse della convenzione della mezzadria col Dell'Amico: la qual pubblicità di condotta esclude, che egli agisse con malizia e con dolo, e con delittuoso proposito (21).

Non ha quella incolpazione merito d'indizio nella sua prova per più ragioni.

I. Perchè essa fu dal processo criminale, che troncò il corso al civile, infetta di *suggestione*.

II. Perchè gl' incolpanti furono nel processo or *correi*, or *testimonj*, secondo che o non favorivano, o favorivano lo scopo fiscale, nuovo mezzo di *suggestione*.

III. Perchè per l'oggetto di far caso della incolpazione contro l' incolpato era necessario che gl' incolpanti fossero, e non lo furono, posti faccia a faccia con lui, ed in faccia li sostenessero la falsità dell'attestato, e della subornazione (22).

IV. Perchè esistono in processo le tracce di raggiri, e manovre degli accusatori a impegnare i fidefacenti alla ritrattazione degli emessi attestati.

V. Perchè la prova della incolpazione non ha altro appoggio, che il detto di testimonj, i quali si collocarono tra due giuramenti l'uno all'altro contrario, e divennero per tal modo spergiuri.

VI. Perchè non vi è *indizio* dalla sentenza contro l' accusato dedotto, il quale non abbia avuto dalla difesa adeguata risposta; e una circostanza di fatto spiegata in modo da potersi riferire ad animo innocente, più che a delittuosa intenzione, perde interamente il carattere d'indizio, che attribuir le si volesse (23).

VII. Perchè molti testimonj i quali potevano somministrar la prova della verità delle asserzioni dell'accusato non furono dal Fisco sentiti, fra i quali è pur da aggiungere quel Bonanni, il quale laudato dall' accusato poteva smentire l'audace Belloni sul preteso suo colloquio con lui nello studio Fontana.

VIII. Perchè il concetto della subornazione incontra una resistenza insuperabile 1.° Nella opulenza dell' accusato, il

qualo non è presumibile che per scudi 285 volesse compromettere la sua personal sicurezza. 2.° Nell'assurdo concetto, che si ordisse da lui una subornazione di sei individui non addetti al suo servizio, non suoi debitori, e dell'infima classe del volgo. 3.° Nel suo carattere di Avvocato e Notaro. 4.° Nella precedente sua vita, per tutto il corso della quale nè come persona privata, nè come pubblica si è mai reso debitore di azione men retta. 5.° Negli impieghi pubblici da lui sostenuti, i quali mostrano la fiducia, che ebbe in lui il SUO SOVRANO; essendo di regola che gl'indizj d'innocenza conquassano, e distruggono gl'indizj di reità (24).

Così essendo, e tutta la macchina dell'accusa fondandosi sulla incolpazione de' testimonj, i quali ritrattarono i loro attestati, questa incolpazione, costituendo per se sola un indizio abile a inquirere *generalmente*, perde nel caso anco questo suo grado leggerissimo di principio motor del processo, e per questo solo perchè non è dato, per le circostanze del caso, di escludere il possibile del delitto, saviamento il Giudice della prima istanza pronunziò l'assoluziono *decretoria*, e non la *definitiva*, dimettendo dalla carcere l'accusato *ex hactenus deductis*, coerentemente all'indole dell'inquisitorio processo, e ai precetti dei pratici (25).

Imperocchè può ben nascere in qualche animo il sospetto, che l'accusato abbia colla coscienza della falsità sollecitati testimonj, e attestati; ma il sospetto non è l'indizio il quale dee nascere non dal petto di chi si sia, ma dee desumersi da circostanze di fatto, le quali altra interpretazione non soffrono che di pertinenza alla materia delittuosa (26).

Il sospetto autorizza a porsi in guardia, ma non autorizza a punire (27).

2.° Se le considerazioni del carattere e delle qualità dell'Avvocato si fossero notate là dove trattavasi del modulo della *pena*, dopo avere assicurato il merito degl'indizj per una straordinaria condanna, non avrei avuto niente che dire. Ma parlar del carattero, e delle qualità dell'accusato nella sede destinata alla prova non è convenevole cosa.

Il carattere, e le qualità dell'Avvocato non furono dalla sentenza dell'11 febbrajo 1843 nè mentovate, nè valutate come circostanza la quale rendeva impresumibile la suborna-

zione, o qui sono mentovate, e valutate a rovescio, vale a dire per invigorire la prova.

Ma l'indole dialettica della prova ha i suoi critici dati; può talvolta venir l'indole del delitto, che per la sua enormità la rendeva una volta, come dicovasi, privilegiata; fra i quali delitti non trovo quello di cui si disputa preteso da un Avvocato e Notaro commesso. Ed altronde le prove privilegiate non sono più in uso, anzi ne furono bandite dal voto concorde di tutti gl' inciviliti paesi d' Europa, e dai lumi della età nostra; nè si udì mai che il privilegio della prova, anco ne' luoghi e ne' tempi ne' quali fu ammesso, anzichè dipendere dal delitto per la sua atrocità segnalabile si sia fatto dipendere dalla qualità del delinquente.

Ma la sentenza dell' 11 febbrajo 1843 per provare che in tutto errò, e in tutto fu ostile contro l' infelice accusato, rovesciò da capo a fondo i principj regolatori del modulo della pena considerandola ne' rapporti delle personali qualità del condannabile. Imperocchè le massime di ragione dicono a questo proposito tutto il contrario di quel che la sentenza ha detto. Esse dicono che la *qualità* della persona, e la sua buona indole provata dalla sua precedente condotta è un titolo di diminuzione di pena (28). Esse soggiungono, che a persona onesta, ed insolita a delinquere dee essere mitigata la pena (29).

I giureconsulti Romani, e i pratici che vennero dopo di loro non valutarono il cattivo esempio per la *persona* del delinquente, ma per la *cosa* nella quale alcuno erasi impegnato, e la quale sebbene delittuosa in se stessa, pure aveva prodotto il delitto; ne' quali termini procede la *Leg.* 38. §. 5. *dig. de pœnis,* e procedono pure le autorità de' Dottori riferiti dal Bonfini *Ad bannim. gener. dit. eccles. cap.* 46. *n.*° 2.

3.° Valutando l'esempio pessimo della falsità commessa da un Avvocato e Notaro, la sentenza dell' 11 febbrajo 1843 si è resa debitrice di petizione di principio, supponendo provato ciò che non è, e si è arrogata l'ufficio del legislatore.

Il pessimo esempio di un delitto, qualunque esso sia, è valutato dalla legge, che indica e classa i delitti, e stabilisce le pene. La valutazione del pessimo esempio è d' ufficio della politica, non d'ufficio della giustizia; la quale altra missione

non ha che quella di verificare i fatti denunziati come delitti, ed applicare ai fatti verificati la legge penale esistente (30).

CONSIDERAZIONE V.ª

Questa considerazione contiene ragionamenti relativi alla punizione del falso, ancorchè per circostanze fuor della volontà dell'agente non riuscito dannoso.

Molto sarebbe a dirsi sulla differenza tra la complicità del proprio e vero falso, e la *subornazione* del testimone alla falsità, la quale nel caso di non avvenuta falsa testimonianza si ridurrebbe ad un *attentato,* e ridotta a questi termini non sarebbe mai punibile al pari del consumato delitto, come confutando il CUJACIO (*Observat. lib.* 15. *cap.* 28.) ha luminosamente provato ai termini del dritto Romano il BINKERSOECK (*Observat. lib.* 3. *cap.* 20), e come concordemente sempre decisero i pratici (31).

Di guisa che anco nella impugnata ipotesi della subornazione, la pena soffrirebbe un decremento, e per la mancanza di prova e per la mancanza d'imputazione.

Ma queste ultime mie parole periscano, piuttostochè io collochi l'accusato in atteggiamento di delinquente punibile.

La sentenza di prima istanza ingiustamente revocata dai Giudici dell'appello, aveva addotto un temperamento di cui il Fisco doveva contentarsi lasciandoli libera ed illimitata la facoltà di riassumere gli atti sopravvenendo nuovi e migliori indizj.

Nè potevano dolersene gli accusatori, i quali riassumendo il giudizio civile, al quale il criminale non aveva arrecato pregiudizio di sorta alcuna, potevano ottenere il compimento di giustizia, che alle loro domande e alle loro eccezioni dovevasi.

Non si sa dunque comprendere qual motivo avessero i Giudici dell'appello d'incrudelire contro l'accusato, e di eccedere eziandio colla loro sentenza le conclusioni dell'uffizio fiscale.

Chi prenda esatta cognizione dello stato di questa causa, e ne ponderi colle regole di ragione alla mano il vero carattere, non potrà almeno di persuadersi, che ella è, e doveva essere considerata meramente civile; e che se i Dell'Amico poteva-

no esimersi dalle pretensioni dell'accusato, ciò non potevano ottenere se non dal giudizio civile, nel quale in materia di falso il solo sospetto equivale alla prova della falsità (32).

EPILOGO, E CONCLUSIONE.

Dissi esser la sentenza del dì 11 febbrajo 1843 *orrettizia* e *surrettizia* in ogni sua parte, e perciò infetta d'ingiustizia manifestissima.

I. Ella fu orrettizia passando sotto silenzio

1.° La improbabilità dell' accusa di falsa testimonianza per la parte di un litigatore, che aveva contestato il giudizio civile.

2.° La regola che se la falsità della testimonianza non resulta dalla sentenza, che esaurisce il giudizio civile, non vi è titolo d' iniziare il criminale contro chi falsamente depose.

3.° La scissione di una sola e medesima causa in sei.

4.° La mancanza del confronto tra i testimonj ritrattanti i loro attestati, e l'accusato.

5.° Le altre molte irregolarità, e disordini del processo denunziati dalla difesa; in specie nel non aver dato sfogo a prove favorevoli all' innocenza dell'accusato.

6.° La circostanza di essersi i testimonj ritrattanti collocati tra due giuramenti.

7.° I deposti sul carattere dell'accusato.

8.° Le nullità del processo apposte dalla difesa.

II. Ella fu surrettizia supponendo

1.° Che sei limitazioni della regola della incredibilità della incolpazione del correo concorressero nel caso presente.

2.° Che si verificassero atti di propria, e vera subornazione.

3.° Che l'accusato avesse soccorso in carcere l'Attuoni.

4.° Che i Dell'Amico fossero poveri, e l'accusato prima della causa fosse mal contento di loro.

5.° Che il Belloni, la Figà, il Giusti fossero tentati di subornazione dall'accusato.

6.° Che egli fosse d' inesorabile sollecitudine nell'esigere i proprj crediti.

7.° Che in attestato firmato da più testimonj dia luogo a credere essere essi stati subornati, perchè si espressero per *eumdem præmeditatum sermonem*.

8.° Che concorsero uniformi stragiudiciali dichiarazioni de' testimonj pretesi subornati, quando le donne Bernacca in specie avevano conquestionato della verità de' fatti attestati, come rilevò la prima difesa.

E non è questo se non un brevissimo saggio delle *orrezioni* e delle *surrezioni* della sentenza dell' 11 febbrajo 1843, visibilmente informata da animo ostile contro l'accusato; tante altre ve ne sono, che enumerar si potrebbero.

Nè qui si enumerano le non infrequenti contorsioni, false applicazioni, ed erronee interpretazioni delle massime di ragione, che in quella sentenza s' incontrano.

Tali sono le considerazioni, che lealmente e schiettamente a difesa dell'accusato sottopongo al superiore esame de' Giudici del supremo Tribunale di Giustizia, avanti ai quali la causa dovrà ricevere l' ultima sua discussione.

Laonde ec.

Pisa li 5 Marzo 1843.

N O T E

(1) Cremani *De jure criminali lib.* 3. *cap.* 24. §. 12.

(2) *L.* 52. §. 19. *dig. de furtis*. « Quare, et opem ferre, et con-
« silium dare tunc nocet, cum secuta contrectatio est ».

(3) Farinacc. *cons.* 75. *n.°* 67. Vermigliol. *cons.* 72. *n.°* 11.

(4) Ciaz. *Ad defens. discept.* 12. *in fin.* Honded. *cons.* 100. *in fin.*
vol. 1. Farinacc. *quæst.* 47. *n.°* 186. Dolfi *Alleg. civil. et crimin.*
alleg. 197. *n.°* 15. « Et hinc etiam est, ut illius depositio in nihilum
« gravare possit nostrum carceratum de cujus bona fama in spacia
« et assidua negotii applicatione ex actis constat, ut in termi-
« nis tradit *Ciaz.*, UBI QUOD HÆC TOLLAT INDICIA IN SPECIE,
« ET QUOD REUS TORQUERI NON POSSIT, concordat *Honded* ».

(5) Guazzin. *Ad defens. reor. defens.* 22. *cap.* 1. *n.°* 6. « Quia si
« testes nominati in querela per instigatorem non fuerint examinati,
« reus absolvi deberet ». Vermigliol. *cons.* 179. *n.°* 7. « Et quia
« idem testis deponit, audivisse a Cinthio, qui examinatus non legi-
« tur de hoc interrogatus ». Follea. *in pratc. crim. in verb. capiat*
infamationem n.° 71. « Quid si accusator dedit testes judici, ut
« ipsos ad probationem suæ querelæ examinent, nunquid si citati
« non veniant depositurl, procedi debeat ad liberationem accusati.
« Judex de hoc est in individuo ritus magnæ Curiæ Vicariæ incip.
« Item servat ipsa Curia, quod citatis volens, quod si citati testes, et
« effecti contumaces, et condemnati ad pœnam in mandato conten-
« tam, adhuc non venerit, proceditur in causa ad ulteriora. Videli-
« cet ad liberationem accusati ».

(6) Cremani *De jure criminali lib.* 3. *cap.* 24. §. 10.

(7) *De judiciis et tortura, quæst.* 43. *n.°* 49.

(8) Farinacc. *De judiciis et tortura, quæst.* 45. n.° 1. « Regula « sit in proposita quæstione, quod testi dicenti se falsum deposuisse « de alterius mandato, præce, vel præmio minime credendum est, « et propterea minime etiam facit talis depositio, indicium ad tortu- « ram contra mandantem. Textus est in cap. *sicut nobis extra de* « *testibus*, ubi deciditur non esse aliquantes admittendum testimo- « nium eorum, qui se corruptos dicunt falsitatem perbibuisse, *An-* « *charan.* dicit istam veram, et communem opinionem, *Socin.* secun- « dum antiquam impressionem, *Alexandr.* quod cum in individuo « habeamus decisiones præfatorum illustrium modernorum, et anti- « quorum Doctorum, nulla supra hoc debet fieri difficultas, *Gozadin.* « ubi testatur de magis communi opinione, *Beroc. Deic.* pariter te- « statur de communi opinione etc., testatur de communi, et in fine « consilii pariter secundum hanc conclusionem, testatur fuisse judi- « catum, *Roland.* ubi etiam testatur de magis communi opinione, « quod et iterum affirmavit, *Kircon.* ubi quod hæc sententia crebiori « Doctorum calculo recepta videtur, *Vulpell.* ubi et ipse testatur, ita « alias fuisse indicatum, *Vulpell.* ubi pluribus hanc regulam com- « probat, receptissimam dicit, et bene loquitur in materia, et rursus « *Vulpell.*, ubi etiam testatur de magis communi opinione, *Mascard.* « Et voluit idem Rota in una Parmen. status, coram Seraphino 16 « junii 1597 ubi dixit subornationem tamquam materiam criminis, « et odiosam, esse probandam per probationes concludentes, et « aliunde quam per testes, qui dicant se fuisse corruptos, et ita ibi- « dem affirmatur fuisse alias resolutum in causa ubi bonorum coram « *Cotta* 20 *februarii* 1573 ».

(9) Ant. Math. *De criminib. ad lib.* 48. *dig. tit.* 16. *cap.* 3. *n.°* 14. « Quod ad postremum attinet, si quis a reo nominetur tamquam « conscius, et consors criminis, equidem vehementer fluctuant inter- « pretes, an possit in conscios reus interrogari? Alii distinguunt in- « ter regulam, et exceptiones; alii inter crimina, quæ sine sociis « committi possunt, et ea quæ necessario socios desiderant; alii in- « ter crimina, quæ ad commodum rei spectant, et quæ ad defensio- « nem alterius pertinenti; ut in his, non in illis reus in consocios in- « terrogari possit. Causam huic fluctuationi dedere leges nonnullæ, « quæ in speciem contrariæ videbantur. Nam *Leg.* negant reum in « conscios interrogari posse contra *Leg.* id idem affirmant: quod « *in speciem contrariam* cum tollere aliter non possent ad distin- « ctiones modo allatas delapsi sunt. Sed verius longe est, quod jam-

« pridem viris nonnullis doctis placuisse video, distinguendum esse
« inter reum de se ultro confessum, et eum qui convictus, non con-
« fessus est. Confessus ultro non est interrogandus in conscios,
« quia timendum, ne tam facile alios oneret, quam facile de se con-
« fessus est. Convictus in conscios interrogari potest; quia credimus
« non facile innocentes oneraturum, qui ne nocens quidem confiteri
« voluit. Eleganter *Paulus dic. loc.* — *Non debet alienam salutem*
« *id dubium vocare, qui de sua desperat* —. Nec tamen si convictus
« conscium aliquem nominaverit, id indicium ad tormenta sufficiens
« est; experientia enim docuit, nominari sæpe alienissimos a cri-
« mine ».

(10) Cremani *De jure criminali lib.* 1. *part.* 2. *cap.* 9. *n.°* 15.
« Non solum per suggestum, sed per spem quoque impunitatis, vel
« alterius propositi boni vim animæ fieri compertum est. Omnes
« siquidem cacco quodam impetu, et irresistibili motu rapiuntur ad
« felicitatem, hoc est ad omne id quod veluti bonum naturæ suæ
« consentaneum indicant. Omnes se beatos credunt, si quantum
« fieri potest, se, suasque res, et vitam in tuto collocent. Illi etiam,
« quibus nihil timendum est, qui nihit commiseruot, eum aliquando
« factum esse audiverint, ut sceleris puri ad supplicium iniquitate
« accusatoris, testium. Judicis traherentur nunquam satis propriæ
« securitati pro visum existimant. Quibus consequens est, et inno-
« centes falsa de se in judicio esse dicturos si majorem inde securi-
« tatem sibi polliceantur finem tædii, quod cum judicio ipso, cum
« carcere et similibus conjunctum est. Quæ satis ostendunt nullam
« generatim ejus confessionis rationem haberi posse, quæ spe im-
« punitatis, et similis boni elicita cum fuerit, videtur extorta dolo,
« iisque fallacibus artibus, quibus innocentes, etiam mixere deci-
« piuntur ».

(11) *Ad bannim. general. dil. ecclesiastic.* (non tomo primo co-
me dice la sentenza, perchè non vi è nell'opera divisione di tomi)
cap. 12. *n.°* 11. « An autem testis, precibus, vel pecunia corruptus,
« ad perhibendum falsum testimonium, vel celandam veritatem con-
« tra aliquem, probet contra corrumpentem; sic distinguitur; vel
« testes fuerint attentati pro falso deponendo, ac pecunia corrupti;
« et tunc de simili attentato, alio concurrente indicio, ac adminiculo,
« probant contra subornantem, vel alterum testem, etiamsi eorum
« dictis non fuerit usus, vel illi noluerint deponere; quia affectus

« pro effectu in subornatione punitur; vel isti testes deposuerunt, e
« postea corrumpentem volunt attestari; et tunc dicitur, ipsos nil
« probare contra eum, saltem quo ad condemnationem, ac torturam
« cum sint socii criminis ».

(12) FARINACC. *quæst.* 52. n.° 47. CRUS. *De judic. part.* 1. *cap.* 10. DOLFI *Allegat. civil. et crim. alleg.* 119. n.° 18. « Nec enim hæ
« sunt insolitæ iis qui coram judicibus criminalibus sistuntur, qui
« cum nil aliud cogitent, quam labem, quæ sit ipsis, inferenda ex
« carceratione, perditis fere sensibus delirant, et semistulti fiunt,
« etiam quod innocentes sint ut advertit *Farinacc.*, et in hanc rem
« aliqua cogerit exempla *Crus.* ».

(13) GUAZZIN. *Ad defens. reor. defens.* 14. *cap.* 11. n.° 19. DOLFI *Alleg. civil. et crimin. alleg.* 3. n.° 17.

(14) MARIO PAGANO *Principj del Codice penale. Teoria delle prove cap.* 13. §. *Un primo passo ec.* « Gli argomenti tratti dalla persona
« del nominante, e del nominato, la verosimiglianza della nomina
« e delle circostanze, tutte quelle caratteristiche in somma del vero,
« che abbiamo ne' testimonj indicate, serviranno di scorta per esa-
« minare il peso della nomina del socio. Ma fa d'uopo, che estrin-
« seci fatti l'avvalorino, e può tanto essere avvalorato, che giunga
« ben anche alla compiuta dimostrazione ». CARMANI *De jure criminali lib.* 3. *cap.* 24. §. 10. « Commodum pariter est tam celare
« crimen eorum, qui nobiscum peccarunt, ne videlicet, et nostrum
« scelus prodat, tum nostrum elidere, illudque derivare in socios
« dumtaxat. Socius ergo in causa socii, et in re communi testis esse
« nequit, tametsi delictum ejus generis sit, ut sine sociis vix perfici
« potuisse videatur. Immo ne qui de sua salute illico desperavit,
« alienam in dubium temere deducat ab Honorio, et Theodorio
« AA. vetitum fuit, ne de proprio crimine confitens de sociis inter-
« rogaretur; quæ prohibitio, ex verisimiliori sententia ante laudatos
« Imperatores respiciebat nltro confessos, non convictos, qui ut
« animadvertit Antonius Matheus, credebantur non facile innocen-
« tem onerasturi, qui ne nocentes quidem confiteri voluerant. Et
« quamvis latrones, et alii prehensi interrogandi essent de consciis,
« et participibus sceleris; attamen id obtinebat, antequam de se
« confessi essent, ac non ut iis statim crederetur, et accipi pro sociis
« deberent, qui ita essent indicati, sed ut publicarentur aliquo modo

« nomina singulorum, qui criminis interfuissent, ac deinceps in
« eos inquireretur. Atque in hujusmodi inquisitione socii, socio-
« rumque fidem judex proprie non sequebatur, sed alios vere ido-
« neos testes audiebat, similesque probationes cumulabat, quibus
« ejus animus de rei veritate plenius instrueretur. Plenius inquam,
« etenim non negavero socio aliquam fidem tribui posse, si is rite
« interrogatus sponte socium nominaverit, et quidem eum, quem
« aliunde probabile est delicti participem fuisse; tum si in ea nomi-
« natione perseveravit, ac singula criminis adjuncta accurate narra-
« verit. Aio tamen socii, sociorumve dictis numquam alterius cri-
« men plene probari, nisi iis aliud accedat, nec dicta ipsa prætergre-
« di limites indiciorum, quæ aliis modis confirmanda esse, multoties
« animadvertimus ».

(15) *Cons. crimin. ad defens. cons.* 171. *n.*° 23. « Attentatio quo-
« que subornationis, ejusdem *Sabelli*, et aliorum minime probatur
« ad delicti conclusionem, nam licet *Baldus*, *Aretinus*, et alii, quos
« allegati ipse *Farinaccius* velint testes dicentes se fuisse tentatos
« corrumpi si noluerint falsum deponere, laudandos esse, non illis
« diminuendum de fide, tamen intelligendum hoc est, quando atten-
« tatio corruptionis probatur aliunde, quam ex dicto ipsorum asse-
« rentium se tentatos, cum alioquin esset in cujusque facultate, sic
« dicendo homines vexare, et ex occulto forsan odio damnificare, ut
« bene declarant *Grammat. et Cephalus*, quos etiam sequitur idem
« *Farinaccius* qua ratione neque etiam ad torquendum inditium fa-
« cit depositio prætensi maudatarii, sive mandatum acceptaverit ad
« delinquendum, sive non, ut firmant *Marsilius*, *Clarus*, ubi de com-
« muni, et in praxi observata opinione, *Rolandus* admittens, et at-
« testans etiam hanc esse magis receptam, cum aliis pluribus per
« eumdem *Farinaccium*, ubi etiam de communi, etiamsi testes di-
« cantur plures, concurrentibus aliis defectibus ipsorum testium, ut
« per eumdem *Farinaccium* ».

(16) Bald. *cons.* 136. *ad fin. lib.* 2. Tiraquell. *in tract. ces-
sante causa limit.* 20. *n.*° 9. Valasco *De Judice perfecto rubr.* 14.
adnot. 5. n.° 10. Dolfi *Alleg. civil. et crimin. alleg.* 44. n.° 62.

(17) *L. incidit.* 8. *ff. ad SC. Turpillian.* « Incidit in hoc SC. et
« qui accusatorem submittit, aut instigat, aut mandat, et instruit eum
« ad accusationem etc. » Vinn. *Comm. ad Inst. civ. lib.* 4. *tit.* 1. §. 11.

(18) Ant. Math. *De crimin. ad lib.* 48. *dig. tit.* 16. *cap.* 3. *n.*° 8.

(19) Raynald. *Observat. ad Bannim. vol.* 3. *cap.* 34. §. 12. « Quod ubi extat semiplena probatio, tunc Judex, ,n confundantur « termini, debet omnino devenire ad torturam juxta opinionem « *Gomez et Fachin.*, ubi vero extat plusquam semiplena probatio, « ita ut tortura non possit sufficienter tollere indicia extantia, et « tunc Judex debet devenire ad pœnam straordinariam, non solum « quia ita exigunt indicia quæ per torturam non possunt penitus « elidi, sed etiam quia periculum est, ne reus faciat potentiam cum « brachiis suis, et meritam pœnam eludat, ut considerat *Farinacc.* ». Dolfi *Alleg. civil. et crimin. alleg.* 109. *n.*° 26. « Non autem exi- « stimavi ad estraordinariam pœnam devenienđum esse, quia majora « et urgentiora exiguntur indicia pro pœna extraordinaria quam « pro tortura; licet enim dici soleat, quod, habitis sufficientibus in- « diciis, liberum sit Judici venire ad torturam, vel ad pœnam extra- « ordinariam ».

(20) Sabelli *Summ. divers. Tract. vol.* 4. *lib.* 1. §. 1. *n.*° 12.

(21) *L. si quis fugitivus.* Bonfin. *Ad bannim. general. dit. eccles. cap.* 50. *Appendix un. n.*° 58. « Neminem quidem latet « ex actu palam gesto præsumi non posse dolum, immo penitus « excludi ». *Et cap.* 54. *Appendix* 4. *n.*° 3. « Nulłua vero dolus « potuit considerari ex parte dicti D. Jo. Dominici, qui de voluntate « abducendi prius certiorem fecerat dictum D. Octavium, et omnia « gessit palam, et publicè, ac absque mala fide ».

(22) Guazzin. *defens.* 14. *cap.* 2. *n.*° 13. Josepho Ludo *Decis. Lucan.* 15. *n.*° 4. *et seq.* Bonfin. *Ad bannim. general. dit. eccles. cap.* 12. *n.*° 11. Ad hoc autem, et contra corrumpentem faciant in- « dicium, saltem ad torturam, debent in faciem ejus torqueri, ad « purgationem maculæ societatis criminis, et aliunde, quam ex dicto « solo testis constare debet de corruptela ».

(23) Boehmer. *ad* Carpzov. *quæst.* 120. *obs.* 3. « Quod si ergo « probabilem *præsentia* causam allegare potest, si eo tempore quo « locus. *Copia* hominum præsentium abundat, visus si obvius ami- « ce allocutus, vel alias ibidem quietæ mentis fuerit, vis indicii fa- « cillime elidi potest ».

(24) ANT. MATH. *De criminib. ad lib. 48. dig. tit. 16. cap. 3. n.° 20.* « Quid autem si indicia quidem verisimilia reum ooereut,
« sed sint alia *i* n minus verisimilia quæ eumdem exonerare videa-
« tor? Recte a interpretibus respoosum, oe hoc qoidem caso reom
« torquendum esse; com eoim indicia iodicils repugnant, argumen-
« ta argumentis, perhiode id habendum, ao si oollis reus preme-
« retor ».

(25) CREMANI *De jure criminali lib. 3. cap. 30. §. 7. ad med.*
« Si onam hujusmodi speciem excipias reom qoi se ab iodiciis,et ar-
« gumentis non purgaverit, quibus onerator, nec tamen convincitur,
« Judex ioferior ab iostaotia, ooo a crimine absolvet. Pari modo
« absolvet quoque superior magistratus, si hujus omnino sit senten-
« tiam dicere de præseoti crimioe, et soffragia eorom, quibos ipse
« Magistratus constitoitur ita discrepent, ut ex lege reus neque
« absolotos, oeque damnatos haberi possit. Atque hoiusce geoeris
« absolutioois passim hodie usitate complures recessent formulas
« veloti — *relinquatur processus apertus usque ad nòva, et meliora*
« *indicia* — vel *rebus sic stantibus interim reus dimittatur.* —
« Qoibos tum illod Magistratus decretom affioe est, quo ipse decla-
« rat *non esse locum ad procedendum ex præsentibus actibus, tum*
« proxime accedit *absolutio ab observatione indicii,* quæ osorpatur,
« cum exempli gratia certum est a Milone fuisse Clodium occisum,
« sed iocertum, dolo oe,ao imprudeotia, casu, necessitate, id factum
« fuerit. Hæc autem omnia etsi a romani juris principiis non parom
« alieoa videaotur, attameo apprime coovenire hodiernis moribus.
« Antooius Matheus aliique tradidernot. Nam inquisitione io locum
« veteris accosationis jamdiu recepta, pleraque scelera ob defectom
« veri accusatoris impuoita abireot, si illud jus valeret, ot judicio
« oblatus a crimioe peoitus absolvatur tametsi iooocentem se mi-
« oime demonstraverit ».

(26) ANT. MATH. *De crimin. ad lib. 48. dig. tit. 15. cap. 6. n.° 5.*
« Respondeo in hac ratiocioatione summont illi sibi, qood oullo
« modo probant; nempe argumeotis ooo posse crimen ad liqoidum
« dedoci, et plenissime probari; cojos cootrarium nos jam ante de-
« monstravimus. Exempla aotem proposita, nihil ad propositam
« quæstionem faciunt; miles enim ooo tam idcirco a Lysandro pu-
« nitus est, quod sospiciooem rapinæ præboisset, qoam qood agmine
« excessisset; quod vel solum militare delictum est. *Leg.* Nec pu-

« nita Cæsaris nxor extra ordinem, qnod suspicionem adulterii præ-
« buisset, sed repudiata dumtaxat a marito quod ille, et absque su-
« spicione facere vel bona, vel mala gratia poterat. Ceterum se su-
« spicio ad pœnam extraordinariam sufficeret, sequaretur omnes
« Sempronias, quæ psallunt, et saltant elegantius quam necesse est
« probis; aut Postumios quæ propter cultum amœniorem, ingenium-
« que liberius quam virginem decet parum abhorrent impudicorum
« famam, extra ordinem puniendas esse. Id autem dixerit sanæ
« mentis nemo. Quare ut concludamus, his mediæ seciæ defensori-
« bus hoc dilemma opponimus. Aut crimen probatum est argumen-
« tis, aut probatum non est. Si probatum est, nulla causa est, cur
« ordinaria pœna infligi non debeat, nullius puniendi locus relin-
« quitur, sed aut in rem amplius inquirendum, aut sententia judicis
« absolvendus est. Atque ita subversis communis opinionis funda-
« mentis, necessario corruit, et altera priori adfinis, et fere con-
« nexa. — Nos utrumque jam ostendimus, et esse probationem per-
« fectam, quæ fit argumentis, et posse plura conjungi, convincendi
« rei gratia. Quare ne actum agamus, manum de tabula tollimus;
« illud ante admonentes, ne expectet lector a nobis singulorum ar-
« gumentorum enarrationem, sed ad Rhetores, qui ea diligenter
« exsequnti sunt, adire cognoscendi causa dignetur ».

(27) *L.* 5. *dig. de pœnis.* « Nemo ex suspicionibus damnandus est ».

(28) Bors. *decis.* 173. n.° 9. *part.* 1. Gomez *Var. resol. lib.* 3. *cap.* 5. n.° 7. Dolfi *Allegat. civil. et crimin. alleg.* 18. n.° 8. « Octavo denique considerandum se offert, quod iste carceratus non « est homo malæ qualitatis, aut famæ, sed timoratus, et bonæ indo- « lis adolescens, qui numquam alias fuit, aut carceratus, aut inquisi- « tus, aut quæreiatus; hæc enim personæ qualitas operatur, ut num- « quam deveniatur ad rigorosam pœnam, sed adhibenda sit illius « moderatio ».

(29) *Text. in leg. etsi severior. Cod. ex quibus caus. infam. irrog. et leg. quod ergo* §. *pœna gravior, ibique glos. in vers onerasset dig. eod. tit.* Ciaz. *ad defens. discept.* 9. n.° 352. Dolfi *Allegat.* 56. n.° 13. « Et summa quidem ratione hoc praticari debet in nostro « casu, dum ictus fuit innocens, et carceratus, est persona honesta, « nec alias solitus delinquere, ut habemus in *probationibus defensi-* « *vis,* cui propterea Judex debet pœnam ordinariam mitigare ».

[illegible] n.° 24. Bors. *decis.* 173. *n.*° 9. *part.* 1. Go- [illegible] *cap.* 5. *n.*° 7. Dolfi *Allegat. cit. n.*° 22. « Ne- [illegible] motiva deficiunt, præterea, quæ supra sunt de- [illegible] amoris, et ex eo quod alias iste carceratus nom- [illegible] delinquit, quo casu certe intrat moderatio pœnæ, præ- [illegible] in persona honesta.

[illegible] Cremani *De jure criminali lib.* 3. *cap.* 30. §. 9. « Sed illud « [illegible] ab iis qui sententiam dicturi sunt, considerari oportet, ne « [illegible] unquam excedant jurisdictionis, et potestatis sibi a lege tri- « buta, et aliquid decernant diserte sibi ab eadem lege interdictum. « Namque juris regula, quæ maxime valebat apud Romanos, ut quæ « sunt meri imperii, atque criminalis jurisdictionis alicui non com- « peterent nisi quatenus a lege nominatim darentur hodie etiam « pari ratione valet, maxime cum ubique singillatim definite causæ « sint, de quibus inferioribus judicibus, et præsidibus provinciarum « tributum est inconsulto superiori magistratu cognoscere ».

(31) Burg. *De modo proced. ex abrupt. quæst.* 123. *n.*° 206. Angel. *De delict. part.* 1. *cap.* 74. *n.*° 11. Ciaz. *Ad defens. discept.* 23. *n.*° 41. *et seqq.*

(32) Nogherol. *alleg.* 26. *n.*° 153. Gait. *De credit. cap.* 2. *tit.* 7. *n.*° 2094. *Rot. cor. Priolo, dec.* 144. *n.*° 4. Albag. *dec.* 1. *n.*° 22. *et seq. Rot. in Recent. part.* 5. *decis.* 627. *n.*° 2. Bonfini *Ad bannim. general. dit. eccles. cap.* 31. *Append.* 2. *n.*° 7. « Et ea est inter « utrumque casum notabilis ratio differentiæ, quia quando vel in cri- « minali, vel etiam in civili judicio principaliter tractatus de declara- « tione falsitatis, et super ea venit definitive pronunciandum ad ef- « fectum pœnæ vel nullitatis contractus, oportet eamdem falsitatem « plene probari, proindeque exiguntur vitia visibilia, et intrinseca « instrumenti, nec invisibilia sufficiunt; secus autem est ad moven- « dum animum Judicis, ut abstineat ab illius executione tum enim « exuberat suspicio ».

INDICE

Gramonat. *Vot.* 23. *n.*° 24. Borr. *decis.* 173. *n.*° 9. *part.* 1. Gomez *Var. Res. lib.* 3. *cap.* 5. *n.*° 7. Dolfi *Allegat. cit. n.*° 22. « Neque misericordiæ motiva deficiunt, præterea, quæ supra sunt deducta ex causa amoris, et ex eo quod alias iste carceratus nunquam alios deliquit, quo casu certe intrat moderatio pœnæ, præsertim in persona honesta.

(30) Cremani *De jure criminali lib.* 3. *cap.* 30. §. 9. « Sed illud « præterea ab iis qui sententiam dicturi sunt, considerari oportet, ne « fines unquam excedant jurisdictionis, et potestatis sibi a lege tri- « butæ, et aliquid decernant diserte sibi ab eadem lege interdictum. « Namque juris regnia, quæ maxime valebat apud Romanos, ut quæ « sunt meri imperii, atque criminalis jurisdictionis alicui non com- « peterent nisi quatenus a lege nominatim darentur hodie etiam « pari ratione valet, maxime cum ubique singillatim definite causæ « sint, de quibus inferioribus judicibus, et præsidibus provinciarum « tributum est inconsulto superiori magistratu cognoscere ».

(31) Burg. *De modo proced. ex abrupt. quæst.* 123. *n.*° 206. Angel. *De delict. part.* 1. *cap.* 74. *n.*° 11. Ciaz. *Ad defens. discept.* 23. *n.*° 41. *et seqq.*

(32) Nugherol. *alleg.* 26. *n.*° 153. Gait. *De credit. cap.* 2. *tit.* 7. *n.*° 2094. *Rot. cor. Priolo, dec.* 144. *n.*° 4. Albag. *dec.* 1. *n.*° 22. *et seq. Rot. in Recent. part.* 5. *decis.* 627. *n.*° 2. Bonfini *Ad bannim. general. dit. eccles. cap.* 31. *Append.* 2. *n.*° 7. « Et ea est inter « utrumque casum notabilis ratio differentiæ, quia quando vel in cri- « minali, vel etiam in civili judicio principaliter tractatus de declara- « tione falsitatis, et super ea venit definitive pronunciandum ad ef- « fectum pœnæ vel nullitatis contractus, oportet eamdem falsitatem « pleno probari, proindeque exiguntur vitia visibilia, et intrinseca « instrumenti, nec invisibilia sufficiunt; secus autem est ad moven- « dum animum Judicis, ut abstineat ab illius executione tum enim « exuberat suspicio ».

INDICE

ACCUSA

DI

OMICIDIO

Illustrissimi Signori

Adotta il Fisco nel suo libello contro Giovanni di C....lo il concetto dell'*omicidio semplice,* attesa la circostanza della rissa nella quale venne commesso: assai più pietoso in questo e più giusto di quattro esecrabili testimonj, i quali pretenderebbero, contro tutte le verisimiglianze del caso, dipingercelo quasi appensato, e quasi brutale omicidio.

Giovanni C....ci fu la infelice vittima, la quale dovette, per così dire, redimere i più larghi fiumi di sangue, che forse corsi sarebbero nella furibonda rissa che nel 4 agosto 1825 scoppiò improvvisa tra rustica gente, che, calda di solo e di vino, tornava con carri carichi di alga palustre dalla Tenuta R. di Castagnolo dirigendosi verso Pisa.

Divampò quella rissa sulla cocente ora delle tre dopo mezzo giorno di un' estate resa più ardente dalla siccità ostinata, che la dominò qui come altrove.

È incontroverso, che il colpo il quale ferì il C....ci, partì dalla mano dell' inquisito Giovanni di C....lo, poichè egli lo ha confessato.

Ebbe pur egli in cotesta rissa una ferita, benchè piccola, ed una contusione, le quali furono giudicialmente verificate e colla oculare ispezione e colla ratifica del referto del chirurgo C....li, che il primo lo visitò.

Queste offese eran prova d' un offensore, e molti vo ne furono in quella rissa, nella quale i fratelli C....ci come principali attori intervennero.

Due bande formavano i contadini e i carri, che carichi di alga palustre tornavano dalla R. Tenuta di Castagnolo nel 4 agosto 1825. Era, nel partir dal padule, avanti la banda dei contadini di S. Michele e di Ghezzano, fra i quali trovavansi i fratelli di C....lo; ed alla testa di questa banda era il carro guidato da Angiolo M....ni. Veniva seconda la banda de' carri condotti dai contadini di Culignola e di Campo, fra i quali trovavansi i fratelli C....ci, capo banda il contadino S....li.

Dette la prima banda riposo a' suoi bovi. Non voleva riposare ma camminar la seconda, e chiese il passo alla prima, che senza contrasto lo dette, onde le due bande cambiarono ordine nel loro incesso.

Ma è una legge di naturale giustizia, che ciò che ad altri per noi si concede sia pur dagli altri a noi conceduto,

Hanc veniam petimusque damusque vicissim;

e che ciò che a te non nuoce ed è per giovare ad altri, non sia negato (1). La seconda banda, che per concession della prima aveva occupato il suo posto, e che niun vantaggio ritraeva da non concedere il passo, non volle riconoscere questi principj, e vi sostituì la emulazione, la violenza e il capriccio. Se a suo prò era stato riconosciuto che chi vuole star fermo non dee impedire il passo a chi vuol camminare, ella adottì la giurisprudenza del dio Termine, il quale in Campidoglio obbligò Giove a tornare addietro.

O fosse la stanchezza de' buoi o quella degli uomini, sebben non meno duri de' buoi fra i mietitori,

O dura messoria ilia;

o fosse, in quel caldo cocente, il desiderio di goder della fresc' aura che cadendo il sole dal meridiano muove dal mare tra noi,

Utque meos releves aestus clamare solebat
Mobilis aura veni,

la prima banda, che fu già la seconda, fermò i suoi carri e i suoi passi nelle vicinanze di S. Giusto, uno de' subborghi di Pisa.

La banda seconda, che fu già la prima, chiese passare innanzi; e lo negò la prima, che fu già la seconda, sebbene

larga ed amplissima fosse la via, come tutti i testimonj dell' offensivo ne attestano.

Nè contenti i capi di questa banda di negare il passo all'altra colle parole, voller anco sostener le parole co' fatti; o Tommaso S.... li, o più caldo dal vino o più tracotante degli altri, si fece incontro al M.... ni, che primo cercava il passo, flagellandolo colla frusta da carro, che mal si conoscerebbe se si credesse esser quella, colla quale con gentile, e trasverso erger di mano dall'alto de' pomposi lor cocchi salutano i moderni Automedonti zerbini; mentr' ell' è un grosso, e nerboruto bastone atto a vincere la lentezza del passo de' buoi:

Aut stimulo tardos increpuisse boves.

Questo negar di passo, e questo ergere di bastone furono la scintilla, che suscitò una esplosione delle più violente e terribili tra quei villani.

Jam faces, et saxa volant: furor arma ministrat.

Erano i corrissanti divisi da due interessi contrari allorchè la rissa scoppiò; gli uni, i contadini cioè di Culignola o di Campo, ostinati a non voler cedere il passo: gli altri, i contadini di S. Michele, risoluti a pretenderlo. Ma ne' combattimenti che accadono corpo a corpo, e ne' quali l' ira o l'acciecamento reciproco guidano il braccio de' combattenti, vano è cercare il distintivo delle due parti: una sola confusa massa si forma, la quale freme, ondeggia per l' or vincente, ed or perdente urto delle fisiche forze de' combattenti, e tutto è tumulto e scompiglio. Nè questo strano disordine potè esser minore tra que' villani perchè stanchi dalle sofferte fatiche, essendo antica la osservazione « *quia labore fessi proniores ad iracundiam sunt* ». Seneca *De ira c.* 10.

Aggiungi a questo la densa nube di polvere, fatta già minutissima dal frequente attrito de' carri in una strada sterrata, che fu già padule in inverno, ne' cocenti ardori di un' estate priva di pioggie, ed avrai in quel tumulto la vera immagine dell' inferno Dantesco.

Diverse lingue, orribili favelle,
Parole di dolore, accenti d'ira,
Voci alte e fioche, e suon di man con elle.

Tale appunto lo dipingono i testimonj, onde tutti dichiarano essere stato al sommo difficile di vedere in quel caos i movimenti, che vi avvenivano. Ma che? Il Fisco fu fortunato abbastanza per trovare, e tra chi? (tra i corrissanti d'interesse, se non di colpi provati) quattro testimonj, i quali là veddero come l'astronomo in un cielo puro e sereno potrebbe vedere, e calcolare i moti di Saturno o di Giove, e le altre stelle che gli antichi dissero erranti.

Non si nega nè può negarsi che l'inquisito formasse col suo carro la retroguardia della banda seconda, che fu già la prima; e non si nega che egli partisse dal proprio prendendo il puntello del giogo, s' inoltrasse alla mischia, negasse di posare quell' istrumento allorchè altri, mentre egli correva, a lui suggerì di farlo, e nella rissa ultroneo si collocasse.

Ma qual fu la parte, che a lui toccò come attor nella rissa?

Egli narra, che chiamato dalle grida del M....ni e di chi gli era attorno, e dal vibrar de' bastoni degli aggressori, corse per far cessare il tumulto: che, la mediazione armata essendo sempre più vantaggiosa ed utile ov' ella sia necessaria di quel che la disarmata non sia, tolse il puntello del carro: che non potè cederlo a chi gli chiese che lo posasse per via, non potendo egli conoscere in quel momento di guerra le vere intenzioni del richiedente: che giunto a pena nel forte della mischia per farla cessare uno gli fu addosso col coltello, e lo ferì: un altro (o fu l'estinto Giovanni C...ci) se gli fece incontro col legno del carro inalberato ed in atto di vibrargliel sulla testa: che egli allora mosso il suo legno, o vibrollo per disarmare il C...ci percuotendolo sulle braccia, ma che un improvviso moto della sua testa lo fece andar quasi incontro al legno cadente sicchè ne fu colpita, ed il C...ci cadde per terra.

Siccome nei simboli fiscali l'articolo *disgrazia* non vi si legge mai, ma vi si legge sempre l'articolo *delitto,* quasi non fosse più onorevole alla umana natura e più al pubblico esempio proficuo il suppor la sventura del delitto più tosto ove le circostanze ammettono questo benigno concetto, è prezzo dell'opera discutere il comparativo merito delle circostanze, le quali coadiuvarono ed adminicolarono le narrative dell'inquisito, e di quelle, le quali propone il Fisco a combattere.

È un incontrastabile fatto, che la rissa del 4 agosto avvenne tra due partiti, o, se così vogliam dire, tra due sezioni, nelle quali più individui sebben separati e distinti tra loro, si erano collocati, tra i contadini cioè della prima banda e i contadini della seconda, conforme manifestamente gli atti dimostrano.

È incontrastabile che i S....li e I C....ci appartenenti ad una di queste bande furono gli autori della rissa: sia perchè da essi i primi colpi partirono, sia perchè si raggirarono in cosa illecita negando un passo il quale non aveano interesse di frastornare, e del giudizio del quale non poteano ingerirsi (2).

La conseguenza di queste due premesse ella è, che l'interesse dell'inquisito e l'interesse dell'assalito M....ni all'occasione della negativa del passo a cui amendue avean diritto, come interessi connessi debbono essere giudicati col dritto medesimo (3); e che essendo i S...li e i C...ci gli autori della rissa, in ogni caso di dubbio la interpetrazione dee esser presa contro di loro, come quelli ai quali si dee in primo luogo attribuire tutti i disastri avvenuti di poi (4).

Quindi la prima mossa dell'inquisito dal proprio carro col puntello alla mano allorchè più infierivano le violenze degli aggressori (e che il sangue di già correva) non presenta nulla d'illecito: imperocchè quando pur si voglia supporre che egli partisse dal carro per sostenere la domanda del passo, egli poteva farlo; non essendo quello nè il tempo nè il luogo d' invocare l'autorità del Pretore a sostegno del proprio diritto (5). E se niente d' illecito può ravvisarsi nel principio d'azione dell'inquisito in quello incontro funesto, si dee presumere, fino a prova in contrario, che le susseguenti preordinazioni dell'animo suo da questo lor primo movimento non aberrassero, dovendosi sempre nel giudicar di un atto considerarne il principio (6).

Sopraggiunge il colpo, divenuto poi micidiale. Non negheremo noi qui, che dal fatto material della offesa come cosa turpe in se stessa, non nasca contro dell'inquisito una presunzione d' intenzione men retta, che la grava del peso della prova in contrario (7).

Ma egli due cose asserisce a questo proposito, le quali meritano una seria attenzione per la parte del Magistrato:

1.° avere agito a propria difesa; 2.° l'atto a difesa essere per colpa dell'aggressore divenuto un'offesa.

Che egli agisse a difesa lo mostra l'aggressione prima per la parte de' S....li e de' C....ci, uno de' quali era la estinta persona, giacchè l'attitudine della difesa da un lato è provata dall'attitudine assalitrice dall'altro (8).

Che egli agisse a difesa nuovamente lo provano le provate offese riportate da lui. Narrano i testimonj come caduto per terra dopo il ricevuto colpo il C....ci, la rissa immantinente cessò; lo che spiega, che quelle offese erano state prima del colpo inferite, e quindi che colui che le riportò agisse all'oggetto di evitar nuove, e più gravi offese (9).

Che egli agisse a difesa egualmente lo prova il suo carattere e la sua vita passata, immune da taccia d'animo torbido, truculento, ed alle risse inclinato (10).

Che egli agisse non con prava ma con retta, o scusabil coscienza lo prova l'altra circostanza, che egli dopo l'avvenuto disastro non preso la fuga, non latitò, non negò pervicace l'evento (11).

Nè questa serie di congetture induttive nell' inquisito, e nel suo modo d' agir nella rissa di un animo preordinato a una giusta difesa può essere indebolita dalla obiettabile sproporzione de' mezzi di offesa reciproca tra lui e l' estinto, in quanto quegli fosse armato di puntollo da carro, e questi di frusta da buoi: imperocchè una riflessione perentoria esclude questo contrario argomento. Questa riflessione ella è, che molti essendo i S....li e i C....ci fattisi innanzi a contendere il passo e solo il M....ni a pretenderlo, o già ferito, e mal concio, la pretensione giustissima di questo passo non poteva dall' inquisito essere sostenuta senza compensare colla maggior forza dell' istrumento la minore del numero delle persone, onde si dee presumere che egli quell' istrumento afferrasse per colpire non già, bensì per intimorir gli aggressori, dovendosi nell'alternativa delle congetture o per l'animo di offendere o per l'animo di atterrire, queste piuttosto che quelle valutare, ed accogliere (12).

Stabilita così sopra inoppugnabili basi la prova di un'attitudine alla propria difesa nell' inquisito, non vi è altrimenti ragione di dubitare della verità di quanto egli dice sulla mera

casualità del colpo vibrato da lui, e divenuto causa di morte dell'estinto C...ci, perchè quando ancora egli non avesse espresso una tal circostanza, lo scopo della difesa avrebbe solo reso scusabile l'avvenuto disastro (13).

Resta unicamente a vedersi se questo sistema di congetture escolpative della condotta dell'inquisito sia sostenuto, o contradetto dalle altre risultanze degli atti.

Angiolo M...ci, Domenico G....si, Luigi di C....lo, Pasquale di C....lo, Eugenio T....hi, Pasquino B....ci, Filippo N....ci erano nel forte della mischia, e per la enorme confusione che vi regnava nulla del colpo poteron distinguere.

Pasquino B....ci racconta, che improvvisamente si vide cadere al fianco per terra il C....ci, e lo stesso nella situazione medesima racconta Filippo N....ri.

Così cinque testimonj fiscali presenti alla rissa, trovatisi in mezzo ai colpi, depongono di non aver potuto vedere, attesa la confusione, come menati fossero; e due attestano il C....ci nella rissa immischiato perchè, nella rissa involti, dicono ch' egli cadde ai lor piedi.

Chi crederebbe, che dopo tali deposti si fossero presentati in giudizio quattro testimonj, Valentino e Ranieri S....li, Ranieri S...ti, e Marco B....ci, i quali spontaneamente attestano che l' inquisito colpì il C....ci non solo non armato di legno, ma non avente parte alla rissa, e stante in piedi colle *mani incrociate* allato al suo carro?

È facilissimo il dimostrare quanto iniquamente, ed audacemente mendaci siano quei quattro testimonj.

I. Essi son corrissanti tutti, e uniti tutti d' interessi coi contadini, che vollero ingiustamente negare il passo al M....ni, e ai di C....lo, e come interessati non provano (14).

II. Essi e per l' interesse già preso alla rissa, e per le predisposizioni d' animo in essa già concepite, e per le lor relazioni reciproche di vicinanza, di parentela e di servizio coi corrissanti appariscono più benevoli verso il C....ci che non verso il di C....lo, circostanza, la quale sola indebolirebbe la credibilità del loro deposto (15).

III. Essi mancan di causa di scienza, perchè son concordi i testimonj tutti nel dire che la confusione e il denso nugolo di polvere impedivano di distinguere; e un d'essi dopo il te-

nore del suo divisato deposto soggiunge, contradicendosi, che in quella confusione non poteva distinguere.

IV. Essi sono inverisimili e falsi, perchè dalla relativa situazione de' carri evidentemente risulta che l' inquisito allorchè colpì non potè essere allato al carro del C....ci, ov' essi dicono che il defunto fosse stramazzato per terra.

I carri erano in tre sezioni divisi: l'una avanti a tutti, e indifferente alla disputa; dimodochè coloro che gli conducevano non potettero esserne spettatori che alla distanza di br. 300: la seconda, ed era quella de' contadini di Culignola e di Campo, era immediatamente addietro di quella: in questa i C....ci precedevano i S....li: la terza, ed era quella de' contadini di S. Michele, aveva per primo carro quel del M....ni.

Resulta dagli atti, che la rissa si accese tra i S....li e il M....ni, lo che spiega indipendentemente da ogni altro mezzo di prova, che il M....ni era il primo della terza banda, e il S....li l'ultimo della seconda, e che in conseguenza 1.° il carro dei C....ci era innanzi a quello de' S....li; 2.° la zuffa avvenne presso al carro di questi che impedirono il passo, non allato al carro del C....ci che trovavasi più oltre del contrastato passo; 3.° che l' inquisito colpendo dovè colpire o dietro o di fianco al carro del S....li, e non dietro o di fianco a quel del C...ci.

V. Essi sono nuovamente inverisimili allorchè dicono che il C....ci non essendo nella mischia, e pacifico colle mani in croce allato al suo carro, fu dall' inquisito percosso; mentre qual causa avrebbe egli avuto di agire con questa barbarie gratuita? Inimicizie tra loro non erano. Indole petulante nell'inquisito non è provata. Avrebbe egli dunque, nel sistema di questi testimonj, agito da pazzo, e il furore non si presume.

Nè potrebbe dirsi che egli fosse dall' ira accecato, mentre gli occhi del corpo gli restavano pure aperti, se allucinati avesse avuti quelli della sua mente; e come, circondato nella mischia da bastoni branditi in aria, si sarebbe determinato a colpire un uomo fuor della mischia, disarmato, in atto indifferente, e pacifico?

VI. Essi son contradetti dalle risultanze degli atti: primieramente perchè tutti i testimonj sono concordi nel dire, che la rissa avvenne tra il M....ni il di C....lo da un lato, e i S....li e i C....ci dall' altro, indicando così i due fratelli, e non

uno. Secondariamente perchè i testimonj vicini ai colpi e nella fervente mischia attestano che il C....ci cadde nella mischia al lor fianco, lo che esclude fosse spettatore indolente e senza pena allato al suo carro, dicendo particolarmente il B....ci ch' egli lo raccolse da terra nella mischia. Tutti questi riflessi svelano il mendacio de' testimonj, e d'incredibilità gli convincono (16).

VII. In fine essi sono solennemente smentiti dal deposto del testimone Matteo T....ti, il quale indotto a repulsa asserisce che l'estinto Gio. C....ci era armato di bastone, era nella mischia, ed era coll' inalberato bastone presso dell' inquisito; il qual testimone essendo stato sperimentato dal Fisco con più giorni di carcere, è provato al suo crogiuolo di verità e non è da lui altrimenti più ricusabile.

Chiara dunque è per gli antecedenti, e pe' concomitanti, e pe' susseguenti la innocenza dell' inquisito, e il caso non la malizia del colpo sventuratamente menato da lui.

Si esige forse da esso una prova più rigorosa e stringente della purità delle sue intenzioni, e della verità di ciò che egli dice allorquando asserisce, che se il suo braccio peccò l'animo suo fu immune da colpa? Soverchio troppo sarebbe questo rigore, ed altrimenti le regole forensi risponderebbero (17).

E sia pure che una rata qualunque di negligenza si framischiasse nel vibrar, ch'egli fece, d'un colpo verso il C....ci: sia pure che egli vibrasse irato quel colpo. Qual giuridica entità avrebbe mai questo fatto, se la contusione ch'ebbe nel capo quell' infelice per le lunghe deduzioni, e dottissime de' Periti Fiscali dee dirsi mortale sì, ma non in se stessa, e per accidente soltanto? E per quale accidente! per colpa dell'offesa persona, e de' suoi: 1.° non avendo presso alle porte di Pisa, e per Pisa passando, chiamato un medico a visitarla; 2.° non avendo sotto le porte di Pisa fatti accorrere quegli encomiabili amici della religione e della umanità, i Fratelli della Misericordia, perchè in lettiga a luogo opportuno al suo stato lo trasportassero; 3.° avendolo gittato sopra di un carro, nudo, ed esposto ai cocenti raggi del sole in una delle più cocenti ore del giorno d' una delle più ferventi estati, che siano alla memoria degli uomini; 4.° avendolo così tra le violente scosse di

un carro, e nella lentezza del cammino de' buoi trascinato a Campo, a lunga e grande distanza dal luogo della ricevuta percossa.

Piange la umanità in contemplar la sorte d'un giovine privato di vita nel fior degli anni per sì lieve, e frivol motivo. Ma chi fu il barbaro, che lo uccise? L'inquisito non già, sebbene, materialmente considerata la cosa, egli possa sembrar l'uccisore. La imprudenza vergò le prime parole di morte sopra l' ucciso, e il caso dominatore degli umani eventi (e più specialmente dominator delle risse) consumò la sua perdita. Per la legge di Numa egli sarebbe assoluto, sodisfacendo all' antico rito di sostituire in sua vece nella concione pubblica una vittima per la espiazione del sangue, sebbene innocentemente sparso (18).

Adottando però la ipotesi all' inquisito più sfavorevole, il calcolo della imputazione del suo trascorso non potrebbe uscir dai cancelli, che noi qui gli segniamo.

Il fatto materiale della uccisione comecchè per via di bastone avvenuta, presenta gl' indubitati caratteri d'un colposo omicidio, se si riflette che la uccisione avvenne in rissa e fu d'un solo colpo l' effetto (19).

La relazione medica impropia i caratteri dell'omicidio colposo stabilendo che il ferimento non fu mortale in se stesso, ma tale per accidente e per cause al feritore non imputabili comecchè tutte posteriori al disastro, tutte indipendenti dal di lui fatto, ne' quali termini anco i nemici della distinzione tra le ferite mortali in sè, e mortali per accidente ammettono la diminuzione massima della pena dalla morte al confino (20).

Questa circostanza opera l' effetto che debbasi abbandonare il titolo dell'omicidio colposo, e si debba adottare il più mite della *offesa* grave sì ma in rissa avvenuta, il di cui modulo penale, comecchè fatta con bastone, è dalla legge ristretto alla multa (21); e lo ha confermato, nel caso di ferite gravi ammenate con bastone in rissa, la pratica, come rilevasi dalla *decisione del soppresso supremo Tribunal di Giustizia nella causa di Gio. Domenico M...... del* 28 *luglio* 1788.

Partendo da questo punto è necessario abbuonare all' inquisito, in linea di cause diminuenti la imputazione del suo trascorso,

1.° La circostanza d'essersi egli aggirato in lecita cosa.

2.° L'altra circostanza d'essere egli stato co' suoi compagni assalito, lo che nella confusione di quel tumulto, la quale impedì d'avere una prova liquida e chiara del vero stato de' fatti, produce a suo favore la presunzione d'avere agito a propria difesa.

Le quali cose essendo così, e avendo l'inquisito sofferto presso che cinque mesi di carcere, le regole di equità suggeriscono che egli abbia anco di troppo espiato il suo fallo.

Laonde ec.

Di Studio 12 dicembre 1825.

NOTE

(1) *Leg. in credit.* 38. *dig. de evict. ubi DD.* DE PONTE *cons.* 6. *n.*° 22. COSTA *De remed. subsidiar.* 30. *n.*° 2. OLEA *De cess. jur. tit.* 5. *quæst.* 2. *n.*° 3. GRAT. *cap.* 686. *n.*° 10. GIURB. *dec.* 87. *n.*° 20. DE FRANCH. *dec.* 55. *Rot. in Roman. census* 30 *aprilis* 1703 *et* 10 *decembris* 1704 *cor. Omanna, et* 20 *aprilis* 1708 *cor. Molines* §. *si quidem*.

(2) *L.* 36. *dig. de reg. juris.* « Culpa est immiscere se rei ad se « non pertinenti ». *L.* 5. §. 1. *dig. ad L. Aquiliam.* « Sed quod non « jure factum est hoc est contra jus, idest CULPA etc. igitur injuriam « hic damnum accipiemus culpa datum etiam ab eo qui nocere « noluit ».

(3) *Leg. proinde* 22. *dig. ad L. Aquil. L.* 3. §. *penult. dig. de contr. tutel. et util. ation.* ANCH. *cons.* 161. *n.*° 4. DE CASTR. *cos.* 110. *n.*° 3. *Rot. Rom. in Rec. part.* 3. *dec.* 151. *n.*° 5.

(4) *L. quoniam multa* 6. *cod. ad L. Jul. de vi pub.* CUMAN. *ad L.* 1. §. *Divus dig. ad Leg. Corneliam de sicariis*. MARSIL. *cons.* 7. *num.* 5. *et* 8. CÆPOLL. *cons.* 33. *n.*° 2.

(5) BARTOL. *in L. generaliter : cod. de Decurionibus n.*° 1.

(6) *L. quid ergo et ibi Gloss.* 1. *dig. de his qui notant. infam. L.* 1. *et ibi add. marg. dig. de pœnis. Gloss.* 1. *in L. minoribus cod. de his quibus ut indignis.*

(7) ANT. MATH. *De criminib. ad lib.* 48. *dig. tit.* 16. *cap.* 1. *n.*° 20.

(8) CREMANI *De jure crimin. lib.* 2. *cap.* 5. §. 14.

(9) Boehmer. *ad Carpzov. part.* 1. *quæst.* 33. *obs.* 5. « Sicuti « multum reo prodest qui aperit se pluribus vulneribus confossum ».

(10) Idem ibidem. « Ita e contra testimonia de vita *bene* ac *paci-* « *fice* ante acta *ultronea* aggressionis præsumtionem mirum in mo- « dum minuunt, causamque defensionis, qua is innititur admodum « *probabilem* reddunt ».

(11) Boehmer. *loc. sup. cit.* « Nam uti bonæ conscientiæ argu- « mentum est, si reus ante colluctationem adversarium quavis oc- « casione vitavit, vel post ultro judicio se stitit, *fugam* non paravit, « *salvum conductum* petiit; ita doli præsumtio salva manet, si *mi-* « *nas* dudum sparsit, arma paulo ante *paravit* postea *judicium* de- « clinavit, conditiones honestas pro reditu oblatas respuit ».

(12) Mars. *cons.* 61. *n.*° 27. *et seqq.*, *et cons.* 96. *n.*° 8. Farinacc. *cons.* 1. *n.*° 17. « Capienda est igitur potius præsumptio terrendi, « quam nocendi, cum illa sit exclusiva delicti magis verisimilis, et « concludenter probata per inquisiti iuramentum ».

(13) Conciol. *verb. defensio: resol.* 3. *n.*° 1.

(14) Farinacc. *De testib. quæst.* 60. *n.*° 41.

(15) Idem ibid.

(16) Saball. *Summ. divers. tract. vol.* 3. §. 14. *n.*° 5.

(17) Carpzov. *part.* 1. *quæst.* 33. *pag.* 241. *col.* 2. *n.*° 47.

(18) *Cic. Top. ad Treb. Test. cap.* 15. « Jacere telum voluntatis « est, ferire quem volueris fortunæ. Ex quo aries ille subiicitur in « vestris concionibus si telum manu fugit magis quam jecit ». Ge- raard. Noodt *ad Leg. Aquil. lib. sing. cap.* 4.

(19) *L.* 1. §. 3. *dig. ad leg. Corneliam de sicariis. L.* 5. *cod. eod. L. unica cod. de emendat. servorum. L.* 6. §. 6. *dig. de re militari.*

(20) Boehmer. *ad Carpzov. part.* 1. *quæst.* 26. *obs.* 2. *pag.* 170. col. 2. « Aliud omnino dicendum, si copia chyrurgi adfuit, is autem

« vel sua *oscitantia* vulnus aut plane non, aut non recte obligavit,
« vel curam *negligenter* tractavit, vel alii medicum arcessere *ne-*
« *glexerunt,* vel ipse vulneratus ex malo *regimine* decessit, quibus
« casibus modo in *medico,* modo in *sociis,* modo in ipso *vulnerato*
« non in *vulnere* causa proxima mortis quærenda, et sic sola ac vera
« notio vulneris per *accidens* lethalis concurrit. Atque his rationi-
« bus moti Jurisconsulti Hallenses in duobus casibus in pœna *rele-*
« *gationis* substiterunt, in quorum *ultero* Medicus accersitus vene-
« rat, vulnus inspexerat, sed emplaxtro destitutus, ad tale antea
« conficiendum domum redierat, et inter moras causatas erat, ut ex
« *hæmorrhagia,* quæ sisti ab initio mediante obligatione facile po-
« tuisset, si chirurgus emplastrum in promtu habuisset, vulneratus
« decederet ».

(21) *Legge del 30 novembre 1786, art. 72.* « Se poi saranno fatte
« in rissa con arme atta ad uccidere, quando la ferita sarà grave ben-
« chè non pericolosa, si punirà sempre con pena afflittiva ad arbi-
« trio del giudice; e per tutte le altre offese leggiere, o fatte senz'
« arme, si puniranno con pena pecuniaria secondo la qualità di es-
« se, dalle lire venticinque fino alle lire dugento ».

CAUSA

DI

CORRUZIONE DI MINORE, E DI PLAGIO

Leggevamo un dì, non senza orrore e ribrezzo, tra le cause rese celebri dalla enormità del delitto se non dalla singolarità del fatto a dalla condizione del delinquente, una storia, la quale sembrerà a chi l'ode incredibile.

Era in uno de' più culti paesi d'Europa, e non lungi dalla sua capitale un giovine, il quale, fattosi solingo abitatore dei boschi, ed ivi vivendo de' crudi e sanguinolenti lembi di fere bestie, ch' erasi reso agile ad inseguire e raggiungere col corso, aveasi scavato sotto alta rupe a dimora una grotta. Avvenne che un dì tragittasse a caso quei boschi inconsapevole verginella. Il selvatico giovine, vistala, se le muove incontro: ella fugge gridando aita, e alle sue grida niuno se non l' eco in lontano, e flebilmente risponde: egli la insegue: inseguendola la raggiunge: raggiunta la trae a forza nella spelonca: ivi la prostra, ed abusa brutalmente di lei: ciò fatto, le immerge un coltello nel collo, e data mano a un bicchiere ne raccoglie il sangue spruzzante, e se ne disseta: mette in pezzi il corpo della vittima semiviva: ne azzanna, e ne divora con ansietà di cannibale i lembi ancor palpitanti: satollo e preso dal sonno si sdraia, facendo de' lembi avanzati al pasto nefando origliere al suo capo (1).

I desolati genitori dopo lungo, e vano aspettare il ritorno della lor figlia ne vanno in traccia pel bosco, e ad alta voce la chiamano. Gli agenti della forza pubblica accorrono: penetrano nella grotta, e sorprendono il mostro immerso in sonno tranquillo su quel letto di strage (2).

Oimè! dicemmo allor sospirando dopo quella lettura; vedi a che riduce l' uomo il selvatico vivere. Beata la civiltà, la quale da orrori simili ci protegge!

Quando ecco a calunniare la civiltà un delitto di non meno nefando carattere, e d' esito non meno fatale al pudore, alla personal sicurezza ed all'ordine dello famiglie, non commesso « *Ove del bosco è più l'orror profondo* », ma in mezzo di popolosa città: non da giovine ridotto a bruto dalla vita selvaggia, ma da uomo adulto, e nelle arti della vita civile educato: non lungi dagli occhi dei genitori miseri della vergine, ma sotto i loro occhi in modo perfido abbacinati: non con ferro fabrile, ma col pugnal della lingua (3): non immolandola, lo che sarebbe a lei stato passeggiero dolore; ma riducendola a tale, che la morte fosse per la infelice una lunga e penosa agonia.

Parleremo, o taceremo? Narreremo noi una storia a prima giunta incredibile a chi del caso misero non fu parte; la quale però sarà coltello nel cuore a un padre e a una madre, che hanno pur sempre umido il ciglio delle lacrime versate sul non ancor freddo cenere d'unica figlia, ed empirà di costernazione e paura chiunque abbia figlie da custodire?

Necessità vuole che noi parliamo, perchè le nostre parole debbono esser seme, che frutti infamia al traditore, il quale ci costringe a cangiar costume nel confine ultimo della vita: a impugnar per la prima volta le armi offensive d'accusatori, e gittare in disparte le difensive di patrocinatori degli accusati.

Ma se è strano vederci per la prima volta provocar su d'un capo tutto il rigore, che la legge decretò a un delitto, rigettarne ogni scusa, mostrarlo in tutta la sua nefanda bruttura, dipingerlo vomitato dall'Averno ad infettarne la terra, chiedere ai Giudici inesorabile severità non dolcezza, non meno strano è il fatto che ci suggerisce questi nuovi consigli (4).

Dicemmo, scrivemmo, e insegnammo, essere i fremiti del senso morale un fallace criterio per giudicare i delitti: ma in un delitto, non solo ma fascio di più, la profonda immoralità del quale ne costituisce il distintivo carattere, la morale è il suo miglior giudice, e la guida migliore di chi dee giudicarne: i fremiti del senso che da lei prende nome sono il filo d'Arianna per penetrare nel tenebroso laberinto, in cui per giungere all'iniquo suo scopo ha dovuto il delitto nascondersi.

Comprese bene queste verità l' egregio Magistrato, che nel 20 febbrajo 1830 elevò il primo la voce a denunziaro alla pubblica giustizia il misfatto (5). Ma se la sua profonda malvagità tinse di cupi e tetri colori lo stile della pubblica accusa, nè altri ne stemprava il carattere del delitto, il quadro, che mano maestra avea graficamente dipinto, non produsse l'effetto che era destinato a produrre, e il delitto non ebbe nel suo vero titolo la sua giusta designazione (6).

Vedete contradizioni, ed errori degli umani giudizj!

Il selvatico giovine venuto in potere della giustizia, alle interrogazioni del giudice che gli domanda perchè bevesse il sangue della donzella, freddamente risponde — *aveva sete:* — alla domanda perchè la mettesse in pezzi — *io era dal maligno spirito spinto.* — I medici dichiararono la sua inaudita barbarie effetto d' una specie d' alienazione di mente, a cui si dà il nome di *monomania omicida:* i giudici lo condannarono a perder la testa sul patibolo (7).

L'uomo adulto della città scampa dalle mani della giustizia: travagliato dai rimorsi ne disprezza profugo le citazioni: niuno al suo misfatto allega una scusa: i giudici vedono in color di rosa l'avvenimento, e gli usano grazia dandosi a credere, che la vittima abbia consentito al suo sacrifizio.

Ma sia fine ai lamenti, ed odasi l'irrecusabile linguaggio de' fatti.

Volgeva al suo fine l' anno 1836. Gaspero Terrazzi, abbandonato già da gran tempo il commercio, nel quale lasciò fama di probità scrupolosa e d'eroica fermezza nell' infortunio, erasi ritratto colla consorte sua la Carolina Antonelli nella quiete della domestica vita, compiendo di dar sistema ai crediti, i quali formavano l' avanzo della sua commerciale fortuna.

La cura de' genitori era tutta rivolta alla educazione di Sofia unica loro figlia. Bello, ed angelico era il volto di quella creatura innocente. Mercè le premure e i sacrifizj de' genitori era ornato il suo spirito di tutte le cognizioni atte a farne donna istruita, senza farne donna pedante: parlava, e scriveva la lingua francese e la inglese colla facilità e l'eleganza d'un

nativo idioma; le sue agili dita esprimevano dalla tastiera d' un *piano* i suoni più melodiosi e difficili, che mano nell' arte maestra fosse abile a svolgerne: la sua voce non aveva diversa tempra, e maestria minore nel canto.

Questi rari talenti della Sofia, comecchè spesso impiegati a sedurre, potrebbero far credere, che lei rendessero non renitente alla seduzione. Rispondere a questo sospetto, e riporre in lite la causa delle arti ingenue è la cosa medesima. Il secolo d'Augusto, distinguendo le arti ludriche dalle ingenue, proclamò queste come ordigno di civiltà, e reputò quelle ordigno di seduzione (8). Il secolo decimottavo, reso celebre dall' orgoglio della umana ragione, e fertile in filosofici deliramenti, udì non senza sorpresa il paradosso non già, l' eloquente sofisma piuttosto, col quale intendevasi di provare, che le lettere e le arti corrompono il cuore, e degradano l' animo di chi le coltiva, ed è più conveniente alla dignità umana la vita selvaggia che la civile. Sublime, ed eloquente delirio! Le lettere e le arti ingentiliscono il costume, ma non lo corrompono: raffinano la tempra dell' animo, ma non la guastano: svolgono, ed elevano le simpatie sociali, ma non incamminano al vizio.

Le cure de' genitori della Sofia Terrazzi, perfezionando nel suo verginale costume l'opera della natura, non furono minori di quelle che posero nel coltivare il suo spirito. Ella non si allontanò mai dal fianco materno. La sua relazione colle signore Samadet, sue istitutrici nell' idioma francese, venerabili, e gravi matrone, fu l' unica che ella ebbe in Livorno: nè la madre sola la lasciò mai neppur nel recinto delle domestiche mura. La purità, la illibatezza del suo costume son fatti resi certi dalla testimonianza concorde di tutti coloro, che interrogati in giudizio ne fecero fede (9).

Non poteva cadere in mente ad alcuno che donzella sì moralmente educata alle virtù della vita domestica, fosse destinata a far la sirena pubblica o nelle accademie a pago o nei teatri di musica. Questo progetto non poteva capire se non in mente d'uomo corrotto, e di disperata miseria... Ohimè! quest' uomo in Livorno comparve.

Al cader dell'anno 1836 la Sofia Terrazzi compiva appena l' anno suo diciottesimo. Un nuovo Megastofile (10) giungeva

in quel tempo in Livorno per impadronirsi di quell'anima innocente ed angelica, e seco precipitarla negli abissi infernali.

Una famiglia di venturieri, composta di varj elementi, poneva piede in città muovendo da Roma, d'onde, conforme si seppe dipoi, la miseria e il discredito l'aveano cacciata.

Corifeo di questa famiglia, e personaggio più degli altri nel porsi innanzi cospicuo era Francesco Lang, indegno della sua origine Svizzera, e del nome che questa origine rammentava, nato, ed educato in Roma, non meno indegno del luogo di nascita che di quello d'origine. Seco egli aveva la propria consorte, donna da tutti dipinta come esempio di saviezza, di dolci, ed interessanti maniere, moglie e madre di famiglia affettuosissima. Venivano appresso tre figli, due maschi, e una femmina in tenera età. Formava parte della famiglia una cognata al Lang, donna innupta dell'età di anni ventotto (11).

Affettava il Lang essersi trasferito a Livorno per darsi al commercio, e recava lettere commendatizie al Terrazzi da Roma. Gran ventura per questo infelice padre di famiglia, che le lettere commendatizie fossero state a modo delle Bellerofontèe! (12)

Vedete fatalità! Se il Terrazzi fosse stato un di quegli uomini che si fanno centro di tutte le combinazioni sociali, che attraggono, ma non si lasciano attrarre, che valutano i loro simili a denaro contante, e pel profitto che possono trarne, il fatale infortunio, che lo rese vittima d'uno scellerato, non gli sarebbe avvenuto. Il suo cuore espansivo, generoso, ospitale, ed eccessivamente benefico aprì sotto a' suoi piedi il precipizio che doveva ingoiarlo. Egli accolse con trasporto gli ospiti a lui raccomandati, gli ricolmò di gentilezze e favori, agiatamente gli collocò, gli rese partecipi della sua casa e della sua mensa ogni volta che inteso avessero di profittarne, e fornì al Lang le relazioni che gli erano necessarie per aprire un commercio di vini.

Era il Lang di oltre la media età: tra i quaranta ed i cinquanta anni. I testimoni uditi in processo lo descrissero alto di statura, con barba, occhi, cigli, e capelli neri, di mediocre complessione, di coloro nel volto a guisa de' capitani di mare, brutto anzichè no, di maniere ruvide, e nol tratto uomo di

bassa condizione, e plebea. Bisogna dire che la natura avesse creato nel Lang un animale all'altrui sicurezza insidiosamente nocivo; e pentitasi in parte della sua opera, gli avesse posto nel volto e nella persona un segnale da riconoscerlo, e tenerlo da se lontano. Così la natura avendo dato alla vipera un veleno che non è conosciuto se non quando ha ucciso, ha posto tra il rettile e l' uomo un' antipatia che lo avverte a fuggirne.

Ma quali apparenti contradizioni non presenta il vario, ed immenso spettacolo della natura? Se ella avea dato al Lang un aspetto antipatico, lo avea dotato nel tempo stesso d' un fino, e squisito talento per la ipocrisia. Con questo mezzo, muovendo a tutti dolci ed insinuanti parole, affettando severa, e scrupolosa moralità, mostrando riservatezza, timido e modesto contegno, facendosi encomiatore delle virtù domestiche, e con frode accortissima simulandole, da un lato insinuavasi destramente, e senza eccitar sospetto negli animi altrui, e dall' altro nascondeva sotto tenebre impenetrabili un' indole al volto corrispondente, un cuore profondamente corrotto, un animo alle più nere sceleraggini determinato.

Il Lang nel segreto del proprio animo, e come dalle sue lettere esistenti in processo raccogliesi, era agitato da passioni d' un carattere quale non si ravvisa se non nelle età, e fra i popoli, tra i quali ogni traccia di civiltà trovasi cancellata. Il piacere a queste passioni non basta: non lo trovano come lo anelano se non ne godono calpestando ciò che vi ha di più sacro al mondo, sconvolgendo l'ordine, gittando altri nel dolore e nell' infortunio, procedendo a mano armata, conquistando non ottenendo, e convertendo poi l' oggetto stesso dei lor brutali appetiti in istrumento della lor cupidigia dell'oro. Tale è il carattere delle passioni, che dominarono nel medio evo, e resero per lungo tempo la condizione degli avi nostri peggiore di quella delle nazioni selvagge.

Passioni di questa tempra erano tutte nel cuore del Lang. Il nodo coniugale per lui era una stolta invenzione, contro la quale la ragione, vale a dir la vagabonda libidine, avea dritto di reclamare: la bigamia era l' unica condiscendenza, che alla union maritale potesse usarsi: il godimento di femmina non avea la squisitezza desiderabile se non si rendeva una

moglie fedele infelice, se non si gettavano i figli nella miseria: se l'oggetto del godimento non era, come una fortezza da espugnarsi, assalito: se la resistenza da vincersi non era una non ordinaria virtù: se i doveri d'ospitalità e di gratitudine non si calpestavano come vani, e puerili imbarazzi: se la conquista non portava il lutto e le lacrime in una desolata famiglia: nè la vittoria era completa se la vittima delle proprie brutalità non era derubata, spogliata, e gettata in un tristo, e tenebroso avvenire come si getta in un abisso una pietra. Era questo nel sistema di pensare, e di sentire del Lang il carattere d'una passione eroica, e non ordinaria; nè la Lucrezia Borgia sotto il pennello di Vittor Ugo altrimenti pensava, e sentiva. Lovelace, delineato dal Richardson, sarebbe un pallido e debole ritratto del Lang.

A questi antecedenti esattamente l'esito corrispose. Le grazie, la bellezza, le doti d'animo, gli utili frutti d'una educazion premurosa nella Sofia Terrazzi svegliarono nell'abominevole cuore del Lang il più abominevole progetto di farne la vittima delle proprie nefande libidini, ed una lucrosa speculazione in un tempo.

Dal gennajo all'agosto 1837 il Lang, onde accingersi all'assalto della fortezza, che erasi proposto di conquistare, avova collocata come posto avanzato la cognata sua, accorto sistema omiopatico per tentar di penetrare per mezzo di donna nel cuor di donna. Questa femmina, abdicato il pudor del suo sesso, non dubitò di farsi turpe mezzana alla libidine del cognato, velando l'infame proponimento con quanto è di più generoso e patetico a illudere animo giovanile, e inesperto.

Il Lang, nel linguaggio che la cognata teneva alla vittima da sacrificarsi, era un uomo d'alto e sublime animo, ma reso infelice dall'avversa fortuna. Le traversie della sua vita incominciarono dal matrimonio che contro sua voglia fu costretto a contrarre. La donna a cui egli si era legato non aveva nè cuore, nè animo, nè sentimenti proporzionati alla elevatezza de' suoi. Le prepotonze fraterne lo aveano quasichè spogliato del paterno retaggio: per rivendicarne una parte gli conveniva far nascere nella sua famiglia una nuova Tebaide. Le sventure domestiche lo aveano condannato a peregrinare dal suolo nativo. Egli era l'essere più degno di compassione, che sulla torra esistesse.

Queste falsità erano tante vie sotterranee, per le quali il nefando proponimento si lusingava di stabilire comunicazione colla fortezza, onde piegar grado a grado la presagita costanza della difesa.

Mentre l'ausiliatrice cognata tentava per queste vie di piegar l'animo della donzella alla compassione verso il cognato, questi profittando del niun sospetto che del suo avvicinarsele, e del suo parlarle in presenza della cognata aveano i genitori, tentava di eccitare colla finta pittura d'eguali infortunj tra loro le simpatie che fra due cuori una pari sventura risveglia sempre.

Egli incominciò col dare un gran risalto al valore nel suono, e nel canto della donzella: fece sospettare che il padre colla dispendiosa educazione data alla figlia, altra mira non avesse, che farne mezzo onde riparare agl'infortunj del proprio commercio, di venderla al maggiore offerente, a un ricco Inglese, ad un Impresario di teatro, o per altro modo consimile: soggiungeva, non avere il padre alcuna tenerezza per lei, odiarla piuttosto, indispettito dalla tardanza di occasioni per trafficarla.

Sembra che fino da quell'epoca il Lang, scorgendo come questi mezzi traevano in lunghezza soverchia, ne meditasse di più sollecito effetto. Comparve in Livorno nel marzo 1837 Enrico Celsi fratello uterino alla cognata del Lang, giuntovi da Bologna, col pretesto d'impiegarsi nel suo commercio: giovine alla foggia degl'*incredibili,* dominato dalla moda, e senza denaro, profugo dal padre e dalla patria, agguerrito già nelle arti della macchinazione, e di cuore provato alla esecuzione di grandi, e violenti progetti. Fu il Celsi, giunto a Livorno, per la famiglia Terrazzi una semplice conoscenza de' genitori. Non gli fu mai permesso in casa l'accesso, e l'avvicinarsi alla figlia: comecchè (deponendone la fantesca) il Terrazzi e la consorte sua non volessero in casa giovani, e spezialmente, come il Celsi, muschiati.

La improvvisa comparsa di costui in Livorno con inverisimile scopo, perchè il cognato aveva più una fantasima commerciale che un vero stabilimento nel traffico di vini, induce a pensare che il Lang, avido di rendersi padrone della sua preda, meditasse di preferire il plagio di violenza fisica al

plagio di seduzione: che la cognata dovesse con qualche pretesto allontanar la donzella dagli occhi de' genitori, egli e il Celsi armati afferrarla, e seco loro a forza condursela.

Ben disse la virtù desolata sotto ai piè del malvagio, essere il mondo fatto per gli empj e pe' tiranni (13), poichè la fortuna fu sempre loro propizia; ed al Lang lo fu per la esecuziono de' suoi infernali progetti.

Divampò in Livorno nell' agosto del 1837 con nuova, e spaventevole furia il male *cholera*. Il cielo tingevasi in nero: sorgeva lo spavento pubblico: le lugubri gramaglie circolavano mestamente per la città: giungeva stagione propizia alla scellerata tempra del cuore del Lang. In mezzo alle disgrazie pubbliche i suoi pari meditano più cordialmente il delitto.

L' amore materno dipinge, ed esagera alla immaginazione della Carolina Terrazzi i pericoli in mezzo alle vittime del crescente malore. Ella trema per l' oggetto della sua tenerezza, e implora dal marito, obbligato da' propri affari a restare in Livorno, di condurre la figlia in lontana e salubre campagna. Cede il marito alle istanze della consorte, e il suo credito gli fornisce il mezzo di trovare alla madre e alla figlia un asilo nella casa di ricco proprietario della Valdinievole. Male augurato credito, il quale è per riuscirgli fra pochi giorni fatale!

Il Lang scorge con occhio di lince in quelle circostanze una opportunità al delitto, che medita. La separazione del padre dalla moglie e dalla figlia lo libera da una vigilanza molesta: in una campagna, luogo più sgombro della città, e più ai clandestini incontri da solo a solo opportuno, la premeditata violenza coll' ajuto della cognata poteva riescire più facilmente.

La sua finissima ipocrisia vela, e meglio nasconde i segreti calcoli del delitto.

Egli finge per la vita de' figli l' ansioso timore, che per la Sofia agita il cuor della madre: annunzia al Terrazzi la sua risoluzione di sloggiar da Livorno, e per meglio addormentarlo si dice colla famiglia, e senza il Celsi, diretto a Firenze.

È questa la menzogna che diè colore d' indifferenza alla simultanea partenza delle due famiglie dalla città. Nè questa simultanea partenza potè essere sospettosa al Terrazzi, do-

vendo egli credere che le due vetture giunte a Pisa si disgiungerebbero, l'una con entro le donne sue per Lucca alla Valdinievole dirigendosi, l'altra con entro la famiglia del Lang a Firenze inoltrandosi.

Ma giunte le vetture a Pisa, non fu difficile al Lang l'affettare cavalleresca generosità: dicendo e ripetendo l'onore a lui non concedere di lasciar due donne senza compagno, e facendosi con questi artifizi accettare loro convoiatore fino in Valdinievole. Tali artifizi tanto meglio riuscivano quanto più generoso nel Lang appariva il divergere da più breve a più lungo tragitto, e il suo esporsi a dispendio maggiore.

Perfida generosità! perciocchè ella velava il tenace proposito del Lang di correre sulle tracce della sua preda.

La permanenza del Celsi in Livorno era anch'ella una ordita preordinazione al misfatto. Quella permanenza dovea togliere dall'animo del Terrazzi ogni apprensione sulle pratiche attorno alla figlia. Oltracciò il Celsi restava in Livorno pronto a volare a ogni cenno dell'empio cognato a soccorso del suo delitto; e mentre covava questo nero proponimento riceveva nuove ospitalità dal Terrazzi, ammesso a dividere la sua mensa ogni dì, ed accolto liberamente in sua casa ove, remossa la figlia, non aveva il padre altrimenti ragion di temerlo.

Era a questo piano necessario al Lang un pretesto per restare in Valdinievole, e non proseguire a Firenze. Una nuova falsità lo fa nascere. La cognata si ammala (obbediente, e docile malattia!). Il progetto di proseguire a Firenze è abbandonato. La famiglia del Lang resta colla benevola o sagace cognata in quella casa medesima, ove le donne Terrazzi hanno alloggio. La finta malattia offre al prestigiatore, oltre al pretesto della fermata, anco l'altro di cattivarsi l'animo dell'ospite generoso, che lo prega a restare.

Tutto questo sia pure. Ma chi in queste circostanze avrebbe concepito contro al Lang il sospetto d'un attentato brutale al pudore della donzella? Egli erasi circondato di tutte le apparenze atte ad escluderlo. Marito e padre, egli avea seco la moglie e i tre suoi figli innocentissimi per la lor tenera età. La donzella aveva presso di sè tre donne colle quali alternava il suo conversare. Come supporre, che un marito tra gli am-

plessi della propria consorte, un padre tra le carezze infantili de' proprj figli meditasse assalire una donzella, nel cuor della quale a quell'epoca altro sentimento non poteva allignar per lui, che un sentimento di compassione, figlia al suo ospite e benefattore, sotto la mano della sua genitrice? Se diabolico era il progetto, nè da mente umana potea sospettarsi, niun altri che il diavolo poteva eseguirlo.

Il pudico Virgilio avendo in due luoghi de' suoi poemi a descrivere congiungimenti venerei, sebben suggeriti da simpatie reciproche, ne torce accortamente gli occhi, e riempie la onesta reticenza or col far ridere, or col far ululare le Ninfe (14). L'Alighiori nella Divina Commedia non usa diverso sistema, e a due amanti che leggono fa chiudere il libro (15).

Dolorosa condizione dello storico, obbligato a descrivere i fatti nella loro natural giacitura! Condizione più dolorosa del narrar nelle cause, nelle quali una brutale impudicizia è il delitto da denunziarsi! Il pudore è offeso se il delitto apparisce in tutta la sua nudità: è offesa la giustizia se il pudore consiglia a nasconderlo. Di qui nacque il problema, non facile a sciogliersi, come disoneste cose possano esprimersi con oneste parole (16).

Era la madre della donzella Terrazzi insiem con la moglie del Lang nel giardino dell'ospite di Valdinievole: era la donzella in casa colla cognata del Lang, la quale, fautrice segreta de' suoi neri progetti, le fece credere, essendo un dì dopo pranzo, che il cognato fosse, secondo il consueto suo stile, fuori di casa ad oziare, e a bere la bevanda araba in un pubblico caffè. Così non era. Il Lang, tesa la insidia, stava solo nella camera da lui occupata, aspettando ansioso il comparir della vittima. La cognata, in aria di donna che a ciò che fa non riflette, guida la donzella nella camera nuziale del Lang: la religione del sacramento è posta dagli empj in opra per render più incaute le vittime della loro empietà: appena introdottavela sparisce: il Lang inaspettato si mostra: corre a chiuder la porta di dentro.... scorgendo non esser tempo ad indugio, snuda un pugnale.... getta la vittima impaurita a traverso d'un canapè.... ella cade in svenimento ... L'uomo brutale non si sgomenta.... la sua perversa coscienza non

si scuote alla vista del letto coniugale, che egli calpesta.... il suo senso morale non ha ribrezzo a sfogare sopra una donzella divenuta quasi cadavere la sua nefanda libidine.... segue intrepido la sua vittoria.... ed abbandona il facile campo della sua perfida impresa, seco stesso plaudendosi nel vedersi asperso del sangue verginale della vittima (17).

Quali furono le prime, e le sole parole, che l' inumano proferì alla donzella appena ella ebbe ricuperato l' uso doi sensi?... Non già quelle dell'amor soddisfatto: quelle del tiranno, che parla per la prima volta al suo schiavo. — Se tu parli, questo pugnale t' immolerà: rinunzia per sempre ai tuoi genitori ed al mondo: il tuo disonore ti ha posto nel mio dominio: o suddita a me per sempre, o la morte e la infamia, ch' io renderò pubblica propalandola ne' giornali di tutta Europa.

Lucrezia, vittima della brutale libidine di Tarquinio, temè le minacce di morte, non acclamò, e soggiacque. Non temò di uccidersi, narrata al marito la perdita della sua castità coniugale. Narrandola pensò di sodisfare al dover di consorte, ma non potè sopravvivere all' infamia, di cui pensò essere contaminata (18).

La Sofia doveva tutto il suo decoro a se stessa. Poteva bene evitare, parlando, il pugnale dell' assassino; ma non poteva evitare nè il disonore di cui si reputava coperta, nè il terrore della minaccia di vedersi al cospetto del pubblico svergognata dal proprio tiranno. La storia d'esempi di simili iniquità non mancava, e questi esempi presenti alla sua memoria, ne aumentavano e ne rafforzavano la paura. Micidiale silenzio! il quale colle crudeli e continue guerre, che tra il desiderio di parlare e la necessità di tacere manteneva nell' animo della dolente, gittava in lei i germi d'un malore che poco dopo doveva condurla al sepolcro!

Lo stupro violento ne' calcoli del Lang non fu già il *fine* de' suoi scelerati proponimenti: ne fu il *mezzo* bensì. Egli intendeva rapirla, e in straniero paese uscir di miseria coll'arricchirsi della sua arte nel suono e nel canto, facendo conoscere al pubblico il suo valore nell' una e nell' altra arte, e forse anco delle grazie, e della giovinezza del corpo prostituendola. Dovette lo incomprensibile iniquo calcolare, che un

ratto con fisica violenza non era mezzo per rapir la donzella a se stessa e a' suoi genitori,.e che, a lei rapito l'onore, e chiuso nella sua mano tenendolo, ella lo avrebbe suo malgrado seguito per non vedersi dal suo onore disgiunta.

Non si vuol qui tener dietro minutamente ai complicati raggiri usati dal Lang in Livorno dopo la tornata delle due famiglie dalla Valdinievole, onde tor via, e seco in lontano paese condurre il corpo dell'avvilita donzella, l'animo non già, di cui egli avea già rapita la miglior parte.

La cognata sua divenendogli inutile per operazioni da intraprendersi non in casa ma fuori, fu da lui rimandata a Bologna. Non la si voleva esporre ai rimproveri d'una tradita famiglia a consumato delitto. Ritenne il Celsi in Livorno come suo attivo, e destro cooperatore. Gli erano d'impaccio la moglie ed i figli, avendo bisogno di agire in un campo più vasto, e con un piano più complicato d'operazioni, ed essendogli necessaria libertà e speditezza di moti. Non era a lui più mestieri di questo estrinseco per meglio assalire brutalmente la vittima. Oltracciò l'allontanamento della famiglia gli era necessario per derubarla col vendere i mobili, sui quali la moglie avea con decreto assicurate le doti, e fare il denaro necessario a un tragitto marittimo.

Seguì a Firenze con affettata maritale assistenza la famiglia, che voleva colà relegare: scrisse al Terrazzi di là, che gli trovasse una camera sufficiente a porre piede a terra in Livorno, quasi giungendovi divisasse farvi permanenza brevissima. Dava alla famiglia per titolo del suo viaggio a Livorno la necessità di dar sistema al trasporto de' mobili, onde servissero alla nuova dimora in Firenze.

Traditore, raggiratore, e subdolo quanto un Pinabello di Braganza, tradiva tutti, abbacinava tutti, ed ordiva le fila del suo empio disegno. Erasi tolto d'attorno l'impaccio della famiglia in Livorno: le gittava a Firenze qualche tozzo di pane come fa il ladro al cane, che potrebbe essergli co' suoi latrati ostacolo al furto.

Non poteva però l'iniquo uomo giungere all'infernale suo scopo se non aveva più vicina, e più frequente comunicazione colla sua vittima, la qual cosa ottener non poteva non sortendogli di abitare nella casa abitata da lei.

Come la malattia della cognata fu frode per rimanere in Valdinievole presso alla madre o alla figlia Terrazzi, una nuova malattia del Lang giunto da Firenze a Livorno fu nuova frode ordita da lui, onde eccitare i generosi sentimenti del padre della Sofia a offrirgli con sempre crescente ospitalità la sua casa, solo, e malato com'egli in una locanda accortamente mostravasi. L' iniquo così operando maneggiava un ordigno, da lui già sperimentato d'uso certo e sicuro. In fatti il Terrazzi, cedendo al suo naturale istinto di generosità e di compassione, dopo avere per qualche tempo prestata assistenza al finto malato gli offrì a ricovero la propria casa, e lo collocò nel piano superiore all'abitato da lui. Misero acciecato padre! Accarezzava e stringevasi al seno l'assassino, che in quegli amplessi temprava il pugnale preparato a scannarlo.

Nè bastava all'empio d'essersi sì d'appresso avvicinato alla vittima. La vigilanza della madre sulla sua figlia, l'esserne inseparabile notte e giorno, opponevano un nuovo ostacolo all'esecuzione de' suoi esecrandi disegni. Gli era d'uopo creare una solitudine, nella quale, colla donzella liberamente parlando, potesse, senza che la genitrice se ne accorgesse, finire d'avvelenare il suo animo, e ottenere il compimento del predominio su di lei col violento stupro già conquistatosi. Inesauribile nell' inventar modi destri ed astuti, finse essergli venuta fantasia d' imparar l' idioma Inglese, nel quale era, e scrivendo e parlando, peritissima la donzella. Il demone che lo animava gli dette facilità d' imparare a perfezione la lingua Inglese in tre mesi. Allora fu che sotto pretesto d'esercizio di quella lingua potè con la donzella, in presenza della madre, liberamente comunicare, e renderla persuasa, non potersi da lei conservare l' onore, la libertà e la vita, che col render fuggendo con lui comuni i proprj destini.

Il dardo era sulla corda: un tocco solo bastava per farlo scoccare, e giungere al mirato bersaglio. Si succedevano rapidamente nell'animo dell' iniquo l' uno all' altro i progetti del rapimento. Or suggeriva alla vittima, obbligata a giacersi nel letto colla genitrice, di propinarle un soporifero, e profittare del suo sonno, e seguirlo. Or suggeriva di allontanarla dal fianco materno profittando del suo comparire in maschera al teatro in tempo di carnevale, e della folla per farla im-

provvisamente seco sparire. Era il Celsi designato da lui come incaricato de' preparativi necessarj alla esecuzione di tutti questi progetti, ed era comandato alla vittima d' aver pienissima fiducia in lui.

Niuno di questi progetti ebbe forza di scuoter l'animo della donzella, sebben già divenuta vittima del Lang. Comecchè tutti presupponessero il volontario immediato distacco suo dal fianco materno, questo primo passo era a lei insuperabile.

Fu allora che l' iniquissimo, ed accortissimo seduttore studiò il modo di fare evitare alla vittima quel primo insuperabile passo, e di gettare in pochi momenti tra lei e la madre una tale separazione reciproca, che la lor riunione apparisse all'una ed all' altra impossibile.

Lang finge ai Coniugi Terrazzi il bisogno d' un tragitto marittimo a Civitavecchia, per indi recarsi a Roma ad assestare co' fratelli i suoi interessi domestici. Dà mano a preparare il proprio equipaggio, consistente in una valigia con pochi panni: comanda alla vittima di sottrarre al padre ciò che può di più prezioso. Il Celsi è l' intermediario per asportar fuori dalla casa Terrazzi i pochi oggetti, che alla vittima avvien di sottrarre.

Spunta il sole del diciottesimo giorno di giugno: giorno designato dal Lang alla consumazione del macchinato misfatto. Diviene più attiva l'opera del Celsi suo compagno ed ausiliatore di sceleraggine. Doveva la vittima, a norma del suo consueto, tra le ore quattro e le cinque del dopo mezzo giorno passare dalla propria casa a quella delle sue istitutrici signore Samadet. È quella la opportunità designata al misfatto. Tutto induce a credere che, o sola o accompagnata, la vittima dovesse dal suo tiranno, ajutato dal suo ausiliatore, essere sorpresa per le scale della casa Samadet, costretta a discenderle, e a seguire il sacrificatore.

Il Celsi è la lunga mano del Lang per approntare i preparativi alla fuga marittima, mentre egli resta a illudere con mentiti cordiali congedi i traditi genitori della donzella. Il Celsi appronta il passaporto per Lang e la moglie: fissa due luoghi per i due supposti coniugi sul battello a vapore destinato a partir dal porto in quel giorno: prevedendo un ritardo

possibile nella esecuzione del delitto, offre prezzo maggiore se il ritardo avvenga: contratta la vettura appostandola nell'ora prefissa alla porta del palazzo ove le signore Samadet hanno la loro dimora.

La fortuna, sempre agli scellerati propizia, e agli innocenti nemica, fa sì che la madre, distratta da altre cure, non accompagna alle istitutrici la figlia. Ella esce dalla casa paterna accompagnata dalla fantesca, tra le ore quattro e le cinque pomeridiane. Il Lang prima che ella giungesse dalle signore Samadet, fingendo che il padre suo volesse sulle scale parlarle, aveva colpito alla porta della loro abitazione, e avea domandato se ella vi fosse: essendogli stato risposto che no, scende di nuovo le scale. È da credere, che egli si appostasse presso al palazzo aspettando la vittima, onde, visto da lei, e dalla fantesca non osservato, col linguaggio degli occhi, eloquenti talvolta più della della lingua, le desse un nuovo cenno del suo destino « o la morte accompagnata da infamia, o farsi sua schiava » (19).

Il timore, di cui al mondo cosa più imperiosa non vi ha (20), fatalmente in cuor delicato e inesperto, incusso fortemente una volta diviene abitudine, e l'abitudine agisce nel modo stesso, col quale una forza prepotente della natura attualmente agirebbe.

È provato negli atti che il Celsi fosse prima del Lang sulle scale del casamento, perchè la donzella, essendo questi fuor del palazzo, quegli essendo sopra le scale, si trovasse costretta a perdere ogni impero sopra di se, e tutta in balia dell'empio suo seduttore si abbandonasse.

La donzella sale le scale colla fantesca: divisa dalla madre: colpita dalla fatalità che il Lang le ha imposta, congeda la sua compagna. È da credere che il Celsi, avendo già occupato le scale, sollecito le sovrastasse, e che all'uscir della fantesca il Lang non meno sollecito montando le scale la raggiungesse.... La vettura è alla porta:... la donzella dal braccio del suo tiranno sorretta scende vacillando le scale:... a mezzo svenuta, come un testimone di vista racconta, monta nella vettura:... in questo tempo lo sgherro vola allo scalo del Granduca a fissar la barchetta per il tragitto al battello a vapore:... la vettura parte lentamente:... giunge allo sca-

lo: — lo sgherrò dà alla discesa donzella un paro di occhiali coloriti, onde meglio si asconda...: i due scelerati la guidano alla barchetta. — Lo sgherro, dolendosi al Lang di non aver mezzi di cenar nella sera, riceve da lui una moneta, prezzo dell'opera che egli infamemente prestò...: la vittima gitta indietro uno sguardo di dolore, e consacra l'ultimo suo pensiero sulla terra nativa agl'infelici suoi genitori, per due volte al Celsi (nè ad altri poteva) raccomandandogli.... La barchetta la conduce col Lang, divenuto suo assoluto padrone, al vascello...: la notte sopraggiunge a cuoprire colle sue ombre l'esecrando misfatto.

Vivevano intanto gl'ingannati genitori della donzella sicuri e tranquilli occupandosi delle loro domestiche cure, e pensando d'aver con seco la figlia, che un empio, solcando i mari, teneva in proprio potere.... La tardanza del suo ritorno: la notizia del non esser comparsa presso alle sue istitutrici: le tracce della falsità scoperte all'uffizio del partito vascello a vapore resero certi quegl'infelici dell'incredibilo tradimento.

Il padre corre desolato nella notte medesima a Genova... La fortuna ha compartito un nuovo favore alla sceleraggine...: l'empio colla sua preda smontando da un vascello ha potuto salir su d'un altro in partenza imminente da Genova per Marsilia.... Il padre riporta a Livorno il dolore col quale n'era partito.

Il Lang colla coscienza brutta dell'enorme misfatto vola colla sua preda pe' mari, come per l'aria l'aquila coll'agnello tra gli artigli involato allo sbigottito pastore.... passa da Marsilia ad Agde.... da Agde a Besier.... da Besier a Narbona.... da Narbona a Perpignano, divisando di nascondere la sua preda di là de' Pirenei tra gli orrori ed il sangue delle civili discordie, che agitano, e sconvolgono la sottoposta penisola.

I grandi, e pronunziati caratteri talvolta alla fortuna sovrastano. Il padre della vittima colla sua attività, e colla sua perseveranza pone in moto la polizia. I telegrafi recano colla rapidità del baleno la notizia dell'attentato su tutti i punti della Francia. — La miseria incomincia a far sentire al Lang i suoi morsi.... Rinnuovansi dal tiranno le minacce e i terrori alla vittima rimasta in Perpignano senza soccorso: la

costringe alla vendita degli anelli che porta in dito... o delle campanelle che aveva agli orecchi..., la spoglia della sua biancheria. — Nel frattempo giunge all'Autorità del paese la notizia dell'attentato.... Giunto al Lang il fatale annunzio di dover rendere la donzella, mescendo con delirio romantico le più sacre cose alle più scelerate, prende con mano sacrilega un quadro di nostra Signora, e obbligando la vittima a scongiuri che il suo cuoro segretamente rigetta, la forza a promettere che ella da se stessa si ucciderà, se compiuto un anno non riesce a lui di rapirla di nuovo dal luogo in cui ella sarà custodita. Tanto era persuaso costui dell'ascendente acquistato sul di lei animo! tanta ella avea concepita di lui paura! (21)

Qui finisce la vita dell'esecrando misfatto. Esso resta un impotente, e sempre infernale pensiero nell'animo del rapitore, e una traccia di morte nell'animo e sul corpo della rapita.

Restituita in Perpignano alle braccia materne, ricondotta a Livorno, trasferita a Firenze, e da Firenze a Livorno di nuovo condotta, gemendo sotto il peso della sua inaudita sventura, la giovine rapita, vittima non più d'un empio, ma di lento malore, manifestatosi in lei dopo la prostrazione della sua pudicizia, a cui dovette soccombere in Valdinievolo, finì una vita, cara a' suoi genitori pur sempre, divenuta alla misera insopportabile peso.

Ella morì di consunzione in Livorno nel 25 novembro 1838 (22). Il marmo che la cuopre rammenta al passeggiero la bellezza del corpo e dell'animo, che formarono la delizia e la speranza de' suoi genitori: taco sulle sventure che troncarono il filo de' suoi giorni... Lettore, se serbi anima sensibile in petto, versa, chè il devi, una lacrima di compassione su quella tomba!

Il delitto, divenuto infernale pensiero del rapitore, si mostrò in tutta la sua spaventevole deformità nelle lettere, che egli ebbe temerità di scrivere al padre, alla madre della rapita donzella, e ad un loro amico del cuore, all'ottimo Enrico Ferri. Credereste che in quelle lettere egli chiedesse pietà a persone sì perfidamente tradite, e sì crudelmente offese? Escite d'inganno. Egli si confessa traditore bensì, ma invece

d'implorar perdono spingo il suo infernale delirio fino a reclamar la rapita .... Agita, ed aggrava il pugnale già fitto nel cuore de' due genitori infelici, osservando loro che la rapita, perduto l'onore che egli le ha tolto, non può avere sociale esistenza, se non unita con lui: offre, misero ed oberato com'egli è, e mentitore fraudolento sempre, indennità per irreparabile male, e promette asciugar le lacrime co' contanti: non tace di sentirsi nato al delitto ...., e spiega tutto il suo feroce carattere esprimendosi che in caso di rifiuto egli seguirà il suo terribil destino.

Così egli tenta di palliare col linguaggio dell'amor disperato il cruccio della sua fallita speculazione.

In questo stato delle cose s'instaurò il processo contro al Lang contumace, e contro al Celsi presente.

Qual non dovette essere la nostra sopresa allorchè leggendo il decreto d'accusa contro quei due facinorosi vedemmo essere stati gli atti sospesi per lo *stupro violento,* ed essere stato il delitto qualificato col titolo di *ratto improprio,* quasi trattato si fosse d'un amoroso delirio, o quasi la donzella avesse prestato libero, e pieno consenso alla sua trafugazione! (23)

Dopo aver narrati con fedeltà storica i fatti i quali dettero motivo al processo, è per noi prezzo dell'opera esaminare qual titolo al misfatto meglio convenga, e qual ne sia la pena condegna.

O non bisogna accettare ufficio d'accusatore, o conviene adempirvi colla forza e colla fermezza, che quell'ufficio richiede (24).

L'accusatore riveste il carattere sì bene espresso dal grande Torquato in quel verso, che alcuni a torto pretesero censurare, « *Sdegno guerrier della ragion feroce* ». L'accusatore scruta tutti i lati vulnerabili dell'accusato, e in tutti colla spada della lingua si spinge. Egli esercita contra al reo, e protetto dalle leggi de' giudizj pubblici, tutte le ire, che a nemico contro nemico si addicono. Ove la legge non punisce un atto riprovato dalla morale, l'accusatore al reo lo

rinfaccia utilmente perchè dall' offesa della morale a quella del dritto il passaggio è brevissimo, e facile. Se il delitto ha studiato nascondersi, e la immoralità del delinquente è la fiaccola che bisogna impugnare per fugar le tenebre, che lo cuoprono, l' accusatore scuote ed agita quella fiaccola, onde la sua luce meglio colpisca gli occhi de' Giudici.

La morale ha da rimproverare al Lang, come *capo d' una famiglia,* la dilapidazione d' ogni patrimoniale suo mezzo: una vita vagabonda ed errante: un ozio improbo, d' ogni industria e d'ogni fatica nemico: gli rinfaccia, come a *marito,* la violazione della fede coniugale, il disprezzo dell' esempio che a lui dava la moglie delle virtù domestiche, l'abuso della fiducia, che ella e le leggi per la conservazione della dote riponevano in lui, coll'essersi egli valso de' mezzi destinati alla sostentazione degli oneri matrimoniali a sfogo delle sue malnate passioni: gli obietta, come *padre,* un istinto snaturato, che tra le tigri del deserto non trovi, l' abbandono di tre teneri figli alla miseria e alla fame: rimprovera a lui, come *uomo,* non che una nera ingratitudine, la empietà di convertire i beneficj a lui compartiti in malefizj a danno del proprio benefattore: un carattere impastato di vizj, e determinato ai più atroci delitti, fino al segno di far sospettare d'avere instigato una figlia a porgere il veleno a sua madre: un ingegno fertile d' astuzie e di frodi: una versatilità di maniere, ed una finissima ipocrisia per meglio colpir le vittime della sua cupidigia, e delle sue sfrenate libidini.

La legge, nel tradimento da lui ordito a rovina dell' innocente, e specchiata famiglia Terrazzi, ha da fargli rimprovero

1.° Dello *stupro violento* come *mezzo* di *corruzione* di femmina minore soggetta a potestà paterna, per indi ai genitori con intuito di turpe lucro sottrarla.

2.° Della *concussione,* e del *furto* come evidenti tracce del *plagio*.

3.° Del *ratto proprio* col plagio connesso.

Nuovo ed inaudito mostro di sceleraggine, con più teste al pari dell' idra!: accozzo di passioni di diversa natura tra loro, come accozzo d' animali diversi fu la Chimera!: vero caos d' empietà, nel quale cose le une alle altre contrarie fecero accordo comune! Onde contro costui immoralissimo ed

inumanissimo, si può giustamente prorompere nella invettiva si bene espressa in que' versi dell' immortale Metastasio:

Quanto di reo produce
L'Africa al sol vicina,
L'inospita marina,
Tutto s'aduna in te.
Va' tra le selve ircane,
Barbaro rapitore;
Fiera di te peggiore,
Mostro peggior non v'è.

Cinque delitti nelle loro respettive specie distinti obiettammo al Lang: quanto al *primo* consumato da lui colla complicità della cognata, non citata al giudizio: quanto al *secondo* senza complicità: quanto al *terzo,* al *quarto* ed al *quinto* colla complicità del Celsi cognato suo.

Questi cinque delitti in un solo individuo danno a chi se ne bruttò gigantesca statura; perocchè anco la sceleraggine ha la sua terribile maestà, quella del diavolo quando si asside in trono, e chiama gli angeli ribelli a consiglio.

Or noi, fedeli all' esposto proposito, forniremo in ciascun delitto base giuridica al *titolo,* ed alla *prova*.

§. I.

Dello stupro violento.

Lo stupro non ha bisogno di dissertazioni sul *titolo*. Gli atti venerei son bene intesi da tutti, e le loro definizioni sono scritte nella natura medesima delle cose. In questi atti non è duopo librar la bilancia tra la causa di fare ed il fatto: tra il fine e l' effetto, onde definire il titolo del delitto: tutte le difficoltà si accumulano sulla prova.

Lo scetticismo sulla credibilità della prova, salvaguardia della sicurezza individuale in tutti i delitti, è di grave pericolo alla onestà, ed all' ordine delle famiglie ne' delitti venerei che le disturbano, se tropp' oltre sia spinto.

Lo stupro non ha traccia di causa in un determinato carattere d' individuo, in un dato tenoro di vita, ne' precedenti

dell'accusato: non ha distanza tra la causa e l'effetto. La causa è in tutti gli esseri, che in natura hanno vita, dall'uomo alla pianta;

> *Vivunt in Venerem frondes, omnisque vicissim*
> *Arbor amat:*

la causa è come la fiamma: divampa, ed avvampa, nè vale il dettato *inter os et offam multa cadunt*. I giuristi volendo portar la esattezza geometrica anco negli oggetti, che non l'ammettono, dissero che il segno legale della causa dell'atto venereo è la bellezza (25). Se così fosse, non vi sarebbe stato uomo al mondo più indiziato del Lang dello stupro sulla infelice Sofia, se il delitto in lui, anzichè essere stato di corruzione per giungere al plagio, potesse ravvisarsi come o da Amore, o da Priapo ispirato.

Tutti i delitti hanno bisogno ond'esser commessi d'un istrumento che loro serva di mezzo, diguisachè il preparativo lascia sempre una traccia dietro di sè, la quale spesso ne manifesta l'autore. Non è così nello stupro violento. Ogni uomo, se sfrenata libidine lo consiglia, può divenir ladro della verginità di pudica donzella senza bisogno di fornirsi d'ordigni fabbricati dall'arte, onde aprir ciò che o l'arte o la natura ha racchiuso (26).

Tutti i delitti cercano nel commettersi il nascondiglio. Se un sozzo carme latino, di cui il pudore vieta di rammentare il titolo, parlò di testimonj all'atto impudico, ciascuno intende, che il carme non parla di testimonj ai quali si possa mandar la citazione a comparire in giudizio, e deporre di ciò che videro. Il furto della verginità cerca nascondersi assai più che il furto delle altrui mobili cose: « *cœlari vult sua furta venus* ».

Ma se ne' proprj, e veri furti spesso più individui insieme si uniscono a commettere nascosamente il delitto, sicchè la pluralità degli operatori sia mezzo talvolta per discuoprirli, così non è nel furto della verginità, essendo istinto non che negli uomini anco ne' bruti animali il cogliere da solo a solo le dolcezze che l'amore, o consentito o brutalmente strappato a forza, promette. È talmente inerente al delitto la solitudine, che ella n'è indizio (27); lo che mostra come la necessità di provarlo ha dovuto trarre dalla difficoltà della prova la prova medesima.

Finalmente se nel proprio, e vero furto, come pure in altri delitti con violenza commessi, o il profitto che il delinquente ne trae seco asportandolo, o le reliquie della consumazione, che o sulla vittima o sul sacrificatore talvolta ne restano, possono divenir segni che l'autore ne manifestino, questa circostanza, favorevole alla scoperta del delinquente, nel furto ancorchè violento della verginità non incontrasi; perciocchè so lubrica e incerta è la verificazione del material del delitto nella sua semplicità, questa circostanza fa sì che i segni della violenza, colla quale il delitto sia stato commesso, si adombrino nella incertezza medesima. Cosicchè non nella via, che il delitto ha battuta, ma per tracce fuori di essa, le quali non hanno alcun certo carattere, non colla oculare ispezione, ma con soli mezzi morali è forza investigare il delitto, e la sua qualità (28).

Perlochè nè gli antecedenti, nè i concomitanti, nè i susseguenti somministrano mezzo per discuoprire il ladro della verginità. Spesso le più sollecite, o più tarde querele della vittima sono il solo mezzo di prova, che il delitto lascia dietro di sè.

Nel caso della Sofia Terrazzi il solo giurato suo detto, nel quale fino alla morte perseverò non ritrattandolo mai, è la prova diretta dello stupro violento, al quale per opera brutale del Lang ella socciacque; e i Giudici della causa, non che creder questo detto inidoneo ad una straordinaria condanna, non lo valutarono nemmeno titolo sufficiente a trasmettere la inquisizione speciale.

Rispettiamo i Giudici, ma non possiamo accettare il giudizio.

Lo stupro in genere è provato dalle doti dell'animo della vittima, della quale tutti attestano la onestà o la pudicizia, e dallo stato del corpo di lei, sul quale i Medici incaricati dell'uffizio impudico ravvisarono le ruine per le quali erasi il delitto aperta una breccia (29).

Reso certo il materiale del delitto, i molti indizj cospirano a farlo ravvisare con violenza, e dal Lang brutalmente commesso.

Narrò la stuprata la violenza sofferta nell'ottobre 1857. Qual interesse aveva ella a fingerla, quando avvilita dal ratto

sofferto, arrestata, e custodita in Perpignano, condotta dalla madre a Livorno, nuovamente avvilita per la sua traslocazione da Livorno a Firenze: gravemente malata nel corpo (30), sentendosi vicina al suo distacco dal mondo e da tutte le sue vanità: confessati ultroneamente da lei i posteriori congressi col Lang, che pur poteva impugnare: senza interesse ad aggravare un profugo che la giustizia non poteva raggiungere: senza speranza d'ottenere da quel pezzente una indennità: altro non le restava se non il dolore delle sofferte sventure?

La sua narrazione del luogo, del tempo, e del modo della violenza sofferta ha tutti i caratteri della verisimiglianza. Se ad onesta donzella negate come mezzo di prova la verisimiglianza del racconto della propria sconfitta, voi avete assicurata al suo violento stupratore la impunità (31).

Ma alla verisimiglianza del suo racconto congetture non mancano, che lo confermano, le quali è dovere de' Giudici di apprezzare, se non vogliono dare ansa alle impunità (32).

Che rozza, ed ineducata fanciulla esposta dalla sua condizione ad occasioni frequenti di essere da' genitori suoi non vegliata, si pieghi alle ripetute richieste, e alle offerte generose d' un libertino è cosa facile a intendersi. Femina simile altro ritegno non ha a prestarsi alle libidini altrui, che il suo naturale pudore. Ella non ha una estesa reputazione da conservare: la educazione non le ha fatto conoscere la dignità del suo sesso, che tutta nella pudicizia consiste: la frequenza delle comodità ad udire le sollicitazioni veneree, ed a cedervi possono avere ammollita la sua volontà comunque in origine renitente, e severa. Le Marfise e le Bradamanti, modelli delle vere ed austere viragini, furono eroine, e non donne del volgo.

Ma niun crederà che fanciulla, nella quale la educazione ha elevato il natural pudore al grado di *verginale suo fasto,* come bene i poeti lo dissero (33), gelosamente custodita dalla genitrice, che nè giorno nè notte si partì mai dal suo fianco: nel recinto delle domestiche mura nelle quali segreti colloquj con uomo non le furon concessi, abbia potuto consentire a un sol volgere d'occhio del sollecitatore, a un cenno di lui, in un fuggitivo, e breve momento, al sacrifizio di ciò, che femina non corrotta ha di più sacrosanto e più caro. Ben si com-

prende come un momento basti alla forza per soggiogare la debolezza. Non si comprende come la pudicizia, priva per un solo momento della materna custodia, ceda alla seduzione. Il carattere, il tenore di vita, le circostanze d'una donna furono reputate sempre i migliori indizj della violenza da lei nello stupro sofferta (34).

Ove sono nel caso presente le prove de' cenni amorosi, dei risi di pace, delle blandizie, degli affettuosi e segreti colloquj, consueti preludj, e compagni inseparabili di veneree dolcezze tra maschio e femina consentite e reciproche? (35)

Era coniugato lo stupratore: la stuprata, non che conoscere il coniugale suo laccio, aveva presso di sè e sotto i suoi occhi la sua virtuosa consorte. Se la onestà della fanciulla fa presumere, che ella non siasi prestata a

Lasciarsi corre il verginal suo fiore,
Far delle sue bellezze altrui tiranno,

se non in vista, e colla speranza di unirsi in matrimonio con lui, o bisogna presumere che la stuprata fosse di già corrotti e dissoluti costumi, lo che è smentito dagli atti, o bisogna presumere che ella contro sua voglia cedesse agli improvvisi, e violenti amplessi dell'uomo brutale, che volea farla vittima delle sue sfrenate libidini; la qual presunzione a dismisura cresce se si riflette che lo stupratore, per la sua miseria ben cognita alla stuprata, non avea neppur mezzo di fornirle pecuniaria riparazione.

Ma gl'indizj della violenza dalla stuprata sofferta acquistano nuova luce dal nefando ed audace carattere dello stupratore, uomo il quale, d'ogni santo e morale principio ridendosi,

L'illicito fe' licito in sua legge;

uomo tristo, nato al delitto com'egli stesso si confessò, e risoluto a commetterlo: uomo il quale teneva la sceleraggine come suo terribil destino, la qual frase spiega, e disvela tutta la violenza delle brutali passioni che lo agitavano. La violenza brutale ha nel carattere dello stupratore un irrecusabile, poderosissimo indizio (36).

E perchè quel Lang si intrepido nell'assalire: sì risoluto nel commettere il delitto, e perseverarvi, se aveva prova da

escludere la violenza, e ragion d'asserire che la stuprata condiscendesse a venereo congiungimento, vinta dal potere de' suoi begli occhi, e dalle grazie del suo bel volto, con eguale risolutezza non venne con quei documenti in Toscana, non si presentò alla giustizia, anzichè alle sue citazioni nascondersi, e per meglio riuscirvi cangiarsi in estero paese il cognome, e non rimproverò alla stuprata le sue debolezze, qualificandole, come altri fece, per colpe umane e colpe usate, e la sua da lei desiderata sconfitta? La sua contumacia, il suo nascondersi porgono un nuovo indizio delle violenze usate da lui nello stupro (37).

La infelice Sofia narrò come ingannata sulla pretesa assenza del Lang, mentre la madre era nel giardino passeggiando colla sua moglie, e tratta da mentito pretesto per opera della cognata di lui nella camera ove il sacrifizio del suo pudore doveva essere consumato, si trovò dallo stupratore inopinatamente assalita.

Ebbe dunque l'obbrobrioso fatto nella cognata un testimone che poteva deporne, e fosse pur questo testimone un complice del delitto. Quali cure si assunse il Fisco per citare, e costituire in esame quella donna ribalda? È da credere, che ella alla prima minaccia del carcere, al primo annunziarsi della vittima al suo cospetto, avrebbe manifestata la verità, ed avrebbe fornito al detto di lei un valido, ed incensurabile appoggio. Nè può il Fisco di questa sua omissione scusarsi col dire che la sorella del Celsi avea fatta partenza dalla Toscana, ed erasi restituita a Bologna, ove la ordinaria giurisdizione de' Tribunali Toscani non poteva inoltrarsi. Un uffizio, che dal Dipartimento degli Affari Esteri per il Governo Pontificio si fosse implorato, era il mezzo ovvio per ottenere la estradizione di quella donna, e costituirla in esame in delitto il quale offendeva la religione, la morale, e l' ordine delle famiglie in un tempo. Nè mancavano esempj recenti di estradizioni simili in men gravi delitti, alle quali il Governo Pontificio non erasi ricusato.

Sia pure irreparabile adesso questa omissione del Fisco: non ne sono però men note le conseguenze di dritto. La omissione non può nuocere nè all' interesse de' terzi, nè al vero. Si dee presumere, che quella sconsigliata sorella del

Celsi se fosse stata costituita in esame avrebbe deposto in coerenza delle asserzioni della stuprata, e che il Fisco reputando provato negli atti lo stupro violento, abbia creduta inutile una nuova prova d'un fatto di già provato (38).

Ha dunque la violenza cinque poderosi indizj, e la presunta confessione dell' ausiliatrice, che la dimostrano.

Quali motivi poterono avere i Giudici per non farne debito al Lang?

Forse il non uso di forze meccaniche necessarie allo stupratore per prostrar la fanciulla, e consumar l'atto bieco? Il motivo sarebbe frivolo. Narrò la fanciulla, che alla prima minaccia fattagli dal Lang con mano di ferro armata se alle sue voglie non si rendeva,

Renditi alle mie voglie, o qui ti uccido,

ella pel timore, e pella disperazione dell' imminente perdita del pudore si svenne, e cadde priva de' sensi, onde il malnato seguendo la sua vittoria, lei divenuta quasi cadavere deflorò. La fanciulla cose insolite non racconta, ed i pratici del suo preciso caso parlando lo qualificano stupro con violenza sofferto (39).

Forse il silenzio dopo la involatale pudicizia tenuto, e mantenuto dalla fanciulla co' suoi genitori?

Ne' casi ordinarj questa circostanza fu valutata come argomento esclusivo della violenza. Ma il caso della infelice Sofia non è caso ordinario; nè convien giudicarlo col criterio col quale si giudicherebbe delle pastorelle assalite, nel cercar funghi, da Ferraù, venturiere in siffatte imprese, per la foresta. Si vuole ammettere che la minaccia alla donzella fatta dal Lang d'ucciderla se parlava non fosse sufficiente motivo per obbligarla a tacere. Ma la minaccia di denunziarla al pubblico come avvilita, disonorata, e sozza del venereo contatto d'un uomo era più per lei terribile e spaventevole del pugnale dell' assassino (40). Il timore della ignominia il quale determina una madre a sconvolgere l'ordine della natura, e togliere la vita a chi, concepito illecitamente, poch' anzi l' ebbe da lei, non dovette esser sufficiente motivo alla infelice Sofia di divorare in silenzio la propria sciagura? Se il timore del pugnale dell'assassino esigeva la sua presenza, il timore dell' ignominia agiva sopra quell' infelice ancorchè egli fosse

lontano. La forza di questo timore fu calcolata come capace a prostrare in auimo feminile ogni sua moral facoltà (41).

Forse i consecntivi venerei congressi dello stupratore colla stuprata? Questi successivi congressi non vennero d'appresso alla inferita violenza, perchè resisteva loro una morale impossibilità, finchè la fanciulla fu sotto la custodia de' suoi genitori. I congressi furono posteriori al suo rapimento: avvennero quando ella era in pieno potere del suo tiranno.

Ma come por mente, onde escludere lo stupro violento, a questi posteriori congressi? Non si fa rimprovero al ladro di nuovo furto per la effrazione della cassetta che egli chiusa involò, dicendosi che quell'atto è continuazione del furto di già commesso (42); e si vorrebbo che i successivi venerei congressi fossero stupri volontarj, atti a far dimenticare il violento. Ancorchè si trattasse di femmina libera di prestarsi o non prestarsi agl'inviti del maschio, que' congressi non altererebbero il carattere dello stupro violento, e assumerebbero quello di concubinato, del quale la violenza sofferta sarebbe stata involontaria cagione alla femina (43).

Concorrevano dunque nel caso esuberanti ragioni non che per inquisire dello stupro violento il Lang, anco per colpirlo di straordinaria condanna, al che la incolpaziono della stuprata sostenuta da congetture è bastante (44).

§. II.

Del furto e della concussione.

Se la sottile, e maligna ipocrisia del Lang riuscì a carpire le oneste simpatie, e la compassione della illusa Sofia, come ella ingenuamente confessa, non riuscì però a carpirle l'impero, che su'suoi affetti aveva acquistato il pudore. Ma, toltole quell' impero a viva forza una volta, ella divenne in seguito un passivo istrumento del suo tiranno. Non contento lo scellerato di farla istrumento delle proprie libidini, manifestò tutta la viltà del suo animo suggerendole di derubare i suoi inconsapevoli genitori.

Qui la necessità dell' uffizio ci trae dal petto nuovo lamento contro le non curanze fiscali.

La donzella denunziava la sottrazione fatta da lei, a suggerimento del Lang, di molti e non poco costosi oggetti di vestiario dalla casa paterna. Il furto era commesso a danno del di lei genitore. Non si sa comprendere come il Fisco, avuta la notizia del furto, avendo tra le mani il Celsi denunziato dalla donzella adiuvatore della sottrazione, e in parte degli oggetti sottratti dal ladro, non dovesse d'uffizio interrogare il Terrazzi sulla preesistenza, e successiva deficienza di quegli oggetti nella sua casa, onde dar base al legale rimprovero del delitto al reo presente, ed sl contumace.

Il furto non perdeva il proprio carattere per essere stato commesso dalla figlia a danno del padre: solo non era contro la figlia proponibile l'azione famosa, non essendo questo l'unico esempio nel dritto della esistenza di un fatto criminalmente perseguitabile, e relativamente al quale per certi riguardi l'azione a perseguitarlo non è dalle leggi contro certe persone concessa, e contro certe altre lo è (49). E se il furto esisteva, il Lang, come quello che lo istigava nel proprio interesse, e il Celsi che se ne faceva ausiliatore e ricettatore, erano l'uno come motore, l'altro come correo egualmente punibili (46).

Fin qui del furto. Al furto succede la concussione. La biografia del Lang altro non è se non stomachevole narrazione di delitti, i quali l'uno all'sltro succedonsi.

La concussione fu da costui commessa in Perpignano, e cósi da individuo non toscano, in non toscano paese a danno di toscana persona. È inutile l'avvertire, che i principj del diritto internszionale nón impedivano, che anco in questo complicato caso si potesse, e si dovesse proferiro a privata querela dai Tribunali toscani, contro il concussore una pena (47).

Il Lang in Perpignano spogliò la rapita giovane di tutta la sua biancheria, e di due anelli del valore di sedici francesconi.

A questa violenza lo determinava la sua miseria, non avendo con che sostener la vita. Non usò in vero armi, o minacce per estorcere dalla rapita il denaro, e gli oggetti dei quali la dispogliò. Ma esercitando sopra di lei assoluta superiorità, ogni suo cenno di consegna di cosa di prezzo diveniva una incussion di timore. Così la preghiera di denaro del barbiere

a colui, sulla gola del quale ha il rasojo, non è preghiera ma concussione (48); nè mancano esempj nel dritto di modi di concussione, i quali non con timore attualmente incusso, ma per via di abituale timore commettonsi (49).

§. III.

Del ratto e del plagio.

Uno spettatore de' tempi eroici, vedendo passare d'avanti a se, pallida e smorta in viso, ma con fermo e risoluto passo, ornata di fiori e di ricche bende, senz'altro conoscere, Ifigenia destinata dal comando paterno ad essere immolata vittima sugli altari alle offese divinità, avrebbe pensato che ella andasse sposa a nozze desiderate.

Una illusione simile offuscò le menti allorchè fu conosciuta in Livorno la disparsa della Sofia Terrazzi dalla casa paterna. La sua volontaria partenza dal fianco della madre: il suo volontario accesso alla casa delle sue istitutrici: l'ordine da lei dato alla fantesca di partirsi mentre ell' era sempre sulle scale di quella casa: il suo non fuggire all' aspetto dell'empio, che a guisa di lupo insidioso spiava il momento d' impadronirsi della sua preda: il suo porsi al suo fianco, scender le scale, salir nella vettura, sorretta da lui, imbarcarsi, e in balìa del mare volger le spalle ai genitori, alla patria, e a quanto di più caro ella ebbe fino a quel dì; tutto fece credere, che ella volenterosa consentisse al suo ratto.

Non era ancor noto il diabolico carattere del suo rapitore: noto ancor non era il prestigio, col quale or con minacce, or con lusinghe l'empio aveva affascinata la vittima.

Il Fisco si lasciò, insieme con gli altri, illudere dall'esteriore de' fatti. Restò infisso nella sua mente il concetto del *ratto improprio,* e tutti gli atti, tutte le indagini, tutte le interpellazioni seguirono la direzione, e l' impulso di questo erroneo concetto.

Questo concetto dominava il processo mentre formavasi, e gl' imprimeva un pregiudicato carattere. Se ciò stato non fosse, come il Celsi, colpito da accusa di complicità in *ratto proprio,* poteva, senza previa dichiarazione sul titolo di delitto, rilasciarsi con cauzione fideiussoria? (50)

La Sofia Terrazzi, dopo lo stupro violento da lei sofferto, non ebbe più padronanza di se medesima. Stando il suo onore nel segreto della propria sciagura, e stando nel suo onore tutta la sua morale esistenza, un laccio non men fatale che vero legò per sempre quella esistenza al brutale volere di chi poteva con una parola, propalando il segreto, distruggerla.

Quando tra due esseri o la natura, o il caso ha posta da un lato la forza soverchiatrice, e dall'altro la debolezza paurosa, l'uno esercita sull'altro un ascendente, il quale quanto è certo ne'suoi effetti, altrettanto è imperscrutabile nelle sue cause. « *Caussa latet : vis est notissima* ». Questo ascendente, designato col nome di *fascino*, concetto superstizioso nel vocabolario del volgo, è visibile negli animali; ed i naturalisti che ne indagarono le cause, lo collocarono tutti nella paura (51).

Allorchè il Giudice in un processo di magia contro la Marescialla d'Ancre la incalzava obbligandola a spiegare il perchè ella avesse esercitato un ascendente senza limiti sull'animo della Regina, ella francamente rispose « col potere che i forti animi acquistano sopra i deboli ». La Marescialla non era scelerata. Se ella stata lo fosse, avrebbe esercitato l'ascendente medesimo sull'innocente a scelerate cose spingendola. Tra le cause di magìa e d'infusione del diavolo per opera del mago nell' indemoniato, facendolo schiavo de' propri voleri, i fenomeni, sui quali quelle infelici cause fondavansi, aveano la loro spiegazione nel fascino, che uomini scostumati, forti, ed inesauribili nell' arte d' ingannare, d' imporne, o sedurre acquistano sull'inesperta innocenza.

La Sofia Terrazzi ha esposto nella sua narrazione questo fatal predominio del Lang sul di lei animo. Ella ha dipinta con vivi ed ingenui colori la subiezione in che ella cadde rispetto a lui. Vittima d'ogni altra più sventurata in questa fatal subiezione, perchè il suo accorto tiranno erasi collo stupro violento abbreviata la strada a farne il conquisto!

Per avere una idea del ratto in tutta la sua empietà, non è necessario che si rinnuovi il caso della vergine Siciliana sorpresa improvvisamente nell' atto di coglier fiori dal Dio delle tenebre, che pur volle farla sua sposa, posta renitente sul carro destinato a rapirla alla madre, che tanto poi la cercò in tutti gli angoli della terra con pino acceso alla mano, e

gittando urli e gemiti, i quali col rumor delle rote fuggenti si confondevano (52). In questo caso il delitto rapisce il corpo: altri casi vi sono ne' quali, più malvagio e nefando, rapisce la volontà.

Dallo stupro violento al ratto non interi otto mesi trascorsero. Dopo lo stupro violento il fascinatore impara la lingua inglese in tre mesi. Egli trovasi allora di soli tre mesi distante dal giorno da lui destinato al compimento del suo infame progetto. Acquistato in una lingua a sè e alla donzella comune, e agli altri ignota, il veicolo delle simpatie e delle antipatie, l'empio ne fa un fascio, e lo getta come combustibile acceso nell'animo di quella misera, ignara degli uomini, del mondo, e de' pericoli che la innocenza v' incontra. Divenuto padrone del suo onore, tiranno delle bellezze sue, introdottosi nel di lei animo con un delitto, al quale le è forza di affezionarsi, colla minaccia di circondarsi di stragi, colla minaccia di propalare il suo disonore, prostra, ed annichila le morali forze del di lei animo: indi lusinga la sua vanità, lo che la meschina ingenuamente confessa: indi le dipinge il padre senza amore per lei, e disposto a farne lucroso mercato: sè chiama infelice per sua cagione: non sapendo come allontanare il suo cuor dalla madre, tenta corromperlo coll' alito pestifero del delitto proponendole di darle un soporifero (forse veleno) perchè la necessità di nascondere il matricidio le fosse disperato impulso alla fuga: le dipinge in estero lontano stato una chimerica felicità: insiste in persuaderla, che il suo disonore ha ormai resi per sempre comuni, ed inseparabili i loro destini.

Se la donzella era proclive alla fuga, e il fuggire col Lang era il suo desiderio, perchè tante arti e tante fatiche onde indurla a seguirlo? Gettarle nell' animo lo spavento di farla disonorata in tutti i giornali d' Europa, non fu sufficiente al bisogno. Un suo volger bieco di sguardo accompagnato da rapido cenno a seguirlo, bastava ad incutere lo spavento. Perchè dar la tortura allo spirito onde imparare in tre mesi la lingua? Come, imparatala, altri quattro mesi furono necessarj a infondere seduzione e terrore nell' animo della donzella? Bisognava farle cangiar natura: bisognava renderle odioso per mentite ingiustizie il padre: bisognava spezzare i vincoli

di tenerezza verso la madre: bisognava farle considerare il delitto virtù: la perduta verginità indipendenza riconquistata: la casa paterna una carcere: il pudor verginale un pregiudizio puerile: la fuga una fortunata rigenerazione.

Tali sono le perfide arti, delle quali usò il Lang per trascinare l'affascinata volontà di Sofia a seguire i suoi passi al luogo del suo sacrifizio, come la inconsapevole vittima segue quelli del suo sacrificatore all'altare che debbe essere del suo sangue bagnato.

Questo stato morale della donzella, narrato nel suo giudiciale esame da lei, ha più che sufficiente conferma negli atti.

La innocenza del suo consiglio prima che il suo empio seduttore a lei si avvicinasse: la verginità del suo animo non che quella del suo corpo: il suo isolamento da ogni contatto di persone che potessero a viziose inclinazioni piegarla: la sua inesperienza del mondo e degli uomini furono l'effetto della vigile e permanente custodia in cui la tenne la madre; e questo fatto non che dal deposto concorde de' genitori, anco da quello della fantesca e di altri testimonj è provato.

Lo provano le doglianze, nelle quali la rapita proruppe nei primi momenti della recuperata sua libertà dal tiranno, allorchè essa pose piede nel religioso ritiro di Santa Chiara in Perpignano, luogo là destinato alla sua custodia, delle quali doglianze fa fede la lettera di suor Maria Giuseppa Philibert superiora di quel ritiro, scritta nel ventuno luglio 1838 ai genitori, nella quale dipinge la donzella come *sedotta in spaventevol maniera*.

Lo provano le lettere del Lang al padre, alla madre, ed al loro confidente ed amico Enrico Ferri, nelle quali lettere tutta è dipinta la seduzione nefanda, messa in opra da lui per convertire un' innocente donzella in un istrumento delle sue brutali passioni.

Nella lettera del 24 luglio al padre svela da se medesimo l'arme usata da lui per meglio atterrir la donzella, la pubblicazione del suo disonore per la via de' giornali: insiste per un colloquio, nel quale fa travedere il bisogno di misteriose rivelazioni.

Nella lettera del 25 luglio al Ferri deplora la sventura del-

la famiglia Terrazzi, e confessa di averla ***barbaramente tradita:*** non dissimula esser divenuto tiranno del di lei animo, e rinnuova la minaccia di pubblicar co' giornali il suo disonore.

Nella lettera del 28 luglio alla madre esprime con nuova forza i sentimenti già manifestati nella lettera al padre.

Nella nuova lettera del 30 luglio al Ferri discuopre più apertamente le perfide trame, colle quali illuse la vittima, impudentemente accennando le pretese fallite speranze del padre nel far della figlia una speculazione lucrosa.

Come, dopo tante e si luminose prove delle inique arti del rapitore, è possibile concepire adesione di consenso della rapita al suo strazio?

Quando la legge ha parlato di consenso dalla rapita prestato al suo ratto come idoneo a impropriare il delitto, e renderne meno severa la imputazione, ella non ha parlato, nè poteva parlare di consenso estorto con menzogna, male arti, ed incussione di timore, di cui cosa non vi ha più al consenso contraria (53).

La pubertà può esser valutata ad arguire il consenso nella stuprata: la minòre età, come nella infelice Sofia, gli sta contro nella rapita. Vi ha gran differenza tra il cedere ove i naturali appetiti possono sollecitare a farlo, e il decidersi a mutar cielo e paese, cangiar condizione, e gittarsi in braccio ad incerta fortuna.

Si può concedere che il ratto di ***seduzione,*** o come altri lo dicono ***raptus in parentes,*** vale a dire quando avvenga col libero e pieno consenso della rapita, e nel solo dissenso de' suoi genitori, non incontri presso di noi l'odio, che contro esso spiegarono le leggi civili (54). Ma bisogna distinguere seduzione da seduzione. Se la volontà della rapita fu resa pieghevole con le seduzioni delle quali è maestra l'arte, comecchè esse l'allettino, e non la supplantino, il consenso della rapita impropria il delitto. Ma se l'atto della volontà è rimasto per male arti dal rapitore nella rapita nudo d'uso dell'intelletto, e d'uso di libertà, sebbene atto di volontà pur sia (55), esso non è atto di consenso, al quale tutte le facoltà morali dell'animo debbon concorrere, onde si possa dire realmente prestato (56).

Tale volle la legge il consenso della rapita esigendolo *libero* (57): tale lo vollero i culti, e i pratici interpetri della legge, i quali nel caso di donna costituita in età minore, e con male arti sedotta, hanno ravvisato il delitto in tutto il suo deforme e odioso carattere, e come con fisica violenza commesso (58).

Il concetto del ratto è, nel nostro sistema, ipotetico. Si è voluta da noi trattar questa ipotesi per mostrare che ancor quando si fosse potuta al Fisco concedere, egli era andato errato, male a proposito supponendo che il delitto fosse impropriato dal consenso della rapita.

La vera tesi di questa memorabile ed infelicissima causa è di *corruzione* di persona minore soggetta a patria potestà, preordinata al delitto di *plagio*. Il ratto, sebbene alla morale ed all'ordine delle famiglie contrario, ha pur nell' amore che lo consiglia con che conciliarsi, o per violenza o per astuzia commesso, qualche simpatia. Il ratto può ravvisarsi circondato da' prestigj della mitologia, e delle amorose follie delle sue poco caste divinità: risveglia le memorie storiche de' popoli antichi, tra i quali esso fu il modo di contrarre matrimonj; e può vantarsi di aver forniti soggetti al genio della pittura e della scultura.

Conosciuto il carattere del Lang, non è possibile ammettere in lui opra, la quale sia capace d' eccitare una simpatia. La fiaccola dell'amore non gli fu mai di scorta: precederono, ed illuminarono ogni suo passo col loro bieco splendore le infernali fiaccole delle Eumenidi (59). Gli atti venerei che fra le sue opre s'incontrano furono episodj all' azion principale, alla quale egli fin dal suo primo arrivo in Livorno si accinse: la rosa d'amore fu colta da lui per aver fiorito il cammino alla sordida speculazione.

È già manifesto il vagabondo, e venturiero suo genio: fu resa pur manifesta la sua miseria: fu posto in luce il furto da lui commesso alla moglie: furono palesi le sue istigazioni alla vittima a dispogliare i suoi genitori: fu dimostrato che egli mancò fin di denaro per compiere il viaggio, al quale erasi colla sua vittima accinto: fu dato un cenno della concussione,

colla quale estorse alla donzella i pochi oggetti preziosi che aveva indosso. Lasciava una famiglia in preda alla miseria e alla fame: un cognato, ed una parentela senza potere e senza voler di soccorrerlo nel suo esilio. Che diveniva la Venere in lontano paese, senza il soccorso di Bacco e di Cerere? (60) Ancorchè non si abbia l' istinto di quel cane, di cui fece l' epigrafe sepolcrale l'Antologia, è facile scorgere nel Lang non l'amante, ma il ladro (61).

Torcete da questo miserabile lo sguardo, e volgetelo sulla donzella. Voi ravvisate in essa bellezza di corpo e d'animo; i talenti di un'Aracne nell'arte dell' ago; i talenti di una Musa nel suono e nel canto: mezzi tutti da fornir pingui lucri in una capitale, ove l' abbondanza delle private ricchezze è fomite ai leciti, ed agli illeciti godimenti. Or dite se il Lang trafugando la donzella a' suoi genitori, non agì come se avesse trafugato loro un capitale contante?

Qual è il primo ordigno, che il Lang adopra per scuoter l'animo della donzella? Il dirle, e farle credere, che il padre non la educò se non per far di lei una lucrosa speculazione. Si dipingeva in quelle menzognere parole tutto il malvagio suo spirito: l'empio velava i propri progetti col manto socratico d' un consiglio alla figlia in aborrimento del padre. Fu questo il primo mezzo di corruzione posto in opra da lui (62).

Lo stupro violento colle sue sembianze di delitto d'amore potrebbe pur ritenerle, se altre provate circostanze del fatto non le smentissero.

Ov' è il linguaggio d'amore da lui mai tenuto colla donzella? Lo stupro violento, atto brutale non amoroso, fu già spiegato come mezzo di divenir tiranno del suo onore, e di tutto il suo animo. I mezzani dell'empie sue trame lo dipinsero a lei come uomo degno della sua compassione: linguaggio più referibile al bisogno d' elemosina, che a quello di amorose condiscendenze.

Tutte queste circostanze dimostrano, che dominando sempre nell'iniquo animo del Lang lo scopo d'una lucrosa speculazione sulla donzella, lo stupro violento non fu per lui in tutto animato dalla libidine, ma fu considerato, ed usato come mezzo di corruzione, onde piegarla a passare dallo stato di figlia a quello di schiava (63).

E nuovo mezzo di corruzione fu tra le mani dell'empio il consiglio da lui ripetutamente dato alla donzella pel furto (64).

I caratteri fraudolenti, e profondamente ipocriti come quelli del Lang, piuttostochè all'amore, si prestano all' insidia delle sostanze altrui. L'amore è più irriflessivo, e meno calcolatore del furto. Se si considerano i tortuosi, e meditati raggiri posti in opera dal Lang per giungere al compimento del proprio scopo: se si tien dietro alle dissimulazioni, e alle simulazioni nel giorno nel quale era per afferrar la sua preda, or fingendo affettuosi congedi colla genitrice della rapita, or lasciandone al banco del genitore nel momento appunto della consumazione del delitto, or velando gli spessi suoi ritorni, sebben congedato, alla casa Terrazzi, col pretesto di carte dimenticate, onde contare i passi della sua preda; si scorgerà in tutto questo contegno più il far del ladro che il far dell' amante.

Ma quale oggetto, se non quello d'una speculazione lucrosa, ebbe il rapimento della donzella? In qualunque paese egli l'avesse condotta, ancorchè protestante, matrimonio non poteva contrarre con lei. Rinnovar con essa venerei congressi non è dato supporlo. Non ne avea il Lang sentito il bisogno dall'ottobre 1837 a tutto maggio 1838. Non si erano in lui in tutto quel lungo intervallo di tempo manifestati sintomi d'orgasmo venereo. La preda era per lui mezzo di far denaro, di cangiare la sua miseria in dovizia, alimentare lautamente il suo ozio malvagio, non mezzo di calmar la febbre d'amore si ben descritta da Saffo.

Il ratto si contenta di condurre l'oggetto della libidine che lo anima in distanza dal luogo della sua ordinaria dimora sufficiente al suo sfogo. A che, senza esser Giove cangiato in toro per rapire Europa, varcare i mari, cercar terre straniere per un concubito d'estasi passeggiera?

E qual era il loco destinato ai furti d'amore? La vittima lo ignorava: il rapitore non lo aveva manifestato. L'amore è di sua natura espansivo. Simpatia di due animi posti a stretto contatto tra loro, l'amore fa sì che i sentimenti, i disegni, e le speranze, i timori dell'uno si trasfondono e si comunicano nell'altro. Il buio che il rapitore lasciava attorno al luogo del lungo viaggio è prova che lo scopo del ratto non era manife-

stabile alla rapita: chè, datole sentore dell'oggetto di trafficarla, ella avrebbe scoperta la iniqua trama, e tra la mentita speculazione del padre e la vera del rapitore, ella si sarebbe determinata a subir quella piuttosto che questa.

Non fu dunque lo scopo del Lang quello di allontanare temporariamente la figlia dal fianco dei suoi genitori a sfogo delle amorose sue voglie, lo che distingue il delitto di *ratto*; ma quello fu di occultarla per sempre alle loro ricerche, e venderne a caro prezzo le grazie del corpo, e le rare doti dell'animo.

Or chi non riconosce a questi caratteri il delitto di plagio, il furto d'ogni altro il più vile e scellerato? (65)

La differenza del sesso dell' agente, e del paziente nel delitto di plagio non coarta il concerto del ratto (66). La differenza essenziale e notabile tra l' uno e l'altro delitto ella è, che se il ratto riceve impropriazione dal consenso, che la rapita ha prestato alla sua trafugazione ai propri genitori, il consenso, comunque al plagio dalla persona sottratta prestato quando ella è sotto l'altrui potestà, non cangia, e non modifica in alcuno de'suoi elementi il delitto. Nè qui giova dissertare sulle ragioni dell' effetto diverso del consenso nel ratto e nel plagio, quando è divenuta massima accolta indistintamente da tutti gli scrittori, che il consenso della persona ad altri soggetta e sottratta, al plagiario non giova (67). La ragione la più palpabile di questa differenza di diritto si è, che nel caso di ratto è ne' genitori considerata la sola ingiuria, mentre nel plagio compete loro e l' azione delle ingiurie e quella del furto (68).

Non vi ha scetticismo, il quale possa revocare in dubbio questa semplicissima posizione di diritto. Sarebbe inutile a supplantarla il dire, che potendo avere la sottrazione della donzella la causa della libidine e quella del lucro, da quella e non da questa deve essere caratterizzato il titolo del delitto (69). Ciò disse Ulpiano ne' termini di ancella paragonata ai suoi tempi al mobile ed all'animale domestico, relativamente alla quale o il corpo fosse sottratto o il corpo fosse deteriorato, il danno non cangiava carattere; e lo diceva di ancella strappata momentaneamente dalla casa del padrone, onde prostrarla, e lasciarla, non di ancella consigliata a fuggir dal pa-

drone, asconderla, e venderla. Non l'avrebbe detto ne' termini di donna libera, e perciò di oggetto d'inestimabil valore (70); di minore soggetta al paterno potere, e tradotta in lontano paese onde meglio nasconderla.

Lo scopo della libidine era nel caso divenuto un semplice accessorio dopo lo stupro violento. La causa del lucro era la principale, che animava, e faceva agire il malvagio, ed è di regola, che nell'alternativa della causa accessoria e della principale il delitto da questa e non da quella deve avere il suo titolo (71).

È inutile parlar del Celsi cooperatore al furto ed al plagio, animato dallo stesso proposito che animava l'attor principale, come lo prova l'aver chiesta partecipazione in denaro al plagiario, mentre egli poneva in mare la sua preda.

Il Celsi rimase in Livorno dopo la fuga del Lang, e vi rimase colla speranza di dare innocente discarico agli atti, coi quali avea fornita facilità al fuggir del cognato.

Di qual profonda perfidia fosse costui, i suoi giudiciali esami lo mostrano. Sulle prime deplora l'infortunio de' Coniugi Terrazzi: dichiara il cognato traditore ed infame: menzognero quanto ipocrita, si annunzia illuso ed ingannato da lui, e pone in scena la favola della incognita dama, che il Lang asserivagli venir da Civitavecchia a lui raccomandata, onde proseguire il suo viaggio marittimo. Smentito in questo discarico, impugna la sua presenza agli uffizi de' battelli a vapore, ove avea fissato l'imbarco pel rapitore e per la rapita; al palazzo di dimora delle signore Samadet, ove era appostato a prestar man forte al cognato; allo scalo del Granduca, ove avea fissata la barca per il tragitto dal lido al battello, ove avea preparato, e dato alla donzella occhiali colorati, perchè meglio nascondesse il suo volto: e in tutte queste sue impugnative è svergognato nelle recognizioni, e ne' confronti dai testimonj.

Umile, pieghevole e rispettoso fino a quel punto, si cangia ad un tratto in ferito serpente, e vomita fiamme d'ira e veleno allorchè si ode contestare gli atti di complicità sul testo de' deposti della donzella; ed impudentemente chiede d'esser con lei confrontato per smentirla. Ed a che chiedeva, e con chi chiedeva il confronto? Avea perseverato nelle sue audaci

menzogne in fatti in apparenza indifferenti, al cospetto d' irrecusabili testimonj. Era da lusingarsi che egli in nuovo e men temuto confronto coll' avvilita e desolata donzella volesse divenir veritiero nel confessare d' aver favorito il furto, ed averne partecipato, d'aver presa parte alla infernal seduzione della donzella, d'essere stato chiamato da Bologna a Livorno per dar mano alla diabolica opera? E doveva lui, già reso sciolto, e libero colla derisoria cauzione per lire mille toscane in causa d' inestimabil valore, atleta agguerrito nelle audaci opere e nella impudenza, battagliar d'occhi, di volto, e di lingua con quella misera, in preda a mortale malore, cui era stato fisicamente impossibile trarre a fine un suo primo esame in giustizia? (72)

Egli fuggì però alla vista del padre della rapita, allorchè questi, tornato col solo suo pianto da Genova, si avvenne in lui casualmente per una via di Livorno, e non ne sostenne lo sguardo.

Il Celsi ha voluto ostentar nel processo d'aver avuti dalla generosità paterna mezzi di sussistenza in Livorno, e darsi così l'aria di paladino di amori, e non di furti. Esibisce però il processo la prova del non aver egli avuto da pagare un vestito al suo sarto, d' avere avuto bisogno di dieci paoli per disfamarsi.

Son queste le cose minime delle quali il pretore non cura. Se la estradizione lo raggiunge, intenderà che il complice, e socio nel plagio non ha sorte diversa da quella del principal delinquente (73).

§. IV.

Della pena.

L'esempio di Antonio Leger, il quale sfogò sulla vergine da lui afferrata in un bosco la propria libidine, e si dissetò poi del suo sangue, mostra che a una miseranda delittuosa catastrofe più e diverse brutali passioni possono spingere lo scelerato.

Vedemmo nel Lang, con poca diversità, rinnuovato un Leger. Il suo provato nefando carattere fornisce ragione di sospettare che se la sua vittima e preda in un tempo si fosse

ricusata a prestar l'opera propria a farlo uscir di miseria, egli l'avrebbe uccisa per far denaro col suo cadavere vendendolo ai teatri anatomici.

Lasciando a parte i minori delitti come le festuche che in un torrente, che gonfio, e furioso trasporta annosi alberi divelti dal suolo, sono, quanto alla pena, da valutarsi nell'accusato lo stupro violento ed il plagio: ambi di tempo l'un dall'altro distanti, e però ambi l'un dopo l'altro punibili (74): amendue meritevoli di galera (75): pena quanto al secondo delitto da estendersi al complice.

Se lo stupro violento fu considerato da noi come mezzo di corruzione della donzella, questo concetto non altera lo stato giuridico delle conclusioni da noi prese sulla pena di questo delitto. Imperocchè allora in un'opera delittuosa il fine propostosi dall'agente non ne determina contro la regola il titolo (76) quando in essa apparisce esser più nell'effetto di quel che sia nell'oggetto (77), e vi ha certamente più nello stupro violento di quel che vi abbia nella corruzione semplice dell' animo d' ingenua donzella.

Conseguenza della condanna penale è la civile alla indennizzazione d'una desolata, e tradita famiglia: indennizzazione che i Giudici dovrebbero decretare, ancorchè dal danneggiato domandata non fosse (78).

Si volle adempire per noi a penoso ma sacro dovere. Era, ed esser doveva la penna nostra animata, come lo fu, non da nostro personale risentimento, il quale fatuo sarebbe contro uomini non conosciuti da noi; ma lo fu dal giustissimo, e di pietà degno d'una madre che perdè nell'esistenza della figlia la propria, e d' un padre il quale trova in quel solo risentimento la sua.

Memori della sentenza d'un grande, il quale scrisse dover la pena quanto è possibile seguir la indole dell'azione perturbatrice dell'ordine (79), noi concludiamo che con pena infamante sia punito un infame delitto.

Pisa 12 agosto 1839.

NOTE

(1) Ovidio disse:

. . . . . . *In una sede morantur*
Majestas et amor.

L'Ariosto cantò: (*Fur. C.* 5. *St.* 1.)

Tutti gli altri animai, che sono in terra,
O che vivon quïeti e stanno in pace;
O se vengono a rissa e si fan guerra,
Alla femmina il maschio non la face.

Per trovare uomini i quali rinniscano amore o antropofagia conviene ricorrere ai tempi favolosi de' mostri e de' giganti. L'inimitabile Metastasio, che i moderni giganti in letteratura hanno a nausea, ha dipinto in Polifemo lo strano accozzo della produttrice passione d'amore, e della distruttrice dell'antropofagia. Nella Galatea (*Parte I.*) è graficamente dipinto il pasto nefando del Ciclope, con colori che non hanno invidia a quelli d'Omero e di Virgilio. Questi quadri eccedono un poco il pudore classico: puro è in essi dipinto il pasto di maschio in maschio. Il pasto di carne di femmina in maschio sente più d'ardire romantico.

(2) Mittermaier *Dissert. de alienationibus mentis quatenus ad jur. crimin. spectant. pag.* 25.

(3) Il Thomasio ha scritto un'intiera, e dotta dissertazione, che egli ha intitolato *De gladio linguæ.* (*Dissert. vol.* 2. *dissert.* 41).

(4) I Giudici Toscani per un caso unico, inaudito, ed incontingibile nel nostro paese, non vollero (e ben fecero) alterare il mite e mansueto carattere della toscana giurisprudenza. Ma la sceleenza

del 13 gennajo 1840 proferita in contumacia degli accusati, mostra di qual morale orrore fossero compresi nella narrazione del fatto i Giudici che la firmarono.

(5) Requisitoria del R. Procuratore alla Camera di Consiglio del R. Tribunale Collegiale di Livorno, meritevole di veder la pubblica luce.

(6) Il decreto del Turno di Revisione, per il quale fu stabilito al processo il titolo di *ratto impropriato*, fu proferito prima che comparisse in atti il carteggio del Lang, il quale solo pose in evidenza il vero carattere della causa. Nè il Turno decidente poteva cangiare il titolo del delitto decretato dal Turno di Revisione, facente uffizio di Camera delle Accuse.

(7) Georget *Archiv. gén. de Médecine, vol.* 8. *pag.* 180. Il teschio del giustiziato, sottoposto alla ispezione del Dott. Gall, servì di testo a una delle sue lezioni di *Frenologia*.

(8) . . . . . *Ingenuas dedicisse fideliter artes*
Emollit mores, nec sinit esse ferox.

(9) Si è creduto inutile citare le pagine del processo. Esso è divenuto un documento pubblico negli archivi della giustizia penale toscana.

(10) L'insigne Goëthe, e la signora Sthael chiamano diversamente il diavolo, consigliere del Don Fausto. In un'opera poco nota, *M. Joannis Conradi Duvrii* = De Joanne Fausto =, si rettifica il nome del diavolo, e con buone ragioni, attribuendosi la nomenclatura del Goëthe, che è la volgare, alla ignoranza di chi il primo pubblicò la leggenda del Don Fausto.

(11) Forza è tacere il nome o il cognome di questa donna, non essendo ella nel novero degl'individui fatti rei dall'atto di accusa.

(12) Bellerofonte ebbe da Preto lettera commendatizia per il suo suocero Ariobate, nella quale era scritta la commissione di ucciderlo. Hygin. *Fab.* 57. Lettere simili furono anco dettate dalle sacre pagine. (*Reg. lib. II. cap. XI.*)

(13) . . . . . *Un Dieu plus équitable*
Réserve un avenir pour les cœurs innocens.
Tu dois régner, le monde est fait pour les tyrans.
Mahomet, Trag. act. 5. sc. 4.

(14) . . . *Sed faciles nymphæ risere sacello.*
Virg. *Bucol.* 3.
. . . *Summoque ulularunt vertice nymphæ.*
Id. *Aeneid. lib.* 4.

(15) *Quel giorno più non vi leggemmo innante.*

(16) Il Bayle si fece apologista dello scrivere oscene cose. Altri sostenne, che potessero esser lor di velame oneste parole. È inutile citare i disputatori in questa polemica.

(17) *Et vestes Tyrio sanguine fulgidas*
Alter virgineus nobilitet cruor.
Claud. *in Epit.*

(18) Il caso di Lucrezia divenne problema per i giuristi, come rilevasi dal Tobar *De stupro argum.* 49. *num.* 28., e per i poeti come apparisce dal sonetto del Zappi, e della poetessa sua consorte Maratti.

(19) Disse bene il Racine nei Britannico:
Les yeux sont ils muets, n'ont ils pas leurs language?

(20) . . . *Res est imperiosa timor.*
Mart. *Ep. lib.* 4. *ep.* 15.

(21) Oltracciò il Lang costrinse la donzella a scriver lettere a lui con antidata dirette, nelle quali ella fingevasi amorosa di lui, avversa al padre, e felice della sua fuga, onde ad ogni opportunità trovare in quelle lettere difesa, e discolpa all'esecrando misfatto.

(22) La sua morte fece nascere il sospetto di propinazione di veleno cronico. Nel 26 novembre 1838 fu fatta l'autopsia del cadavere, e i medici vi trovarono i segni d'una complicata *pericardite.*

(23) Vedi sul titolo del delitto ciò che fu osservato nella nota 6.

(24) Cicer. *Divin. in Verr.* citato da Ant. Math. *ad lib.* 48. *dig. tit.* 15. *cap.* 1. *n.°* 11.

(25) Tiraquelll. *De connub. cap.* 2. *n.°* 45.

(26) La modestia vieta di citare un epigramma esprimente questa verità.

(27) Menoch. *De præsumpt. præs.* 41. *n.°* 11. Farinacc. *quæst.* 136. *n.°* 143.

(28) Torre *De stupro argum.* 29. *n.°* 16.

(29) Idem ibid. *argum.* 18. *n.°* 27.

(30) Esistono in atti le relazioni del Dottor Antonio Tozzetti medico fiscale del 4, 21, 22 e 23 agosto 1838, dallo quali apparisce la fisica impossibilità della Sofia, allora nel Conservatorio di San Pietro Martire a Firenze, a subir l'esame.

(31) Alciat. *De præsumpt. in præud. part.* 3. *n.°* 1. Menoch. *De præsumpt. lib.* 1. *quæst.* 4. *n.°* 35. Sperell. *Dec. For. Ecclesiast.* 175. *num.* 16. 17.

(32) Torre *De stupro argum.* 12. *n.°* 5.

(33) Il Tasso *nell'Aminta, Att.* 1. *Scen.* 3.

(34) Torre *De stupro argum.* 32. *n.°* 14.

(35) Idem ibid. *argum.* 32. *n.°* 3.

(36) Idem ibid. *argum.* 32. *n.°* 14.

(37) Carpzov. *Prax. Rerum criminal. Saxonicæ quæst.* 60. *num.* 28. *et* 50.

(38) Vulpell. *Cons.* 40. *n.°* 2. *vers. rursus.* Dolfi *alleg.* 195. *n.°* 8.

(39) Torre *De stupro argum.* 32. *n.*° 2. « Quid enim si mulier « improviso veneris assaltu per virum aggressa, et metu perculsa « animo, et viribus (ut puellarum maxime mos naturalis est) su- « bito defecerit; sicque vigoris, et consilii expers vim stuprantis « ægerrimo tulit, sed tamen invita passa est, stuprum ne desinet « esse violentum ? haud quaquam*:* vis dicitur quidquid nullo jure fit « contra liberam patientis voluntatem ».

(40) Torre *Oper. sup. cit. argum.* 19. *n.*° 20. « Cæteroqui quamvis « vix credi, aut dari queat, quod honesta mulier, et prudens, etiam « violenter compressa, evulget quod passa est stuprum; aut apud « Judicem moveat de hoc querelam, neque enim id esset citra jac- « turam propriæ honestatis et famæ absque ulla spe reparationis; « cum castitas et virginitas semel amissa sit irreparabilis*:* qua- « propter satius est ignominiam sortis injuria, non sua, sed aliena « licet nequitia passam, silentio sepelire ».

(41) *L. Isti quidem* 8. §. *pen. dig. quod met. causs.* Ant. Math. *ad lib.* 47. *dig. tit.* 16. *cap.* 2. *n.*° 2.

(42) *L.* 50. *dig. de furtis,* Paoletti *Instit. crimin. theor. pract.*

(43) Sabelli *Summa:* §. *stuprum n.*° 4. *versic. Non tamen.* De Angel. *De delictis dict. cap.* 124. *n.*° 17.

(44) Torre *De stupro argum.* 30. *per tot. et in spec. n.*° 16. La sentenza della Corte Regia del 13 gennajo 1840 reputò e dichiarò provato lo *stupro violento,* ma soggiunse: « Ma poichè il « Turno di Revisione della soppressa Ruota Criminale aveva già « pronunziato su tale addebito col decreto del dì 31 ottobre 1838, « il subietto dell'attuale giudizio era principalmente ed esclusiva- « mente ristretto al *titolo del ratto* ».

(45) *L.* 1. *in fin. dig. rer. amot. L. servi* 17. *L. si libertus* 84. *dig. de furtis.*

(46) *L.* 52. *dig. de furtis.* Ant. Math. *ad lib.* 47. *dig. tit.* 1. *cap.* 1. *n.*° 12.

(47) In una questione di gius delle genti è inutile allegare auto-

rità. Un solo principio è bastante. Il Giudice non dee mai dubitare della propria giurisdizione.

(48) *Quid si me tonsor cum stricta novacula supra est,*
Tunc libertatem divitiasque rogat?
Promittam: nec enim rogat illo tempore tonsor,
Latro rogat.

(49) *L.* 3. §. *Neque licita: dig. de offic. præsidis. L. pen. Cod. de his quæ vi, metusque caussa gesta sunt.*

(50) O si trattasse di ratto *proprio*, o si trattasse di ratto *improprio*, il delitto era pubblico. Il Terrazzi aveva presentata querela contro al Lang e contro al Celsi: era parte civile: aveva dritto alla refezione del danno contro l'uno e contro l'altro solidalmente. Ragion voleva, se non per l'abilitazione, almeno per il quantitativo della somma da cautelarsi con mallevadore, che egli fosse citato. Non lo fu, e il Celsi in estero stato col pagamento di lire mille « *bibit ab octava, et fruitur iratis Diis* ».

(51) Il Conte di Buffon rigetta come pregiudizio popolare questo fascino, ma le osservazioni più esatte de' moderni viaggiatori non permettono che se ne dubiti. Non che tra i serpenti e gli uccelli, è stato osservato il fascino tra le tigri e le scimmie. I curiosi di queste materie possono trovare ampio pascolo nella *Bibliothèque Britannique vol.* 39. *pag.* 241, *e vol.* 40. *pag.* 487.

(52) Alludesi al sonetto celebre del Cassiani, sul ratto di Proserpina:

Diè un alto grido: gittò i fiori, ec.

(53) *L.* 4. *dig. de regulis juris. L.* 1. *dig. quod motus caussa gestum.*

(54) L'Imperator Costantino decretò al ratto la pena di morte esasperata (*L. un. Cod. de rapt. virg.*), e rigettò come scusa il consenso della rapita. Il debole amante di Teodora, il quale non dubitò come legislatore, e in una delle sue leggi, di confessarsi pieghevole alla indulgenza ne' delitti amorosi, declinò in seguito dal rigore nel ratto.

(55) *L. si mulier* 21. *dig. quod metus caussa.*

(56) Lampredi *Jur. pub. univ. Theoremata part.* 1. *cap.* 2. §. 18.

(57) La Legge del 30 novembre 1786 all'*art.* 100 esige il consenso *libero* della rapita: e di *libero*, e *pieno* consenso parla la Legge del 30 agosto 1795 all'*art.* 20, la qual legge altro non fece, che mitigare la pena al delitto.

(58) Vedansi i citati dal Bonfini *Ad bannim. general. dit. Eccles. cap.* 7. *n.*° 12. La sentenza del 13 gennajo 1840 ha qualificato il ratto come *azione la più nera e riprovevole per il tradimento più orribile che far si potesse ad una famiglia*. Ma per escludere il ratto proprio si attenne al confessato consenso della rapita. Omesse però di porre in bilancia il peso delle circostanze e delle ragioni, le quali mostravano che il consenso era stato estorto, non invero con timore *attuale*, bensì con timore *abituale*, il quale aveva principalmente la prova nella minaccia del Lang di pubblicar ne' giornali la debellata verginità della donzella.

(59) . . . . . *Non illi gratia lecto*
Eumenides tenuere faces.

Ovid. *Metam.*

(60) È noto l'antico proverbio: *Sine Bacco et Cerere friget venus.*

(61) Il Menagio tradusse con mirabile concisione l'epigramma latino,

Latrai pe' ladri, e per gli amanti tacqui;
Così a Messere ed a Madonna piacqui.

(62) *L.* 15. *dig. de servo corrupto.*

(63) *L.* 2. *dig. de servo corrupto.*

(64) *L.* 14. §. 6. *dig. de servo corrupto.*

(65) Ant. Math. *ad lib.* 48. *dig. tit.* 12. *cap.* 1. *n.*° 2.

(66) *L. 6. dig. ad Leg. Fabiam de plagiariis.*

(67) Paoletti *Instit. Crim. theor. pract. lib. 4. tit. 7.*

(68) Ursaja *Instit. Crimin. lib. 5. tit. 8. n.° 214.* Carpzov. *quaest. 83. n.° 86.* Voet *in Pandect. lib. 48. tit. 15.*

(69) *L. 40. dig. de furtis.*

(70) *L. liber. 13. dig. ad leg. Aquil.*

(71) Dolfi *Allegat. civil. et crim. alleg. 86. n.° 6.* La sentenza della R. Corte del 13 gennajo 1830 ha escluso il titolo del *plagio* perchè il Celsi ha sempre parlato di passione amorosa nel Lang, e lo stesso espresse ne' suoi esami la Sofia Terrazzi. Su questi dati la sentenza disse, essere stato nel Lang *possibile* lo scopo di *lucro,* ma non esser provato. La memoria ha articolati *quattordici indizj* che lo dimostrano.

(72) Vedasi la *nota* 30. La sentenza del 13 gennajo 1840 rileva che il Celsi si ricusò al confronto. Prima audacemente lo provoca: poi, morso dalla coscienza, vi si ricusa.

(73) Carpzov. *Prax. Crimin. Saxon. part. 2. quaest. 83. n.° 93.*

(74) Bonfin. *Ad bannim. gen. dit. Eccles. cap. 7. n.° 12.* ove i citati.

(75) Quanto al ratto violento, chiaro è il disposto della Legge del 30 novembre 1786, *art.* 100. Quanto al plagio, la pena in origine pecuniaria presso i Romani, divenne poi capitale. Vad. Carpz. nel luogo citato qui sopra.

(76) « *Nam delicta propositum delinquendi distinguit* ». *L. 53. dig. de furtis.*

(77) Nani *Principj di Giurispr. crimin.* §. 119.

(78) *Legge del 30 novembre* 1786, *art.* 112. La sentenza della Corte Regia proferì contro Lang e Celsi la solidale condanna alla

refezione de' danni alla parte civile secondo la liquidazione da farsene. La sentenza del R. Tribunale Collegiale di Livorno del dì 8 gennajo 1841 disse: « Tassa e liquida nella somma di LIRE SEDICI-« MILA QUATTROCENTOUNDICI e soldi tre, i danni sofferti dal signor « Gaspero Terrazzi ec., e condanna i detti Celsi e Lang a favore del « sig. Gaspero Terrazzi nelle spese giudiciali ec. e nelle stragiudi-« ciali, da tassarsi ec. ». E il Fisco cautelò il Terrazzi per sole LIRE MILLE per la parte del Celsi.

(79) MONTESQUIEU *Esprit des loix liv.* 11. *chap.* 13.

INDICE

PARERE

A DIFESA

DI DON LORENZO B....

INQUISITO

PER DELITTO DI SACRILEGIO, E FALSITÀ

Illustrissimi Signori

Narra la storia di Roma antica (e giova ripeterlo qui, se pure è lecito mischiar cose profane alle sacre) come il gran pontefice L. Metello, e tutto il pontificale Collegio di Roma con lui, rimandarono dal giudizio assolute le Vestali, accusate di aver calpestato i lor voti solenni con sacrilego incesto, commiserando in esse la umana fragilità, la forza spesso irresistibile dell'amore, e certa indulgenza seguendo, che in ogni cuore gentile i suoi facili traviamenti incontrano sempre. Che se quel giudizio fu, come troppo mite, cassato da un uomo (1) il quale dovette alla propria severità la celebrità del suo nome (infelice, sebbene spesso ambito titolo di celebrità !), ciò non avvenne se non opponendo passioni a passioni, e sommuovendo contro quelle infelici e i loro assolutori le sempre troppo infiammabili superstizioni del popolo.

Rari tra gli uomini sono i cuori capaci di porsi, ove giustizia il consente, a contatto di quelli de' loro simili, onde giudicare con moderazione e con imparzialità degli scusabili passionati lor moti. L'umano, il mansueto, il tenero, eppur sempre irreprensibile Fénélon, il quale piange al pianto della infelice Melania astretta da voti religiosi contro sua voglia contratti; e gli scioglie, e benedice la libertà che ella ardentemente desidera, è più grande e sublime del rigido, ed inesorabile inquisitore, il quale in nome d' un Dio di pace e di

mansuetudine l'avrebbe condannata alle fiamme. Ov' è veramente grande e patetico Alessandro Manzoni, se non là dove con vivi colori dipigne gli amorosi traviamenti della monaca di Monza, divenuta sacrilega, perchè un padre prepotente eralo prima di lei divenuto?

Ammiriamo noi pure la sublime abnegazione, che l' uomo fa di se stesso co' voti solenni, che egli contrae, a Dio ottimo massimo consecrandosi tutto: ammiriamo la stoica, e religiosa costanza di chi non in apparenza, ed esteriormente soltanto, ma in realtà, e con fede inviolabile vi persevera: ma uomini essendo, e niente d'umano alieno da noi reputando, *homo sum: nihil humani alienum a me puto,* non possiam credere, che l'apostasia dall'ordine in un Sacerdote, e un matrimonio da lui solennemente contratto, consumato, e dalla natura regalato di figli; se può, e dee risvegliar lo scandalo religioso nelle timorate coscienze, possa suscitare il politico nella città, e porre l'arma in mano alla sociale giustizia. In tempi più religiosi de' nostri, fatti simili non eccitarono la inquisizione penale: non apriron le carceri dello stato: non affaticaron le penne de' criminalisti giureconsulti. Nel secolo decimoquinto Poggio Bracciolini, sacerdote e già vecchio, narra Roscoe « ivi » rinunziò al carattere ecclesiastico, sposandosi con « una giovine e leggiadra donna, in giustificazione di che giu- « dicò necessario scrivere un trattato, che intitolò (non *de* « *sacrilegio excusando*) *an senui sit uxor ducenda,* il quale in- « dirizzò a Cosimo De' Medici » (2). Nè per questo gli armati satelliti della repubblica, che a un cenno di Cosimo si muovevano, incarcerarono il Bracciolini, nè Paolo di Castro messe alla tortura l'ingegno per inquisirlo.

Don Lorenzo B..., caldo d'età, di poetico estro e d' amore, costretto nel 1824 al sacerdozio da un padre ambizioso, o tiranno (e l'averlo lui detto, senza che sia stato dal Fisco smentito basta per crederlo (3), abbandona nel 1826 sacerdote gli altari, getta le vesti ecclesiastiche: indossa le secolaresche, nasconde la propria apostasia uscendo di Toscana col finto nome di Celso A...., di cui s'intitola la carta destinata a proteggere i suoi viaggi: trae sotto altro cielo dalla prosa e da' versi il proprio sostentamento: passa, a seconda de' bisogni e de' casi, dai circoli letterarj ai teatri, e vi sceneggia e

vi canta: incontra in Palermo la giovine Gaetana M...., e

Amor che a cor gentil ratto s'apprende,

divenendo tiranno di lui, lo consiglia a prendere il nome del suo minor fratello Alfonso, sciolto e libero da ogni vincolo; e questo nuovo nome fingendo, celebra in faccia ai Magistrati civili, e quindi in faccia ai Ministri di Chiesa Santa, co' riti religiosi che ella prescrive, solenne e pubblico matrimonio con lei.

Non per il tradimento dalla moglie scoperto, come asserisce o il poco diligente, o il poco veridico inquisitor di Milano, ma per dissidj nati tra lui e l'Impresario del Teatro di Palermo, da cui e come cantante o como poeta traeva la sua sussistenza, cerca altro terre ed altri teatri, riprendendo, a seconda de' suoi nuovi casi, il primo nome di Celso A...., che l'apostasia avealo obbligato a mentire: giunge in Milano, e vi resta dividendosi fra i teatrali impegni di Celso A...., ed i coniugali di Alfonso B....; poichè per cambiar di sembianze e di nomi nè si cambia l'istinto, che ci lega alla vita e ci trae dietro a' mezzi di conservarla: nè si cambian gli affetti, che la natura ispira ad un padre pe' proprj figli, poichè d'uno incinta avea egli lasciata la M.... in Sicilia.

Don Lorenzo B.... è da qualche piucchè curioso spiato soppiatto nel buffo cantante Celso A.... in Milano. Ne vola tosto, dir non sapremmo se la infausta o la fausta notizia, a Monsignor Arcivescovo di ....., il quale, mentre niuno colà parlava dell' apostasia del B...., credulo forse o morto o missionario alla Cina, crede obbligo dell'apostolico suo ministero di farla palese a chi non lo sa: profitta del niuno ostacolo, che la giurisdizione spirituale incontra nella diversità degli Stati: eccita la vigilanza dell'Arcivescovo di ....., e il B.... è come apostata catturato: facil conquista, perocchè non vi è al mondo animal più timido del poeta.

Ma poichè il liquor d'Ippocrene al par di quello di Bacco rende gli animi del vetro più lucidi, confessa il B...., oltre alla sua apostasia, il suo matrimonio palermitano: ne fornisce a' suoi inquisitori tutti i ragguagli: si priva così di tutti gli aiuti che le ingegnose arti colle quali l'amore della sua donna avrebbe potuto fornirgli il non difficile mezzo onde nascondere il matrimonio; e, più *peccatore* che *delinquente* creden-

dosi, pensa a prezzo di sincerità comprar più sollecita la propria liberazione; e dice, e ripete, esser suo divisamento passare in Francia o in Inghilterra onde quasi seppellire in que' vortici di opinioni di tutte le specie la sua apostasia: divisamento, che non gli fu titolo di delittuosa coscienza in Milano, ma ben gli fu tale in Toscana: tanto è vero, che gli umani giudizj girano, e cambian di faccia come la terra, su cui autorevolmente pronunciansi.

Lo crederà appena chi legge. Il B...., il quale aveva gravi, e lunghi conti da rendere

Al gran conoscitor delle peccata,

anticipatamente gli rese alla umana giustizia, incompetente a conoscerne, e volge oggi, 3 febbrajo 1831, il decimoquarto mese della sua prigionia.

Ma la giustizia umana vedde, e travedde sulla sua sorte. In Siena il B..... fu spregiatore della morale pubblica, e come tale reputato degno de' correttivi specifici della polizia, ma non giustiziabile. Lo stesso giudizio pronunziò di lui chi doveva trattarlo con minore pietà, e la pubblica accusa dichiarò lealmente non essere i suoi falli di sua competenza.

Il Turno di Revisione col suo decreto del 30 novembre 1830 credè aver fatto senno migliore riputando il B.... reo, 1.° di apostasia, 2.° di bigamia similitudinaria, 3.° di sacrilegio, 4.° di falsità; col temperamento però, che i primi due delitti restassero assorbiti ne' due secondi, i quali in questo sistema coll'assorbimento dell' uno nell'altro non vollero pregiudicarsi. Così le dotte discussioni sul più vero titolo di delitto, ove delitto non era, a differenza di quelle sulla causa del dente d'oro, che niun vide mai, non che far rincarare l' inchiostro e la carta, tesserono catene più gravi al carcerato infelice, e posero il suggello alla lor più lunga durata, mettendo fuori titoli di delitto, co' quali la domanda di abilitazione non era più compatibile.

Conobbi, che un Don Lorenzo B.... esisteva, quando seppi ch'egli era nelle carceri segrete sanesi, e che da quel luogo implorava il mio patrocinio. Le mie prime relazioni con lui nacquero dalla santità de' miei giuramenti, co' quali assumendo il titolo d'avvocato, mi obbligai a difendere ogni infelice, che al mio patrocinio avesse ricorso. La prima, e la

sola opinione, ch' io abbia di lui concepito, è quella della giustizia della sua causa, che mi accingo a discutere.

Spesso le prime origini d'un processo ne svelano la vera indole, e sono il più certo presagio della sua fine. Quando si scorge un' inquisizione muover dalle ombre i suoi passi: non aver alcun critico appoggio, e cercarlo tutto nell'arresto del reo, è lecito presagire che il processo, che ella animò, non ha alcun titolo di necessità nella privata o pubblica sicurezza.

È doloroso il veder tradotto l'inquisito innanzi alla punitrice giustizia, per rimproverare a lui un delitto che non era di sua competenza: perocchè d'altro non essendo Celso A.... venuto in sospetto se non d'apostasia dall'ordine, il delitto era prettamente canonico, e, svelato da lui il vero suo nome, la Chiesa sola poteva esercitare contro di esso la trina ammonizione onde richiamarlo al retto sentiero (4).

Niuno avea parlato, nè in Milano nè altrove, del suo matrimonio: niuno lo conosceva. Perchè alcune lettere firmate da una Gaetana M ... colla data di Palermo lo chiamano sposo, parlan di figlio, e di coniugali dolcezze, la inquisizione trova in esse un titolo per prolungare la sua prigionia. Questa sola circostanza infetterebbe del vizio di suggestione tutto il processo: niente le sue carte varrebbero, e niente con esse varrebbe la confessione dell'inquisito: conciossiachè poco monterebbe, che la M... avesse sposato in Palermo un Alfonso B...: meno, che le lettere di lei, da lei in giudizio non riconosciute, dicessero, che la persona, a cui il nodo matrimoniale la strinse è in realtà l'inquisito: meno ancora l'aver egli ratificati (ratifica di prigionia) gli atti politici, e però non giusti, di Milano: perchè aveva la suggestione viziato il processo nel suo principio (5).

Da questo processo, che di reale non ha se non le pene del carcere dall'inquisito per più d'un anno sofferte, sorge l'accusa bicipite di sacrilegio e di falsità, come il sole e la luna sorser dal caos; ma i prodigj della creazione, riservati a Dio, non son dai mortali tentabili: e Prometeo, che gli volle tentare, empiè la terra di scompigli e di guai.

La logica fiscale sarebbe a dir vero obbligata a dirci in quale de' due titoli di delitto intende fondar l'accusa: se gli crede *concorrenti*, o *connessi*, e come l'uno possa servire all'altro d' appoggio, o come l'altro possa rendere o più certa o più grave la pena dell'uno.

Ma o sciolti o legati: o concorrenti o connessi, i due titoli di delitto non hanno nè base, nè sussistenza giuridica, sebbene con molta dose di dottrina e d' ingegno siasi il fatto, ed il diritto violentato per sostenerli.

Il preteso sacrilegio non ha nel caso alcuno de' suoi estremi: non *materiale,* non *animo* che lo informi, non *effetti nella opinione popolare;* ond' è da relegarsi tra le chimere, ed i sogni di mente inferma (6).

Come sarebbe discernibile il *materiale* del sacrilegio nel matrimonio contratto dal sacerdote? Ove il sacrilegio, vale a dire la violazione de' pubblici sacri, cadrebbe? sul matrimonio? Ma la sola clandestinità, con cui è contratto, non che la bigamia, lo viola, e niuno ha mai detto, che il matrimonio clandestino, o il matrimonio del bigamo sia sacrilegio. Sull'ordine sacro? Ma il materiale del delitto sarebbe in questo caso interno all'agente, e come l'animo suo invisibile, ed impalpabile.

Non si nega, che il Tridentino interdica ai Sacerdoti di maritarsi; opinione, la quale passò non senza gravi contrasti, essendosi allora veduto come le *cause seconde* servono ai divini disegni, perocchè la opinione contraria al matrimonio degli ecclesiastici ebbe il suffragio de' giovani, e la favorevole quello de' vecchi; bizzarra cosa umanamente parlando, e non trascurata dal Sarpi nella sua Storia di quel Concilio; nè si nega che il Tridentino sia ricevuto in Toscana, sebben non sia vero per verun modo, che tutto quel che il Tridentino avesse stabilito di dritto penale debba dirsi dritto penale toscano, esigendosi a questo effetto una speciale dichiarazione del legislatore della città (7).

Ma il dritto canonico, senza l'annuenza del quale non vi è sacrilegio (sebben non tutte le specie di sacrilegio canonico siano specie delittuose dalle nostre patrie leggi punite), il dritto canonico non ha mai nè insegnato, nè detto, che il matrimonio del sacerdote sia sacrilegio; avendo dichiarato dot-

trinalmente, che esso è piuttosto una similitudinaria bigamia (8).

Il dritto canonico vuol punito il matrimonio del sacerdote colla scomunica (9), e punisce il sacrilegio non tanto colla scomunica, quanto colla carcere, colla galera, e persino colla pena capitale (10). Come delitti sì diversamente puniti, esser potrebbero la cosa medesima?

Ma quando pure la bigamia similitudinaria nel matrimonio del sacerdote potesse essere considerata come sacrilegio, come violazione de' pubblici sacri o nell' un sacramento o nell'altro, questo odioso carattere mancherebbe affatto nel caso di Don Lorenzo B...

Il matrimonio non fu da lui celebrato colla M... come sacerdote qual era: non nel proprio suo nome, ma fingendo l'altrui. Sapeva ben egli, che come sacerdote non poteva contrar matrimonio; ma sapeva del pari, che fingendo il nome del suo fratello Alfonso, avrebbe potuto colla M.... sfogare a bell'agio le amorose sue voglie. E sia pure, che la M.... pensasse contrar matrimonio: ma lo contraeva con Alfonso B...., che tutto ignorava, onde il matrimonio era nullo, e tutto in una *copula* si risolvova. Classicamente il Testo nel cap. 26. *de sponsalibus et matrimoniis* « ivi » Tua nos duxit « fraternitas consulendos: (*et infra*). Consoqueuter quæsivi« sti, cum quandam mulierem quidam aliter inducere nequi« visset, ut sibi commisceretur carnaliter, nisi desponsasset « eandem: nulla solemnitate adhibita, vel alicujus præsentia, « dixit illi, lo Joannes desponsat: cum ipse Joannes non vo« caretur, sed finxit so vocari Joannem: non credens esse « conjugium, eo quod ipse non vocaretur hoc nomine, nec ha« beret propositum contrahendi, sed copulam tantum exequen« di carnalem: utrum inter prædictos sit matrimonium cele« bratum, cum mulier consenserit in eundem, et ille dissense« rit et dissentiat, nec aliud quicquam egorit, quam superius « est expressum, nisi quod cognovit eandem? Super quo tibi « respondemus, quod, cum præfatus vir prædictam desponsa« verit mulierem in propria persona, et sub nomine alieno, « quo tunc se vocari finxit, et intor eos sit carnalis copula « subsecuta: videtur forte pro conjugio præsumendum, nisi « tu nobis expresse scripsisses, quod ille nec proposuit, nec

« consensit illam ducere in uxorem: quod qualiter tibi consti-
« terit, non videmus. Nos autem, quid juris sit, rescribentes,
« dicimus, quod, si res ita se habet, videlicet, quod ille eam
« non proposuit ducere in uxorem, nec unquam consensit in
« prædictam personam, non debet ex illo facto conjugium
« judicari, cum in eo nec substantia conjugalis contractus, nec
« forma contrahendi inveniri: quoniam ex altera parte dolus
« solummodo affuit, et defuit omnino consensus, sine quo cæ-
« tera nequeunt fœdus perficere conjugale ».

Non eravi dunque, nè esser poteva un matrimonio nel caso; e se matrimonio non vi era, non vi poteva essere nè violazione o spregio di questo sacramento, nè violazione o spregio dell'ordine; perocchè l'ordine nel sistema del Fisco sarebbe stato col matrimonio e violato, e spregiato.

Nè si dica, che nullo del pari sarebbe stato il matrimonio se il sacerdote come tale, e nel vero suo nome l'avesse contratto, e ciò non pertanto la violazione de' due sacramenti sarebbe stata innegabile: rispondendo noi, non vi essere parità tra l'un caso e tra l'altro: esservi violazione e spregio in questo, e non vi essere in quello. Conciossiachè nel matrimonio celebrato dal sacerdote come sacerdote, e nel vero suo nome, tutto mostra lo spregio del sacramento dell'ordine, e la temerità di ravvisarlo non più come legittimo ostacolo al matrimonio: mentre nel caso del matrimonio per la parte del sacerdote, che come tale non si manifesta, e lo contrae col nome di persona, che avrebbe potuto contrarlo, nè vi è spregio dell' ordine sacro, che egli appunto, per non vederlo avvilito dal matrimonio, nasconde, nè vi è spregio del matrimonio perchè esso nella esteriore sua forma ebbe tutto il carattere del religioso rito, che la Chiesa desidera.

E non si dica neppure, che intanto Don Lorenzo B.... nascose il suo sacerdotale carattere, e finse il nome del suo laico fratello, perchè in altra maniera avrebbe potuto contrar matrimonio colla M....: perciocchè questa obiezione riconduce la causa a' suoi veri termini, vale a dire al titolo della falsità, e svela tutti i fiscali vaneggiamenti sul titolo del sacrilegio. La falsità non fu tale, che a danno della M...., che non ne muove querela: la falsità quanto a Don Lorenzo B.... fu il nascondiglio, col quale egli messe al coperto e la sua

apostasia, e la sua bigamia similitudinaria, col che riconoscendo il suo fallo, la sua coscienza svelandone, divenne peccatore bensì, ma non delinquente inquisibile (11).

Queste riflessioni mostrerebbero la inapplicabilità al caso delle autorità, che l'ingegno fiscale ha creduto opportune a sostenere il titolo del sacrilegio. La *Glossa*, al capitolo *per venerabilem, verb. adulterinis,* altro non dice se non se i figli nascenti dal matrimonio del sacerdote sono parificati agli adulterini. Il De Angelis ne' due luoghi citati dal Fisco, nel primo non parla di cose spettanti al caso, e nel secondo pronunzia un'opinione al Fisco contraria. Il Paoletti non dice cosa, che faccia ai fiscali disegni.

Tutta questa disputa di sacrilegio converte la causa in una fantasima, e il discorrerne in una fatica da Calandrino.

Ma sia pure, che un materiale di sacrilegio ravvisare vi si potesse; come discernervi l'animo male affetto contro Dio e la sua religione, la prava intenzione di avvilire, e spregiare i pubblici sacri, senza di che non è lecito parlare di questo delitto?

Osservai già, che Don Lorenzo B.... velando il suo matrimonio con le apparenze di tutto ciò che poteva renderlo valido e religioso, e nascondendo il suo sacerdotale carattere non ebbe in animo di spregiare nè l' un sacramento, nè l'altro. Ma quando pur fosse, che egli avesse notoriamente violato que' due sacramenti, quelle due sacre cose, il materiale del sacrilegio sarebbe stato l'*effetto* bensì, non il *fine* del suo operare: perciocchè il fine suo non sarebbe stato già quello di avvilire, e spregiare la religione, e le sue sacre cose, ma quello sarebbe stato di giungere alla illecita copula colla M.... amata da lui, onde la logica fiscale non distinguendo nel caso dall'*effetto* il *fine,* adottò la giurisprudenza dispotica di Pisistrato, il quale punì come sacrilego colui che aveva esonerato il ventre nel tempio di Minerva, senza distinguere, osserva il Filangeri, a qual fine quella brutta cosa avea fatta (12). E lo conferma l'egregio, e da me sempre ammiratissimo Poggi (13).

Chi detto avrebbe a me: chi detto avrebbe al Paoletti ed al Poggi, che assai più di me vagliono, se viventi fossero, che in questa bella, e felice Toscana nostra, sì celebre nella storia

e nel mondo per la criminale scientifica, che dovesse nel secolo decimonono comparir tra noi in tutta la turpitudine, che la distingue, la legge francese sul sacrilegio, di cui in ultimo luogo ebbe a vergognarsi fin chi se ne fece il promotore, e il sostegno? Ma no, viva Dio, questa legge non è, nè può essere tra noi. Se il ladro che getta, e disperde l'ostia santa per rubar la pisside sacra, valutando il metallo prezioso di che è formata, non è sacrilego: se chi, prete fingendosi, ascolta, e profana la sacramental confessione per oggetto, e sfogo d'amore, non è sacrilego (14): non lo può esser nemmeno Don Lorenzo B.... il quale non nemico di Dio, non con animo avverso alla religione sua santa, ma all'unico fine di sfogare un'infausta amorosa passione violò i sacramenti, e l'augusta lor santità.

Diagora desinar pur volendo, e non avendo legna da ardere onde far bollire la sua pentola, prende un'accetta e dà sul capo a un Ercole in legno, dicendo: « Buon dio, tu farai cuo« cere il mio desinare, e sarà questa l'ultima delle tue fati« che »; ma niuno è testimone di questo atto sacrilego, il quale, conosciuto in Grecia dipoi, divenne un aneddoto da far ridere le brigate: perocchè nelle umane cose non vi è cancellatore più poderoso del turpe e dello splendido, quanto il tempo.

La logica fiscale dopo aver presa lezione da Pisistrato sul sacrilegio, ne mette fuori una sua ed originale onde processaro, dopo secoli e secoli, Diagora come sacrilego?

Se niun conobbe l'empio atto del greco filosofo, niun conobbe nemmeno come empio il matrimonio di Don Lorenzo B.... A Palermo quel matrimonio fu creduto valido, e santamente legittimo. A Milano niun lo conobbe, o come illegittimo, o come nullo, o come sacrilego. L'inquisitor milanese ebbe nelle lettere della M.... al B.... il primo indizio di quel matrimonio. Don Lorenzo solo ne dette tutta ed intiera la storia; e se il processo nel quale la dette fu informativo, e quindi segreto, ragion vuole che si concluda, che il preteso sacrilegio fu al par del processo un segreto. Non è questo per certo il segreto dell'uomo che ha partorito l'uovo, da lui comunicato alla moglie; e non è nemmeno il segreto del bello spirito, che, comunicandolo a tutti, esprimevasi

On ne le saura pas: le public est discret.

Ciò non pertanto la logica fiscale immagina il preteso sacrilegio di Don Lorenzo B.... susseguito da scandalo, da commozione degli animi, e da

Voci alte e fioche, e suon di man con elle.

Donde mai questa originale pubblicità? Da due fonti: dalla notizia, che se ne ebbe in Palermo, e da quella che ne dette il processo.

Nego il fatto, ed il dritto. Nego il fatto, perchè la confessione di Don Lorenzo non dice che la sua qualità di sacerdote si divulgasse in Palermo, ma dice che la M.... n'ebbe o sospetto, o contezza, lo che potè aver raccolto o dall' inquisito medesimo, o da una sola persona fuori di lui, e soggiunge, che tutti in Palermo lo riputavano Alfonso non prete. Nego il fatto di nuovo, perchè sostenere che la voce del sacrilegio si sparse per l'arresto, e per il processo dell' inquisito è un vero, ed imperdonabile controsenso: perciocchè se il processare il sacrilego fosse far nascere lo scandalo del sacrilegio, il sacrilego sarebbe il processo e non lui; perchè il processo come segreto non può far nascere nè notizia, nè scandalo, e perchè se il processo nascere lo facesse, ne sarebbe nel tempo medesimo la medicina, mostrando il sacrilego per virtù delle leggi perseguitato; e perchè finalmente se tanto potesse operare il processo, molto di più opererebbe la sentenza condannatoria, e la pena, onde per non far nascere scandali converrebbe lasciare i sacrilegj impuniti.

Impugno il dritto, perchè non è la sola o vera, o presunta, o provata, o non provata notizia del sacrilegio, che ne costituisce la pubblicità, e lo scandalo; ma è necessario, che l'atto sacrilego sia stato commesso in pubblico, lo che nel caso non si verifica: mentre il matrimonio ebbe al cospetto del pubblico l'apparenza di legittimo e valido, ed è necessario che la pubblicità abbia eccitata la commozione degli animi, il popolare disturbo, non negandosi, che ciò possa avvenire tanto contemporaneamente, che dopo. Nè vi ha nel caso pure un sol testimone, il quale dica d'esser rimasto perturbato, e commosso all'udire il preteso matrimonio sacrilego di Don Lorenzo B...: perocchè non vi son neppure testimonj in processo, se si eccettua il G...., il quale sul preteso scandalo non è stato interrogato nemmeno.

E se testimonj vi fossero, cosa direbbero? Se fossero quelli che assisterono al matrimonio, direbbero che rimasero dalle sue religiose apparenze edificati anzichè scandalizzati. Se fossero quelli, i quali vennero poi a conoscere che lo sposo era prete, direbbero che il matrimonio fu nullo: che la bigamia similitudinaria non è sacrilegio: che la finzione del nome per giungere alla copula illecita per la via d'un matrimonio conculcato non è neppur sacrilegio. Come dunque cercare la notorietà, vale a dire la *qualità* d'un sacrilegio, che non esistè mai, essendo certo, che ciò che non esiste non può aver qualità? (15)

Da tutte queste cose, e da altre molte che potrebbero aggiungersi, è una chimera il parlare nel caso di sacrilegio.

Nè meno chimerica è la obiezione di falsità, che contro Don Lorenzo B.... il Fisco intende proporre.

Egli mentì in vero il nome nel chiedere un passaporto in Livorno, e di questa menzogna ad esso il Fisco fa grazia. Ma non gli fa grazia, anzi lo percuote di denigrante rimprovero per aver mentito in Palermo il nome di Alfonso fratello suo, e d'aver quindi con falsità manifesta fatto uso delle fedi di stato libero di quel suo fratello, ed avere ingannato così le autorità ecclesiastiche e civili di quella città, col che conclude due cose: 1.° che egli siasi costituito falsario nel nome; 2.° che egli abbia commesso un falso in pubbliche scritture: dalle quali premesse prosegue a concludere, che sebbene Don Lorenzo B.... siasi prevalso della falsità come *mezzo* per giungere al *fine* della illecita copula onde potesse sembrare che la falsità sia famulativa, e pedissequa ad un atto divenuto per la mancanza della querela della ingannata donna, indifferente, e quindi indifferente per essa, cioè non sia per trattarsi di falsità non privata ma pubblica.

Si potrebbe dire della infinita varietà della specie di falso ciò che Ovidio cantò della indefinibile varietà de' sogni nell'uomo che dorme;

Huc circum passim varias imitantia formas,
Somnia vana jacent totidem quot messis aristas,
Silva gerit frondes, ejectas litus arenas:

onde non vi ha delitto, il quale per essere ben giudicato abbia bisogno di senno maggiore, che il delitto di falso.

Fingere il nome, e commettere una falsità nel nome appartengono al medesimo *genere*, ma son due *specie* diverse; perciocchè fingere è un mutare la verità, ma non è commettere una falsità. David, Ulisse, Solone, Bruto si finsero pazzi, ma niuno gli processò come falsarj. Lunga sarebbe la schiera di coloro, i quali o per fini illeciti sì, ma non reputati dalla legge delitti, e più specialmente per amorosi fini, cambiaronsi il proprio nome, e ne finsero un altro; su di che ci basti citare il Melchiorri *Del falso e dello spergiuro, cap. 3. n.° 8.*

La logica fiscale nell'appiccare il titolo di falsario a Don Lorenzo B.... parte dalla sua finzione del nome del suo fratello Alfonso, e per mutazioni brevissime, lo che caratterizza il cavillo(*L. 177. dig. de verb. et rer. signif.*), si asside, e crede divenir torreggiante sulla falsità in scritture pubbliche: tattica senza criterio, e senza il voto delle regole di ragione.

Anco il giovine di cui parla il cap. 26. *de spons. et matr.* testè citato, finse il nome per giungere a una copula illecita; ma il Pontefice non lo qualificò di *falsario*, denotando sempre il suo operato come finzione. D'onde mai tutto questo? Forse perchè il Pontefice ignorò la *L. 13. dig. de L. Corn. de falsis*, sulla quale la logica fiscale si appoggia? Sarebbe errore, ed ingiuria il pensarlo. Perchè ben sapeva il Pontefice, che il sistema de' romani giureconsulti, che non ne ebbero mai, poichè tutto a seconda degli occorrenti casi decisero, sul delitto di *falso* di soverchio allargandosi ora alle specie di *furto proprio*, ora a quelle di furto dal fôro in seguito dichiarato *improprio*, ora a quelle del *quasi-falso*, e dello *stellionato*, non era più da seguirsi da noi; onde il falso consistente nella mutazione del nome, del cognome, delle insegne gentilizie, non ritenuto però come proprio e vero falso dal giureconsulto Modestino nella *L. 27. dig. de Lege Corn. de falsis §. ult.*, allora come falso era qualificabile, e criminalmente perseguitabile quando era stato usato per ledere alcuno. E questa massima, come di uso moderno, è accennata, e ritenuta dai nostri pratici Toscani, i quali insegnarono sempre al Fisco, ed a me, che di buon grado dichiaromi lor riconoscente discepolo, che la mutazione del nome non è stata mai reputata nè può reputarsi delitto pubblico inquisibil di uffizio quando è preordinata come nel caso al privato delitto, per la ragione,

che questa specie di falso segue sempre la natura del delitto a cui serve di mezzo (16).

La *L. 29. dig. de L. Cornelia de falsis* (ed ecco la cavillazione seconda della logica fiscale) insinuata con accortissimo mezzo termine per passare dalla mutazione del nome all' inganno teso alla pubblica autorità, spetta alle giudiciali materie, e contempla il caso di falsità preordinata ad ottenere contro il dritto una favorevol sentenza. Lo dice la *rubrica* nella collezione del Friesleben *De actis et libellis*, e più chiaramente lo spiega la glossa a quella legge: « Si quis obrepserit id « est, tantum persuasit præsidi, quod habuit sententiam pro « se. Titius qui me conveniebat in C. dolose obrepsit senten« tiam contra me a præside, ostendens ei libellum suæ peti« tionis: et quandam confessionem falsam, quam dicebat me « fecisse apud acta, nihil egit: quia rescinditur ».

Or dov' è nel caso il giudice, il tribunale, il processo, avanti al quale, e nel quale abbia Don Lorenzo B.... commessa una falsità, tessuto un inganno all'autorità pubblica per ottenere una favorevol sentenza, e con una favorevol sentenza spogliare del suo il suo prossimo divenuto suo litigatore? Possibile, che nella patria de' Biondi, de' Paoletti, de' Poggi si odano simili ragionamenti per tenere un uomo in prigione!

Ma insiste la logica fiscale, e soggiunge che Don Lorenzo B.... ardito amatore, e niente di più, commesse un delitto di falso in scritture pubbliche spendendo le fedi di stato libero di Alfonso fratello suo.

Domanderò in primo luogo ov' è il *materiale* della falsità. Le fedi di stato libero sono tali quali partiron da Roma, e da Siena dalle autorità legittime a rilasciarle. Niuno le ha corrotte, alterate, imitate. Ov' è dunque il pubblico falso, il falso in scritture pubbliche, onde si possa con buona coscienza invocar la censura della patria legge del 30 novembre 1786 §. 95?

E l'atto del matrimonio inserito ne' registri dello stato civile è forse un materiale di falsità, come la logica fiscale pretende? Il matrimonio fu celebrato di fatto, e fu nullo di *dritto*. Non fu dunque inserito nei registri dello stato civile l'atto d'un matrimonio falso, ma d'un matrimonio nullo bensì;

e prender per falso un atto vero e reale, e scambiare colla falsità la nullità son cose poco perdonabili in chi ragiona contro l'onore, e contro la libertà del suo simile. Quanti matrimonj, nulli o per clandestinità, o per incesto, o per bigamia, non possono esser mentovati ne' registri dello stato civile? Saranno dunque queste altrettante falsità? No, perchè i registri dello stato civile ricevono gli atti di matrimonio come fatto avvenuto, e non ne garantiscono la validità; e la successiva dichiarazione di nullità gli fa togliere dai registri con quella medesima facilità con cui vi furono collocati.

La logica fiscale per ravvisare in Don Lorenzo B.... un falsario si abbandona, paga di se medesima, a un bel sogno, se altro ve ne fu mai. Sogna che nel caso, anco nell'abusivo sistema del falso, si tratti di scritture pubbliche, e sogna, che le scritture si trovino in que' precisi termini di fatto, ne' quali la Riforma del 30 novembre 1786 §. 93. le ha dichiarate punibili ancorchè non abbiano arrecato alcun danno.

Incomincio dal *danno,* e finisco nel *carattere* delle scritture onde provare tutto il delirio de' fiscali vaneggiamenti.

Si esprime la legge: « Ogni falsità di scrittura dovrà pu- « nirsi con pene afflittive di corpo più o meno gravi, se- « condo il danno o ingiuria che ne fosse resultato, o avesse « potuto resultarne, e secondo la qualità di scrittura, o priva- « ta o pubblica, ancorchè, se sia pubblica, non vi sia danno di « alcuno, e molto più ec. »

In questo contesto non lascia il legislatore verun dubbio, che il suo concetto fu di danno *voluto,* e non *potuto* arrecare, e il senso comune lo dice; perchè, come supporre che il legislatore, parlando di delitto, non abbia preconcepita la *volontà,* che n'è l'unico fonte? (17)

In questo sistema perchè l'art. 93 della legge possa applicarsi è necessario che il danno siasi voluto dal falsificatore arrecare, ma che la scrittura o per la sua configurazione non fosse idonea ad arrecarlo, o per qualunque siasi circostanza di fatto non l'ebbe arrecato. Niente di questo in Don Lorenzo B.... Egli mirò a giacere tra le braccia dell'amata fanciulla, al che con eguale volere la fanciulla corrispondeva, e che lui tra le braccia volesse o consorte con legame valido, o con invalido legame consorte, il fatto lo dice, perchè della copula

non muove lamento contro di lui. Il danno dunque nella scrittura non vi è, non perchè ella non l'abbia arrecato, ma perchè non fu in pensiero mai di arrecarlo.

La legge dice « ogni falsità di scrittura », col che presuppone la scrittura materialmente falsificata: nè dice già *ogni falsità commessa col mezzo di scritture vere nel lor materiale,* onde è un ardir senza pari invocar l'articolo 93 della Riforma Leopoldina al caso di Don Lorenzo B....

La logica fiscale non ha veduto, che l'uso della scrittura vera nel senso della falsità e dell'inganno altrui; essa non potrebbe essere *falsità* ma sarebbe *stellionato* piuttosto, se i termini ve ne fosser nel caso: come è stellionato lo spendere falsamente come rusponi o zecchini i *veri* gettoni da gioco, per questo appunto perchè in questa specie d'impostura materiale alterazione del vero non vi è, e tutto il falso nella macchinazione consiste (18).

E come altronde le scritture, delle quali si disputa, potrebbero aver carattere di pubbliche? Esse non sarebbero state false nella loro composizione, ma sarebbero divenute soggetto di falsità nell'*uso* che se ne fece, e l'uso ne fu fatto a Palermo. Chi oserà dire, che per le nostre toscane leggi documenti palermitani possono dirsi tra noi *scritture pubbliche,* mentre quando pure state fuori di Toscana lo fossero, per acquistar carattere di autenticità tra noi avrebbero avuto duopo d'ottenerne licenza dal Principe, e d'essere nel pubblico archivio depositate? La qual regola, vera nel giudizio civile, a molto maggior ragione lo deve essere nel criminale.

È dunque una vanità il ravvisare il falso nelle scritture, delle quali si disputa, e non minor vanità è il ravvisare in esse carattere di pubbliche. Tutto nell'operare di Don Lorenzo B.... fu preordinato a sostenere la finzione del nome di suo fratello Alfonso. Immaginata da lui questa prima falsità onde sfogar colla M.... le amorose sue voglie, dovette egli immaginar l'altra di valersi delle vere, e non alterate fedi di stato libero del fratello, come se di lui avessero ragionato, e dovette passare all'altra falsità di spenderle, ed asserirle come a sè relative ne' registri dello stato civile: sicchè tutte queste falsità collegandosi colla prima del *nome,* altro in realtà non sono se non un corteggio della falsificazione del nome; essendo

di regola, che quando più falsità per la parte della stessa persona concorrono preordinate tutte a sostenerne una prima, di questa unicamente, e non delle altre si ha da discorrere, le quali in essa, come *mezzi* d'un solo e medesimo *fine,* restano quasi per necessità di concetto assorbite (19).

Ed eccomi tornato là d'onde in principio io partiva, allorchè domandava al Fisco quali esser potevano le sue mire, quando obiettava a Don Lorenzo B.... il sacrilegio e la falsità, e sospettava esser contradittoria ed assurda la logica sua.

E che contradittoria ed assurda ella sia, non è il dimostrarlo ardua, o difficile impresa.

Il sacrilegio è dalla toscana legge punito co' pubblici lavori anco a vita. Il falso, nella circostanza del caso avrebbe una non severa pena afflittiva di corpo. Se il sacrilegio sussistesse, la di lui pena maggiore renderebbe inutile ogni discussione sul falso come men severamente punito. E se il sacrilegio non sussistesse perchè o si trattasse di bigamia similitudinaria, o di copula illecita ottenuta per via di matrimonio nullo per finzione di nome, che sarebbe del falso? Esso resterebbe per aria come una di quelle anime dannate dipinte da Dante esposte alla tramontana: conciossiacchè e nel sistema della bigamia similitudinaria, che non è il vero, e nel sistema della copula illecita per via di matrimonio nullo per finzione del nome, che è il vero canonico titolo della specie presente, o il falso sarebbe sempre la finzione del nome, o sarebbe una fiscale chimera.

Non parlo della rara, e da me non compresa dottrina, la quale distinguendo il falso in *privato* ed in *pubblico,* in quel che fu *mezzo necessario,* e in quel che fu *mezzo facultativo* onde consumare un delitto, nega al *pubblico* e a quel che fu *necessario* di poter essere considerato come famulativo e pedissequo al delitto di cui fu mezzo: dottrina la quale avrebbe il non ignobile vanto di cambiare da capo a fondo la economia dell'umano intelletto e fin la natura medesima delle cose, subordinando i fini ai mezzi; mentre fino a questo presente giorno i secondi sono stati sempre, per legge dell'umano pensiero, ai primi subordinati.

Nemico dell'intimo convincimento, ed appassionato amico delle regole di ragione, ammiro e rispetto la consuetudine di

giudicare, ma lascio ad altri il pensiero di disputarne, e soprattutto di conciliarla con se medesima.

Una cosa sola dirò in questa fluttuante questione del falso or famulativo e pedissequo, ed or delitto di per se stante, e nella sua specie distinto. Non vi ha tra i falsi pubblici, uno, che odioso sia quanto quello che cade nella moneta. Il toscano Legislatore non si lasciò però illudere dalla *falsità;* e considerando che la falsificazione della moneta è sempre al furto preordinata, giudicando del *mezzo* per la natura del *fine,* valutò in essa il furto e non l'alterazione del vero, e la considerò come circostanza *aggravante* bensì, ma non *specificante* il delitto (20).

Non neghiamo, esigere le regole d'una sana politica e della pubblica sicurezza, che si distingua in un contesto di azione delittuosa, considerata ne' *mezzi* e *nel fine,* quando i primi presentino il raro caso che siavi più nell'*effetto* di quel che vi sia nell'*obietto* dell'operato dal delinquente, nel qual caso il titolo del delitto deve essere nell' effetto e non nell' obietto, nel mezzo e non nel fine fissato.

Ma prescindendo dal ponderare quando, ed in quali termini ciò debba procedere, cosicchè sia dato recedere dalla regola generale stabilita (*L.* 53. *dig. de furtis*) « maleficia voluntas, et propositum distinguit », l'alterare la logica subordinazione de' mezzi al fine non è dell'uffizio del magistrato, ma è dell'uffizio del legislatore, il quale solo ha l'autorità di far cedere la logica alla politica. Laonde il distinguere tra la *falsità* pubblica e la *privata,* tra quella che fu mezzo *necessario* e quella che fu mezzo *facultativo,* per dire che queste possono considerarsi famulativa e pedissequa, e quelle no, è da chi fa la legge, non da chi giudica, ove, come in Toscana, la giustizia è, e si vuole scrupolosamente amministrata. E lo insegnò anco il Paoletti, di cui niun deve arrossire farsi discepolo, dicendo che la *sola legge* può alterare la subordinazione de' mezzi dal loro fine nel delitto di falso, e nel silenzio della legge il falso preordinato ad altro trascorso sempre, costantemente, indeclinabilmente dee considerarsi senza distinzione di pubblico o di privato, non come delitto di per se stante, ma come famulativo o pedissequo ad altro, e diverso trascorso (21).

Ma dissi, e ridico, che questa questione è accademica nel caso di Don Lorenzo B...., e ciò ridicendo concludo:

I. È contro tutti gli elementari principj di dritto canonico e di dritto penale il ravvisare nel matrimonio dell' inquisito un sacrilegio, essendovi nient'altro che il caso preveduto dai canonisti, vale a dire un matrimonio nullo per finzione di nome preordinata alla illecita copula.

II. È contro il senso legale e contro il senso comune il parlar nel caso di falsità in pubbliche scritture,

1.° Perchè non vi è materiale alterazione di scritture.

2.° Perchè non vi sono scritture pubbliche.

3.° Perchè il preteso falso non fu animato da scopo di nuocere altrui, onde non vi fu danno nè nell'*effetto*, nè nell'*affetto*.

4.° Perchè se falsità vi è, consistendo nell'uso d'un documento vero dicendo una falsità, ciò *stellionato* sarebbe.

5.° Perchè la falsità non è nel caso nè *nominata* nè *innominata*, connettendosi colla falsificazione del nome a sostegno del quale fu architettata.

6.° Perchè essendo stata la falsificazione del nome preordinata alla copula illecita, e quindi a privato delitto, non è dato discorrerne senza la querela della offesa persona.

Don Lorenzo B.... è un gran peccatore per certo, e Dio nella sua misericordia infinita giudicherà di lui, e della sua irreligiosa condotta.

Don Lorenzo B.... è apostata dall'ordine, ma non ancora colla trina ammonizione ridotto al punto in cui la Chiesa, giusta e pietosa in un tempo, non possa altrimenti più riceverlo tra le sue braccia materne, e riconcedergli la sua ineffabile benedizione.

Don Lorenzo B.... non è delinquente: non danneggiò alcuno, e senza danno arrecato o idea di volerne arrecare, non vi è delitto ove i peccati si sanno distinguere dai delitti, e dove le dottrine del Beccaria non son cambiate con quelle del Fachinei. Una infelice fanciulla perdè tra le sue braccia la propria verginità, e il fonte di Diana ove gli antichi immagi-

navano che si riacquistasse immergendovisi, non è cercato da lei nell'inutile ed infruttuoso conforto d'una penale condanna del suo seduttore: più encomiabile in questo d'Armida, la quale dopo il lamento patetico

Lasciarsi corre il verginal suo fiore,
Far delle sue bellezze altrui tiranno,

furiosa d'essere dall'amante lasciata, gl'intuonava all'orecchio le tremende parole

Là tra 'l sangue e le stragi egro e languente
Mi pagherai le pene, empio guerriero.

Si lasci dunque alla ecclesiastica disciplina, ed al giusto rigore de' canoni Don Lorenzo B...., ma non si avvilisca senza necessità il suo sacro carattere ove un comune delitto non si può ad esso giustamente obiettare. *Quæ sunt Cæsaris, Cæsari, et quæ sunt Dei, Deo.*

Ecco, a mio credere, l'unica formula, con cui questa causa può essere rettamente decisa.

Laonde ec.

Di Studio 3 febbrajo 1831.

NOTE

(1) Capeto Longino, cho ebbe nome di *scoglio de' rei*.

(2) Roscoe *Vita di Lorenzo il Magnifico*.

(3) Cason. *De judiciis tract.* 1. *cap.* 9. *n.*° 3.

(4) *Cap.* 25. 45. *de sententia excommunicationis*.

(5) Farinacc. *De reo confesso et convincto, quæst.* 83. *per tot.* Clar. §. *final. quæst.* 21. *vers. Retenta*. Bionoi *Opuscoli ec. pag.* 53. §. 67.

(6) Per togliere ogni equivoco e qualunque sinistra interpretazione da tutto ciò che nella presente difesa si riferisce al *sacrilegio*, giova avvertire che le nostre leggi penali de' 30 novembre 1786 e de' 30 agosto 1795 non rammentano il sacrilegio; che amendue rammentano e puniscono il delitto di religione non come offesa di Dio, ma come offesa della società: che per le leggi toscane il diritto canonico non ha vigore nel foro penale che in ciò, ed in quanto le leggi dello stato ne hanno letteralmente adottate le disposizioni, nè quelle sul sacrilegio furono adottate mai; e che gli espositori di quelle leggi, il *Paoletti* ed il *Poggi*, ambidue Giudici, e Magistrati toscani, si uniformarono ne' loro giudicati e nelle loro opere a queste regole, e a questi principj. La difesa contempla il *sacrilegio* non come il dritto canonico lo definisce, ma come le leggi toscane hanno considerato qualunque azione malvagiamente commessa contro luoghi, cose, e persone sacre.

(7) De Simoni *Delitti di mero affetto, part.* 2. *cap.* 12. §. 1. *et seq.* Cremani *De jure crim. lib.* 2. *cap.* 6. *art.* 5. §. 4. *not.* 1.

(8) *Cap. ult. de bigamis non ordin.* Devoti *Instit. jur. canon. lib.* 1. *tit.* 7. §. 15. « Similitudinaria (bigamia) est, cum quis solemni castitatis voto devinctus uxorem accipit, cumquo ea liberis dat operam ».

(9) *Cap.* 1. 4. *De clericis conjugalis clem. L. unic. de consang. et affinit.*

(10) Devoti *Instit. can. lib.* 4. *tit.* 11. §. 4. « Pœnæ in sacrilegas partim legibus constitutæ sunt, et partim judicis arbitrio infliguntur. Pœna legibus constituta est excommunicatio, in quam in-

« cidunt ipso facto, ut ajunt, qui in clericum, aut monachum violen-
« tas manus injecerunt, qui ecclesiasticam immunitatem violarunt,
« qui ecclesiam violenter confringere, ac spoliare ausi sunt, qui eam
« incenderunt. Reliquæ pœnæ sunt carceres, triremes, et qui gra-
« vius deliquerunt, etiam capitis pœna plectuntur ».

(11) De Angelis *De delict. part.* 2. *cap.* 46. *n.*° 6. « Et si con-
« tingat, quod apostata ducat uxorem, alii dicunt, quod si clam du-
« xit, ex quo præsumitur in dolo, et non errore, non cognoscit in-
« quisitor, secus si palam, nam præsumitur male sentire de fide,
« unde professus de Monasterio egressus si palam uxorem ducat
« hæreticus est ».

(12) *Scienza della Legislaz. lib.* 3. *part.* 2. *cap.* 44. *pag.* 252. *n.*° 1.

(13) Poggi *Element. Jurisprud. crimin. lib.* 2. *cap.* 5. §. 18.
« Ubi vero consilii improbitas absit personæ, loci, aut rei qualitas
« delictum quidem, illius vedelicet quantitatem, augere poterit, non
« tamen speciem immutare saltem in Foro nostro: nam ut oppor-
« tune animadvertit *Filangerius*, sedulo distinguendum est, utrum
« violatio rei, loci, aut personæ sacræ sit finis actionis, an potius
« ejusdem effectus, ut primo solum casu, non ita in altero, vere sa-
« crilegus, profanus, et impius haberi delinqueris possit, eadem vi-
« delicet, quæ blasphemos manet, ut superius innuimus ».

(14) Paoletti *Institut. crimin. theoric. pract. lib.* 1. *tit.* 1.
pag. 52. *per tot.*

(15) *Text. in Leg. ejus qui in provincia* 41. *dig. de reb. cred. si
cert. pet.*

(16) Paoletti *Instit. crim. theoric. pract. lib.* 1. *tit.* 5. Poggi
Elem. Jurispr. crim. lib. 4. *cap.* 8. §. 60. « Ita pariter falsi dicun-
« tur, qui sibi nomen immutant, sublime genus, parentes, et diplo-
« mata, aut stemmata effingunt, ut alios decipiant; sola tamen mu-
« tatio nominis, ubi alterius detrimentum absit, criminatione vacat;
« nec cæteroquin inquiritur ex officio apud nos in falsitatem id ge-
« neris, quoties crimen, quod simili mentito nomine quis committe-
« re potuit, aut committere conatus est, privatum fuit; ejus enim
« naturam sequitur falsitas, quæ ad illud audendum accessit ».

(17) *L.* 14. *dig. ad Leg. Corn. de sicariis.*

(18) *L. si quis in pignore: dig. de pignorat. action. L.* 1. *dig. de
crimin. stellionat.* Poggi *Elem. Jurispr. crim. lib.* 4. *cap.* 8. §. 67.

(19) Guazzin. *def.* 27. *cap.* 13. *n.*° 10. Melchiorri *Dei falso e
dello spergiuro, cap.* 14. *n.*° 6. « Dubitar pur si potrebbe, se chi
« compone una carta falsa, e poi della stessa fa uso, debba rispon-

« dere di due delitti; e se convenga doppiamente punirsi chi com-
« miso più falsità, ma tutte tendenti al medesimo fine. Il Guazzino
« esemplifica questo caso in un tal reo, che una falsa lettera fab-
« bricò, poi presentolla in atti pubblici, poi la fece riconoscere da
« testimonj subornati, indi usò la stessa in giudizio, e dice, che
« tutto questo fu, secondo la mente de' Dottori, calcolato per un solo
« delitto, e però punito con una sola pena ec. »

(20) *Legge* 30 *novembre* 1786. §. 94.

(21) Paoletti *Instit. crim. theoric. pract. lib.* 4. *tit.* 5. *vol.* 2. *pag.* 86. « Quod si falsitas cum alio, ut plurimum evenit, coniuncta « sit crimine, puta furti, it ut ad furtum assequendum via fuerit, « pro qualitate furti malitiam augente habetur, non pro crimine; « hinc uti qualitas naturam criminis, cum quo coniuncta est, immuta- « re non valet, ideoque si publicum suapte natura sit crimen, pu- « blice potest coerceri; si privatum, privatorium criminum norma, « ac methodo necesse est, ut judicetur, NISI REGIONIS LEGES « ADVERSENTUR ».

SUPPLICHEVOLE RAGIONAMENTO

IN CAUSA DI SANGUE

UMILIATO

A SUA A. R. CARLO LODOVICO DI BORBONE

INFANTE DI SPAGNA DUCA DI LUCCA

Narra Plutarco come gli Ateniesi, avendo avuto notizia che i popoli d'Argo aveano condannati cinquecento de' loro concittadini alla morte, porsero pubbliche preci agli Dei perchè allontanassero dal loro cuore sì funesto disegno.

I sentimenti di umanità posti dalla mano di Dio nel cuore dell'uomo, come cemento il più saldo di reciproca fraternità, dai quali gli volle avvinti nel loro breve pellegrinaggio sopra la terra, obbediscono nel suscitarsi alla onnipotente mano del Creatore: agiscono da una estremità all'altra della terra: si agitano, e si commuovono in Europa all'udire una strage commessa in Affrica o in Asia, perocchè questi sentimenti non si svegliano nel cuor dell'uomo per le sventure che lo colpiscono, o nell'onore o nella libertà, o nei patrimoniali suoi beni, ma si suscitano e fremono nello spargimento del sangue del nostro simile, alla vista del quale la natura fa nascere in cuore, che selvaggio non sia, ineffabili simpatie, miste di terrore, di ribrezzo, di doloroso spavento e di compassione.

Ove lo sparso sangue dell'uomo non gridi contro al sangue dell'uomo che lo versò, trasformandosi allora le simpatie per l'uno in antipatie contro l'altro, una voce esce dal fondo del cuore di tutti e grida pietà, e se pende il colpo rivolto a spargere il sangue, i sentimenti di umanità si precipitano a trattenerlo e stornarlo.

Non mi si attribuirà a leggerezza, a impudenza, a vanità, a poco rispetto per le leggi di uno stato nel quale tanti motivi di venerazione e gratitudine per il Sovrano, che saviamente lo signoreggia, tanti titoli di altissima stima per chiarissimi uomini e tanti sentimenti di affezione per amici a me cari racchiudonsi, s'io, per un puro sentimento di umanità senza veduta di premio e di prezzo, al che lealmente e pubblicamente rinunzio, oso muovere rispettose parole, se bastanti pur fossero, a salvare dalla man del carnefice sette teste, sulle quali in vigor di sentenze de' rispettabili e giusti Tribunali di Lucca pendo la scure sacrificatrice.

Nel decorso secolo in un paese celebre per l'avanzata sua civiltà le condanne penali di Sirven e di Calos mossero un filosofo a scrivere ultroneo al Re a favore dell'umanità. In quel medesimo secolo, e nel paese medesimo la condanna di tre a morir sulla ruota ispirò al Dupaty il medesimo generoso progetto.

Non scrivo per sette scellerati i quali non contenti di violare il dritto di proprietà, la sicurezza dell' asilo domestico, la quiete, che stanco il cittadino crede goder nella notte, hanno fatto alle scelleraggini loro, orribil corteggio di violazione dei templi a Dio consacrati, di brutali torture ai ministri di Lui e d'insulti al pudore.

Scrivo per la vita umana, pel sangue umano, per allontanare un giorno di doglia e di lutto per tutti i cuori nei quali regna pietà; sentimento, il quale è centro o compendio di tutta la morale, e di tutte le simpatie sociali.

Se la difesa di quo' sette ribaldi si rivolge e si prostra ai piedi del Trono e implora per essi che a morte non vadano, e i lor delitti con perpetui lavori pubblici espiino, qual sarà oltre al linguaggio supplice della preghiera, quello che in questo e nefando, e lacrimevole caso soggiungerò?

Non già quello animato da pretensione di suggerir norme al supremo arbitrio del Principe, il quale altra norma del suo agire non ha se non la propria coscienza, e Dio Ottimo Massimo, quello piuttosto modesto ed umile della preghiera alla quale è per Legge di natura pur lecito di ragionar se medesima, sebbene primario suo scopo sia quello di tutto sperare dall'umano e clemente supremo potere dol Sovrano.

Nei primi secoli del Cristianesimo i Ministri di Dio implorarono da'Principi cristiani grazia ai condannati alla morte. Lo zelo per una Religione la quale aborrisce la espansione del sangue spinse que' ministri di Dio a osare di strappare i condannati dalla mano del carnefice: i Principi cristiani accolsero la preghiera, e dichiararono punibile la violenza.

Le Sentenze le quali condannano i sette ribaldi alla morte sono animate dagli articoli 303 e 381 del Codice penale Francese del 1810, tuttora vigente nei felicissimi stati di Lucca.

Questi articoli allorchè furono presentati al Consiglio di Stato cui presiedeva il fortunato Soldato che le vittorie incoronarono Imperatore, ebbero sensati non che umani contradittori. Ecco il giudizio che di quel Codice pronunziò un uomo di quel consiglio. *Thibaudeau, Le Consulat et l'Empire. Paris* 1835, *Empire, vol.* 5. *pag.* 3.

« La definition des crimes et délits, la nature des peines et « leur application furent donc l'ouvrage des jurisconsultes « criminalistes, la plupart enclins à la rigueur. Mais ils con« naissaient bien la pensée de l' Empereur, peu sensible aux « voeux de la philantropie et persuadé que la législation cri« minelle devait être très sévère pour maintenir l'ordre et « protéger le pouvoir ».

Quel Codice non fu Minerva che esciva dalla testa di Giove, ma fu uno dei tanti fulmini che uscivano dalla bocca e dagli occhi d' un uomo educato fra le stragi ed il sangue dei campi di battaglia.

Non posso credere che un Principe, nell'Augusta famiglia del quale è un titolo che la designa come prima e più benemerita della Fede Cattolica, nato ed educato sotto il benigno e mite cielo d' Italia, consentir possa che sette suoi sudditi ribaldi si ma senza macchia di sangue del loro simile, versino il loro sangue sul testo di una legge francese nata in un tempo in cui regnava un dispotismo militare di cui non addita l' eguale la storia.

Trent' anni di pace regnarono e regnano Principi che non macchiaronsi di umano sangue in Europa. Sotto il mansueto governo di un Principe generoso e magnanimo si vedranno sul patibolo rinnuovate le stragi dalle quali prima del 1814 era insanguinata l' Europa? Smontato e fatto tacere il can-

none franceso prenderà lo sue veci una legge pubblicata al rimbombo di quel tuono?

Ma questa legge ingiusta perchè esorbitante, inumana perchè avida del sangue di chi n' ebbe immaculate le mani sebbene fornito dello scellerato potere di versarlo: questa legge la qualo può dar pretesto a chi pone piede ne' felicissimi Stati di S. A. R. l' Infanto di Spagna Duca di Lucca di dire — dove i ladri si ammazzano i ladri ammazzano — questa legge ha forse avuto un regno rispettato e tranquillo nel giudizio cho si esauri colla condanna a morte dei sette ribaldi?

Nò: la toga di Magistrato non fece ai Giudici dimenticare di essere uomini: la giustizia ebbe seco la coscienza d'essere impoliticamente crudele.

La sentenza del 28 aprile 1845 ha scritto in lettere d' oro la condanna di quella legge.

Quelle lettere per l' appello da quella sentenza interposto non si cancellano. Ciò che nella sentenza di prima istanza, ovo regnano gli appelli, è di salutare per gli accusati resta fermo ed immobile a loro favore. Ninna autorità può abrogarla. La voce che storna, o diminuisce il rigoro della pena reputandola come eccessiva è voce di misericordia, e però voce di Dio.

Gli antichi stessi nelle tenebre e nella falsa luce del paganesimo riconobbero questa verità. Era in Atene un altare dedicato alla *Misericordia.*

Ma la voce del Giudice sotto la Monarchia assoluta di qual uomo, o di quale autorità è la voce? Chi fa il Giudice? Forse la toga ch' egli riveste? Ella è un pezzo di tela. Forse il seggio su cui s'asside? Esso è un pezzo di legno. La voco del Giudice è nella Monarchia assoluta voce del Principe dal quale tutti i poteri, tutte le autorità, tutte le pubbliche forze derivano. Il Giudice è il Fonasco del Principe. Ben disse Bodino; il Principe è che giudica perchè in Lui solo è il potero di giudicare; Egli commette ai giudici di parlare per Lui, perchè a Lui non convione di esporsi ogni giorno, ad ogni ora al cospetto del pubblico. Ma le parole del Giudice sono parole del Principe dopochè i tempi sparirono nei quali, come Joinville racconta, il Santo Ro Luigi IX giudicava da se medesimo fra i proprj sudditi sotto una quercia presso Parigi. Quel

santo Re, atavo degli augusti Borboni, nelle sue ordinanze fu severo contro ai bestemmiatori sacrileghi, non però fino a ordinarne la morte. Come nella santa sua mente poteva entrare il pensiero di uccidere i ladri?

Or se dall'oracolo sovrano dalla bocca stessa del Principe emanò la reprobazione degli articoli 303 e 381 del Codice penale che nella sentenza del 28 aprile si legge, non cape nel mio pensiero che il Principe voglia permettere che si esegui- sca una pena che egli medesimo ha dichiarata ingiusta, e però impoliticamente crudele.

La sentenza è individua nè si può scindere. Letta ai condannati, data per la sua esecuzione al carnefice, ella in un solo e medesimo atto direbbe ingiusta la pena di morte, e direbbe che la pena di morte è giusta.

L'assoluta potestà dei Sovrani emana da Dio, nel quale, dir che esiste contradizione è bestemmia sacrilega. Lo stesso è a dirsi del Principe. È a concepirsi impossibile che Egli, savio, religioso, umano, fonte di ogni grazia come di ogni giustizia (e la giustizia ha la sua base nel vero assoluto come i Giureconsulti Romani dissero, o come il Vico provò) voglia permettere che una contradizione armi la mano del carnefice, e versi il sangue di sette creature umane, le quali comunque ribalde, non oltraggiarono la umanità col trucidare il loro simile.

Il Principe è sciolto da ogni vincolo di legge positiva. Egli è sopra alle leggi non sotto alle leggi. La sua legge è la sua stessa volontà. Il Principe al solo Dio Ottimo Massimo obbedisce: da Dio riceve le sue ispirazioni. Dio disse: *Qui gladio ferit gladio peribit;* ma non disse che chi viola le altrui proprietà debba morir come l'omicida. Sette ribaldi violarono la morale e ciò che la società protegge, ma rispettarono l'umanità. Como non dire ingiusta una legge la quale nella pena è più crudele del delitto? E la crudeltà sarebbe stata utile ai delinquenti perchè uccidendo i derubati avrebbero soppressa la prova la più diretta del loro misfatto. La verità di questa asserzione è evidente. Chi dirà essere egualmente evidente che l'ucciderli sarà utile come garanzia maggiore del diritto di proprietà?

I Giureconsulti Romani, gli oracoli del diritto, notarono

che ciò che la legge autorizza a fare non è sempre coerente all' universale morale ed alla naturale equità. *L.* 144. *ff. de Reg. juris*.

Se quest'osservazione si faccia passare dal dritto privato al pubblico dritto una grande verità si renderà manifesta. La sentenza del 28 aprile 1845 operò giustamente condannando alla morte a norma di una legge che la irrogava. Ma se la Sentenza è giusta per una legge esistente, può ella dirsi coerente ai principj di morale universale, di universale giustizia, di naturale equità se la legge che l'animò gli offendeva tutti? E gli offendeva perchè puniva con irreparabile male qual' è l'uccisione, un danno di natura sua reparabile qual'è il togliere ad altri la sua proprietà. Dire che la sentenza fu giusta di *assoluta* giustizia, e non di *relativa*, sarebbe lo stesso che il dire esser giusto l'uccidere perchè esistono armi micidiali per farlo. Come l'uso di queste armi è dalla sovrana autorità vietato quando esso è puramente offensivo non difensivo, così la stessa autorità sovrana può salutarmente sospendere la scure del carnefice se un minore rigore bastasse alla difesa del pubblico ordine.

La condanna a morte dei sette accusati è di pubblica notorietà, e i furti continuano, nè cesseranno per rigore di cui voglia armarsi la legge, come per menare di falce dell' agricoltore diligente le piante parasite non si distruggono. Il furto è una pianta parasita della utile pianta del dritto di proprietà. L'egoismo delle malnate passioni nemiche dell' ordine suggerisce al delitto calcoli e tattica contro la quale la prudenza governativa può molto per troncar loro le vie: la forza è impotente per sopprimerli nell' animo dei malvagi. Quando si è tolta al ladro la libertà: quando si è costretto a subire i lavori per evitare i quali egli fu avido dell'altrui, si è fatto abbastanza per difendere il diritto di proprietà: eccedere questi confini è un infierire contro un nemico ridotto all' impotenza di nuocere.

Queste riflessioni si applicano all' articolo 56. §. 5. A Dio ed al Principe è lecito esprimersi con franchezza. Se si ha nel Codice penale del 1810 una materia nella quale la spada del soldato tronca il Nodo Gordiano è certamente il capitolo 4. Libro 1.° sulla recidiva.

Questo capitolo adotta il falso criterio dell' indolo della pena sofferta, anzichè il vero del delitto commesso, calpestando il bel detto di Corneille,

Le crime fait la hônte et non pas l'echafaud

Se il duplicare, o il triplicare la pena è proporzionare il rigore ai diversi gradi d'incorreggibilità del malvagio, come si dirà che chi ha commesso o il furto o lo stupro violento commettendo l'omicidio senza veduta di lucro, è incorrigibile nel rubare o nell'attentare al pudore?

Molti codici per evitare la difficoltà non parlarono della recidiva. Ne parlarono nel solo caso del furto gli antichi criminalisti colle ispirazioni della fiscalità del sistema feudale.

Nel caso di sette ribaldi l' articolo 56 ripropone, violando tutte le proporzioni, e con esse la civil sicurezza la pena di morte sancita per furto.

La esperienza ha mostrato quanto siano deboli le leggi troppo forti per impedire i delitti. L' osservò il Gotofredo in proposito dell' illaudata *L. quisquis Cod. ad L. Juliam Majestat.* dell' Imperatore Arcadio.

Lo ripetè il Blacktone al proposito di una legge di eguale carattere del Re d' Inghilterra Riccardo II. Se ciò avvenne in tempi men culti de' nostri come non riconoscere questa esperimentale verità nel secolo XIX? Potevano le leggi di Arcadio e di Riccardo II. avere una giustificazione ne' ferrei e sanguinarj costumi dell' età loro. Ma alle leggi di sangue, ove non si tratti d' espiare il versato, ripugnano i miti costumi dell'età nostra. Un Imperatore Romano usò di tenere a guardia del suo palazzo invece di cani due tigri. Chi oserebbe al di d'oggi imitarlo? Eppure la pena di morte per guardare il dritto di proprietà è una tigre invece di un cane.

E se questa verità dall' umanissimo, e religioso Principe fosse per ventura sentita, e che egli colla suprema sua potestà abrogasse un giorno quella legge di sangue e ciò avvenisse dopo che fossero messi a morte sette individui, qual giuridico titolo avrebbe quest' infausta tragedia? Una legge preesistente? Ma ella era una legge variabile. Dio ha fatto dipendere la morte da invariabili leggi? L' uomo potrà darla al suo simile per una legge variabile?

Se la legge fosse abrogata prima dell'esecuzione della sentenza sette testo sarebbero salve. La celebre teorica del Bartolo alla *L. Cunctos populos, se Summa Trinitate,* le salverebbe.

Il Dritto rettorico (come Grozio lo chiama) di cui l'assoluto Monarca è investito è un dritto che riconoscendo la sua causa prima da Dio, riconosce come causa seconda l' ordine naturale della civil società. È un dritto di gius delle genti pacifico non armato, protetto non dal cannone, ma dalla ragione. Questo diritto rettorico collocato sulla sommità sociale esamina e scruta, come l'Olimpico Giove tutti i movimenti della grande e complicata macchina delle leggi. Da quel luogo sublime il Sovrano considera o l'eccesso o il difetto di quei movimenti. Modera quelli, ed accelera questi. Il Codice penale Francese negli articoli 303 e 381 ha un movimento rovinoso troppo. Il supremo e salutare arbitrio del Principe, supplemento di tutte le leggi, o dove manchino o dove eccedano, interviene col suo poderoso ascendente.

Io sceglieva, in un opuscolo inserito negli Annali Universali, ad epigrafe il verso di Orazio:

Imo ad medium, medio ne discrepet imum.

Il mondo morale, il mondo politico come il mondo fisico si regge sulle proporzioni. Henrion de Pansey nella sua egregia opera del Potere giudiciario nei Governi Monarchici, scrisse: tutto in essi come in tutti i buoni e regolati governi consistere in una ragionata proporzione tra la giustizia e la forza; la qual proporzione fu conosciuta anche ai tempi di Orazio

. . . . *Adsit*
Rægula peccatis quæ pœnas irroget æquas.

Io diceva ne cenni sopraccitati quanti fisici mali sovrastano alla umanità! La natura mutila, pone le membra dello uomo sotto il peso delle rovine, colpisce mortalmente la testa, la recide, e prepara la sepoltura ai viventi. Ma tutto questo la natura non fa per difendere l'ordine de' corpi politici, e si sbaglierebbe strada imitando nel punire il suo modo di devastare.

Altezza Reale, la Giustizia non consiste unicamente nella retta applicazione delle leggi già fatte. Se così fosse la giu-

stizia nascerebbe quando una legge si fa, e senza leggi positive non esisterebbe giustizia.

Vi ha una giustizia che regola le leggi da farsi, eterna, assoluta, immutabile, la quale ha il suo trono nella umana ragione come ve lo ha la scienza della proporzione.

Il Dritto Canonico, questo sacro deposito di massime morali, di morale equità e di universale giustizia ha scritto, che il male della pena non può nè dee eccedere il male del delitto a cui si applica.

È questa una regola di proporzione dello stesso carattere delle mattematiche proporzioni. L'articolo 381 del Codice penale Francese l'ha violato, o a meglio dire l'ha conculcato. Così doveva essere nel tempo nel quale quel codice fu pubblicato. Il Codice militare ha proporzioni diverse da quelle che la Giustizia comanda al Codice dei cittadini. Ma governare militarmente un popolo non usò mai, neppure sotto i più pazzi e più feroci despoti i quali avvilirono la porpora dell'Impero Romano.

Queste osservazioni non poterono sfuggire alla considerazione di un Re, il quale comanda in Francia al suo popolo con lo scettro e non con la spada insanguinata alla mano.

Nel 28 aprile 1832, l'articolo 381 del Codice penale del 1810 fu in Francia modificato. Il furto accompagnato dalle cinque circostanze, in questo articolo mentovato, non fu altrimenti punito colla morte ma con i lavori pubblici a vita.

La ingiustizia di questo articolo riconosciuta da un Re il quale comanda a trenta milioni d'uomini non lo sarà da un Principe benefico il quale conta i suoi sudditi dalle finestre del suo palazzo?

E i Giudici i quali nel condannare si uniformarono, malgrado il loro cuore, a quell'articolo, conoscendo che venuto di Francia, era in Francia stato modificato, non doveano per salvare la loro coscenza d'uomini, nel seguir quella di Giudici, non doveano far presente a V. A. R. la modificazione che quell'articolo aveva avuto nel luogo della sua fabbricazione? Se un ordigno venutoci da paese estero ci è annunziato nel paese donde venne, perfezionato, non siam noi solleciti per meglio usarne profittare della perfezione che vi fu posta?

Saremo noi dunque più premurosi di procurarci i comodi della nostra vita privata che di salvare la umanità?

Nè sarebbe stata o irregolarità o ingiustizia modificar l'articolo anche dopo il commesso delitto ma prima di pronunziar la condanna. Un antica teoria la quale regna pur sempre nel foro stabilisce, che fra due leggi l'una vigente quando il delitto venne commesso e l'altra pubblicata avanti la condanna, la legge più mite dee regolar la sentenza.

Possa questa teoria elevarsi fino al Trono su cui V. A. R. meritamente si asside, e divenire un pensiero della sua mente sovrana! Finchè i sette condannati al supplizio respirano, il loro destino è nelle mani di V. A. R. Voglia Ella permettermi che io le rammenti le belle e generose parole che un Regnante, cui fu dato il titolo di delizia del genere umano, pronunziò nell'atto di togliere una vittima dalla mano del carnefice

. . . . Il torre altrui la vita
È facoltà comune
Al più vil della terra; il darla è solo
De' Numi e de' Regnanti. . . . . . .

Metast. Clem. di Tito. Atto III. Sc. 6.

Ma che vado io ragionando in cosa nella quale il solo linguaggio della preghiera è quello cho a soccorso della umanità nel caso presente si addice?

Fu detto che neppur la Divinità sdegna gli umani voti. Possano i miei che muovono da puri innocentissimi sentimonti di compassione, ai quali vanno, anzichè opporvisi, compagni i bisogni e i diritti della naturale equità e della universale giustizia, giungere ai piedi di un Trono a cui una sudditanza onoraria mi fa soggetto.

Prostrato davanti questo Trono io rammenterò il quadro patetico delle preghiere sì ben delineato da Omero nel discorso supplice di Fenice ad Achille, e ne partirò colla lusinga che il sovrano Rescritto alla supplica dei condannati ripeta la parola che un Sovrano in età non come la nostra ingentilita e civile, pur pronunziò sulla sorte di condannati al supplizio e che un poeta dell'età nostra espresse in quei versi,

Non videam ullius crudeli morte perempti
Cum teneam placidi solium Jovis aspera fata.

Vogliasi pur necessaria al pubblico esempio una pena più severa di quella dei lavori pubblici a vita: ma i sette ribaldi già la subirono, e la subiscono tuttora. La sentenza del 28 aprile mostrò loro sospesa sul loro collo la scure del carnefice: essi rinnovarono lo esempio di Damocle alla mensa di Dionisio colla spada pendente sul di lui capo appesa a un capello. Se avvenga di trasportarsi col pensiero nella loro situazione (o quando si tratta di pericoli della vita le simpatie da uomo ad uomo passano senza considerazione alla differenza del carattere e della condotta) si sentirà quanto è vero l'antico dettato, esser penoso più della morte l'attenderla

Morsque minus pœnæ, quam mora mortis habet.

I sette ribaldi in un lasso di tempo di quasi cinque mesi subirono una punizione della morte più cruda. L'aggiungervi l'effettiva uccisione non è forse eccedere il rigore della pena dalla legge prestabilità? Contare sull'effetto dello spettacolo di sangue il loro massacro sopra il patibolo, sarebbe calcolo erroneo. È da temere, ciò che in casi simili spesso avvenne, che furti commettansi profittando della male augurata ed inesplicabile estasi di cui per pochi momenti, senza emendarsi, si inebria la moltitudine alla vista di quello spettacolo.

Il Dupaty, nella sua memoria al Re Luigi XVI a favore dei tre condannati alla ruota, invocando a lor favore ciò che la ordinaria autorità dei tribunali non potea concedere la chiedeva con quelle espressive parole — *Vous êtes Roy* —; e così dirò io scrivendo non per esimere da meritata pena sette ribaldi, ma per difendere l'umanità, e curvo innanzi al Trono di un Principe, amore dei suoi sudditi, conchiuderò — Il carnefice affila il ferro per tagliar sette teste: la umanità atterrita si cuopre di un funebre velo, V. A. Reale è il Sovrano.

Pisa, 19 luglio 1845.

MEMORIA

A FAVORE

DI F.... L.... E A.... B....

IMPUTATI IN VIA ECONOMICA

DI ASSOCIAZIONE SOVVERSIVA

DELL' ORDINE PUBBLICO

Due sudditi di un Principe generoso e clemente, impavido del sussurro, poco nocivo delle opinioni politiche delle quali un monarca assoluto dovrebbe più sospettare, largo di ospitalità e di soccorso a chi cercando un'asilo ne' suoi stati aveva sostenute quelle opinioni con l'arme alla mano, due sudditi di quell'eroico Principe languiscono in oscure segrete carceri (per quanto il pubblico romore ne dice) per opinioni politiche formando parte di un'associazione che le professa.

I difensori incaricati di prender cura della penosa situazione di quei due individui e dei tentativi per porvi un termine, privi della scorta degli atti che la polizia a loro carico ha compilati, avendo però presentato reclamo, onde la loro causa esca dalle tenebre nelle quali la polizia, il suo costume seguendo, la tiene sepolta e comparisca alla chiara luce del giorno avanti la giurisdizione ordinaria, che far possono in discarico del delicato e sacro lor ministero?

Essi ipoteticamente ammettendo in aggravio dei due carcerati il titolo di *associazione* o pubblica o segreta che ella si sia, indagheranno con tutta la possibile buona fede quando e come in una associazione siavi delitto e quale.

Se a una riunione qualunque di più persone si volesse dar titolo di *associazione* delittuosa si calunnierebbe la *sociabilità*, questo nobile istinto della natura umana per il di cui pro-

gressivo sviluppamento il creatore a elezione degli uomini ne fece partecipi alcune specie d'animali. Gli uccelli migratarj si associano in branchi passando da un clima all'altro.

L' istinto della sociabilità è d'ajuto all'azione che da prodotti ed è di conforto all' inazione che nulla produce. Ed è perciò che quello istinto scorgesi più attivo nei giovani che negli adulti. La gioventù ha una sovrabbondanza di esistenza che la spinge a diffondersi in colloquj scambievoli in riunioni frequenti nelle quali molte cose si dicono anche contro i limiti della prudenza le quali nascono, e muojono come i fuochi fatui di una notte d'estate.

Nè queste cose a meno disposto si dicono. Quando si tratta di un delitto del quale scrittori dotti, e gravissimi hanno impugnata la *entità giuridica* considerandolo opera *fattizia* di un Potere che si isola dagli interessi del paese del quale è dominatore, di grandi cautele è mestieri per giudicare con equità dell'atto annunziato come delitto politico.

Supponendo che i due carcerati ritengansi come formanti parte di un'associazione sospettosa al governo sarebbe necessaria la prova dei requisiti abili a costituire un *associazione*.

Che più individui abbiano avuto corrispondenza fra loro: che riunioni siano tra loro avvenute ciò non basterebbe a qualificare un'*associazione*.

Converrebbe che la riunione

1.° Avesso patti che le dassero carattere di *società* mentre è certo che società senza riunione non può concepirsi, ma ben può concepirsi una riunione senza società.

2.° Che la società si fosse data un titolo o nome necessario a farsi conoscere come persona morale, non conoscendosi società anonima che in commercio.

3.° Che ella avesse una cassa con i mezzi necessarj alla esecuzione dei suoi proponimenti.

4.° Che ella avesse organizzazione di persona morale, un sindaco o Presidente, segretarj ec.

Tutti questi requisiti si applicano *ai collegi*, o *leciti, o illeciti come associazioni* che tra più individui formaronsi. Perocchè o illecito o lecito sia il collegio esso è una società sempre, ed i requisiti di società deve avere. Questi requisiti sono indicati dal MALLEMBRUCH *Doctrin. Pandect.* §. 200. *et seq.*

Se la società si volesse trovare nella uniformità del pensiero, della volontà di più individui i quali talvolta si trovassero uniti tra loro non potrebbe parlarsi di associazione; perocchè non vi ha niente di più instabile dell' umano pensiero e dell' umano volere; e se si tratta di un concetto di pensieri, e di volontà oltre che si violerebbe la regola che niuno nel foro è per il solo pensiero punibile, questo concetto permanente sarebbe difficile a concepirsi.

Si potrebbe concedere che i due carcerati o tra loro, o con altri abbiano fatto progetti in materia politica fragili come i vuoti fiaschi che con un calcio mandò in pezzi il progettista *Alì* del Pignotti.

Questi vani progetti i quali non avrebbero di reale che le parole di chi li proponeva sarebbero nei due carcerati scusabili, e converrebbe attribuirli ad una specie di fuoco elettrico senza cagionare *urto,* però senza detonazione, che per l' infiammatorio linguaggio della stampa periodica serpeggia per ogni dove, considerato anche da Chateabriand come una irreparabile necessità; fuoco che alla gioventù più facilmente si appicca.

La prudenza politica ha mezzi più dolci ed efficaci del carcere per consigliare i giovani alla prudenza nel parlare (nell'operare non già del quale non è da temersi) e nel praticare. Il fuoco quanto è più compresso tanto più violento diviene. I rigori invece di convincere creano i martiri. Quando si tratta di opinioni politiche le quali hanno una coscienza tutta lor propria, il trattarle come delitti ordinarj inasprisce, ma non corregge chi le professa. La pena si scredita, e quelle opinioni acquistano un credito che non avevano.

Dopo queste generali osservazioni alle quali, attesa la delicatezza della materia sulla quale si aggiravano, imploriamo grazia da chi può leggerle, passeremo di buon grado alle specialità concernenti il titolo della carcerazione dei due individui.

1.° Si parla di associazione? Se il fatto è provato con tutti i suoi requisiti accennati qui sopra si tratta di *Collegio illecito,* delitto della pena del quale è vario il diritto. Imperocchè se l'associazione altro peccato non ha che essersi formata senza l'assenso del Principe niuna pena può aver luogo;

e la dissoluzione del Collegio decretasi, *Leg. 5. et ultima ff. de offic. praes. urb.* mal gradita dal Filangieri come violatrice della civil libertà, *Scienza della legisl. lib. 3. cap. 46. tit. 2*, ma pur sempre in vigore.

2.° È provato che l'associazione (ben inteso sempre con i caratteri che le convengono) è diretta a macchinare contro il Governo? Il collegio illecito prende allora il carattere di pubblica violenza; delitto pubblico avente specie dalla legge determinata, giudicabile dalla giurisdizione ordinaria, non mai cogli oscuri ed arbitrarj metodi della prudenza politica, la quale agisce e può agire quando si tratta di casi dalla legge non contemplati. E che il collegio illecito con scopo di politiche novità sia parificato alla TURBA, specie di pubblica violenza, lo disse ULPIANO *L. 2. ff. de Colleg. et Corporat. Illicit.* « ivi » *Quisquis Collegium illicitum usurpaverit ea pœna tenetur qua tenentur qui hominibus armatis loca publica aut templa occupasse iudicati sunt*.

La qual pena è stata sempre di corpo per la consuetudine di giudicare, come attestano il de Angelis, e il Costantino, avendo però saviamente ed umanamente il BOSSIO, *Tract. var. de crimin. læs. majest. n.° 20*, asserito non doversi decretare pena afflittiva di corpo *ex sola unione, alio malo non secuta*.

3.° Fin qui dell'*associazione*. Non si udì parlare di *cospirazione, di faziane, di congiura*, delitti tutti dalle leggi specificati e perciò di competenza della giustizia, e non della polizia.

Se nei termini di collegio illecito con scopo di cambiamenti politici venisse ai due carcerati rimproverato di aver sollecitato persone o con istigazioni o con promesse a far parte dell'*associazione* più osservazioni sarebbero a farsi.

1.° Se l'associazione si fosse di già formata, la istigazione di alcuno a farne parte non avrebbe carattere di delitto nella sua specie distinta; ma sarebbe pertinente all'associazione, al Collegio illecito, col quale rimarrebbe confuso.

2.° Se l'associazione non è formata, l'istigazione a formarla non sarebbe atto delittuoso; perchè il *Collegia illecita* non ammette concetto di attentato. Punire un'atto simile tanto dal pericolo del Governo distante sarebbe un rigore gratuito, un avvertimento a desistere sarebbe più che bastante.

3.° Se non vi fosse unione qualificativa di *associazione o collegio illecito,* e si trattasse di propagazione di massime e di opinioni contrarie all'ordine pubblico, alla tranquillità sociale, e allo stabilito governo; vale a dire di *Settarj* e non *Cospiratori,* la pena che loro si converrebbe sarebbe l'*Elleboro,* e non la carcere.

E perchè si tratterebbe di un delirio mentale tornerebbero qui in acconcio le generali osservazioni fatte in principio di questo scritto, avendo riflesso alla scusabilità che il delirio avrebbe nella stampa periodica, nelle utopie che in essa tutto giorno si leggono, nei proclami da Democrazia a Democrazia che non esistono, nella facilità che i giovani hanno di leggere simili evaporazioni di caldi cervelli sicuri di impunità per la libertà della stampa, finalmente nell'inesperienza dell'età.

Possano queste parole suggerite da un vero e sincero amore della umanità e della giustizia, rispettose all'autorità sovrana, come esser debbono sebbene libere, come libera per le leggi che ci governano è la difesa, possano queste parole trovar grazia presso i Magistrati o politici, o giuridici, che di uno sguardo le onoreranno.

Pisa 12 decembre 1846.

FINE DEL VOLUME QUARTO ED ULTIMO.

INDICE DELLE MATERIE

TRATTATE NEL TESTO E NELLE NOTE

NB. *Il Numero romano indica il volume, l'arabo la pagina.*

A

B

C

istrumento o del chirografo firmato da tre testimoni, nè è permesso ai Periti di fondersi piuttosto, nell'emettere il loro giudizio, sulla pretesa cognizione personale dell'indubitato medesimo I. 266.

Carcerazione. È contro il principio della naturale equità che si prolunghi per anni e anni, per ammassare prove contro l'accusato III. 242.

Carcere (custodia). Quattro mesi di carcere sofferta sconta in Toscana un anno d'esilio I. 194.

—— *privato*. Non fu considerato come delitto capitale nel diritto Romano se non quando si riguardò come usurpazione dei diritti di maestà di cui allora assuose il titolo I. 407. ma ebbe un altra pena quando fu considerato o come effetto dell'odio privato o come mezzo di coazione diretto a scopo pecuniario *ivi*, in questo delitto si distingue il carcere *vero* dal carcere similitudinario 408. le leggi anteriori a Giustiniano presero di mira il carcere *vero*, le leggi posteriori, limitandosi al similitudinario, lo chiamarono *detenzione arbitraria* 409. le legge che punisce questo ultimo o difende la libertà civile, ponendo l'uomo al coperto della ragione fattesi di propria autorità, o protegge la libertà naturale *ivi*, il carcere *vero* è delitto di fatto permanente, il *similitudinario* è quasi sempre di fatto transeunte 410. in questo devesi aver riguardo all'intenzione spiegata dell'accusato *ivi*, l'articolo 341 del Codice penale francese prende di mira quello che ha per scopo l'usurpazione della pubblica giurisdizione I. 415. ma questo articolo non sarebbe applicabile nel caso in cui l'arbitraria carcerazione fosse ordinata dalla matrigna sulla figliastra 416. e *seguenti*, per giudicare della imputabilità di questo delitto convien conoscere del lecito o illecito suo principio I. 451.

Caso maggiore. Ne è tenuto il depositario e non il mandatario III. 38.

—— *raro*. La legge non lo ha come giuridicamente credibile, nè vi provvede II. 16.

Cassiere pubblico. Sebbene debitore di quantità non di specie, può essere punibile come decottore di pecunie pubbliche, quando non abbia da ripienare le somme dovute alla cassa da lui amministrata II. 328. nella ipotesi di caso maggiore, a rigore di diritto, quando è debitore di quantità, è sottoposto alle perdita in proprio 410. il cassiere o amministratore del pubblico danaro non è compreso nelle leggi romane sotto la denominazione di Giudice o Magistrato III. 181.

Cattura del reo. Deve esser preceduta, per esser legittima, dalla prova del materiale e dalla denunzia e diffamazione in quanto allo spe-

cità 244. nei delitti atroci e premeditati non è permesso all'arbitrio del Giudice d'immaginare la causa di delinquere 245. verisimile benchè non vera, è ammissibile nei termini di simulazione lecita non di delitto ammenocchè non si tratti di quelli prodotti dall'impeto degli affetti ma non mai nei premeditati 246. la regola che la pravità delle cosa assorbisce qualunque sproporzione di causa in fatto d'omicidio, non è ammissibile che quando è fragrante il delitto o attestato da testimoni di vista o accertato dalla confessione legittima dell'accusato, ma quando contro di esso non vi è che la prova indiziaria, procede le regole contraria che mancando la prova della causa di delinquere, tutti gli indizi ed anche le confessioni stragiudiciali perdono il loro valore III. 253. al più la prima regola procede secondo alcuni nel caso della sentenza contumaciale 254. non può riguardersi come permanente in un corpo morale, quando gli individui ne sieno stati cambiati IV. 52. non deve esser generica ma speciale alla persona ad al caso, come non deve esser mediata o remota, ma prossima ad immediata 343. nel concorso di due cause una accessorie l'altra principale, il delitto deve assumare il suo titolo da quest'ultimo 427.

—— *di separazione*. Si ammettono come tali tutti quelli eccessi, ingiurie gravi e sevizie che rendono insopportabile al coniuge offeso la vita comune IV. 184. le gravità di queste cause, coma calcolo sentimentale, è solo valutabile dall'intima convinzione dei Magistrati 185. vi sono delle contumelie reiterate, che poco scusabili nelle famiglie del volgo, non sono d'altronde tollerabili tra persone di più accurata educazione; sono fra queste gli epiteti ignominiosi e le qualificazioni vituperevoli proferite specialmente quando il coniuge offeso si occupa a riparare i torti della cattiva condotta dell'offensore 188. è tale il sospetto contro l'onestà delle moglie provate innocente da giudiciali perquisizioni provocate dal marito IV. 191.

Cause ed effetti. Fra due cause, una di effetto non noto l'altra di effetto notissimo, l'avvenimento a questa e non a quelle si deve attribuire I. 51. gli effetti che possono attribuirsi a cause diverse, avendo il carattere d'equivocità, non possono indurre che dei semplici dubbi e non mai degli indizi indubitabili IV. 167 e 207.

Certezza fisica. Esista in tutto ciò che di apparente vedono i medici in unione col giudice nell'interno del cadavere, ma non esista relativamente alla illazione che se ne vuol fare alla causa della morte, quindi non possono i medici stessi dichiarare in questo proposito il loro giudizio che col modesto fresario del *sambrami* I. 53.

—— *morale della legge*. Ove è stabilita non può il Giudice abbandonarsi agli impulsi della sua credulità II. 170.

stesso accade se l'attore ottiene una sentenza favorevole per motivi diversi dai deposti redarguiti per falsi, perchè questi costituendo un atto nullo, esso come incapace di nuocere ad alcuno, è assolutamente imponibile *ivi* 241. il pregiudizio che l'azione criminale forma all'azione civile non ha luogo se non quando la prima sia intentata dall'uffizio del Giudice o dal pubblico accusatore e non mai a querela del privato litigante; motivo di questa conclusione 242.

Concussione. La preghiera di danaro fatta dal barbiere a coloi, sulla gola del quale ha il rasojo, può riguardarsi come concussione IV. 418. vi sono dei modi di concussione, i quali commettonsi, non con timore incusso attualmente, ma per via di timore abituale *ivi*.

Condizione civile. Illustre e distinta dell'accusato rende improbabile il delitto obiettatoli II. 201. anche dei parenti o maggiori è circostanza esclusiva del sospetto di reità *ivi*.

Confessione. È già una prova dall'innocenza del consiglio del feritore, molto più se l'accusato da una plausibil ragione del ferimento I. 93. II. 201. di cose impossibili niente rileva I. 116. illativa o interpetrativa non ha importanza in giudizio, dovendo essere circostanziatissima e verificabile 117. non vale nei delitti di fatto permanente, se non è preceduta dalla verificazione del materiale 118. non vale emessa durante la carcerazione, specialmente quando questa ebbe luogo senza legittimi indizi e fu revocata *ivi*, sola prova ottenuta dal fisco non può scindersi 165. di ciò, che non è coerente alla natura delle cose, non nuoce e può revocarsi anche con intervallo 167. chi non può contrarre non può confessare; lo che se ha luogo nei giudizi civili, non può neppure disprezzarsi nei criminali 236. suoi caratteri agli effetti penali tanto come giudiciale, che come stragiudiciale 363. quando può referirsi tanto a delitto che non a delitto, deve interpetrarsi nella miglior parte *ivi*, la negativa dell'accusato, di rammentarsi di un fatto per causa d'ubriachezza, non costituisce la confessione, che deve esser posta in essere da indubitati segni, non da ambiguo linguaggio 374. è nulla emessa in forza del tedio della carcere, del processo, e degli esami incalzanti II. 398. può scindersi, quando la qualità aggiunta ha contro di se la inverosimiglianza, ma questa regola procede quando il fatto confessato è provato indipendentemente dalla confessione e quando si tratta di fatti leciti III. 232. non può dirsi tale la narrazione dell'accusato, che distrugge o l'indizio o il delitto 257. il deposto di uno in un processo ove figura come accusatore non può riguardarsi come confessione a suo danno in un altro processo ove figura come accusato, giacchè questa confessione non potrebbe dirsi giudiciale stante non essere emessa in quel giudizio in cui egli comparisce co-

D

E

Esplosione. Come qualità aggravante dell'omicidio, resta assorbita nella assoluzione da questo delitto IV. 77. fatta senza prender mira col fine d'intimorire, non riveste il carattere voluto dalla legge di esser diretta contro un uomo *ivi*.

Evento. La formula espressa nella *Leg.* 16. §. 8. *ff. de poenis ut eventus spectetur*, è consiglio della polizia non della giustizia I. 49.

Evidenza di fatto. Non vi è prova morale che possa distruggerla I. 56.

F

Falsa denunzia. Non può porsi fra i delitti di falso se non concorre l'animo di calunniare altrui III. 43.

—— *testimonianza*. Non è annoverabile fra le specie di falso, sa non quando è diretta o a salvare il reo o a far perire l'innocente III. 44.

Falsità. Non può dirsi tale un atto diretto non ad alterare, ma a ristabilire la verità II. 358. ne cessa il dubbio, tostochè può opporsi ad essa una possibile verità in contrario 50. nella falsità in scrittura vi è sempre un materiale percepibila agli occhi del corpo, sebbene non unicamente ed esclusivamente a quelli dell'intelletto e questo materiale consiste nei segni di dissomiglianza che si ravvisano fra il carattere accusato a l'indubitato, sfuggiti alla imitazione dal falsificatore IV. 95. quando mancano questi segni manca ogni competenza a procedere criminalmente 66. del chirografo deve resultare o dalla confessiona dallo scrivente o dal deposto di testimoni di vista della falsificazione o dalla comparazione delle lettere 104. quando questo ultimo mezzo ha stabilita la verità del carattere, la prova congetturala non è proponibile e solo si potrebbe produrre la testimoniala nel modo sopra espresso *ivi*, opposta in linea d'eccezione nei giudizi civili non è soggetta a prescrizione 114. ma questa eccezione non è più ammissibile, quando è intervenuto un giudizio definitivo; e ciò tanto agli effetti civili che agli effetti criminali *ivi*, come nel furto, così nel falso la dichiarazione della legittimità del credito o del possesso toglie il diritto di promuovera l'azione pubblica 121. il notaro, che si roga d'un contratto, ove si deduce un credito, che per quanto originariamente falso, fu riconosciuto per vero da una sentenza, non si rende reo di falsità 127. perchè si varifichi questo delitto, oltre la materiale immutazione del vero, deve concorrere la diretta volontà di alterarlo e il danno altrui *ivi*, nel falso è elemento necessario il dolo e non può procedersi per la colpa 129. il delitto di falso non può ammettarsi fra i *continuati*, i quali non si verificano che in materia d'usura 138. la fabbricazione delle falsità è delitto diverso da quello dipendente

I

L

M

N

O

P

Q

S

si considera come mezzo di coazione a celebrarlo e perciò questa coazione non ha titolo di legittimità, se gli sponsali non hanno, come contratto, prova perfetta e completa III. 424. nè può dirsi promessa a questo effetto quella espressa colle parole, *voglio prendervi in mia sposa, voglio con te contrarre matrimonio, voglio prenderti in moglie, ci vado a fine di matrimonio, se ella vuol che io la sposi la sposerò* 426. giacchè agli effetti del contratto di sponsali è necessaria la repromissione per parte della donna 428. per l'esistenza del contratto si esige la prova non morale, ma legale calcolabile colle regole di ragione, non colla convinzione morale del giudice *ivi*, la legge esclude la presunzione dei precedenti sponsali, considerandola come un pugnale troppo pericoloso in mano delle donne per assassinar chi volessero 432. nell' asserzione degli sponsali, la donna non è credibile testificando in causa propria *ivi*, si legano e si sciolgono col mutuo consenso e il non avere interpellato a renunziare quello col quale si dice averli precedentemente contratti quando se ne stipulano dei nuovi, porta seco la confessione implicita della nullità dei primi 436.

Stellionato. Si verifica questo delitto quando il falso innominato non sia tipo di specie determinata dalla legge e nel solo dolo consiste II. 391. questo dolo può esser purgato in via civile da chi lo commesse 392.

Stile forense. Non si possono dar regole a ben formarlo I 39. ragioni di questa impossibilità *ivi*, differente dallo stile accademico nell'uso della lingua *ivi*.

Stupro con promessa. Introdotto un giudizio civile per provare gli sponsali, non può nella *litis pendentia* farsi caso delle qualità dello stupro III. 418.

—— *violento*. Il contegno amichevole della stuprata collo stupratore posteriormente allo stupro, l'accettazione contemporanea dei di lui doni, escludono la violenza III 355. i segni visibili di questo delitto cessano d'esser tali dopo poco lasso di tempo 345. il materiale della violenza, quando non si tratti di non viri potente, deve essere posto in essere indipendentemente da quello dello stupro *ivi*, la prova dell'onestà nello stupro violento si richiede più perfetta e più piena, che nello stupro semplice *ivi*, lo stupro violento è per se medesimo impresumibile in donna viripotente ed adulta 346. il carattere, il tenor di vita, le circostanze d'una donna furono sempre reputate i migliori indizi della violenza da lei sofferta nello stupro, come nell' uomo un carattere nefando ed audace stabilisce un poderosissimo indizio di violento stupratore IV. 413. lo che viene avvalorato dalla sua contumacia e latitanza 414. la corruzione della vergine svenuta

T

U

V

Opere del CAV. COMM. PROF. GIOV. CARMIGNANI *pubblicate dai* FF. Nistri, Tipografi Edit. in Pisa.

Teoria delle leggi della sicurezza sociale; vol. 4 *in* 8.°

Lezione accademica sulla pena di morte, con illustrazioni e note; in 8.°

Causa celebre per pretesa complicità di peculato; in 8.°

Dissertazione critica sulle Tragedie di Vittorio Alfieri, terza edizione; in 8.°

Lettera al Prof. G. Rosini *sul vero senso di quel verso di Dante* « Poscia più che il dolor potè il digiuno » *; seconda edizione con aggiunte; in* 8.°

Giudizio di un Toscano sulla tragedia, Antonio Foscarini, di G. B. Niccolini; *in* 8.°

Juris criminalis Elementa; editio quinta cæteris auctior, et emendatior; *vol.* 2. *in* 8.°

Cenni di una Monografia de' delitti e della sua pratica applicazione alla legislazione ed alla giurisprudenza; 1846 *in* 8.°

Apologia delle Sovrane concessioni per le Strade ferrate in Toscana; 1846 *in* 8.°

Cenni per un nuovo Programma di completo e sistematico insegnamento del Dritto. Torino 1841, *in* 4.°